Bibl. Theol.
Prov. Rom.

Monitor ecclesiasticus,

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE BIMENSILE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

TERZA SERIE

VOLUME VI.

(VOL. XXVI DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA
DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici
Piazza Grazioli (Palazzo Doria)
1914

15706

1914

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Pontificia Artigianelli* — S. Raffaele, 18

Indirizzo della nuova Redazione al S. Padre

Beatissimo Padre,

La modesta Rivista, che sotto il titolo di " **Monitore Ecclesiastico** „ or sono quaranta anni circa, iniziava le sue pubblicazioni, per facilitare al Clero l' esercizio dei vari ministeri sacerdotali, fornendogli, con piccolo dispendio, le opportune e necessarie cognizioni della giurisprudenza canonica vigente, e delle altre discipline teologiche, maggiormente connesse con la cura delle anime, benedetta dagli Augusti vostri Predecessori **Pio IX e Leone XIII,** ha corrisposto finora non solo alle speranze del suo fondatore ma anche alla fiducia sempre maggiore che col seguirsi degli anni seppe meritare.

Se non che l' improvvisa scomparsa del fondatore l' E.mo **Cardinale Casimiro Gennari,** provocò un momento d' incertezza; molti chiesero ansiosi se la Rivista, così benemerita della cultura ecclesiastica, avrebbe continuato l' opera sua.

L' eco di questi timori giunse fino al trono della **Santità Vostra e Voi Beatissimo Padre,** colla Vostra

autorevole parola, dissipando incertezza e timore, ci confortaste a proseguire.

Ma perchè questa ripresa di lavoro riesca una degna continuazione del lavoro già fatto, noi sentiamo il bisogno di una Vostra particolare Benedizione. Da **Voi** benedetti, il nostro lavoro sarà per noi più grato e si renderá più proficuo per tutti i nostri confratelli nel Sacerdozio.

Roma 20 maggio 1914.

Per la Redazione
Mons. Luigi Lavitrano
Vescovo di Cava e Sarno

Lettera degli Editori agli Abbonati

Rev.mo Signore,

Invitati ad assumere la gestione dell' antico e diffuso Periodico, il " **Monitore Ecclesiastico** „ ben volentieri abbiamo accettato l' incarico, pur conoscendo la grave responsabilità alla quale andiamo incontro.

Ci lusinga il pensiero che la S. V. con gli altri fedeli associati e lettori, vorrà incoraggiare il nostro lavoro ed attendere fiduciosa che esso dia i suoi buoni frutti.

È perciò che le domandiamo una benevola aspettativa che ci permetta di consolidare su nuove basi il benemerito Periodico, che ha dovuto da qualche tempo subire varie irregolarità di pubblicazione e che da tre mesi circa è restato sospeso per note e dolorose vicende.

Incoraggiati anche dall'autorevole interessamento mostrato da **S. Santità Pio X,** di non far cessare la pubblicazione di un Periodico, il quale per 38 anni ha fatto tanto bene in mezzo al Clero, ed entusiasti della indicazione che la stessa **Santità Sua** si è degnata di fare in persona di **S. E. Mons. Lavitrano,** per reggere le sorti e l' indirizzo del **Monitore,** ci accingiamo al lavoro pieni di fiducia, sicuri che i nostri sforzi non andranno perduti.

È nostro intendimento di curare che il Periodico si pubblichi regolarmente ogni fine di mese e che esso col tempo sia migliorato nella sua veste tipografica: a tal uopo la stampa verrà eseguita a Roma sotto la nostra diretta sorveglianza e da Roma partiranno i fascicoli mensili.

È nostro desiderio di dare in quest' anno tutta la materia dei dodici fascicoli in modo che l' abbonamento debba per l' avvenire essere rinnovato col principio dell' anno solare e non

colla solita data del primo di Marzo; uscirà pertanto un fascicolo ogni quindici giorni e col 1915 il periodico ritornerà a pubblicarsi mensilmente.

D' accordo colla Direzione, cercheremo di aggiungere nel Periodico nuove ed interessanti rubriche e tra le altre una succosa **Rivista delle Riviste** per il Clero, un' ampia e serena rassegna bibliografica delle scienze ecclesiastiche e l'elenco delle migliori pubblicazioni che vedranno la luce durante il mese e che più potranno interessare il Clero.

Cercheremo di facilitare ai fedeli abbonati del **Monitore,** che saranno i nostri nuovi amici e i nostri nuovi clienti, l'acquisto di tutte quelle opere specialmente liturgiche di cui avranno bisogno pel disimpegno del loro sacerdotale ministero.

Dopo tali promesse, ci sia permesso di pregare la S. V. Rev.ma a voler rinnovare l' Abbonamento al **Monitore** per il corrente anno 1914 inviandoci subito con cartolina vaglia il relativo importo e citando il numero della fascetta colla quale le perviene il periodico.

Voglia anche la S. V. Rev.ma farlo conoscere e raccomandare ai suoi amici Sacerdoti in modo che essi pure si abbonino e ci mandino subito la loro adesione per il corrente anno.

Promettiamo sin da ora che noi impiegheremo i maggiori proventi a migliorare e ad arricchire il Periodico.

Sicuri del suo valido appoggio, ringraziandola, la riveriamo.

Roma 1 Giugno 1914.

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici
e della S. Congregazione dei Riti.

Benedizione del S. Padre alla nuova Redazione

Al Diletto figlio Mgr Luigi Lavitrano e a tutti gli altri che gli preparano ajuto nella redazione del Periodico = Monitore Ecclesiastico = fondato nell'Urbe dal Card. Gennari di santa memoria inviamo di cuore l'Apostolica Benedizione

Li 20 Maggio 1914.

Pius PP. X

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Circa i Canonici aventi i Privilegii dei Protonotarii, sebbene non siano annoverati tra i Prelati Domestici.

Motu Proprio

In litteris Nostris *Inter multiplices* (1) editis Motu-proprio de Protonotariis Apostolicis, quo modo nonnulla capita essent interpretanda, declaravit ex Nostra auctoritate S. Rituum Congregatio decreto *Super legitima* (2), cuius haec est summa: qui adscribatur collegio Canonicorum seu Capitulo, quod privilegiis seu insignibus et iuribus ad Protonotarios Apostolicos vel supranumerarios vel ad instar participantium pertinentibus ornatum sit, non eum acquirere ius ad expeditionem Brevis, quo inter Praelatos Domesticos numeretur, sed huius adeptionem honoris et gradus e sola Summi Pontificis benignitate pendere.

Iam vero ne privilegiorum diversitas, quae inter homines eiusdem Ordinis animadvertatur, christianae plebis admirationem moveat Canonicis qui, cum sint e Capitulis modo memoratis, inter Praelatos Do-

(1) V. Mon. Eccl. Vol. XVII pag. 14.

(2) Ci piace riportare per comodità dei lettori l'intero decreto *Super legitima*, di cui il tenore è il seguente:

Decretum. *Super legitima* interpretatione art. II. nn. 14 et 34, et art. III. n. 43, in Motu Proprio *Inter multiplices*, diei 21 februarii 1905, Sacrae Rituum Congregationi sequens quaestio proposita fuit:

An Canonicus rite adscriptus Capitulo, quod collegialiter gaudet privilegiis seu insignibus et juribus ad Protonotarios Apostolicos, vel Supranumerarios, vel ad instar Participantium pertinentibus, ius aliquod acquisierit, quo inter Praelatos Domesticos cum expeditione Brevis recenseatur?

Et Sacra eadem Congregatio, audito Commissionis liturgicae suffragio, reque accurato examine perpensa, rescribendum censuit:

Negative, et adscriptionem coetui Praelatorum Domesticorum unice pendere ex benigna liberalitate Summi Pontificis, attentis, in singulis casibus, omnibus circumstantiis et specialibus meritis personae.

Quam resolutionem SS.mo D.no N.ro Pio PP. X per Cardinalem eidem Sacro Consilio Praefectum relatam. Sanctitas Sua ratam habuit et probavit; simulque eiusmodi interpretationem tamquam veram et authenticam declaravit. Die 24 Maii 1911.

mesticos relati non sint, damus et concedimus, ut collegialiter quidem omnibus fruantur privilegiis suo ipsorum Capitulo ab Apostolica Sede tributis, singuli autem tum praelatitium habitum et *pianum*, quem vocant, gestare, ut est in illis ipsis Nostris litteris ad § 16 et 17; tum, de speciali mandato Ordinarii, ornatu et more Praelatorum, de quo ibidem ad § 31 sermo est, Sacrum celebrare possint. Qua duplici potestate non eis licebit uti, nisi intra fines dioecesis, cuius erit Capitulum.

Atque haec Motu Proprio statuimus, contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum Die XXII mensis decembris MCMXIII. Pontificatus Nostri anno undecimo.

PIUS PP. X.

II.

Si istituisce in Roma un Collegio di Sacerdoti Italiani per l'assistenza degli Italiani emigranti all'estero.

Motu Proprio

Iam pridem ex Italia ingentem hominum numerum quotannis vel necessitas quotidiani victus vel melioris fortunae cupiditas in transalpinas precipueque in transmarinas regiones deducit; neque est qui ignoret frequentissimas in omni America et apud Gallos, Germanos aliosque populos esse colonias Italorum, partim stabiles ac perpetuas ibi sedes habentium, partim de reditu in patriam cogitantium, simul ac certam argenti vim manu et labore confecerint. Horum vix credibile est, quanto in discrimine catholica fides christianique mores saepe versentur, nedum sint extra aleam ipsa, quae sperarunt, huius mortalis vitae emolumenta. Plerique enim, ut natura simplices ac rerum imperiti, iidemque fere non satis doctrina Religionis instructi, cum in loca devenerint, quorum nec linguam nec instituta norunt, facile in insidias, usque quaque paratas, incidunt hominum improbissimoru mqui vel eos ad sectas societatesque fidei vitaeque christianae inimicas adiungant, vel opera ipsorum ad immodicos quaestus abutantur.

Omnino igitur faciendum est, ut his, cum domo emigraverint, adsint peregre, qui eorum tum religiosas tum civiles rationes studiose curent. Postulat hoc christiana caritas, requirit causa humanitatis, atque etiam suadet utilitas communis. Vehementer nimirum interest civitatis hospitae inquilinos cives observantes religionis permanere et frugi: sed idem non parum debet interesse patriae; cuius in sinum aut illi se recepturi sunt, aut certe multiplicem cum ea necessitudinem rationum et officiorum conservaturi. Itaque Apostolica Sedes, quae universi catho-

lici nominis paternam curam agit. cum pro aliis omnibus, qui emigrare solent, tum maxime consuevit vigilare pro Italis, quorum multo frequentior quam ceterorum, emigratio est. Quapropter nullam praetermisit occasionem, quae privatim publiceve daretur, ad eorum causam Episcopis commendandam, alios quidem hortando ne qui cuiusvis rei gratia e sua dioecesi abiissent, eos desinerent respicere ut suos; alios autem admonendo, ut qui in suam dioecesim peregre venissent habitatum, iis adiuvandis, usque dum ibi manerent, eandem operam pro gravis officii conscientia impenderent, ac ceteris de suo grege, atque eo maiorem etiam, quo magis esse necessariam intelligerent.

Huius vero sollicitudinis Apostolicae de salute emigrantium, praecipue ex Italia, documento sunt cum dilecti filii Nostri Cardinalis a Negotiis Publicis epistola diei VIII septembris anni MCMXI (1) tum Nostrae litterae, quibus Motu-proprio officium peculiare de spirituali emigrantium cura apud S. Congregationem Consistorialem instituimus (2), tum decreta S. Congregationis Concilii de non recipiendis in clerum Americanum nisi iis sacerdotibus Italis, qui studio animarum exemploque vitae utiles sacrorum administri fore viderentur (3).

Suffragante igitur curis Pontificis diligentia Episcoporum, feliciter factum est, ut in compluribus Americae, Galliae et Germaniae dioecesibus multitudines Italorum quae illuc immigrarunt, praeclara invenirent adiumenta, idque praesertim opera sacerdotum, qui eiusdem nationis essent, aut eorum linguae morumque non essent ignari. Ad haec, ut erat consentaneum, per Italiam *comitatus*, quos vocant, et *patronatus*, emigrantium causa, bene multi exstiterunt, aliaque id genus ab Episcopis aliisque de clero, atque ab ipsis laicis, viris egregie munificis, christianaeque sapientiae perstudiosis, instituta. In quo singulari cum laude commemorandae sunt illae religiosorum ordinum itemque Sororum familiae, quae ad opitulandum omni caritatis officio iis qui caelum mutarent, plures e sodalium numero suasque domus non paucas destinarunt. At vero, cognitum experiendo est haec omnia saepe minora esse, quam quae sunt opus, propter continuos emigrationis auctus et mobilitatem: illud autem hac in re praecipue desiderari sacerdotum e clero saeculari copiam, qui rite ad hoc munus instituti sint.

Quare nos, cum velimus huic necessitati, quantum est in Nobis, occurrere, medicinam adhibendo, qua malum radicitus curetur, diligenter perpensa consideratoque re, de consulto etiam Congregationis Consistorialis, in hac alma Urbe Collegium sacerdotum Italis peregre adiuvandis instituere decrevimus, ac per has litteras Motu-proprio, insti-

(1) v. Mon. Eccl. Vol. XXIII pag. 349
(2) v. Mon. Eccl. Vol. XXIV pag. 289
(3) v. Mon. Eccl. Vol. X p. I pag. 193 e Vol. XV pag. 444

tuimus. In id autem Collegium ne admittantur nisi iuvenes sacerdotes Itali de clero saeculari, qui e consensu iussuve sui quisque episcopi advenerint: iique manebunt ibi annum aut biennium, quoad sermonem, mores et instituta addiscant alicuius ex externis regionibus, in quibus Italorum coloniae sedem habent; itaque plenius instructi utiliorem navare operam suis popularibus possint. Quibus vero in aedibus habitare, quibus legibus gubernari Collegium debeat, mox aliis litteris declaraturi sumus.

Interea sacrorum Antistites Italiae, eosque praecipue, qui multos numerant e sua dioecesi profectos, rogamus, ut si quos in suis sacerdotibus vel clericis animadverterint idoneos, ad hoc Institutum eos destinent. Illi autem quorum sub ditione Italorum coloniae sint non satis ope instructae sacri ministerii, hoc ipso Instituto habebunt id quod Episcopi praesertim Americae pluries Apostolicae Sedi significarunt sibi maxime esse in votis; id est, habebunt, unde sacerdotes dignos quaerant et ad ministrandum Italis ibi consistentibus appositos. Atque ita facilius quoque erit aditus in Americam iis intercludere, minus probatis sacri ordinis hominibus, qui non se illuc transferre cupiant Iesu Christi amore impulsi aut caritate animarum, sed rerum suarum promovendarum gratia. Verum hanc ipsam ob causam proxime, S. Congregationis Consistorialis decreto, alias easque pressiores praescriptiones dabimus.

Iam, quod ad tuitionem huius Collegii attinet, itemque ad aequabilem subsidiorum partitionem in omnia ea opera, quae, Apostolica Sede probante, sunt pro emigrantibus instituta, petimus ab *Ordinariis* Italiae, ut quae fieri solet stipum collatio, quamque nuper commendavimus, pro *Missionalibus Emigrationis* qui dicuntur, eandem posthac omnibus, quae dicta sunt, operibus tuendis in primisque constituendo huic Collegio faciendam curent; summamque ex collatione radactam ad proprium Emigrationis Officium, quod apud S. Congregationem Consistorialem est, mittant. Sed, praeter collationem huiusmodi, quisquis magna rei utilitate permotus, aliquid pecuniae ad illud ipsum Officium miserit, Nobis fecerit gratissimum.

Quod reliquum est, Deum comprecamur, velit Nostrum sua gratia fovere propositum, atque efficere ut illud uberrimos, quos expectamus domi forisque, salutis animarum efferat fructus.

Datum Romae apud S. Petrum die XIX mensis Martii in solemni commemoratione S. Ioseph Sponsi B. M. V. anno MCMXIV, Pontificatus Nostri undecimo.

PIUS PP. X.

S. Congregazione Concistoriale

Nuove e più opportune norme per gli Ecclesiastici che desiderano emigrare nelle Americhe e nelle Isole Filippine.

Decretum—Ethnografica studia, quae postremis hisce annis in plurimis Americae civitatibus confecta sunt, evidentissime comprobarunt, migrationem in eas regiones sacerdotum, qui pietate, doctrina vitaeque disciplina pleno instructi non sint, non modo catholicae fidei detrimento esse solere, sed etiam in gravem ipsorum perniciem cadere: apparuit quoque, quanta sapientia eiusdem demigrationem SS. Congregationes Concilii et de Propaganda Fide, latis ea de re legibus, moderatae sint et circumscripserint.

Tam late enim eae patent dioeceses ferme omnes; ea inde consequitur remissio Pastoralis vigilantiae, praesertim in sacerdotes advenas; tanta incidunt pericula et impedimenta e sectarum frequentia, ex perpetuo cum acatholicis commercio, ex ea quae ibi in plurimis obtinet libertate et ex aliis rerum locorumque condicionibus, ut ipsi boni, cum maxima non sustinentur virtute, paullatim tepescant, qui vero et doctrinae subsidio carent et vix ulla nituntur disciplina vitae, a recta via saepe deflectant, et non raro cum maxima fidelium offensione et religionis detrimento ad extrema deveniant, adeo ut, qui magistri esse debebant veritatis, ii ministri efficiantur erroris et impietatis.

Quapropter complures probatissimi viri, ac praesertim illarum regionum Episcopi, tum coram, tum scriptis, ab Apostolica Sede efflagitarunt, ut huic tanto malo novis iis vellet subvenire remediis quae tempus postulasset.

Re itaque in plenariis S. Congregationis Consistorialis comitiis disceptata, E.mi Patres censuerunt novum ferendum esse Decretum, quo, confirmatis praescriptionibus a S. Congregatione Concilii aliquot ante annos providenter editis, ea adderentur, quae, de Episcoporum complurium consilio et experientia duce, necessaria vel opportuna visa essent.

Cum autem SS.mus D. N. Pius PP. X sententiam E.morum Patrum probaverit, de eius mandato haec statuuntur ac publici iuris fiunt, sancte et ex conscientia ab omnibus ad quos spectat servanda.

Caput I.

De Sacerdotibus in perpetuum aut ad diuturnum tempus migrantibus.

Integra lege S. Congregationis de Propaganda Fide de sacerdotum orientalis ritus migratione, quod attinet ad clerum saecularem latini ritus haec in posterum lex esto:

1. Nulli fas sit in Americam et ad insulas Philippinas migrare nisi *bonum testimonium habeat intemeratae vitae, in operibus sacri ministerii cum laude spiritus ecclesiastici et studii salutis animarum hactenus peractae, solidam spem exhibeat aedificandi verbo et exemplo fideles ad quos transire postulat, necnon moralem certitudinem praestet, numquam a se maculatum iri sacerdotalem dignitatem,* prout S. Congregatio Concilii, decretis d. 27 iulii 1890 et d. 14 novembris 1903 latis, statuit et sanxit.

2. Qui vero bonum testimonium habent de quo supra, quamvis cum Ordinario eius loci, in quem conferre se cupiunt, agere possint ut in eius dioecesim excipiantur, iis tamen migrare ne liceat, nisi ante Episcopus loci *ad quem* se eos excepturum spoponderit, concesso aliquo ecclesiastico officio, et Ordinarius eorum proprius discessoriales litteras in forma specifica dederit, secundum ea quae infra praescribuntur.

3. Ordinarius loci *ad quem* neque excipiat neque se excepturum promittat sacerdotem, ante quam, directo permutatis cum Episcopo eiusdem proprio secretis litteris, certo testimonio eum scriverit esse dignum, quem ad normam art. 1 admittat.

Ordinarius vero loci *a quo* discessorialibus ad migrandum litteris sacerdotem ne muniat: *primo,* nisi is ex aliquo canonico titulo ad suam pertineat dioecesim; *secundo,* nisi iure possit testimonium de eo ferre bonum; *tertio* denique, nisi ante ex litteris Ordinarii loci *ad quem* sibi constiterit eumdem sacerdotem ibi acceptum iri et aliquo functurum esse officio.

De quarum omnium observantia praescriptionum conscientia Ordinariorum graviter oneratur.

4. Discessoriales litterae demigrationis causa ab Ordinario sacerdotis proprio non ad quemlibet Ordinarium in genere dandae sunt, sed plane nominatim ad ipsum loci in *quem* Ordinarium, et, praeter consuetum testimonium, exhibere debent notas aetatis hominisque individuas, quibus ita figura habitusque personae describatur, ut eius circa *identitatem* nemo decipi possit. Litterae, quae sint aliter exaratae, nihil valeant et habeantur nullae.

Hac tamen cura exarandi eiusmodi litteras Italiae Episcopi relevantur, qui, peractis iis quae in superiore articulo praescripta sunt, rem deferent ad Sacram hanc Congregationem, quae scriptis licentiam dabit, cum utroque Ordinario communicandam.

5. Hoc autem erit proprie ac peculiariter iis servandum qui ad Philippinas insulas sint migraturi: ut veniam migrandi, si ex Europa sint, ab Sacra hac Congregatione Consistoriali petere sine ulla exceptione debeant; si vero sint ex America, a Delegato Apostolico qui Washingtoniae C. D. sedem suis honoris habet: integris, ad reliqua quod attinet, regulis superius statutis.

6. Sacerdotibus, qui iam in aliquam demigraverint dioecesim, ab hac in aliam in perpetuum vel ad diuturnum tempus discedere ne liceat, nisi assenserit tum Ordinarius proprius, tum primae Ordinarius commorationis; si vero agatur de italis sacerdotibus, accedat praeterea oportet Sacrae huius Congregationis venia.

7. Religiosi e claustro dimissi, cum in aliqua dioecesi sunt stabili ratione incardinati, condicione pares habeantur, ad migrationem quod attinet, sacerdotibus e clero saeculari; sin aliter, iis ad migrandum opus erit peculiari Sacrae huius Congregationis indulto.

8. Sacerdotes, qui, hac lege non servata, temere arroganterque demigraverint, suspensi a divinis ipso facto maneant; qui nihilo minus sacris (quod Deus avertat) operari audeant, in irregularitatem incidant: quibus a poenis absolvi non possint nisi ab Sacra hac Congregatione.

De Sacerdotibus ministerium suum spirituali migrantium fidelium bono exhibentibus.

9. Leges de sacerdotibus migrantibus latae eos quoque attingant sacerdotes, qui, aut in itinere transmarino aut in exteris commorationis locis, Europa minime excepta, agricolis aliisque operariis demigrantibus suum praestant ministerium, sive curam hanc sponte sua suscipiant, sive ad hoc assumantur officium ab aliquo ex iis *Operibus*, quae in migrantium commodum providenter hac nostra aetate instituta sunt.

Peculiares Normae ad locorum Ordinarios.

10. Episcopi Americae aliorumve locorum, de sacerdotibus advenis, qui in suas migraverunt dioeceses, diligenter inquirant, habeantne ii legitimum permanendi indultum, aut certum quoddam permanendi ius consecuti sint vel per incardinationem vel per decennalem legitimam commorationem; quos, si eiusmodi indulto aut iure carere et ceteroqui fidelibus inutiles esse cognoverint, congruenti termino iis praefinito, ad Ordinarios proprios dimittant.

Eadem haec Europae etiam Episcopi servent cum de sacerdotibus agitur, qui, delato sibi munere spirituali migrantium bono consulendi, in ipsorum dioecesibus degunt, quotiescumque noverint eos fidelibus noxios esse vel inutiles.

11. Optimum autem illud ac maxime optandum, ut earum regionum Episcopi, unde crebrius demigrari solet, consilia inter se conferant et constituant qua ratione possint commodius fidelibus suis in remotas alterius linguae regiones abeuntibus comparare sacerdotes, suae linguae ignaros et pietate, doctrina ac prudentia conspicuos; quemadmodum vero Ss.mus D. N. migrantibus ex Italia prospexit, sic, vel alia simili ratione, aliquem unum seligant ex Ordinariis, qui ceterorum vice hoc in negotio

fungatur, ut exterarum regionum Episcopi eum coram vel scripto adire possint, cum sacerdotes ad spiritualem demigrantium procurationem idonei sibi opus sunt.

Caput II.

De Sacerdotibus qui ad breve tempus proficiscuntur.

12. Sacerdotibus, qui, ad breve tempus, ob honestam vel necessariam causam sint in Americam vel ad Philippinas insulas profecturi, possunt Ordinarii discessoriales litteras concedere, inconsulto quidem Ordinario loci *ad quem*, at servatis tamen regulis quae sequuntur.

13. In litteris discessorialibus, praeter reliqua, mentio expressa fiat de causa temporarii discessus.

14. Ad quatuor menses coarctetur dierum itineris et mansionis licentia; sex mensium concedatur nulli, nisi casus aliquis extra ordinem inciderit.

15. Sacerdoti haud omni ex parte probato discedendi venia ne detur, nisi ante de honesta simul et necessaria abeundi causa constiterit; praeterea Ordinario loci *ad quem*, secretis litteris, adventus eius renuntietur.

16. Itali autem sacerdotes, quandoque ob honestam et temporariam causam profecturi sunt, prius impetrent veniam discessus a Sacra hac Congregatione.

17. Qui, denique, ob temporariam causam discesserunt, elapso temporis spatio sibi concesso, regrediantur, nullamque habeant Ordinarii prorogandae licentiae semel datae facultatem.

Quodsi aut infirmitate aut alia quadam peremptoria causa regressus necopinato impediatur, postquam de rei veritate et de dispensationis necessitate constiterit, ad primum insequentem mensem prorogare tempus liceat Episcopo loci; ultra mensem, causis etiam indulti permanentibus, nonnisi Nuntiis vel Delegatis Apostolicis, qui ibidem versantur, indultum prorogare liceat ad congruum sed breve tempus, ea lege, ut id ne cunctentur aut Episcopum sacerdotis proprium aut Sacram hanc Congregationem edocere.

Qui vero Sacerdotes hanc deliquerint regulam, suspensi maneant a divinis.

Praesentibus valituris, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Romae ex S. C. Concistoriali, die 25 martii 1914.

C. CARD. DE LAI, Episcopus Sabinen., *Secretarius.*

S. Tecchi, *Adsessor.*

ANNOTAZIONI.

A niuno può sfuggire l'importanza di questo decreto della S. C. Concistoriale che raccoglie e modifica le precedenti disposizioni dei decreti della

Sacra Congregazione del Concilio, competente in tale materia fino alla costituzione di una speciale Commissione presso la S. Congregazione Concistoriale per gli Emigranti, col Motu-Proprio del 15 Agosto 1912, (V. *Mon. Eccl.* Vol. XXIV p. 289), che costituisce una legge più completa e più adatta ai tempi, legge che vuolsi per l' avvenire rigorosamente osservata dai Sacerdoti che desiderano emigrare nelle Americhe ed Isole Filippine, sotto pena della sospensione a Divinis.

Eccone adunque le norme con qualche dilucidazione e confronto con i precedenti decreti.

a) Si stabilisce e si pone come condizione fondamentale ed indispensabile per il Sacerdote che voglia emigrare, che abbia " la buona testimo-
" nianza di una vita intemerata, trascorsa costantemente nell' esercizio del
" sacro ministero meritando lode per lo spirito ecclesiastico e per lo zelo
" della salute delle anime; dia sicuro affidamento di edificare con la parola
" e con l' esempio i fedeli presso i quali intende recarsi; ed offra morale
" certezza che non mai sarà da lui macchiata la dignità sacerdotale „.

b) Detta disposizione si trovava già nei precedenti decreti della Sacra Congregazione del Concilio, su citati, ma mentre nel presente decreto si pone come condizione indispensabile per tutti i Sacerdoti desiderosi di emigrare, nei precedenti costituiva solamente un' eccezione, nel senso che cessava per il Vescovo la proibizione di poter concedere le lettere discessoriali, senza speciale facoltà della S. C. del Concilio.

I Sacerdoti forniti di tale buona testimonianza, possono trattare coll' Ordinario del luogo dove intendono recarsi, per essere ricevuti nella sua diocesi; non potranno tuttavia emigrare se non avranno prima ottenuto dal Vescovo del luogo *ad quem* (di destinazione) la promessa di essere da lui ricevuti e di vedersi assegnato un uffizio ecclesiastico e dal proprio Ordinario le lettere discessoriali in forma specifica, cioè che il proprio Ordinario del Sacerdote che vuole emigrare: deve indirizzare le dette lettere discessoriali, non a qualsivoglia Ordinario in genere, ma nominatamente allo stesso Ordinario del luogo nel quale intende recarsi e, oltre la solita testimonianza, debbono contenere *l' età* e *quei connotati individuali*, da cui la persona risulti descritta e contrassegnata in modo da escludere ogni inganno sulla sua identità. Le lettere non rispondenti a questo requisito non saranno valide e dovranno ritenersi come nulle.

I Vescovi però dell' Italia sono dispensati dal rilasciare tali lettere. Essi adempiute le prescrizioni, come alla lettera *c*) si dirà, dovranno deferire la cosa alla Sacra Congregazione Concistoriale la quale darà la licenza per iscritto da comunicarsi ad entrambi gli Ordinari.

Tale disposizione, che trovavasi appena accennata nei precedenti decreti, è una clausola molto atta per evitare le frodi, e crediamo che sarebbe buono aggiungervi una Fotografia del Sacerdote che emigra, debitamente vidimata dall' Ordinario.

c) Le prescrizioni poi che voglionsi rigorosamente osservate da tutti i Vescovi senza eccezione alcuna, su cui viene gravemente onerata la loro coscienza, prima che gli Esteri rilasciano le lettere discissoriali nella forma descritta alla lettera *b*) e gli Italiani riferiscano alla Sacra Congrega-

zione Concistoriale, sono: 1.° che l' Ordinario del luogo *ad quem* non accetti nè si impegni d' accettare un sacerdote prima di aver direttamente scambiato col proprio Vescovo lettere segrete e siasi così assicurato trattarsi di un soggetto degno di essere da lui ammesso a norma della lettera *a*). 2.° L' Ordinario, poi, del luogo *a quo* (di prevenienza) si guardi dal munire di lettere discessoriali un sacerdote desideroso di emigrare: 1. se questi non appartiene per qualche titolo canonico alla sua diocesi; 2. se non può a diritto rilasciargli una buona testimonianza; 3. se prima non gli consti per lettera dall' Ordinario del luogo *ad quem* che il medesimo sacerdote verrà ivi ricevuto ed otterrà una qualche occupazione.

d) Quanto finora s' è detto vale per i Sacerdoti desiderosi di emigrare nelle Americhe, poichè per i Sacerdoti che intendono emigrare alle Isole Filippine avranno vigore le seguenti disposizioni affatto speciali: che, cioè, essi, se provengano dall' Europa, debbano senza veruna eccezione domandare il permesso di emigrare alla S. Congregazione Concistoriale; se, poi, vengano dall' America, al Delegato Apostolico residente in Washington C. D; rimanendo invariate, quanto al reslo le regole stabilite in precedenza.

e) Ove poi si tratti di Sacerdoti che già siansi stabiliti in diocesi, non avranno facoltà di passare ad altra o definitivamente o per un tempo notevole, se non avranno ricevuto l' assenso così del proprio Ordinario come dell' Ordinario della prima dimora; che se si tratti di sacerdoti italiani, occorrerà inoltre la licenza della S. Congrazione Concistoriale.

f) Per i Religiosi che hanno ottenuto il decreto di secolarizzazione, quando sono stabilmente incardinati in una diocesi si dovranno considerare, per quanto concerne l' emigrazione, alla stregua del clero secolare; altrimenti occorrerà loro per emigrare, un indulto speciale della S. Congregazione. Questa disposizione, del tutto nuova, esime i Religiosi per l' emigrazione, dalla giurisdizione della S. Congregazione dei Religiosi, e li equipara totalmente al Clero secolare, ove siano già stabili in qualche diocesi per l' incardinazione, ove poi non siano stabili, cioè non siano stati incardinati, allora debbono ottenere, per emigrare, uno speciale permesso della Sacra Congregazione Concistoriale.

g) Tutte le prescrizioni emanate sui sacerdoti emigranti riguarderanno altresì quei sacerdoti che, o durante la traversata dell' Oceano, o nei paesi esteri di immigrazione, non esclusa l' Europa, esercitano il loro ministero a pro' dei contadini ed altri operai emigrati, sia che essi spontaneamente intraprendano questa missione, sia che a tale ufficio vengano assunti da alcuna di quelle opere che sono state provvidenzialmente istituite in questi ultimi tempi a vantaggio degli emigranti.

h) Si danno speciali prescrizioni agli Ordinari dei paesi d' immigrazioni per quei Sacerdoti che già si trovano ivi emigrati, cioè che i Vescovi di America e degli altri luoghi (di immigrazione), s'informino diligentemente sul conto dei sacerdoti stranieri emigrati nelle loro diocesi se abbiano il regolare rescritto per rimanervi, o se abbiano conseguito un diritto positivo di dimora, sia in virtù dell' incardinazione, sia per legittimo soggiorno, decennale, che se li troveranno privi di cotale indulto o diritto e d' altronde li giudicheranno inutili ai fedeli, fissino loro un termine congruente, spirato il quale li rimandino ai proprii Ordinari.

Allo stesso modo si regoleranno eziandio i Vescovi d' Europa quando si tratti di sacerdoti che risiedono nelle loro diocesi con l' incarico di attendere il bene spirituale degli emigranti ogniqualvolta li troveranno di nocumento o di nessuna utilità ai fedeli.

Queste disposizioni transitorie che non furono emanate insieme ai decreti della Sacra Congregazione del Concilio, sono molto opportune, perchè in tal modo viene regolarmente sistemata la permanenza di tutti i Sacerdoti attualmente esistenti, nelle Americhe e nelle altre regioni d' Europa.

i) S' esortano poi i Vescovi dei paesi, donde si verifica una emigrazione più frequente, si intendano fra di loro e stabiliscano in qual modo, poter più facilmente assicurare ai loro fedeli, che partono per paesi remoti di altra lingua sacerdoti padroni della loro lingua e ragguardevoli per pietà, dottrina e prudenza; e come il Santo Padre provvide agli emigranti dell' Italia, così oppure in modo consimile prescelgano uno degli Ordinari incaricandolo di rappresentare tutti gli altri; al quale possano rivolgersi personalmente o per lettera i Vescovi dei paesi esteri, quando hanno bisogno di sacerdoti idonei all' assistenza spirituale degli emigranti.

l) Infine si prescrivono nuove norme per i Sacerdoti che temporaneamente si recano nelle Americhe o Isole Filippine, e si dà facoltà ai Vescovi di rilasciare le lettere discessoriali senza consultare l' Ordinario del luogo *ad quem*. È necessario però che osservino le seguenti norme:

1) Nelle lettere discessoriali, oltre il resto, si faccia esplicita menzione della causa dell' assenza temporanea.

2) La licenza sia limitata a quattro mesi, compresi i giorni del viaggio e della permanenza; a nessuno sia concessa di sei mesi, se non in casi straordinari.

3) Ad un sacerdote, che non sia assolutamente sicuro, non si conceda la licenza di partire se prima non consti della causa onesta insieme e necessaria della partenza; inoltre si notifichi con lettera segreta il suo arrivo all' Ordinario del luogo *ad quem*.

4) I sacerdoti italiani, quando debbono partire per una causa onesta e temporanea, ne ottengano prima licenza dalla Sacra Congregazione Concistoriale.

5) Coloro, infine, che emigrano per una causa temporanea, scaduto il termine loro concesso, ritornino, nè gli Ordinari abbiano facoltà di prorogare la licenza data una volta.

Le presenti disposizioni sono più restrittive di quelle contenute nei precedenti decreti, poichè, con la Circolare della S. Congregazione del Concilio del 27 luglio 1890, si dava facoltà ai Vescovi di concedere le lettere discessoriali per causa temporanea, per uno spazio non maggiore di un anno, e con l' altro decreto della stessa S. Congregazione del 14 novembre 1903 lale facoltà si restrinse a soli sei mesi, quando non v' era tempo di ricorrere alla S. Congregazione, e si trattava di urgente necessità, come malattia di qualche parente in America ecc., e si faceva obbligo ai Vescovi d' Italia d' avvisarne la medesima Sacra Congregazione; mentre per gli altri Vescovi d' Europa tale obbligo non s' imponeva; nel decreto però su riferito, tale spazio di tempo si restringe ancora, e si permette ai Vescovi

d' accordare solamente quattro mesi, comprendendovi il tempo necessario per l' andata e il ritorno. I Vescovi d' Italia i quali adesso in nessun caso possono concedere tale facoltà, poichè i Sacerdoti italiani hanno sempre bisogno d' un permesso della S. Congregazione Concistoriale.

m) In ultimo col presente decreto si è preveduto anche al caso che il Sacerdote, che si reca nelle Americhe, non possa ritornare per ragione d' infermità o per altro improviso impedimento, cosa non prevista nei decreti del Concilio, e ciò, s' intende, per evitare le solite frodi ed inganni di Sacerdoti, che una volta partiti, ricusavano di tornare, accampando ragioni di malattia od altro, e cercavano di rimanere, domandando proroghe. In tale caso si autorizza il Vescovo del luogo, dopo di essersi assicurato della verità del fatto e della necessità della dispensa, a prorogare il tempo sino al primo mese seguente; oltre un mese, anche perdurando la causa dello indulto ai soli Nunzii ed ai Delegati Apostolici sarà lecito di prorogarlo per un tempo congruo, ma breve, con obbligo di darne immediato avviso o al Vescovo proprio del sacerdote, o alla S. Congregazione Concistoriale.

S. Congregazione dei Religiosi

I.

Si istituisce una Commissione per l'approvazione dei nuovi Istituti e delle loro Costituzioni.

Decretum — Peculiari curae iamdudum Apostolicae Sedi fuit novarum Sodalitatum approbatio, earumque Constitutionum recensio, quae quidem optimo iure solita est usque adhuc inter maioris momenti negotia haberi et S. Congregationis EE. Patrum studio ac sapienti iudicio reservari. Cum autem cuiuslibet Instituti approbatio itemque Constitutionum recensio gravem postulet laborem, qui gravior profecto aestimandus erit, rerum si copia consideretur, quibus EE. Patres in plenariis coetibus dant operam, Ss.mus Dominus noster Pius PP. X, referente infrascripto S. Congregationis Religiosorum Praefecto in audientia diei 17 martii 1914, decernendum censuit ut huiusmodi munus, quoad novas Sodalitates votorum simplicium, ad Commissionem quorumdam Consultorum in posterum deferretur. Vi igitur ac tenore praesentis Decreti, specialis Consultorum Commissio, praeside Cardinali S. Congregationis Praefecto, auctoritate apostolica constituitur, eidemque deferuntur omnia quae ad novi cuiuslibet Instituti votorum simplicium, eiusdemque Constitutionum examen et approbationem attinent, nisi speciali ex causa, vel exortis inter Commissionis Consultores gravibus opinionum discrepantis, Cardinalis Praefectus opportunius iudicaverit ad E.morum Patrum coetum rem deferre. Ordo ac ratio a Commissione servanda pecu-

liaribus *Normis* continetur. Commissionis autem membra e Consultorum S. Congregationis ipse Cardinalis Praefectus deliget.

Datum Romae, 24 martii 1914.

O. Card. Cagiano de Azevedo, *Praefectus.*
F. Cherubini, *Sub-Secretarius.*

II.

Norme speciali da osservarsi dalla Commissione.

Per Decretum hac die 24 martii 1914 datum, et a Cardinali S. Congregationis Religiosorum Praefecto subsignatum, examen et approbatio novarum Sodalitatum votorum simplicium earumque Constitutionum remissa sunt speciali Commissioni Consultorum S. Congregationis, Praeside Cardinali Praefecto. Nunc ad eiusdem Decreti normam hae statuuntur leges a Commissione servandae:

1) Cuiusvit instituti moderatores, cum approbationem eiusdem, seu Constitutionum exoptant, ad Secretariam S. Congregationis, una cum supplici libello rite subsignato, ac authenticis litteris testimonialibus Antistitum locorum in quorum dioecesibus seu territoriis Instituti domus reperiantur, decem saltem exemplaria Constitutionum mittant, itemque alia documenta ex quibus verus Instituti status personalis, moralis et oeconomicus dignosci possit. Memoratae vero litterae testimoniales, quae ab Ordinariis obsignari debent, inviolatae S. Congregationi exhibendae sunt.

2) Cardinalis Praefecti pro tempore erit e Commissionis Consultoribus unum designare, qui, ad nutum eiusdem Praefecti, Secretarii munere fungatur.

3) Pro unoquoque examine instituendo Cardinalis Praeses ex Commissionis Consultoribus unum deputet, eique ex officio documenta tradat quae ad Secretariam S. Congregationis pervenerint.

4) Consultor designatus documenta rite ac sedulo perpendat, atque super eisdem suum votum scriptis proferat.

5) Consultoris votum, typis impressum, una cum Constitutionum exemplari, decem saltem ante diebus quam Commissionis coetus habeatur, singulis membris distribuatur.

6) Impressionis aliique necessarii sumptus ab Instituto, cuius interest, suppeditari debent, ideoque ab eiusdem moderatoribus congrua pecuniae summa apud arcam S. Congregationis deponenda est, pro prudenti Secretarii eiusdem Congregationis arbitrio, in unoquoque casu determinanda.

7) Consultoribus Commissionis membris, quatenus in Domino id expedire iudicaverint, ut plenius de re cognoscant, partes interesse habentes excipere atque audire licebit.

8) In examinandis et approbandis novis Institutis seu Constitutionibus, Commissio prae oculis habeat omnia quae statuta inveniuntur in SS. Canonibus, in RR. Pontificum Constitutionibus et praesertim in *Normis* S. Congregationis EE. et RR., in Decretis S. Congregationis Religiosorum.

9) Constituta die Consultores, quibus praesidebit Cardinalis Praefectus vel, ipso impedito, S. Congregationis Secretarius, in unum convenient, et collatis sententiis per suffragia singillatim declarabunt, sitne et quomodo Sodalium precibus satisfaciendum.

10) Exortis quandoque gravibus opinionum discrepantiis, Cardinalis Praefecti erit decernere opportunum necne sit rem E.morum Patrum coetui diiudicandam reservare.

11) Cardinalis Praefectus Commissionis consulta seu resolutiones, ab ipso subsignatas, Ss.mi definitivae approbationi sul iciet, ac deinde, more consueto, per Secretariam S. Congregationis exsecutioni demandandas curabit.

Romae, die 24 martii 1914.

O. Card. Cagiano de Azevedo, *Praefectus.*
F. Cherubini, *Sub-Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Col suddetto Decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi e relative norme speciali, si ristabilisce la Commissione per l'esame ed Approvazione dei nuovi Istituti di voti semplici e delle loro Costituzioni, Commissione che già esisteva presso la S. C. dei VV. e RR., e che fu abolita dalla Costituzione *Sapienti Consilio* di Pio PP. X, e con le relative norme speciali (Cap. VII art. V N.° 6) a detta Costituzione aggiunte, fu dato tale compito alla Plenaria Congregazione dei E.mi Cardinali (v. Mon. Eccl. Vol. XX pag. 145 e 405).

Eccone le principali disposizioni e differenze dall' antica Commissione della S. C. dei VV. e RR.

a) L' antica Commissione era composta di otto Consultori, scelti tra quelli della S. C. dei VV. e RR., mentre per l'attuale non è determinato il numero nel decreto d' istituzione, ma è stata composta, (per quanto sappiamo) solamente di sei Membri, scelti tra i Consultori della S. Congregazione dei Religiosi dall' E.mo Card. Prefetto.

b) Differentemente dall' antica Commissione, che si adunava sotto la presidenza del Segretario della S. C. dei VV. e RR. o di un suo delegato, che per lo più era l' Uditore della stessa Congregazione ; la nuova Commissione invece si aduna sotto la presidenza dello stesso E.mo Card. Prefetto della S. Cong.ne dei Religiosi, e solamente Egli impedito sotto la presidenza del Segretario della medesima Congregazione.

c) Mentre l' antica Commissione aveva solamente voto consultivo, e spettava al Congresso della S. C. dei VV. e RR. emanare la decisione ; ora l'attuale Commissione ha voto deliberativo, e solo quando nell'esame

e approvazione d' Istituti e loro Costituzioni sorgessero gravi divergenze d' opinioni tra i Membri della Commissione è di spettanza dell' E.mo Cardinal Prefetto giudicare se sia o no opportuno deferire l'esame ed approvazione dell' Istituto o delle Costituzioni al prudente ed illuminato giudizio degli E.mi Cardinali componenti la Plenaria Congregazione.

Ciò premesso circa le principali differenze tra l' antica ed attuale Commissione, vediamo ora quali siano le precipue norme di procedura della Commissione istituita col prefato decreto.

d) Il Card. Prefetto pro-tempore della S. C. designerà uno dei Membri della Commissione a compiere l' ufficio di Segretario, che durerà in carica a suo beneplacito.

e) I Superiori di un Istituto che desiderano l' approvazione dell' Istituto o delle Costituzioni debbono rimettere alla Segreteria della S. Congregazione dei Religiosi in una alla domanda da Essi sottoscritta e le rispettive lettere testimoniali chiuse ed autentiche dei Vescovi, nelle cui Diocesi trovansi case dell' Istituto, almeno dieci copie delle Costituzioni, con tutti quelli altri documenti dai quali apparisce il vero stato personale, morale ed economico dell' Istituto.

f) Il Card. Prefetto poi deputerà uno dei Membri della Commissione a prendere in esame le Costituzioni ed i documenti tutti presentati dai Superiori dell' Istituto e di manifestare in iscritto il proprio voto, che stampato sarà distribuito insieme ad una copia delle Costituzioni ai Membri della Commissione almeno dieci giorni prima della riunione.

g) I Membri della Commissione, ove lo crederanno espediente, hanno facoltà di conferire con gl' interessati, onde chiedere quelle maggiori spiegazioni e dilucidazioni necessarie ed utili per l'approvazione dell' Istituto o delle Costituzioni, facoltà che non era data ai Membri Consultori dell' antica Commissione.

h) Il Card. Prefetto infine sottoscrive quanto la Commissione stabilisce, se cioè si debba o no concedere la chiesta approvazione, per sottoporre detta decisione alla definitiva approvazione del S. Padre, e solamente dopo tale approvazione la Segreteria della S. C. dei Religiosi, darà nel solito modo esecuzione per l'estensione del relativo decreto di Approvazione.

i) In ultimo è di spettanza del Segretario della S. C. prima che tutta la posizione completa sia rimessa alla Commissione per lo studio, stabilire nei singoli casi, secondo il suo giudizio, quale sia la somma che si debba depositare presso la Cassa della medesima C. dai Superiori dell' Istituto, per le spese di stampa e per tutte quelle altre che potessero occorrere.

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Come si debba amministrare il Battesimo in casa.

Bellunen — Proposito dubio a R.mo Ordinario Bellunensi " An Ba-
" ptismus de licentia Episcopi seu Ordinarii domi collatus, extra mortis

" periculum et urgentem necessitatem, cum omnibus caeremoniis Ritualis " Romani sit administrandus „, sacra Rituum Congregatio, audito Commissionis Liturgicae suffragio, respondendum censuit: *Affirmative.*

Atque ita rescripsit die 17 ianuarii 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius.*

II.

Circa il Battesimo amministrato fuori della Chiesa.

Versalien — Rev.mus D.nus Episcopus Versaliensis sequentes quaestiones de administratione Baptismi a sacra Congregatione Sacramentorum ad sacrorum Rituum Congregationem transmissas pro opportuna solutione humillime proposuit:

I. An, in administratione Baptismi, quando imminet periculum mortis, post infusionem aquae, urgeat sub gravi Ritualis Romani praescriptum quoad unctionem Chrismatis, traditionem linteoli et cerei?

II. Quum in Versaliensi dioecesi et, uti fertur nonnullis circumstantibus locis, obsolverit usus addendi hos ritus in casu enunciato, nonne curandum est ut isti ritus stricte adimpleantur, et sacerdos in casu sanctum Chrisma, linteolum cereumque secum deferre atque adhibere debeat?

III. An, quando extra casum necessitatis, quum Ordinarius ob rationes ipsi expositas, licentiam concesserit administrandi domi Baptismum, urgeat praescriptio Ritualis explendi ritus unctionis Chrismatis et traditionis linteoli et cerei?

Et sacra eadem Congregatio, audito Commissionis Liturgicae suffragio, omnibus accurate perpensis, respondendum censuit:

Ad I et II. Standum Rituali Romano.

Ad III. Detur Decretum Bellunen. 17 ianuarii 1914.

Atque ita rescripsit die 23 ianuarii 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius.*

III.

Circa la festa della Dedicazione delle Chiese e circa le Ottave.

Dubia — A sacra Rituum Congregatione, pro opportuna declaratione reverenter expostulatum est, nimirum.

I. An Festum anniversarium Dedicationis omnium ecclesiarum alicuius dioeceseos ita sit intelligendum, ut, ob enunciatum Festum singulae ecclesiae suam propriam Dedicationem celebrent?

II. An reviviscant Octavae de iure vel ex privilegio concessae Festis

a die 19 ad diem 23 decembris occurrentibus, quum ipsae deinceps a Festo Nativitatis D. N. I. C. haud amplius impediantur?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, omnibus mature perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Affirmative: nempe ut in singulis ecclesiis consecratis agatur Festum Dedicationis propriae ecclesiae.

Ad II. Affirmative.

Atque ita rescripsit, die 12 februarii 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

IV.

Preghiere riguardanti i Servi di Dio morti in fama di santità.

Decretum — Proposito sacrorum Rituum Congregationi dubio: "An " Orationes quae Domino Deo diriguntur ad gratias impetrandas ob " intercessionem Servorum Dei qui cum sanctitatis fama decesserunt, " indigeant venia episcopi, ut imprimi ac inter fideles diffundi valeant?„, sacra eadem Congregatio respondendum censuit: *Affirmative* ad normam Constitutionis *Officiorum et munerum;* attamen ad tramitem et mentem decretorum S. U. Inquisitionis et sacrorum Rituum Congregationis episcopus abstinere se debet ab eisdem orationibus commendandis ac praesertim indulgentiis ditandis.

Atque ita rescripsit die 21 martii 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius.*

V.

Si approva l'edizione tipica del Breviario Romano.

Decretum — Cum Pontificia Commissio per chirographum Ss.mi D. N. Pii PP. X die 2 iulii 1911 instituta ad novum Psalterii ordinem in Breviario Romano disponendum et retractandas congruenter eidem ordini Rubricas, ipsi SS.mo Domino nostro retulerit in Ratisbonensi editione Breviarii Romani, in quatuor partibus divisa, esse omnia disposita et impressa ad normam Bullae *Divino afflatu* et Motu proprio *Abhinc duos annos* ac consequentium Decretorum, sacra Rituum Congregatio, de mandato Ss.mi Domini nostri, ipsam editionem uti typicam habendam esse decernit, cui reliquae omnes editiones conformandae erunt, quaeque in posterum prorsus immutata manebit, donec praesidio optimorum codicum et veterum monumentorum absolutis omnibus, quibus perficiendis longius tempus requiritur, nempe textu sacro recognito, lectionibus historicis emendatis hymnisque revisis, Patrum

et Doctorum homiliis et sermonibus ad veram lectionem revocatis, extremam manum operi adponendam Sedes Apostolica iusserit.

Ex Secretaria S. R. C. die 25 martii 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius.*

Sacra Rituum Congregatio, collatis cum editione typica **F. Pustet,** in quatuor partes divisa, editionibus ceterorum Typographorum ipsius S. R. C., nempe **Desclee et Soc., A. Mame, H. Dessain e P. Marietti,** eas iuxta typicam diligenter dispositas reperit, et die 27 martii adprobavit.

VI.

Si approva l' Officio e la Messa delle Sacre Reliquie.
Die 5 Novembris.

SACRARUM RELIQUIARUM

Quae in Ecclesiis dioecesis, Ordinis seu Congregationis asservantur.
Duplex majus

IN OFFICIO

Capitula, Hymni et reliqua, quae de Psalterio Feriae non sunt sumenda, dicuntur de Communi plurimorum Martyrum, praeter sequentia.

Oratio

Auge in nobis, Domine, resurrectionis fidem, qui in Sanctorum tuorum reliquiis mirabilia operaris: et fac nos immortalis gloriae participes, cujus in eorum cineribus pignora veneramur. Per Dominum.

In II Nocturno

Ex Tractatu sancti Joannis Damasceni de fide orthodoxa.

Lectio iv *Liber 4, cap. 15*

Christus Dominus Sanctorum reliquias velut salutares fontes praebuit, ex quibus plurima ad nos beneficia manant, suavissimumque unguentum profluit. Nec vero quisquam his fidem detrahat. Nam si aqua in deserto ex dura et aspera rupe, atque ex asini maxilla, ad sedandam Samsoni sitim, Deo ita volente, prosiliit, cur incredibile videatur ex Martyrum reliquiis unguentum suave scaturire? Minime certe iis, quibus Dei potentia et honor quo Sanctos suos efficit, perspecta sunt et explorata.

Lectio v

In lege quidem, quisquis mortuum tetigerat, immundus censebatur, Hi verum in mortuorum numero minime sunt habendi. Ex quo enim ille qui ipsa Vita est, et vitæ Auctor, inter mortuos deputatus est: eos qui cum spe resurrectionis fideque in ipsum obdormierunt, nequaquam mortuos appellamus. Qui enim mortuum corpus miracula edere queat? Quanam igitur ratione, horum opera dæmones expelluntur, morbi pro-

fligantur, ægroti sanantur, leprosi mundantur, tentationes discutiuntur ac mœrores, omne denique datum optimum, iis qui fide non dubia postulant, per eos discendit a Patre luminum? Quid laboris non suscipias, ut patronum nanciscaris, qui te mortali regi offerat, et pro te ad eum verba faciat? An non igitur ii honorandi, qui totius generis humani patroni sunt. Deoque pro nobis supplices preces adhibent?

Lectio vi

Honorandi certe: et quidem ita ut eorum nomine templa Deo exstruamus, dona offeramus, memorias eorum colamus, atque in iis spiritualiter oblectemur: ea utique lætitia, quæ illis arrideat a quibus invitamur, ne, dum demereri illos studemus, offendamus potius et irritemus. Quibus enim rebus Deus colitur, iisdem servi quoque ipsius oblectantur: quibus autem Deus offenditur, iisdem etiam milites offenduntur. Quocirca in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus, in compunctione quoque, et egenorum miseratione, quibus et Deus potissimum colitur, nos qui fideles sumus, colere Sanctos oportet. Statuas eis, et imagines quæ videantur, erigamus: immo virtutes eorum imitando hoc consequamur, ut vivæ ipsorum statuæ imaginesque evadamus.

In III Nocturno Homilia in Evangelium Descendens Jesus, *de Communi plurimorum Martyrum 2.° loco.*

IN MISSA

Introitus *Ps. 33, 20-21*

Multæ tribulationes justorum, et de his omnibus liberabit eos Dominus: Dominus custodit omnia ossa eorum: unum ex his non conteretur. *Ps. Ibid.*, 2. Benedicam Dominum in omni tempore: semper laus ejus in ore meo. ℣ Gloria Patri.

Oratio

Auge in nobis, Domine, resurrectionis fidem, qui in Sanctorum tuorum reliquiis mirabilia operaris: et fac nos immortalis gloriæ participes, cujus in eorum cineribus pignora veneramur. Per Dominum.

Lectio libri Sapientiae

Eccli. 44, 10-15

Hi viri misericordiæ sunt, quorum pietates non defuerunt: cum semine eorum permanent bona, hereditas sancta nepotes eorum, et in testamentis stetit semen eorum: et filii eorum propter illos usque in æternum manent: semen eorum et gloria eorum non derelinquetur. Corpora ipsorum in pace sepulta sunt, et nomen eorum vivit in generationem et generationem. Sapientiam ipsorum narrent populi, et laudem eorum nuntiet ecclesia.

Graduale. Ps. 149, 5. Exsultabunt sancti in gloria: lætabuntur in cubilibus suis. ℣. *Ps. Ibid., 1.* Cantate Domino canticum novum: laus ejus in ecclesia sanctorum.

Alleluja, alleluja. ℣. *Ps. 67, 4.* Justi epulentur, et exsultent in conspectu Dei: et delectentur in lætitia. Alleluja.

Evangelium Descendens Jesus, *ut in Missa* Sapientiam, *de Communi plurimorum Martyrum 2.° loco.*

Offertorium. Ps. 67, 36. Mirabilis Deus in sanctis suis: Deus Israel ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebi suæ: benedictus Deus, alleluja.

Secreta

Imploramus, Domine, clementiam tuam: ut Sanctorum tuorum quorum reliquias veneramur, suffragantibus meritis, hostia, quam offerimus, nostrorum sit expiatio delictorum. Per Dominum.

Communio. Ps. 32, 1. Gaudete justi in Domino: rectos decet collaudatio.

Postcommunio

Multiplica super nos, quaesumus, Domine, per hæc sancta, quæ sumpsimus, misericordiam tuam, ut sicut in tuorum solemnitate Sanctorum, quorum reliquias colimus, pia devotione lætamur; ita eorum perpetua societate, te largiente, fruamur. Per Dominum.

DECRETUM

Quo uniformitas habeatur in Officio persolvendo cum Missa de Festo sacrarum Reliquiarum; et proposito dubio satisfiat: " Quodnam de " hac Festo Officium, ex iis quae huc usque in Breviarii et Missalis " Romani Appendice habentur, in posterum recitare Propriisque Offi- " ciorum dioecesanis liceat inserere? „ sacra rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Ss.mo D.no nostro Pio Papa X tributarum, suprascriptum Officium cum Missa proprium de Festo sacrarum Reliquiarum adprobavit, atque ab iis omnibus in posterum adhiberi mandavit, quibus idem Festum concessum est.

Contrariis non obstantibus quibuscumque..

Die 4 aprilis 1914.

F. S Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien.. *Secretarius.*

VII.

Si stabilisce il giorno di alcune festività particolari.
Quando si possa distribuire la Comunione ai fedeli al Sabato Santo.

Dubia--Sacrae Rituum Congregationi proposita sunt sequentia dubia; nimirum:

I. Qua die recolenda sunt Festa sacrae Familiae et Ss.mi Redem-

ptoris, necnon Festa B. M. V. de purissimo Corde, de perpetuo Succursu, de Gaudiis, de Consolatione, de Puritate et Maternitate, ubi eiusmodi Festa ratione tituli vel patronatus aut specialis Indulti celebrari adhun debeant ?

II. Quando in Sabbato sancto distribui potest fidelibus sacra Communio ?

Et sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis voto, omnibus perpensis ita respondendum censuit :

Ad I. Ad majorem uniformitatem, obtinendam, non obstante Decreto S. R. C. diei 28 octobris 1913, nisi aliter a sacra eadem Congregatione provideatur, Festum sacrae Familiae celebretur die 19 ianuarii — Festum Ss.mi Redemptoris, 15 iulii — et Festa B. M. V. de purissimo Corde, Sabbato post Octavam Ss.mi Corporis Christi — de perpetuo Succursu, die 27 iunii — de Gaudiis, die 27 augusti — de Consolatione, Sabbato post Festum S. Augustini Ep. Conf. et Eccl. Doct. — de Maternitate, die 11 octobris et de Puritate die 16 eiusdem mensis octobris.

Ad II. Iuxta praxim et decreta praesertim decr. n. 2561 *Tifernaten.* 22 martii 1806 (1) licet in Sabbato sancto inter Missarum solemnia sacram Eucharistiam fidelibus distribuere, et etiam expleta Missa.

Atque ita rescripsit et servari mandavit, die 28 aprilis 1914.

Fr. S. Card. Martinelli *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

1. Si dichiara nulla per incompetenza una sentenza di Curia Vescovile contro i PP. Agostiniani, essendo esenti — 2. Si dichiara fittizio un debito vantato contro di essi.

Mechoacan — *Crediti* — 4 Genn. 1913 — Angela e Maria Carrasquedo vantano dai PP. Agostiniani della provincia religiosa di Me-

---

(1) v. *Mon Eccl.* Vol. III part. I pag. 9 e Vol. XV pag. 275. Facciamo notare che la S. C. dei Riti con la risposta al secondo dubbio ha confermato una nostra opinione, che su l'autorità del Ballerini dell' *Opus Theol. Mor.* Tom. IV n.° 1082 e sull'autorità di altro decreto della S. C. dei Riti, riportato pure dallo Scavini, manifestando nel *Mon. Eccl.* Vol. XV pag. 275, quando scrivemmo che " dopo il canto del *Gloria* nel Sabato Santo cessa il divieto della Comunione dei fedeli, come cessa ogni altro segno di lutto e di mestizia osservato nel dì precedente. „

Ora la S. C. esplicitamente dichiara che è permesso amministrare la Comunione ai fedeli nel Sabato Santo *inter Missarum Solemnia* e pure dopo finita la messa, non prima però della messa, nè durante la messa da altro Sacerdote ; come era detto nel decreto riferito nel *Mon. Eccl.* Vol. III, part. I pag. 9.

choacan un credito di 22 mila scudi *(pesos)*, che avrebbe avuto origine da un contratto conchiuso nell' anno 1856 da un loro antenato, Muzio Valdovinos, già professo in quel medesimo ordine, da cui uscì nel 1844, dopo aver ottenuto regolare decreto di secolarizzazione. Egli, il 12 aprile 1856, prese *dai Padri in affitto* per 9 anni il latifondo di S. Monica, con l' annuo pagamento di undicimila scudi, versando all' atto stesso la somma corrispondente alle prime due annate — cioè 22 mila scudi, — con la dichiarazione però che l' affitto decorresse fin dal 1 gennaio di quell' anno e che da quel giorno egli potesse riscuotere le rate d' affitto da quelli cui già il fondo era da prima locato, obbligandosi a non rimuoverli e a non accrescer loro i pagamenti durante quell'anno. Quanto alle solennità richieste per l'alienazione dei beni ecclesiastici, fu notato soltanto che il priore provinciale fece uso " delle più ampie facoltà „ concessegli. Due mesi dopo, fu emanata la " Legge di ammortizzazione „ ossia d' incameramento dei beni degli Ordini religiosi, e in conseguenza di essa, il 15 sett. successivo, il Vicario provinciale e il sig. Muzio Valdovinos fecero una nuova convenzione, con la quale si sciolse il su detto affitto, non revocandosi però la prestazione fatta dei 22 mila scudi, anzi confermandosi e approvandosi dal conduttore, che intendeva " di accomodarsi colla riferita provincia e se per caso questo non potesse verificarsi, perseguirà giudizialmente i proventi della tenuta di Santa Monica, al quale scopo chiede si faccia formale ipoteca „. Il Vicario accettò, rimettendo a una nuova convenzione la restituzione della predetta somma e " restando ipotecati i proventi della tenuta di Santa Monica nel caso che quella convenzione non si verificasse „. Essa ebbe luogo il 6 nov. 1857 e si richiamò a quanto già s'era combinato fin dal 14 nov. 1856 che cioè si sarebbe pagato " l' interesse corrispondente al 6 % della suddetta somma, restando obbligata la provincia a ritornare il capitale dai primi denari che avrà in suo potere „. Per soddisfare a quest'obbligazione, la provincia cedette e trasferì al Valdovinos alcuni titoli del debito pubblico, dalla cui vendita egli realizzò 7000 scudi. Ma P. Vincenzo Contreras con lettera del 24 marzo 1859 avverte il Vicario provinciale che nel giorno 27 dello stesso mese il Valdovinos deve versare all' Ordine tal somma e che per ritirarla ha dato mandato al procuratore Cancino. Come il Valdovinos da creditore passasse debitore della stessa somma, è questione non facile a risolversi e se ne tratterà entrando nel merito della causa. Egli, morendo, lasciò sua erede la sorella Raimonda, e questa alla sua volta la nipote Eleonora, cui successero le figlie Maria e Angela Carrasquedo, che, il 24 ottobre 1904, mossero istanza presso la Curia vescovile di Mechoacan per avere dai PP. Agostiniani la restituzione dei 22 mila scudi versati dal loro antenato. Essi dapprima opposero l' eccezione d' incompetenza, appellan-

dosi al diritto di esenzione dal foro dell' Ordinario. Ma il Vicario generale, respingendo l' eccezione, con sentenza del 24 luglio 1908 li dichiarò veramente debitori di tal somma e inoltre degl' interessi dell'ultimo quinquennio. Gli Agostiniani si appellarono alla S. Sede e il Tribunale della S. Rota, con sentenza del 1.° giugno 1911, pronunziò nulla, per incompetenza, la sentenza della Curia di Mechoacan e che gli Agostiniani non eran tenuti a pagare la somma anzidetta. Le Carrasquedo non si quietarono ed interposero appello, il quale venne discusso presso la S. Rota alla presenza di Mons. Lega, Decano, *Ponente,* Mons. Alberti e Mons. Rossetti, e respinto con sentenza del 4 gennaio 1913, confermandosi in tutto la precedente sentenza e condannando le due instanti alle spese.

Eccone le principali ragioni:

a) Fu senza dubbio incompetente la Curia di Mechoacan, la quale, invocando a suo favore il decreto d' Innocenzo IV riferito nel Cap. I, *De Privileg. in VI,* col quale si sottopongono agli Ordinari i Regolari esenti nei contratti conchiusi in luoghi non esenti — Costituzione rinnovata dal Conc. di Trento (cap. 14, sess. VII, *De Ref.*) — non badò che il suo asserto si fondava su d' un equivoco, poichè bisogna necessariamente distinguere due specie d' esenzione, la generale, cioè, e la speciale. La Costit. d' Innocenzo IV riguarda la generale e comprende universalmente l' immunità dalla giurisdizione degli Ordinari *" dummodo sit in loco exempto commissum delictum vel contractus initus aut res litigiosa „.* (Cfr. Fagn. Comment. ad cap. 11 *De privil. in Decret. Greg. IX*). L' esenzione speciale è quella di cui godono in genere i Regolari e si estende anche ai luoghi non esenti. Di tale esenzione gode l' Ordine degli Eremiti di sant' Agostino per la Costit. di Giulio II, *Etsi ad benemerendum,* del 17 giugno 1508 (Fagn., l. c., n. 19), che conferma le precedenti, cioè una di Clemente VI, del 1346 ed una di Sisto IV, del 1474.

b) La S. C. del Concilio dichiarò che il citato capo *Volentes* d'Innocenzo IV e così il cap. XIV, sess. VII e il c. XX, sess. XXIV, *De ref.* del Conc. di Trento non comprendono i Regolari *" ideoque eos iuxta eorum privilegia coram suis superioribus vel conservatoribus esse conveniendos „;* e tali dichiarazioni furono confermate da Paolo V il 24 agosto 1607 come si riferisce nell' ediz. del Conc. di Trento curata da Lodovico Richter, al c. XIV, sess. VII.

c) Ma da questo capo del Conc. di Trento il giudice di prima instanza dedusse un altro argomento della sua competenza per una doppia ragione. Il Concilio ordinò *" in aliis vero (causis civilibus) si ipsum iudicem (nempe Conservatorem, seu a Sede Apostolica delegatum) non habuerint, coram locorum Ordinariis tanquam in hoc ab ipsa Sede delegatis conveniri possint „* e prima per lo stesso di-

ritto aveva stabilito che si dovessero convenire dagli Ordinari " *Regulares extra monasterium degentes, quomodolibet, exemptos, etiam si certum iudicem deputatum in partibus habeant* „. Ma i PP. Agostiniani — osserva la Curia di Mechoacan — non hanno giudici conservatori nè si può dire che vivano in monasteri dopo le leggi di soppressione degli ordini religiosi. S' invoca poi la prescrizione del Concilio plenario dell' America Latina approvato da Leone XIII il 25 decembre 1898, dove nel Can. 304 s' ingiunge l' osservanza, sì dell' anzidetto capo del Tridentino, come della Costit. di Gregorio XV, *Sanctissimus*, del 20 sett. 1621, e se ne tratta nell'appendice, al num. 121, dove si descrivono sommariamente " *negotia praecipua in quibus Regulares exempti, exclusis indubitatis privilegiis, generatim subiiciuntur episcopo iuxta elenchum Giraldi et Lucidi* „. Si risponde che col nome di conservatori s' intendono i giudici delegati dalla Sede Apostolica per difendere alcune persone privilegiate o esenti dalla potestà degli Ordinarii, come gli Ordini religiosi, le Università degli studi, i Capitoli, i poveri, ogni volta che fossero convenute in giudizio, non quando fossero parte attiva, e si dovessero difendere da manifeste e notorie ingiurie e violenze inflitte o minacciate " *absque indagine iudiciali* „. (Schmalzgr., *de off. iud. deleg.*, num. 51 sq., Ferraris, *Promp. Bibl.*, V. *Conservatores;* Benedictus XIV, *de Syn.*, cap. 6, l. IV, I). Queste persone privilegiate facilmente ottennero il diritto di scegliersi i Conservatori; ma il Conc. di Trento (sess. XIV, c. 3 c. 14 della cit. sess. VII, *de Ref.*) restrinse le facoltà dei Conservatori. Gregorio XV, il 20 sett. 1621, restaurò con nuove disposizioni il diritto spettante a loro, finchè Clemente XIII, per gli abusi, specialmente nei luoghi di Missioni, con la Const. *Cum omnium* del 23 apr. 1762, li proibì in tali luoghi, e ne moderò altrove le norme, obbligandovi tutt' i superiori degli Ordini regolari: onde avvenne che l' officio dei conservatori cadde in disuso ed oggi è quasi del tutto scomparso, come prova la sentenza appellata (Cfr. Wernz, *Ius. Decret.*, tom. II, num. 562). Ma, se anche durasse, non gioverebbe al caso nostro — ciò che concede il procuratore delle sorelle Carrasquedo — perchè esso riguardava la difesa dalle ingiurie e dalle violenze notorie. Quanto poi alla clausola " *extra monasterium degentes* „, il Reiffenstuel, con gli altri canonisti, così la commenta: *degere extra claustra censendos esse eos qui permanentem habitationem habent extra monasterium (prout contingit v. g. studiorum causa), non autem qui per duos vel tres etiam menses praedicationis aut recreandi animi causa vel alia simili de causa extra monasterium versantur* „. *(t. I, de off. iud. ord.).* Ciò s' intende dei singoli religiosi, perchè non si capisce come un' intera provincia religiosa possa, in senso giuridico, dimorare fuor dei monasteri. Se ciò accadesse, questo si dovrebbe at-

tribuire a circostanze straordinarie, che non potevano essere contemplate nel diritto antico. Una limitazione poi a privilegi di favore deve essere di strettissima interpetrazione, secondo il senso letterale delle parole e la comune opinione dei dottori: nel nostro caso perciò non si deve estendere a una persona morale, qual è una provincia religiosa, quel che si prescrive per i singoli, tanto più che, mettendola il governo laico in un eccezionale stato di dispersione, crudeltà sarebbe toglier da ciò pretesto per privarla dell' esenzione. Il testo infine del Concilio Americano conferma, è vero, il diritto comune; ma si è visto che qui è questione di diritto speciale. Perciò la sentenza della Curia di Mechoacan manca di legittimo fondamento, cioè della competenza del giudice, e perciò di ogni valore ed effetto, nè può produrre l' effetto della cosa giudicata.

d) Si può tuttavia da tale sentenza appellare al giudice superiore, perchè a lui si sottopone la questione della nullità, più o meno accertata, della sentenza appellata. Il giudice di prima instanza infatti, pronunziando una sentenza nulla, ha soddisfatto — benchè male — al suo diritto, nè può lamentarsi se la causa vien deferita al giudice superiore, tanto più che dal suo modo di comportarsi riuscì sospetto e inviso alla parte appellante; e così vuole la consuetudine invalsa. *Assolutamente* parlando però il giudice di prima instanza, che pronunziò una sentenza nulla, non può dirsi incompetente a rivedere la causa, se la nullità non provenne da difetto di competenza: potrebbe perciò da se stesso riconoscere tale nullità e pronunziare la sentenza definitiva (Reiff., *De Appell.* n. 28 sq.; Bouix, *De iud.* tom. II, pag. 407 sq.).

e) Entrando nel *merito* della causa, si nota: 1.° che il contratto di affitto, o piuttosto di cessione di diritti, tra Muzio Valdovinos e il P. Garcia ebbe luogo per sfuggire agli effetti delle leggi sovversive dei beni dei religiosi, poichè già prima della loro promulgazione se ne aveva fondato sospetto, come si rileva da una lettera del P. Vincenzo Contreras, del 16 dec. 1856, al Sommo Pontefice; 2.° che da ciò non segue la simulazione del contratto, perchè spesso a' nostri giorni — col permesso dei legittimi superiori — le persone morali ecclesiastiche vendono i loro diritti a coloro che promettono conservarli stando ai mandati della Chiesa; 3.° che in atti simili la simulazione deve risultare da prove certe, e nel nostro caso queste mancano, onde il contratto deve conseguire il suo effetto, di trasferire cioè dei diritti, quantunque per un fine determinato; 4.° che non si può ritenere simulato il contratto non essendo stato messo in esecuzione e dopo quattro mesi sciolto, perchè si cercò di attuarlo — ed anche se fosse stato simulato così si sarebbe fatto; ma si opposero i primi affittuarii, che volevano godere dei benefici delle leggi eversive; 5.° che circa

il difetto delle solennità, fu opportuno non esprimerle particolarmente per evitare sopraffazioni da parte del governo, e se il P. Contreras nella su citata lettera al S. Padre dice che il P. Garcia per salvare il patrimonio fece molte vendite senza il permesso del Definitorio, ma col consiglio e col consenso del Vescovo di Mechoacan, egli potè essere scusato dall' urgenza del caso e ad ogni modo dopo se ne chiese la sanatoria: comunque, vale la regola spiegata dallo Schmalzgr., t. *de reb. eccles. alien.*, num. 148, che cioè si presume che l'atto sia stato regolare, specialmente dopo il decorso di così lungo tempo.

f) Ammessa la verità del contratto, non segue che tutte le condizioni ivi pattuite fossero conformi alla verità e all' intenzione dei contraenti. L' intenzione era di far valere il contratto, ottenendo la preservazione del fondo per mezzo del nuovo possessore che avrebbe riconosciuto i diritti dei Religiosi, e — come si raccoglie da vari indizi — si finse il versamento dei 22 mila scudi per dare più peso alla validità del contratto e perchè un nuovo affittuario avrebbe dovuto riconoscere questo debito. Il nuovo contratto poi del 6 nov. 1857 col quale si cedettero al Valdovinos dei buoni del debito pubblico per 7000 scudi di rendita, quasi in parziale restituzione dei 22 mila scudi, fu uno stratagemma per salvare anche questa somma dalle fauci del fisco, dovendola poi il Valdovinos cederla ai Religiosi: e, s' egli se la ritenne, fu accusato di mala fede, e infine con contratto del 13 giugno 1869 si riconobbe debitore di tal somma rilasciando una cambiale, che pagò soltanto in parte, e per il resto venne citato ai tribunali e gli fu presa ipoteca in due fondi. Come va ch'egli, di fronte a tali fatti, non eccepisce il suo credito di 22 mila scudi? O esso era fittizio, o gli era stato pagato. Più probabile è che sia stato fittizio, come fittizio fu il titolo di pagamento, per il quale gli vennero consegnati i buoni di rendita: in ultimo è da notarsi che nel suo testamento il Valdovinos, pur menzionando il contratto d' affitto, tace di vantare qualche credito. Da tutto ciò nasce nei giudici la presunzione della simulazione del credito, e quest' è sufficiente a troncar la questione, secondo la regola che si ricava dal c. 17, *De praesumpt.*, e dal c. 13, Qui autem, *De haeret.* in Decret. Greg. IX, e dal c. 7 e 8 dello stesso tit. in VI: " *Cunctae hominis praesumptiones pendent ab arbitrio iudicis, cuius est pro animi sui religione iudicare quanta in singulis vis insit et quanta iis fides tribuenda videatur* „ (Devoti, *Instit. iur. can.* l. 3, t. 9, n. 31).

g) Ma l'argomento più forte è tolto dalla prescrizione, la quale fu introdotta per procedere al bene e alla quiete dei cittadini. Dice Gaio l. 1, *De usucap. et usuc.*, Dig.: " *Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarumdam rerum diu et semper incerta dominia essent* „; " *et ut sit aliquis sollicitudinis* (*l. Cum in notiss.*

princ. Cod. De praescr. 30 vel 40 ann.) *litiumque finis (l. ult. ff. pro suo) et dominorum puniatur segnities, amissione rerum suarum „ (l. 28, de V. S.).*

Son infatti trascorsi più di 50 anni dal contratto, e chi può dopo tanto tempo dire quale sia stata l' intenzione dei contraenti e la forza dei patti? Nel nostro caso poi non si tratta di prescrizione acquisitiva, ma di estintiva d' un' obbligazione ossia d' un debito, e questa consegue più facilmente il suo effetto, perchè le condizioni richieste sono negative e in numero minore: non ci vuole il titolo, non si ha il possesso — come spiega il D'Annibale, II, n. 152; e perciò basta la buona fede, che nel diritto canonico sempre si richiede e per tutto il decorso della prescrizione, dal cap. 20, c. ult. *De praescript.*: *" Quoniam omne quod non est ex fide, peccatum est, Synodali iudicio definimus ut nulla valeat, absque bona fide, praescriptio tam canonica quam civilis. Unde oportet ut qui praescribit in nulla temporis parte rei habeat notitiam alienae „* cioè, come spiegano il Reiff. h. t. n. 105; il Lugo, *De iust. et iur.*, 7, 49. V, e sant'Alfonso, l. III, 513, *" ut persuasum habet, se taliter agendo vel se gerendo alteri iniuriam non facere „*. Gli Agostiniani ebbero tale buona fede per tutto il tempo della prescrizione, perchè dalle presunzioni già spiegate, essi si formarono l' opinione o che il credito non esistette mai o che il debito fu pagato. Il tempo poi della prescrizione decorse dal 6 nov. 1858, cioè dal compimento dell' anno entro il quale gli Agostiniani promettevano di restituire al Valdovinos i 22000 scudi, perchè egli poteva allora iniziare un'azione giudiziaria per avere il suo. Nè vale addurre, contro l' inizio della prescrizione, l' incapacità di pagare in cui forse allora si trovavano gli Agostiniani, perchè ciò non era vero; ma, anche dato, vale a questo proposito quel che dice il Pirhing: *" Etsi debitum indefinite sit contractum, semper tamen manet obligatio solvendi (et hinc etiam ius exigendi ex parte creditoris) saltem post illud tempus quod communiter ex consuetudine et usu observari solet in solutionibus „* (Synop. Pirhing. II, tit. 36, num. 51). La determinazione perciò spetta non al debitore, ma al creditore, che ha tutto l' interesse che la sua azione non rimanga prescritta. La buona fede dei PP. fu ammessa anche dal giudice di prima instanza; ma egli negò che potesse dar luogo alla prescrizione, perchè nel nostro caso il soggetto della buona fede è una comunità ossia una persona morale, e perciò la mala fede del superiore, cui è affidata l'amministrazione dei beni, e di buona parte degli altri nuoce allo stabilirsi della prescrizione, cui non giova poi la buona fede dei successori, perchè la persona morale non muta, come avviene per gli eredi universali. Ma qui non reggono tali ragioni; perchè, dato e non concesso che il Valdovinos avesse pagato i 22 mila scudi, i PP. a

buon diritto sostennero d'averli restituiti, non potendosi altrimenti spiegare il modo di procedere del Valdovinos sì per le parole da lui operate nel testamento, come per la sua nessuna opposizione quando venne obbligato a versare i 7000 scudi, prima datigli come in pagamento. Si può anche far decorrere la buona fede, e quindi la prescrizione, dal tempo della pubblicazione del testamento, perchè si ha pur sempre un periodo superiore ai trent'anni.

Per tali motivi fu bene deciso come sopra.

II.

Si conferma un matrimonio per non provato impedimento di consanguineità.

Trincomalien. — Nullitatis matrimonii. — 1 Febbr. 1913 — Giuseppe Aramusalam, detto Visuvalingam, nato nella città di Point Pedro, della setta protestantica Wesleyana, condusse in moglie, senza alcun rito protestantico, Marimuttu Annapillai, della stessa setta, e n'ebbe prole. L'anno seguente sposò la sorella di lei, Ponner Marimuttu, che lo rese nuovamente padre. Ma, divenuto egli cattolico, costei prese talmente ad odiarlo che chiese ed ottenne il divorzio civile da lui e lo abbandonò. Visuvalingam allora si rivolse alla Curia di Trincomali, chiedendo l'annullamento del suo matrimonio con Annapillai per consanguineità in quarto grado eguale, e l'ottenne; ma il Difensore del vincolo appellò alla Curia di Colombo, la quale riformò la prima sentenza. Avendo il Visuvalingam appellato alla S. Sede, la causa fu discussa presso la S. Rota, innanzi agli Uditori Mons. Sincero, *Ponente,* Mons. Mori e Mons. Cattani, col seguente dubbio:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

E il 1.° febbraio 1913 fu deciso.

Negative.

Eccone le principali ragioni:

a) IN DIRITTO — Nessun dubbio che la consanguineità in quarto grado eguale annulli il matrimonio: tutta la difficoltà sta nel provarla. Circa tale prova, il S. Officio, con istruzione del 20 giugno 1883, stabilì che la si possa facilmente desumere dai documenti autentici, cioè dai libri dei matrimonii e dei battesimi, dove devono essere registrati non solo i nomi dei coniugi e dei battezzati, ma anche quelli de' loro genitori: che, se sorga alcun dubbio su tali documenti o sulla loro verità, si devono citare e giuridicamente esaminare i consanguinei, gli affini, i congiunti, ai quali sia o possa esser nota l'origine di quelli di cui si tratta, onde dalle loro deposizioni si riesca a determinar meglio il grado di consanguineità o di affinità. Di fondamento non

lieve può esser anche la pubblica fama, di cui pur si deve tener conto; ma *bisognerà diligentemente considerarne l' origine e le ragioni su cui si basa.*

b) Quanto poi ai testi da ammettersi, si ha nel l. IV, Decr. tit. XIX, cap. 3 che l'antica consuetudine e le leggi approvano che si ascoltino i genitori, i fratelli e i consanguinei d'entrambi i sessi come testi sia per contrarre che per dirimere un matrimonio, e se ne dà così la ragione: " *Ideo enim maxime parentes, et, si defuerint parentes, proximiores admittuntur, quoniam unusquisque suam genealogiam cum testibus et chartis, tum etiam ex recitatione maiorum scire laborati; qui enim melius recipi debent, quam illi qui melius sciunt?* „.

c) Circa il modo poi di esaminare i testi, nel cap. VII, l. IV, tit. XIV così è stabilito: " *Cum coniugium multum favoris obtineat, testes, qui ad divortium celebrandum producti consanguinitatis gradus computant, a stipite debent incipere, idest a parentibus, vel germanis, et sic per ordinem distinguere gradus, nominibus propriis, vel aequipollentibus iudiciis designando personas, praesertim cum saepius testimonium perhibeant de auditu: quod quia minus est validum, non est in articulo huiusmodi minium laxanda facultas: quum qua ratione computationem inciperenta secundo, eadem et ulterioribus inchoarent* „.

d) Per la forza e il valore delle prove, insegna, secondo la comune dottrina, il Cosci, *De separatione thori, l. 2, c. 18 n. 274 e segg.*, che non bastano le prove dubbie e incerte, molto meno le congetture e le presunzioni, ma si richiedono prove concordi, concludenti e nel loro genere perfette. E il Reiffenstuel, *Lib. IV Decr. Tit. XIX, n. 17-18*, anch'esso secondo la comune dottrina, dice che tali prove devono esser date almeno da due testi superiori ad ogni eccezione, perchè la causa dello scioglimento del vincolo matrimoniale è una delle più gravi ed in pregiudizio sì del terzo che del sacramento; nè basta un teste, perchè quantunque abile non fa piena prova, e debbono inoltre i testi essere giurati, perchè senza giuramento non provano nulla (cfr. *Lib. II Decr. tit. XIX c. Licet universis, De testib., c. Illud. 6 et c. De parentela, 8, caus. 35, q. 6*).

e) In particolare, quanto all'impedimento di consanguineità, lo stesso autore (*ib. n. 16*) insegna che non deve, nè può il giudice sciogliere il vincolo matrimoniale per il fatto solo che uno o entrambi i coniugi, a cui anche s'uniscano le voci del vicinato, dichiarino di essersi sposati pur essendo consanguinei, a meno che non si portino prove sufficienti. E riporta il testo canonico, luogo citato, *c. Super eo, 5, De eo qui cognovit*, dove anche se ne dà così la ragione: *Cum et quandoque nonnulli inter se contra matrimonium velint col-*

ludere... Rumor autem viciniae non adeo est iudicandus validus, quod, nisi rationabiles et fide dignae probationes accedant, possit bene contractum matrimonium irritari „.

f) IN FATTO — In quelle regioni, come asserisce il giudice di prima istanza, mancavano, in quel tempo, documenti autentici, pubblici, i così detti libri civili, per provare con certezza la consanguineità. Fu necessario perciò ricorrere alle prove sussidiarie, specialmente mediante testi. Non si tiene conto però di alcune testimonianze mandate per lettera, perchè nel diritto e stabilito " *quod in talibus* (*super accusatione matrimonii*) *nisi quantum ad praesumptionem, nullius momenti est conscripto* (*sive accusationis sive testimonii*) *quoad sententiam proferendam; nisi alia legitima adminicula suffragentur* „ *Lib. IV, decr. Tit. XVIII c. A nobis, 2.* E questo stesso, come nota il Pirhing (h. t. n. 11) vale per i testi, *c. Testes, 15, caus. 3, q. 9, cum non sit testimoniis, sed testibus credendum, c. Qua nos 8 de Cohab. Cleric. et mulier. Gl. hic V accusatione.* Perciò ad evitare la falsa deposizione dei testi si è stabilito che nelle cause matrimoniali l'accusa si debba fare personalmente e per propria e viva voce e che i testi debbano deporre, non già servirsi di lettere se sono assenti: *Ab hic n. 3* e Vivian. *in Ration.* Lo stesso è ordinato nell'Istruzione della Sacra Congr. del Conc. del 22 ag. 1840, nella cit. Istruz. del S. Officio dell'anno 1883 e nell'Istruz. Austriaca § 159, 162, ecc.

g) I testi, che han deposto legittimamente, si possono distribuire in più classi: 1) alcuni dicono di non saper nulla; 2) altri riferiscono per pubblica fama; 3) altri danno un albero genealogico incompleto; 4) altri completo; 5) altri infine negano assolutamente l'esistenza della consanguineità tra Visuvalingam e Annapillai.

h) I testi, che danno un albero genealogico completo sono Andiapper Kanniat, capo d'un tempio pagano, e il P. G. Rouvellac, missionario. Ma i due non sono totalmente d'accordo; inoltre il primo, dall'insieme delle circostanze, non merita fede; il secondo, degnissimo per sè, non mostra negli atti che abbia tratte le sue notizie da parenti od affini di qualcuno degli sposi, nè che esse siano state giurate: infine, nel giudizio, egli stesso ha confessato di non essere sicuro. Perciò l'invalidità del matrimonio resta dubbia, ed integro il valore di esso. Perchè se generalmente " *quotics non satis apparet, utrum in aliquo actu obeundo defuerit aliquid ex his,* QUAE AD ACTUS SUBSTANTIAM *pertinent, utriusque iuris eta Nostris receptissima regula est,* IN DUBIO OMNE FACTUM PRAESUMITUR RECTE FACTUM — *ideoque* — IN DUBIO RESPONDENDUM EST PRO VALORE ACTUS „ D'Annibale, Theol. Mor. I, 150, tanto più circa il sacramento del matrimonio è principio inconcusso " *matrimonium semel celebratum, dummodo matrimonii species non*

desit, gaudere favore iuris, ut traditur expresse in cap. ult. DE CONDITIONIBUS... *aliisque testibus. Hic favor iuris in eo consistit, ut matrimonium semel celebratum semper validum habendum sit, donec eius invaliditas plene probatur... Unde de matrimonio semel celebrato principium:* IN DUBIO STANDUM EST PRO VALORE MATRIMONII; *quod valet in utroque foro, et a fortiori si agatur de matrimonio fidelium, utpote sacramento* „ Gasparri, *de matrimonio*, II, 18.

Onde fu bene deciso come sopra.

III.

Si conferma ad un canonico il diritto d' opzione ad una più pingue prebenda.

Melevitana — Optionis — 30 Gennaio 1913 — Venuta a vacare il 3 febbraio 1909 nella chiesa cattedrale di Malta la prebenda di Santa Venera, quattro canonici, cioè Grech, Formosa, Mifsud e Ciappara concorsero per averla, secondo il diritto vigente in quella chiesa, che esclude dall' opzione di prebende più pingui quei capitolari che non apportarono miglioramenti al proprio beneficio. Il Capitolo cattedrale assegnò la prebenda al canonico Grech; ma si oppose il canonico Ciappara, perchè le spese fatte dal Grech a vantaggio del suo beneficio non riguardavano dei miglioramenti, ma servivano ad impedire il deterioramento dei fondi; fece egli ricorso alla S. Congregazione del Concilio, la quale ordinò che la questione si trattasse in forma giudiziaria presso la Curia di Malta, che, con sentenza del 20 aprile 1910 confermò il diritto d' opzione al canonico Grech. Contro questa sentenza il canonico Ciappara appellò alla Santa Sede, ma proprio allora il Grech venne a morire, sicchè l' altro chiese alla S. Congr. del Concilio che gli venisse conferita la prebenda di Santa Venera; ma la Congregazione ordinò che si rinnovasse l'opzione. Essendosi il canonico Formosa espressamente ritirato, tra i due optanti rimasti il Capitolo preferì il Mifsud al Ciappara; il quale nuovamente ricorse alla S. Sede, che rimise la causa al Tribunale della S. Rota, che in data 12 agosto 1911 pronunziò sentenza a lui contraria, contro la quale egli di nuovo appellò, e la causa venne discussa innanzi agli Uditori Mons. Sincero, *Ponente,* Mons. Mori e Mons. Cattani, sul seguente dubbio:

An sententia rotalis diei 12 augusti 1911 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E il 30 gennaio 1913 fu deciso.

Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Eccone le principali ragioni:

a) Il canonico Ciappara si deve escludere dal diritto di opzione, perchè non si può ritenere quale canonico della cattedrale di Malta: difatti alla prebenda da lui tenuta è annesso in perpetuo il titolo e l'officio di penitenziere; ma per averla non sostenne alcun concorso, contro la forma prescritta da Benedetto XIII per l'Italia e per le isole adiacenti con la Constit. *Pastoralis officii,* sicchè non solo la collazione fu nulla, ma ora essa è devoluta alla S. Sede: nè questo difetto può essere sanato dalla regola del possesso triennale.

b) Il canonico Mifsud soddisfece alle condizioni richieste per tale opzione, sì per l'anzianità che per i miglioramenti. Poichè, quantunque la prebenda da lui posseduta sia della *mensa comune*, tuttavia *indirettamente* si può migliorare, cioè aumentando le rendite della massa, come *difatto* egli fece, per quasi unanime attestazione del Capitolo.

c) Alla ragione addotta in contrario: 1) che il canonicato tenuto dal Mifsud, essendo di nuova erezione, non si poteva migliorare, conforme le prescrizioni di Urbano VIII, consistendo " in un annuo assegno, che volgarmente chiamasi pensione „, in cui non si capisce che migliorie si possano apportare; 2) che Urbano VIII, tacendo di parlare dell'opzione nella fondazione dei nuovi canonicati, le cui prebende non si potevano migliorare, gli escluse di fatto, per la stessa impossibilità dell'adempimento della legge comune; 3) che, se lo stesso Pontefice, erigendo nel 1633 nuovi canonicati, li volle partecipi degli stessi diritti degli antichi, e nel 1638 confermò a tutti, senza destinazione, l'indulto d'opzione, tali privilegi furono comunicati al modo stesso ch'erano stati concessi, e perciò in quanto erano possibili, perchè non si può presumere che si volesse derogare alla legge circa le migliorie, e precisamente da chi l'aveva stabilita; — si risponde che questi argomenti hanno valore se si esaminano separatamente le costituzioni di Urbano VIII; ma non così, se si confrontano fra loro com'è dovere del giurista (Cfr. *C. Cum expediat, 29, de election. in 6: L.* un. *de insuffic. dot ; L. Non est novum, 25 et seq. ff. de legibus etc. — Reiffenstuel, L. I Decr. Proem., n. 201-204, Tit. II, n. 492-498*). Ora dalla Costituz. del 1624 e da quella del 1633 si raccoglie: che nella prima si parla di prebende consistenti in beni immobili; nella seconda, di beni consistenti in una certa somma di denaro; — che al diritto d'opzione, riconosciuto ai canonici con prebende di beni immobili, il Papa impose l'obbligo di alcuni miglioramenti in dette prebende; — che egli capì (come capiscono tutti) che i canonici di seconda erezione non potevano soddisfare a tali miglioramenti, non avendo beni immobili; — che perciò nella seconda Costituzione non ne parlò; — mentre pure espressamente e chiaramente

estese ai nuovi canonici l'indulto d'opzione. Perciò si conchiude che egli per questi canonici, o non volle per niente legare tale indulto alla condizione di miglioramenti da farsi nelle prebende, o questa condizione si deve intendere *secundum subiectam materiam* e secondo il fine voluto dal Pontefice. Ma, delle due, la seconda conclusione è più consona alla retta interpretazione.

d) Difatti: in generale, i diritti si devono, per quanto si può, far concordare con i diritti; nè asserire, senza necessità, la loro correzione. (Cfr. *C. Cum expediat, 29, de election, in 6; L. un De insuffic. dot.; L. Non est novum, 25 et seq. de legibus*, in cui si dice che, per evitare la correzione dei diritti, le leggi precedenti si devono spiegare con le seguenti e queste con quelle, tranne se siano contrarie, *Reiff. cit. Proem. n. 201*). Inoltre le parole si devono intendere *secundum subiectam materiam*, onde la cosa, di cui si tratta, si possa piuttosto conservare che distruggere (*Cfr. Glossa in c. Cum nuper, 23, v. Mutuo adversantibus. De offic. delegat; c. Abbatem, 5 de Verb. signif.*; *L. Quotiesin actionibus ff. de rebus creditis)*: e questo, sia per evitare l'assurdo (*cfr. C. Solitae § Verum de Maior. et obed.*), come anche per impedire che le parole non operino nulla, o restino superflue (*cfr. C. Si Papa, 10, de Privileg. in 6; c. La iudice 10, de appellat, in 6 — Reiff. cit., Lib. I, Tit. II, n. 394-396*). Nel nostro caso, si soddisfa a tutto ciò concedendo che i canonici, di cui è questione, portino dei miglioramenti ai beni della chiesa cattedrale e della mensa comune del Capitolo. E tale dovette essere l'intenzione del Pontefice, poichè non si può supporre ch'egli fosse più sollecito delle prebende che del culto divino nella chiesa, anzi nella Costituz. del 1624 dice espressamente che la sua mente fu " UT DIVINI CULTUS IN EADEM ECCLESIA, *ac dignitatum, nec non canonicatuum et praebendae indennitati et augmento consuleretur* „. Ora, la prima regola nell'interpretare le leggi — come secondo la comune dottrina insegna il Pirhing, L. I, Decr., Tit. II, 104 — consiste non tanto nell'esame delle parole, quanto della mente e della volontà, ossia dell'intenzione del legislatore, la quale è come l'anima della legge, e si raccoglie sì dalla materia che dalle circostanze e specialmente dal fine, dalla causa o dalla ragione motiva della legge stessa (cfr. Layman. L. I, Tract. 4, c. 18 num. 4). Si è poi detto sopra come il can. Mifsud, per attestazione quasi unanime del Capitolo, aumentò le rendite della chiesa cattedrale di Malta e della mensa capitolare.

e) Dunque, Urbano VIII, concedendo ai canonici di nuova nomina tutti gl'indulti e i privilegi dei primi, non escluse, pur potendolo fare, il diritto d'opzione. " *Iurantem generaliter et indistincte loquens, generaliter et indistincte intelligitur. Sive, ut aliis terminis tradunt Doctores*, VERBA GENERALITER SUNT INTELLIGENDA. *Haec regula habetur*

clare in c. QUIA CIRCA, 22 DE PRIVILEG. *addita hac ratione:* CUM NIHIL EXCEPERIT, ET POTERAT EXCEPISSE „ Reiff. cit., L. I, Tit. II, n. 398. Se poi si volesse troppo spingere l'argomento portato contro, cioè la impossibilità di adempiere la condizione dei miglioramenti, da parte dei canonici di nuova erezione, bisognerebbe conchiudere che il Papa non la volle imporre, e perciò, per questa parte, avrebbe derogato alla prima Costituzione. Poichè, nella seconda, espresse l'indulto d'opzione e tacque della condizione; ma dice la regola " *Legislator quod voluit expressit, quod voluit tacuit* „. Ex C. 12, *De decim.*, C. 2, § 1. *De transl. episc.* Così, una nuova legge o Costituzione del sovrano toglie la prima direttamente a sè contraria, anche se di essa non fa menzione: è dottrina comune, espressa chiaramente, Cap. I, *De Constitut. in 6.* Reiff. cit., L. I, T. II, n. 491; e a tale conclusione si verrebbe se la condizione urbaniana fosse assolutamente incompatibile con la natura dei canonicati di nuova erezione.

f) Non giova dire che per due secoli tali canonici non esercitarono il diritto d'opzione, perchè i privilegi affermativi, che sono di pura grazia e non recano gravame ad alcuno, non si perdono per il semplice non uso (cfr. Pirhing, L. V, Tit. 33, n. 176; Reiff. cod. tit., n. 209; Glossa in c. *Ut privilegia*, cod. tit.). Che se tal privilegio si considerasse concesso con gravame di altri — ciò che si deve negare — per perderlo col non uso si richiederebbe (v. Reiff. cit., n. 205) che, pur essendovi stata l'occasione di servirsi del privilegio, il privilegiato non se ne servì: poichè, se l'occasione manca, il privilegio non si perde, anche se per mille anni non si eserciti nessun atto di esso (*arg. L. Artilicinius ff. de servit. rust. praed.*). Nel caso nostro poi consta dagli atti che tale occasione era mancata. Anzi, ciò che più importa, la facoltà d'opzione non si ritiene tolta per una contraria consuetudine, se non si avverta di ciò l'interessato (*Rota Rec. Decis. 596, n. 12, part. 18, tom. 2, et arg. Coram Crescentio Decis. 195, n. 24, 25, tom. 2*).

g) Al dubbio poi se il canonico Mifsud fosse impedito d'optare perchè aveva ed ha il coadiutore, si risponde che tuttavia egli fu abbastanza diligente nel frequentare il coro e che nel Capitolo di Malta vige la consuetudine di ammettere tutt'i canonici all'opzione, sia che abbiano sia che non abbiano coadiutore; e i canonisti, anche quelli che negano al coadiuto il diritto d'opzione quando le prebende sono inseparabilmente annesse al titolo canonicale, ammettono la consuetudine in contrario (*Pitonio, Discep. eccles. 10*); e poi nelle opzioni si deve soprattutto stare agli statuti capitolari (*Rota, Rec. Dec. 571, n. 7, p. 4, tom. 3; 308, num. 5, p. 17; 99 num. 25, part. 10*): infine, come risulta dalle decisioni della S. Rota, il coadiuto non perde il diritto d'opzione nonostante la coadiutoria (*Rota, in una Salman-*

tina, Portionis, 15 octob. 1584, coram Vicecomte, et in Urgellen. Canonicatus, 9 maii 1593, coram Blanchetti, et Rec. Decis. 140, num. 18 et 19, part. 4, tom. 2).

Per le quali ragioni fu bene deciso come sopra.

CRONACA GOVERNATIVA

Circa la pertinenza del servizio corale — Il diritto canonico è tuttora in vigore nelle parti in cui non contraddice al diritto pubblico o privato italiano.

Alla stregua del diritto canonico, la massa piccola per le distribuzioni quotidiane, essendo nella sua totalità destinata a compensare il servizio dei presenti al coro, diviene di pertinenza di costoro, dei quali costituisce un reddito nei rispetti dell'applicazione della tassa del 30 per cento a sensi dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873.

È insito nella natura e funzione giuridica della massa corale il *ius adcrescendi* a favore degli investiti dei benefizi conservati in quanto intervengano al coro; e perciò deve a loro accrescersi la parte degli altri partecipanti mancanti perchè deceduti e non sostituiti per essere stati soppressi i relativi benefizi.

Il diritto del Demanio a pretendere la tassa del 30 per cento sorge solo se ed in quanto, a causa della morte degli investiti dei benefizi soppressi, siasi accresciuto il reddito degli altri benefizi oltre i limiti legali, al disotto dei quali non è dovuta la detta tassa. (Cassaz. di Roma 19 febbr. 3 apr. 1913 — Università Cappellani beneficiati della Cattedrale di Lucca c. Demanio dello Stato) (*Il Dir. Eccl. It.* Anno VI p. 289).

Circa la revisione della liquidazione del supplemento di congrua — Il parroco non può chiedere la revisione della liquidazione del supplemento di congrua per l'avvenuta diminuzione della rendita dei fondi; e perciò non è ammessibile una perizia a tale scopo.

Non difetta di motivazione la sentenza che apporta una diminuzione alle spese di culto richieste dal parroco, senza scendere all'esame delle singole partite. (Cass. di Roma 24 genn. 20 febbr. 1913 — Moscone c. Fondo culto) (*Il Dir. Eccl. It.* Anno VI p. 292).

Si richiede la buona fede per la prescrizione — In ordine al requisito della buona fede necessaria alla prescrizione il *diritto canonico* non ha apportato alcuna innovazione al *diritto comune,* salvo nel volerla sempre uguale e continua per tutto il corso della prescrizione, e nel non ritenere sufficiente la sola buona fede iniziale.

La *buona fede* è sempre presunta agli effetti della usucapione canonica, dovendo essere invece dimostrata la *mala fede.*

I convenuti, col chiedere di provare la legittimità del loro possesso ultra trentennale, non rinunciarono alla presunzione di legge in loro favore circa la buona fede in detto possesso.

Trattandosi di prescrizione trentennale acquisitiva su cosa in comune commercio, è insita la presunzione di *buona fede* indipendentemente dalla prova del *titolo* di acquisto. (Cassaz. di Roma 10 genn. 15 febbr. 1913 — Cavi c. Moneta) (*Il Dir. Eccl. It.* Anno VI p. 295).

Quale sia la prescrizione estintiva dei legati generici — Non è legato generico *a favore dell'anima,* e perciò non è nullo a sensi dell' artic. 831 del Cod. civ., quello di una determinata somma da erogarsi in una data chiesa e per una determinata funzione (mese mariano).

Neppure è *disposizione generica a favore dei poveri,* a sensi dell'art. 832 del Cod. civ., quella con cui è fatto obbligo all' erede di pagare un'annua somma al parroco per soccorrere gl' infermi poveri della Parrocchia, ai quali è portato il viatico.

Il non essersi richiesto il pagamento del legato al domicilio del debitore, giusta l' art. 1249 del Cod. civ., non importa decadenza; ed inoltre l' articolo stesso può essere invocato solo dal debitore di buona fede, e non anche da chi contesta l'esistenza del proprio debito.

Il *legato annuo* non è unico, contenendo tante prestazioni quante sono le annualità, le quali costituiscono altrettanti legati principali.

Perciò la prescrizione estintiva è quella trentennale e deve applicarsi a ciascuna annualità, computando la decorrenza dal giorno in cui essa diventa esigibile. (Cassaz. di Roma 3 maggio 1 giu. 1913 — Congr. di carità di Ariccia c. Arciconfraternita di Ariccia) (*Il Dir. Eccl. It.* Anno VI p. 298).

Da chi debbonsi ripetere i rimborsi delle spese di culto — L'economo curato non può ripetere dal Fondo Culto il rimborso delle spese di culto relative al tempo decorso dal 1892 al 1899, dovendo per questo rimborso rivolgersi all' Economato dei benefizi vacanti.

Per la determinazione dei supplementi di congrua l' accertamento dei diritti di stola va fatto non sulla base dei certificati della Curia vescovile, ma a norma dell' art. 7 del regolamento 25 agosto 1899. (Cassaz. di Roma 27 febbr. mar. 1912 — Fondo culto c. Conte) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI p. 301).

Circa la dazione in pagamento di un parroco — È valida senza necessità dell' autorizzazione governativa la dazione in pagamento che un parroco abbia fatto dei frutti del beneficio parrocchiale.

È valida la dazione in pagamento anche se nella stipulazione non sia specificato e determinato il prezzo. (Cassaz. di Torino 8 marzo 1913 — Fracchioni c. Fracchioni) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI p. 304).

Circa le persone che debbono amministrare le opere pie — La legge sulle opere pie 17 luglio 1890 lascia ai privati la facoltà di designare nelle tavole di fondazione le persone che dovranno amministrare l' istituto da essi fondato.

Conseguentemente è valida la disposizione con la quale il testatore, istituendo una opera pia, esclude dall' amministrazione della stessa le persone di una data famiglia.

È però nulla, come ingiuriosa, la clausola con cui il testatore imponga di dare a detta esclusione la massima pubblicità: e perciò ben provvede

la sentenza che, annullata la clausola di pubblicità, mantenga ferma la disposizione di esclusione.

Non è censurabile in Cassazione, perchè non contradditorio, l'apprezzamento del giudice di merito che ritiene la esistenza della ingiuria solo nella clausola di pubblicità e non anche nella disposizione di esclusione. (Cassaz. di Torino 22 novembre 1913. — Sabbione c. Maggiorotti) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, p. 305).

Quale è la procedura degli Economati dei benefizii vacanti per la esazione delle vendite — Gli Economati dei benefizi vacanti possono, come le antiche Amministrazioni diocesane, avvalersi, per la esazione delle rendite, della procedura privilegiata consentita alle pubbliche Amministrazioni.

È valida la coazione che non porti la menzione del titolo, in forza del quale la pubblica Amministrazione agisce, quando nella stessa coazione sia espressa la causa della obbligazione.

A sensi dell'art. 67 del regio decreto 30 gennaio 1817, infatti, il titolo del quale deve farsi menzione nelle coazioni non deve consistere necessariamente nella scrittura in forma esecutiva, ma nella causa stessa dell'obbligazione di cui domandasi l'adempimento. (Cassaz. di Napoli 5 dicembre 1912. — Subeconomo B. V. di Cariati c. Vetere) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, p. 307).

Circa il tempo dei diritti di uso e abitazione costituiti in perpetuo a favore di corpi morali — I diritti di uso e di abitazione, costituiti a favore di corpi morali in perpetuo, devono ridursi alla durata di trent'anni in applicazione degli art. 518 e 529 del Codice civile.

Prescindendo dall'applicazione di questi articoli, la durata di detti diritti non potrebbe, per le disposizioni vigenti anteriormente al Codice civile, essere maggiore di cento anni; e perciò, trascorso tale lungo termine, i diritti stessi rimangono estinti. (Appello di Milano 13 sett. 1911 — Fabbriceria parrocchiale di Lodivecchio c. Formenti-Bassi) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, p. 313).

Quando il Fondo Culto può escludere dal supplemento di congrua, le Parrocchie aventi meno di 200 anime — La *facoltà discrezionale*, riservata al Fondo Culto di escludere in tutto o in parte dal supplemento di congrua le Parrocchie aventi meno di 200 anime, sta solo quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni.

Nel caso, invece, in cui si abbiano tali circostanze, compete ai titolari di dette Parrocchie il diritto, che dall'autorità giudiziaria deve essere loro riconosciuto, di avere l'intiero supplemento di congrua fino alle lire 800 o 900, giusta le leggi del 1892 e 1899.

Il parroco, che ha omesso il reclamo nei trenta giorni al Consiglio di Amministrazione, non decade dal diritto di sperimentare l'azione giudiziaria.

La riscossione dell'assegno per supplemento di congrua, già liquidato dal Fondo Culto, non fa presumere una tacita accettazione, e non importa perdita del diritto di reclamare un assegno maggiore.

È inapplicabile la prescrizione quinquennale alle azioni relative ai supplementi di congrua.

Quando il titolare di una Parrocchia avente meno di 200 anime non può essere escluso dal supplemento di congrua, non può del pari venire escluso dal rimborso delle spese di culto.

Il rimborso delle spese di culto costituisce un titolo di credito che si distingue, anche per la diversità della causa dal supplemento di congrua.

Per la legge 1892, i parroci hanno diritto al rimborso delle spese di culto nel loro effettivo ammontare, e secondo l'attestazione della Curia Vescovile, che fa fede in giudizio, salvo l'apprezzamento dell'autorità giudiziaria. (Appello di Macerata 13 marzo 1913 — Pioli c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, p. 315).

I conservatori di archivi di Curia e di Capitoli sono considerati pubblici depositari. — I cancellieri delle Curie vescovili e i segretari dei Capitoli cattedrali, che ne conservano gli atti, debbono essere considerati come depositari pubblici.

Gli stessi sono in conseguenza obbligati a rilasciare copia degli atti esistenti negli archivi a qualunque persona che ne faccia richiesta, e quindi anche ad una Amministrazione dello Stato, sempre però mediante pagamento dei relativi diritti e spese. (Tribunala di Frosinone 1 maggio 1912 — Sibilia c. Demanio e Fondo C.) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, p. 320).

Competenza sul conoscere dei ricorsi contro i provvedimenti che negano il concentramento delle opere pie — Rientra nella competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, con esame di pura legittimità, il conoscere dei ricorsi contro i provvedimenti che negano il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione delle istituzioni di pubblica beneficenza. (Consiglio di Stato 31 lug. 1912 — Congregazione di Carità di Belforte c. Ministero dell'Interno) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, p. 321.)

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Marzo — 30 Aprile)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha mandato le seguenti lettere:

Al Sig. Luigi Oster preside del consiglio dell'opera della Santa Infanzia di Gesù in Germania.

Al Card. Francesco di Paola Cassetta Vescovo di Frascati compiacendosi della traduzione italiana del S. Vangelo a cura della Pia Società di S. Girolamo di cui è presidente.

Al Sig. A. D'Hendecourt Presidente della Società di S. Vincenzo dei Paoli.

Al R.mo P. Clemente da S. Faustino e Iovita Preposito Generale dei Frati Carmelitani Scalzi per il terzo centenario di S. Teresa.

A Mons. Enrico Sibilia, Arcivescovo tit. di Side Internunzio Apostolico del Chilì, annoverandolo tra gli assistenti al soglio.

Sacra Congregazione Concistoriale — Con decreti di questa S. C. il S. Padre ha nominato i seguenti Vescovi:

Il Sac. Roberto Burkler Canonico della Catt. di S. Gallo e rettore del seminario diocesano, a Vescovo della stessa Cattedrale. 16 Dic. 1913.

Mons. Francesco Cristofaro Toro già Vescovo di Socorro a Vescovo di S. Marta. 16 Dic. 1913.

Il Sac. Ettore Quilliet a Vescovo di Limoges. 29 Dicem. 1913.

Mons. Antonio M. Grasselli, Vescovo di Viterbo ad Arcivescovo Tit. di Larissa. 30 Dicem. 1913.

Mons. Vittoriano Guisasola y Menendez Arcivescovo di Valencia ad Arcivescovo di Toledo. 1 Genn. 1914.

Il Sac. Vittore Arrica Vicario Capitolare di Plata ad Arcivescovo della stessa diocesi. 13 Genn. 1914.

Il Sac. Giovanni M. Bourchany, parroco della Chiesa di S. Francesco di Sales nella città di Londra a Vescovo Tit. di Hadrumento. 13 Gennaio 1914.

Mons. Modesto Augusto Vieira attuale Vescovo di S. Luigi de Cocery ad Ausiliare dell'Arciv. di Marianna e Vescovo Tit. di Archelaide. 22 Gennaio 1914.

Il Sac. Ludovico I. O' Leary cancelliere della curia episcopale di Chatam a Vescovo Tit. di Hierapoli e Ausiliare del Vescovo di Chatam. 29 Genn. 1914.

Il Sac. Giuseppe Gregorio Romero Vicario Generale della diocesi di Salta a Vescovo Tit. di Salta ed Ausiliare della stessa diocesi. 18 Febbraio 1914.

Il Sac. Pasquale Righetti Canonico e Vic. Generale di Brugnato a Vescovo di Fossombrone. 19 Febbr. 1914.

Il Sac. Francesco Harewicz Can. della Metropolitana di Mohyloew a Vescovo di Somogizia. 20 Febbr. 1914.

Il Sac. Serafino Gornes Iardin della diocesi di Diamantina a Vescovo di Arassuahye nel Brasile. 12 Marzo 1914.

Il Rev. P. Onorato al secolo Giovanni Calcaterra già custode di Terra Santa a Vescovo di Ariano. 13 Marzo 1914.

Mons. Antonio Augusto Intreccialagli, attuale Vescovo di Caltanisetta ad Arcivescovo Tit. di Sardica e Coadiutore con futura successione dell'Arcivescovo di Monreale. 16 Marzo 1914.

Il Sac. Carlo Ginisty, parroco di S. Africo a Vescovo di Verdun. 18 Marzo 1914.

Il Sac. Eugenio van Rechem a Vescovo Tit. di Carpaso e Ausiliare del Vescovo di Gand. 26 Marzo 1914.

Il Sac. Lorenzo Schrynen, rettore del Seminario minore di Rod a Vescovo di Roermond. 28 Marzo. 1914.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre si è degnato di nominare:

L'E.mo signor cardinale Basilio Pompilj, Protettore della Congregazione dei Benedettini Silvestrini.

L'E.mo signor cardinale Antonio Vico, Protettore della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore immacolato di Maria.

L' E.mo signor cardinale Ludovico Billot, Protettore della Società dei Missionari Giuseppini, del Messico.

L' E.mo signor cardinale Antonio Vico, Protettore dell'Istituto delle Religiose Terziarie di san Francesco d'Assisi della divina Pastora, di Madrid.

L' E.mo signor cardinale Vincenzo Vannutelli, Protettore delle Suore della Carità Domenicane della Presentazione della santa Vergine di Bretèche presso Tours.

L' E.mo signor cardinale Antonio Vico, Protettore delle Monache Gerolimine, di Spagna.

L' E.mo signor cardinale Francesco di Paola Cassetta, Protettore dell'Arciconfraternita dei santi Angeli Custodi.

L' E.mo signor cardinale Gaetano De Lai, Protettore dell'Ordine di san Gerolamo, Congregazione del beato Pietro da Pisa.

L' E.mo signor cardinale Domenico Ferrata, Protettore della Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora d' Africa.

Il medesimo signor cardinale Domenico Ferrata, Protettore delle Suore Orsoline dell' Unione Romana.

L' E.mo signor cardinale Pietro Gasparri, Membro della sacra Congregazione dei Religiosi.

Il rev.mo padre Alessio Maria Lèpicier, priore generale dei Servi di Maria, Consultore della stessa sacra Congregazione dei Religiosi.

L' E.mo signor cardinale Domenico Ferrata, Protettore della Congregazione dei Servi della Carità.

L' E.mo signor cardinale Ottavio Cagiano de Azevedo, Protettore dell' Ordine dei Servi di Maria.

L' E.mo signor cardinale Ludovico Billot, Protettore dell' Istituto delle Suore " du Bon Sauveur „.

Il rev.mo padre Luigi Santoro, dei Frati Minori Conventuali, Consultore della suprema sacra Congregazione del sant' Offizio.

L' E.mo signor cardinale Aristide Rinaldini, Protettore delle Cappuccine del monastero di san Romualdo, in Fabriano.

L'E.mo signor cardinale Basilio Pompilj, Protettore dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori.

L' E.mo signor cardinale Antonio Vico, Protettore della Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora di Lourdes, di Oostacker.

I rev.mi Monsignori Marco Martini, Carlo Grosso ed Enrico Dante, Maestri soprannumerari delle Cerimonie Pontificie.

Necrologio — L'E.mo signor cardinale Giovanni Katschthaler, arcivescovo di Salisburgo.

Mons. Uberto Voss, vescovo di Osnabrück.

L' E.mo signor cardinale Giorgio Kopp, vescovo di Breslavia.

Mons. Giovanni Dérouet, vescovo tit. di Camaco, vicario apostolico di Loango (Africa centrale).

Mons. Paolo Pellet, vescovo tit. di Retimo.

Mons. Eugenio Cano, vescovo tit. di Tenedo.

Mons. Filippo Bacciu, vescovo di Bisarchio (Sardegna).

Mons. Roberto Fraser, vescovo di Dunkeld (Scozia).

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Si aboliscono le Commissioni (liturgica, storica, pel canto sacro) aggiunte alla sacra Congregazione dei Riti, istituendosi in loro vece un secondo ordine di Consultori mentre gli attuali formano il primo, cui sono riservate le cause di beatificazione e canonizzazione.

MOTU PROPRIO.

Quanta semper cura Decessores Nostri advigilaverint, ut ea qua par est pietate, religione et magnificentia coleretur Deus atque laudaretur in Sanctis suis, facile deprehendat quisquis reputet quae templa ab ipsis excitata fuerint, quae leges ad sacra facienda sancitae, qui denique ritus divinorum officiorum pro diversitate temporum praescripti. Quae ut integra manerent, vel sapienter et sancte temperarentur f. r. Sixtus V Apostolica Constitutione « *Immensa* » sacrorum Rituum Congregationem instituit, cui duplex praecipue demandavit munus, videndi statuendique de iis, quae ad sacros ritus latinae Ecclesiae spectant, et curandi quae ad beatificationem et canonizationem Sanctorum referuntur. Quae omnia Nosmet ipsi in Constitutione Nostra « *Sapienti consilio* » confirmavimus.

Quo autem facilius utriusque generis negotia expedirentur, et Consultorum inductus est ordo, praelatorum nempe et theologorum, qui praecipue in singulis causis beatificationis et canonizationis suffragium ferrent super virtutibus, martyrio et miraculis Servorum Dei ; et asciti sunt caerimoniarum magistri, a quibus sententia exquireretur de iis quae sacros ritus et caerimonias attingunt. Verum, exortis quaestionibus et gravibus et arduis circa veteres Ecclesiae ritus et normas a patribus tra-

ditas, quibus et divina officia ordinanda sunt et concentus sacer regendus, itemque circa historias Sanctorum, cum caerimoniarum magistri ad omnia haud sufficerent, res ipsa postulavit, ut viri consulerentur rei liturgicae et christianae antiquitatis specialiter periti: quo factum est ut peculiares *Commissiones* sacrae Congregationi Rituum adiunctae sint, liturgica, historico-liturgica et pro sacro concentu, — de quibus in commemorata modo Constitutione mentionem fecimus — quae tamen essent tamquam externa instrumenta ad investigationem veri, non ipsius Congregationis membra; cum harum commissionum participes numquam in consultorum numerum relati sint. Quod si ad tempus hunc commissionum statum retineri placuit, iam integritas Congregationis exigit, ut illae funditus mutentur, atque ad ipsam roborandam expoliendamque Congregationem convertantur.

Quapropter, in consilium adhibitis aliquot S. R. C. Cardinalibus, nonnulla decernere visum est, quae nunc Motu proprio observanda statuimus, edicimus.

Sacrorum Rituum Congregationis Consultores in duas classes seu sectiones sint divisi, alii ad suffragium ferendum in causis beatificationis et canonizationis, alii pro rebus ad liturgiam et reliquias Sanctorum quoquo modo pertinentibus. Sed nihil prohibet, quominus unus idemque Consultor in utraque sectione numeretur. Erit autem Cardinalis Praefecti eos Nobis proponere ad munus Consultoris assumendos qui non solum vitae honestate, sed ea quoque scientia sint instructi ut idonei ad suffragium in quaestionibus sibi commissis recte ferendum videantur.

Igitur qui in primam sectionem adscribendi erunt, doctrina, integritate spectati atque aetate provecti homines intelligant onus sibi demandari maximi momenti, in quo cauta diligentia ac magna maturitate procedendum est.

Ii vero qui in altera sectione erunt annumerandi, pollere debent in primis scientia liturgiae, tum rerum affinium, ut historiae, hagiographiae, cantus ecclesiastici et aliarum huiusmodi. Cum autem difficile admodum sit plures invenire qui in omnibus his excellant, curandum erit, ut nonnulli saltem sint, qui in aliqua ex doctrinis liturgiae finitimis vere sint excellentes.

Itaque, cum ex una parte volumus ut ii omnes, qui in praesenti numerantur Consultores, in eodem munere perseverent et primae sectioni maneant adscripti, tum ex alia parte omnes

et singulas Commissiones quae Congregationi sacrorum Rituum hucusque fuerunt adiectae, hoc Nostro Motu proprio supprimimus et omnino suppressas declaramus.

Dilecto autem Filio Nostro Cardinali huius S. Congregationis Praefecto in mandatis damus ut quamprimum Nobis viros proponat, qui secundum praescripta Nostra possint a Nobis assumi ad munus consultorum sectionis secundae.

Hanc vero Nostrae voluntatis declarationem volumus et iubemus futuris quoque temporibus religiosissime in omnibus et singulis servari, constitutionibus, ordinationibus apostolicis, privilegiis aliisque contrariis quibuscumque, etiam speciali atque individua mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die XVI ianuarii anno MCMXIV, Pontificatus Nostri undecimo.

PIUS PP. X.

Annotazioni.

Il presente *Motu-proprio* arreca una modificazione alla costituzione *Sapienti Consilio*, circa la Curia Romana, o meglio: a un modo transitorio, invalso da circa una ventina di anni, di provvedere una emersa necessità, sostituisce una determinazione stabile, oltremodo opportuna. La Congregazione che ne beneficia è quella dei S. Riti, alla quale, com'è detto nel *Motu-proprio*, anche dopo la Costituzione *Sapienti Consilio* erano rimaste addette tre speciali commissioni, per supplire alla mancanza dei necessari consultori cui invece l'attuale *Motuproprio* organicamente provvede.

E' infatti noto che tra gli affari trattati nella S. Congregazione dei Riti, fin da principio, e massimamente dopo le sapienti norme dettate da Benedetto XIV, presero un posto preponderante le cause dei nuovi santi e beati, a trattare le quali fu necessario annettere ben presto una serie di consultori, ossia di veri giudici con voto consultivo, desunti dal clero secolare e regolare. Fin da principio invalse la distinzione, accennata nel *M. P.*, di consultori *prelati*, e consultori *teologi:* i primi erano quasi tutti tali per ufficio, cioè consultori *nati*, ascrivendosi sempre a questa categoria il Sacrista e il Maestro dei S. Palazzi, il protonotario partecipante più anziano, il decano della S. Rota coi tre uditori anziani, il promotore della Fede col suo assessore, e gli assessori del S. Uffizio e della Concistoriale: i *teologi* invece erano scelti tra i vari Ordini religiosi, a seconda di vari privilegi concessi a questi dai Sommi Pontefici (specialmente Benedetto XIII e Benedetto XIV), per cui dovevano

sempre avere un rappresentante tra i Consultori della S. Congr. dei Riti, i domenicani, i minori, i conventuali, i gesuiti, i barnabiti, i servi di Maria, i benedettini, gli agostiniani; ma oltre a questi altri ne sceglieva liberamente il S. Padre tra i religiosi di vari Ordini e Congregazioni. - Tutti questi Consultori, però, sì prelati che teologi, erano originariamente destinati allo studio delle cause dei santi, nelle quali avevano il diritto di suffragio consultivo.

Per provvedere alle altre questioni non si nominarono fin da principio propri Consultori, stimandosi che a ciò bastasse il Collegio dei Cerimonieri Pontifici, d'antichissima data, e già preesistente alla stessa S. Congregazione. Crescendo però la mole di tali negozi, spesso difficilissimi e ardui, di guisa che non bastava al loro studio la diligenza dei Cerimonieri, si crearono l'uno dopo l'altra varie *commissioni*, per lo studio collettivo di essi. La prima fu la commissione liturgica per le questioni pratiche, che ebbe origine, se non andiamo errati, nel 1893 (1); seguirono poi la commissione storico-liturgica per le questioni storiche (validità di antichi riti, di culto di reliquie, etc.,) istituita con decreto del 28 novembre 1902 (*Mon. eccl.* 1903, pag. 7) e la commissione pel canto gregoriano e musica sacra, istituita, con *motu-proprio* del 24 aprile 1904, (*Mon. eccl.*1904, pag. 129) oltre ad altre di carattere temporaneo, come quella per l'edizione vaticana dei libri corali per la riforma del Salterio ecc., Tale complicazione di organi esterni, che minacciava anche d'aggravarsi in seguito, p. es. per l'esame delle lezioni storiche, delle omelie del Breviario, ecc., creava sovente impacci nella spedizione dei negozi, anche pel fatto che la commissione, essendo un corpo collettivo il quale rispondeva per mezzo del suo segretario, richiedeva la cooperazione di molte persone, anche in quei casi in cui talora bastano i lumi personali di uno o due dotti, che possono pure ottenersi più celermente. D'altra parte la perennità della causa o del lavoro, contrastava col carattere speciale delle commissioni ch'è la provvisorietà, assumendosi esse per un determinato lavoro da compiere, sicchè debbano cessare spontaneamente una volta compiutolo. Opportunatamente, quindi il *motu-proprio* presente, sia ad evitare la moltiplicazione di enti senza necessità, sia a fondare di diritto una stabilità ormai creata dal fatto, togliendo di mezzo queste commissioni, stabilisce una *seconda sezione* di consultori, parallela all'altra già esistente per l'esame delle cause dei santi, e ad essa aggrega uomini di speciale perizia nella scienza liturgica e in tutte le altre discipline affini, sicchè, ove la necessità se ne presenti, si possano fra essi sce-

(1) Non abbiamo potuto rintracciare il relativo decreto: la prima risoluzione in cui alla formola « audito voto alterius ex Magistris Ap. Caer. » si sostituisce l'altra « audito voto Commissionis Liturgicae » è una Tridentina, del 16 giugno 1894. Cfr. *Mon. Eccl.* 1895, pag. 7.

gliere i personaggi necessari a formare speciali gruppi per l'esame collettivo di gravi e diuturne questioni, mentre sia sempre libero delegare personalmente a ciascuno lo studio di minori controversie. Ciò ognun vede quanto conferisca secondo l'intento del *M. P.* « ad ipsam roborandam, expoliendamque Congregationem ».

II.

ALLOCUZIONE CONCISTORIALE

(25 MAGGIO 1914).

SOMMARIO. — *Il S. Padre affettuosamente si conduole coi Cardinali dei non pochi vuoti fatti dalla morte nel S. Collegio, specie nei nostri tempi turbolenti, in cui maggiormente è necessaria l'opera di uomini egregi e devoti alla Chiesa. — La descrizione dei mali odierni, derivanti specialmente dalla defezione della società civile dalla Chiesa, è da Lui mirabilmente inquadrata nei grandi ricordi del centenario costantiniano, e del glorioso ritorno in Roma di Pio VI dall'esilio napoleonico, da cui appunto nel giorno del Concistoro compivansi* 100 *anni. — Con tale lieto auspicio procede poi alla pubblicazione di quattordici nuovi Cardinali.* (1).

Ex quo postremum ad vos, in sacrum Consistorium congregatos, verba fecimus, non ita quidem multum intercessit temporis ; hoc tamen spatio non pauci de amplissimo Ordine vestro, alius ex alio, desiderati sunt, quorum plures nunc quoque Nos, oculos in nota subsellia coniiciendo, requirimus. In quo digressum discessumque dolentes hominum merito carissimorum, Nostra potius quam eorum causa, dolere videmur : ipsi illuc abierunt, ubi, propter aetatem sancte utiliterque in Ecclesiae fructum peractam iam beati, ut speramus, aevo fruuntur sempiterno ; Nos ipsorum pia ope industriaque destituti, etiamnum huius vitae fluctibus iactamur. Itaque non modo viduitati ecclesiarum consulendi, sed etiam Collegii vestri supplendi gratia vos convocavimus, Venerabiles Fratres ; qui cum diligentissime elaboretis, ut curas Nobis ac sollicitudines apostolici muneris faciatis communicando leviores, suppetere vobis socios et adiutores, quibuscum honestissimo oneri pares sitis, aequissimum est. Eo

(1) Veggansi nella Cronaca i loro cenni biografici.

vel magis quod si circumspicimus qui communium rerum sit cursus, turbulentissima perseverant Ecclesiae tempora, cum et pravarum contagiones doctrinarum ad fidem christiani populi moresque corrumpendos ubique serpant, et ab hominibus qui publicum detrectant imperium Dei, aut religionem de rerum civilium societate depellunt, quotidianos prope impetus sustinere cogamur. – Quamquam tempestiva non desunt Nobis, Dei miserentis beneficio, solatia : ut superiore anno sollemnia saecularia cum agerentur, quod Constantini Magni edicto ex tam longis laboribus aerumnisque conquievisset Ecclesia coepissetque tandem tranquilla frui libertate. Nimirum non poterant quin magnopere Nos illae recrearent, quae continenter per eos menses factae sunt significationes pietatis tam celebres tamque illustres : quibus catholicus orbis cum suam fidem animose confirmavit, tum visus est Crucem Christi tamquam extulisse manibus eamque humano generi laboranti unicum pacis fontem salutisque demonstrasse. Nunc enim, si umquam alias, quaeritur pax ; cum videmus late ordines ordinibus, gentes gentibus, populos populis infensos, ex simultatibus, quas inter se gerant, quotidie acrioribus in horrifica saepe ac repente certamina erumpere. Sunt sane rerum usu praestantes gravissimique viri qui, civitatum atque adeo humanae societatis sibi causa proposita, consilia et rationes communiter elaborant, quemadmodum et calamitates turbarum caedesque bellorum prohiberi et perpetua domi forisque pacis praestari bona possint. Optimum enimvero propositum, sed parum fructuosa consilia, nisi detur simul et impense quidem opera, ut iustitiae caritatisque christianae praescripta alte in animis hominum radices agant. Hodie ut tranquillus turbidusve sit status vel societatis civilis vel reipublicae non tam in iis qui rebus praesunt, quam positum est in multitudine. Orbatis autem vulgo mentibus traditae divinitus luce veritatis, nec assuetis animis christianae legis disciplina contineri, quid mirum, si caecis cupiditatibus flagrantes multitudines ad commune exitium praecipites ruant, quo a callidis concitatoribus, qui propriae solum utilitati student, impelluntur ? Iam vero, iustitiae et caritatis custos, magistra veritatis a divino Conditore suo constituta Ecclesia, cum una omnium maxime ad communem salutem valeat, nonne civilis sapientiae sit in administratione rei publicae non tantum sinere ut suo ea munere solute ac libere fungatur, verum etiam omnibus eam subsidiis

adiuvare ? Quod contra fit ; nam sic plerumque agitur cum Ecclesia, quasi non rerum, quibus hic humanus civilisque cultus maxime continetur, procreatrix quaedam et parens fuerit, sed hostis et inimica habenda sit generis humani. – Verum non ista commovere Nos debent : scimus, exemplo Christi, ut ad bene faciendum, ita ad iniurias pro beneficiis accipiendas natam esse Ecclesiam ; nec ignoramus numquam ei, nedum in rebus asperis, divinam opem defuturam : cuius quidem rei sponsorem habemus Christum, historiam testem. Ipsi centum anni sunt, cum Pontificem Roma suum, contumeliis diuturnae captivitatis exemptum, in maxima orbis terrarum gratulatione triumphans excepit reducem. Mirari tum licuit omnibus, tamquam ornatam laurea martyrii, constantiam sanctissimi senis, qui unus contra potentissimi dominatoris contumaciam restitit victor. At longe maiori fuit miraculo, quod eo etiam tempore apparuit praesentissimum illud auxilium, quod Christus Dominus perpetuum Sponsae suae promiserat. Neque enim e tantis rerum angustiis Pius Septimus emersisset, nisi eum inde conservator Ecclesiae Deus praeter omnium expectationem eruisset. – Sed ad rem redeamus. Deliberatum est igitur Nobis honore Collegii vestri, Venerabiles Fratres, aliquot afficere praestantes viros, qui vel in episcopali munere vel apud sacra Urbis Consilia vel in alio genere operam suam Nobis egregie probarunt.

Hi sunt :

Antonius Mendes Bello, Patriarcha Lisbonensis, quem S. R. E. Cardinalem creavimus et in pectore reservavimus anno millesimo nongentesimo undecimo, die vicesima septima novembris, in Consistorio; Victorianus Guisasola y Menendez, Archiepiscopus Toletanus; Ludovicus Nazarius Bégin, Archiepiscopus Quebecensis ; Dominicus Serafini Archiepiscopus tit. Seleuciensis, S. R. et U. Inquisitionis Assessor; Iacobus Della Chiesa, Archiepiscopus Bononiensis; Franciscus de Bettinger, Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis; Ioannes Csernoch, Archiepiscopus Strigoniensis; Hector Irenaeus Sévin, Archiepiscopus Lugdunesis; Felix de Hartmann, Archiepiscopus Coloniensis; Gustavus Piffl, Archiepiscopus Viennensis; Scipio Tecchi, sacrae Congregationis Con-

sistorialis Assessor; PHILIPPUS GIUSTINI, sacrae Congregationis de Sacramentis Secretarius; MICHAEL LEGA, Auditorum S. R. Rotae Decanus; AIDANUS GASQUET, Congregationis Benedictinorum Anglicae praeses.

Quid vobis videtur ?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra, publicamus S. R. E. Presbyterum Cardinalem Antonium Mendes Bello.

Insuper creamus et publicamus S. R. E. Cardinales :

Ex Ordine Presbyterorum :

Victorianum Guisasola y Menendez, Ludovicum Nazarium Bégin, Dominicum Serafini, Iacobum della Chiesa, Franciscum De Bettinger, Ioannem Csernoch, Hectorem Irenaeum Sévin, Felicem De Hartmann, Gustavum Piffl;

Ex Ordine Diaconorum :

Scipionem Tecchi, Philippum Giustini, Michaelem Lega, Aidanum Gasquet.

Cum dispensationibus derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

III.

ALLOCUZIONE AI NUOVI CARDINALI.

NELL'OCCASIONE DELL'IMPOSIZIONE DELLA BERRETTA, IL 27 MAGGIO 1914.

SOMMARIO. — *Dopo un elogio dei loro meriti, il S. Padre accenna ai persistenti pericoli delle tendenze moderniste, e si duole che si tenti da alcuni di eludere i suoi ammonimenti in proposito con arbitrarie interpretazioni. Insiste specialmente su la vietata lettura di giornali perniciosi e su la professione aperta del cattolicismo, richiesta si dai privati che dalle associazioni. – Esorta infine a pregare per la perfetta concordia.*

Il grave dolore, provato dopo il Concistoro del 1911 per la perdita di tanti ottimi Cardinali, fu in qualche modo temperato

dal conforto d'aver potuto riempire quel vuoto, ascrivendo ieri l'altro al sacro Collegio Voi, o miei Figli diletti. Le prerogative di pietà, di dottrina e di zelo, che Vi distinguono, e sopra tutto la devozione, che professate a questa santa Sede apostolica, mi assicurano che mi sarete di valido aiuto per mantenere intatto il deposito della Fede, per custodire l'ecclesiastica disciplina, e per resistere ai subdoli assolti, a cui è fatta segno la Chiesa, non tanto per parte di aperti nemici, ma specialmente degli stessi suoi figli. Che se è dovuto all'indomabile fermezza dei nostri padri, alla loro sollecita vigilanza, alla loro gelosa premura, e alla loro delicatezza direi quasi verginale in materia di dottrina, il trionfo della Chiesa in tutti i pericoli e in tutti gli assalti mossi contro di essa nel corso dei secoli, forse in nessun tempo fu tanto necessario tener d'occhio questo sacro deposito, affinchè ne sia mantenuta l'integrità e la purezza. Siamo purtroppo in un tempo, in cui con molta facilità si fà buon viso, e si adottano certe idee di conciliazione della Fede con lo spirito moderno, idee, che conducono molto più lontano che non si pensi, non solamente all'affievolimento, ma alla perdita totale della Fede. Non fa più meraviglia il sentire chi si diletta delle parole assai vaghe di aspirazioni moderne, di forza del progresso e della civiltà, affermando l'esistenza d'una coscienza laica, d'una coscienza politica opposta alla coscienza della Chiesa, contro la quale si pretende al diritto e al dovere di reagire, per correggerla e raddrizzarla. Non è nuovo l'incontrarsi in persone, che mettono fuori dubbi, e incertezze, sulle verità e anche affermazioni ostinate sopra errori manifesti, cento volte condannati, e ciò non ostante si persuadono di non essersi mai allontanate dalla Chiesa, perchè qualche volta hanno eseguite le pratiche cristiane. Oh ! quanti naviganti, quanti piloti, e, Dio non voglia, quanti capitani, facendo fidanza con le novità profane e con la scienza bugiarda del tempo, anzichè arrivare al porto, hanno fatto naufragio !

Fra tanti pericoli, in ogni contingenza, non ho mancato di far sentire la mia voce per richiamare gli erranti, per segnalare i danni, e per tracciare ai cattolici la via da seguire. Ma non sempre nè da tutti fu bene intesa e interpretata la mia parola, quantunque chiara e precisa. Anzi non pochi, seguendo l'esempio funesto degli avversari, che spargono zizzania nel campo del Signore per portarvi la confusione e il disordine, non si peritarono di darle arbitrarie interpretazioni, attribuendole un significato

affatto contrario a quello voluto dal Papa e ritenendo come sanzione il prudente silenzio

Ed in queste dure condizioni ho proprio bisogno del valido ed efficace concorso dell'opera vostra, o miei Figli diletti, tanto nelle varie diocesi, alle quali con la dispensa papale farete ritorno, come nella Curia e nelle Congregazioni Romane, perchè per la dignità alla quale siete innalzati, uniti di mente e di cuore al Papa siate tra i primi difensori della sana dottrina, fra i primi maestri della verità, i banditori dei precisi voleri del Papa. Predicate a tutti, ma specialmente agli ecclesiastici ed agli altri religiosi, che niente tanto dispiace a Nostro Signor Gesù Cristo e quindi al Suo Vicario, quanto la discordia in fatto di dottrina, perchè nelle disunioni e nelle contese Satana mena sempre trionfo, e domina sui redenti. Per conservare l'unione nella integrità della dottrina, premunite specialmente i sacerdoti dalla frequenza di persone di fede sospetta e dalla lettura di libri e giornali, non dirò pessimi, dai quali rifugge ogni onesto, ma anche di quelli che non sieno in tutto approvati dalla Chiesa, perchè è micidiale l'aria che si respira, ed è impossibile maneggiare la pece e non restarne inquinati. Se mai Vi incontraste in coloro che si vantano credenti, devoti al Papa, e vogliono essere cattolici ma avrebbero per massimo insulto l'essere detti clericali, dite solamente che figli devoti del Papa sono quelli che obbediscono alla sua parola ed in tutto lo seguono, e non coloro, che studiano i mezzi per eluderne gli ordini, o per obbligarlo con insistenze degne di miglior causa ad esenzioni o dispense tanto più dolorose quanto più sono di danno e di scandalo. Non cessate mai di ripetere che, se il Papa ama ed approva le associazioni cattoliche, che hanno di mira anche il bene materiale, ha sempre inculcato che deve aver in esse la prevalenza il bene morale e religioso, e che al giusto e lodevole intento di migliorare le sorti dell'operaio e del contadino dev'essere sempre unito l'amore della giustizia e l'uso dei mezzi legittimi per mantenere tra le varie classi sociali l'armonia e la pace. Dite chiaramente che le associazioni miste, le alleanze coi non cattolici pel benessere materiale, a certe determinate condizioni sono permesse, ma che il Papa predilige quelle unioni di fedeli, che deposto ogni umano rispetto e chiuse le orecchie ad ogni contraria lusinga o minaccia, si stringono intorno a quella bandiera, che, per

quanto combattuta, è la più splendida e gloriosa, perchè è la bandiera della Chiesa. (1)

Questo è il campo, o miei figli diletti, nel quale dovete esercitare la vostra attività ed il vostro zelo. Ma poichè a nulla vale il nostro lavoro se non sia dal Cielo benedetto, preghiamo Nostro Signore Gesù Cristo, che strinse e suggellò col Suo Sangue l'universale fratellanza del genere umano, e raccolse tutti coloro, che erano per credere in lui come in una sola famiglia, a coordinare per l'opera nostra le intelligenze e le volontà di tutti con tale perfezione di concordia che tutti i figli della Chiesa siano una cosa sola fra di loro come una cosa sono Egli ed il Padre.

Ed in questa cara speranza, Vi impartisco con effusione di cuore l'Apostolica Benedizione.

S. Congregazione Consistoriale.

Si revoca l'interdetto speciale di cui fu colpita la città di Galatina (dioc. Otranto) (2), indicendosi in tale occasione una funzione riparatrice, e preannunziando una nuova divisione delle parrocchie del luogo.

Decreto. — Le moltiplici e ripetute dimostrazioni di dolore per la pena inflitta alla città di Galatina, e le proteste di ossequio e di riverenza che in tale occasione sono venute da ogni ordine di cittadini verso l'Arcivescovo di Otranto in ripara-

---

(1) Crediamo opportuno riportare l'annotazione autorizzata che leggesi nell'*Osservatore Romano* del 29 maggio col titolo: *Esegesi tendenziosa:* « Abbiamo veduto che alcuni giornali, commentando il discorso rivolto mercoledì passato dal Santo Padre ai novelli Cardinali, hanno insinuato, o per confondere le idee e turbare gli animi, o per altri scopi, che Sua Santità, parlando di dannose esenzioni o dispense che si insiste per ottenere da Lui, abbia voluto alludere al giuramento antimodernistico in Germania. Ciò è completamente falso, e ci sembra che l'equivoco a questo riguardo non debba essere possibile. L'unico passo di quel discorso che si riferisce in modo particolare alla Germania (sebbene *non ad essa esclusivamente*) è quello sulle associazioni miste; e in esso il Sommo Pontefice non ha fatto che confermare ancora una volta i principî da Lui svolti nell'Enciclica *Singulari quadam*. Con questo crediamo di tagliar corto a tutte le possibili interpretazioni erronee su questo punto ».

(2) Cfr. *Monitore Ecclesiastico*, vol. XXV (1913) pag. 444.

zione dell'oltraggio patito, hanno inclinato il Sommo Pontefice ad un benigno sentimento di perdono.

Pertanto, giudicando esser venuto il tempo di esaudire le istanze di tante anime religiose e buone di Galatina e le preghiere del Pastore di cotesta diocesi, col presente Decreto della sacra Congregazione Concistoriale il S. Padre stabilisce quanto segue:

1° Domenica prossima, 18 del corr. mese, cesserà l'interdetto inflitto alla città e suburbio di Galatina; cosicchè dall'aurora in poi i sacerdoti potranno celebrare la S. Messa, distribuire i Ss. Sacramenti e compiere le consuete sacre funzioni.

2° Ordina che nella domenica stessa ad ora opportuna, tanto nella collegiata quanto nelle due succursali e negli oratorî delle comunità religiose, come atto di solenne riparazione si faccia l'esposizione del Ss.mo Sacramento con la recita delle litanie dei Santi, del salmo *Miserere*, e dei consueti responsori e preci che seguono le litanie stesse.

3° Considerando che occasione non ultima a tanto male ha dato il difettoso ordinamento della cura parrocchiale, la stessa Santità Sua, di *moto proprio* e nella pienezza del potere apostolico, derogando, se ed in quanto ve ne fosse bisogno, agli statuti, usi, privilegi o diritti che potessero esistere in contrario, in vista del supremo bene della salute delle anime, prescrive e stabilisce fin d'ora, che la città di Galatina sia divisa in tre parrocchie nelle condizioni e nei modi che con separate lettere saranno indicati al R.mo Arcivescovo e che renderanno più agevole ed attiva l'assistenza spirituale dei fedeli.

Confida il Sommo Pontefice che da tanto male il Signore nella sua misericordia ritragga un bene prezioso, l'accrescimento cioè per tutti della fede e della pietà, una più perfetta osservanza della vita cristiana, una virtuosa concordia di animi.

Ed in questa speranza e con questo augurio imparte al clero ed al popolo di Galatina, auspice delle divine grazie, l'apostolica benedizione.

Dato a Roma dalla sacra Congregazione Concistoriale, li 12 gennaio 1914.

† G. Card De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario*.

L. ✠ S. S. Tecchi, *Assessore*.

S. Congregazione dei Religiosi.

CIRCA IL NOVIZIATO.

1°) *Sul computo dell'anno, e sull'obbligo di ricominciarlo o di completarlo.*

Decreto. — Cum propositae sint quaestiones sive circa tempus seu momentum, quo annus novitiatus compleri dicendus sit, sive circa modum, praesertim si novitius extra domum de licentia Superiorum per aliquot tempus moratus fuerit, quo interruptus haberi possit, S. Congregatio Religiosis Sodalibus praeposita, ad anxietates praecavendas, praecipue quoad professionis validitatem, statuit et decrevit ut sequitur:

1. Annus integer novitiatus, qui solus ad validitatem professionis requiritur, in posterum non stricte de hora ad horam, sed de die in diem intelligi debet. Idem dicendum de tribus integris annis votorum simplicium, quae emissionem votorum solemnium praecedere debent.

2. Novitiatus interrumpitur ita ut denuo incipiendus et perficiendus sit: *a*) si novitius a Superiore dimissus exierit; *b*) si absque Superioris licentia domum deseruerit; *c*) si ultra triginta dies, etiam cum licentia Superioris, extra novitiatus septa permanserit.

3. Si novitius infra triginta dies, etiam non continuos, cum Superiorum licentia, extra domus septa permanserit, licet sub Superioris obedientia, requiritur ad validitatem, et satis est, dies hoc modo transactos supplere: at Superiores hanc licentiam nisi iusta et gravi de causa ne impertiant.

Quibus omnibus sanctissimo Domino nostro Pio Papae X relatis ab infrascripto Congregationis Secretario, Sanctitas Sua ea rata habere et confirmare dignata est, contrariis quibus cumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria sacrae Congregationis de Religiosis, die 3 maii 1914.

O. Card. Cagiano de Azevedo, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Dal regolare noviziato, dipende la validità della professione, cioè lo stato giuridico del religioso come tale; è dunque di capitale importanza, per l'esistenza stessa delle famiglie religiose, togliere ogni occasione di ambiguità su questo punto. Un vero semenzaio di difficoltà e ansietà in proposito è appunto la durata o il tempo del noviziato.

La legge canonica su questo argomento è fissa fin dal tempo di Alessandro IV: cfr. c. *non solum*, De regul. in VI « districtius inhibemus... ante *annum* probationis elapsum, quemquam ad professionem vestri ordinis recipere. Quod si contra, decernimus eum qui taliter receptus fuerit, *nullatenus* vestro ordini esse alligatum ». Questa invalidità della professione fatta prima del termine dell'anno di noviziato fu poi esplicitamente confermata nel Tridentino, sess. XXV *de reg.* c. XV « In quacumque religione *tam virorum quam mulierum*... nec qui minore tempore quam per annum post susceptum habitum in probatione steterit ad professionem admittatur... Professio autem facta sit nulla ». E già i commentatori delle decretali, da analogie col diritto romano, osservando la continuità indicata dalla proposizione *per*, avevano tratta la conseguenza che l'anno del noviziato dovesse intendersi *integer ac continuus* (cfr. glos. ad c. 1 de reg. in VI: *Item de praepositione per*). La giurisprudenza post-tridentina si mostrò poi fin da principio rigidissima nella computazione di quest'anno, che volle *matematicamente* completo, cioè *de momento ad momentum:* così la S. C. C. in una decisione del 21 genn. 1617 annullò una professione, perchè nel calcolo dell'anno di noviziato risultò mancare *due ore:* in una Patavina del 4 giugno 1627, fu parimenti annullata una professione in cui il novizio era stato bensì 365 giorni nel noviziato, ma rispetto alla data dell'ingresso anticipava d'un giorno la professione, essendosi calcolato il giorno bisestile, mentre nella giurisprudenza il 28 e 29 febbraio del bisestile valgono per un giorno solo. Riguardo alla continuità poi, si stabilì interrompersi il noviziato, se il novizio uscisse effettivamente dal noviziato *col proposito di non tornare* anche se dopo un'ora, pentitosene, ritornasse, e correva l'obbligo di ricominciare da capo l'anno calcolandone il principio dal momento del ritorno. Ora ben si comprende che questa disciplina dava luogo ad ambiguità, avendo qui capitale importanza un elemento interno, *l'animus non redeundi*, ch'è di difficile probazione giuridica. Si stabilì a questo proposito un'intera casistica, per supplire all'incertezza di tale elemento con presunzioni, e viceversa per legittimare con benigna epicheia la materiale discontinuità del noviziato. Cfr. p. es. Vermeersch, *de religiosis* II, p. 135, n. 51.

Una complicazione dello stato di cose si ebbe con la creazione giuridica degli istituti a voti semplici, e con l'introduzione del triennio

di professione probativa; le norme tridentine su l'integrità e la continuità dovevano applicarsi anche qui? E che dire di quegli Istituti le cui regole richiedono un noviziato più lungo, per esempio biennale? Era da richiedersi *ad validitatem* anche il secondo anno integer et continuus?

A dir vero la Congregazione dei VV. RR., e quella dei Religiosi che le successe, ritenne sempre la sentenza più rigida su questa materia; e molti rescritti ci fu dato di vedere, nei quali, per intermissioni anche necessarie (come per esempio nel caso di trasferimento del noviziato ad altra casa) e anche se si trattasse di secondo anno, si inseriva la clausola di cautela contro la nullità di professione: « emissa ab enunciato Novitio declaratione in scriptis, sese *hoc* indulto *uti* velle, quae declaratio una cum praesenti rescripto eiusque decreto exequutoriali caute asservetur in archivo (Provinciae), et fiat adnotatio a novitio subscribenda in libro professionum, ne in posterum dubium suboriri queat circa validitatem professionis ».

A toglier di mezzo tali ambiguità una dichiarazione precisa si imponeva, ed era anche richiesta da valorosi canonisti, per esempio, dal Vermeersch, l. c. p. 137 che così si esprime: « Hoc unum, si fas est velimus optare, ut clarissima sit legis promulgatio, ne cum non paucis incommodis, plurium status maneat dubius et suspensus ». Tale desiderio è ora ampiamente soddisfatto, e anzi, anche più d'una dichiarazione è venuta una radicale *riforma*, enunciata in termini di una chiarezza veramente lapidaria, riforma che certo passerà nel nuovo codice canonico. A noi basterà semplicemente rilevare:

1° Si toglie ogni dubbio circa il secondo anno di noviziato; per quanto le Costituzioni di alcuni Istituti lo prescrivano, *non* è richiesto per la validità della professione che il *solo* primo anno. E ciò è ben giusto: l'anno canonico, se ben fatto, è sufficiente perchè il novizio dia bastante prova di sè, e « eum qui certus est, certiorari amplius non oportet », tanto più che il tempo di prova è già protratto coi voti triennali. Rimane del resto sempre sufficiente ragione per l'esistenza del secondo anno, la sua utilità per esercitare e rendere atto il novizio (che nel primo deve attendere unicamente alla *sua* formazione spirituale) alle opere dell'Istituto.

2° Il decorso dell'anno non è necessario intenderlo con la rigidezza matematica de hora ad horam, per esempio, dalle 18 del 15 giugno 1913 alle 18 del 15 giugno 1914, ma basta ad validitatem, che s'intenda da giorno a giorno: per esempio dal 15 giugno 1913 al 15 giugno 1914. Si noti che l'avvertenza fatta sopra riguardo al bisestile, rimarrebbe anche dopo questa disposizione, dovendo esservi coincidenza di data e non perdendo il suo valore il principio enunziato che il 28 e 29 febbraio giuridicamente sono *un solo* giorno.

3° Riguardo alla continuità, vi si manca in due modi: o per inter-

ruzione, o per sospensione: l'interruzione fa sì che il tempo *ante* non possa più riunirsi al tempo *post*, vale a dire che dopo l'interruzione deve ricominciarsi *da capo* il noviziato; mentre la sospensione, permettendo la riunione del tempo ante al tempo post, non esige altro (per l'integrità) che di supplire il tempo durante il quale il noviziato è stato sospeso. Si noti bene però che entrambe queste due esigenze, (ricominciare da capo il noviziato interrotto, e supplire il tempo del noviziato sospeso) si richiedono *ad validitatem*, come si richiede *ad validitatem* l'integrità dell'anno (cui si oppone la sospensione) e la continuità (contro cui è la interruzione).

4° Il noviziato dichiarasi interrotto, sicchè deve ricominciarsi:

a) Se il novizio è stato dimesso dal Superiore *ed* è uscito dal monastero. Si noti che *non* si fa distinzione di dimissione *legittima o illegittima*, ma si richiede, per così dire, *l'effetto seguito*: di modo che se, per esempio, il Superiore dichiara al novizio che lo dimette e gli ordina quindi di lasciare la casa entro *otto* giorni, e se durante questi otto giorni il Superiore si convince dell'innocenza del novizio, sicchè, in tempo, per esempio il settimo giorno, contromandi la dimissione, *non* v'è interruzione alcuna; viceversa se lo dimette, come suol dirsi, su due piedi, e il novizio ubbidendo esca dalla casa, anche se dopo il Superiore si penta e lo richiami, il novizio deve ricominciare da capo. Già con questo solo si dà un bastevole monito ai Superiori di non usare quella procedura, diciamo, fulminea, se non in casi di notoria colpevolezza « ita ut crimen nulla possit tergiversatione celari »; altrimenti si potrebbe talora cagionare un danno irreparabile al novizio.

b) Se il novizio *senza licenza del Superiore*, lasci la casa, e non si fa differenza se la lasci di giorno o di notte, nè se retento o dimisso habitu, nè se abbia, o no, l'animus redeundi; bisogna e basta il fatto, d'un'evidenza incontrovertibile, che sia uscito *senza licenza* del Superiore. È ben chiaro che ciò non può dare occasione a dubbi. La necessità ne è poi evidente, poichè licenza significa obbedienza, e trovandosi nell'obbedienza il religioso si trova moralmente nella religione, ovunque materialmente si trovi. Ma appunto perciò, tanto si estende la facoltà, quanto la licenza: se, per esempio, il Superiore ha dato il permesso per tre giorni soli, e il novizio ne prende quattro; se ha messo l'obbligo di conservar l'abito, e il novizio se ne spoglia, etc., noi non dubitiamo che (salvo s'intende il caso di necessità) il suo noviziato non resti interrotto; precisamente per la ragione detta, che, in questa ipotesi, il novizio non si trova più nell'obbedienza, e non è più protetto dall'obbedienza. Di qui, anche il monito implicito ai Superiori di non dare la licenza in questione, se non vestita di tutte le necessarie cautele di vigilanza richieste dalla vita religiosa.

c) Se, anche con licenza del Superiore, il novizio sia rimasto più di trenta giorni fuori del noviziato. E' dunque questa una delle prime

condizioni cui accennavamo testè, e posta dalla legge stessa: la licenza non deve sorpassare *mai* i *trenta* giorni. Questo termine è già straordinariamente largo, e non è stato messo, a nostro credere, se non per comprendere anche i casi *estremi*, nei quali soli potrebbe concedersi tutto; è difatti evidente che con una tale intersecazione a mala pena si riesce a salvare la continuità morale (della materiale non si fa più questione) del noviziato, e ad evitare un danno irreparabile alla formazione del novizio. E' dunque necessaria una causa estremamente grave a compensare tanta iattura, come lo mostra anche la proporzione con quello che è stabilito nel seguente articolo: « che i Superiori non concedano tale licenza senza grave e proporzionata (iusta) causa ».

Un corollario importante di questo articolo, e che in pratica risolve tutto, è questo: « che i Superiori non possono dare *al novizio*, una licenza di più che trenta giorni »; concedendola infatti, non la dànno più *al novizio*, poichè questi, accettandola, annulla implicitamente il suo noviziato e si assume l'obbligo di ricominciarlo da capo, ossia non è *più*, e non è *ancora* novizio.

In conclusione, la differenza del nuovo diritto dal passato si riassume in ciò, che non v'è più alcun elemento interno nell'interruzione del noviziato: gli elementi esterni che occorrono e bastano a formarla sono: in tutti i tre casi, l'effettiva *egressio* dalla casa del noviziato, cui s'aggiunge: nel 1° la dimissio; nel 2° il difetto di licenza; nel 3° caso la diuturnità oltre 30 giorni. Ogni occasione a dubbio è quindi perfettamente rimossa.

5° Il terzo articolo riguarda la *sospensione*. Notiamo che il concetto non è nuovo: lo ha adoperato per esempio, la Congregazione dei VV. e RR. in un rescritto dell'8 marzo 1816, in cui dichiarava doversi considerare come soltanto *sospeso* il noviziato nel caso di dispersione o scioglimento della comunità, imposta dall'autorità laica (Cfr. Anal. iur. pontif. XVI, c. 752, n. 1456); e la prassi qui accennata, di supplire i giorni di assenza, è stata sempre tenuta dalla stessa Congregazione anche nei casi che fossero omessi giorni del secondo anno di noviziato. Qui invece si stabilisce la regola generale che debbansi supplire *tutti* i giorni di assenza dal noviziato (primo anno) fatti con licenza dei superiori, e ciò per l'evidente ragione di ristabilire l'integrità dell'anno canonico di prova. Il testo è ben chiaro, nè ha bisogno di elucidazioni particolari. Si noti l'intenzionale « et satis est » che mostra come *per la validità* non è necessario che supplire i giorni, e non occorra, come alcuni credevano, raddoppiarli. Quest'altra pratica potrà essere utile e anche commendevole in quanto che, raddoppiando nel noviziato il periodo di tempo passato fuori, non solo si ripara meglio alla inevitabile perdita di spirito religioso, ma anche si pone un freno alla troppa avidità di chiedere permessi; non è però necessaria per la validità del noviziato o della professione. La clausola « licet sub Superioris obedientia »

dovendo operare qualche cosa di fronte al «cum Superiorum licentia», ci sembra alludere a quel che dicevamo, della necessaria vigilanza e direzione da parte del Superiore, sui novizi in permesso, e quindi delle condizioni di cui è, più che opportuno, necessario, munire la licenza da concedere (1).

2°) *Su l'interruzione del noviziato per effetto del servizio militare.*

Parisien. — Procurator Generalis Congregationis Sacerdotum Missionis harum quaestionum solutionem a S. Congregatione de Religiosis expostulavit, nempe:

I. Utrum novitiatus illorum qui coguntur e domo probationis exire causa militiae aut ad eamdem militiam denuo vocati, censendus sit *interruptus*, ita ut ab initio sit repetendus, nulla ratione habita temporis novitiatus iam expleti; an vero sit aestimandus tantummodo *suspensus*, ita ut debeat solum compleri.

II. Utrum computari possit veluti tempus novitiatus servitium militare quod expletur in loco ubi exstat domus probationis, si novitii maneant sub disciplina et vigilantia moderatorum et horis subsecivis consistant in eadem probationis domo, eaque omnia peragant quae cum militia concilientur.

Emi et Revmi Patres Cardinales sacrae huius Congregationis de Religiosis, omnibus mature perpensis, respondendum censuerunt:

Ad 1^{um} Affirmative ad primam partem, negative ad secundam, si novitius ultra triginta dies completos servitio militari reapse addictus fuerit. — Si infra triginta dies, hi supplendi erunt. Et in quocumque casu ad professionem votorum admitti nequit nisi saltem per triginta dies probetur.

---

(1) Men facile ci riesce d'intendere la necessità della aggiunta «etiam non continuos» fatta a «*infra* triginta dies»: se infatti debbono supplirsi tutte le *singole* assenze minori di trenta giorni, e d'altra parte un'assenza maggiore di trenta giorni è caso di interruzione, quella aggiunta evidentemente redundat. Forse va spiegata con le successive modificazioni cui è soggetta di consueto la redazione di tali decreti, mentre probabilmente l'articolo era prima concepito così: « Si novitius *ultra* decem (o quindecim) dies, etiam non continuos, etc. », limitandosi cioè l'obbligo di supplenza alle assenze superiori a dieci giorni, limitazione che giustamente sarebbe stata tolta come pregiudizievole alla integrità dell'anno canonico. Ma non si dia peso a questa mera nostra congettura.

Ad 2^{um} Negative.

Has autem responsiones relatas sanctissimo Domino nostro Pio Papae X ab infrascripto S. Congregationis Secretario, Sanctitas sua approbare et confirmare dignata est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria sacrae Congregationis de Religiosis, die 3 maii 1914.

O. Card. Cagiano de Azevedo, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

Annotazione.

Il decreto è un'applicazione particolare del nuovo diritto stabilito col precedente. Si noti nella formola di proposizione la chiara ed esplicita distinzione del noviziato *sospeso* e *interrotto*, che desideravasi nella lettera del *Cum propositae*, e che abbiamo illustrata nella precedente. Nella risposta relativa si applica la norma del n. 2 comma c, e del n. 3 del precedente decreto: l'assenza per oltre 30 giorni interrompe, per meno, sospende. Si aggiunge però l'obbligo di passare almeno 30 giorni nel noviziato dopo un'assenza per *servizio militare* anche inferiore a tale tempo: se, per esempio, Tizio, sette giorni prima di terminare il noviziato, è richiamato sotto le armi per un periodo di istruzione di 3 giorni, mentre, secondo il decreto precedente, potrebbe professare 10 giorni (3+7) dopo il suo ritorno, per l'attuale è invece obbligato ad aspettarne trenta, *almeno*, nel noviziato, se non ottiene una dispensa dalla S. Congregazione. La ragione evidente è nella differenza che passa dal punto di vista della vita religiosa, per esempio, tra una assenza passata in famiglia per malattia propria o di qualche caro, e quella cui uno è costretto nel servizio militare, ove, volendo o no, si è sempre esposti a trista compagnia.

Nella risposta al secondo dubbio, logicamente si esclude che possa mai computarsi come utile pel noviziato il tempo passato effettivamente sotto le armi, per quante cautele spirituali e disciplinari si usino: è infatti ben chiaro che queste non riusciranno mai a convertire in opere religiose gli esercizi militari, e tanto meno in casa di noviziato l'ambiente di caserma! Se fosse possibile qualche dubbio su questo argomento, non si parlerebbe nè di interruzione nè di sospensione del noviziato, come era stato già risoluto ad primum.

S. Congregazione dei Riti.

Circa il calendario da usarsi dalle famiglie religiose, e il posto che debbono avervi le feste locali.

Decreto. — Rubricae in recitatione divini Officii et in Missarum celebratione servandae ad normam Bullae *Divino afflatu*, tit. IX, n.2 et 4, perspicue docent quaenam Festa localia sub competenti ritu ex lege generali Regulares, Kalendarium sive dioecesanum sive proprium habentes, celebrare teneantur. Quum tamen constet anteactis temporibus ex mero Indulto sanctae Sedis nonnulla Festa pro utroque Clero alicui regno, aut provinciae, aut dioecesi concessa fuisse, de quibus in memoratis Rubricis et titulo nulla mentio, inde suborta est quaestio de obligatione Regularium ad haec quoque Festa celebranda.

Sacra porro Rituum Congregatio hanc quaestionem dirimere volens, et insuper decernere quo Kalendario uti debeant sive Ordines Regulares, sive Religiosorum Congregationes aut Instituta, itemque alia nonnulla circa eandem rem opportune definire, audito suffragio Commissionis pro ordine psalteriali reformando constitutae, attentis tenore et mente Bullae *Divino afflatu* et subsequentium Rubricarum et Decretorum, omnibusque accurate perpensis, sequentia statuere censuit:

I. Ordines Regulares proprium omnino habere debent Kalendarium, quod pariter adhibendum est a Monialibus et Sororibus eorumdem Ordinum.

II. Congregationes seu Instituta utriusque sexus a S. Sede approbata et sub regimine unius praesidis generalis constituta, si ad recitationem divini Officii teneantur, proprium pariter habeant Kalendarium.

III. Congregationes et Instituta, quae sive Ordinaria sive Apostolica auctoritate sint approbata, non tamen comprehendantur paragrapho praecedenti, uti debent Kalendario dioecesano *prouti iacet*, additis iuxta Rubricas Officiis, quae ipsis peculiariter concessa sunt.

IV. Ordines, Congregationes et Instituta, proprio Kalendario gaudentes, amodo celebrare tantummodo debent officia localia Dedicationis et Titularis ecclesiae cathedralis, nec non

Festa solemniora Patronorum principalium, ita ut non amplius teneantur ad Officia alicui regno, aut dioecesi concessa; neque ad Officia localia quae adnexam habuerunt feriationem, nunc autem habent suppressam.

V. Quoad Festa localia, quae a Regularibus ut supra servanda sunt, ipsi uti debent Officio et Missa Clero saeculari concessis, nisi eadem Festa ab ipsis Regularibus iam habeantur cum Officio et Missa magis propriis.

VI. Si graves exstent rationes ad aliqua Festa localia praeter recensita, pro aliqua Religiosa familia conservanda, sacrae Rituum Congregationis iudicio subiiciantur, ut praedicta Festa, quatenus opus sit, in Kalendario inseri possint.

Quas resolutiones sanctissimo Domino nostro Pio Papae X per subscriptum sacrae Rituum Congregationis Secretarium relatas, Sanctitas Sua ratas habuit, probavit atque praescripsit, contrariis quibuscumque Indultis revocatis, aliisque etiam speciali mentione dignis non obstantibus.

Die 28 februarii 1914.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

Annotazioni

Il decreto surriferito è un nuovo ed efficace argomento della sollecitudine della S. Sede in restaurare quanto più si possa l'ufficio feriale; un impedimento non lieve a tale intento, per le famiglie religiose obbligate alla recita della ore canoniche, era il cumulo di feste che sorgeva dalla combinazione di quelle proprie dell'ordine e dei luoghi.

Alle feste proprie dell'ordine provvede il decreto « Ut debitae uniformitati » del 22 maggio; il presente disciplina intanto le feste locali e stabilisce: 1° Che le famiglie religiose propriamente dette, sia di voti semplici che solenni, purchè approvate già dalla S. Sede come congregazioni sotto il regime di un superiore generale, abbiano ciascuna il proprio calendario, e se non lo hanno ancora, lo domandino alla S. Sede. 2° Le altre pie associazioni, sia approvate dalla S. Sede, ma non a regime centrale (quali p. es. i sacerdoti dell'Oratorio, o Filippini), sia ancora allo stato di Istituti diocesani, seguano *in tutto* il calendario diocesano « prouti iacet », quindi p. es. anche riguardo le *ottave*. 3°) Che oltre le feste del loro calendario, le famiglie religiose non

debbano celebrare altro che le feste della dedicazione e titolare della cattedrale, e la più solenne dei Patroni principali, nelle quali però debbano servirsi dell'ufficio e della messa *ad hoc* concessi al clero regolare, a meno che nel loro Ordine non abbiano un ufficio più proprio. – Questa seconda disposizione tronca una diuturna controversia, opinando alcuni fin qui che i religiosi nel celebrare p. es. la festa del patrono del luogo, non dovessero nè potessero servirsi dell'ufficio proprio, come il clero secolare, ma potessero anche spicciarsene p. es. col *commune sanctorum*. La controversia in proposito si fondava su l'ambigua interpretazione del decreto 1708, della collezione autentica « Regulares... teneri ad recitationem officii proprii Patroni principalis et Titularis », in quanto che i fautori della seconda sentenza ponevano, a così dire, la virgola dopo *officii*, riferendo così il *proprii* al « Patroni », mentre gli altri, (più logicamente, ci sembra) la ponevano dopo *proprii*, riferendo così questa parola a « officii ». – Il numero V del presente decreto dà ragione a questi ultimi, ed evitando ogni ambiguità stabilisce che i regolari in tali feste debbano servirsi del proprio concesso per esse al clero secolare. Ciò è ben logico, tra l'altro per evidente ragione di conformità « ut populus — come dice il Gavanto, III, 12,5 – qui in eo festo ad Regularium ecclesias accedit, missas et officia divina auditurus, ad pietatem erga Patronum suum non minus accendatur quam si ad ecclesiam confluat saecularem » Naturalmente, se l'ufficio per quel santo Patrono (p. es. di s. Antonio di Padova) è *più proprio* nell'Ordine (p. es. dei Minori), i Religiosi questo possono benissimo preferirlo a quello del clero diocesano, ad maiorem solennitatem. — 4°) Infine la S. Congregazione prevede il caso che per eccezione qualche festa locale, sebbene non sia nè del Titolare o della Dedicazione della cattedrale, nè d'un Patrono principale, (p. es. a Torino la festa del miracolo del Ssmo Sacramento) possa per speciali ragioni esser celebrata anche dai Religiosi, a giudizio però della S. Congregazione stessa. Un caso non solo di possibilità ma di necessità sarebbe, a nostro parere, se in una Chiesa affidata a regolari si celebrasse speciale e solenne memoria di un prodigio ivi avvenuto.

S. Congregazione dell'Indice.

1) Libri proibiti.

Sono stati messi all'indice dei libri proibiti:

Con decreto del 26 gennaio 1914:

Maurice Maeterlinck. *Opera omnia.*

Con decreto del 1° giugno 1914:

HENRI BERGSON, *Essai sur les données immédiates de la conscience.* Paris, Félix Alcan.

— *Matière et mémoire; essai sur la relation du corps à l'esprit.* Ibid.

— *L'évolution créatrice.* Ibid.

ALOIS KONRAD, *Iohannes der Täufer.* Graz und Wien 1911: *donec corrigatur.*

DAMIANO AVANCINI, *Modernismo*, romanzo. Milano 1913.

RAFAEL URIBE URIBE, *De como el liberalismo político colombiano no es pecado.* Bogotá 1912.

THEODOR WACKER, *Zentrum und kirchliche Autorität*, in opusculo: *Gegen die Quertreiber.* Essen 1914.

ANNOTAZIONI

Il Maeterlinck, belga di nascita ma francese d'elezione, può dirsi il più celebre propugnatore della morale *laica.* Ora velatamente ora apertamente, i suoi scritti (racconti, romanzi, opere drammatiche) inculcano al lettore la persuasione che si può fare a meno di credere in Dio, nell'immortalità dell'anima, nella rimunerazione futura ecc., e ispirano in tutto un pretto *fatalismo.* La sua rumorosa defezione dal cattolicismo non era stata però sufficente a mettere in guardia i fedeli dal pericolo dei suoi seducenti scritti. — La filosofia cosiddetta *spiritualista* del Bergson è invece nettamente antiintellettualista: secondo lui unica fonte di verità è l'intuizione istintiva, mentre l'intelligenza, in tutti i problemi vitali, non sa spargere che tenebre e negazione. Con tale criterio fondamentale ha cercato di stabilire nel primo dei detti libri l'affermazione del libero arbitrio, nel secondo quella della spiritualità dell'anima, nel terzo dell'esistenza di Dio; ma sono affermazioni solamente ipotetiche, e di più falsano assolutamente la definizione delle verità da dimostrare, sicchè in realtà le distruggono: la sua filosofia applicata alla religione vi produce anzi tutti gli errori del modernismo. — Nel libro del Konrad è un capitolo che urta malamente la comune credenza del popolo cristiano, che S. Giovanni Battista sia stato mondato dal peccato originale mentre era ancora nel seno materno. — Nel romanzo dell'Avancini sono troppe pagine *contra bonos mores*, e inoltre l'Autore si esprime in maniera più che sospetta circa il celibato sacerdotale. — Il discorso incriminato del Wacker sostiene, specialmente nella chiusa, che il deputato *cattolico* il quale fa parte del *Centro* germanico, non è tenuto a seguire le direttive della Chiesa neppure nelle questioni religiose ed ecclesiastiche cioè di fede e di costumi. — L'Uribe infine pro-

fessa vari errori condannati dai sommi Pontefici nelle loro encicliche contro il liberalismo, sicchè il suo libro era stato già proscritto da quasi tutto l'episcopato Colombiano.

2) Sottomissione di vari autori.

Con decreto del 26 gennaio 1914 furono annunziate le lodevoli sottomissioni degli scrittori Carlo Holzhey, Luigi Renzetti, Sebastiano Merkle, Stefano Coubé, dei quali vedi *Mon. eccl.* 1913, pag. 165.

Segreteria di Stato.

Si dichiarano sufficentemente promulgate, ad ogni effetto giuridico, le leggi e costituzioni inserite nella collezione « Acta Pii X ».

Ex Audientia SSmi. — 26 dicembre 1913. — Completa nuper editione voluminum quae *Acta Pii X* inscribuntur, ad dubitationem quamlibet praecavendam de legitima promulgatione Pontificiarum constitutionum et legum in iis insertarum; SS.mus D.nus noster Pius divina providentia PP. X, referente me infrascripto Cardinali a Secretis Status, decernere dignatus est: omnes ac singulas Constitutiones ac leges, in quatuor praedictorum *Actorum* voluminibus contentas, plenissime promulgatas, atque idcirco ratas firmasque habendas esse, perinde ac si in commentario officiali «*Acta Apostolicae Sedis*» insertae verbo ad verbum fuissent. Contrariis quibusvis, etiam speciali ac individua mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria Status, die, mense et anno praedictis.

L. ✠ S. R. Card. Merry del Val.

Annotazione

Il senso di tale dichiarazione è manifesto. Basta ricordare che nella Costituzione « *Promulgandi*, (27 sett. 1908) fu stabilito che, da allora in poi *l'unica e sola* maniera di promulgazione degli atti pontificii, era l'inserzione negli *Acta Apostolicae Sedis*, a meno che espressamente non si dichiarasse il contrario. (1) Tal disposizione, naturalmente,

(1) *Hac una eaque unica* ratione legitime promulgata haberi, quoties promulgatione opus fuerit, nec aliter fuerit a Sancta Sede provisum.

non aveva effetto retroattivo, quindi gli atti precedenti quella data, dovevano ritenersi sufficientemente promulgati, *quando* fossero stati promulgati in una delle maniere precedentemente invalse (p. es. affissione *ad valvas*, spedizione di esemplari ai Vescovi ecc.). Ora, già nel *terzo* volume degli *Acta Pii X.* compilati, com'è noto, dalla Segreteria di Stato, e pubblicato solo nel corso del 1909, era stata inserita, nell'appendice, una serie di importantissimi atti pontificii circa la vacanza della S. Sede e la elezione del Pontefice Romano (pag. 239–321), datati dal 25 dicembre 1904, e prima non mai fatti noti. Questi atti non furono riportati negli *Acta Apostolicae Sedis;* onde, quantunque dal testo medesimo non si potesse dubitare della volontà del legislatore di promulgarli, pure teoricamente, intendendo a rigore la suddetta costituzione *Promulgandi*, poteva sorgere qualche cavillo in proposito, tanto più che nessuna nota ne accompagnava la pubblicazione in quell'appendice. — L'odierna dichiarazione taglia corto a qualunque dubbio a questo riguardo, e stabilisce come sufficientemente promulgati non solo quegli atti pontificii, ma anche altri che per avventura si pubblicheranno nei successivi volumi, pure *posteriori*, di data, alla *Promulgandi*. Dal contesto della dichiarazione sembra che ve ne saranno nel IV tomo degli *Acta Pii X* che comprenderà l'anno 1907, di cui la detta dichiarazione annunzia completa la compilazione, ma che fino al momento che scriviamo, non è stato ancora pubblicato. Sarà nostra cura indicare questi atti, ed eventualmente riportarli nel periodico, qualora ancora non vi fossero stati inseriti.

A proposito di questa dichiarazione ricordiamo inoltre che hanno piena autenticità gli atti inseriti anche nelle collezioni *Bullarium Benedicti XIV*, (tom. I) e *Acta Leonis XIII*, mentre le altre raccolte sono state fatte soltanto *privato studio*, sicchè gli atti valgono in esse quanto da soli.

CONSULTAZIONI.

Sui diritti pecuniarii dei Parroci per le associazioni funebri.

Nella città di C., nel Napolitano, vi è una Chiesa ricettizia coll'Arciprete–Parroco, e proprio Clero; e vi sono anche altri tre Parroci, che officiano nelle loro Chiese, assistiti ciascuno da due o tre Sacerdoti non ascritti alla ricettizia. Nelle associazioni funebri, cui prende parte il clero della ricettizia, l'Arciprete percepisce una *doppia porzione*; e se il defunto apparteneva a parrocchia diversa dalla ricettizia, anche il Parroco di questa Par-

rocchia percepisce doppia porzione, non senza qualche lagnanza del clero ricettizio. Inoltre, nella stessa città, è invalsa, da moltissimi anni, la consuetudine che, pur senza intervento del clero ricettizio, qualsiasi Parroco, nelle funebri associazioni, prende la *doppia porzione;* anzi tale consuetudine vige in parecchi luoghi del Napolitano, ove non si trova alcuna ricettizia; ed in alcune parrocchie cercano opporsi i Sacerdoti semplici, che all'associazione intervengono, sostenendo che il diritto alla doppia è esclusivo dell'Arciprete della ricettizia. Vigeva anche in N. questa consuetudine; ma da quasi un ventennio i Parroci non percepiscono la *doppia.* Però un Parroco novello vorrebbe far rivivere l'antica consuetudine, asserendo essere questo un diritto di tutti i Parroci, anche prescindendo dalla consuetudine, giacchè viene loro concessa dalla Clementina *Dudum, de sepult.* e dalla Costit. *Romanus Pontifex* di Benedetto XIII; e pei Parroci del Napolitano dalle Circolari della *Commissione dei Vescovi per l'esecuzione del Concordato,* in data 18 Nov. 1822 e 2 mag. 1827. Si domanda:

1° E' vero che tutti i Parroci in genere e nel Napolitano in ispecie, nella associazione funebre, hanno diritto ad una doppia distribuzione?

2° Se non a tutti i Parroci, compete almeno questo diritto alla *doppia* ai Parroci delle Ricettizie?

3° Che dire della consuetudine vigente a favore dei Parroci; e della sua interruzione, ossia di una consuetudine contraria?

4° Che dire del caso proposto?

Al primo. — E' certo che ciascuna opera merita la mercede proporzionata; ed è certo altresì che i Sacri Canoni (Cap. 42 *de simon.*) strenuamente difendono i diritti pecuniarii del Clero: « Qui altari servit, de altari vivere debet ». Anticamente il clero, per l'opera manuale prestata a pro dei fedeli, accettava le loro spontanee oblazioni, delle quali Tertulliano (*De exhort. castit.* cap. 11) dice: «...harum et aliarum eiusmodi disciplinarum, si « legem expostules, nullam invenies. Traditio tibi praetenditur « auctrix, consuetudo confirmatrix, et fides observatrix ». Nè posteriormente venne prescritto in una somma determinata il diritto da percepirsi nei funerali. La stessa celebre *Taxa Innocentiana,* emanata dalla S. Cong. del Concilio d'ordine del Sommo Pontefice il 6 Ottobre 1678, quanto ai diritti parrocchiali nelle

funzioni funebri, nulla stabilì circa la somma da percepire, rimettendosi in ciò alle *consuetudini locali.*

Le norme che con una certa *tassazione* dà il Diritto canonico, sono relativamente ai diritti parrocchiali dovuti per le esequie dei defunti, che debbono tumularsi in altra chiesa diversa dalla propria parrocchia. Allora, siccome le esequie vengono fatte dal Rettore della chiesa tumulante (secondo le prescrizioni canoniche in materia), al Parroco del defunto essa chiesa tumulante deve dare una parte degli emolumenti, non inferiore alla quarta; e che perciò viene chiamata *portio canonica* o *quarta funeralis* « ob Sacramenta quae suis parochianis Parochus ipse adminis- « strat, et ideo illi de jure debetur..... ». Ferraris, v. *Quarta funeralis*, n. 1. Questa espressione *quarta funerale* va presa nel senso che, *per sè*, si deve corrispondere la quarta parte di ciò che la chiesa tumulante percepisce nei funerali. « Funeralia dicuntur obla- « tiones, cera et alia emolumenta, quae tempore exequiarum et « funeris occasione ad Ecclesiarum tumulantem offeruntur, sive « ante sive post quam corpus humetur ». Vecchiotti, *Instit. can.* vol. II, cap. V. §. 61. Abbiamo detto *per sè*, giacchè ove vige la consuetudine che al Parroco del defunto si dia la *terza* parte o la *metà* degli emolumenti ecc., il diritto del Parroco deve rispettarsi in quella proporzione stabilita dalla consuetudine. C. *Certificari, de sepult.*, Ferraris, l. c. n. 36; Vecchiotti, l. c.

Ora nel caso proposto non si tratta di quarta funerale, ma di una *distribuzione* che il parroco percepisce, assieme agli altri del clero, nei funerali di un defunto filiano, che non va tumulato altrove, e che a guisa delle distribuzioni canonicali, per sè, deve essere uguale per tutti gl' intervenuti. Nè a questa distribuzione si riferiscono la cit. Clement. *Dudum*, e la Costituzione citata di Benedetto XIII. Questi documenti pontificii riguardano esclusivamente la *quarta funerale* sopra spiegata; la *Dudum* cioè in rapporto ai Frati dell'Ordine dei Predicatori e dell'Ordine dei Minori (Reiffenstuel, In lib. III, tit. 28, §. 2, n. 53), e la *Romanus Pontifex* circa l'abrogazione del privilegio di esenzione per tutti i Regolari dell'Italia ed isole adiacenti, e circa la conferma, ove vige, di una consuetudine di tassa superiore alla *quarta parte*, in favore dei Parroci.

E nemmeno le due invocate Circolari del 18 Nov. 1822 e 2 mag. 1827 danno il diritto alla *doppia a tutti i Parroci del Napolitano*, come pretenderebbe il Parroco di N., chè quelle circolari

riguardano le Chiese ricettizie, come vedremo. Nel diritto municipale napolitano esplicitamente tassata è la *benedizione* del cadavere, fissata in *grana* 25 (L: 1.05), salvo diversa consuetudine come si legge nel Real Rescritto 11 marzo 1822: « ..... *ma ove sia « altro il solito, debba un tal solito osservarsi, rispetto al solito diritto « dei mortorii* ..... ». Salzano, *Lezioni di Dir. can.*, vol. II, pag. 173. Tassato era pure il diritto del Parroco per l'accompagnamento del cadavere, fino alla chiesa dei Regolari, ove in essa avesse dovuto poi il cadavere seppellirsi « ... *dichiarando il Re « che per tale accompagnamento e benedizione, il Parroco non po- « tesse prendere più di tre carlini* (L. 1,27) ». R. Rescritto 22 marzo 1777; Salzano, l. c. pag. 170.

I Parroci dunque non appartenenti a chiese ricettizie, nel Napolitano, per diritto comune, non possono esigere la doppia porzione nelle associazioni funebri.

Al secondo. — Pei Parroci delle Chiese ricettizie è invece certo il diritto alla *doppia* porzione, esplicitamente stabilito dalla *Istruzione*, emanata dalla *Commissione dei Vescovi per l'esecuzione del Concordato*, il di 18 Novembre 1822, confermata il 2 maggio 1827. Infatti nella detta *Istruzione* si legge: « *Articolo « 18. Nelle associazioni dei cadaveri il Parroco, quando inter- « venga per sè stesso, o per mezzo di altri, che faccia le di lui veci, « prenderà sempre una porzione doppia* ». Salzano, l. c., pag. 178. E fu concesso questo diritto di doppia porzione ai Parroci delle ricettizie « *per ragioni di prudenza e di carità* ». Salzano, l. c., pag. 182, in nota.

Al terzo. — La consuetudine non differisce, quanto all'autorità, dalla legge scritta, purchè vera consuetudine, secondo le prescrizioni del Diritto. La L. *De quibus* 32 ff. *de legib.* dice: « ... Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur... » E la consuetudine nella materia presente è di sommo valore. L'abbiamo visto accennata da Tertulliano, la cita la Tassa Innocenziana, in cui si legge: «... *Come anche in modo alcuno non si dovranno impedire o ritardare la sepoltura e l'esequie, o funerali a defunti, così cittadini, come forastieri, per il pagamento di quegli emolumenti che dal Vescovo, o dal Capitolo, o dal Curato, o da qualunque altro per la* CONSUETUDINE *del Paese si pretendono* ». Ed anche il diritto municipale nel sopra allegato testo (R. Rescr.

11 marzo 1822); ed il R. Rescritto Circolare del 28 Dicembre 1833, come scrive il Torelli, *Chiave del Concordato*, vol. I, pag. 271: « *Con R. Rescritto Circolare del* 28 *Dic.* 1833 *fu reso noto il* « *sovrano volere con il quale la M. S.* (*D. G.*) *ordinato avea che* « *gli Ordinari manifestato avessero al Real Ministero e Segretario* « *di Stato degli Affari ecclesiastici qual'era la tassa in vigore nella* « *loro rispettiva Diocesi pei diritti di stola bianca e nera ed altri* « *proventi parrocchiali che si riscuotono dai Curati.... e se tali esi-* « *genze erano stabilite con Sindaci, e da* CONSUETUDINI ». Sicchè ove vige la consuetudine che i Parroci, quantunque non appartenenti a ricettizie, percepiscano la *doppia* nella porzione pei defunti, essendo diventata legge inducente un diritto del Parroco deve assolutamente osservarsi, ed ivi il clero ingiustamente ed inutilmente si opporrebbe. Abbiamo all'uopo un decreto della S. Cong. dei Riti, n. 3109, del 5 Settembre 1861, *Nullius Montis Cassini*, nel quale al dubbio VII così concepito: « An parochus « alienae Ecclesiae ac proinde Clero receptitio minime addictus, « praeter emolumentum monetae neapolitanae *di* 25 *grana* ab « heredibus sibi debitum, possit etiam percipere emolumen- « tum duplex illo quod cuilibet ex Clero receptitio persolvitur in « funerum associatione? »: fu risposto « Affirmative ». E ciò appunto perchè così veniva osservato nella Diocesi *Nullius* di Montecassino.

Ma se in qualche luogo, ove prima il Parroco legittimamente prendeva il *doppio*, da molti anni percepisce nelle associazioni funebri soltanto una porzione uguale a quella di ciascun semplice sacerdote, non deve dirsi ivi, per contraria consuetudine, abolito il diritto del Parroco a prenderla *doppia?* Generalmente parlando, se vale la consuetudine a conferire un diritto, vale, se contraria, a toglierlo, giusta la L. *Nihil* 35 ff. *de Reg. Iur:* « Nihil « tam naturale est quam eo genere quidquam dissolvi, quo col- « ligatum est ».

Però trattandosi di un diritto parrocchiale già acquisito, quantunque non dei primarii, crediamo potere applicare la giurisprudenza delle Sacre Congregazioni, sulla consuetudine abolitiva dei diritti parrocchiali. Questa giurisprudenza prevalente per il passato non ammetteva consuetudini di tal genere. Infatti nella causa *Andrien, Iurium et privilegiorum*, decisa dalla S. Cong. del Concilio il 2 giugno 1883, troviamo scritto: « Neque « clero suffragari videtur centenaria consuetudo, quae benepla-

« citum et privilegium praesumere facit. Quandoquidem iura Pa-
« rochorum non solum ordinaria consuetudine non perimuntur,
« verum etiam adversari nec potest centum annorum observan-
« tia, ut saepius rescripsit H. S. C. et praecipue in *Baren. Iurium*
« 2 Iun. 1820, in *Nullius seu Clunien., Iurium Parochialium* 29 ia-
« nuarii 1821, in qua expresse edicitur parochorum iura sarta
« tectaque existimanda esse, non obstante quadragenaria et
« centenaria consuetudine ». E così in altre decisioni, come in quelle del 28 luglio 1878 *Funeris et emolumentorum*, 15 luglio 1882 *Iuris funerandi*, 23 luglio 1892 in *Melevitana, funerum et iurium parochialium*, etc.

La giurisprudenza più recente però inclina ad accogliere la consuetudine prescrittiva dei diritti parrocchiali, come si ha dalla stessa S. Cong. del Concilio, in una *S. Severi, Iuris funerandi* del 27 maggio 1893, in *Papien, Funerum* 20 gennaio 1906, in *Asten. Funerum* 26 gennaio 1907; e dalla S. Cong. dei Vescovi e Regolari, in *Thelesina, Iurium*, del 22 agosto 1902 (v. *Il Monit. Ecclesiast.* Vol. XVI, p. 148). Si ammette quindi la consuetudine abolita, circa i diritti parrocchiali; e specialmente si ammette nel caso nostro, in cui si tratta di diritti pecuniari, quasi a somiglianza della quarta funerale, per la quale certamente si ammette dal Diritto. E' del resto ormai pacifico in diritto che può prescriversi quanto può fare oggetto di contratto o di cessione.

Ma se la consuetudine contraria può abolire il diritto dei Parroci circa la *doppia porzione* nelle associazioni funebri, quale è questa consuetudine: la decennale, la quadragenaria o la centenaria ab immemorabili? Abbiamo detto questo diritto parrocchiale quasi equiparato alla *quarta funerale*. Ora in quanto alla *quarta* il Ferraris, v. *Quarta funeralis*, n. 3, scrive: «Quarta «funeralis seu portio canonica usque ad quartam exclusive pot-
« est praescribi spatio decem annorum, absque titulo: ad hoc
« autem ut praescribatur infra quartam vel ut nihil solvatur con-
« suetudo quadraginta annorum cum titulo vel immemorabilis ». Sicchè secondo questo autore, applicando la sua teoria della quarta al caso nostro, e facendo corrispondere alla quarta il diritto semplice della distribuzione, il diritto alla *doppia* potrebbe abolirsi dalla consuetudine decennale, senza titolo. Ma questa opinione del Ferraris non è generalmente ammessa dai Dottori, nè dalle SS. CC., siccome può arguirsi dalla S. Cong. del Concilio,

nella causa *Interamnen. Quartae funerariae* del 16 febb. 1889. (v. *Il Monit. Eccl.* Vol. VI, P. I, p. 7). Resta quindi che a potersi dire abolito il diritto del Parroco a percepire la *doppia*, la contraria consuetudine sia quadragenaria con titolo colorato od immemorabile senza titolo, siccome generalmente è ritenuto pei diritti funerali del Parroco. Ecco come scrive il Card. Petra, *in Constit. Innocentii* III, *n.* 55*:* « Assistentia iuris pro parocho « non habet eam vehementem iuris praesumptionem, ut non « possit infringi saltem per quadragenariam cum titulo colo- « rato, vel per immemorabilem, ut *Rota, in Aretina, Iurium pa- « rochialium super manutentione* 1 *Iul.* 1701 *cor. D. Almo*, prout « in terminis consuetudinis, ut Cathedralis tumulet omnia cada- « vera clericorum sibi inservientium, etsi in aliena parochia ex- « euntium ut sit servanda, *Rota in cit. dec. Mantuana et cit. A- « retina;* ita de consuetudine sepeliendi advenas. *Rota dec.* 454, « *retina; pars XVIII rec.* »

Al quarto. — Venendo ora al caso proposto, dopo quello quello che fin qui si è ragionato, possiamo dire che: *a*) i soli Parroci di Ricettizia, per diritto scritto, e tutti gli altri che hanno in loro favore una legittima consuetudine, possono percepire la *doppia porzione nelle associazioni funebri;* e poichè in C. vige tale consuetudine, il Parroco in tale diritto non può essere disturbato qualora la controversia venga dedotta nel foro contenzioso, nel quale, però, il parroco, quando opponga la prescrizione immemoriale, dovrà provarla con tutti i requisiti voluti dal diritto. Malamente quindi si comportano quei sacerdoti che a tal diritto legittimo cercano opporsi. *b*) Il nuovo Parroco di F. può benissimo rimettere in uso (dandone avviso al proprio Vescovo, per la novità della cosa) l'esazione della *doppia porzione*, giusta l'antica *consuetudine del luogo*, interrotta solo da quasi venti anni, e non in forza della Clement. *Dudum, de sepult.* e della Costituz. *Romanus Pontifex di* Benedetto XIII, che non fanno al caso; ma perchè, come abbiamo visto, a perdersi in diritto parrocchiale occorre che la consuetudine contraria sia quadragenaria con titolo colorato, ovvero immemorabile senza titolo.

Questioni.

Se i Parroci nel Napolitano possono prendere la doppia porzione in tutte le funzioni religiose; e se facendosi rappresentare da un partecipante, questi ha diritto pure alla propria ditribuzione.

D. — Ermete novello Arciprete-Parroco della Ricettizia di S. nel Napolitano vuol prendere la *doppia* porzione, non solo nelle associazioni dei cadaveri, quando interviene il clero ricettizio; ma ancora nei funerali di 3°, 7°, trigesimo ed anniversari, e nelle processioni dei Santi. Inoltre, quando nelle associazioni funebri non può intervenire, si fa rappresentare da un partecipante, e pretende che si dia sempre a lui la *doppia* e al suo rappresentante la propria distribuzione. Il clero si oppone; sostenendo che la *doppia* spetta all'Arciprete soltanto nelle associazioni funebri, anche se si fa rappresentare da altri, e non in tutte le funzioni; e che il partecipante che rappresenta l'Arciprete nelle associazioni funebri non può partecipare per conto suo alle distribuzioni.

Chi ha ragione, Ermete o il Clero ricettizio?

R. — Se a favore di Ermete vige in S. una legittima consuetudine per tutto quel ch'egli pretende, meno l'ultima parte, ha ragione lui, altrimenti ha ragione il clero. Prescindendo quindi dalla consuetudine in favore, che nel caso non si accenna, Ermete può percepire la *doppia* porzione soltanto nelle associazioni dei cadaveri, siccome vien concesso dalla *Istruzione*, emanata dalla *Commissione dei Vescovi per l'esecuzione del Concordato*, in data 18 Novembre 1822, confermata nella Circolare 2 maggio 1827 (v. sopra pag. 76).

E ciò anche se non interviene personalmente, ma si fa rappresentare da altro Sacerdote, come è detto nella citata Istruzione « *...quando intervenga per sè stesso, o per mezzo di altri, che faccia le di lui veci..* » Fuori il caso di associazione funebre, Ermete deve percepire la distribuzione uguale a quella degli altri partecipanti. E' vero che la S. Cong. del Consilio in *Baren. Jurium* 23 gennaio 1904 ammise che il Parroco potesse percepire la *doppia* in tutte le sacre funzioni anche non funerarie, ma ivi si trattava del Parroco delle Ricettizia di Palo del Colle, che potè provare a suo favore la consuetudine « II. An in sacris functionibus e- « tiam non funerariis Archipresbytero ius competat ad duplam, sive « praesens sit sive absens, etiam sine legitima causa in casu? — Ad « II. Serventur consuetudines legitime praescriptae; ita tamen ut pa- « rochus praesens habeatur quoties curae animarum incumbit, one- « rata etc... ». Fuori il caso di consuetudine, vale la disposizione della citata Circolare del 2 maggio 1827: «... *quando le funzioni religiose non si fanno presente il cadavere, già condotto alla sepoltura, non debbe il*

Parroco godere « della doppia porzione ». Salzano, *Lezioni di Dir. can.*, vol. II, pag. 182, in nota; *Il Monit. Eccl.*, Vol. XVI pag.53.

Le sostituzioni, ammesse dal Diritto, devono d'ordinario essere affidate a persone che non sono obbligate al medesimo ufficio; così Bened. XIV, *Instit.* 107 n. 17; e la S. Cong. del Conc., in *Eugubina* 15 Dic.1605 (*Il Monit. Eccl. l. c.*). Colui che sostituisce, rappresentando la persona che lo ha mandato, non può rappresentare sè stesso; e perciò, reputandosi assente, non ha diritto a distribuzione, che può, per altro, esigere dal suo rappresentato. Il Parroco poi, per non trovarsi in questa condizione di dover risarcire il danno del cappellano partecipante, che lo sostituisce, può incaricare della sostituzione un Sacerdote *extra gremium*, ove possa averlo. Una consuetudine, ove vi fosse, che facesse percepire anche al partecipante sostituto del Parroco assistente la propria distribuzione, sarebbe irragionevole, e quindi insostenibile. (*Il Monit. Eccl. l. c.*).

Concludendo quindi diciamo che Ermete può percepire la *doppia* solo nelle associazioni funebri, e non in altre funzioni, non essendovi in S. consuetudine per tale diritto. Quando non può intervenire personalmente alle dette associazioni si faccia sostituire da un Sacerdote non appartenente alla Ricettizia, se trovasi in S.; altrimenti, sostituendolo un cappellano partecipante, e perdendo questi la propria distribuzione, è obbligato lui a risarcirlo.

DALLE RIVISTE.[1]

Civiltà Cattolica. 7 marzo 1914. — *Sindacalismo cristiano?*

Se il sindacalismo come tale e come viene propugnato assai spesso, sia conforme alle dottrine del cristianesimo. — L.A. sta per la negativa: 1°) pel concetto fondamentale di *solidarietà*, che, in opposizione alla *carità* cristiana, non è altro che un egoismo collettivo; 2°) per gli intenti: emancipazione operaia, aumento dei salari, eliminazione del regime capitalistico, trasformazione dell'ordine sociale per l'estendersi delle cooperative: tutte cose, che, specie come sono propugnate, non si risolvono che in un pernicioso antagonismo di classi, mentre la Chiesa mira all'armonia loro; 3°) per i mezzi: scioperi ad oltranza, violazione della libertà di lavoro, esagerazione dell'intervento dei poteri pubblici nelle faccende economiche e controversie private, e in tutto ciò una violenza estrema che non rifugge dinanzi a qualunque rovina. – A tutto ciò l'A. contrappone l'opera benefica, ma calma e giusta della Chiesa.

---

(1) Per difetto di spazio non possiamo dare che un piccolo saggio di questa rubrica, che ci proponiamo di svolger meglio in seguito.

Civiltà Cattolica. 21 marzo 1914. *Infelicissima relazione di un infelice disegno di legge.*

Trattasi del minacciato progetto della precedenza del matrimonio civile al religioso; vi si confutano le ragioni addotte dal ministro proponente (Finocchiaro), dimostrando l'inconciliabile contraddittorietà tra le premesse e le conclusioni che se ne vuol trarre.

Revue Catholique des Institutions et du Droit. Marzo 1914. Lione. — *Le droit des prêtres et des fidèles sur les édifices du culte.* (Il diritto dei sacerdoti e dei fedeli su gli edifici per il culto). H. Du Magny.

— Ibid. *Les lieux du culte: liberté de les ouvrir et de s'y rendre.* (I luoghi di culto: libertà di aprirli e frequentarli). A. Flaurquin.

Sono due articoli, come si vede, su argomenti connessi, studiandovisi la condizione giuridica delle chiese, secondo la legislazione francese. Il Du Magny la esamina principalmente per decidere a chi spetti l'obbligo delle spese di culto e di manutenzione delle chiese, e dimostra che secondo l'attuale legge, la quale non riconosce ai sacerdoti e cattolici che un diritto di uso, come semplici occupanti, tale importante questione pratica non è risoluta; nè può risolversi se non adottando la soluzione più conforme alla verità e alla giustizia, che cioè al clero e ai cattolici appartiene la vera proprietà delle chiese, avendoli essi edificate e per sè soli. — Il Flaurquin invece studia la questione in genere, dimostrando la libertà nei cattolici di aprire chiese e di frequentarle pubblicamente, libertà che certo anche l'attuale legislazione non può disconoscere, ma non sa giustificare che ricorrendo alla applicazione fittizia di disposizioni insufficienti e inadatte allo scopo.

L'Union. Marzo 1914. Parigi. — *La loi du dimanche et les devoirs qu'elle impose* (La legge del riposo domenicale, e i doveri che vi corrispondono). Mgr. Du Curel.

Bellissima esposizione apologetica della santificazione domenicale, di cui enumera gli immensi vantaggi economici, morali e sociali, che nessun'altra disposizione di legge può sostituire.

Resena eclesiástica. Febb.-marzo 1914. Barcellona. — *Responsabilidades en los matrimonios militares en articulo mortis.* I. Villaplana.

Su la costrizione che la legge impone relativamente ai matrimoni militari anche in articulo mortis, specialmente per le conseguenze economiche che ne risente la futura famiglia.

Nouvelle Revue Théologique. Marzo 1914. Parigi. — *Restitution de la dot moniale en cas de sécularisation.* (Restituzione della dote alla monaca secolarizzata). I. Besson. (Commentario alla causa Siguentina, pubbl. nel *Monitore*, ott. 1913, pag. 352, cfr. ivi).

— *Une question nouvelle de deontologie médicale.* R. Michaud.

Trattasi dell'opuscolo del P. Ferreres su la vasectomia ch'egli definisce « operatio vi cuius canales virile semen deferentes secantur, et

omnis communicatio cum eis paene impeditur, ita ut vir, qui huiusmodi operationem passus sit omnes possit operationes sexuales peragere praeterquam quod fecundationis est incapax ». È lecita questa operazione? E chi l'ha sofferta è abile al matrimonio? Il Ferreres risponde negativamente a entrambe le questioni.

Nouvelle Revue Théologique. *La communion des fidèles au vendredi et samedi Saint.* (Se i fedeli possono comunicarsi il venerdì e il sabato santo).

Sul venerdì santo non v'è dubbio per la negativa, eccetto in caso di necessità pei moribondi. Nel sabato santo invece, per principio, la comunione potrebbe distribuirsi: si dubita principalmente del quando. Prima del *Gloria* non deve distribuirsi (Ferreres, *Th. mor.* II 297, la permette però agli uomini che terminassero gli esercizi spirituali il sabato santo): dopo cantato il Gloria si può, *se tale è l'uso*, distribuirla a quanti si presentano; finita poi la messa non c'è difficoltà alcuna.

Historisch-politische Blätter. 16 marzo 1914. — *Geburtenrückgang und Konfession.* (La diminuzione della natalità, dal punto di vista della confessione religiosa). H. Rost.

L'A. che è dottissimo economista, dimostra con una rigorosa analisi statistica, come principale causa di sì doloroso fenomeno sia anche da ricercarsi nella differenza religiosa. Nelle popolazioni cattoliche (ben s'intende, cattoliche di fatto, non di nome solo) tale flagello infierisce assai meno: il triste primato spetta alla Francia laica e neo-maltusiana.

Revista eclesiástica. 28 febbraio 1914. — *Dudas acerca la licitud del rezo mental.* (Dubbi circa la liceità della recita mentale [dell'Ufficio divino]).

Si tratta del famoso privilegio che si dice concesso vivae vocis oraculo da Leone X. Lasciando la questione storica, l'A. rileva che nella migliore ipotesi, non può dirsi che la concessione non soggiaccia ad alcun dubbio. Ora non si può soddisfare a un'obbligazione certa usando d'un privilegio dubbio.

Zeitschrift für Kath. Théologie. 1914. Innsbruck. – I trim. — *Vocatio sacerdotalis: eine Kontroverse.* I. Brandenburger.

La decisione della commissione cardinalizia sul libro del Lahitton, (*Mon. eccl.* 1914, pag. 166) ha messo in chiaro tre punti espliciti riguardo alla natura della vocazione; quanto agli altri punti ha ricusato di infliggergli una censura. Che cosa dire delle opinioni difese dagli avversari del Lahitton? Fino a qual punto sono state condannate o disapprovate? L'A. non conclude: è infatti questione di apprezzamento.

RECENSIONI.

MARTINEZ F. *L'Ascétisme Chrétien pendant les trois premiers siècles de l'Eglise.* Paris, Beauchesne, 1913. IX-208 p.

L'Autore vi descrive lo sviluppo dell'ascetica cristiana, arrestandosi però alla apparizione del primo monachismo. Il punto di partenza è dato dallo studio dei consigli evangelici e della loro interpretazione nelle prime generazioni cristiane (povertà, continenza, mortificazioni della carne, voti). Interessante assai, anche per l'apologetica, è quanto l'autore discute della presunta relazione della prima ascetica coi sistemi filosofici pagani (stoicismo, neoplatonismo), coi culti di Mitra o Serapide, col Buddismo, Essenismo, etc.. Singolarmente lodevole la ricca trattazione patristica (Tertulliano, Cipriano, Clemente Alessandro, Metodio) fatta con rara competenza e profondità. E' ben desiderabile che il Martinez prosegua una sì utile indagine storica, anche sui secoli successivi, almeno fino ai tempi di S. Benedetto.

LEONZIO CELIER, *San Carlo Borromeo* (1538-1584). Vol. 45° della Coll. « I Santi ». Roma, Desclée 1914, 1 vol. in-16° di pag. 200, L. 2.

« La mia intenzione – dice l'A. – è stata solamente quella di far conoscere chi mai fu il cardinale Borromeo e di dare un'idea esatta del suo carattere e della parte che prese agli avvenimenti della sua epoca. Nessuno si meraviglierà che io abbia parlato di lui con tutta l'ammirazione e con tutto il rispetto che un cattolico deve a sì gran Santo. Coloro che avranno la pazienza di leggermi con un pò di spirito critico si accorgeranno, spero, che la verità storica non vi perde nulla ». La sobria biografia si esaurisce in sette capitoli. Un capitolo introduttivo su i Borromeo apre il volume, segue a dire dell'opera del Santo in Roma e in seno al Concilio di Trento, del laborioso e intrepido apostolato episcopale in Milano, dell'operosità zelantissima durante la peste, e infine degli ultimi giorni di sì preziosa esistenza. Non vi manca un capitolo su le qualità esteriori e le virtù intime del Santo.

L'opera si legge con piacere e profitto.

Le Confessioni di Santo Aurelio Agostino volgarizzate da Mgr. ENRICO BINDI. In-32 di 576 pagine, L. 2.50. Roma, Desclée e C.

La ormai classica traduzione delle *Confessioni di Sant'Agostino* dovuta a Enrico Bindi, insigne cultore degli studi classici, opportunamente ci vien data in nuova, economica e graziosa ristampa. In tale incomparabile libro, come ben si esprime il volgarizzatore, il lettore « vedrà un lume nuovo che mentre parrà guidarlo, con suo gran diletto, pei nascon-

digli più riposti di quella insigne natura di uomo che fu Agostino, farà che infine egli resti maravigliato d'aver conosciuto il povero uomo suo, cioè sè stesso, le proprie sottili malizie che scambiava per ingenuità, le proprie superbie tenebrose che toglieva per sapienza, le sue contradizioni, le sue ignobili servitù a quello che nel suo essere ha comune coi giumenti senza intelletto ». E ciò non può essere senza grande giovamento morale di ciascuno.

A. F. Biamonti, *Meditazioni e prediche ad uso delle sacre Missioni e dei santi spirituali esercizi.* Nona edizione. 2 vol. in-12 di p. 248-310. L. 4. Roma, Desclée e C., 1914.

Le meditazioni del Biamonti sono antiche ma non sono invecchiate Frutto di una lunga esperienza dall'A. più e più volte esercitata sui pulpiti delle sacre missioni e nelle case di Esercizi, esse raccolgono quanto di più semplice ed efficace si può dire al popolo nell'intento di scuotere la sua fede, commuovere il suo cuore e farlo ritornare a Dio. Non vi si cercheranno peregrine eleganze di forma ma una dottrina soda fondata su la S. Scrittura e sui Padri e un'esposizione calda, a volte tenera a volte impetuosa, fatta apposta per commuovere ed eccitare gli indifferenti di cui tanto abbonda attualmente la società. I soggetti presi a svolgere sono quelli ordinari delle missioni: i Novissimi e poi la vita del Signore e le meraviglie del suo amore nell'Eucaristia e nella Passione; seguono altre considerazioni su la SS.ma Vergine, su i due stendardi, su l'amor di Dio, su la dilezione dei nemici, sopra la disonestà, sopra il peccatore abituale, sopra i procrastinanti.

CRONACA ECCLESIASTICA.

I NUOVI CARDINALI. — 1. **Antonio Mendes Bello.** L'E.mo. Patriarca di Lisbona è nato a Gouveia, diocesi di Guarda, da nobile famiglia il 18 giugno 1842. Compiuti i suoi primi studî nel Seminario di Coimbra, frequentò le facoltà di teologia e di legge nella Università di questa città, dove emerse per ingegno e diligenza, acquistandosi i primi premi. Finiti gli studi, fu poco dopo nominato professore di teologia e governatore di alcune diocesi allora vacanti, che amministrò con gran zelo, e prudenza, indicando alla Nunziatura ed al Governo, le varie riforme da introdurre nel regime ecclesiastico. La sua azione fece sì che Monsignor Bello fosse promosso ad Ausiliare del Patriarca di Lisbona col titolo di Arcivescovo di Mitilene nel marzo 1884. Non molto dopo, il 13 novembre di quell'anno, fu trasferito alla diocesi di Faro, o Algarve,

vacante da parecchio tempo, che resse per ben 23 anni. Ivi rivolse le sue prime cure al Seminario diocesano, sicchè riuscì a fare di esso uno dei migliori istituti di educazione ecclesiastica del Portogallo, nè minori cure rivolse al Clero ed al popolo, a lui affidati. Nei rapporti col Governo mantenne sempre alto il prestigio della Chiesa, difendendone i diritti sacrosanti entro e fuori della Camera dei Pari, in energici discorsi e in lettere pastorali piene di dottrina e fermezza veramente apostolica.

Il 19 dicembre 1907, nell'occasione della rinunzia dell'E.mo Netto, venne promosso a Patriarca di Lisbona. Quivi ha continuato la stessa opera zelante, combattendo sempre in difesa della libertà della Chiesa conculcata, in mezzo alla tempesta che tuttora imperversa nel Portogallo.

2. **Vittoriano Guisasola y Menendez.** Ha avuto i natali nella città di Oviedo il dì 21 aprile del 1852 ed ivi, nel Seminario di S. Domenico, attese allo studio della lingua latina e greca, della filosofia ed al primo corso di sacra teologia; quindi essendo stato chiuso quel Seminario in seguito ai moti rivoluzionari del 1868, passò all'Università ove si inscrisse nella Facoltà di Diritto e vi conseguì nel 1876 la Licenza ottenendo nello stesso anno, a pieni voti, la Laurea in Teologia e Diritto Canonico nel Seminario di Toledo. Giovane di salde convinzioni, di animo ardente e coraggioso, non esitò mai ogni volta che gli se ne offrì l'occasione, colla parola o con lo scritto, di levarsi a difesa della verità e della giustizia. Dal Vescovo d'Oviedo, Monsignor Sanz y Fores di s. m., riceveva i primi ordini sacri e dalle mani dello zio, Monsignor Guisasola, allora Vescovo nel Priorato, riceveva la sacra ordinazione sacerdotale nel 1876. Per ben diciassette anni esercitò con zelo indefesso il sacro ministero, e durante questo periodo di tempo fu, prima Beneficiato, poi Canonico Dottorale a Ciudad-Real, ove coprì anche la carica di Fiscale e di Sottosegretario del Vescovato, ed occupò la cattedra di diritto canonico e di Disciplina ecclesiastica, istituendo e dirigendo l'opera del Catechismo per i fanciulli. Fu poi Vicario Generale e più tardi Amministratore diocesano di Oviedo e in qualità di Vicario Capitolare resse anche l'Arcivescovato di Compostella.

Per le sue molte benemerenze nel 1893 veniva innalzato alla dignità vescovile e nel giorno sacro alla Vergine del Rosario riceveva la Consacrazione episcopale. Durante venti anni egli ha retto successivamente le Diocesi di Osma, Jaen, Madrid-Alcalà e Valenza, lasciando dovunque imperituri ricordi della sua dottrina e zelo pastorale. Nel novembre dello scorso anno per la morte del Card. Aguirre y Garcia, Mons. Guisasola veniva eletto a succedergli nella Sede metropolitana di Toledo nella quale viene insignito della Sacra Porpora.

3. **Lodovico Nazario Bégin.** Nacque Lodovico Nazario Bégin il 10 gennaio 1840 a Levis, diocesi di Quebec nel Canadà, e dopo aver fatto i suoi primi studî nel piccolo Seminario di Quebec, fu inviato a Roma nel Seminario Francese, frequentando il Collegio Romano dei

PP. Gesuiti. Ordinato sacerdote nel maggio 1865 dal Card. Patrizi in San Giovanni in Laterano, fece ritorno al Canadà e veniva nel 1868 nominato professore alla Università Laval, ove tenne fino al 1884 la cattedra di Teologia e di Storia Ecclesiastica, mentre teneva la direzione del Piccolo Seminario e accudiva alla compilazione di pregevoli opere sull'infallibilità pontificia, sul culto cattolico, ecc. Il 1º ottobre del 1888 veniva eletto Vescovo di Chicoutimi nel Canadà e il 28 dello stesso mese riceveva a Quebec la consacrazione episcopale. Il 22 dicembre 1891 veniva promosso alla chiesa titolare Arcivescovile di Cirene e nominato Coadiutore con futura successione dell'Arcivescovo di Quebec, Monsignor Taschereau, al quale succedette il 12 aprile 1898. Mons. Bégin ha creato nella sua Diocesi cinquanta nuove parrocchie, e nel 1907 con gravi sacrifizi ha fondato nel Canadà il giornale cattolico l'*Action sociale*, come pure ha istituito varie organizzazioni cattoliche e casse popolari per educare l'operaio al risparmio. Pel Congresso Eucaristico di di Montréal ricevette a Québec il Cardinal legato ed organizzò le bellissime feste a Notre-Dame de Beaupré. Degno di esser ricordato è il suo atteggiamento nella questione delle scuole di Manitoba ed il suo zelo apostolico nel difendere i diritti della Chiesa. Per la popolarità di cui gode nella sua Diocesi, in occasione di un grande sciopero degli operai dei calzaturifici di Québec, gli industriali invocarono il suo arbitrato, ed egli riuscì a risolvere, con soddisfazione di entrambe le parti, il grave conflitto. Nel giugno 1913 ha celebrato il suo Giubileo episcopale. — Ha il titolo dei Ss. Vitale, Gervasio e Protasio; e le Congregazioni dei Religiosi e di Propaganda Fide.

4. **Domenico Serafini.** Di antica e distinta famiglia romana, il 3 agosto 1852 sortiva i natali da Luigi, e da Costanza Di Pietro, figlia di Giovanni avvocato concistoriale, il quale rimasto vedovo riceveva gli ordini ed era nominato Uditore di Rota. All'età di circa 12 anni iniziava il corso dei suoi studî nel Collegio Romano ed ivi li continuò fino al secondo anno di filosofia primeggiando fra i condiscepoli; quindi nell'Università Gregoriana fece il corso di Teologia, conseguendovi la laurea. Nel 1871 a soli 19 anni attratto dalla vita dei Monaci di S. Benedetto, volle entrare nella Congregazione Cassinese della primitiva osservanza, nel Monastero di Santa Scolastica presso Subiaco, culla dell'Ordine Benedettino. Compiuto il noviziato venne ordinato sacerdote nel 1877. Fu poi maestro dei novizi e i superiori se ne servirono in seguito per i varî uffici dell'Ordine, e fu inviato con incarichi diversi in Malta, in Genova, in Parma, ed infine di nuovo in Subiaco, ove nel 1891 fu Priore nel Monastero di S. Scolastica. Nell'anno seguente fu eletto Abate Procuratore Generale della Congregazione con residenza ordinaria nel Monastero di S. Ambrogio della Massima in Roma, dove fu pure nominato Consultore delle Sacre Congregazioni di Propaganda, dei Vescovi e Regolari e del S. Ufficio. Venne poscia

eletto nel giugno 1896 Abate Generale della Congregazione Benedettina e subito con prudenza e costanza singolare condusse felicemente a termine le lunghe e difficili pratiche iniziate dall'Abate Generale, suo antecessore, per la rivendicazione dei diritti e dei beni di quella Cattedrale Abbaziale di Subiaco; dopo aver rinnovato in quel Monastero una fiorente comunità colla osservanza completa della regola religiosa.

Leone XIII di s. m. lo nominava nel 1900 Arcivescovo di Spoleto, ove seppe conciliarsi gli animi di tutto quel clero e la stima di tutto l'Episcopato Umbro. Il regnante Sommo Pontefice, pur conservandogli l'Arcivescovato di Spoleto, lo inviava Delegato Apostolico al Messico. Quivi non rimase che soli nove mesi avendo presto incominciato a soffrire nella salute a causa del clima, ma anche in così breve tempo seppe rendersi perfettamente conto delle persone, dei luoghi, degli interessi spirituali del paese meritandosi la stima e l'affetto dell'intero Episcopato e di tutti i fedeli, la considerazione e la stima delle autorità civili e dei rappresentanti esteri. Tornato in Roma, non ancora perfettamente ristabilito, ritornò per breve tempo a Spoleto, ma ben presto il Santo Padre lo nominava Assessore del S. Uffizio, carica che ha ricoperto dal 1911 fino ad oggi, che la Porpora Cardinalizia viene a ricompensare tanti eminenti servigi resi alla Chiesa e alla Religione.

Gli è stato assegnato il titolo di S. Cecilia, e le Congregazioni dell'Indice e degli Affari Ecclesiastici straordinari.

5. **Giacomo della Chiesa**. E' nato in Genova il 21 novembre1 854, dal marchese Giuseppe e dalla marchesa Giovanna Migliorati. Dopo aver compiuto gli studî ginnasiali e liceali in Genova, nel 1875 conseguiva in quella Università la laurea in Giurisprudenza. Pochi mesi dopo egli entrava nel Collegio Capranica per compiervi gli studi ecclesiastici, e poi, laureatosi in Sacra Teologia ed ordinato sacerdote il 21 decembre 1878, passava all'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, venendo ammesso come apprendista nella Segreteria per gli Affari Ecclesiastici Straordinarî, di cui era Segretario Mons. Mariano Rampolla del Tindaro. Destinato questi a coprire la carica di Nunzio Apostolico in Spagna, conduceva seco in qualità di Segretario di Nunziatura Mons. Della Chiesa, che rimase con tale ufficio a Madrid fino al 1887, quando il Rampolla dalla s. m. di Leone XIII veniva innalzato alla Sacra Porpora ed assunto alla dignità di Segretario di Stato. Mons. Della Chiesa veniva allora richiamato a far parte della stessa Segreteria, non tralasciando anche in mezzo alle sue occupazioni d'ufficio l'esercizio del ministero, e vi percorreva i diversi gradi fino a raggiungere la carica di Sostituto che conservò anche durante il periodo della sede vacante e nei primi quattro anni del pontificato del S. Padre Pio X. Venuto a mancare nel 1907 l'E.mo Cardinale Svampa, nel Concistoro del 16 dicembre di detto anno veniva eletto a succedergli nella sede arcivescovile di Bologna, ed il giorno 22 dello stesso mese, nella cappella Sistina riceveva per le mani dello stesso Sommo Pontefice la consacrazione Episcopale.

Ha il titolo dei SS. Quattro Coronati e le Congregazioni del Concilio e Cerimoniale.

6. **Francesco De Bettinger**, arcivescovo di Monaco. Ebbe i natali in Landstühl, diocesi di Spira in Baviera, il 17 settembre 1850 e fu ordinato sacerdote il 17 agosto del 1873. Dopo aver esercitato il ministero Pastorale in diverse parocchie della sua Diocesi, nel 1895 veniva nominato canonico di Spira, e fu poi decano dello stesso Capitolo. Nel Concistoro del 26 giugno 1909 veniva preconizzato Arcivescovo di Monaco e Frisinga, ove spiegò eminenti doti. La porpora cardinalizia di cui ora si piace insignirlo il Sommo Pontefice Pio X è un degno premio delle sue benemerenze e dei servigi da esso resi alla Chiesa, ed in pari tempo un onore che vien reso alla cattolica Baviera, che non lo aveva più dopo la costituzione dell'impero germanico, essendo stato il cardinale de Reisach l'ultimo Cardinale Arcivescovo della capitale bavarese.

Ha il titolo di S. Marcello e le Congregazioni dei Sacramenti e Riti.

7. **Giovanni Csernoch.** Nacque a Szakoleza, arcidiocesi di Strigonia in Ungheria, il 18 giugno 1852 e come alunno del Collegio ungherese di Vienna fece con somma lode gli studi teologici nell'Università della stessa città, ed il 18 novembre 1874 veniva ordinato sacerdote. Dopo avere per tre anni esercitato con zelo in vari luoghi il ministero sacerdotale, nel 1879 veniva chiamato alla cattedra di studi biblici nel Seminario di Strigonia, ma conosciutovi dal Cardinale Giovanni Simar, allora Arcivescovo di Strigonia, gli era conferito l'ufficio di cerimoniere ed archivista primaziale. Dell'attività da lui spiegata sotto la guida dell'insigne Primate, ed in unione col Rev.mo Carlo de Hornig, attualmente Vescovo di Veszprimia e Cardinale di Santa Chiesa, si riscontrano tutt'ora gli effetti preziosi. Meritamente perciò nel 1882 veniva nominato Protonotario Apostolico, Segretario primaziale, cameriere d'onore di Sua Santità, Direttore della Cancelleria primaziale nel 1888, Canonico Abate nel 1890 di Schàomk, parroco della cattedrale nel 1893, censore diocesano nel 1896, arcidiacono nel 1898, assessore del Foro ecclesiastico primaziale, nel 1900; esaminatore prosinodale nel 1905; arcidiacono della Cattedrale e Preposito di S. Giorgio de Campo nel 1896. In mezzo alle sue molteplici cure, coltivò lo studio delle scienze, e non mancò di spiegare la sua attività anche nel campo sociale e politico e per tre anni sedette come deputato nel Parlamento ungherese.

I suoi meriti e la sua notorietà fecero sì che venisse accolta con soddisfazione nel 1908 in tutta l'Ungheria la notizia della sua elezione a vescovo di Czanad. Dopo tre anni il 20 aprile 1911 veniva trasferito alla sede di Colocza e Bàcs, e in pari tempo veniva nominato da Sua Maestà il Re, Consigliere intimo. Finalmente il 13 dicembre 1912, veniva innalzato alla sede arcivescovile di Strigonia, ove gli giunge la S. Porpora.

8. **Ettore Ireneo Sevin.** Ebbe i natali a Simandre nella diocesi di Belley il 22 marzo 1852. Ordinato prete il 10 giugno 1876 fu per dieci

anni Direttore del Seminario, Vicario generale di Monsignor Luçon, ora Cardinale Arcivescovo di Reims e di Monsignor Labeuche, suo successore a Belley. L'11 marzo 1908 veniva eletto alla sede vescovile di Châlons-sur-Marne, e fu invero mirabile nell'episcopato. « Per sostenere il fardello episcopale », diceva egli un giorno ai suoi seminaristi dei quali aveva la direzione, « non ci vogliono niente di meno degli Atanasi e degli Ilari », e con queste parole, egli senza volerlo, ritraeva anticipatamente la sua figura di Vescovo fornito di larga dottrina per denunziare l'errore e di instancabile attività di apostolico zelo. Il suo programma egli riassumeva in due parole: insegnare ed associare; *insegnare* per sviluppare nelle anime la fede; *associare*, per difenderla e per proteggerla. E dell'autorità e lucidità del suo insegnamento fanno fede molte sue lettere pastorali, motivate dai vari aspetti della crisi religiosa, morale e sociale che attualmente traversa la Francia, prime fra le quali quelle *contro l'eresia modernista*, ricche di dottrina filosofica e teologica. Ricordiamo quelle *sugli sponsali e sulle nozze*, sul primo lustro del Pontificato di *Pio X*, sull'attribuzione dei *beni ecclesiastici*, sui diritti del fanciullo battezzato a ricevere *un'educazione cristiana* e sui diritti che hanno sul fanciullo il *padre e Stato*, sulla divina efficacia della *Santa Comunione*, sul denaro del *clero*, ecc. Della seconda parte, difendere cioè e proteggere la fede mediante l'associazione, si ebbe uno svolgimento nel congresso sacerdotale da lui indetto il 28 e 29 luglio 1908 a Châlons, in cui si trattò dei « diversi metodi d'apostolato, che si impongono nelle circostanze presenti » nell'organizzazione pratica dell'opera del denaro del clero, nella circolare emanata il 29 giugno 1912 in occasione del Congresso dell'Unione delle Associazioni operaie cattoliche in cui tracciava il programma che ha poi svolto su più vasto campo a Lione, nella lettera che descrive i doveri dei cattolici particolarmente a riguardo delle Università cattoliche e della scuola neutra, inculcando il loro scopo religioso, pedagogico ed economico, la loro unione ed organizzazione.

Il 26 ottobre 1912 veniva promosso alla sede metropolitana di Lione con la dignità di Primate delle Gallie, decorata ora della Sacra Porpora.

Ha il titolo della SS. Trinità al Pincio, e le Congregazioni Concistoriale e degli Studi.

9. **Felice De Hartmann.** Di antica e nobile famiglia nacque a Münster in Westfalia il 15 decembre 1851. Dopo ricevuta nel decembre del 1874 l'ordinazione sacerdotale, venne in Roma ove rimase per cinque anni dal 1875 in poi come Cappellano di S. Maria dell'Anima frequentando tuttavia il corso di sacra teologia nell'Università Gregoriana. Ritornato quindi in patria occupò diversi posti nel ministero parrocchiale della sua Diocesi, divenendo poi nel 1905 decano del Capitolo, e più tardi Vicario Capitolare. Il 6 giugno del 1911 dal Capitolo di Münster veniva eletto Vescovo di quella sede, nella quale per altro non rimase che soli sedici mesi. Essendo infatti il 30 giugno dell'anno seguente

venuto a mancare in Neuenjahr il Cardinale Antonio Uberto Fischer, Arcivescovo di Colonia, il 29 ottobre 1912 il Capitolo di quella insigne Archidiocesi eleggeva a succedergli Monsignor De Hartmann, avendo avuto la conferma dal Santo Padre. Con lui e col Bettinger la Germania ha di nuovo due cardinali. — Ottiene il titolo di S. Giovanni a Porta Latina e le Congregazioni Concistoriale e dei Sacramenti.

10. **Federico Gustavo Piffl.** Nasceva in Landskron, Diocesi di Koeniggraetz, il 15 ottobre 1864. Dopo aver fatto i primi suoi studi a Vienna venne in Roma per perfezionarsi negli studi ecclesiastici. Entrato, quindi, assumendo il nome di Federico, nella religione dei Canonici Regolari Lateranensi del Santissimo Salvatore di Klosterneuburg, venne eletto ad abate e priore di quella celebre Abazia. Essendo venuto a mancare il 4 gennaio 1913 l'E.mo Nagl, che da poco oltre un anno occupava la sede Arcivescovile di Vienna, il 2 maggio dello stesso anno veniva eletto a succedergli Monsignor Piffl, che, già noto per le eminenti sue doti, ha saputo in breve tempo conciliarsi la venerazione e l'affetto dei suoi diocesani. Con gli Eminentissimi Cardinali Piffl e Csernoch, l'Impero Austro-Ungarico conta sei rappresentanti nel Sacro Collegio.

11. **Scipione Tecchi.** Nato a Roma il 26 giugno 1854 Scipione Tecchi fece i suoi studi con molto profitto nelle scuole del pont. Seminario Romano in Sant'Apollinare, ivi laureandosi in filosofia e diritto canonico, e fu ordinato sacerdote il 23 decembre 1876. Sotto la direzione del Servo di Dio Mons. Vincenzo Anivitti e del venerando canonico Mons. Luigi Evangelisti, in Santa Maria della Pace veniva addestrato nelle opere del sacro ministero, specie delle confessioni, nel quale perseverò assiduo. Leone XIII di s. m. lo nominava Sotto segretario della Commissione Cardinalizia *de eligendis*, Sostituto del Concistoro e canonico coadiutore della Arcibasilica di San Giovanni in Laterano; fu pure Sostituto onorario della Penitenzieria, e Protonotario apostolico sopranumerario. Nelle frequenti e lunghe vacanze dell'Uditorato, Monsignor Tecchi tenne sempre le veci dell'Uditore Santissimo. Il Santo Padre Pio X nell'agosto del 1903 lo nominava Canonico effettivo dell'Arcibasilica Lateranense, e fu il suo il primo canonicato in tutto il mondo conferito dall'attuale Sommo Pontefice; lo nominava pure Abbreviatore del Parco Maggiore, Consultore della S. Congregazione del Concilio per le Visite Apostoliche, Prelato consultore della S. Congregazione dei Riti, membro della Commissiome storico-liturgica e poi della Commissione per la riforma del salterio. Finalmente nella riforma della Curia Monsignor Tecchi il 20 ottobre 1908 veniva nominato assessore della S. Congregazione Concistoriale e Segretario del Sacro Collegio. Con gli E.mi Serafini e Tecchi, Roma ha l'onore di ottenere due nuovi insigni rappresentanti nell'augusto consesso.

Ha la diaconia di S. Maria in Domnica, e le Congregazioni Consistoriale e Riti.

12. **Filippo Giustini.** Ebbe i natali nella diocesi di Tivoli, a Cineto Romano. La primissima educazione letteraria gli fu impartita nel Seminario sublacense. Si trasferì per lo studio di belle lettere nel Seminario diocesano, sotto la direzione dei pp. della Compagnia di Gesù, donde, previo concorso, venne in Roma, scelto a godere di uno dei posti nel pontificio Seminario Pio, nel novembre del 1871, e le scuole filosofiche, teologiche e legali di S. Apollinare lo ebbero alunno sino all'agosto del 1880, avendone riportato la laura nelle medesime Facoltà. Leone XIII, nel novembre del 1880, gli affidò ivi la Cattedra di Diritto romano che tenne sino al 1896, essendo in pari tempo fino dal 1893 sommista nella S. C. dei Vescovi e Regolari. Uditore della S. R. Rota nel 1897, Prefetto degli studi nelle scuole del pont. Seminario Romano a S. Apollinare nel 1898, nell'aprile del 1902 fu nominato segretario della S. C. dei Vescovi e Regolari e nella riforma delle Sacre Congregazioni romane venne eletto a segretario, nell'ottobre del 1908, della S. C. per la disciplina dei Sacramenti. Consultore del S. Officio, di Propaganda Fide e del Concilio, membro della Commissione per la codificazione del Diritto Canonico, in tutte le mansioni affidategli diede prova di elettissimo ingegno, di competenza giuridica amplissima e di rettitudine.

Gli sono state assegnate la diaconia di S. Angelo in Pescheria, e le Congregazioni dei Sacramenti e Affari Ecclesiastici straordinari.

13. **Michele Lega.** Nato in quel di Faenza il 1° gennaio del 1860 entrò decenne nel Seminario diocesano dimorandovi sino al 1880, quando, intrapreso lo studio delle scienze sacre, dovette prestare il servizio militare come volontario di un anno, dopo il quale nel novembre del 1882 recatosi in Roma proseguì gli studi teologici nelle scuole del pontificio seminario romano a S. Apollinare, e si laureò in Sacra Teologia nel 1884. Datosi allo studio del diritto canonico o civile si addottorò «in utroque» nel 1888, conseguendo nel frattempo, nel 1886, la laurea in filosofia dell'Accademia di S. Tommaso. Nel 1887 ebbe dal professore di filosofia delle scuole di Propaganda Fide, oggi cardinale Lorenzelli l'incarico di «sostituto» di quella Facoltà, che tenne sino al 1889 quando passò sostituto alla Cattedra di Testo di Diritto nelle scuole di S. Apollinare. Vacata questa nel 1890, ne divenne titolare e durò nell'insegnamento sino a tutto il 1903, chiamato alla carica di sottosegretario alla S. Congregazione del Concilio, dove era sin dal 1894 addetto in qualità di Uditore di Mons. segretario. Durante l'insegnamento pubblicò le *Praelectiones in Textum de iudiciis eccl.* in quattro volumi. Nel 1908 ricostituitasi la S. Romana Rota ne venne nominato Uditore Decano. Di singolare pietà, infaticabile fu sempre e pronto d'ingegno nell'esercizio delle sue incombenze, mostrando di possedere l'arte del sapere.

E' diacono di S. Eustachio e fa parte delle Congregazioni del Concilio e degli Studi.

14. **Aidano Gasquet.** Nacque a Londra il 5 ottobre 1846. Dopo aver fatto i suoi studi a Downside entrò nel noviziato della Congregazione

benedettina inglese, a Belmont, ed il 30 settembre 1867 fece la sua professione che fu ricevuta dal Priore stesso di Belmont, Reyer Vaughan, che doveva divenire più tardi Arcivescovo di Sidney. Dopo un corso di solidi studi teologici fatti sotto la direzione di Cuthbert Hedley, attualmente Vescovo di Newport, il giovane professo tornò a Downside ove il 19 decembre fu ordinato sacerdote. Dedicatosi particolarmente agli studi storici, fu professore di storia nel Collegio di San Gregorio, e poi ben presto direttore degli studi. Nel 1878, quando non aveva che 32 anni, i monaci lo elessero per loro Superiore, e il governo del giovane Priore fu sommamente fecondo; seppe nello stesso tempo condurre a termine la ricostruzione del grande monastero e cominciò la vasta chiesa di Downside, uno dei più bei monumenti dell'architettura religiosa moderna in Inghilterra. Dal 26 settembre 1900 venne innalzato alla carica suprema di Abate Presidente della Congregazione benedettina inglese, che ha conservato fino al presente.

Un'alta riputazione di scienziato gli valsero i suoi studi storici specialmente sulla *Riforma anglicana* intorno alla quale pubblicò una serie di opere di altissimo pregio. Nella importante controversia, che tanto attirò l'attenzione di tutti i teologi cattolici, intorno alla *validità delle ordinazioni conferite dai vescovi anglicani*, per cui venne nominata un'apposita Commissione che aveva a presidente il Cardinale Mazzella ed a segretario il futuro Cardinale Merry del Val, il P. Gasquet ebbe una parte notevolissima. La tesi da lui sostenuta e nella quale ebbe tra i protestanti poderosi avversari, fu sanzionata dalla nota decisione di Leone XIII. Da parecchi anni egli è stato chiamato dalla fiducia del regnante Sommo Pontefice a presiedere la Commissione per la revisione della Volgata, il cui lavoro procedette sotto di lui alacremente.

Ha la diaconia di S. Giorgio in Velabro, e fa parte della Congregazione dei Religiosi e della Commissione per gli Studi Biblici.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — 17 *dicembre* 1913. Si crea una nuova diocesi *Spokanense*, nell'America settentrionale, suffraganea dell'archidiocesi di Oregon.

30 *dicembre* 1913. Si erige una nuova prefettura apostolica nel Tonchino, col titolo di *Lang-son* e *Cao-Bang*, affidata ai Domenicani.

6 *febbraio* 1914. Si crea una nuova diocesi di *Caiazeira* nel Brasile, e si erige in archidiocesi quella di Parahibo

3 *marzo* 1914. Si erige una nuova diocesi, *Elpasense*, negli Stati Uniti (Texas), suffraganea di Santa Fé.

16 *marzo* 1914. Con lettere pontificie si erige a Vicariato Apostolico la prefettura di *Togo*, nell'Affrica equatoriale.

15 *aprile* 1914. Parimenti con lettere pontificie, l'Australia, Tasmania e Nuova Zelanda unite, sono erette al grado di Delegazione Apostolica *Australiana*.

28 *aprile* 1914. Dal Vicariato Apostolico dei Gallas (Etiopia), si sottraggono le missioni della Somalia francese, e si costituiscono in nuova prefettura apostolica di *Gibuti*, affidata ai frati Minori.

28 *aprile* 1914. Si costituisce la nuova prefettura di *Adamaua*, nell'Affrica centrale tedesca (Camerun).

NUOVI VESCOVI. — Con decreti della S. Congregazione Consistoriale nel mese di aprile sono stati nominati: Ottavio Pereira de Albuquerque, vescovo di *Piahu* (Brasile); Gioacchino Domingues de Oliveira, vescovo di *Florianopoli*; Francesco d'Aquino Correa, salesiano vescovo titolare di Prusiade, e ausiliare del vescovo di Cuyaba; Michele Giuseppe Curley, vescovo di *Sant'Agostino*; il P. Giuliano Raimondo Riveiro y Giacinto, dei Predicatori, arcivescovo di *Guatemala*; Ernesto Piovella (vescovo di Alghero) arcivescovo d'*Oristano*; Andrea Cassulo, vicario generale di Firenze, vescovo di *Fabriano* e *Matelica*; Teodoro Kappenberg, canonico di Münster, vescovo titolare di *Sozopoli* e ausiliare del vescovo di Münster; Pietro Giuseppe Lansberg, canonico di Colonia, vescovo titolare di *Tiatira* e ausiliare dell'arcivescovo di Colonia.

Nel Concistoro del 25 maggio 1914, il Santo Padre ha proposto le seguenti chiese:

Chiesa Metropolitana di *Salisburgo*, pel Rmo Baltassare Kaltner, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Gurk; Chiesa Metropolitana di *Colocza e Bács*, pel Rmo Mons. Leopoldo Arpád Varády, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Giavarino;

Chiesa Cattedrale di *Trivento*, pel Rmo Mons. Antonio Lega, della diocesi di Faenza, Vicario Generale di Tivoli; Chiese Cattedrali unite di *Cava e Sarno*, pel Rmo Mons. Luigi Lavitrano, della diocesi di Ischia, dottore in Teologia e Legge, e Rettore del Collegio Leoniano in Roma; Chiesa Cattedrale di *Ischia*, pel Rev. Pasquale Ragosta, Officiale della Curia di Napoli e Professore nel Liceo Arcivescovile; chiesa Cattedrale di *Cuneo*, pel Rev. P. Gabriele (al secolo Natale) Moriondo, O. P., Rettore della Missione Domenicana in Costantinopoli; Chiesa Cattedrale di *Galloway*, pel Rev. Giacomo Mc Carthy, Canonico della Cattedrale di Glasgow; Chiesa Cattedrale di *Camagüey* (Cuba), pel R. P. Valentino dell'Assunzione (al secolo Emanuele) Zubizarreta, Carmelitano scalzo, già Lettore di Teologia e Provinciale della provincia di Navarra; Chiesa titolare Vescovile di *Amiso*, pel Rev. P. Antonio Malan, Sacerdote Salesiano, nominato Prelato della nuova Prelatura di Registro di Araguaya nel Matto Grosso (Brasile); Chiesa titolare Vescovile di *Vaga*, pel Rev. Daniele Cohalen, professore di domma nel Collegio di Maynooth (Irlanda), deputato Ausiliare del Vescovo di *Cork*; Chiesa titolare vescovile di *Fornos*, pel Rmo Mons. Giuseppe Anselmo Luque Vicario Generale di Cordoba, Arcidiacono della Cattedrale e Dottore in S. Teologia, deputato Ausiliare del Vescovo di *Cordoba* (Argentina);

Chiesa titolare vescovile di *Ostracine*, pel Rev. Innocenzo Davila, Rettore del Seminario di Cordoba, e Canonico teologo della Cattedrale, deputato Ausiliare del Vescovo di *Cordoba* (Argentina).

SS. CONGREGAZIONI ROMANE. Con lettera della Segreteria di Stato in data 26 *marzo* 1914, il Santo Padre si è degnato di chiamare a far parte, come Consultori della sezione Liturgica della sacra Congregazione dei Riti, secondo il Motu Proprio « Quanta semper cura »: (1) due membri del Collegio dei Cerimonieri Pontifici, da eleggersi dal Collegio stesso per prender parte specialmente alle adunanze settimanali; i Rmi monsignori Nicola Marini e Marco Vattasso; i MM. RR. sacerdoti Angelo Mercati, Ubaldo Mannucci, Leone Gromier e Francesco Ferretti; i RR. PP. Ildefonso Schuster O. S. B., Enrico Quentin O. S. B., Paolo M. Ferretti O. S. B., Pasquale Brugnani O. F. M., Eusebio Clop O. F. M., Gerolamo Mileta dei Minori Conventuali, Elia Coccia dei Carmelitani Calzati, Leopoldo Fonck della Compagnia di Gesù, Giuseppe Haegy della Congregazione dello Spirito Santo e Vincenzo M. Egidi dei Missionari del Sacro Cuore.

Con biglietti della Segreteria di Stato in data 16 *maggio* 1914 sono stati nominati *Consultori della S. Congregazione di Propaganda, di Rito orientale*, Mons. Domenico Gallucci, arcivescovo titolare di Costanza; il P. Ermanno Schwartz dei Canonici Regolari Lateranensi; il Rmo P. Rocco de Sanctis della C. SS. Red.

NECROLOGIO.

26 *aprile* 1914. Mons. Giorgio Posilovic, arcivescovo di Zagabria
25 *maggio* 1914. Mons. Armando Pio Sabadel, arcivescovo di Corinto (in religione P. Pio da Langogne, dei Cappuccini).
17 *maggio* 1914. Mons. Pietro Leyten, vescovo di Breda.

RECENTI PUBBLICAZIONI.

Liturgia.

ORDO DIVINI OFFICII recitandi Missaeque celebrandae juxta Kalendarium universalis Ecclesiae pro anno MCMXV. Romae, Desclée, 1915, 16° 96 p. L. 0.75.

MARTYROLOGIUM ROMANUM Editio juxta typicam, auspice SS. D. N. Pio Papa X confectam in qua Sanctorum et Beatorum exstant elogia a S. RR. Congregatione ad haec usque tempora adprobata. Augustae Taurinorum, P. Marietti, 1914, 16°, CVIII-600 p. L. 3.75.

BERNARDINUS A PALMA ARBOREA *Commentarius historicus in universum martyrologium Romanum.* Vol. VI, Iunii. Romae, Typis Inst. Pii IX. 1914. 8° gr. p. 324. L. 3.60.

(1) V. p. 49.

S. Scrittura.

A. Lapide C. *Commentaria in Quatuor Evangelia* ad praesentem sacrae scientiae status adduxit A. Padovani. Ed. altera. Augustae Taurinorum, P. Marietti, 1912-13, 8°, voll. 4; 480, 496, 512, 556 p. L. 20.

M. Sales O. P. *La Sacra Bibbia commentata. Il nuovo Testamento.* Vol. II. *Le lettere degli Apostoli. L'Apocalisse.* Torino, G. B. Berruti, P. Marietti, 8°, 682 p. L. 6.

Felten Dott. Giuseppe. *Storia dei tempi del nuovo Testamento. Giudaismo e Paganesimo al tempo di N. S. Gesù Cristo e degli Apostoli.* Versione italiana del prof. L. E. Bongioanni. Torino, Libreria Ed. Internazionale, 1914. Quattro volumi in 8', L. 18.

Cellini A. *Ultima crisi biblica.* Cause e rimedi. Monza, Artigianelli, 1914, 8°, XX-202 pag.

Cappellazzi sac. A. *L'umanità rigenerata in Gesù Cristo.* Lezioni teologali sulla Lettera di S. Paolo ai Romani. Vol. I. Crema, Basso, 8', 216 p.

Ventura G. *Le Parabole Evangeliche.* 2ª ed. riveduta ed annotata dal can. C. Gorla. Vol. I. Milano, Daverio, 1914, 16°, 280 p. L. 2.50.

Teologia.

Arvieu A. *Compendio sintetico della teologia dogmatica e morale.* Trad. di mons. B. Neri, 2ª ed. Torino, P. Marietti, 1914, 16°, XII-448 p. L. 4.

Bainvel I. V. *De vera Religione et apologetica.* Paris, Beauchesne, 1914, 8°, VIII-272 p.

Van Rossum G. M. card. C. SS. R. *De essentia Sacramenti Ordinis.* Disquisitio historico-theologica. Friburgi Brisg., Herder, 1914, 8°, 200 p. F. 2.50

Patristica.

Mannucci sac. U. *Istituzioni di Patrologia ad uso delle scuole teologiche.* Parte Iª. *Epoca Antenicena.* Roma, Vaticana, 1914, 8°, 176 p. L. 2.25.

Tondelli L. sac. *Le odi di Salomone* Cantici cristiani degli inizi del II secolo Versione del siriaco, introduzione e note. Prefazione del sac. Prof. A. Mercati. Roma, Ferrari, 1914, 8°, XVI-2790 p. L. 7.50.

Diritto.

S. Romanae Rotae decisiones seu sententiae quae juxta *legem propriam et Const.* « Sapienti consilio » Pii PP. X prodierunt anno 1910, cura eiusdem S. Tribunalis editae. Vol. II. Romae, typis Polygl. Vaticanis, 1913, 8° gr., IV-392 p. L. 7. v. p. 216.

Crosta C. par. *Regulae juris in V decretalium ad theologiam moralem coordinatae.* Comi, libreria vescovile, 1914, 16°, 164 p. L. 2.

D'Angelo S. prof. *Della sepoltura ecclesiastica e dei diritti funerari.* Roma Desclée. 12° 200. L. 2.70.

Giobbio A. mons. *Chiesa e Stato nei primi secoli del Cristianesimo.* 40-476. Milano, Cogliati, 1914, 16°, 558 pagine, L. 5.50.

Catechistica e Pedagogia.

Catechismo cattolico per la diocesi di Basilea. Tradotto dal tedesco dal sac. dott. S. Ritter. Roma, Ferrari, 1913, 16°, XXXVI-184 p. L. 1.25.

Arena Sac. Giuseppe. *Per la coltura del popolo.* Schemi di lezioni religiose e sociali per le scuole popolari. Seconda ed. riveduta ed aumentata. Vicenza, Società Anonima Tipografica 1914. Vol. in 16°, legato in tela, pagine 238. L. 2.

Voci d'Arpa. Il libro delle giovanette, per l'autore del « Flores candidi» V serie: *Verso il buon Dio.* Vicenza, G. Galla, 1913. Vol. in 16', pag. 180. L. 0.50.

Dragoni D. sac. *La grazia di Dio e i Sacramenti.* Istruzioni catechistiche con esempi storici. Firenze, tip. arcivescovile, 1913, 16°. 268 p. L. 2.50

Perardi G. *Istruzioni Catechistiche sopra le feste principali.* Torino, P. Marietti 1914, 16° VIII-450 p. L. 3.50.

Blotto B. *Excelsior!* . . . Ai giovani perchè loro sorrida un avvenire sinceramente cristiano e onestamente lieto. Biella, 1914, 24°, 272 p. L. 1.50.

P. Giorgio da Riano Capp. *Pro morale. Guerra all'infame.* Roma, Manuzio, 1914, 16°, 72 p. L. 0.20.

Donato Massa di Napoli, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

XXI GIUGNO MCMXIV

A SUA ECCELLENZA REV.MA

MONS. LUIGI LAVITRANO

VESCOVO DELLE DIOCESI UNITE DI CAVA E SARNO
NEL FAUSTISSIMO GIORNO
DELLA SUA CONSACRAZIONE EPISCOPALE
GLI EDITORI E REDATTORI
DEL
MONITORE ECCLESIASTICO
BENE AUSPICANDO DALLA SUA ILLUMINATA DIREZIONE
PRESENTANO UMILI FERVIDI VOTI
PER LA CRISTIANA PROSPERITÀ DEI POPOLI
PEL FELICE INCREMENTO DEL PERIODICO
A LUI CON PROVVIDA CURA AFFIDATI
DAL SOMMO PASTORE PIO X

Mons. LUIGI LAVITRANO nacque in Forìo, nell' isola d' Ischia, il 7 marzo 1874. Nell'orrendo disastro tellurico del 1883 perdette il padre sotto le macerie e fu collocato nella casa delle Figlie della Carità a Castelmorrone, presso Caserta, donde nel 1887 passò alla Scuola Apostolica, allora aperta dal Padre Filippo Valentini in Roma. Frequentò dapprima le scuole di Propaganda Fide e poi dell' Apollinare, compiendovi rapidamente gli studi liceali, ginnasiali, teologici e giuridici. Ordinato sacerdote nel 26 marzo 1898, non volle allontanarsi dalla diletta Scuola Apostolica, cui dedicò tutta l'opera sua, anche quando l' Istituto venne trasformandosi nel maestoso Collegio Leoniano (1902), in cui tenne la cattedra di teologia pastorale. Proclive particolarmente alle discipline giuridiche fu ascritto quale avvocato esercente nelle Congregazioni Romane e poi nella S. Rota, salendo ben presto a meritata rinomanza. Nell'ottobre del 1910 fu nominato Rettore del Collegio stesso, pel quale spese incomparabili tesori di energia e d'affetto. Con plauso generale fu accolta la sua nomina a vescovo di Cava e Sarno, preconizzata nell' ultimo Concistoro.

La Consacrazione episcopale ebbe luogo solennemente nella Cappella del Collegio Apostolico Leoniano, per le mani dell' E.mo Card. *Basilio Pompili*, vicario di Sua Santità e degli Ecc.mi Monsignori *Giovanni Regine*, vescovo di Nicastro, e *Giovanni Scotti*, vescovo di Cariati, entrambi Ischiani. Assistevano alla cerimonia la madre e la sorella, i baroni Lavitrano di Napoli, il parroco di Forìo, can. Mazzella, le rappresentanze delle diocesi di Cava e Sarno e di varii Istituti Religiosi di Roma, numerosissimi prelati della Città, e colleghi nell'Avvocatura anche secolari, oltre a tutto il Collegio, e a buon numero di ex-alunni sì del Collegio che della Scuola Apostolica convenuti da ogni parte d' Italia. La festa si impreziosì di una specialissima benedizione del S. Padre, il quale la domenica precedente accoglieva con grande benignità il prelato e lo regalava di una ricca croce d'oro gemmata di ametiste e perle. Numerosissimi gli altri doni, e infinita la serie dei telegrammi e di adesioni di ragguardevoli assenti, bramosi di onorare le benemerenze del neo-vescovo, che il MONITORE ECCLESIASTICO è lieto di salutare suo Direttore.

AD MULTOS ANNOS!

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Costituzione Apostolica sul governo del Seminario maggiore Calabrese in Catanzaro (25 marzo 1914) (1).

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Susceptum inde ab initio Pontificatus humanae in Christo instaurationis propositum ita exsequendum, Deo iuvante, duximus, ut curarum Nostrarum partem multo maximam ea sibi, vindicarent instituta, in quibus adolescentes clerici in Ecclesiae spem succrescunt. Nemo quippe est qui non experiendo compererit, bonos laicorum mores studiaque christianarum virtutum adeo cohaerere cum sancta clericorum vita, ut alterum, altero sublato, frustra quis se persequi posse confidat. Hinc perpetua Ecclesiae cura ut a sacerdotio arceantur indigni vel non satis idonei ministri; hinc assidua eiusdem sollicitudo ut qui probati vocatique a Deo sunt, ad illud ita comparentur, ut bo-

(1) Il documento consta di due parti: nella prima il S. Padre, dopo aver insistito sulla necessità di avere ottimi sacerdoti e quindi ottimi seminari, ricorda le sue cure in proposito, specie per l'Italia e particolarmente descrive le sue provvidenze nell'erezione del Seminario Pio X in Catanzaro. Nella seconda parte si dà un perfetto modello di legge pel governo di un Seminario *interdioccsano*, che può utilmente confrontarsi con le *Norme* già emanate dalla S. C. dei VV. e Reg. (18 gennaio 1908), specie parte I, c. I (M. E. XX, 31) con la circolare *Le Visite Apostoliche* della S. C. Concistoriale (16 luglio 1912, M. E. XXIV, 245) e con la Costituzione *In praecipuis* (29 giugno 1913, M. E. XXV, 193) sul Seminario Lateranense e le Norme relative (30 ottobre 1913; ibid. pag. 440).

nitate, disciplina ac scientia perutile religioni ac civitati exhibeant ministerium.

Hisce sane de causis, oblatas numquam non avide arripuimus occasiones ut pontificiae, hac in re, providentiae praeberemus argumenta. Nam et venerabiles fratres Episcopos, quoties eos affari contigit, hortati vehementer sumus ut praecipuo quodam studio seminaria complecterentur, et viros misimus qui plura ex iis praesentes inviserent ad Nosque de eorum statu referrent, et datis litteris subsidiisque submissis, et solertia prudentiaque in rem accita SS. RR. Congregationum, et alia, quaecumque praesto esset, ratione, ita eiusmodi sacrae iuventutis domicilia fovimus, proveximus, ut non modo illud contenderemus quod praecipuum est, Christi nimirum bonum odorem ac disciplinae sanctae vigorem tueri, sed cetera etiam, ut facultas tulit, accuraremus quae, in ipso caducae huius vitae ordine, clericis ad proposita optima iuvandis usui esse dignoscerentur.

Quoniamque in dioecesibus bene multis, vel rei familiaris tenuitate, vel exiguo alumnorum numero, vel ceterarum inopia rerum, fieri non poterat ut seminaria suppeterent in quibus una cum litterarum studiis graviores etiam rite traderentur disciplinae, idcirco locorum Ordinariis auctores haud semel fuimus ut, collatis viribus, communia quaedam constituerent clericorum domicilia, in quibus plenius uberiusque philosophiam ac theologiam liceret attingere. Consiliis hisce in rem deductis in pluribus, vel extra Italiam, dioecesibus, factum est ut clericis iunioribus seorsum ab aliis constitutis, disciplina, vitae regimen, pietatis opera et cetera huc pertinentia ita praescriberentur, ut forent singulorum aetati studiisque magis accommodata, congregatisque numero pluribus adolescentibus scholae paterent auditorum diligentia doctrinaque magistrorum longe florentiores.

Sed quod in aliis regionibus utile videbatur, id in Italia, ob rerum adiuncta in quibus versamur, necessarium adeo visum est, ut nullam res pateretur moram. Hinc litteris die XVI ianuarii MCMV datis ad Cardinalem Praefectum sacri Consilii Episcoporum et Regularium, quam maxime Nobis curae esse ediximus ut in variis Italiae regionibus, ubi maior esset necessitas, communia haec seminaria conderentur, ac summatim iura attigimus quibus ea regi oporteret. Coeptis Nostris adfuit divina gratia, et adnitentibus Episcopis, quibus apprime per-

spectum erat quid Ecclesiae causa, quid tempora postularent, paucis vix elapsis annis, in omni fere Italia eiusmodi excitata sunt maiora clericorum domicilia, quae favore semper, saepe collata etiam pecunia iuvare vel Ipsi haud omisimus.

Qua quidem in re provido caritatis consilio, quae illuc accurrit citius uberiusque ubi necessitas opitulandi maior, animum mature appulimus ad Calabriae Ecclesias. Praecipua quadam cura eas indigere exploratum erat simul ob seminariorum exiguitatem, simul ob rei familiaris angustias. Voluntatem Nostram propensiorem fecerunt recentiores clades, quibus florentissimam hanc provinciam ruinis oppressa luctuque completam doluimus. Suasit igitur amor ut iam impertitis pontificia largitate beneficiis aliud adderemus idemque mansurum, novis exstruendis aedibus in usum Calabriae clericorum, qui Ecclesiae ac civitati auspicia portenderent rerum longe meliorum. De attribuenda sede deliberantibus, maximas ad rem habere opportunitates Catacensis urbs visa Nobis est, locumque in eius vicinia delegimus a Caelorum Domina appellatum: salubre atque amoenum praediolum, commeatu facile ac Jonii Tirrenique maris aspectu iucundissimum. Sumptu Nostro novi seminarii aedes condi ibi iussimus conditasque necessariis rebus instruximus, ut propensioris voluntatis testimonium Calabri cleri arctius Nobis devinciret animum officiique diligentiorem efficeret. Quin etiam eo curae Nostrae pertinuerunt ut primum alumnorum agmini rectorem praeficeremus Georgium De Lucchi, sacerdotem fide, pietate, doctrina Nobis probatissimum, eidemque immatura morte clericis suis erepto alium sufficeremus haud minore virtutum copia exornatum sacerdotem, quem non secus ac decessorem, episcopali auximus honore, ut vel amplior dignitas maiorem utrique conciliaret auctoritatem.

Rebusque iam satis feliciter procedentibus, nihil aliud superesse videtur quam ut opus, quod Calabrorum Episcoporum expetierunt vota, plausus excepit, spes magna prosequitur, firmiori aptiorique muniamus disciplina, ut uberior suppetat facultas ac spes educendi sacri ordinis ministros vitae sanctitatem et catholicae decora in Ecclesiae bonum prae se ferentes. Quod itaque in religiosae rei incrementum cedat et Calabris Ecclesiis benevertat, fundato prope Catacium auctoritate Nostra apostolica et a Nostro nomine, ut placuit, nuncupato maiori Seminario legitimi collegii iura attribuimus, idemque curae ac

vigilantiae tradimus archiepiscoporum atque episcoporum, quorum dioeceses finibus continentur trium civilium provinciarum Regii, Consentiae et Catacii, ad leges quas infra scriptae sunt regendum, moderandum.

I. Aedes Seminarii, fundus qui aedibus adiacet, quaeque sive in fundo sive in aedibus sunt, in potestate Romani Pontificis sunt perpetuoque erunt.

II. Seminarium regatur auctoritate apostolicae Sedis, quae per sacram Congregationem Consistorialem quae visa fuerint administrabit.

III. Seminarii aedes destinantur omnibus provinciarum, quas supra nominavimus, clericis philosophiae ac theologiae auditoribus: quorum quidem, nisi speciale suffragetur apostolicae Sedis indultum, nemo poterit ad sacros Ordines promoveri quin ibidem hisce vacaverit disciplinis.

IV. Liceat omnibus Calabriae Ordinariis Seminarium hoc ut suum habere; illud, cum libuerit, adire; suos invisere clericos. Attamen, ut idem pro omnibus sit disciplinae ordo, nemini eorum fas esto peculiaria iussa, ne pro suis quidem clericis, dare extra communes regulas atque inconsulto vel abnuente Rectore.

V. Calabriae archiepiscopi atque episcopi in coetum coëant singulis annis de rebus Instituto communibus consulturi. Hisce vero in coetibus qui, non secus ac annuae episcopales collationes, haberi poterunt in Seminarii aedibus, congregati archiepiscopi atque episcopi de alumnorum disciplina ac moribus, de docendi ratione, de re oeconomica diligenter inquirant et quae opus fuerint provideant.

VI. Coetui praeerit Praelatus gradu vel aetate dignior, ab actis vero erit Seminarii Rector.

VII. Esto Episcoporum eas ferre leges, ea inire, ex communi iure, consilia, quae bono Instituti conferre iudicentur.

VIII. Ubi primum Episcopi in coetum, ut supra, convenerint, tres eligant Praesules qui adsint Rectori ad consilia de iis ineunda, quae graviora intra annum res et tempora invexerint, quaeque ipse in se Rector recipere aut nolit, aut nequeat. Electi Praesules quinquennium fungantur munere: quinquennio elapso. liceat eosdem confirmare, vel alios designare.

IX. Catacensi Ordinario in Seminarii administratione ac regimine eadem sunto iura, eaedem partes, quae ceteris regionis Ordinariis.

X. Seminarium, adnexae aedes hortusque adiacentes vi huius Constitutionis immunia sunto a parochi loci iurisdictione: parochialia munia, in iis quae Instituti naturae sunt consentanea, obeat Magister pietatis ex auctoritate Rectoris, cui, intra Seminarii fines, Ordinarii iura, officia ac privilegia attribuimus.

XI. Rectorem eligendi ius omne esto penes Romanum Pontificem; idemque designet Magistrum pietatis ac studiorum Moderatorem.

XII. Ceteros designare qui Rectori navent operam, qui doctrinas in scholis tradant, qui medici vel chirurgi expleant partes esto penes Episcoporum coetum; horum tamen designationi Rectoris consilium praeire volumus (post exquisitam ab eo trium, ut supra, Praesulum sententiam) et suffragium accedere S. C. Consistorialis. Haec omnia serventur quoties dimittendi iidem sint.

XIII. Theologiae Magistris, Rectore ac Moderatore studiorum praesidibus, facultas esto merentibus auditoribus conferendi gradus academicos, ad ea quae hac eadem in re statuta auctoritate Nostra sunt pro maiore Seminario Apuliae (1).

XIV. Alumni sacris Ordinibus initientur in Oratorio Seminarii. Episcopi vero in annuis coetibus eum designent qui initiationis Sacra per vices obeat. Caveat tamen Rector ut a singulis initiandis necessaria exhibeantur propriarum Curiarum documenta. Documenta vero haec, una cum testimonio collatorum Ordinum, Rector Curiis iisdem restituat, postquam retulerit in acta ad rem componenda atque in Seminarii tabulario asservanda.

XV. Quoad cetera, serventur leges quae in seminariorum regimine atque administratione sunt, ex communi Ecclesiae iure, servanda.

Hoc restat ut quotquot in maius Catacense Seminarium adlegantur, studeant omnes oblati a Deo beneficii magnitudinem pro merito aestimare; ac pietate, doctrina, ceteris omnibus virtutibus ita praestent, ut exspectationi desiderii Nostri ac suorum Episcoporum quam cumulatissime respondeant.

---

(1) L'Atto pontificio qui ricordato, a quanto sappiamo, non è stato reso di pubblico dominio.

Quae denique hisce Litteris statuimus, decrevimus, indiximus, rata omnia firmaque permanere auctoritate Nostra volumus, iubemus.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo quarto decimo, die sacro Virgini Dei parenti designatae, Pontificatus Nostri anno undecimo.

A. Card. AGLIARDI
S. R. E. *Cancellarius.*

C. Card. DE LAI
S. C. Concistorialis *Secretarius.*

Loco ✠ Plumbi

Visa
M. Riggi, C. A. *Not.*

II.

Circa l'amministrazione e la ripartizione delle diocesi suburbicane. – Si abroga il diritto di opzione.

Motu proprio. — 5 maggio 1914. – *Edita a Nobis* die XV aprilis anni MCMX Constitutio *Apostolicae Romanorum Pontificum* ut ad effectum adducatur, S. R. E. Cardinalibus, qui in Curia resident, consultis, iisque magna consensione suffragantibus, haec Nos de apostolicae potestatis plenitudine, Motu Proprio, statuimus:

Omnia, quaecumque sex Ecclesiae Suburbicariae habent in bonis, posthac in unum cumulum collecta, Officio rei oeconomicae, quod est apud S. Consilium Fidei propagandae, appellato de Spoliis, administrentur: cuius administrationis ei quem Cardinales Episcopi suum procuratorem dixerint, quotannis erit reddenda ratio.

Horum annui reditus bonorum ita in Cardinales Episcopos distribuentur, ut sena millia libellarum italicarum singuli accipiant, proprio quidem Suffraganeo praebenda; quod vero, ea summa detracta, superfuerit, in septem dividetur partes, quarum Cardinalis Decanus habeat binas, ceteri singulas: ita, quae Curis Episcopalibus opus fuerint, suppeditare poterunt.

Iam, ut incommodis ac detrimentis occurratur quae frequens mutatio sedium gignere consuevit, hoc ratum fixumque esto, quod decrevimus, ut, quam quisque Cardinalis Episcopus

nactus est initio Sedem, in ea permaneat, etiam cum Decani gradum attigerit; tum enim dioecesim suam Ostiensi cumulabit. Quare, perpetua coniunctione dirempta Veliternae dioecesis et Ostiensis, cui quidem accidet ut cum alia atque alia dioecesi in persona Cardinalis Decani coniungatur, hae Suburbicariae erunt sedes: Portuensis et Sanctae Rufinae, Albanensis, Praenestina, Sabinensis, Tusculana, Veliterna.

Cardinales Episcopi suo quisque Suffraganeo cum annua sex millium libellarum praebere, tum partem domus episcopalis ad habitandum assignare debent. Suffraganei vero in dioecesi Suburbicaria, quam vice sacra gubernandam susceperint, conti nenter perpetuoque residebunt.

Itaque omnia quae his litteris decreta sancitaque sunt, valida et firma in omnes partes esse ac fore edicimus, inviolateque ab omnibus, ad quos pertinet, servari iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, etiam specialissima mentione dignis.

Datum Romae apud S. Petrum die v mensis maii anno MCMXIV, Pontificatus Nostri undecimo.

Annotazioni

Il presente documento ha due parti: una, a così dire, amministrativa, l'altra veramente canonica e storica. Riguardo alla prima stabilisce una perequazione assoluta tra le diocesi suburbicarie, le cui rendite e beni vengono conglobate e amministrate come un sol corpo dall'Ufficio amministrativo o Camera degli Spogli, esistente presso la Congregazione di Propaganda Fide, sotto il controllo dei cardinali-vescovi. Di questo corpo si assegnano annualmente 6000 lire a ciascun vescovo suffraganeo, da eleggersi da ciascun cardinale (mentre prima lo avevano solo il card. vescovo di Sabina e quello di Velletri), secondo la costituzione *Apostolicae* del 15 aprile 1910 di cui il presente *motu proprio* è, a così dire, il decreto esecutivo; il rimanente vien diviso in sette parti uguali, essendo ora *sette* le diocesi suburbicarie.

È questa quella che dicevamo la innovazione storico-canonica del decreto: e le sette diocesi si ottengono con lo scioglimento dell'unione delle due diocesi Ostia-Velletri, le quali riacquistano la loro autonomia.

Con tutto ciò i cardinali-vescovi rimangono sempre *sei*, poichè la diocesi di Ostia non ha un cardinal-vescovo proprio, ma è data sempre al cardinale decano, il quale, mantenendo quella che aveva quando

non era ancora decano, con la decananza ottiene anche quella d'Ostia, la quale così viene sempre *unita* a un'altra, *nella persona* del Decano. Per esempio, morto attualmente il compianto card. Oreglia, vescovo di Ostia e Velletri, gli succede nella decananza il card. Vannutelli Serafino, vescovo di Porto e S. Rufina; con questo stesso, egli assume *anche* la diocesi di Ostia, sicchè si trova a esser vescovo di Ostia e Porto e S. Rufina. È questo dunque un caso tipico dell'unione di due diocesi *in persona*: che ha la caratteristica di essere temporanea, e per così dire ambulatoria: poichè la diocesi in questione può unirsi con qualsiasi delle altre sei, a seconda della persona in cui cade l'ufficio del Decano; s'intende da sè che tale unione non arreca alcun effetto circa la autonomia e indipendenza della diocesi, che anzi in realtà non possono dirsi unite, poichè non lo sono che in apparenza.

Perciò appunto al cardinal decano spetteranno due delle sette parti dei beni, dovendo egli provvedere a due diocesi, ed essendo detto esplicitamente che tale assegno di parti è fatto ai cardinali, affinchè *ita, quae Curiis Episcopalibus opus fuerint, suppeditare poterunt.*

La ragione di entrambi questi due provvedimenti, la perequazione amministrativa, e la scissione della diocesi di Ostia, è, come si dice chiaramente nel decreto, che si son voluti togliere gli inconvenienti cui dava luogo il diritto di opzione. Stabilita infatti, com'era prima, la *graduatoria* delle diocesi suburbicarie in:

1° Ostia e Velletri;
2° Porto e S. Rufina;
3° Albano;
4° Frascati;
5° Palestrina;
6° Sabina (1) e dandosi (facoltativo di diritto, ma necessario di fatto) l'*ascenso* per opzione, ne seguiva un mutamento quasi perpetuo ad ogni vacanza di queste sedi, per cui talora si giungeva, per esempio, al grado di Decano dopo aver cambiato ben sei volte la diocesi. Donde è ben chiaro che, non ostante ogni miglior zelo pastorale, il governo di tali diocesi, necessariamente veniva a soffrirne. Ora invece, perequate le diocesi stesse, si toglie ogni occasione o diritto di ascenso o di opzione, e com'è stabilito, *quam quisque Cardinalis Episcopus nactus est initio Sedem, in ea permanet.* Tale riforma, unita alle sapienti disposizioni della lodata costituzione *Apostolicae*, provvede dunque in maniera definitiva al bene spirituale e materiale delle dette diocesi suburbicarie.

---

(1) Si osservi che il Motu-proprio le enumera invece semplicemente secondo l'ordine alfabetico, come del tutto pari *inter se*.

Quanto alla storia, gioverà ricordare che l'unione delle diocesi di Ostia e Velletri, era già compiuta verso l'anno 1150 sotto il pontificato di Eugenio III, ma sempre però, fino al presente, le due diocesi furono governate separatamente, ciascuna con curia propria. Al vescovo d'Ostia già dai primissimi secoli, spetta il privilegio di dare la consacrazione episcopale al Romano Pontefice, nel caso che questi non sia già vescovo: perciò appunto già il papa S. Marco († 336) gli concedeva l'uso del *pallio*, che, com'è noto, non spetta di diritto se non ad *arcivescovi*. Ciò spiega a sufficienza perchè sì antica e venerabile sede si assegni sempre al cardinale Decano del S. Collegio. Cessa invece col *Motu proprio* l'altra riserva, che la diocesi di Porto e S. Rufina si assegnava al sotto-decano, non avendo ormai più ragione di esistere, non essendo tale diocesi più elevata in dignità che le altre.

Circa l'istituto dei vescovi suburbicari, è ben certo che fino dai primi Concilii romani, il Sommo Pontefice chiamasse ad essi i vescovi delle sedi confinanti con Roma (*sub Urbe*); anzi a poco a poco, questi, quasi consiglieri e coadiutori nati del Romano Pontefice, si considerarono come ascritti o *incardinati* alla chiesa del Laterano, e come tali, fin dal secolo VIII almeno, ebbero il nome e poi la dignità di cardinali. Già in quell'epoca il loro numero appare fisso in quello di sette, che non fu più mutato, se non per l'unione di Velletri con Ostia.

III.

Si concedono indulgenze applicabili ai defunti, plenaria e parziale, a tutti i fedeli che visiteranno chiese o cappelle dei PP. Gesuiti, nell'occasione del centenario dal ristabilimento della Compagnia di Gesù (4-7 agosto prossimo).

Lettera Apostolica. — 23 gennaio 1914. – Universis Christifidelibus, salutem et apostolicam benedictionem. — Refert ad Nos dilectus filius Franciscus Xaverius Wernz, praepositus generalis Societatis Iesu, die septimo proximi mensis augusti centesimum reversurum esse annum, ex quo ipsa Societas, auctoritate et gratia Sedis apostolicae per Constitutionem « *Sollicitudo omnium ecclesiarum* » a Pio PP. VII rec. mem. decessore Nostro obsignatam, restituta feliciter fuit. Ad auspicati eventus memoriam celebrandam, addit idem praepositus generalis, per triduum, videlicet, diebus quarto, quinto et sexto atque insuper ipso septimo die mensis augusti huius anni, honori sacratis-

simi Cordis Iesu solemnes in gratiarum actionem supplicationes omnibus in ecclesiis atque in oratoriis publicis aut semipublicis ad societatem ipsam ubique terrarum pertinentibus fore peragendas. Ut vero hae fiant uberiore cum spirituali emolumento, enixas Nobis ipse generalis moderator preces humiliter adhibet, ut fidelibus in Societatis Iesu templa ac sacella dictis diebus hoc anno conventuris, de thesauro Ecclesiae Nobis divinitus concredito, peculiares quasdam gratias largiri dignemur, quemadmodum Gregorius PP. XVI rec. me. praedecessor Noster anno rep. salutis MDCCCXXXX, recurrente saeculari die ab eadem Societate confirmata, benigne peragendum existimavit. Nos autem votis his piis ultro libenterque annuentes, ut erga Societatem tot tantisque nominibus de Ecclesia Dei optime meritam benevolentis animi nostri sensus significemus, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Inquisitoribus generalibus, de Omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis tam religiosis dictae Societatis alumnis, quam fidelibus ex utroque sexu, qui quovis die ad cuiusque eorum libitum eligendo, e praestitutis illis quatuor mensis augusti diebus, quibus, de venia Congregationis sacrorum Rituum restitutae Societatis Iesu memoria solemniter recoletur ubique terrarum, quamlibet dictae Societatis ecclesiam, sive quodvis eiusdem Societatis sacellum publicum aut semipublicum, admissorum sacramentali confessione expiati ac caelestibus epulis rite refecti, visitaverint, ibique Deo gratias agentes, pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam semel omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper dictis religiosis et fidelibus, qui corde saltem contriti, quamlibet ex ecclesiis ipsis, sive quodvis e memoratis sacellis, Deo similiter gratiam agentes, precesque, ut supra diximus, fundentes, celebraverint, indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum singulis illis quatuor diebus una vice acquirendam, largimur. Tandem permittimus religiosis ac fidelibus iisdem ut, si malint, possint plenaria et partialibus his indulgentiis vita functorum labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus hoc anno tantum valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum tran-

sumptis, seu exemplis etiam impressis, et manu alicuius notarii publici subscriptis, seu sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die XXIII ianuarii anno MCMXIV, Pontificatus Nostri undecimo.

L. ✠ S.

R. CARD. MERRY DEL VAL,
a Secretis Status.

Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio.

Viene scomunicato nominatamente e dichiarato vitando il sacerdote Cesario Vachère, della Diocesi di Poitiers per aver esposte alla pubblica venerazione delle immagini e delle ostie che affermava aver prodigiosamente sanguinato, resistendo con contumacia anche ingiuriosa ad ogni contraria ammonizione e intimazione dell'Autorità ecclesiastica, pure suprema.

Decretum. — 22 aprile 1914. — Sacerdotem Caesarium Vachère e diocesi Pictaviensi in Gallia, praetensis supernaturalibus manifestationibus simplicium animos commoventem, et proprius ipsius Episcopus et suprema haec sacra Congregatio sancti Officii, cuius est fidei morumque integritati prospicere, ad saniora consilia iterum iterumque revocare non defuerunt. Cum enim ille imaginem quamdam Ssmi Cordis Iesu et quasdam hostias, quas a se consecratas adfirmabat, veluti sanguine manantes, temerario ausu, fidelium venerationi passim obiiceret; Rmus Pictavorum Antistes, paternis monitis primum tum gravibus etiam comminatis poenis, inter quas suspensione a divinis ipso facto incurrenda, eum ab incoepto deterrere conatus est. Quae dein omnia ab hac suprema sacra Congregatione nedum plane confirmata sunt, sed et additum formale praeceptum ut imaginem et hostias cunctaque alia ad eiusmodi praetensas supernaturales manifestationes quomodocumque spectantia, nulla interiecta mora, proprio Ordinario traderet, sub comminatione, ni paruisset, ad ulteriora procedendi.

Verum infelix sacerdos, officii sui prorsus immemor, quamvis initio sacrae Congregationis mandatis aliqualem obedientiam praestare ostendisset; coepit tamen rursus, praesertim ad cry-

ptam quamdam ab oppido Mirebeau non longe dissitam, aliam imaginem aliasque hostias, legitimo Superiore frustra obnitente, fidelium admirationi, ut antea, exponere ; pluribus interim auctoritati ecclesiasticae maxime iniuriosis, sive per se sive per alios, evulgatis.

Haec ex animo dolens sed sperans adhuc eum ad debitam obedientiam reversurum, sacra Congregatio triplici, ad normam sacrorum Canonum, solemni monitione ei per Episcopus excommunicationem *nominatim* comminandam decrevit : incassum tamen ; nam ne huic quidem extremo remedio obfirmata ipsius contumacia cessit.

Quae cum ita sint, perentorio canonicae monitionis termino iamdiu inutiliter praeterlapso, haec eadem ipsa suprema sacra Congregatio sancti Officii, ne muneri suo, non sine fidei et ecclesiasticae disciplinae detrimento, deficere videatur, de expresso mandato Ssmi D. N. Pii PP. X, in praefatum sacerdotem Caesarium Vachère, pervicaciter contumacem, formalem excommunicationis sententiam *nominatim* ac *personaliter* pronunciat, eumque omnibus plecti poenis a iure statutis ac proinde *vitandum* esse atque ab omnibus *vitari debere* solemniter declarat.

Datum Romae ex aedib. S. O., die, mense et anno supradictis.

L. ✠ S.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

Sezione delle indulgenze.

I. — Nuove orazioni indulgenziate.

1. *Prière à Notre-Seigneur Jésus-Christ.*

O Jésus, très doux fils de la glorieuse Vierge Marie et Fils unique du Dieu vivant, ensemble avec votre Père, qui vous engendre, au sein de son infinie nature, de toute éternité, et vous communique cette même nature infinie, et avec l'Esprit-Saint, qui procède du Père par vous, et qui est votre Esprit à tous deux, votre Amour subsistant, recevant de vous la même infinie nature, je vous adore et je vous reconnais pour mon Dieu, le seul vrai Dieu, unique et infiniment parfait, qui a créé de rien tout de ce qui est hors de lui, et qui le conserve et le gouverne avec une infinie sagesse, une souveraine bonté, une puissance

suprême : et je vous demande, au nom des mystères accomplis dans votre Humanité sainte, de me purifier dans votre Sang de tous mes péchés passés ; de répandre sur moi l'abondance de votre Esprit-Saint, avec sa grâce, ses vertus, ses dons ; de faire que je vous croie, que je vous espère, que je vous aime, que je travaille, par chacun de mes actes, à vous mériter ; et de vous donner un jour à moi, dans la splendeur de votre gloire, au milieu de l'assemblée de vos saints. Ainsi soit-il (1).

(100 giorni di indulgenza, una volta al giorno, applicabile ai defunti. — 22 gennaio 1914).

2. *Preghiera di riparazione alla Beata Vergine Maria.*

Vergine benedetta, Madre di Dio, volgete benigna lo sguardo dal cielo, ove sedete regina, su questo misero peccatore, vostro servo. Esso, benchè consapevole della sua indegnità, a risarcimento delle offese a voi fatte da lingue empie e blasfeme, dall'intimo del suo cuore vi benedice ed esalta come la più pura, la più bella e la più santa di tutte le creature. Benedice il vostro santo nome, benedice le vostre sublimi prerogative di vera Madre di Dio, sempre Vergine, concepita senza macchia di peccato, di corredentrice del genere umano. Benedice l'eterno Padre, che vi scelse in modo particolare per Figlia, benedice il Verbo incarnato, che vestendosi dell'umana natura nel vostro puris-

(1) In comodo dei lettori aggiungiamo una fedelissima traduzione che può servire parimenti per l'acquisto della detta indulgenza: « O Gesù dolcissimo figlio della gloriosa Vergine Maria e Figlio unico del Dio vivente; insieme con vostro Padre che vi genera dal seno dell'infinita sua natura da tutta l'eternità, e vi comunica questa medesima natura infinita; insieme con lo Spirito Santo, che procede dal Padre per Voi, e che è lo Spirito di entrambi Voi, il Vostro amore sussistente, che riceve da Voi la medesima infinita natura: io Vi adoro e Vi riconosco per mio Dio, pel solo vero Dio, unico e infinitamente perfetto, che ha creato dal nulla tutto quello che fuori di lui esiste, e che lo conserva e governa con un'infinita sapienza, una sovrana bontà, una suprema potenza. E vi domando, in nome dei misteri compiutisi nella Vostra santa umanità, di purificarmi nel vostro Sangue da tutti i miei peccati passati; di spandere sopra di me l'abbondanza del Vostro Spirito Santo, con la sua grazia, le sue virtù e i suoi doni; di far sì che io vi creda, voi speri e voi ami, e mi adoperi con ciascuno degli atti miei, a meritarvi; e di concedervi un giorno a me, nello splendore della vostra gloria, in mezzo all'assemblea dei vostri santi. Così sia ».

simo seno vi fece sua Madre; benedice il divino Spirito che vi volle sua Sposa. Benedice, esalta e ringrazia la Trinità augusta che vi prescelse e predilesse tanto da innalzarvi su tutte le creature alla più sublime altezza.

O Vergine santa e misericordiosa, impetrate il ravvedimento ai vostri offensori e gradite questo piccolo ossequio dal vostro servo, ottenendo anche a lui, dal vostro divin Figlio, il perdono dei propri paccati. Amen.

(100 giorni di indulgenza, applicabile ai defunti, una volta al giorno. — 22 gennaio 1914).

3. *Preghiera da recitarsi dopo gli esercizi o le missioni spirituali.*

Iesu Christe, qui pro me cruci affigi voluisti, gratias Tibi ago pro cunctis amoris tui beneficiis, quae hisce sacrorum exercitiorum (*vel* sacrae missionis) diebus mihi contulisti. En iterum persuasum est ante omnia oportere, ut salvem animam meam, unicam et immortalem. Ideoque firmiter propono in primis omne peccatum lethale vitare, omnemque voluntariam atque proximam peccati occasionem, maxime vero hanc..., quae tantopere mihi nocumento fuit.Sed etiam peccato veniali omnique ad ipsum pravo affectui pro viribus obsistere volo. Promitto Tibi me omnia status vel officii mei munera fideliter atque religiose adimpleturum, totamque vitam meam iuxta sanctissiman voluntatem tuam instituturum. Insuper promitto Tibi, o bone Iesu, me quotidianis orationibus instare velle, praesertim vero tentatione urgente ad orationem confugere. Diem Dominicam sanctificare volo et ad mensam sanctam tuam frequenter et devote accedere. Denique totam vitam meam Tibi offero, maxime labores meos atque dolores. Benedic mihi et omnibus qui mecum hisce sacris exercitiis (*vel* huic sacrae missioni) interfuerunt.

O Maria, virgo immaculata, filius tuus (*vel* filia tua) esse volo, Teque per sacratissimi Rosarii devotionem pie venerari libenter intendo. Da mihi, Domine Iesu, Matrem tuam in patronam singularem, et esto solatium et gaudium meum ad vitae meae beatum finem. Amen.

(300 giorni di indulgenza, applicabile ai defunti, una volta al giorno. — 22 gennaio 1914).

II. — Giaculatorie indulgenziate.

Santa Maria, libera nos a poenis inferni.
Santa Maria Liberatrice, pregate per noi e per le anime purganti.

(Per ciascuna, 100 giorni di indulgenza, una volta al giorno, applicabile ai defunti. — 22 gennaio 1914)

Mater de perpetuo succursu, ora pro nobis.
Domina nostra de perpetuo succursu, ora pro nobis.

(O l'una o l'altra: 100 giorni di indulgenza, una volta al giorno, applicabile ai defunti. — 29 gennaio 1914).

S. Congregazione Consistoriale.

Si dichiara non esser lecito ai sacerdoti presentarsi come candidati nelle elezioni amministrative, senza il permesso del loro Ordinario di luogo, e di origine.

Decreto. — Quaerentibus nonnullis Italiae Ordinariis utrum possint sacerdotes munus suscipere Consiliarii in rebus administrativis sive municipiorum sive provinciarum civilium et ad hunc finem acceptare ut candidati in electionibus proponantur, sacra Congregatio Consistorialis, de mandato Ssmi Domini nostri, rebus omnibus mature perpensis, respondendum censuit non licere, nisi praevio consensu tum Ordinarii proprii cuiusque sacerdotis, tum Ordinarii loci in quo mandatum administrativum est exercendum; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus sacrae Congregationis Consistorialis, die 8 *iunii* 1914.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Joannes Bapt. Rosa, *Substitutus.*

Annotazione.

La stessa formola di risposta fu già data dalla S. Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari con decreto del 2 aprile 1906 riguardo alla *deputazione politica* in Francia, decreto rinnovato dalla S. C. Consistoriale il 19 maggio 1913 [*M. E.* XXV, 147].

S. Congregazione dei Religiosi.

Se, in qual modo, e per quale ragione i Religiosi siano o possano essere obbligati a celebrare secondo date intenzioni.

Suessionien. et aliarum. — Quaesitum est a sacra Congregatione de Religiosis:

I. An Sacrum facere ad intentionem praefixam a Superiore proprie actum internum constituat, qui minime subest voluntati Superiorum?

II. An Religiosus votorum simplicium, vi suae professionis teneatur *ex iustitia*, aut solum ex caritate, ad celebrandum iuxta intentionem a Superiore praefixam, sibi reservata facultate celebrandi iuxta propriam intentionem in limitibus a Constitutionibus admissis?

III. An possint Superiores obligare sodales subditos in virtute sanctae obedientiae ad celebrandum iuxta praescripta a Constitutionibus?

Emi autem Patres Cardinales sacrae Congregationis de Religiosis, in plenario coetu ad Vaticanum habito die 21 *martii* 1914, praefatis dubiis responderunt:

Ad 1.um et 2.um Providebitur in tertio.

Ad 3.um Reformato dubio: « An superiores Religiosi praeci-« pere possint subditis suis, etiam in virtute sanctae obedientiae, « ut ipsi celebrent secundum intentionem a Constitutionibus « praescriptam vel ab ipsis Superioribus statutam, salvis exce-« ptionibus a Constitutionibus vel a legitima consuetudine san-« citis? », respondere censuerunt: Affirmative.

Quam Emorum Patrum responsionem sanctissimus Dominus noster Pius Papa X, referente infrascripto sacrae Congregationis Secretario, ratam habuit et confirmavit die 23 martii 1914.

Datum Romae ex Secretaria sacrae Congregationis de Religiosis, die 3 maii 1914.

O. Card. Cagiano de Azevedo, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

Annotazioni.

Questo decreto ha molto maggiore importanza per la teoria, che per la pratica. In pratica, infatti, non sancisce che un principio indiscusso e indiscutibile, che cioè i superiori di un Ordine religioso pos-

sono imporre ai loro sudditi, anche in virtù di santa obbedienza, di celebrare secondo l'intenzione, o prescritta dalle Costituzioni, o assegnata dai Superiori, (lasciando però libero al sacerdote suddito qualche giorno al mese, o all'anno, in cui possa celebrare secondo qualche sua intenzione particolare, |non ricevendo però elemosina, o versandola, se ricevuta, in forza del voto di povertà, al Superiore`; se tale libertà è la sciata dalle Costituzioni o dalle legittime consuetudini).

La indiscutibilità del principio pratico così enunciato e confermato dalla S. Congregazione, discende direttamente, sia dal concetto di superiorità e sudditanza nei membri di un Istituto religioso, sia dalla natura del voto d'obbedienza. L'unica difficoltà o ragione di dubitare, che potrebbe aversene, sarebbe quella che l'intenzione della Messa dovesse considerarsi come un atto *meramente interno*, che non cade sotto il precetto. Potrebbe cioè argomentarsi così: Gli atti meramente interni non possono far materia di legge o di precetto; ma l'intenzione della Messa è atto meramente interno. Dunque. Al che osserviamo: la maggiore di questo sillogismo, per alcuni dottori, sarebbe già dubbia; per noi non lo è, avendo in suo favore l'autorità dell'Aquinate (II-II^{ae}, q. 104, a. 5) che, parlando appunto dell'obbedienza da prestarsi dai sudditi ai superiori in tutto, afferma nettamente: « In his quae pertinent ad interiorem motum voluntatis, homo non tenetur homini obedire, sed solum Deo »; e il De Lugo, pur trattando espressamente l'argomento del caso (*Resp. moral.*, l. VI, dub. 7, n. 1) dice: « Doctrina communis tenet Praelatos Regulares non posse, etiam ex voto obedientiae, praecipere subditis actus mere internos ». Si veggano le dimostrazioni che ne fanno entrambi questi due luminari, e si rimarrà persuasi che la maggiore del detto sillogismo può pure farsi passare senza scrupolo.

Invece va evidentemente contestata la minore: chi infatti può mai affermare che « *celebrar la Messa* secondo una data intenzione, sia atto meramente interno » ?! Certo che l'applicazione della Messa, come dicono i teologi, *ut sic*, cioè la direzione dell'intenzione, in sè considerata, in astratto, è un moto di volontà interno; ma questa applicazione, in concreto, non può assolutamente prescindere dalla celebrazione stessa della Messa, la importa anzi essenzialmente come la forma rispetto alla materia, e per conseguenza « celebrare la Messa a una data intenzione » non è, come ognun vede, *atto solamente interno*. Per questo appunto la prassi della Chiesa, non ostante il principio che la Chiesa non dispone degli atti meramente interni dei sudditi, pure dispone dell'intenzione della Messa; p. es., quando *proibisce* di applicarla per gli scomunicati vitandi, e quando *comanda* ai parroci di applicarla nelle domeniche e feste.

E con ciò è sufficientemente risposto all'unica difficoltà, che era chiaramente significata nel I dubbio formulato nel decreto. Giusta-

mente il decreto, risolvendolo implicitamente con un *negative*, ricusa ad esso una risposta diretta, sia per l'evidente assurdità dell'equazione « sacrum facere – actus internus », sia per non pregiudicare la questione teoretica sulla precettibilità degli atti interni, la quale, del resto, non influisce affatto sulla decisione del dubbio pratico, ch'è il III.

Il secondo infatti è una questione teoretica di non lieve difficoltà, e versa circa la radice dell'obbligazione di celebrare la Messa a intenzione prescritta, indipendentemente dal precetto positivo delle Costituzioni o del Superiore. La questione può formularsi così: antecedentemente a tale precetto positivo, e prescindendo da esso, esiste nel religioso, specie nel religioso di voti semplici, tale obbligazione di giustizia e di carità, *vi professionis suae?*

Noi riteniamo che no, e non solo pel religioso di voti semplici, ma neppure per quello di voti solenni.

Invero, che cosa importa la professione religiosa?

Importa, nel caso, una obbligazione reciproca tra il religioso e l'Ordine o l'Istituto: il religioso si obbliga cioè a rimanere nell'Ordine e a vivere in esso secondo la propria regola o le Costituzioni; l'Ordine o l'Istituto si obbliga a non scacciare il religioso senza causa legittima, ma a ritenerlo e sostentarlo. Aderendo ancor più al caso possiamo dire che il religioso, *vi suae professionis*, si obbliga anche a prestare l'opera sua in favore della Religione. Ma non è tenuto in alcun modo a prestar *tale opus*, com'è nel caso l'applicazione di Messe. E tanto meno vi è tenuto *ex iustitia*, com'è sottolineato nel secondo dubbio, nemmeno se il Superiore glie la chiede o glie ne fa precetto. Si ascolti il De Lugo, l. c.: « Hoc enim, ut quis ex iustitia se obliget, longe de facto est a mente promittentis *obedientiam* ... Superior est, non dominus; dominus quidem uti dominus non praecipit, sed *exigit* quod suum est: idem tamen ut superior non potest nisi *praecipere* eadem opera: petenti ergo ex solo titulo iustitiae non respondet obedientia, sed actus iustitiae; superiori vero praecipienti titulo superioritatis respondet obedientia ». E ciò è ben chiaro quando si pensi che il religioso *volontariamente* si è assoggettato al Superiore; donde viene che il Superiore può bene comandare come Superiore, ma non *esigere* come *dominus* che gli si renda una data obbligazione, quasi dovutagli *ex iustitia*. In pratica poi tutti lo vedono e lo sanno: infatti — come osserva bene il De Lugo (*ivi*) — « si quis obligatus esset ex iustitia, ad opera quae Praelatus praecipit, maneret postea obligatus *ad restitutionem* quicumque religiosus violat obedientiam; quod tamen nemo umquam dixit ».

Il Suarez, che tiene la stessa dottrina, fa però un'eccezione (*De Relig.*, l. VIII, c. III, n. 3), che a noi sembra soltanto apparente, ed è quando i Superiori impongano di celebrare per legati o altri obblighi assunti dalla casa. « Solum oportet observare — così dice — si alicubi

haec obligatio suffragiorum suscepta sit, ut annexa alicui Ecclesiae vel monasterio... tunc obligationem implendi illud onus teneo esse *rigurosam et de iustitia*, quia res transit cum onere suo ». Ma quest'obbligo *ex iustitia*, lega certamente i Superiori e l'Istituto come tale, non i singoli membri, sui quali non si riflette che mediante l'obbedienza ai Superiori, che distribuiscono tale obbligo fra i sudditi. E siccome lo distribuiscono tale quale l'hanno assunto, cioè *ex iustitia*, è chiaro che il religioso che l'abbia ricevuto è *indirettamente* tenuto anche *ex iustitia*, ma non già direttamente, *vi suae professionis*, come si suppone nel dubbio. E' quindi tale eccezione meramente apparente (1).

Esclusa l'obbligazione *ex iustitia*, rimane quella *ex caritate*. Ma ognun sa che il precetto di carità non obbliga che in caso di grave o estrema necessità: quindi nel caso, non varrebbe, se non quando l'Istituto versasse in tale necessità. Ma allora, ognuno ben vede, non si tratta più d'obbligo *vi professionis religiosae*, bensì d'un obbligo comune a tutti i cristiani, e non affatto proprio dei religiosi. Come mai *vi professionis*, possa sorgere un obbligo generale siffatto di carità non è affatto concepibile, neppure indirettamente, perchè l'approvazione della Regola e delle Costituzioni, abbracciate nella professione, non è certo concessa dalla Santa Sede per motivo di carità; nè il precetto del Superiore può obbligare *ex caritate* bensì soltanto *ex religione, in vim voti obedientiae.*

Rimane dunque l'obbligazione *ex praecepto, sive Constitutionum, sive Superioris.* Ed è su questo titolo che veramente si fonda l'obbligo da parte dei Religiosi di celebrar la Messa a intenzione dei Superiori. Su di che osserviamo:

Spessissimo, specie negli Istituti novelli, le Costituzioni prescrivono tale obbligo, press'a poco in questa forma: « Quotidie sacerdotes ad intentionem a Superioribus praefinitam, sacrum faciant; alii qui non sunt sacerdotes Missam pie audiant. Bis in mense quilibet sacerdos Missam secundum liberam intentionem applicare valebit: si pluries sic celebrare voluerit, ad Superiorem recurrat ».

Tale obbligazione, per sè, non supera l'obbligo generale delle Costituzioni, che, in questi Istituti novelli, non è *ad reatum culpae*, bensì

---

(1) Il Lehmkuhl (*Theol. moral.*, vol. II; *de Missae sacrif.*, II, § 4) parla con meno accurata distinzione: « Potest igitur Superior regularis iniungere *sub titulo iustitiae* erga eos qui stipendia dederunt ». Il Superiore, ripetiamo, nulla può esigere *titulo iustitiae* dal Religioso, in tal caso: può imporgli *per obbedienza* di soddisfare a una obbligazione assunta dalla Casa, che *per accidens* può essere anche obbligazione di giustizia. Prova ne sia che se il Religioso non soddisfa, è tenuto sempre *il Superiore*, non il religioso, a restituire al committente.

ad poenam (1). Un sacerdote religioso quindi che contravvenisse a tal regola, applicando anche più spesso di due volte al mese la Messa a sua posta, non peccherebbe *per se*, neppure contro l'obbedienza, ma potrebbe esser punito dal Superiore; (peccherebbe, naturalmente, contro il voto di povertà se ne ricevesse e ritenesse per sè lo stipendio).

Ora, siccome l'obbedienza religiosa riguarda in primo luogo le cose contenute nelle Costituzioni, e siccome, d'altra parte, secondo accennavamo in principio, non si tratta qui di atti meramente interni, per cui non vige alcuna impossibilità *ex parte obiecti*, nulla osta a che i Superiori possano obbligare *per precetto*, anche in *virtute sanctae obedientiae* a celebrare secondo le Costituzioni o secondo una speciale intenzione da loro prefissa. Dato tale precetto, e concorrendo le altre necessarie circostanze, trattandosi qui di materia grave, non è dubbio che *in tal modo* il religioso potrebbe essere obbligato *sub gravi*, a tale applicazione di Messe, sia che la prescrivano le Costituzioni o no. Ripetiamo però che mancando a tale precetto non si mancherebbe che contro l'*obbedienza*, (ch'è tutt'uno, qui, con la religione, *vi voti*), non già contro la giustizia o contro la carità.

Il terzo dubbio riceve dunque una risposta adeguata, e lo speriamo, omai sufficientemente dilucidata. Si noti che la S. Congregazione ha deciso soltanto su la *possibilità* di un tale precetto, non già su l'*opportunità* di darlo. A nostro debole parere, di tale facoltà i Superiori faranno meglio a servirsene solo *in qualche caso particolare*, secondo la necessità, mentre sarebbe forse imprudente emanare a proposito di questa dichiarazione un *precetto generale*. Anzi, sempre a nostro parere, un tal precetto generale *non potrebbero* neppure emanarlo, *inconsulta Sancta Sede*, anche se già di tale applicazione si parli nelle Costituzioni, poichè sarebbe un aggravio notevole alle Costituzioni stesse, a imporre il quale non sapremmo trovare bastevole autorizzazione nel presente decreto, che deve ricevere, com'è logico, una interpretazione *restrittiva*, e in cui non si dice affatto « etiam per generale praeceptum ».

II.

Si estendono ai religiosi e confessori di rito orientale le nuove disposizioni su la confessione, e si dichiara che esse riguardano anche i novizi.

Romana et aliarum. — Edito decreto de *absolutione sacramentali religiosis sodalibus impertienda*, diei 5 augusti 1913,

(1) Cfr. *Normas*, art. 320 e art. 320 e art. 133, ove è detto che « non sunt observandae (Constitutiones) *vi voti* obedientiae »; art. 134 « observantia Constitutionum non pertinet nisi *ad virtutem* obedientiae ».

exorta sunt dubia, quorum solutio expetita fuit a S. Congregatione de Religiosis, nempe:

1. An Decretum sacrae Congregationis de Religiosis, die 5 augusti 1913, comprehendat etiam confessiones quas religiosi ritus Latini faciunt apud Confessarios ritus Orientalis, et vicissim?

2. An idem Decretum comprehendat etiam novitios cuiuscumque Ordinis vel Congregationis?

Eñi ac Revñi Patres Cardinales, in plenario coetu habito in aedibus Vaticanis die 21 martii 1914, reposuerunt:

Ad 1^{um} et ad 2^{um} Affirmative.

Et sanctissimus Dominus noster Pius Papa X in audientia diei 23 eiusdem mensis et anni habita ab infrascripto sacrae Congregationis Secretario, responsiones Eñorum Patrum approbare et confirmare dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die 3 maii 1914.

O. Card. Cagiano de Azevedo, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

Annotazione.

La ragione di dubitare del 1° era una sola, ma perentoria: che cioè le leggi pontificie non obbligano i fedeli di rito orientale se non sia esplicitamente detto (cfr. p. es. il decreto *Ne temere*). Trattandosi qui però di disposizioni dirette a salvaguardare la sostanza della vita religiosa, indipendentemente dalla differenza di rito, non v'era ragione che s'opponesse a tale estensione.

Quanto al secondo ognun sa che i novizi sono equiparati ai professi in tutto quello che spetta la tutela esterna della vita e disciplina religiosa, sia quanto agli obblighi, che ai diritti e favori (p. es. esenzione). Quindi per sè, parlandosi nel decreto di *religiosi sodales*, senza distinzione tra professi e non professi, nel favore concesso dovevano esser compresi anche i novizi; faceva però ostacolo il decreto *Cum ad regularem* di Clemente VIII (19 mart. 1603), che obbligava i novizi a confessarsi al loro Maestro; e che in questa parte resta abolito.

S. Congregazione dei Riti.

Non si permette di dedicare una chiesa al Ss. Cuore Eucaristico di Gesù, nè di collocarne l'immagine o la statua su l'altare maggiore.

Decreto. — Nuper a sacra Rituum Congregatione exquisitum fuit: « An ecclesia dicari possit sacratissimo Cordi Iesu eu-« charistico eiusque tituli imago seu statua in altari maiori col-« locari ? ». Et sacra eadem Congregatio respondendum censuit: « Episcopus Ordinarius loci in casu substituat titulum liturgicum « tam pro ecclesia quam pro Imagine seu Statua cum respectivo « festo die propria recolendo et Officio adprobato, ex. gr. Ss.mi « Redemptoris, vel sacratissimi Cordis Iesu, aut Ss.mi Corporis « Christi, etc.: iuxta alia ipsius sacrae Congregationis responsa « in similibus casibus: quae omnino consonant praescriptioni sa-« me. Pii Papae IX diei 13 ianuarii 1875 et decreto S. Universalis « Inquisitionis feriae IV 27 maii 1891: servatis de cetero quoad « sacras imagines seu statuas decreto Tridentino sess. 25, *de re-« neratione sanctorum et imaginum*, et Constitutione fel. rec. Urbani « Papae VIII *Sacrosancta Tridentina*, 15 martii 1642 (Decr. « S. R. C. n. 810). ».

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 28 martii 1914.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charist., *Secretarius.*

Annotazione.

La migliore spiegazione di tale disposizione è nelle autorità ivi richiamate, vale a dire il decreto del S. Ufficio, in data 27 maggio 1891, in cui è stabilito:« Nova emblemata sacratissimi Cordis Iesu in Eucharistia « non esse ab Apostolica Sede approbanda. Ad fovendam fidelium pie-« tatem satis esse imagines Ss.mi Cordis Iesu in Ecclesia iam usitatas « et adprobatas; quia cultus erga Ss.mum Cor Iesu in Eucharistia non « est perfectior cultu erga ipsam Eucharistiam, neque alius a cultu erga « Ss.mum Cor Iesu ».

Il monito poi richiamato, di Pio IX, in data 13 gennaio 1875, così suona: « monendos esse fideles ac etiam scriptores, qui ingenia sua a- « cuunt super id genus argumentis quae novitatem sapiunt, ac sub pie- » tatis specie insuetos cultus titulos, etiam per ephemerides, promovere « student, ut ab eorum proposito desistant ac perpendant periculum « quod subest pertrahendi fideles in errorem etiam circa Fidei dogmata, « et causam praebendi Religionis osoribus ad detrahendum puritati « doctrinae catholicae ac verae pietati ».

Sacra Romana Rota.

Si annulla una sentenza sia per difetto di citazione, sia perchè non si diede agio al convenuto di difendersi.

Treviren. — *Diffamationis.* — 7 febbraio 1913. — In un periodico di Treviri, dal titolo *Petrus-Blätter*, apparve un articolo contro il Sac. Froberger, in cui questi si vide accusato di modernismo o quasi. Reputandosi diffamato da siffatto scritto egli si querelò presso la rev.ma Curia, chiedendo che la redazione del periodico venisse obbligata a fare nello stesso una ritrattazione in proposito, ed anche a pagare una somma di danaro, come pena, e da erogarsi per un opera pia. Il tribunale Diocesano accolse pienamente la domanda dell'attore, e condannò la detta Redazione, la quale appellò alla S. Rota, e la causa fu discussa avanti gli Uditori Many Ponente, Prior e Sincero, con i seguenti dubbii:

1° *An constet de nullitate sententiae Curiae Trevirensis.*

2° *An constet de diffamatione in casu.*

3° *Et quatenus affirmative ad II, quomodo providendum in casu.*

Il 7 Febbraio 1913 fu risposto *Affirmative* al I dubbio, cioè fu dichiarata nulla la sentenza di Treviri: e circa il II e III dubbio fu deciso di proseguire le pratiche per una concordia tra le parti. Tale concordia fu conclusa e firmata il 9 maggio successivo; per cui la sentenza Rotale fu confermata (15 maggio 1913) per quanto riguardava la nullità della sentenza di Treviri.

Eccone le principali ragioni:

a) In Rota non si ammettono che tre sole nullità: per difetto di giurisdizione, di mandato e di citazione. Il primo Pontefice che emanò siffatta legge per la Rota fu Pio IV, che nella Costituzione *In Throno Justitiae*, 27 dicembre 1561, § 13 così si esprime:

« Deinceps, etiam in causis pendentibus, non attendantur aliquae nullitates, praeterquam ex defectu jurisdictionis, citationis vel mandati, nisi causa nullitatis specialiter ante datam praesentium commissa reperiretur». Questa legge fu rinnovata da Paolo V nella Costituzione *Universi agri* 1 marzo 1612 e sempre la S. Rota vi s'è uniformata come risulta dalle Collezioni delle Decisioni, p. e. dalla decis. 36 n. 2 part. X; dalle dec. 416 n. 17 part. XVI; dalla dec. 89 n. 1 part. XVIII tom. I; dalla dec. 499 n. 1 part. XVIII tom. II; dalla dec. 237 n. 28 part. XIX tom. I delle *Recenziori*. Ciò viene attestato anche dal Card. De Luca *de judiciis* disc. 38 n. 22.

b) E' però da notare che il Pontefice nello stabilire le tre suddette nullità, che riguardano piuttosto la solennità dei giudizi, non intese certamente di derogare alle nullità sostanziali dei giudizii medesimi, le quali rimasero ferme e furono ugualmente osservate dalla S. Rota. Nella decisione 499 n. 1–3 part. XVIII tom. II s'insegna: «.....Praetermissa in primis nullitate sententiae, unica etiam responsione, quod nullitates (in casu a partibus obiectae) non sint ex illis tribus iurisdictionis, mandati et citationis, quae sunt insanabiles, iuxta reformationem Pauli V et prius Pii IV ..... ut conclusit Rota coram Buratto decis. 337, *neque ex illis quae sunt de substantia judicii*, ut ibi annotatur etc».

c) Quindi oltre le tre nullità che riguardano la mancanza di giurisdizione, di mandato e di citazione, la S. Rota, al pari di qualunque altro Tribunale, considera ancora tutte le altre nullità che diconsi sostanziali, cioè che emanano dal diritto naturale e che formano la sostanza del giudizio.

d) Nel caso, trattandosi di un articolo inserito in un periodico, il Giudice di Treviri pensò di poter procedere senza la difesa del convenuto in quanto che il delitto era notorio e manifesto. Però non è da confondersi un fatto pubblico e notorio, con un delitto notorio *ad normam SS. Canonum*, poichè altro è il fatto sensibile ed altro la qualità delittuosa del fatto stesso. Dunque perchè un delitto possa dirsi notorio giuridicamente (cioè all'effetto di poter tralasciare l'ordine giudiziale) si richiede bensì che il fatto sensibile sia talmente pubblico e notorio da non potersi addirittura negarne l'esistenza: cap. *Quaesitum Ext.* De cohabit. Cler. cap. *Cum olim* 24 De verb. signif.; ma nello stesso tempo è necessario che sia parimenti evidente e chiara la qualità delittuosa del fatto da non potersi scusarsi in alcun modo. E questa

è una dottrina certa e comune fra i DD. Così il Pirhing in tit. *De accusationibus* n. 104. « Debet autem non solum ipsum factum esse notorium et evidens, *v. g.* Titium hominem occidisse, sed etiam qualitates facti, ita ut nulla defensio vel excusatio reo competat; fieri enim potest quod quis aliquem occidit ad se defendendum, vel quia alias impune occidi potuit.» E lo stesso autore parimenti insegna nel tit. *De foro competenti* n. 20 in cui, allegati Clarus c. l. n. 3; Masc. c. l. n. 9; Tuschus, v. *Notorium* concl. 3, n. 4, prosegue: « Titius v. g. Caium occidit in foro publico, praesente populo, ita ut factum negari non possit: hoc casu factum est quidem notorium secundum se, non tamen quoad omnes circumstantias: fieri enim potuit quod Titius Caium occiderit ad necessariam sui defensionem, aut subito calore iracundiae, vel quia mentis inops erat, vel quia Caius alias impune occidi potuisset, et ideo excusationem praetendere potest, ita ut nullo modo, vel saltem minus graviter deliquerit, proinde etiam vel nullam poenam, vel saltem minus gravem meruerit ».

Così pure insegna il Reiffenst. in tit. *De accusationibus* n. 265, e lo Schmalzgrueber nello stesso tit. n. 15 come tutti gli altri DD.

e) L'articolo del Giornale in questione poteva costituire la notorietà del fatto sensibile, ma non già quella della qualità delittuosa del fatto medesimo; mentre è noto che può essere lecito ed anche obbligatorio il manifestare un delitto od una colpa altrui, quando cioè interessa alla società o alla religione od per evitare un grave danno ecc. Cfr. Reiff. in tit. *De iniur. et damno dato* n. 18; Pichler in eodem tit. n. 7; d'Annibale, *Simmula* tom. 2º § 260 ed. III etc. Quindi la Redazione del periodico, debitamente convenuta, avrebbe potuto esporre dei motivi e ragioni che legittimassero agli occhi del giudice quella pubblicazione. D'altronde anche nei giudizii sommarii il Giudice deve sempre dare agio al reo di difendersi, essendo il diritto di difesa sacrosanto e costituendo anzi la sostanza di ogni giudizio. Così nella Clementina *Saepe contingit* 2 De verb. signif. dove sebbene si procuri la maggior brevità e sollecitudine nei giudizii sommarii pure si ordina: « Non sic tamen judex litem abbreviet quin probationes necessariae et defensiones legitimae admittantur».

f) Per quanto riguarda il difetto di citazione è da notarsi che in diritto tra le altre cose si richiede che nella citazione si esprima il nome della persona o le sue peculiari qualità da essere determinata con certezza. Si ascolti la dottrina del Reiff. in tit. *De*

oblatione libelli n. 57: « Requiritur ut in citatorio nomen et cognomen rei seu citandi diserte exprimatur, c. *Significante* 34 etc. *Significavit* 36, *De Rescriptis*, et c. *Cum in multis* nello stesso tit. in VI. « Et merito, partim ut citandus cognoscat quod citatio ipsum concernat, simulque contra eum contumacem executio fieri valeat, partim ut fraudibus, ceteroquin facile suborituris, aditus praecludatur, *et actor amplius variare non possit.* Quod si vero communitas aliqua vel civitas aut collegium citari debeat, tunc sufficit generalis citatio, v. g. citando consules et senatores illius civitatis, aut abbatem et priorem talis monasterii: siquidem huiusmodi nomina collectiva certum corpus repraesentant, illudque totum determinant ».

Ed anche secondo il diritto Romano (L. *Nominatim*, 2, *D. de lib. et Ph.*) la citazione, se non conteneva il nome proprio della persona, doveva contenere le sue speciali qualità competenti esclusivamente alla che doveva essere citata; come sarebbe p. es. se si citasse il *figlio unico o primogenito di un tale, il Parroco di una tale parrocchia, l'Abate di un tale Monastero* ecc. Cfr. Glossa Cap. *Const.* 9; Suarez, de Censuris, Disp. 9 sect. 2 n. 10; Fagn. in Cap. *Quod a praedecessore* 1 De scismat. n. 47 e comunemente tutti i DD.

g) Ma il giudice di Treviri nel caso citò «la Redazione del Giornale *Petrus Blätter* », come è risultato dagli atti della causa ed è pacifico tra le parti. Ora è da notarsi che la Redazione di un Giornale *non costituisce una persona morale* propriamente detta, che possa stare in giudizio; cioè nè civilmente nè canonicamente è riconosciuta come tale, a differenza di un Municipio, di un Capitolo, di una Confraternita, ecc. e neppure come un Ente morale, come un'*Opera Pia*, ecc. In realtà la Redazione di un Giornale non è altro che una riunione fittizia di persone, le quali cooperano tutte alla formazione del Giornale, mentre ogni persona è responsabile del proprio ramo di collaborazione. Il solo Direttore è il Capo legittimo e riconosciuto del Giornale, e responsabile di ogni cosa. — Laonde, citando la Redazione, si citò una persona vaga ed inderminata, contro le prescrizioni del diritto; mentre sarebbe dovuto citare o il Gerente Responsabile oppure il il Direttore del Giornale, quantunque ne fosse ignoto il nome, poichè la qualifica dell'ufficio determinava molto bene la persona a norma del diritto sopra esposto.

Era dunque evidente la nullità della sentenza nel caso.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuazione, v. vol. XXV, pag. 507).

SEZIONE II.

Quali e quanti chierici la S. Chiesa vuole siano ammessi ai sacri Ordini.

Capo II.

Quanti chierici vuole la S. Chiesa che siano ammessi agli ordini sacri.

Nella prima sezione della prima parte vedemmo *quali* e *quanti* preti vuole la S. Chiesa. Nel primo capo di questa seconda sezione, nella quale abbiamo preso a ricercare *quali* e *quanti* chierici la S. Chiesa vuole siano promossi ai sacri ordini (1), abbiamo visto che Essa non vuole ordinati se non quei chierici di cui, dopo le più accurate indagini e la più diligente cultura, si giudichi moralmente certa la buona riuscita, per esserne moralmente certa la chiamata di Dio e la loro fedele corrispondenza ad essa. Resta che vediamo in questo secondo capo *quanti* di siffatti chierici la Chiesa vuole siano ammessi agli ordini sacri.

Articolo 1.

Il giusto mezzo.

Volendo dunque la Chiesa che sia assolutamente ricusato l'ingresso nel santuario, così ai certamente non vocati, come ai dubbiamente vocati, la ricerca del numero di coloro che Essa vuole promossi ai sacri ordini resta limitata a quei soli della cui vocazione non può ragionevolmente dubitarsi. Or intorno ad essi giova formulare due quesiti:

1° Si può credere che la S. Chiesa li voglia promossi tutti?

2° A siffatta totalità contraddicono forse

(1) V. vol. XXIV, p. 509.

a) la ingiunzione dei Concili Calcedonese e Tridentino, non dover essere ordinati, se non quelli che il Vescovo giudica necessari od utili alla sua diocesi;

b) la dichiarazione di Benedetto XIV, dover il Vescovo credere abbastanza fornita di sacri ministri la diocesi, quando gli uffici di Parroco, Rettore ecc. sono già convenientemente provveduti;

c) il detto di S. Francesco di Sales, che la Chiesa non ha bisogno di molti preti, ma di buoni preti?

Al primo quesito rispondo con questa tesi: — *Checchè sia di astratte possibilità, praticamente non è mai presumibile, ed oggi meno che mai, che la S. Chiesa voglia negata l'ammissione nel clero ad un giovane evidentemente fornito dei segni intrinseci di vocazione: dottrina sufficiente, non ordinaria santità e retta intenzione di consacrar tutta la vita a procurare la divina gloria e la salute delle anime.* Lo dimostro con due argomenti:

1° La vastità della missione sacerdotale, raffrontata alla rarità dei soggetti idonei a compierla;

2° Il genuino concetto di vocazione ecclesiastica, considerato come atto della Divina Provvidenza.

Primo argomento.

La missione sacerdotale, come altrove vedemmo, è immensa e sterminata. *Sicut misit me Pater et ego mitto vos. Docete* OMNES GENTES; *Praedicate evangelium* OMNI CREATURAE *baptizantes*, ecc.; *quorum remiseritis peccata, remittentur eis*, ecc. Sicchè quanti sono figliuoli di Adamo, senza distinzione di luogo, di lingua, di nazione, di civiltà, tutti abbraccia la missione del sacerdote, tutti han diritto ad esserne aiutati a conseguire il fine, pel quale Iddio li creò.

Praedicate evangelium, cioè tutte le verità da credersi, tutti i precetti da osservarsi, i sacramenti da riceversi, i consigli a seguirsi (da coloro *quibus datum est intelligere verbum istud*), le beatitudini a cui tendere ecc.; ed inoltre i motivi di credibilità, la bellezza, la santità e i vantaggi inestimabili di tale celeste dottrina; senza omettere la confutazione degli oppositori: *eos qui contradicunt arguere*. E dopo compiuto siffatto insegnamento mantenerne ognora viva la memoria, costante la pratica, ogni dì più perfetta l'esecuzione. E tutto ciò collettivamente quando

il sacerdote può parlare alle moltitudini, individualmente quando non può parlare che ad un solo, poichè anche per quel solo il Signore si è incarnato ed ha sparso il sangue e data la vita. E individualmente, eccetto rarissimi casi, debbonsi amministrare i sacramenti. Di quello poi della penitenza si sa bene quanto tempo e diligenza ne richiede la retta amministrazione e quanto importi che sia amministrato spesso, massime agl'incipienti.

E non basta ancora. Il sacerdote uomo di Dio per eccellenza, *forma del gregge*, all'insegnamento orale della carità, della misericordia e della beneficenza, deve accompagnare, anzi far precedere il suo esempio: onde, estendendosi queste virtù altresì ai bisogni temporali dei nostri fratelli, egli non deve disgiungere mai le opere della misericordia corporale da quelle della spirituale, e però deve fare quanto gli è possibile a sollevare i miseri di qualunque sorta.

Troppo a ragione perciò scrisse il Massillon a biasimo dei sacerdoti accidiosi: « Finchè vi saranno peccatori da convertire, ignoranti da ammaestrare, deboli da sostenere, infelici da consolare, oppressi da difendere, empii ed increduli da confondere, come un sacerdote potrà egli trovar tempo da consumare nei piaceri e nelle frivolezze delle mondane conversazioni? » (*Opere, vol.* 1°, *ragionamento* 2°).

E il Frassinetti: « Ad un semplice sguardo che volgiamo all'intorno, vediamo un da fare immenso che spaventa l'immaginazione. Al primo semplice sguardo conosciamo che quanto può far di bene un ecclesiastico per la gloria di Dio e per la salute delle anime, è QUASI UN NULLA al paragone di ciò che sarebbe a desiderarsi che egli potesse fare ». (*Parole ai sacerdoti fratelli*).

O dunque si consideri il numero di coloro ai quali il sacerdote è mandato, che sono tutti gli esseri ragionevoli che abitano la terra, o si consideri la moltiplicità degli uffici che egli è mandato a compiere a lor favore, chi non esclamerà: qual vastità incommensurabile di missione! E qual numero di operai non sarebbe necessario per una messe così copiosa!

Eppure sono relativamente ben rari i soggetti idonei a ricevere e compiere a dovere sì sublime missione. Infatti a ben compierla noi vedemmo nella prima sezione essere al tutto indispensabile tale distaccamento dai beni di quaggiù e sì ardente amore a Dio, da immolargli con voto perpetuo le sen-

suali voluttà e rinunziare a quante altre soddisfazioni il mondo offre, per non attendere che a zelare gl'interessi di Dio e delle anime. Ma furono e saranno sempre assai pochi gli uomini di sì alta e generosa tempra, perchè *omne magnum rarum.* Anche parlando solo dei cristiani deve dirsi che quegli stolti pei quali praticamente il presente è tutto e l'eterno è quasi un sogno, sono in numero senza numero: *stultorum infinitus est numerus.* Quelli invece pei quali il presente è nulla e l'eterno è tutto, onde, perduto ogni affetto alle vanità del mondo, solo aspirano ad amare ogni dì più la Bontà Infinita e farla amare da quanti più possono, sono relativamente pochissimi; richiedendosi, per giungere a sì alta virtù, un grande spirito di fede, alimentato da vero spirito d'incessante orazione e mortificazione. È appunto, come insegnano i dottori, solo tra siffatti uomini generosi Iddio elegge i suoi ministri; dacchè quelli soltanto sono idonei a divenire luce del mondo e sale della terra.

La difficoltà precipua per tale idoneità è costituita dal sapientissimo precetto, d'istituzione apostolica, della perfetta e perpetua continenza. I Padri, parlando della castità perfetta, affermano esser cosa tanto difficile, da doversi equiparare agli angioli ed ai martiri chiunque riesce a praticarla. Il Crisostomo, dopo aver dimostrato che la castità perfetta rende l'uomo uguale agli angioli e sotto qualche rispetto, superiore ad essi, conchiude col richiamare l'attenzione sul grado sublime di virtù a ciò necessario: *Ut enim terrarum incolae et ii qui essent* mortali natura *possent ad illam virtutem vi et contentione pervenire; vide quanta eos fortitudine, quanta vitae ratione praeditos fuisse oporteat!* (*In libro de Virginitate*).

Onde S. Alfonso, descritte le eccellenti doti che deve possedere un giovane per riuscire buon sacerdote, non dubita d'interrogare, ad esprimerne la grande rarità: « Ma *quis est hic et laudabimus eum?* ».

Se dunque da una parte è smisurata la vastità della missione del sacerdote e dall'altra parte son così rari gl'idonei a compierla, come è presumibile che la Chiesa, desiderosissima di veder salvi tutti gli uomini redenti dal suo Divino Sposo, voglia negato l'ingresso nel santuario a chi è evidentemente fornito di quella idoneità?

Aggiunsi nella tesi: *ed oggi meno che mai*, perocchè chi non vede la specialissima necessità che oggidì ha la Chiesa di ottimi

ministri e la grande scarsezza che ne deplorano tutti i buoni e massimamente gli Eccellentissimi Vescovi? Quanto ci sarebbe da fare, per opporre un argine alla fiumana ognora crescente d'incredulità, di pervertimento d'idee, di corruzione di costumi? Quante opere da caldeggiare, in ispecie per la cultura religiosa dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani? Con quale assiduità bisognerebbe amministrare la parola di Dio in tutte le forme, altresì con predicazioni particolari, pei soli uomini, per le sole madri di famiglia, per le sole donzelle ecc.? Sopratutto, con quanto zelo occorrerebbe promuovere in tutte le classi la frequenza dei sacramenti? E dove sono i sacerdoti necessari a far tutto ciò? Senza parlare di quella sì grande parte della umanità che giace ancora *in tenebris et in umbra mortis*, a salvare i quali i pochi missionari che sono giunti su quelle remote plaghe, chiedono supplichevoli, ma indarno, l'aiuto di altri operai! Come dunque è funestissima la *manie du nombre*, ossia l'ansietà di provvedere al numero degli ecclesiastici col promuovere anche i dubbiamente idonei (e questo è l'errore più frequente), così sarebbe nocevolissimo andare all'estremo opposto: temere cioè di accrescere troppo il numero dei sacri ministri col promuovere gli evidentemente idonei. La verità, tutta conforme allo spirito della Chiesa è questa: bisogna chiudere inesorabilmente le porte del santuario a tutti coloro della cui idoneità si può fondatamente dubitare ed aprirle con gioia a quanti, a tutti quanti presentano vera e completa idoneità.

(*Continua*) G. M. C.

BREVI QUESITI.

D. — Quando si fa l'officio della feria o di un Semplice, la Messa conventuale in coro si deve cantare dopo Terza o dopo Nona?

R. — Secondo le Rubriche generali del Messale, al tit. XV, n. 2, nelle ferie *per annum*, si deve cantare dopo Sesta; nelle ferie di Avvento, Quaresima, Quattro tempi (anche dell'ottava di Pentecoste) e nelle Vigilie, quando vi è digiuno almeno di diritto (sebbene dispensato quanto alla pratica), dopo Nona.

Quando occorre una festa di rito semplice, dopo Sesta.

Le ferie II, III e V fra l'ottava di Pentecoste non sono ferie propriamente dette, ma *dies infra octavam*, nei quali giorni si canta dopo Terza, secondo la citata Rubrica. Similmente dicasi delle ferie *infra octavas Paschae, Ascensionis et SS. Corporis Christi*.

D. — Data la grande riforma del Regnante Pontefice Pio X, per riguardo alla liturgia nell'Ufficiatura e nelle S. Messe, si domanda *se sta ancora la Messa Sabatina* in onore dell'Immacolato Cuore di Maria *pro conversione, peccatorum* che fu sempre un privilegio dei Parroci Direttori della *Confraternita* omonima aggregata all'Arciconfraternita di Parigi.

R. — Secondo il Decreto della S. C. dei Riti, 8 febbraio 1913, rimangono in vigore gli antichi indulti di Messe votive lette, i quali non abbiano carattere personale, in riguardo del celebrante; così è in vigore la Messa votiva del S. Cuore di Gesù nel primo venerdì di ogni mese; la Messa *pro Sponsis*, e quelle di speciale privilegio nei Santuari. Se dunque i Parroci, dei quali si fa parola nel dubbio, godono di codesto privilegio, non in ragione della loro persona, ma della Confraternita, quando cioè celebrano alla presenza di essa, l'indulto rimane in vigore, anche occorrendo uno dei giorni eccettuati dalla Rubrica aggiunta alla *Divino afflatu*, lib. X, n. 2.

D. — Se quanto è stabilito dalla S. Cong. dei Riti circa le preghiere *in fine Missae* da omettersi nella Messa conventuale ed altre Messe, cui segue qualche pio esercizio o funzione, possa intendersi e praticarsi anche *per la Messa parrocchiale* delle domeniche in cui al Vangelo (1°) ha luogo la spiegazione al popolo.

R. — Nel decreto citato, 20 giugno 1913, si parla di Messe *cum aliqua solemnitate celebratis*; or dunque la spiegazione del Vangelo importa solennità? Noi crediamo che sì, ma non soltanto la spiegazione (e facilmente si accorderà che la predicazione è tra i segni di solennità nelle ss. funzioni), bensì quel complesso di circostanze che nella Messa anche letta parrocchiale, si hanno, o possono aversi, come il privilegio di più di due candele, e di due inservienti, e quel carattere di Messa di comunità, che l'assomiglia alla conventuale. Che nulla segua alla Messa, non osta, come non osta che nulla si faccia dopo la Messa del primo venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù. Si noti peraltro che l'omissione è *facoltativa*; il parroco perciò guardi se è opportuno o meno mutare consuetudine, specialmente in vista dell'eventuale ammirazione dei fedeli. Se poi avvenga che la maggior parte di quelli, che assistono alla Messa, siano abituati ad abbandonare la chiesa appena è finito l'ultimo Vangelo, sarà bene usufruire della concessione del decreto spiegando la cosa, a fine di evitare commenti inopportuni.

D. — Se il sacerdote può fare da cassiere di Confraternita. (A proposito del decreto *Docente apostolo* [v. M. E. XXII, 436]).

R. — Non v'è la minima difficoltà in contrario. Il decreto citato non vieta *in genere*, di prender parte ad uffici amministrativi, o che includano responsabilità; ma lo vieta *in particolare*, riguardo cioè a

istituti profani, per quanto lodevoli. Le confraternite sono invece istituti *ecclesiastici*, non meno che, p. es., i capitoli canonicali. Come dunque non resta vietato ai sacerdoti di assumere l'ufficio di camerlengo nel capitolo, di economo o procuratore nel seminario, così non è vietato di far da cassiere o amministratore nelle confraternite ecclesiastiche.

D. — Nel cerimoniale di una Congregazione religiosa femminile *di voti semplici* non esente dalla giurisdizione vescovile, si legge: « L'amministrare « alle Sorelle e Convittrici il Viatico e l'estrema unzione, il far l'obito delle « defunte Sorelle e Convittrici spetta al confessore ordinario o straordinario « della casa, come a quello che fa nella casa medesima l'ufficio di parroco. « Lo spoglio dell'obito resta alla chiesa dell'Istituto ». Il detto cerimoniale porta il decreto d'approvazione da parte della S. C. dei Riti.

Essendo ora morta in quella casa una *educanda*, si chiede se il parroco ha il diritto di intervenire, o di reclamare almeno la cera e gli emolumenti, atteso anche quanto si legge nel M. E., XI, 139, e se sia ad ogni modo obbligato a segnare l'atto di morte nei libri parrocchiali.

R. — Non può intervenire. Perchè il favore speciale concesso dalla suprema autorità alle suore e *convittrici*, deve evidentemente ampliarsi anzi alle educande, le quali, in questo rispetto, sono « convittrici » di diritto e di fatto per tutto il tempo che rimangono affidate alle cure delle suore, e ne partecipano i privilegi. Che l'istituto sia di voti semplici e non esente dalla giurisdizione *vescovile*, non infirma, com'è evidente, il privilegio specialmente concesso dalla *suprema autorità*; nel luogo citato del *Monitore* poi non si stabiliva che una norma generale, senza pregiudicare affatto il caso, qui contemplato, di deroga speciale da parte della S. Sede.

Quanto a segnare l'obito, il parroco vi è tenuto, se il confessore dell'Istituto — come ne ha l'obbligo — glie lo partecipa nelle debite forme; altrimenti no, trattandosi di un obbligo, il cui adempimento è subordinato al *facere* da parte d'un altro. Diciamo poi che il confessore ha il dovere di far la detta denunzia, poichè la deroga al diritto comune, riguarda, nel caso, soltanto il diritto del Viatico e delle esequie, mentre pel rimanente si suppone che l'Istituto sia considerato come facente parte della parrocchia e rientrante nell'ambito di essa, per cui anche quella educanda deve essere considerata come parrocchiana. Così, anche se un Seminario è esente dalla giuridizione parrocchiale, pure le pubblicazioni delle ordinazioni deve farle il parroco nel cui ambito si trova, ch'è del pari obbligato a segnare gli atti di morte avvenuti in esso e debitamente partecipatigli.

DALLE RIVISTE.

Atti dell'Accademia napoletana S. Pietro in Vincoli. Aprile 1914. *Confutatio opusculi contra doctrinam Divi Alphonsi de Ligorio circa occasionarios et recidivos*. P. De Siena, pag. 41-50.

Si tratta dell'applicazione del principio « confessarius tenetur paenitenti credere, tum pro se tum contra se testanti » che l'autore dell'opuscolo qui impugnato (?) vorrebbe far prevalere a qualsiasi presunzione contraria che possa ragionevolmente farsi il confessore, il quale perciò quasi mai potrebbe differire l'assoluzione. Argomento assai delicato, in cui non si baderà mai abbastanza alla dottrina di S. Alfonso: « hoc certum est quod in hac materia tam errant qui sunt faciliores, quam qui rigidiores in absolvendo ».

La Campania Sacra. Aprile 1914, pag. 104, e maggio 1914, pag. 141. *La precedenza dell'atto civile di matrimonio.*

Breve storia del progetto, specialmente nei suoi precedenti. L'A. dimostra in particolare la falsità e inesattezza dei rilievi di fatto su cui si vorrebbe fondare l'innovazione, specie quanto al numero dei matrimoni religiosi non legalizzati.

Civiltà Cattolica. 2 maggio. *Coeducazione e scuola mista*, pagine 277-303.

L'A. tratta un problema di alta importanza pedagogica, ma che ha ancora stretta attinenza con la morale, se cioè sia ammissibile il principio propugnato modernamente, che maschi e femmine debbano essere educati e istruiti nella medesima scuola. Tale problema è in stretta relazione con l'altro della condizione sociale da assegnarsi alla donna di fronte all'uomo, ed è naturale che gli egualitarii ed emancipazionisti lo risolvano affermativamente. Ma oltre tale perverso principio, i fautori della coeducazione adducono varie ragioni di pedagogia e d'esperienza, che l'A. confuta assai bene. Dal punto di vista religioso, tale principio o metodo non può ammettersi in alcun modo, poichè contrasta con quanto la fede insegna circa la missione della donna, con quanto la savia considerazione della natura richiede nella educazione specifica femminile, con le tradizioni pedagogiche più rispettate, e infine contro i precetti della moralità, la cui tutela in questo sistema sarebbe gravemente danneggiata. È quindi dovere dei cattolici, specie del clero, opporsi a tale dannoso indirizzo, che va ormai prendendo piede, particolarmente nelle scuole rurali.

Civiltà Cattolica. 16 maggio 1914. *Sindacalismo cristiano?*, pag. 385-400.

Dilucidazioni e risposte ad alcune difficoltà sollevate contro i precedenti articoli (cfr. *Monitore* 1914, n. 2, pag. 81), le quali in sostanza si riducono alla falsa accusa di aver combattuto le unioni professionali cattoliche raccomandate dalla S. Sede, mentre, com'è chiaro, qui si tratta di combattere una tendenza la quale riuscirebbe particolarmente perniciosa a quelle unioni stesse.

Canoniste contemporain. Avril 1914. *Le mariage religieux sans mariage civil.* (Il matrimonio religioso senza il civile). A. Boudinhon, pag. 185-196.

Si tratta di una interpretazione dell'art. 8 del *Ne temere* (1), data dal canonista De Smet, che vorrebbe applicare la disposizione ivi fatta pel caso di vera assenza fisica del sacerdote, al caso dell'assenza morale, e precisamente quando la legge civile interdicesse sotto gravissime pene la celebrazione del matrimonio religioso prima del civile: in tal caso due che non vogliono fare il matrimonio civile, non potendo farlo dinanzi al parroco (poichè la legge lo vieta, come si suppone, sotto gravissime pene), se tale applicazione fosse ammissibile, sarebbero autorizzati a contrarre senza parroco, dinanzi a due testimoni. Il Boudinhon combatte fortemente questa applicazione, e, allo stato delle leggi canoniche attuali, ci sembra che abbia ragione; ciò non toglie che in casi speciali la S. Congregazione dei Sacramenti non possa autorizzare questo estremo rimedio a male estremo (cfr., per esempio, Bucceroni, *Suppl. alterum*, pag. 103, n. 1049, in *Breslavien.* che appunto si riferisce a un caso particolare).

Etudes. 20 avril 1914. *Le droit canon: son évolution et sa refonte actuelle.* (Il diritto canonico: sua formazione storica e suo rifacimento attuale). H. Auffroy.

Bello studio comprensivo e analitico, in cui l'A. cerca di distinguere i vari elementi che contribuirono a formare il diritto canonico. A proposito della codificazione attuale ci sembra che anche l'A. condivida l'errore, in cui molti cadono, di credere che essa sarà una *riforma* del diritto vigente, mentre non sarà che una *sistemazione*, senza cambiamenti sostanziali: tutte le *innovazioni* che si credono opportune si vanno invece facendo e *pubblicando* di mano in mano, sicchè da ultimo non resti che raccogliere il già fatto in un corpo organico.

---

(1) Si contingat ut in aliqua regione parochus locive ordinarius aut sacerdos ab eis delegatus, coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possit, eaque rerum conditio a mense perseveret *matrimonium valide ac licite iniri potest, emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibus.*

Etudes. 20 juin 1914. *Le droit de grève et le droit naturel.* (Il diritto di sciopero, di fronte al diritto naturale). H. Du Passage, pag. 721-746.

Dopo aver tracciato le due teorie estreme, la rivoluzionaria che toglie al diritto di sciopero ogni e qualsiasi limitazione, e l'opposta che lo riduce entro limiti quasi irrisori, l'A. fissa le due vere difficoltà della questione che sono nella pressione esercitata verso i compagni affinchè restino solidali con gli scioperanti, e nella pressione esercitata verso il padrone per costringerlo a cedere. In entrambe si ha una *violenza morale* (che la materiale sia sempre illecita non occorre dirlo), il cui impiego richiede motivi giustificanti, secondo il principio del doppio effetto. Elemento non disprezzabile in questa controversia è poi il *contratto*, che eventualmente lega le due parti, e che deve rispettarsi finchè un'ingiustizia flagrante e grave non l'abbia reso nullo, non lasciando agli interessati alcun altro mezzo per la tutela dei loro diritti. Ma l'applicazione *pratica* di questi principî è straordinariamente difficile, sicchè resta sempre gravissima la responsabilità di chi promuove tali scioperi. La storia, si può dire, quotidiana, di cui l'A. arreca vari esempi, ben lo dimostra.

Nouvelle Revue Théologique. Mai 1914. *Le divorce civil.* (Il divozio civile). R. Michaud.

Se sia lecito in qualche caso o circostanza domandare il divorzio (completo) all'autorità laica. L'A. sta per l'affermativa, ma ritiene che per apprezzare la gravità delle circostanze si debba ricorrere all'autorità ecclesiastica. In conseguenza deduce: 1° Il S. Ufficio (25 maggio 1886) non ha dichiarato *intrinsece malum* l'assistenza del sindaco al matrimonio dei divorziati; 2° In questa risposta il S. Ufficio sembra non essersi pronunziato in modo assoluto e generale contro la liceità dell'assistenza del sindaco; 3° Dalla tolleranza accordata al giudice che pronunzia il divorzio, si può conchiudere con probabilità per una tolleranza simile in favore del sindaco che civilmente unisce due divorziati; 4° Il giudice e il sindaco in buona fede, non sono da inquietarsi; 5° In qualsiasi caso ricorrere all'Ordinario.

— juin 1914. *Mariage célébré par le curé du fiancé.* (Matrimonio celebrato dal curato dello sposo). R. Michaud, pag. 353-357.

Se il curato dello sposo celebra le nozze (che il *Ne temere*, V, § 5, prescrive doversi fare *pro regula* da quello della sposa), anche senza giusta causa, non è tenuto ad alcuna restituzione, e neppure pecca nemmeno venialmente, ma può essere ripreso e castigato dall'Ordinario per violazione d'una regola d'ordine disciplinare. La *giusta* causa che scusa, non è solo il caso di necessità, ma qualsiasi altro motivo veramente ragionevole, che possa cioè farsi valere in caso di appello del-

l'altro curato al vescovo, e, in genere, riflettente l'utilità degli sposi o della Chiesa, più che del celebrante. Naturalmente il miglior partito, (che l'Ordinario potrebbe anche imporre), è quello di non far la celebrazione se non dopo avere *almeno avvertito* il parroco della sposa.

Université catholique. 15 mai 1914. *Le droit en matière d'enseignement.* (Il diritto in materia di insegnamento). Mgr. P. Dadolle.

Studia la parte dello Stato nell'insegnamento pubblico, e le attribuzioni della Chiesa in questa materia, dal punto di vista del diritto comune e conclude: « La Chiesa, in questa materia di insegnamento profano, rivendica dunque la sua parte di diritto comune. In forza del diritto comune, quando le si chiude in faccia l'insegnamento ufficiale, la Chiesa può e deve creare le sue scuole: e l'uso della libertà in tal caso è per il compimento d'un dovere, anche più che per l'esercizio d'un diritto ».

RECENSIONI.

A. Tanquerey et E. M. Quevastre, *Brevior Synopsis Theologiae moralis et pastoralis.* Un vol. in-12° di pag. XVI-606. Roma, Desclée et C. L. 4.

Riassumere in un solo volume tutto quanto vi ha di *essenziale* nei tre volumi della *Synopsis Moralis*, aggiungervi le modificazioni rese necessarie dai recenti decreti della S. Sede, specialmente per quel che riguarda la S. Comunione e il matrimonio; porre in evidenza i principî fondamentali, pur dando sufficienti particolari pratici che giovano a farne meglio comprender l'applicazione: tale è lo scopo che gli autori si sono proposti e che i lettori certamente troveranno attuato con lodevole cura. Una tavola alfabetica delle materie, completa e metodica, permette di trovar immediatamente la questione che si vuole.

Quest'opera utilissima agli studenti ecclesiastici che si preparano agli esami gioverà assai anche ai sacerdoti del ministero, i quali, assorbiti dalle fatiche dell'apostolato, potranno rapidamente ripassare le regole che debbono guidarli nella direzione delle anime.

Mannucci sac. dott. Ubaldo, professore emerito di S. Teologia, Consultore delle SS. Congr. dell'Indice, dei Riti e della Segnatura Ap. *Istituzioni di Patrologia ad uso delle scuole teologiche.* Parte I. epoca Anteniceua. Roma, tip. Vaticana, 1914, in-8° gr. di pag. 200.

Segnaliamo anche noi, dopo i molti e belli elogi che ne abbiamo letti, questo libro veramente aureo, certi che è proprio questo il caso di compiere il nostro dovere, che ci obbliga a far conoscere, e quanto

più possiamo, a diffondere opere di solida e sicura dottrina, e di assoluta necessità pel nostro clero. Quanto importi alla cultura di esso aver dimestichezza con le opere dei Padri della Chiesa, di questi sicuri e grandi interpreti della nostra fede, i cui scritti sono incomparabile fonte, non pure per l'apologia storica del dogma e dell'esegesi, ma per ogni sorta di discipline teologiche e pastorali, non occorre che spendiamo parole a dimostrarlo. Ma questa dimestichezza non s'acquista facilmente nè da tutti: non tutti sanno scegliere, con la sicura fiducia di attingere il meglio, da questa miniera d'oro; non tutti son capaci di scoprire il filo direttivo anche nelle più note opere dei sommi. Occorre acquistar prima una certa cultura, conoscere in sintesi quel che si troverà poi in minuti e doviziosi particolari; occorre anche qui, insomma, una guida; altrimenti è lo stesso che voler navigare in pieno oceano senza bussola. E diciamo il vero: una tale guida, che accoppiasse alla sicurezza garantita della dottrina (è tanto facile sdrucciolare in questo campo!), la praticità necessaria, la opportuna considerazione delle speciali condizioni di cultura e d'indole del nostro clero, ci mancava; nè potevano, nè potranno mai supplirla *traduzioni* di opere esotiche, per quanto egregie. Noi accogliamo quindi con sincero plauso, con viva gratitudine, le presenti Istituzioni del ch. prof. Mannucci, le quali rispondono in tutto all'ideale che ci eravamo fatti di un manuale e d'una guida in tale disciplina, e le additiamo al nostro clero, con la buona speranza ch'esso saprà ben servirsene, come vuole Agostino di ogni vera scienza, *ad urgendum aedificium charitatis*. Costa L. 2.25 presso Pustet in Roma.

D'Angelo sac., prof. Sosio, *Della sepoltura ecclesiastica e dei diritti funerari*. Studio canonico-giuridico-liturgico. Napoli, D'Auria; Roma, Desclée. In-12° di pag. 200. L. 2.70.

La materia funeraria è la più oscura e controversa nel diritto parrocchiale, come quella che si fonda quasi interamente sulle consuetudini. Sicchè ben accetto dovrà riuscire, specialmente ai parroci, il presente libro. Quanto hanno disposto le leggi ecclesiastiche e civili anche più recenti, quanto hanno deciso i dicasteri e della Chiesa e i tribunali dello Stato, quanto hanno stabilito le diverse consuetudini locali, quanto hanno insegnato i più illustri autori e scrittori di scienze giuridiche, le cui opere vengono citate nelle note, tutto vi è esposto con ordine, con chiarezza e con buon criterio pratico, che permette all'autore di svolgere in assai brevi pagine una quantità di questioni e casi complessi (cfr. p. 76-84). Un minuto indice analitico (p. 183-200) fa trovare con facilità quanto si desidera e apprezzare come merita la ricchezza del contenuto.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

La trasformazione di un pio sodalizio non importa soppressione. — L'intera trasformazione non importa la soppressione di un pio sodalizio, il quale non può proseguire a vivere e funzionare come associazione di fedeli a scopo religioso, provvedendo con i contributi individuali all'esercizio del culto.

La trasformazione totale delle confraternite è la *regola;* quella parziale *l'eccezione.*

Siccome per l'articolo 91 della legge 17 luglio 1890 sono soggetti a trasformazione i lasciti di culto in genere, senza distinzione, le disposizioni dei testatori e delle tavole di fondazione non costituiscono per sè titolo a sottrarneli.

Il legislatore ha inteso anzi colpire più specialmente le spese rese obbligatorie dalle disposizioni dei testatori, potendo le altre essere soppresse senza bisogno di apposito precetto di legge.

Debbono ritenersi spese non necessarie al culto, e quindi soppresse quelle incontrate da una confraternita per accompagnamento del Viatico, per una lampada ad un altare (*sic!*) e per fuochi artificiali nella ricorrenza di una festa religiosa (*Corpus Domini*).

Deve ritenersi invece spesa necessaria, e quindi conservata, quella di una seconda messa festiva, quando l'altra, che si celebra nella Parrocchia, viene detta in ora così mattiniera da non consentirvi l'intervento di tutti i fedeli. (Consiglio di Stato 24 maggio 1912 — Confraternita del SS. Sacramento in Mola di Bari c. Ministero dell'Interno) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, pag. 324).

Competenza circa le controversie di un ente morale. — E' devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria la controversia sulla natura e sulle condizioni giuridiche di un ente morale.

Perciò è di competenza dell'autorità giudiziaria il decidere se una pia istituzione abbia i caratteri delle confraternite, congreghe e congregazioni soggette alla perdita del patrimonio (art. 11 legge 20 luglio 1890 sui provvedimenti per la città di Roma). (Cassaz. di Roma 19 aprile-13 maggio 1913 — Demanio c. Pia Istituzione di S. Apollonia in Roma). *Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, pag. 337).

Condizioni per avere diritto ad un assegno. — Il fondo Culto deve considerarsi come un'Amministrazione dello Stato; e perciò in ordine alle azioni personali proposte contro di lui, deve applicarsi l'art. 92 del Cod. di proc. civile.

La competenza territoriale non va determinata in base a tale articolo quando trattasi di azione che miri alla ricognizione del diritto ad un

assegno e alla conseguente liquidazione, occorrendo che il giudizio abbia per oggetto un'obbligazione già contratta ed eseguibile.

I reali decreti del 7 settembre 1819 e 18 novembre 1822, relativi all'ordinamento delle chiese ex ricettizie, non sono stati abrogati dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 248.

In forza di detti reali decreti, due erano le condizioni necessarie per avere la qualità di partecipante di una chiesa ex ricettizia: l'esame e l'elezione con la immissione in possesso da parte dell'Ordinario diocesano.

Perciò non ha diritto all'annuo assegnamento stabilito dall'art. 3 della legge 15 agosto 1867 chi, al sopravvenire di detta legge, pure avendo già subito l'esame prescritto, non aveva ancora ottenuto dal Vescovo la elezione e la conseguente ammissione in possesso. (Cassazione di Roma 14 marzo-23 aprile 1913 — Ferraro c. Fondo culto) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, pag. 338).

Circa l'assegno d'una parrocchia incorporata ad un Monastero. — Quando una Parrocchia già incorporata ad un Monastero, sia stata dotata, resa autonoma e costituita in beneficio ecclesiastico, non ha ha diritto, essendo cessata la conventualità, ad avere dal Fondo Culto, quale successore del Monastero, uno speciale assegno annuo per le spese di culto e di ufficiatura.

Non vi è *domanda nuova*, vietata in appello, quando l'attore deduce un nuovo ordine di ragioni giuridiche a sostegno della stessa domanda proposta in primo grado.

Perciò ben può, in appello, il parroco chiedere in linea subordinata, che la sua domanda per le spese di culto e di ufficiatura, qualora fosse respinta in base al carattere della conventualità, venga accolta in base al diritto di patronato spettante al Fondo Culto, succeduto al Monastero antico patrono. (Cassaz. di Roma 13 marzo-4 aprile 1913 — Taramanni c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, pag. 340).

Tempo utile per reclamare la liquidazione del supplemento di congrua. — Il parroco, che non reclami contro la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua entro il mese dalla notificazione, decade dal diritto di impugnarla dinanzi l'autorità giudiziaria.

La decadenza ha effetto tanto rispetto al parroco con cui venne fissato il supplemento di congrua, quanto rispetto al suo successore, e comprende anche l'onore del coadiutore.

Pecca di motivazione la sentenza che obbliga il Fondo Culto alle spese di culto, senza interloquire sulla sua deduzione di non essere tenuto a dette spese, essendo sostenute dalla fabbriceria. (Cassaz. di Roma 24 febbraio-8 marzo 1913 Cafferrata c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, pag. 343).

I beni di corporazioni religiose soppresse sono devoluti al Demanio. — Tranne il caso di condizioni espresse di riversibilità a favore

di privati e di devoluzione in favore di Comuni od altri enti morali, che non siano ecclesiastici, i beni di una corporazione religiosa soppressa sono devoluti al Demanio dello Stato.

Non rendono perciò inapplicabile la devoluzione al Demanio la volontà del donante di sottrarre i beni all'incameramento in caso di soppressione dell'ente donatario, e l'obbligo da lui imposto in questo caso della sostituzione di altro ente ecclesiastico da disegnarsi dal Sommo Pontefice. (Cassaz. di Roma 17 giugno-17 agosto 1912 — Santory de Wavre c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, pag. 345).

La Congregazione dei sacerdoti della Missione di Roma è soggetta a soppressione. — Il diritto canonico è tuttora in vigore solo in quanto non si trovi in contraddizione con le disposizioni del nuovo diritto in materia ecclesiastica.

Anche le corporazioni o congregazioni religiose *secolari*, nelle quali non ha luogo che la professione di *voti semplici*, sono soggette alla legge di soppressione.

Vi è perciò soggetta la Congregazione dei sacerdoti della Missione di Roma (Lazzaristi o Signori della Missione). (Cassazione di Roma 30 aprile-18 maggio 1912 — Barbagli c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, pag. 346).

Circa la decorrenza degli assegni al supplemento di congrua. — Per l'art. 2 del decreto commissariale per l'Umbria 27 ottobre 1860, il sussidio da concedersi con l'annua rendita di lire 800 o 1200, a seconda che trattasi di Parrocchia con popolazione inferiore o superiore alle 500 anime, riguarda soltanto la *congrua*, ed in esso non possono conglobarsi le *spese di culto*.

Per queste spese va provveduto con assegno separato, da decorrere dalla data del decreto commissariale del 1860, salva la prescrizione, e non dalla data della legge 30 giugno 1892.

Altrettanto deve dirsi per la spesa del coadiutore. (Cassaz. di Roma 8 maggio-19 giugno 1911 — Lupparelli c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, pag. 356).

Una confraternita può svincolare i beni di dotazione. — Avvenuta la restaurazione pontificia, le confraternite delle Marche, dato che avessero avuto totale applicazione i decreti vicereali, con cui ne furono avocati i beni al Demanio, ripresero la loro esistenza giuridica e ritornarono nella pienezza dei loro diritti.

Non può negarsi ad una confraternita l'esercizio del diritto di svincolo dei beni già costituenti la dotazione di un ente ecclesiastico soppresso, del quale essa aveva il patronato.

Data la natura giuridica del patronato, che rassomiglia al condominio, l'esercizio di esso da parte di uno dei patroni giova, in mancanza di atti di opposizione, anche all'altro compatrono.

Una corporazione o ente morale non si distrugge pel fatto che sia

ridotta ad un solo rappresentante, rimanendo in questo concentrati tutti i relativi diritti. (Cassaz. di Roma 14 febbraio 1910 — Demanio c. Ricci, Confraternita della Misericordia e Capitolo Metropolitano di Camerino) (*Il Dir. Eccl. It.* Vol. VI, pag. 357).

Competenza per valore di prestazione di rendita. — Trattandosi di prestazione di rendita, la competenza per valore è regolata esclusivamente dall'art. 76 Cod. proc. civ. (cumulo della annualità), sia o non sia il titolo controverso.

La causa per il pagamento di una decima, sebbene il titolo sia controverso, non è di valore indeterminabile; e perciò non è sottratta alla competenza del Pretore, giusta l'art. 81 del Cod. proc. civ. (Cassaz. di Roma 1–19 febbraio. 1910 — Congregazione di carità di Ravenna c. Capitolo Metropolitano di Ravenna) (*Il Dir. Eccl. It.*, Vol. VI, pagine 359).

Interpretazione di testamento per interposta persona. — Il giudizio del magistrato di merito diretto a stabilire che in un testamento ricorrono gli estremi di una disposizione per interposta persona a favore di un ente incapace di succedere, non è censurabile in sede di Cassazione.

La regola dell'art. 1136 Cod. civ., secondo la quale le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre, si applica solo quando si tratta di clausole dubbie e non altresì quando le stesse siano chiare e per farle collimare fra loro devesi dare ad esse un senso diverso da quello che esprimono letteralmente. (Cassazione di Firenze 24 febbraio 1913 — Villa c. Fantozzi) (*Il Dis. Eccl. It.*, Vol. VI, pag. 360).

L'annua prestazione riscossa separatamente dal direttario oltre dieci anni è una presunta rinuncia al beneficio. — L'annua prestazione, che il direttario ha riscossa *separatamente* da oltre dieci anni dai diversi obbligati, non ha altro fondamento razionale se non quello di una presunta sua rinuncia al beneficio a lui derivante dall'indivisibilità contrattuale della obbligazione degli utilisti.

La riscossione separata della rata di un canone enfiteutico per un periodo ultradecennale non dà diritto all'enfiteuta di affrancare la rata suddetta, se il domino diretto ha fatto sempre nelle quitanze la riserva dell'azione reale per l'intiero canone. (Cassaz. di Palermo 11 genn. 1913 — Pasciuta c. Vescovo di Girgenti) (*Il Dir. Eccl. It.*, Vol. VI, pagine 362).

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE. — Con bolla del 19 marzo 1914, *Quod iampridem*, registrata nella Cancelleria Apostolica, sono state erette in parrocchie le due chiese edificate in oc-

casione del centenario Costantiniano in Roma, cioè quella della Santa Croce sulla via Flaminia, e quella di Sant'Elena su la via Casilina (fuori porta Maggiore) [*Acta Ap. Sedis*, vol. VI, pag 301] (1).

Con le lettere *Romani Pontifices*, del 21 marzo 1914 è stata concessa per un settennio al Seminario dell'Arciabbazia benedettina di San Vincenzo in Pittsburg (Stati Uniti) la facoltà di conferire i gradi accademici in filosofia e teologia [257].

Con le lettere *Universi Episcopatus Rumeni*, del 31 marzo 1914, il S. Padre ha donato in perpetuo all'episcopato rumeno, la chiesa del SS. Salvatore « delle Coppelle » in Roma, con la casa annessa, allo scopo di costituirvi la procura del Rito cattolico-rumeno presso la Sede Apostolica. In esse constata con piacere il progresso del cattolicismo nella Provincia ecclesiastica Rumena, costituita solo nel 1853, e nella quale in circa 60 anni è triplicato il numero dei cattolici [222].

ATTI DEL CONCISTORO. — La Santità di Nostro Signore Pio PP. X, il 25 maggio 1914 ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il **Concistoro Segreto**, per la provvista di numerose Chiese, e per la creazione e pubblicazione di nuovi Cardinali di S. Romana Chiesa.

Alle ore 9,30 Sua Santità, indossando la falda, la mozzetta e la stola rossa, recavasi nell'Aula Consistoriale, ove trovavansi già riuniti gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali.

Sedutosi il Santo Padre sul trono e detto l'*Adsumus* da Monsignor Riggi, Prefetto delle Cerimonie Pontificie, veniva intimato l'*extra omnes*.

Rimasto solo il Santo Padre con i membri del Sacro Collegio, l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Rinaldini, terminato l'ufficio di Camerlengo del Sacro Collegio, presentava la borsa camerlengale a Sua Beatitudine, che si degnava passarla all'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Pietro Gasparri, essendo assente perchè indisposto l'E.mo R.mo Signor Cardinale Lorenzelli, cui sarebbe spettata.

L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Basilio Pompili, dimessa la Diaconia di S. Maria in Domnica, faceva l'ozione all'Ordine Presbiterale.

Quindi il Santo Padre pronunziava l'allocuzione, da noi già pubblicata a pag. 92, nella quale si degnava di pubblicare Cardinale di S. Romana Chiesa, dell'Ordine dei Preti, Mons. Antonio Mendes Bello, Patriarca di Lisbona, già creato e riservato in petto nel Concistoro

(1) Dovendo ripetere sempre questa indicazione, preferiamo per brevità dare in seguito il solo numero della pagina, ove, chi ne abbia vaghezza, può riscontrare il testo completo.

del 27 novembre 1911; e di creare e pubblicare altri 13 Cardinali di S. Romana Chiesa.

Di poi l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Serafino Vannutelli, Vescovo di Porto e S. Rufina, fattosi innanzi al Trono Pontificio, ottava, come Decano del S. Collegio, alla Chiesa Suburbicaria di Ostia, testè separata da Velletri.

L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Diomede Falconio, fattosi ugualmente innanzi al Trono Pontificio, ottava per la Chiesa Suburbicaria di Velletri, rimasta vacante per la morte dell'E.mo Oreglia (1).

Dopo di che il Santo Padre annunziava la provvista delle Chiese come appresso:

Chiesa suburbicaria di Ostia, per l'E.mo Signor Cardinale Serafino Vannutelli, Decano del S. Collegio, che ritiene anche le Sedi di Porto e S. Rufina; *Chiesa suburbicaria di Velletri*, per l'E.mo Signor Cardinale Falconio, che dimette il titolo presbiterale di S. Maria in Aracoeli. *Camerlengato di Santa Romana Chiesa*, per l'E.mo Signor Cardinale Francesco Salesio Della Volpe.

Ha poi Sua Beatitudine proposte dodici Chiese, per altrettanti nuovi Vescovi, come già abbiamo notato a pag. 93. E dopo di esse ha proclamato 96 provviste già fatte con Bolla o con Breve dall'ultimo Concistoro in poi, e da noi già riportate volta per volta.

Terminata la lettura della provvista di Chiese l'E.mo Cardinale Pompilj, fattosi innanzi al Trono Pontificio, faceva l'ozione al titolo presbiterale di S. Maria in Aracoeli, rimasto vacante per l'ozione dell'E.mo Falconio a Velletri.

Egualmente l'E.mo Cardinale Camerlengo di S. R. C. e gli E.mi Cardinali Vannutelli Serafino e Falconio, avanzatisi al Trono Pontificio, emettevano il consueto giuramento.

La Santità di Nostro Signore Pio PP. X, ha tenuto poi il 28 maggio successivo **Pubblico Concistoro** nel Palazzo Apostolico Vaticano, per dare il Cappello Cardinalizio agli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali: De Hornig, pubblicato nel Concistoro del 2 Dicembre 1912, Bégin, Serafini, Della Chiesa, de Bettinger, Sévin, De Hartmann, Tecchi, Giustini, Lega e Gasquet, pubblicati nel Concistoro segreto del prossimo passato lunedì.

Durante questa cerimonia il Signor Avvocato Concistoriole Commendatore Virginio Iacoucci ha perorato per la terza volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio Giuseppe Cafasso, Sacerdote secolare di Torino.

Fatta questa perorazione, Monsignor Promotore della Fede ha innanzi a Sua Santità protestato che la suddetta Causa fosse prima ri-

(1) Cfr. il Motu-proprio *Edita a Nobis* a pag. 103 e le annotazioni relative, a pag. 105.

messa alla Congregazione dei SS. Riti ed allora il Santo Padre ha risposto: *Ad Nostram Congregationem Rituum quae videat ac referat.*

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo, nell'Aula solita, il *Concistoro segreto*, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di *Valenza*, per il Rmo Mons. Valeriano Menendez Conde, promosso dalla Sede Vescovile di Tuy; Chiesa Cattedrale di *Segovia*, per il Rmo Mons. Remigio Gandásegui y Gorrochategui, traslato dalla Chiesa titolare di Dora; Chiesa Cattedrale di *Palencia*, per il Rmo Mons. Raimondo Barberá y Boada, traslato dalla Chiesa titolare di Antedone; Chiesa Cattedrale di *Zamora*, per il Rmo Mons. Antonio Alvaro Ballano, traslato dalla Chiesa titolare di Apollonia; Chiesa Cattedrale di *Nantes*, pel Rev. Eugenio Le Fer de la Motte, Superiore del Collegio des Cordeliers nella diocesi di Saint-Brieuc; Chiesa Cattedrale di Barcellona, per il Rmo Mons. Enrico Reig y Casanova, Uditore del Tribunale della Rota di Madrid; Chiesa Cattedrale di *Lerida*, per il Rmo Mons. Giuseppe Miralles y Sbert, Canonico della Cattedrale di Majorca; Chiesa Cattedrale di *Tuy*, per il Rmo Mons. Leopoldo Eijo y Garay, Canonico Lettorale di Santiago; Chiesa Cattedrale di *Socorro*, pel Rmo Mons. Antonio Vincenzo Arenas, Vicario Generale della stessa diocesi; Chiesa titolare Vescovile di *Licopoli*, pel Rmo Mons. Giacomo Trobec, trasferito dalla Chiesa Cattedrale di Saint-Cloud.

Ha quindi Sua Santità proseguito l'annunzio di altre 40 provviste già fatte dopo l'ultimo Concistoro.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati. Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di *Ostia*, *Toledo*, *Strigonia*, *Vienna*, *Edmonton*, *Cosenza*, *Capua*, *Cagliari*, *Varsavia*, *Burgos*, *Tarragona*, *S. Salvador*, *Tours*, *Cambrai*, *Cashel*, *Managua*, *Parahybo*, *Guatemala*, *Oristano*, *Zagabria*, *Perth*, *Colocza* e *Baes*, *Salisburgo*, *Valenza* e *La Plata*, non che per le Chiese cattedrali di *Verdun* e di *Barcellona* per privilegio.

La postulazione del Sacro Pallio per la Chiesa Metropolitana di Toledo è stata fatta, a nome dell'Arcivescovo E.mo Signor Cardinale Guisasola, da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Antonio Vico; quella per la Chiesa Metropolitania di Strigonia, a nome dell'Arcivescovo E.mo Csernoch, dall'E.mo de Hornig; quella per la Chiesa Metropolitana di Vienna, a nome dell'Arcivescovo E.mo Piffl, dall'E.mo van Rossum; e quella degli altri Pallii, a mezzo degli Avvocati Concistoriali Comm. Pacelli e Iacoucci.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato loro i titoli, già da noi riferiti, oltre il titolo presbiterale di *S. Agnese extra moenia* assegnato all'E.mo de Hornig,

che ottiene anche le S. Congregazioni del Concilio e di Propaganda di Rito Orientale.

NOMINE PONTIFICIE – Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre si è degnato di nominare successivamente:

Il sig. comm. avv. prof. Giuseppe Biroccini, il sig. comm. avvocato Carlo Patriarca e mons. Carlo Salotti, *Avvocati concistoriali.*

Mons. Donato Sbarretti, arcivescovo titolare di Efeso, *Assessore della Suprema Congregazione del S. Ufficio.*

Mons. Luigi Capotosti, vescovo di Modigliana, *Segretario della S. Congregazione dei Sacramenti.*

Mons. Adolfo Turchi, vescovo di Caiazzo, *Segretario della S. Congregazione dei Religiosi.*

Il rev. P. Urbano Alvarez, Agostiniano, *Consultore della S. Congregazione dell'Indice.*

Mons. Raffaele Chimenti, *Uditore della S. R. Rota.*

NECROLOGIO.

6 *giugno* 1915. – Mons. Matteo Gaughren, vescovo tit. di Tentira e vicario apostolico dello Stato di Orange e di Kimberley.

— Mons. Francesco de Pol y Baralt, vescovo di Gerona.

RECENTI PUBBLICAZIONI.

Scienze teologiche e giuridiche.

ZANECCHIA-GINETTI mons. A. vescovo di Torino. *La nuovissima riforma del Breviario*, ossia il « Motu Proprio » « Abhinc duos » e il decreto « Cum sanctissimus » volgarizzati e commentati. Torino, P. Marietti, 1914, in-12°, pag. 80, L. 1.

BIERNACKI doct. NIC. *Ius « Orthodoxum » Russorum* respectu iuris ecclesiae Romano-Catholicae consideratum. Cracoviae, Gebethner, 1914, in-8° di pag. 114 con una tavola. L. 4.

MICHELETTI A. M. *Jus Pianum.* Synopsis chronologica argumentorum, analytico-synthetica, alphabetica, gentium, locorum ac personarum ad acta et decreta a SS. D. N. Pio X in primo S. Principatus Eius decennio lata, etc. Augustae Taurinorum, P. Marietti, 1914, vol. in-4°, pag. 974. L. 15.

BALLERINI G. *Breve apologia pei giovani studenti contro gl'increduli dei nostri giorni.* V. ed. corretta ed ampliata. Parte seconda. *La Religione.* Parte terza. *Il Cristianesimo.* Firenze, libr. ed. fiorentina, 1914, in-16°, pagine XII-210; XVI-428. L. 3.50.

PAGLIOTTI arc. DOM. *Lezioni morali su le epistole* per ogni domenica dell'anno. Torino, P. Marietti, 1914. 2 vol. in-12° di pag. 204 + 178. Lire 2.75.

Oratoria sacra.

G. M. A. p. d. m. *Il simbolo degli Apostoli spiegato per via d'esempi.* Versione di G. B. MOLINARI p. d. m. Sarzana, Costa, 1914, 8°, VI-202 p.

GAZZO A. F. min. ap. *Discorsi sui XV misteri del S. Rosario in preparazione alla festa della Madonna di Pom-*

per. Napoli, Festa, 1914, 16°, 96 pagine. L. 1.20.

Biamonti A. F. *Meditazioni e prediche* ad uso delle sacre missioni e dei santi spirituali esercizi. 9ª ediz. Roma, Desclée, 1914. 16°, 248; 316 p. L. 4.

Lagarde G. B. *Il tesoro evangelico della domenica.* Versione italiana. Torino, P. Marietti. 1914. Due vol. in 12, pag. XII-484-440. L. 8.

Jouve Abbè. *Il missionario della campagna.* Corso di istruzioni semplici e pratiche. 4 volumi. Vol. I. Torino. Marietti, 1914.

Tirinzoni P. sac. *Corso di prediche per la Quaresima.* Roma, Desclée, 1914 16°, XII-272 p. L. 4.

Thiriet E. can. *Parole della sera.* (Agli uomini). Versione del sac. A. De Francesco. Torino, Artigianelli, 1913-14, 16°, volumi 1-4; 288, 290, 248, 256 p. L. 1.50 ciascun volume.

Ascetica.

Ferino S. sac. *Maria e la famiglia cristiana.* Mese di maggio con esempi. Vicenza, Galla, 1914, 8°, VIII-280 p. L. 2.

Caron A. arcivescovo di Genova. *Il sacerdote eucaristico.* Vicenza, Galla, 32°, XVI-452 p.

— *Flores meil* . . . Mese di maggio in dodici discorsi sulle principali feste di Maria SS. Vicenza, Galla, 1914, 32°. 182 p. L. 1.50.

Muriana D. teol. *Riflessioni sulla vocazione al sacerdozio.* Torino, Salesiana, 1914, 16°, 116 p.

P. Ferlosio S. J. *La santificazione del Clero,* ossia breve commentario dell'Enciclica « Haerent animo ». Ed. II. (Estr. « Ephemeris Ecclesiastica » Riminì, Artigianelli, 1911, 8°, 304 pagine, L. 2.

Ven. P. Nicolai Lancicii S. I. *de conditionibus boni superioris.* Editio recens emendata. Taurini, P. Marietti. 1914, 16°, VIII-372 p. L. 4.

Brenna E. *Pulchra ut luna.* Commento alla *Salve Regina.* Milano, S. Lega Eucaristica, 1914. Vol. in 12 pagine 291, L. 2.50

Ad Tyrones. *Status religiosi rudimenta.* Romae, Coletti. 1914, 12° pagine 100. L. 1.

Biografia e varie.

De Segur March. *Mons. De Segur.* Memorie e narrazione d'un fratello. Trad. del sacerdote N. Reginato. Torino, P. Marietti, 1914. 8°, VIII-292 pagine L. 4.20.

Sibilia S. *La cattedrale di Anagni.* tip. degli Orfani, 1914, 16°, VI-290 pagine L. 2.

Falletti L. *Profili mariani contemporanei.* Torino, P. Marietti, 1914. 8°, p. 268. L. 3.

Cravenna Brigola M. *Donne che salvano e donne che perdono.* Milano, Scuola tip. Salesiana, 1914, 16°, 28 pagine, L. 0.30.

Errata corrige. — A pag. 76, lin. 25, leggasi: per ragioni *di precedenza e di carica;* a pag. 77, lin. 9: stabilite con *Sinodi*: lin. 11: *nelle funzioni* pei defunti; e a pag. 78, lin. 28: *o immemorabili.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P.
S. P. Ap. Magister.

Donato Massa di Napoli, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE[*]

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Sopra lo studio di S. Tommaso. — *Il S. Padre vuole che non solo precipuamente, ma unicamente si segua nella Chiesa cattolica la teologia e filosofia di S. Tommaso (della quale ripete alti elogii) non mai discostandosi dai* principii *che la dirigono. Dispone perciò che le scuole ove si ha facoltà di conferire gradi accademici adoprino come* testo *da commentare la « Summa Theologica » altrimenti decadano entro tre anni dalla detta facoltà.*

PIUS PP. X

Motu proprio. Pro Italia et insulis adiacentibus.

Doctoris Angelici nemo sincere catholicus eam ausit in dubium vocare sententiam: *Ordinare de studio pertinet praecipue ad auctoritatem Apostolicae Sedis qua universalis Ecclesia gubernatur cui per generale studium providetur* (1). Quo Nos magno quidem officii munere cum alias functi sumus, tum praesertim die I° sept. a. MCMX, quum datis litteris *Sacrorum antistitum* ad omnes Episcopos summosque Religiosorum Ordinum magistros, quibus cura rite instituendae sacrae iuventutis incumberet, haec in primis eos admonebamus: « Ad studia quod attinet, volumus pro-« beque mandamus, ut philosophia scholastica studiorum sacro-

(1) Opusc. *Contra impugnantes Dei cultum et religionem*, c. III.

(*) Dedichiamo questo fascicolo in special modo a sfogare il molto materiale che ci rimane ancora arretrato, essendo nostro desiderio che d'ora in poi il *Monitore* osservi costante sollecitudine nel divulgare acconciamente gli Atti della Santa Sede, in minore distanza possibile dalla loro pubblicazione.

« rum fundamentum ponatur... Quod rei caput est, philosophiam « scholasticam quam sequendam praescribimus, eam praecipue « intelligimus, quae a Sancto Thoma Aquinate est tradita: de qua « quidquid a Decessore Nostro sancitum est, id omne vigere volu- « mus et, qua opus sit, instauramus et confirmamus, strictequc « ab universis servari iubemus. Episcoporum erit, sicubi in Se- « minariis neglecta fuerint, ea ut in posterum custodiantur, ur- « gere atque exigere. Eadem Religiosorum Ordinum Moderato- « ribus praecipimus ».

Iam vero, cum dictum hoc loco a Nobis esset *praecipue* Aquinatis sequendam philosophiam, non *unice*, nonnulli sibi persuaserunt, Nostrae sese obsequi aut certe non refragari voluntati, si quae unus aliquis e Doctoribus scholasticis in philosophia tradidisset, quamvis principiis S. Thomae repugnantia, illa haberent promiscua ad sequendum. At eos multum animus fefellit. Planum est, cum praecipuum nostris scholasticae philosophiae ducem daremus Thomam, Nos de eius principiis maxime hoc intelligi voluisse, quibus, tamquam fundamentis, ipsa nititur. Ut enim illa reiicienda est quorumdam veterum opinio, nihil interesse ad fidei veritatem quid quisque de rebus creatis sentiat, dummodo de Deo recte sentiatur, siquidem error de natura rerum falsam Dei cognitionem parit; ita sancte inviolateque servanda sunt posita ab Aquinate principia philosophiae, quibus et talis rerum creatarum scientia comparatur quae cum Fide aptissime congruat (1) et omnes omnium aetatum errores refutantur; et certo dignosci licet quae Deo soli sunt neque ulli praeter ipsum attribuenda (2); et mirifice illustratur tum diversitas tum analogia quae est inter Deum eiusque opera; quam quidem et diversitatem et analogiam Concilium Lateranense IV sic expresserat: « inter Creatorem et creaturam non potest tanta similitudo no- « tari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda » (3). — Ceterum, his Thomae principiis, si generatim atque universe de iis loquamur, non alia continentur, quam quae nobilissimi philosophorum ac principes Doctorum Ecclesiae meditando et argumentando invenerant de propriis cognitionis humanae ratio-

(1) *Contra Gentiles*, lib. II, c. III et II.

(2) Ib. c. III; et I, I, q. XII, a. 4; et q. LIV, c. I.

(3) Decretalis II[a] *Damnamus ergo, etc.* Cfr. S. Thom. Quaest. Disp. *De scientia Dei*, art. 11.

nibus, de Dei natura rerumque ceterarum, de ordine morali et ultimo vitae fine assequendo. Tam praeclaram autem sapientiae copiam, quam hic a maioribus acceptam sua prope angelica facultate ingenii perpolivit et auxit et ad sacram doctrinam in mentibus humanis praeparandam, illustrandam tuendamque (1) adhibuit, nec sana ratio vult negligi nec Religio patitur ulla ex parte minui. Eo vel magis quod si catholica veritas valido hoc praesidio semel destituta fuerit, frustra ad eam defendendam quis adminiculum petat ab ea philosophia, cuius principia cum *Materialismi*, *Monismi*, *Pantheismi*, *Socialismi* variique *Modernismi* erroribus aut communia sunt aut certe non repugnant. Nam quae in philosophia Sancti Thomae sunt capita, non ea haberi debent in opinionum genere, de quibus in utramque partem disputare licet, sed velut fundamenta in quibus omnis naturalium divinarumque rerum scientia consistit: quibus submotis aut quoquo modo depravatis, illud etiam necessario consequitur ut sacrarum disciplinarum alumni ne ipsam quidem percipiant significationem verborum, quibus revelata divinitus dogmata ab Ecclesiae magisterio proponuntur.

Itaque omnes qui philosophiae et sacrae theologiae tradendae dant operam, illud admonitos iam voluimus, si ullum vestigium, praesertim in metaphysicis, ab Aquinate discederent, non sine magno detrimento fore. — Nunc vero hoc praeterea edicimus, non modo non sequi Thomam, sed longissime a sancto Doctore aberrare eos, qui quae in ipsius philosophia principia et pronuntiata majora sunt, illa perverse interpretentur aut prorsus contemnant. Quod si alicuius auctoris vel sancti doctrina a Nobis Nostrisve Decessoribus umquam comprobata est singularibus cum laudibus atque ita etiam, ut ad laudes suasio iussioque adderetur eius vulgandae et defendendae, facile intelligitur eatenus comprobata, qua cum principiis Aquinatis cohaereret aut iis haudquaquam repugnaret.

Haec declarare et praecipere Apostolici officii duximus, ut in re maximi momenti, quotquot sunt ex utroque Clero, saeculari et regulari, mentem volutantemque Nostram et penitus perspectam habeant, et ea, qua par est, alacritate diligentiaque efficiant. Id autem peculiari quodam studio praestabunt christianae philosophiae sacraeque theologiae magistri, qui quidem probe meminisse

(1) In Librum Boethii *De Trinitate*, quaest. II. art. 3.

debent non idcirco sibi factam esse potestantem docendi, ut sua opinionum placita cum alumnis disciplinae suae communicent, sed ut iis doctrinas Ecclesiae probatissimas impertiant.

Iam, quod proprie attinet ad sacram theologiam, huius quidem disciplinae studium semper eius luce philosophiae, quam diximus, illustratum esse volumus, sed in communibus seminariis clericorum, modo idonei praeceptores adsint, adhibere liceat eorum libros auctorum, qui, derivatas de Aquinatis fonte doctrinas, compendio exponunt; cuius generis libri suppetunt, valde probabiles.

At vero ad colendam altius hanc disciplinam, quemadmodum coli debet in Universitatibus studiorum magnisque Athenaeis atque etiam in iis omnibus Seminariis, et Institutis, quibus potestas facta est academicos gradus conferendi, omnino oportet veteri more, qui numquam excidere debuerat, revocato, de ipsa *Summa Theologica* habeantur scholae: eo etiam, quia, hoc libro commentando, facilius erit intelligere atque illustrare solemnia Ecclesiae docentis decreta et acta, quae deinceps edita sunt. Nam post beatum exitum Sancti Doctoris, nullum habitum est ab Ecclesia Concilium, in quo non ipse cum doctrinae suae opibus interfuerit. Etenim tot saeculorum experimentis cognitum est in diesque magis apparet, quam vere Decessor Noster Ioannes XXII affirmavit: « Ipse (Thomas) plus illuminavit Ecclesiam « quam omnes alii Doctores: in cuius libris plus proficit homo uno « anno, quam in aliorum doctrina toto tempore vitae suae » (1). Quam sententiam S. Pius V, cum Sancti Thomae festum, ut Doctoris, toti Ecclesiae celebrandum indiceret, ita confirmavit: « Sed quoniam omnipotentis Dei providentia factum est, « ut Angelici Doctoris vi et veritate doctrinae ex eo tempore quo « caelitibus civibus adscriptus fuit, multae, quae deinceps exortae « sunt haereses, confusae et convictae dissiparentur, quod et antea « saepe et liquido nuper in sacris Concilii Tridentini decretis ap- « paruit, eiusdem memoriam, cuius meritis orbis terrarum a pe- « stiferis quotidie erroribus liberatur, maiore etiam quam antea « grati et pii animi affectu colendam statuimus » (2). Atque, ut alia praeconia Decessorum, plurima quidem et praeclara, mittamus, libet his verbis Benedicti XIV omnes scriptorum Thomae

(1) Alloc. hab. in consistorio an. MCCCXVIII.

(2) Bulla *Mirabilis Deus*, d. d. XI april. an. MDLXVII.

praesertim Summae Theologicae, laudes complecti: « Cuius doctri-
« nae complures Romani Pontifices, praedecessores Nostri, per-
« honorifica dederunt testimonia, quemadmodum Nos ipsi in libris,
« quo de variis argumentis conscripsimus, postquam Angelici
« Doctoris sententiam diligenter scrutando percepimus atque su-
« speximus, admirabundi semper atque lubentes eidem adhae-
« simus atque subscripsimus; candide profitentes si quid boni in
« iisdem libris reperitur, id minime Nobis, sed tanto Praeceptori
« totum esse adscribendum » (1).

Itaque « ut genuina et integra S. Thomae doctrina in scholis
« floreat, quod Nobis maxime cordi est » ac tollatur iam « illa do-
« cendi ratio, quae in magistrorum singulorum auctoritate arbi-
« trioque nititur » ob eamque rem « mutabile habet fundamentum,
« ex quo saepe sententiae diversae atque inter se pugnantes oriun-
« tur... non sine magno scientiae christianae detrimento » (2), Nos volumus, iubemus, praecipimus, ut qui magisterium sacrae theologiae obtinent in Universitatibus, magnis Lyceis, Collegiis, Seminariis, Institutis, quae habeant ex apostolico indulto potestatem gradus academicos et lauream in eadem disciplina conferendi, *Summam Theologicam* S. Thomae tamquam praelectionum suarum textum habeant, et latino sermone explicent: in eoque sedulam ponant operam ut erga illam auditores optime afficiantur. — Hoc in pluribus Institutis laudabiliter iam est usitatum; hoc ipsum Ordinum Religiosorum Conditores sapientissimi in suis studiorum domiciliis fieri voluerunt, Nostris quidem Decessoribus valde probantibus: nec qui post Aquinatis tempora fuerunt, Sancti homines alium sibi summum doctrinae magistrum habuerunt, nisi Thomam. Sic autem, et non aliter, fiet ut non modo in pristinum decus revocetur theologia, sed et sacris omnibus disciplinis suus ordo suumque pondus restituatur, et quicquid intelligentia et ratione tenetur, quodammodo revirescat.

Quare nulla in posterum tribuetur cuiquam Instituto potestas conferendi academicos in sacra theologia gradus, nisi quod hic a Nobis praescriptum est, sancte apud ipsum servetur. Instituta vero seu *Facultates*, Ordinum quoque et Congregationum Regularium, quae legitime iam huiusmodi postestatem habeant academicos in theologia gradus aut similia documenta confe-

(1) Acta Cap. Gen. O. P., tomo IX. p. 196.
(2) Leonis XIII Epist. *Qui te*, dat. die XIX Iunii MDCCCLXXXVI.

rendi vel tantum intra domesticos fines, eadem privabuntur privataeque habendae erunt, si post tres annos, quavis de causa etiamsi minime voluntaria, huic praescriptioni Nostrae religiose non obtemperarint.

Atque haec statuimus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXIX mensis Iunii MCMXIV, Pontificatus Nostri anno undecimo.

II.

La pia Società del Transito di S. Giuseppe per gli agonizzanti, fondata in Roma nella chiesa omonima a Porta Trionfale, fatta costruire dalla munificenza di Pio X, viene eretta in primaria, con facoltà di aggregare in tutto il mondo, e il S. Padre per primo vi dà il nome, esortando tutti i sacerdoti a ricordarsi nella Messa, degli agonizzanti; e tutti i fedeli, specie i religiosi d'ambo i sessi, a pregare per loro.

PIUS PP. X.

Ad futuram rei memoriam. — Templum titulo Transitus S. Ioseph quod ad portam Triumphalem Urbis excitatum voluimus, peculiari quodam studio ac favore prosequimur, sive quia Nobis cordi est in primis magis magisque religiosis necessitatibus frequentissimae regionis prospicere, sive quia nomen gloriosi Titularis e baptismate ferre laetamur, sive quia ad perpetuandam illius anni memoriam, quo dena sacerdotii, quina episcopatus lustra, Deo adiuvante, explevimus, templum ipsum populus christianus pio consilio destinavit. Quibus de causis in eo aedificando neque curis neque impensis pepercimus, illudque et adiunctam ei paroeciam benemeritae Congregationi Servorum Caritatis commendavimus, quorum solertia et diligentia in sacri ministerii partibus obeundis, valde confidimus. Itaque cum quidquid ad ipsum attinet Nostra plurimum intersit, benignis oculis spectamus piam Societatem a Transitu S. Ioseph pro animam agentibus, die XVII. mensis februarii MCMXIII in hoc templo canonice institutam, cui propositum est morientibus opitulari, opportunis adhibendis precibus ad bonae mortis Patronum: ac magno quidem cum animi Nostri gaudio eam, superiore anno a Nobis compluribus indulgentiis, tam plenariis, quam partialibus ditatam, succrescere et augeri in dies audimus,

adeo ut aliae iam similes consociationes ipsi aggregari vehementer cupiant. Quoniam igitur dilecti filii Aloisius Guanella laudatae Congregationis fundator atque in templo condendo beneficus adiutor, Aurelius Bacciarini, eiusdem ecclesiae parochus, et Caesar Pedrini, societatis a Transitu S. Ioseph moderator, a Nobis postularunt, ut hanc ad primariae dignitatem pro universo terrarum orbe proveheremus, Nos eorum votis satisfacere libenter statuimus, certa spe freti id magnopere usui futurum et ad templi ipsius decus amplificandum et ad christifideles maxime excitandos, quo accuratius, exitum vitae prospicientes, Patroni gloriosi expetant praesidium atque in mente bonum mortis consilium iugiter habeant. Quare haec, quae infrascripta sunt, suprema Nostra apostolica interposita auctoritate edicimus ac mandamus. Piam Societatem a Transitu S. Ioseph pro animam agentibus, Romae in templo eiusdem nominis ad portam Triumphalem canonice conditam, praesentium vi, perpetuumque in modum, in *primariam* erigimus atque evehimus, omnia ei privilegia tribuentes, quae primariis sodalitiis de iure competunt. Eiusdem autem primariae Societatis moderatori et officialibus, praesentibus et futuris, concedimus ut ipsi, servatis forma Constitutionis Clementis PP. VIII decessoris Nostri rec. me. ceterisque apostolicis ordinationibus hac super re editis, alias eiusdem tituli atque instituti nunc et in posterum in universis catholici orbis dioecesibus erectas sive erigendas sibi rite aggregare, cum illisque communicare perpetuo valeant omnes et singulas indulgentias et spirituales gratias eidem primariae Societati a sancta Sede concessas, quae sint aliis communicabiles. Quanti vero dignum omni laude finem huius instituti faciamus, luculentius manifestare cupientes, dum volumus nomen Nostrum adscribatur primum omnium inter sodales eiusdem, simul universos in sacerdotio dilectos fratres exhortamur, ne in divino Sacrificio memoriam quotidie facere eorum praetermittant, qui colluctatione mortis premuntur; itemque ceteris omnibus fidelibus, praesertim religiosis viris ac mulieribus suademus, ut peculiares preces ad Deum et S. Ioseph pro morientibus effundere assuescant: nam si *sancta et salubris est cogitatio pro defunctis* exorare, qui, piacularibus flammis quamquam addicti, portum salutis attigerunt, non minus commendabilis sollicitudo videtur esse auxilium implorandi de caelo pro miseris ultimo in discrimine constitutis, quo pendent ac-

ternitas. Denique volumus ac iubemus omnia, quae litteris hisce Nostris statuimus et declaramus, rata et firma uti sunt, ita et in posterum fore, irritumque et inane futurum decernimus quidquid super his a quopiam, quavis auctoritate, contigerit attentari: contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die XII mensis februarii anno MCMXIV, Pontificatus Nostri undecimo.

R. Card. Merry del Val,
a Secretis Status.

Annotazione.

Crediamo utile ricordare che per l'ascrizione a questa confraternita occorre rivolgersi « al Direttore della Pia Unione del Transito, nella chiesa di S. Giuseppe a Porta Trionfale, in Roma ». I confratelli debbono recitare mattina e sera la giaculatoria « O san Giuseppe, vero sposo di Maria Vergine, e vero padre nutrizio di Gesù Cristo, pregate per noi e per quanti oggi si trovano in agonia ». Si raccomanda di assistere secondo il possibile i moribondi che si conoscono, e adoperarsi a che ricevano i santi Sacramenti; i sacerdoti nella Messa e gli altri nella Comunione debbono ricordarsi degli agonizzanti, specie degli ascritti alla confraternita. Indulgenza plenaria nelle forme consuete, nel giorno dell'ascrizione, nelle due feste di san Giuseppe, nell'ora della morte, in *ogni Messa* in cui si applichi la comunione per gli agonizzanti. — Indulgenza parziale di 300 giorni *semel in die* per la recita della suddetta giaculatoria; 100 giorni per qualsiasi opera buona fatta nello spirito e ad intenzione dell'associazione. — Sono tutte applicabili ai defunti eccetto quella in *articulo mortis*. (Decreto del S. Uffizio del 24 aprile 1913).

III.

Al R. P. Eugenio Meyer, Superiore Generale della Congregazione dei Missionari del S. Cuore di Gesù, nel 50° anniversario della Confraternita di N. S. del S. Cuore. — Si concede l'indulgenza plenaria da lucrarsi 4 volte in quest'anno, *nelle forme solite, visitando chiese e oratorii della suddetta Congregazione.*

Lettera. — 20 *gennaio* 1914. — Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem. — Iucunda equidem recordatione Nos refers et ad conditam olim, Tarvisii, a Nobis Sodalitatem Dominae nostrae a sacro Iesu Corde et ad orationem qua populo eam

commendavimus: testatamque tunc seriusque haud semel succrescenti operi benevolentiam libet nunc, anno vertente ab institutione quinquagesimo, eidem iterare incrementis in Gallia et alibi passim, uti refers, aucto uberrimis. At vero non iteratae tantum benevolentiae hasce tibi litteras volumus esse testes, sed et petitae nuncias gratiae. Tuae enim, dilecte Fili, libenter concedentes postulationi, plenariae Indulgentiae in forma Ecclesiae consueta quater lucrandae per annum a die XXIX huius mensis decursurum, idque diebus a moderatore generali Sodalitatis et ab Ordinario loci dicendis, iis omnibus facimus facultatem qui Exolduni ac Romae aedem religiose adierint D. N. a sacro Corde Iesu dicatam, vel alibi Sodalitatis eiusdem, si quae exstent, oratoria. Valde utique velimus ut ex his beneficiis vis nova novusque ardor Institutum pervadat, reique optatissimae auspicem esse volumus imploratam a Nobis Patronae potentissimae opem et apostolicam benedictionem, quam omnibus qui Sodalitati adsciti sunt socii, tibique, dilecte Fili, nec non sacerdotibus tuae alumnis disciplinae, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XX ianuarii MCMXIV, Pontificatus Nostri anno undecimo.

PIUS PP. X

Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio. Sezione delle indulgenze.(*)

I.

Dichiarazioni circa le persone che possono godere dei favori spirituali concessi ai sacerdoti promotori dell'opera della Propagazione della Fede (1).

Decreto. — Ad supremam hanc sacram Congregationem S. Officii, sequentia exhibita sunt dubia, pro opportuna solutione, nimirum:

(1) Per i privilegi stessi cfr. *Mon. Eccl.* XXV (1913), p. 398 ss. — Come si vede, la risposta della S. Congregazione è concepita nello spirito di allargare quanto più si possa la partecipazione a tali segnalati favori.

(*) **Erratum**. — A pag. 111, lin. 9, e pag. 112, lin. 3 e 7, del presente fascicolo, invece di « una volta al giorno », deve leggersi « *toties quoties* ».

I. Quando parochus delegavit unum ex suis vicariis, committens ei munus colligendi in sua parochia eleemosynas in favorem pii Operis Propagationis Fidei, uter facultatibus et privilegiis eidem Operi a Sancta Sede concessis fruitur? An solus vicarius? num parochus solus? an vero uterque?

II. In dioecesibus, ubi nullum consilium neque comitatus exsistit, sed solus invenitur sacerdos ab episcopo nominatus tanquam director dioecesanus cum mandato toti huic Operi providendi, gaudetne solus hic director facultatibus et privilegiis a Sancta Sede concessis? An vero episcopus similiter iis fruitur?

Emi ac Rmi PP. Cardinales Inquisitores generales, feria IV, die 25 *martii* 1914, respondendum esse dixerunt:

Ad I. Tam parochus, cui munus demandatum fuerit in aliqua paroecia colligendi eleemosynas, quam vicarius, cui parochus hoc munus committit, fruuntur facultatibus et privilegiis a Sancta Sede concessis.

Ad II. Non solum sacerdos director, sed et Revmus Episcopus gaudent in casu facultatibus et privilegiis a S. Sede concessis.

Et Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii, feria V sequenti, die 26 martii, impertita, benigne sententiam Emorum PP. approbare dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. Ferrata, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

II.

Si concede che, per guadagnare le indulgenze, basti in genere essersi confessati da otto giorni innanzi.

Decreto. — 23 *aprile* 1914. — Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, crebriorem cupiens facilioremque usum reddere Eucharisticae Communionis, et nihilominus aliquando obstare noscens praescriptam eodem die, vel aliquo ex antecedentibus, iuxta peculiaria vel generalia S. Sedis indulta, praesertim vero data die 9 decembris 1763 et 11 martii 1908 per S. Congregationem

Indulgentiarum, sacramentalem confessionem; firmis remanentibus amplioribus iam factis concessionibus, ac nominatim sub die 14 februarii 1906, per supra dictam sacram Indulgentiarum Congregationem, relate ad eos qui quotidie vel fere Angelorum Pane reficiuntur; benigne concedere dignatus est, ut ad quaslibet lucrandas indulgentias sufficiens habeatur confessio sacramentalis ultimo octiduo ante diem pro lucranda indulgentia designatum peracta; dummodo tamen non oporteat, ut, secundum prudens confessarii iudicium, aliquis ex christifidelibus aliter se gerat.

Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. Ferrata, *Secretarius*.

L. ✠ S.

† D. Archiep. Seleucien., *Ads. S.O.*

Annotazione.

Tale benigna concessione è particolarmente favorevole alle persone che non possono comunicarsi se non le domeniche e feste, e quindi, a volte, data la distanza dalla domenica, non ripetendo la confessione, spesso perdevano le indulgenze; essendo regola generale che la confessione dovesse farsi il giorno stesso in cui si lucrava l'indulgenza o al più *due* soli giorni innanzi (*tre* solo per i giubilei o le *toties quoties*). D'ora in poi invece basta anche la confessione fatta *otto* giorni prima.

S. Congregazione Consistoriale.

I.

Circa l'elezione del Vicario Generale a Consultore Diocesano.

Decreto. — 27 *febbraio* 1914. — Quaestio quae in dioecesibus Statuum Foederatorum Americae septentrionalis saepius agitata est, *utrum Vicarii generales esse possint Consultores dioecesani*, ab E.mis huius sacrae Congregationis Patribus denuo ad examen revocata est.

Porro considerantes quod in istis dioecesibus Consultores dioecesani eorumque collegium stant loco canonicorum et cathedralis capituli; et quod in iure non obstat quominus Vicarius generalis inter cathedralis ecclesiae canonicos accenseatur: concluserunt prohiberi non posse, generatim saltem loquendo, quominus Vicarii generales istarum dioecesum sint de numero Consultorum.

Est tamen casus in quo neque aequum neque opportunum est ut id obtineat, quoties scilicet Consultores iuxta usum vel alia de causa paucissimi sint: eo enim in casu alius sacerdos non de gremio Consultorum est assumendus in Vicarium, vel numerus Consultorum congrue augendus.

Ss.mus autem D. N. Pius Papa X hanc decisionem ratam habuit et confirmavit, ac publici iuris fieri mandavit, contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem S. Congregationis, die 27 februarii 1914.

† C. Card. De Lai, Episcopus Sabinen., *Secretarius*.

L. ✠ S.

S. Tecchi, *Adsessor*.

Annotazione.

Poichè la ragione dell'affermativa vien chiaramente enunciata nella legge stessa, non vi è da spiegare se non la limitazione apposta, la cui ragione è che essendo tanto del Capitolo cattedrale quanto della Consulta diocesana (che in queste diocesi ne fa le veci), il dar consiglio al Vescovo nei casi richiesti dalla legge (a volte — come è noto — si richiede il *consenso* della maggioranza per la validità del provvedimento), e costituendo il Vicario Generale una sola persona giuridica col Vescovo, quando egli funge anche da consultore viene a essere in certo modo giudice e parte ad un tempo. Tale inconveniente non è grave se il numero dei consultori è bastevolmente grande, come in genere è quello dei canonici d'una cattedrale; in tal caso, infatti, il suo voto è uno fra molti: diviene invece grave se i consultori son pochi, poichè tal voto potrebbe facilmente, in tal caso, limitare la libertà degli altri consultori, e così rendere inutile l'istituzione stessa della Consulta diocesana.

II.

Soppressione della confraternita del Carmelo nella città di Catanzaro, perchè divenuta ribelle all'autorità ecclesiastica.

Decreto. — Il fine e la ragione di essere delle Confraternite nella Chiesa è di offrire ai confratelli un mezzo di santificazione, di esercizio di carità fra loro e con altri, e di pratica di culto divino secondo le leggi ed entro i limiti non da essi voluti ma da Dio e dalla legittima autorità che Dio ha stabilito nella Chiesa, prescritti. Quale sia questa autorità, quali siano queste leggi è a tutti noto. E quale rispetto e quale soggezione si debba a questa autorità da tutti i fedeli, ma specialmente da quelli che come confratelli d'una pia Congrega, per la loro stessa posizione hanno doveri speciali, è ugualmente notissimo, avendo il divino Maestro dichiarato ai discepoli: *qui vos audit me audit, qui vos spernit, me spernit.*

Ora, considerato che la Confraternita del Carmine in Catanzaro ha pubblicamente e notoriamente in modo gravissimo contravvenuto a queste leggi ed a questi doveri; considerato che in questo spirito di ribellione non solo ha perseverato, ma ha tentato perfino di sopraffare l'autorità ecclesiastica con le dimostrazioni e violenze; considerato che una religiosa istituzione quando declina dal suo fine e va al fine opposto non solo non ha ragione d'esistere ma deve essere soppressa ed abolita; questa sacra Congregazione Concistoriale per mandato del Santo Padre, a tutela della disciplina ecclesiastica, a riparazione dello scandalo dato e a punizione dei colpevoli, sopprime e dichiara di fatto soppressa col presente decreto, detta Confraternita del Carmine, rimanendo *ipso facto* abrogato qualsiasi privilegio o diritto che in qualunque modo fosse ad essa spettato.

Dato a Roma, dalla S. C. Concistoriale, il 5 *maggio* 1914.

C. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario.*

L. ✠ S.

Giovanni Batt. Rosa, *Sostituto.*

III.

Si fa divieto in Italia ai sacerdoti di ascriversi o partecipare alle società sindacaliste.

Decreto. — 20 *giugno* 1914. — Ex compluribus Italiae, praesertim septentrionalis, diocesibus graves questus ad Aposto-

licam Sedem pervenerunt de detrimentis quae vel ipsi opificum et agricolarum coetui infert institutio illa seu consociatio quae *sindacalismus* vocatur, utpote quia, praeter cetera, actu reapse in sociale certamen desciscit. Quapropter ad praecavendum, quantum fas est, tanto malo, Ssmus D. N. Pius X sacrae huic Congregationi mandavit, ut memoratis Italiae Ordinariis notum faceret, mentem suam esse firmamque sententiam, sacerdotes, remota qualibet personarum locorumque exceptione, non posse consociationibus hisce *sindacalistis* nomen dare aut semel datum in eis servare, officio aliquo in eisdem fungi et sermones seu adhortationes in earum opem habere: a quibus omnibus cunctos prohibendos esse sacerdotes, ne malorum quae ex institutione illa saepe profluunt participes ipsi videantur.

Quo iussa SSmi. Domini faciam, haec cum Ordinariis ad quos spectat communico, ut opportune iuxta casuum varietatem provideant. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria sacrae Congregationis Consistorialis, die 20 iunii 1914.

C. Card. De Lai, Episc. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

Ioannes B. Rosa, *Substitutus.*

S. Congregazione del Concilio.

Interpretazione ed estensione, per la Spagna, degli indulti circa l'astinenza e il digiuno (Crociata e Indulto quaresimale) riguardo ai condimenti di grasso.

Barcinonen. — 24 *gennaio* 1914. — (per summaria precum). — In plenariis comitiis diei 6 Augusti 1910 examini subiecta fuerunt ac resoluta a V. S. O. nonnulla dubia quae Episcopus Barcinonensis circa abstinentiae ac ieiunii legem proposuerat. Haec inter dubia tertium ita sonabat: « Liceat nec ne inter hispanos « condire cibos esuriales et in refectione et in serotina collatione « cum adipe vel « larido? » Huic responsum fuit: « *Affirmative « etiam in serotina collatione, dummodo ex Apostolico Indulto ea « condimenta permissa sint in diebus ieiunii* ».

Porro quoad huius responsionis interpretationem, praeser-

tim quoad verba - *dummodo ex Apostolico Indulto etc.* refert Episcopus diversas ac oppositas opiniones inter scriptores invaluisse, totam quaestionem exponens prout sequitur: « Alii enim pu-
« tant huiusmodi Apostolicum Indultum ad comedendos cibos
« esuriales haberi in Hispania ab omnibus qui habent Crucia-
« tam, idque probant paritate desumpta ex Cruciata Neapoli-
« tana, qua usus horum condimentorum conceditur, ut legitur
« apud Ferraris, *Prompta Bibliotheca*, *v.* Bulla Cruciatae, n. 108
« (ed. Romae, 1885). Item ex resp. S. Poenit. 16 Ian. 1834: « U-
« trum, quum sive per Bullam Cruciatae, sive aliam ob causam
« conceditur indultum pro usu laridi liquefacti (vulgo *strutto*)
« solo titulo condimenti, ii, qui ad ieiunium tenentur, eo condimen-
« to licite uti possint in serotina etiam refectione ». Resp. 16 Ian.
« 1824 de expresso s. m. Papae Leonis XII, oraculo: « Ii qui ad
« ieiunium tenentur, licite uti possunt in serotina etiam refec-
« tione condimentis in indulto permissis, quia illa, vi indulti, olei
« locum tenent: dummodo in indulto non sit posita restrictio
« quod ea condimenta adhiberi possunt in unica comestione ».

« Vel etiam quia usus ovorum et lacticiniorum concessus
« in Cruciata aequiparatur usui praedictorum condimentorum.

« Alii vero existimant non ex Cruciata sed quidem ex qua-
« dragesimali Indulto hoc privilegium haberi: quum illud con-
« cedat usum carnis etiam pro diebus ieiunii, quibusdam ex-
« ceptis, planum est concedere etiam a fortiori usum praedi-
« ctorum condimentorum pro iisdem saltem diebus, ideoque
« etiam in serotina collatione iuxta memoratum responsum mihi
« datum a S. C. Concilii.

« Demum alii propugnant Indultum Apostolicum ad con-
« diendos esuriales cibos in refectione et in collatione non haberi
« in Hispania neque ex Cruciata neque ex Indulto quadragesi-
« mali. Et primo quidem quia in nullo horum reperitur concessus
« usus condimentorum. Verum quotquot cognoscuntur Indulta
« in quibus usus condimentorum conceditur, in his concessio ac-
« curate exprimitur atque distinguitur a concessione ovorum et
« lacticiniorum necnon ab usu carnis ut videre licet, v. gr., in
« Cruciata Naepolitana, in Indulto quadragesimale pro Lusi-
« tania, in Indulto antea concedi solito Urbi (apud Bucceroni,
« *Enchiridium morale, pag.* 75: Romae, 1890), in decreto S. Officii,
« 7 Sept. 1906, quo lex ieiunii et abstinentiae pro Italia universa
« promulgatur (*Acta S. Sedis*, vol. 39, pag. 455) necnon in Const.

« Pii X, de ieiunii atque abstinentiae lege in Dalmatia servanda « (*Acta S. Sedis*, vol. III. pag. 361).

« Praeterea ad Cruciatam quod attinet notant Cruciatam « Neapolitanam non concessisse usum condimentorum nisi ex « nova et speciali concessione, et adhuc posita hac concessione « talis usus non licebat in collatione. Cfr. edictum Card. Filan- « gieri, anni 1778, n. 8, apud *Il Monitore eccl.*, vol. 2, parte 2, pag. « 182; Card. Gennari apud *Il Monitore eccl.*, vol. 1, pag. 380: « vol. 8, parte I, pag. 275 seg. et *Questioni Teologico Morali*, « pag. 19, edit. 2°. Item, concessionem ovorum et lacticiniorum non « includere concessionem condimentorum ut patet: 1°. ex doctrina « hodie communi auctorum (Cfr. *Razón y Fe*, vol. 32, pag. 373 « seg.); 2°. ex Cruciata Lusitana quae concedit usum ovorum et « lacticiniorum nullo die excepto, et nihilominus usus condimen- « torum lusitanis non licet nisi ex alio Indulto, scilicet ex quadra- « gesimali, in quo condimenta expresse conceduntur, imo exceptis « quibusdam diebus, quum pro ovis et lacticiniis, nulla fiat in « Cruciata dierum exceptio; 3°. necnon ex dictis circa Cruciatam « Neapolitanam.

« Demum quoad Indultum quadragesimale hispanis conces- « sum, notant ex tali Indulto nihil concedi pro diebus et come- « stionibus in quibus usus carnis non est concessus ideoque usum « condimentorum non licere unquam in collatione; imo nec in « aliis comestionibus, diebus quibus usus carnis ex Indulto non « conceditur. Quod probant ex ipso Indulto quadragesimali, « quod, ut in ipso cavetur, interpretandum est iuxta Constitu- « tiones Benedicti XIV, *Libentissime*, 10 Iunii 1745 et *Si Fra-* « *ternitas*, 8 Iulii 1744 in praecedenti ad litteram inserta necnon « iuxta Constitutionem Clementis XIII, *Appetente* (20 Dec. 1759) « quae authentice interpretatur praedictas Const. Benedicti XIV, « et statuit « tam dispensatos a carnium abstinentia, quam « quovis modo ieiunantes, unica excepta comestione, in omnibus « aequiparandos iis esse, quibus cum nulla est dispensatio, ac « propterea tantummodo ad unicam comestionem posse carnem, « vel quae ex carne trahunt originem, adhibere ». *Bull. Rom.:* « Prati, vol. 3, pag. 295. Idem probant ex doctrina S. Alphonsi, « lib. III, num. 1027 seq.; March, n. 1228, 2°. et 1242.

« Omnia demum confirmant tum ex praxi hucusque vigenti « inter hispanos qui talibus condimentis non utuntur etsi Cru- « ciatam et Indultum quadragesimale habeant, tum etiam ex una « nimi hispanorum commentatorum Bullae Cruciatae doctrina ».

His relatis Episcopus, ad fidelium sibi concreditorum tranquillitati magis magisque consulendum supplicat EE. VV. ut declarare dignentur: « *An Apostolicum Indultum ad condiendos esuriales cibos et in refectione et in serotina collatione habeatur in Hispania vi Bullae Cruciatae, aut saltem vi Indulti quadragesimalis?* »

Die XXIV Ianuarii 1914: Sacra Congregatio Concilii, in plenaris E.morum Patrum comitiis habitis in Palatio Ap.lico Vaticano rescribendum censuit: *Supplicandum SSmo, pro gratia quoad omnes dies in Indulto quadragesimali non exceptos.*

Facta autem SS.mo D.no N.ro relatione per infrascriptum S. Congregationis Secretarium, in Audientia diei XXIX eiusdem mensis et anni, Sanctitas Sua benigne annuere dignata est pro gratia ut supra.

A. Cardinalis Agliardi.

L. ✠ S. O. Giorgi, *a Secretis.*

Annotazioni.

Il rescritto e la discussione della causa in esso riassunta, ci sembrano d'un'importanza tipica per l'interpretazione degli indulti in materia di digiuno e di astinenza. Sarà quindi opportuno trattarne con una certa ampiezza.

1. Bisogna anzitutto riprendere in mano il rescritto del 6 agosto 1910, di cui il presente è la continuazione (cfr. *Mon. Eccl.* XXII [1911] pag. 488 s). Ivi rispondendo al terzo si risolveva: « l'uso dei condimenti di grasso, anche per gli Spagnuoli, essere permesso, non solo nella comestione principale, ma anche nella piccola refezione della cena, *dato che*, per qualche indulto apostolico, agli Spagnuoli fosse generalmente permesso il condimento di grasso nei giorni di digiuno ». A prima vista questa risposta può sembrare tautologica; ma in realtà non era, come già osservammo (p. 489-490, nota), che l'applicazione pratica d'un noto responso della S. Penitenzieria del 16 gennaio 1834. Sarà bene dimostrarlo con chiarezza.

Come a tutti è noto la legge del digiuno consta specialmente di due parti, l'una *sostanziale* la quale riguarda l'unica comestione permessa nello spazio di 24 ore, e l'altra *integrale*, relativa all'astinenza dalla carne e da tutto ciò che trae origine da essa, come le uova ed i latticini.

Quantunque di diritto questa Legge rimanga anche a' dì nostri in tutto il suo vigore primitivo, di fatto però, in ambedue le parti or menzionate, molte e non lievi mitigazioni ha subìto in forza, non solo di legittime consuetudini approvate o almeno tollerate dalla Chiesa, ma

ancora e più per gli speciali Indulti dalla Chiesa stessa concessi di sovente riguardo specialmente alla parte *integrale* della Legge medesima.

Così, nel caso che ci occupa, per regola generale sarebbe vietato usare a modo di condimento tutto ciò che è proibito prendere come cibo. A tale regola però è stato larghissimamente derogato per mezzo di apostolici indulti; chè se già *ab antiquo* era concesso, per condire, il grasso suino, in forza di recenti Decreti del S. Uffizio viene permesso allo stesso scopo il grasso di qualsiasi animale (1 maggio 1889), il burro (15 maggio 1896), e la margarina (6 settembre 1899). Siccome poi in forza del noto responso della S. Penitenzieria *ex mandato Leonis XII* del 16 gennaio 1834 i condimenti permessi per Indulto *tengono luogo dell'olio*, che solo sarebbe permesso dalla Legge del Digiuno, *per sè* ben possono usarsi in tutte le refezioni permesse o tollerate nei dì di digiuno, nelle quali l'olio sarebbe lecito, e però non solo nell'unica comestione permessa da quella Legge ma ancora nella cenula comunemente ora in uso e tollerata dalla Chiesa. Diciamo « per sè »: chè trattandosi di Indulto che deroga dalla Legge, non farebbe meraviglia che, a miglior conservazione di questa, l'Indulto dei condimenti limitasse l'uso di questi alla sola comestione dalla Legge medesima permessa; nel qual caso è chiaro che quell'uso non sarebbe permesso nella cenula. Sicchè quando fu chiesto alla S. Congregazione: « Liceat necne inter Hispanos condire cibos esuriales et « in refectione et in serotina collatione cum adipe vel lardo », il qual dubbio com'è evidente, cadeva principalmente sul permesso o meno di usare quei condimenti di grasso nella serotina colezione, a dare una risposta assoluta per il *sì* o per il *no* per ambo le refezioni menzionate nel quesito, o diversa per le diverse refezioni, sarebbe stato mestieri esaminare *i diversi Indulti* concessi per la Spagna dalla S. Sede. Ma un tale esame sarebbe spettato agli stessi Indultari Spagnoli, sicchè la S. Congregazione a scanso di ogni responsabilità, rispose ipoteticamente: **vi è lecito, *se* ne avete un indulto.**

2. Avutasi in Ispagna questa risposta al dubbio proposto nel marzo del 1910, i Teologi di quella Nazione si trovarono costretti ad istituire, sull'Indulto avuto da Roma, quell'esame, che forse avrebbero fatto meglio a compiere prima di mandare a Roma il questionario del 1910.

Chiestosi adunque dai Teologi di Spagna se nell'Indulto finora ottenuto a mitigazione della Legge del Digiuno vi fosse il permesso di usare semplicemente i condimenti di grasso nei giorni di digiuno, taluni si dichiararono decisamente per il sì, ed altri per il no; così che il Vescovo medesimo di Barcellona, non potendo comporlo da sè, dalla S. C. domandò una risposta sicura ed autorevole al nuovo quesito che ha siffattamente diviso i suoi fedeli. E poichè l'Indulto in causa non poteva essere che la Bolla della Crociata o l'Indulto Quaresimale, chiese: « An A- « postolicum Indultum ad condiendos esuriales cibos et in refectione

« et in serotina collatione habeatur in Hispania vi Bullae Cruciatae aut « saltem vi Indulti Quadragesimalis? ».

3. Innanzi tutto fa mestieri aver davanti agli occhi i testi dei due Indulti. Riguardo alla Bolla della Crociata, ecco l'ultima proroga accordata dalla s. m. di Leone XIII con il breve « *Charissime in Christo* » diretto ad Alfonso XIII il 15 settembre 1902, e che doveva durare per 12 anni, principiando dalla 1° Domenica d'Avvento dell'anno seguente. Relativo alla materia che stiamo trattando è il § 3° che suona così: « Insuper ut intra limites tantum Hispanicae ditionis, non autem in « aliis locis, iidem Christifideles praedicto perdurante anno » (per il quale cioè si saranno procurati la Crociata mediante l'elemosina fissata dal Commissario generale, e da destinarsi alle spese del Culto) « tàm quadra- « gesimalibus quam ceteris eius anni diebus quibus usus carnium, ovo- « rum et lacticiniorum prohibitus est, eisdem ovis et lacticiniis, atque « etiam carnibus, de utriusque tamen medici consilio, si necessitas vel « infirma corporis valetudo aut alia quaecumque indigentia exegerit, uti « et vesci, servata scilicet in reliquis ieiunii lege, libere ac licite valeant, « Apostolica pariter auctoritate concedimus et indulgemus. Verum ad « quadragesimale tempus quod attinet ab hoc indulto exceptos volu- « mus Patriarchas, Archiepiscopos, etc. ». (Vedi *Acta S. Sedis*, vol. 35, pag. 565).

Quanto poi all'Indulto Quaresimale, eccone il testo, quale risulta dall'ultima conferma di Pio X, f. r., del 22 gennaio 1907: « Auctoritate « Apostolica per has nostras Litteras omnibus Christifidelibus utrius- « que sexus Laicis et Ecclesiasticis atque etiam Regularibus in terris « omnibus et insulis citra ultraque oceanum, quae in ditione Hispa- « niarum Regis Catholici sunt, potestatem facimus per Quadragesiman « et alios ieiuniorum dies carnibus salubribus, ovis et lacticiniis, *exceptis* « *Feria IV Cinerum, Feria VI cuiusque hebdomadae Quadragesimae, nec* « *non quatuor extremis diebus maioris hebdomadae, ac vigiliis Natalis Do-* « *mini, Pentecostes, Assumptionis B. M. V., et SS. Apostolorum Petri et* « *Pauli*, quibus diebus abstinentiam quae ab Ecclesia praecipitur ada- « mussim ab omnibus et singulis, nisi quem forte adversa valetudo de « utriusque medici consilio impediat, obiri iubemus: ac pro caeteris « quidem diebus observandum omnino *aperte denuntiamus, quod de unica* « *comestione per diem*, deque non miscendis ad mensam carnibus et « piscibus s. m. Benedictus XIV copiose et dilucide admodum decla- « ravit » (V. Gury-Ferreres, *Moralis Th.*, vol. 2, n. 1122).

4. Ora basta la semplice lettura di questi documenti per subito accorgerci che in nessuno dei due si fa menzione dei condimenti di grasso. Nella Bolla della Crociata, per tutti i giorni dell'anno, nei quali sarebbe vietato mangiare carne, uova e latticinii, a tutti indistintamente si concede l'uso delle uova e dei latticinii, ed a quelli per i quali « de utriusque « medicis consilio, necessitas vel infirma corporis valetudo, aut alia quae-

« cumque indigentia exegerit » si concede anche l'uso delle carni. Ma aggiungendo la Bolla stessa subito dopo quella concessione: « Servata « in reliquis ieiunii lege », è evidente che quel permesso riguarda *l'unica comestione* permessa dalla Legge nei dì di digiuno, esclusa quindi la piccola refezione della sera, che, se per consuetudine tollerata dalla Chiesa ora è permessa, è permessa soltanto con cibi strettamente esuriali. Onde dato pure che i condimenti di latticinii, per la Bolla, si possano ritenere permessi a tutti, e quei di grasso agli ammalati, nell'unica refezione, per il permesso che si ha di usare quale cibo nella medesima i latticinii da parte di tutti, e le carni da parte degli ammalati, gli stessi condimenti non si potranno usare nella *cenula* in forza della Bolla medesima, che non solo non estende alla cenula la grazia concessa per l'unica comestione, ma anzi espressamente comanda che nella cenula stessa sia strettamente osservata la Legge del Digiuno. È così — come il vescovo ricorda — giusta le severe prescrizioni sul digiuno di Benedetto XIV (Costit. *Si fraternitas* 8 luglio 1744 e *Libentissime*, 10 giugno 1745), autenticamente interpretate da Clemente XIII nell'altra Cost. *Appetente* del 20 dic. 1759.

Nell'Indulto Quaresimale si permette a tutti indistintamente nei giorni di digiuno l'uso non solo delle uova e dei latticinii, come nella Bolla della Crociata, ma anche delle carni salubri, *eccettuati però una quindicina di giorni in tutto l'anno*, nei quali devesi osservare strettamente l'astinenza prescritta dalla Chiesa; a meno che per taluni la ragione della malattia, *de utriusque medici* (il confessore e il sanitario) *consilio*, non esiga altrimenti. Onde quanto all'uso della carne certo è assai più largo l'Indulto Quaresimale, che non la Crociata, la quale anzi generalmente quell'uso non permette in alcun giorno di digiuno. Quanto all'uso però dei latticinii è più larga la Crociata, che lo permette in tutti i giorni dell'anno, mentre l'Indulto eccettua i 15 giorni di digiuno sopra menzionati. Ma si noti come anche quest'Indulto niente dice riguardo all'uso dei condimenti. Che anzi, come già abbiamo veduto nella Bolla della Crociata, dicendosi anche nell'Indulto, e più chiaramente che non nella Bolla, che nei dì di digiuno sempre deve restar ferma la Legge di l'unica comestione, giusta le note sapienti disposizioni di Benedetto XIV, se per l'Indulto concesso delle carni e dei latticinii quale cibo nei giorni di digiuno (fuori però i 15 suaccennati) per l'unica comestione, in questa si vogliono ritenere permessi i condimenti di carne e di latticinii, questi si dovranno ritenere assolutamente vietati nella piccola refezione vespertina, alla quale certamente per esplicita volontà del legislatore, non può estendersi l'Indulto medesimo. Onde riguardo alla *cenula* nei giorni di digiuno nessun dubbio poteva aversi circa la risposta *negativa* da dare al quesito: « an apostolicum Indultum ad condiendos esuriales « cibos in *serotina collatione* habeatur in Hispania vi Bullae Cruciatae, « aut saltem vi Indulti Quadragesimalis? », e questo riguardo ai condimenti « ex adipe vel lardo », quanto a quelli « ex ovis aut lacticiniis ».

5. Riguardo poi *all'unica comestione* permessa dalla Legge nei giorni di digiuno, in forza della Bolla della Crociata, chi ne è munito può bene in essa usare in modo di condimento le uova e i latticinii, ma non l'adipe degli animali, non essendo permesso dalla Bolla mangiar carne. Invece in forza dell'Indulto Quaresimale, se si tolgono i 15 giorni, nei quali si deve osservare la rigorosa astinenza dalle carni e da tutto che dalla carne trae origine, come le uova ed i latticinii, in tutti gli altri giorni pur di digiuno ricorrenti nell'anno ben possono usarsi come condimento sia il grasso d'animale, che le uova e i latticinii, essendo da quell'Indulto permesso quale cibo tanto le carni che le uova ed i latticinii. Infatti se non è lecito usare come cibo quello che è permesso quale condimento, mentre anzi la S. Penitenzieria il 30 gennaio 1866 espressamente stabiliva: « quando in Indulto adhibetur formula - condimenti di grasso - non « comprehenditur in ea iusculum carnis coctae », è invece regola gene- « rale: adhiberi posse ad condimentum quae ea die edi possunt » (Ved. Ojetti *Synopsis*, Ed. 3, V. « Condimenta »).

Sicchè concludendo: nella Spagna non si aveva alcun indulto circa i condimenti di grasso quanto alla refezione serotina; quanto all'unica comestione si aveva solo in forza dell'indulto quaresimale, e non in forza della crociata, restando quindi sempre esclusi i 15 giorni eccettuati dall'indulto.

6. Vediamo ora gli argomenti contrari che Mons. Vescovo di Barcellona menziona nella sua lettera. Alcuni, ei dice, in favore dell'esistenza di un tale Indulto per l'unica commestione argomentano *dall'Indulto delle uova e dei latticinii*, concesso per la Crociata, ed al quale essi affermano *equipararsi* quello dei condimenti di grasso; il che è da negarsi.

Si rammenti, infatti, trattarsi al presente di interpretazione di Indulti, la quale siccome importante una deroga alla Legge, deve essere *stretta*, così che nulla si ritenga dall'Indulto permesso, se non che evidentemente risulta dal testo dei medesimi. Una regola siffatta di esegesi legale è talmente ferma presso i Canonisti che, nella materia di cui trattiamo, questi concordemente negano esser lecito nell'interpretare gl'Indulti deroganti dalla Legge argomentare *a pari* od anche *a fortiori*, per la ragione che circa due oggetti, i quali di per sè sembrerebbero vantare la medesima ragione a venir compresi in uno stesso Indulto, ben potrebbe in quella vece verificarsi il motivo per il Legislatore di concedere l'uno ad esclusione dell'altro.

Ora nella Bolla della Crociata, come scorgesi dal testo, neppure una parola si ha circa il permesso dei condimenti di grasso; mentre invece sempre si fa espressa menzione di tali condimenti quando i medesimi si concedono in un colle uova e coi latticinii. Così nell'Indulto solito a concedersi qui in Roma prima del Decreto del S. Officio del 7 settembre 1906 si leggeva: « In tutti i venerdì e sabbati dell'anno (nei quali a tutti era lecito mangiare uova e latticinii), compresi pur quelli del sacro

« Avvento continua ad essere permesso *l'uso dell'unto e strutto per condi-*
« *menti* » (Ved. Bucceroni, *Enchirid. Mor.*, Ed. 2, n. 515). E nell'Indulto della Quaresima leggevasi al § 3° « nei venerdì e sabbati non compresi « nel numero precedente si possono usare le uova ed i latticinii nel desi-« nare, ed i *condimenti di lardo e strutto* anche nella piccola refezione della « sera » (V. Bucceroni l. c.). Così pure nell'or ora menzionato Decreto del S. Officio che forma al presente Legge sul Digiuno e sull'Astinenza per tutta l'Italia al § 3° è stabilito: « Prima die quadragesimalis ieiunii, « Feriis sextis et Sabbatis Quadragesimae... abstinentia a carnibus tan-« tum et a iure a carnibus quomodocumque expresso servanda erit; ita « ut liceat pro lubitu in principali refectione vesci ovis et lacticiniis, *et* « tum in eadem principali refectione tum in refetiuncula *uti ex quovis* « *adipe*, butyro, margarina (quam vocant) et similibus condimentis » (1). Nè altrimenti nell'estensione di questo Decreto fatta ai Dalmati a istanza dell'Arciv. di Zara, nel § 2° per tutti gli altri giorni di digiuno prescrive l'astinenza meno stretta, « idest a carnibus tantum et a iure a « carnibus expresso, ita ut liceat pro lubitu in praecipua refectione vesci « ovis et lacticiniis, *et* tum in eadem principali refectione tum in refe-« ctiuncula *uti condimentis* ex quocumque adipe, butyro, margarina et « similibus ». (*Acta S. Sedis*, vol. III, p.361). Lo stesso osserva Mons. Vescovo di Barcellona nella sua Lettera avverarsi nell'Indulto concesso al Portogallo. Il mancare adunque nei due Indulti Spagnoli, che stiamo esaminando, la menzione speciale dei condimenti di grasso, è segno evidente questi *non* essere stati compresi nella grazia concessa dall'Indulto medesimo; non quindi dall'Indulto delle uova e latticinii, quasi quest'ultimo Indulto, come infatti pretendono taluni scrittori di quel paese, debbasi equiparare all'Indulto dei condimenti di grasso.

Che anzi non mancano documenti i quali ancor più chiaramente dimostrano nel Diritto Ecclesiastico relativo al Digiuno ed all'Astinenza altra cosa tenersi i condimenti di grasso, ed altra ben diversa i condimenti d'uova e latticinii, e le uova stesse ed i latticinii. Così la S. Penitenzieria il 17 marzo 1857 al quesito: « An in caenula liceant ad instar « condimentis lacticinia, sicut licent condimenta ex adipe? », rispose: « Negative ». Ed ancora più di recente il 25 settembre 1890 chiesto: « Nel-« l'indulto dei condimenti di grasso è compreso quello delle uova e latti-« cinii? », si rispose parimente: « Negative ». Nè si dica almeno al presente in forza del Decreto del S. Officio del 15 maggio 1896 essere equiparati i condimenti di grasso a quelli di latticinii; imperocchè al quesito allora proposto: « Utrum diebus ieiunio consecratis in quibus apostolica « venia usus condimentorum ex adipe indulgetur, butyro quoque per « modum condimenti uti liceat? » non rispose la Suprema con un semplice « affirmative », che avrebbe potuto far sospettare a quell'uguaglianza nel concetto degli Emi Inquisitori; ma invece questi « decreverunt

« supplicandum SSmo pro gratia », la qual risposta prova ad evidenza tutto il contrario di quel sospetto.

E quanto poi alla Spagna, nell'autorevole Rivista dei Gesuiti di quella Nazione « Razón y Fe » in un articolo originato dal reponso del 6 agosto 1910 (Vol. 32, pag. 373 e seqq.) si legge, è vero, che un tempo in Ispagna si disputava se il permesso di mangiar uova e latticinii inchiudesse pur quello di usar condimenti di grasso. E l'opinione affermativa trovò diversi partigiani, specialmente nel secolo XVII, che Azor cita nelle sue Istituz. Morali, Lib. 1, cap. 10, q. 8, avvertendo in pari tempo l'uso conforme a tale opinione abbracciato dai Monachi di Cluny, mentre il contrario sempre osservarono i Cisterciensi in un con altri Religiosi. Ma una tale opinione a poco a poco fu completamente abbandonata, onde dall'Articolista è chiamata « opinione antiquata, quella che « ora sembra si voglia risuscitare senza solido fondamento ». Nell'istesso secolo XVII contro tale opinione si schierava l'autorità dei più celebri commentatori della Bolla della Crociata con il Mendo, Luis de la Cruz, Enriquez, Trullench, ed il Commentario inserito nell'Opera del La Croix. Dei recenti commentatori dell'istessa Bolla, come il Moran (1899) ed il Morgades (1898), è inutile qualsiasi osservazione; mentre tutti ad unanimità stanno per la esclusione. Nè men evidente in favore della tesi medesima è la pratica attuale: lo stesso Vescovo, infatti, in fine della sua lettera fa noto come non solo nel vicino Portogallo, non ostante la Bolla della Crociata, che vi permette l'uso dell'uova e dei latticinii per tutti i giorni dell'anno, per l'uso dei condimenti di grasso fa bisogno di un nuovo speciale Indulto (il Quaresimale), il quale esplicitamente concede l'uso di quei condimenti, eccettuando però alcuni giorni dell'anno; ma anche nell'istessa Spagna i fedeli, non ostante l'Indulto Quaresimale e la Bolla della Crociata, s'astengono dall'adoperare i condimenti di grasso.

7. Si oppone ancora, come ricorda il Vescovo di Barcellona, che dal Ferraris *Bibliotheca*, Ed. Rom. 1885, v. « Bulla Cruciatae » n. 108 si osserva quella Bolla concedere l'uso dei condimenti di grasso; onde a *pari* si vorrebbe conchiudere lo stesso della Crociata di Spagna. Ma dato pure che veramente la Crociata di Napoli contenesse quell'Indulto, non regge la conclusione.

Qual meraviglia infatti che un Indulto sia più largo dell'altro? E appunto perchè si tratta d'Indulti concessi in derogazione della Legge, dal testo dei singoli, *et quidem* alla stregua di una stretta interpretazione si dovrà desumere il contenuto dei medesimi, nè mai sarà lecito dall'un testo voler spiegare l'altro.

Ora nel testo da cui si deduce la surriferita obbiezione (Ferraris, l. c. n. 108, nota 7) leggesi: « Iis quibus concessum est diebus ieiunii vesci « ovis, etc., possunt etiam per Bullam nostrae Cruciatae ad condiendas « dapes uti larido et adipe suis... – ut patet ex Bulla italice scripta ». L'in-

dulto quindi dei condimenti di grasso nel testo italico della crociata Napoletana apparirebbe ben chiaramente concesso. Nulla invece di simile nella Crociata Spagnuola, la quale anzi neppur fa la più piccola menzione dei condimenti di grasso.

E questo nell'ipotesi che veramente la Crociata di Napoli accordi l'uso dei condimenti di grasso; il che invece per nulla si verifica. Invero nella Costituzione « *Catholicae Ecclesiae* » emanata il 21 novembre 1777 da Pio VI dietro preghiere di Ferdinando IV Re delle due Sicilie, e la quale viene riportata dallo stesso Ferraris, l. c. n. 104, riguardo all'Indulto di cui trattiamo, leggesi semplicemente: « ut ipsi (qui eleemosynam « ad naves parandas sponte contulerint) privilegio vescendi (omnibus « diebus Quadragesimae) ovis et lacticiniis, servatis tamen in singulis « feriis ieiunii legibus, et unica tantum comestione in die, uti libere et « licite possint ac valeant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, « concedimus et indulgemus ». Precisamente come la Crociata di Spagna anche quella di Napoli per la Quaresima non importava altro indulto che quello delle uova e dei latticinii, e questo per l'unica comestione. Appena però emanata la Bolla piana, nell'anno seguente 1778 l'Arcivescovo di Napoli Card. Filangieri *implorava ed otteneva* dallo stesso Pio VI l'Indulto dei condimenti di grasso, che tosto pubblicava con speciale Editto, nel quale al n. 8 si leggeva: « Per *altra* facoltà comunicataci si permette « *ancora* l'uso dello strutto con quelle medesime riserve e limitazioni, che « sono per l'uso dell'uova e dei latticinii determinate » (V. Card. Gennari, *Consultazioni*, Ediz. II, Vol. I, p. 131). È dunque evidente che per il Regno di Napoli l'Indulto dei condimenti di grasso, è limitato ancor esso all'unica comestione, per i giorni di digiuno, e non si ha in forza della Bolla della Crociata, bensì di un altro distinto Indulto chiesto ed ottenuto in ampliazione di quello della Crociata. L'autore delle Note sulla Bolla della Crociata riferite dal Ferraris l. c. nn. 106-109, erroneamente ritenne compresa nella Bolla della crociata dell'anno 1777 la facoltà ottenuta dal Card. Filangieri nel 1778, *sed error corrigitur ubi deprehenditur*.

8. Quanto poi al reponso della S. Penitenzieria del 16 gennaio 1834, che parimenti, secondo il Vescovo di Barcellona, viene invocato da quelli che affermano tale indulto, l'essersi quel Sacro Tribunale proposto il caso: « utrum quum - sive per Bullam Cruciatae, sive aliam ob causam, « conceditur Indultum pro usu laridi liquefacti (vulgo *strutto*) solo titulo « condimenti, ii qui ad ieiunium tenentur, licite uti possint in serotina « etiam refectione », non prova quell'indulto essere stato concesso dalla Bolla della Crociata di Spagna. Poichè è chiaro che il caso propostosi dalla S. Penitenzieria deve intendersi in modo al tutto ipotetico: « *dato* « *che* per la Bolla della Crociata in qualche Nazione *si abbia* l'Indulto « dei condimenti di grasso concesso senza limitazione per i giorni di di-

« giuno, tali condimenti potranno liberamente usarsi tanto nel pranzo « che nella cenula ».

E così ognun vede che nessur partito potrebbe trarsene per la tesi di cui si tratta, che cioè in Ispagna si avesse di già un indulto che permettesse i condimenti di grasso nei giorni di digiuno, per la refezione serale.

In tale stato di cose, la S. Congregazione decise doversi domandare a tale uopo, a somiglianza dell'ampliamento, poi fatto, della Crociata Napoletana, una concessione *ex-novo* dal SS.mo, la quale fu accordata, sembra, quale estensione dell'*Indulto Quaresimale* che già concedeva quei condimenti nell'unica refezione, e quindi dipendente da esso. Si eccettuano infatti, precisamente quei 15 giorni dell'anno, che sono eccettuati dall'indulto di mangiar carne.

S. Congregazione dei Riti.

I.

L'approvazione di calendari proprii, nei quali siano inscritti nomi di « santi »e « beati », non ricevuti dal Martirologio romano, nè formalmente canonizzati, non implica che la conservazione di uno stato di possesso, *di cui saranno sempre discutibili, a suo tempo, i titoli.*

Dichiarazione. — 28 *aprile* 1914. — In Kalendariis perpetuis et Propriis quae, iuxta novissimas Rubricas ad normam Bullae *Divino afflatu* et Motu Proprio *Abhinc duos annos* Ssmi Dni nostri Pii Papae X, et S. R. C. Decreta 12 decembris 1912 et 28 octobris 1913 reformata, ipsius sacrae Congregationis revisioni et approbationi subiiciuntur, aliquando Sancti vel Beati notantur qui neque in Romano Martyrologio descripti sunt, neque publico cultu a Sancta Sede certe decreto vel confirmato potiuntur, prouti speciatim praescribitur per generale Decretum n. 3926 diei 19 iulii 1896 ad 1 et 2.

Quum tamen eiusmodi Sancti vel Beati nuncupati, in locis particularibus ex immemorabili consuetudine publico ac religioso cultu honorentur cum Officio et Missa; atque, hac de causa, in memoratis Kalendariis et Propriis a Rmis Ordinariis inscribantur, sacra Rituum Congregatio, de mandato eiusdem Ssmi Domini nostri declarat ex hac inscriptione nullo pacto fas esse arguere ipsos sanctos vel Beatos nuncupatos beatificationem formalem vel aequipollentem obtinuisse, eorum-

que cultum, prouti de casu excepto a Decretis sa. me. Urbani Papae VIII, et recentioribus S. R. C. decretis seu declarationibus dd. 11 novembris 1912 et 31 ianuarii 1913, recognitum et confirmatum fuisse, sed tantum concludere licet horum sanctorum vel Beatorum cultum manere *in statu suae possessionis*, ac proinde neque augeri neque extendi posse inconsulta S. Sede. Demum hortantur Rmi Ordinarii ut memorati Sancti vel Beati in suis Kalendariis et Propriis particularibus aliquo signo seu asterisco distinguantur ab aliis Sanctis vel Beatis in Martyrologio Romano descriptis vel rite canonizatis aut beatificatis, uti laudabiliter fit in aliquibus locis. Contrariis non obstantibus quibuscunque, etiam speciali mentione dignis.

Die 28 aprilis 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius.*

II.

Approvazione del « proprio » del clero di Roma.

Romana. — Adprobato Kalendario die 10 decembris 1913 in usum cleri saecularis almae Urbis eiusque districtus, Emus et Revmus Dñus cardinalis Basilius Pompilj, in ipsa Urbe Vicarius generalis, sanctissimo Domino nostro Pio Papae X respectivum Proprium Officiorum reverenter exhibuit insimul postulans ut illud, revisione peracta, suprema Sua auctoritate adprobare et concedere dignaretur.

Sacra porro Rituum Congregatio de mandato eiusdem Ssmi Dñi nostri praesens Proprium a se revisum et ordinate dispositum probari posse censuit. Quibus omnibus Ssmo Dño nostro Pio Papae X per subscriptum S. R. C. Secretarium relatis, Sanctitas Sua praedictum Proprium ratum habere ac probare dignata est, illudque a clero saeculari romano et ab iis omnibus qui eiusdem cleri Kalendario legitime utuntur, adhiberi benigne concessit.

Contrariis non obstantibus quibuscumque, die 22 *maii* 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

III.

Circa le feste proprie, che si celebrano in special modo in alcune provincie, conventi, o case di Religione.

Decreto. — Ut debitae uniformitati in Ordinibus et Congregationibus religiosis quoad rem liturgicam consulatur, et quaedam incommoda, quae ex reformatione Kalendariorum generalium in Religiosorum provinciis, conventibus, monasteriis aut domibus oriri possent, propulsentur, sacra Rituum Congregatio, audito suffragio Commissionis pro ordine psalteriali reformando constitutae, sequentia statuere censuit:

I. Festa Sanctorum Ordinis seu Congregationis, in ecclesiis coenobii, monasterii aut domus, in quibus obierunt, vel eorum corpus aut insignis reliquia asservatur, sub ritu Duplici secundae classis recolantur. Festis vero Beatorum, sive solemniter sive aequipollenter beatificationis honores adepti sint, ritus duplex maius, in casu exposito, tribuatur: ritu tamen duplici minori assignato Festis Beatorum huiusmodi pro reliquis eiusdem religiosae provinciae conventibus, monasteriis seu domibus, quatenus in Ordinis seu Congregationis Kalendario eis ritus tantummodo Semiduplex aut Simplex fuerit adscriptus. Servatis tamen legibus de occurrentia et concurrentia, et abolito, in casibus expositis, ritu superiori, sicubi fuerit concessus.

II. Festa Sanctorum Ordinis seu Congregationis, qui sive in tota Ecclesia sive in universo Ordine aut Congregatione extra diem obitus celebrentur, in die assignata iugiter recolantur, etiamsi eisdem Festis ritus altior competat et qualitas Titularis propriae ecclesiae vel Patroni religiosae provinciae accedat; servata tamen uniformitate cum clero saeculari, quoties ab hoc iidem Sancti qua Patroni locorum principales, vel ecclesiarum cathedralium Titulares, extra diem pro tota Ecclesia vel pro universo Ordine aut Congregatione assignatam celebrentur, ut uniformitas inter utrumque clerum habeatur.

III. Festa Sanctorum Ordinis aut Congregationis, qui Patroni locorum principales vel cathedralium ecclesiarum Titulares sint, a Religiosis utriusque sexus eiusdem Ordinis aut Congregationis ibidem sub ritu Duplici primae classis cum Octava, uti a clero saeculari, recolantur. Item si Festa Sanctorum vel Beatorum Ordinis aut Congregationis ritu superiori a clero saeculari alicuius dioecesis aut loci recolantur, ibidem etiam a

Religiosis utriusque sexus eiusdem Ordinis aut Congregationis eodem ritu superiori celebrari poterunt, dummodo in dioecesi vel loco eadem die de huiusmodi Sanctis vel Beatis fiat Officium, qua fit in Ordine aut Congregatione.

IV. Festa Beatorum, etiam sicubi sub ritu altiori, quam apud Ordinem universum aut Congregationem, celebrentur, in die quo apud Kalendarium generale Ordinis aut Congregationis inscribuntur, inviolate recolenda sunt, et a Sociis minime separentur; attamen Beati proprii nomen et gesta, quae seiuncta sint, nomini et gestis Sociorum praeferantur.

V. Si Festa Sanctorum aut Beatorum Ordinis vel Congregationis, quae hucusque in die obitus et cum magno populi concursu agebantur, in posterum, ob Kalendarii reformationem, extra eamdem diem celebranda sint: poterit Superior generalis permittere ut in ecclesiis conventuum, monasteriorum aut domorum, in quibus iidem Sancti aut Beati obierunt, vel eorum corpus aut insignis reliquia asservatur, unica Missa cantata et alia lecta more festivo de iisdem in praefato die obitus celebrentur, dummodo non occurrat Festum Duplex primae classis, aut aliquod ex Officiis Duplicia primae classis impedientibus.

Atque haec omnia sacra eadem Congregatio, facto verbo cum Sanctissimo, ab Ordinibus et Congregationibus religiosis utriusque sexus, quae Romano utuntur Breviario, servanda mandavit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Die 22 maii 1914.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praefectus*.

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius*.

ANNOTAZIONI.

Il decreto prosegue l'intento già manifesto per tante nuove disposizioni della S. Congregazione dei Riti, di fare il maggior posto possibile agli uffici feriali e domenicali e alla recita meno interrotta che si possa del salterio intero. È poi una norma pratica per semplificare e redigere con la maggiore uniformità in tutti gli ordini e famiglie religiose, il calendario proprio prescritto dal decreto 28 febbraio u. s. (cfr. secondo fasc. p. 68 s.).

Le singole disposizioni non richiedono che brevi note:

I. A stabilire una congrua graduatoria nel culto dei santi proprii, specie nell'intento di diminuire i doppi classici, che interrompono il corso del salterio e delle domeniche, si attribuisce:

a) *il doppio di seconda*, solo ai *Santi* (non ai Beati; a meno che non sia patrono principale del luogo), e soltanto: nella *chiesa* ove si conserva il corpo (o una insigne reliquia), e nel *convento* ove morirono: in tutti gli altri luoghi della provincia di quella chiesa e convento, basterà il doppio maggiore, e altrove, anche il doppio minore.

b) *il doppio maggiore*, ai Beati negli stessi luoghi; negli altri luoghi della provincia il doppio minore; altrove anche il semidoppio.

II. Qui si contempla il caso che un *santo* si celebri extra diem obitus; p.es. s. Lorenzo da Brindisi, morto il 22 giugno, si celebra il 7 luglio e fin qui nella chiesa propria, o in cui conservavasi il corpo o insigne reliquia, si celebrava nel giorno dell'obito. D'ora in poi, invece, *anche in queste*, dovrà celebrarsi nel giorno assegnato per tutto l'Ordine (per evidente ragione di uniformità) eccetto naturalmente, il caso che, essendo detto santo patrono d'un luogo, o titolare d'una cattedrale, il clero secolare lo celebri nel giorno dell'obito: allora anche i religiosi lo celebreranno in questo giorno.

III. Questa uniformità col clero regolare del luogo, evidentemente, importerà anche eccezione dalla regola I: perchè quando il clero secolare, per una qualche ragione, celebra un santo o beato dell'Ordine con rito anche maggiore del doppio di seconda (specie quando sia Titolare della cattedrale o Patrono del luogo: doppio di I con ottava) sarebbe proprio assurdo che i regolari lo stesso giorno l'onorassero con minore culto.

IV. Abbiamo detto che un beato debba onorarsi di doppio maggiore p. es. nel convento ove morì, mentre nella Provincia deve avere il minore e nell'Ordine il semidoppio; se questo beato abbia uno o più socii, non deve, per questo, separarsene; ma soltanto si dovrà anteporre il suo nome agli altri e la sua lezione (se separata) a quella o quelle degli altri.

V. Infine, poichè la Chiesa attentamente vuole evitare, nella riforma dei calendari, ogni diminuzione di culto da parte del popolo, e d'altra parte ben si sa come questo sia tenace nelle sue consetudini, potendo darsi il caso che il popolo non accetti di trasferire la solennità civile e le consuete feste di qualche santo p es. dal giorno dell'obito all'altro ora assegnata nel calendario, ma seguiti invece a celebrarla nel giorno in cui sempre l'ha celebrata fin qui, si concede che in quel giorno stesso, nel luogo ove il santo morì o si conserva sua insigne reliquia, senza altro ricorso alla S. Sede, il Superiore generale possa permettere, per contentare i fedeli, il canto d'una messa, e un'altra letta, *more festivo*, del santo medesimo, purchè non sia impedita da una festa di *prima* classe, o ufficio che soglia impedire la prima classe stessa.

Si noti infine che tali disposizioni sono concesse dalla S. Sede a quegli Ordini che seguono il Breviario Romano, sicchè p.es. le varie famiglie Benedettine, i Domenicani e Carmelitani non possono giovarsene, se non ne chiedono e ottengono altra facoltà.

IV.

Sipromulgano e concedono quattro nuovi uffici e messe de communi: plurium confessorum (pontificum, et non pontificum) e plurium sanctarum (virginum et non virginum).

DECRETO. — 22 *maggio* 1914. Quum in Kalendariis particularibus aliquoties duo vel tres Sancti aut Beati sub eodem Communi descripti, eadem die et sub eodem ritu ita occurrant, ut unico Festo, Officio et Missa sint recolendi ad normam decreti 28 octobris 1913, humiles enixaeque preces ab eiusmodi Kalendaria habentibus sacrae Rituum Congregationi porrectae sunt, ut pro his casibus nova Officia cum Missis de Communi, praeter cetera iam exsistentia, conficere atque adprobare vellet, in Propriis particularibus opportune inserenda. Sacra porro ipsa Congregatio his votis precibusque indulgens, facto verbo cum sanctissimo Domino nostro Pio Papa X, quatuor Officia cum Missis de Communi, nempe plurium Confessorum tam Pontificum quam non Pontificum, itemque plurium tam Virginum quam non Virginum concinnanda curavit; atque, opere diligenter absoluto et reviso, eiusdem sanctissimi Domini nostri auctoritate probavit. Potestatem insuper fecit Rmis Episcopis aliisque locorum Ordinariis ac Superioribus cuiusvis Ordinis, Congregationis seu Instituti Kalendarium particulare habentis, suprarelata Officia et Missas de Communi, iuxta prudens eorum iudicium, respectivis Propriis adprobatis inserendi, et semel pro semper ecclesiis, clero aliisque personis ad divinum Officium recitandum adstrictis ac subditis concedendi, iubendi ac praeceptiva declarandi in enunciatis Festis, sive ex integro, sive pro ea parte quae de Communi sumenda est, si altera propria habeatur. Pro clero autem saeculari almae Urbis sacra eadem Congregatio, de mandato ipsius sanctissimi Domini nostri, eadem Officia praeceptive adhibenda esse declarat.

Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis. Die 22 maii 1914.

Fr. S. CARD. MARTINELLI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Come si vede il decreto, all'infuori di Roma, è semplicemente *facoltativo,* ossia i nuovi comuni non dovranno adoprarsi se non in quelle

Chiese in cui i Vescovi (o Superiori di Istituti Religiosi) ordineranno di inserirli nel proprio. Quanto alla clausola « sive pro ea parte quae de « Communi sumenda est » si riferisce evidentemente a quei casi in cui, in alcuni luoghi, già si abbiano ufficii proprii p. es. di più santi e sante (per es. i ss. Cirillo e Metodio, ss. Perpetua e Felicita), che però manchino di qualche parte, come i Responsorii e gli Inni, i quali potranno perciò desumersi dai nuovi comuni. Questi sono *interi*, cioè con nove antifone e nove lezioni al mattutino, per provvedere anche al caso (ormai rarissimo secondo le nuove rubriche) che debba recitarsi intero, come potrà avvenire p. es. se più santi confessori siano *indivisim* patroni d'un dato luogo.

Quanto all'eccezione *dell'obbligatorietà* fatta al clero romano, la si deve al fatto che nel nuovo proprio di Roma già si hanno feste di più confessori *simul*; il S. Padre, come Ordinario di Roma, ha dunque voluto dare per primo l'esempio nell'adottare i nuovi comuni.

V.

Risoluzioni varie circa l'uniformità degli uffici nelle diverse diocesi.

Dubia. — Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione submissa sunt, nempe:

I. Quodnam Officium sumendum sit a dioecesibus Galliae, quae hucusque Festum S. Genovefae Virg. in Kalendario dioecesano inscriptum non habebant.

II. Quodnam Officium item recitari debeat in Hispania pro Festis Ss. Fulgentii, Ildephonsi ac Leandri, utrum scilicet de Doctoribus, ut hucusque factum est, an de Communi Confessorum Pontificum.

III. Utrum Lectiones emendatae in Festis Ss. Felicis III Papae et Conf., Benedicti Iosephi Labre Conf., Felicis a Cantalicio Conf., Ioannis Baptistae de Rossi Conf., Hadriani III Papae et Conf., Rochi Conf., Hilari Papae et Conf. ac Eusebii Papae et Mart., necnon Bb. Urbani V Papae et Conf., Gasparis del Bufalo Conf., Ioannis Leonardi Conf., et Victoris III Papae et Conf., quae in Proprio Romano nuper adprobato habentur, sumi debeant vel possint ab omnibus dioecesibus seu institutis eadem Festa celebrantibus, quae magis proprias non habeant.

IV. Utrum in Propriis particularibus fas sit Lectiones historicas Festorum Ecclesiae universalis, quae in respectivis Kalendariis impedita ab Officio nobiliori, Commemoratione tantum pollent, contractas in unam redigere, uti factum est in praefato Proprio Romano.

Et sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Sumatur Officium adprobatum die 27 ianuarii 1853, et hucusque pro aliquibus locis ad calcem Breviarii adpositum;

Ad II. Nihil innovetur;

Ad III. Congruentius posse, sed non teneri; iuxta decisionem ab Ordinario seu Superiore semel pro semper sumendam et in posterum observandam;

Ad IV. Affirmative et in casu Lectiones contractae a sacra Rituum Congregatione postulentur.

Atque ita rescripsit, die 25 maii 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Petrus La Fotanine, Ep. Charyst., *Secretarius.*

Annotazioni.

Riguardo al I. basterà sapere che dipendendo, prima di Pio IX, la liturgia delle diocesi di Francia dai vescovi, riguardo a s. Genoveffa si riscontra non poca diversità nelle lezioni da diocesi a diocesi, mentre altre diocesi non avevano affatto questa festa. Essendo ora imposta a tutta la Francia, nasceva il dubbio *per queste ultime*, quale recensione di dette lezioni fosse da adottarsi. E la S. C. avendo già fatta la scelta nel 1853, quando i vescovi francesi adottarono in massima il breviario romano, non ha dovuto ora che riconfermarla, col tacito voto che anche qui si introduca a poco a poco l'uniformità.

Quanto al II. si sa che quei santi in quasi tutte le diocesi di Spagna sono onorati *ab antiquo* del titolo di dottori, che da Roma, fin quì almeno, non è stato loro riconosciuto; importa però assai, anche per una eventuale discussione della loro causa, non perdere alcun elemento tradizionale. Di qui il « Nihil innovetur » (cfr. sopra, p. 169, s.).

I santi ricordati nel III. sono tutti del proprio romano, e in esso attualmente le loro lezioni sono state modificate e abbreviate alquanto: per maggiore uniformità nella Chiesa converrebbe meglio che anche fuori di Roma fossero adottate ove si celebrano le loro feste; ma per nulla turbare, specie nel caso che il proprio diocesano sia già pubblicato, la S. C. ha rimesso la cosa al prudente arbitrio degli Ordinari. E lo stesso dicasi (IV.) delle lezioni di alcuni santi che possono essere (e nel medesimo proprio sono state) ristrette in una sola, da servire di nona lezione; in questo caso però è necessario che i Vescovi (e i Superiori di Ordine) ne facciano richiesta alla S. Congregazione.

QUESTIONI.

2. — *Della dispensa dal concorso pei beneficî pei quali esso è richiesto.*

Se un Ordinario *jure proprio*, possa conferire, dispensando dal concorso, i beneficî parrocchiali e altri beneficî pei quali è richiesto il previo concorso, a un sacerdote, esaminatore sinodale e prosinodale, anche quando vi siano altri sacerdoti desiderosi di prendere parte al concorso. La ragione di dubitare sorge dal fatto che l'esaminatore si deve presumere fornito di tutti quei requisiti, sui quali è chiamato a dare il suo giudizio.

La dottrina canonica al proposito, fu determinata primieramente dal Conc. Trident. (Sess. XXIV c. 18), e dichiarata in seguito da Pio V const. « In conferendis » 18 marzo 1567; da Innocenzo XI, il quale condanna l'opinione di coloro, che ritenevano dal Trid. essere prescritto ai vescovi di scegliere qualunque *riputato degno*, non già il più degno; da Clemente XI nelle istruzioni « Quo parochiales » edite dalla S. C. C. 10 gennaio 1721; da Benedetto XIV nella costituz. « Cum illud » 14 dec. 1742. Secondo la suddetta dottrina, sono esenti dalla legge del concorso; *a*) i beneficî parrocchiali il cui reddito è così esiguo, da non superare i trenta ducati di camera, cioè è inferiore alle lire duecento, e per questa esiguità di reddito non sarebbe facile trovare concorrenti: *b*) le parrocchie di patronato laicale o misto (*Conc. Trid.* l. c.; *S. C. C.* 5 febb. 1598); *c*) le parrocchie di nuova erezione, ma per la sola prima volta (*Monacelli tit. II, form.* 2, *n.* 9); *d*) le parrocchie soggette a risse e fazioni; *e*) le parrocchie, per le quali, indetto una prima e seconda volta il concorso, o non vi furono concorrenti, oppure nessuno ottenne l'approvazione (card. De Luca *de parochis*, n. 39; *S. C. C. in Ripana* 7 marzo 1885); *f*) le parrocchie, che vengano a vacare in Curia per morte, o per semplice resignazione nelle mani del Pontefice; *g*) i beneficî parrocchiali, pei quali ha luogo il *jus devolutionis* (Cfr. *Monit. Ecclesiastico Ser. I, vol. III, parte* 2ª, pag. 22). Inoltre non ha luogo il concorso nelle parrocchie Regolari, in quelle, la cui cura abituale risiede presso un corpo morale, capitoli, ecc., ecc., nelle parrocchie rette da rettori amovibili, e finalmente in quelle che per consuetudine più che centenaria, e *ab immemorabili* furono conferite senza concorso. Non trovandosi pertanto nel diritto comune, nè nella vigente giurisprudenza, alcuna disposizione che dispensi gli esaminatori sinodali o prosinodali dalla legge del concorso, neppure l'Ordinario può arrogarsi *jure proprio*, questa facoltà di dispensare, tanto più che con questa dispensa si verrebbe a ledere

il diritto dei terzi, cioè di quei sacerdoti che ammessi al concorso, potrebbero risultare più degni degli stessi esaminatori. Vero è che in alcune diocesi, ove vige la consuetudine di separare l'esame sulla scienza dall'esame sugli altri requisiti, suole verificarsi un fatto che a prima vista sembrerebbe infirmare la legge generale, che obbliga tutti al concorso. In queste diocesi, due volte all'anno, hanno luogo gli esami, nei quali coloro che vengono approvati possono poi concorrere senza altro esame, a tutti i beneficî curati, che vengono a vacare nel prossimo sessennio. Passato il sessennio, senza che si sia ottenuto alcun beneficio curato, volendo nuovamente concorrere, è necessario che si ripeta l'esame sulla scienza. Unica eccezione è fatta per coloro, che per ragione di ufficio o di altro beneficio prestarono servizio alla Chiesa dando prova sicura della loro scienza; e per coloro che in questo frattempo furono assunti quali *esaminatori sinodali* a *prosinodali*. Costoro sono dispensati dal rinnovare l'esame sulla scienza. Però, se ben si consideri, questa prassi che la Santa Sede suole approvare *ad tempus*, lungi dal costituire una deroga, conferma piuttosto l'obbligo del concorso per tutti, perchè quella dispensa dal rinnovare l'esame, di cui godono in queste diocesi, gli esaminatori sinodali e prosinodali, non costituisce affatto una dispensa dal concorso, ma una semplice dispensa parziale. Poichè, come ognun sa, nei concorsi parrocchiali l'esame non versa semplicemente sulla scienza, ma su tutte quelle altre doti necessarie perchè il tale sacerdote sia stimato degno, e quindi preferito, per esercitare con frutto il ministero pastorale in una determinata parrocchia. Quanto poi alla presunzione, che milita a favore dell'esaminatore sinodale, è questa una semplice presunzione che può essere smentita dal concorso, da cui potrebbe risultare più degno un altro sacerdote, che non sia esaminatore. Altro è giudicare dei requisiti, altra cosa è possederli. Ecco perchè, la Chiesa, sollecita, non tanto se i suoi ministri sappiano giudicare della capacità di governo, nei concorrenti agli uffici ecclesiastici, ma piuttosto se in realtà, essi stessi abbiano le doti richieste per ben governare, esige che tutti siano sottoposti alle leggi generali del concorso. Certamente coloro che sono assunti all'ufficio di esaminatori, per lo più offrono le migliori garanzie per essere degli ottimi parroci, onde parrebbe che dovessero esimersi dalla legge del concorso, ma qui si vuol considerare che se la *ratio legis est anima legis*, come dice Reiffenstuel tit. 2, lib. I, n. 129; tuttavia *ratio legis non est lex* anzi, soggiunge Suarez, De leg. VI cap. V, n. 5, « nec proxima virtus legis » ma *lex est voluntas legislatoris.* » Ne segue che qualunque possa essere la ragione motiva di una legge, la legge abbraccia non solo i casi intesi dal fine della legge, ma altresì tutti quelli voluti dal legislatore. E siccome il legislatore in materia di concorsi, *quod voluit expressit, quod noluit tacuit*, è chiaro che tutti volle obbligare al concorso, in tutti i casi, eccetto quelli sopra enu-

merati. Siccome però tutte le leggi ammettono una *relaxatio*, l'Ordinario nel caso concreto, quando giudicasse, in Domino, che sarebbe più utile conferire un beneficio a un Esaminatore sinodale o prosinodale, dispensandolo dal concorso, potrà chiedere alla Santa Sede le opportune facoltà.

3. — *Circa l'indulgenza detta della « Porziuncula »*.

A) Nel *Monitore Eccles.*, vol. 23, pag. 152, in una nota dichiarativa del Decr. del S. Off. del 26 maggio 1911, lett. *d*) si legge: « Le visite alle chiese e agli oratori possono cominciare dal mezzogiorno del 1° agosto fino al tramonto del giorno 2 ». Ora poichè nel Decreto della stessa Congregazione suprema del S. Officio, dato il 26 gennaio 1911, è richiamato il Decreto precedente si dice esplicitamente che per l'acquisto di qualunque Indulgenza, il tempo utile decorre dal mezzogiorno del giorno precedente sino alla mezzanotte del dì seguente, si domanda, se, anche per l'acquisto dell' Indulgenza detta la *Porziuncula*, il tempo utile decorre dal mezzogiorno del giorno 1° agosto, fino alla mezzanotte. oppure sino al tramonto del giorno 2, come parrebbe insinuare il *Monitore* al luogo citato.

B) Avendo gli Ordinarii, in virtù del *motu proprio* 11 giugno 1910, facoltà, a tempo indeterminato, di estendere quest'Indulgenza a quelle chiese oratorî pubblici, dove si conserva il Santissimo, che loro sembrano convenienti, qualora, in una chiesa parrocchiale, sia designata, per l'acquisto di detta Indulgenza, la Cappella del Santissimo, che rimane quasi separata dalla chiesa, come si verifica per la cappella del SS. Sacramento nella Basilica di S. Pietro in Roma, si domanda se per guadagnare l' Indulgenza *totıes quoties*, sia sufficiente uscire dalla Cappella nella Chiesa o sia necessario uscire dalla Chiesa all'aperto, ove spesso i fedeli sono molestati dai rumori della piazza, specie nelle ore di grande folla.

A) L' Indulgeza detta della « Porziuncula » perchè concessa primieramente alla piccola cappella di S. Maria degli Angeli posta nella *piccola porzione di terra « portiuncula »* nella pianura di Assisi, di proprietà dei Benedettini del Monte Subasio, e che nel 1211 fu messa a disposizione di S. Francesco e dei suoi primi compagni; fu ottenuta dal Santo nell'ottobre del 1221 in una visione avuta da Nostro Signore Gesù Cristo, e confermata nell'anno seguente dal Pontefice Onorio III. Trattandosi di un' Indulgenza straordinaria per quei tempi, in cui non si conosceva altra Indulgenza Plenaria, che quella concessa o coloro, che prendevano la croce e andavano a combattere in Terra Santa, l'Indulgenza novella da principio fu limitata in guisa che non poteva guadagnarsi se non da coloro che visitavano la piccola Chiesetta della Porziuncula, dai primi vespri precedenti fino all'alba susseguente al 2 agosto, cioè durante lo spazio di 36 ore. In seguito Innocenzo XIII estese l'Indulgenza, così che si poteva guadagnare in

qualunque giorno dell'anno, da coloro che, soddisfatte le altre condizioni prescritte per l'acquisto delle indulgenze, visitassero la suddetta Chiesa. Con nuove concessioni l'Indulgenza fu ampliata ancora, essendo stata estesa non solo a tutte le Chiese e oratorî dei frati Minori, dei Cappuccini, dei Conventuali, delle Clarisse, dei Terziari, ma anche ad altre Chiese e Oratorî non appartenenti a famiglie francescane, mediante speciali indulti concessi dalla S. C. delle Indulgenze. Ai giorni nostri l'acquisto di questa Indulgenza è stato ancor più facilitato non solo per le speciali facoltà concesse agli Ordinari diocesani, ma anche per la proroga del tempo utile. Mentre prima il tempo utile per l'acquisto di detta Indulgenza decorreva dai primi vespri del giorno 1° agosto, fino al tramonto del giorno 2, dopo il decreto del 26 maggio 1911 non vi è dubbio che questo periodo sia stato esteso dal mezzogiorno del giorno 1° agosto sino alla mezzanotte del giorno 2. Le parole del Decreto sono abbastanza esplicite al proposito. Mentre si prorogano a tempo indeterminato le concessioni fatte per il passato, e si conservano le clausole e le condizioni del precedente Indulto; per il tempo utile a compiere le sacre visite si fa espresso richiamo al Decreto del 26 gennaio 1911 « *habitaque ratione, quoad utile sacris visitationibus peragendis tempus, novissimi huius eiusdem Supremae Sacrae Congregationis Decreti die* 26 *Januarii anni currentis* ». Orbene il Decreto, che qui si richiama, stabilisce chiaramente, determinando il tempo in cui si può visitare la Chiesa e l'Oratorio, qualora questa visita sia richiesta per lucrare l' Indulgenza del giorno, che queste visite si possano compiere non solo da una mezzanotte all'altra, ma dal mezzogiorno del giorno precedente, « *non modo a media nocte ad mediam noctem constituti diei, verum etiam a meridie diei praecedentis* » E soggiunge che questa dichiarazione debba valere tanto per le Indulgenze plenarie, quanto per le parziali, da lucrarsi una volta al giorno, o *toties quoties*, concesse per il passato o da concedersi in avvenire. « *Hoc autem declaravit fore valiturum, tam pro Indulgentiis plenariis quam pro partialibus, semel in die aut toties quoties adquirendis, usque ad hunc diem concessis vel in posterum concedendis* ». L'annotazione pertanto del *Monitore* che ha dato origine al dubbio, deve intendersi nel senso, che in pratica, poichè le Chiese per le vigenti disposizioni ecclesiastiche e civili, non possono ordinariamente tenersi aperte al pubblico nelle ore notturne, ma devono chiudersi al tramonto, ne segue che realmente esse non possano visitarsi che fino al tramonto. Ciò non però non diminuisce affatto la portata della concessione fatta, perchè di essa possono giovarsi tutte le persone che vivendo in comunità hanno agio di visitare l'Oratorio e la cappella interna dell'Istituto, a cui fu concessa la detta Indulgenza. E anche per le Chiese pubbliche, che si chiudano al tramonto, poichè non è escluso che la visita prescritta possa compiersi, restando sul limitare della porta

come praticavano alcuni santi, coloro che per una ragione qualunque, durante la giornata furono impediti di visitare la Chiesa, potranno lucrare l'indulgenza, compiendo detta visita, anche dopo che la Chiesa si chiuda, purchè ciò facciano prima della mezzanotte.

B) Circa il secondo dubbio gioverà osservare che col *Motu proprio* del 9 giugno 1910 si dà facoltà a tutti e singoli gli Ordinarii diocesani di designare una o più chiese, oratorii pubblici o semi-pubblici, secondo l'opportunità, per la visita richiesta per lucrare la suddetta Indulgenza; e parlandosi di chiese, oratori, ecc., ecc., è chiaro che la mente del Pontefice col concedere dette facoltà agli Ordinari, deve interpretarsi nel senso che la designazione comprendesse tutta intera la chiesa, e non solamente la cappella del Santissimo, perchè i fedeli avessero maggiore facilità di compiere la visita prescritta evitando col soverchio affollarsi di popolo in una cappella più ristretta, tutti quegli inconvenienti che potrebbero verificarsi da questo affollamento. Che se non ostante queste osservazioni, per la visita fosse stata tassativamente designata la cappella del Santissimo, la quale fosse costruita in modo da considerarsi come quasi separata dal rimanente della chiesa, non ci sembra da dubitare che la visita prescritta debba considerarsi compiuta nell'atto che dalla chiesa si entri nella cappella, e può essere ripetuta *toties quoties* che dalla cappella si ritorni in chiesa e dalla chiesa si rientri nella cappella, senza che sia necessario uscire dalla chiesa sulla via o piazza esterna alla chiesa. In questo caso specifico, anzi è da preferirsi che i fedeli compiano le visite senza uscire di chiesa, evitandosi così ogni pericolo di dissipazione, e provvedendosi così anche alla fragilità di quei cristiani, i quali forse per rispetto umano, per non uscire di chiesa ed essere visti entrare e uscire sulla pubblica via, smetterebbero di ripetere le visite, contentandosi di lucrare una sola volta l' Indulgenza. Rammentiamo a questo proposito che la piccola cappella della Porziuncula, come si conserva ai nostri giorni, è una costruzione di forma allungata, dalla vôlta gotica, con l'abside semicircolare, e due porte, una sul fronte e l'altra su un muro laterale, ed occupa quasi la crociera della grande basilica che la circonda, come su per giù la Santa Casa a Loreto. Orbene le visite in questa cappella si compiono e si ripetono entrando dalla porta anteriore e uscendo dalla laterale, restando però sempre nella Basilica.

BREVI QUESITI.

6. *D.* Nei Capitoli Cattedrali, dove vige la terziaria, e i Canonici in virtù delle Costituzioni Capitolari, sono tenuti ad intervenire nei giorni domenicali e festivi *de praecepto*, sotto pena di essere multati, tanto alla Messa conventuale, che nei secondi vespri; dopo il nuovo Decreto circa la riduzione

delle feste di doppio precetto, sono tenuti anche per l'avvenire, ad intervenire, sotto la stessa pena, alla Messa conventuale ed ai secondi vespri, nelle feste ultimamente soppresse?

R. Noi crediamo di sì, perchè tanto dall'esame del *Motu proprio* 2 luglio 1911, sulla riduzione delle feste, quanto dall'esame delle susseguenti dichiarazioni, risulta evidente la mente del legislatore, che volle unicamente dispensare i fedeli dal doppio precetto di ascoltare la Messa e di astenersi dalle opere servili, senza però nulla innovare nell'antica osservanza dell'ufficiatura corale, avendo di mira principalmente di evitare le frequenti trasgressioni del precetto festivo. Ciò è spiegato chiaramente nella Lettera edita dalla S. C. C. 3 maggio 1912, ove si dice che il Sommo Pontefice vuole che le feste soppresse siano celebrate per l'avvenire con non minore solennità che per il passato, e per quanto è possibile, anche con la medesima affluenza di fedeli « *vult immo Sanctitas sua ut iidem dies in sacris templis celebrentur non minori quam antea, solemnitate, et, si fieri potest, eadem populi frequentia* » (*Monit. Eccles,,* vol. XXIV, pag. 107). Ma vi ha una dichiarazione ancora più esplicita della S. C. C. che fa al proposito. Essendo stato presentato tra gli altri dubbi anche il seguente: « *An in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis omnia praedictis festis suppressis servanda sint prout in praesenti sive quoad officiaturam choralem; sive quoad solemnitatem, tum Missarum tum Vesperorum* ». La S. C. C. col Decreto delli 8 agosto 1911, rispose « Affirmative » confermando con tale risposta le consuetudini e le costituzioni vigenti in materia di officiatura corale, circa l'assistenza alle Messe e ai Vespri nei giorni di feste soppresse.

7. *D.* Se il tempo utile per la celebrazione delle messe manuali, determinato dal Decreto « Ut Debita » dell'11 maggio 1911, debba limitarsi, quando le messe si dànno a celebrare a Superiori di Comunità Religiose, i quali ne affidano la celebrazione ai loro sudditi?

R. Sembrerebbe a prima vista che chi può celebrare dette messe per mezzo di altri, p. es. per mezzo dei suoi sudditi, non abbia diritto al tempo stabilito dal decreto « Ut debita », cioè di un mese per una messa, e di sei mesi per 100 messe, ma sia tenuto a celebrarle in tanto minor tempo, quanto più sono i suoi sudditi celebratarii; così che un superiore, a cui venissero affidate 100 messe, ed avesse 100 sudditi, ai quali distribuire la celebrazione di queste messe, dando una messa a ogni singolo religioso, non avrebbe più diritto allo spazio dei sei mesi, ma sarebbe tenuto a curare la celebrazione di dette messe, nello spazio di un solo mese. Contro tale interpretazione del decreto sta però il testo chiarissimo dello stesso decreto, che nel determinare il tempo utile per la celebrazione delle messe manuali, prescinde dalla qualità del celebratario, se questo cioè, celebri da sè, o per mezzo di

altri, le messe ricevute senza determinazione di tempo. Il decreto fissa esclusivamente, e diremmo, matematicamente la durata del tempo utile, facendo astrazione da qualunque altra considerazione,

8. *D.* Se sia in facoltà ordinaria del Vescovo concedere a Religiose di perfetta clausura, il permesso di fare l'esposizione del SS.mo in forma di quarantore pel primo venerdì del mese, nella loro cappella interna, autorizzando all'uopo il cappellano a trasportare il Venerabile dalla chiesa pubblica del monastero alla detta cappella, sebbene sia vietato dalla clausura l'ingresso al chierico che dovrebbe assistere il sacerdote.

R. Crediamo che sì, non essendovi alcuna disposizione in contrario mentre anzi la S. Sede, anche con la recente concessione di speciali indulgenze (cfr. vol. XXV. p. 536), ha molto incoraggiato tale pia pratica. Quanto alla difficoltà derivante dall'assenza del chierico, poichè questi, nel caso, non dovrebbe far altro che porgere l'incensiere (pel velo umerale e il libro il sacerdote può benissimo provvedere da sè, e basta che siano a sua portata di mano), non è inconveniente grave che lo porga una delle suore, stando *fuori* della balaustra (o, in mancanza di questa al *di quà* di un banco o genuflessorio), come abbiamo visto assai sovente praticare in simili casi. Del resto la proibizione tassativa in materia non riguarda che il *servizio della Messa.*

RECENSIONI.

Arvieu A. *Compendio sintetico della teologia dommatica e morale.* Traduzione dal francese di mons. B. Neri. Seconda edizione. In-8° di p. 450. L. 4. P. Marietti, Torino.

È un tracciato riassuntivo, in cui si cerca di presentare con nitida chiarezza le linee fondamentali del vasto edificio teologico, sì da farne meglio apprezzare la consonanza e l'insieme. Il libro si legge con piacere anche da un laico di conveniente coltura, e può quindi, oltre che alla sua destinazione speciale per la scuola, servire utilmente di testo per qualche corso di apologetica o di catechistica superiore, come veramente oggi se ne sente tanto il bisogno per gli adulti. Agli alunni, poi, e ai sacerdoti occupati nella cura pastorale, riuscirà graditissimo compagno. In alcuni punti della parte morale, doveva però tenersi dal traduttore maggior conto delle disposizioni del *nostro* codice civile (cfr. p. es. p. 306)

P. Callisto della Provvidenza. *Vita della venerabile Anna Maria Taigi*. Terziaria della SS. Trinità, presentata ai lettori italiani da Pietro Vigo. Vol. 47-48 della Coll. I Santi. Un volume in-12° di 400 pagine. Roma, Desclée e C. L. 4.

La vita della ven. Anna Maria Taigi è di quelle che dovrebbero esser lette e meditate da ogni famiglia cristiana. Non si tratta d'una donna che ha servito il Signore nei recessi della vita religiosa, ma di una donna che ha vissuto in mezzo al mondo, che è stata sposa e madre e che nelle funzioni modeste di madre di famiglia ha trascorso tutta la sua vita. E si aggiunga — particolare anche più prezioso e notevole — che la Venerabile Taigi non si è mai trovata in mezzo agli agi, ma da fanciulla ha servito come domestica, e da maritata ha conosciuto le ristrettezze economiche, che sono un impaccio non lieve per chi vuole attendere con calma ed assiduità alla vita spirituale. Eppure essa ha rifulso sempre di una luce modesta e tranquilla, fatta di umiltà e di fede, e ha sparso su la sua via la pace e il bene. Tanto più opportuno, osserva l'egregio traduttore Pietro Vigo nella sua bella introduzione, ci è parso far conoscere le virtù di questa Donna, in quanto che la società parentale così pervertita e traviata, ha maggior bisogno oggi forse più che mai, di esser ricondotta ai principî della morale cristiana, sola fonte per essa, come per ogni ordine di civil convivenza, di prosperità e di salute ».

La lettura poi dell'opera stessa è molto attraente giacchè vi è risuscitata tutta la vita che si conduceva in Roma verso la fine del sec. XVIII e nella prima metà del sec. XIX, essendo la santa, che era nata in Siena nel 1769, venuta in Roma nel 1777 ed ivi morta nel 1837. Sono quelli gli anni più tumultosi per la eterna città sottoposta alle varie vicende delle soldatesche francesi che fecero sentire così crudamente la loro violenza durante i pontificati di Pio VI e Pio VII. Ed è edificante apprendere come la Venerabile, con l'acume superiore che le veniva dal cielo, prevedesse gli avvenimenti, consigliasse, consolasse.

Consigli e consolazioni destinati anche oggi, insieme con la mirabile lezione di un tanto esempio, a fare gran bene.

Falletti L. S. M. *Profili Mariani contemporanei*. In-8° di p. 272. L. 3. P. Marietti, Torino.

Ben dice il Ch.mo mons. Salotti nella sua lettera d'introduzione, che degna d'ogni elogio fu la scelta qui fatta dall'Autore tra i tanti servitori di Maria: in questi utilissimi cenni biografici troviamo infatti concisi profili di persone d'ogni gente, d'ogni sesso, d'ogni condizione sociale che veramente nella loro vita alta, nobile, pura, glorificarono Maria loro ispiratrice più di quanto lingua umana lo possa. Nomi illustri, come

D. Bosco, Augusto Conti, Donoso Cortes, Contardo Ferrini, Leone XIII, Alessandro Manzoni, O'Connell, Moreno, Massimiliano d'Austria, Ozanam, Silvio Pellico, Elisabetta Seton, s'intrecciano in mirabile serto con quelli di Bernardetta, della Taigi, di Domenico Savio, di Nunzio Sulpizio, di Ludovico da Casoria, di Gemma Galgani, della delicata Nellie, e fino di un lontano re del Samoa, Giuseppe Mataafa che combatteva ancora ai nostri dì come già i Monfort e i Montmorency con la lancia in una mano e il rosario nell'altra. Certo che in tal modo si raggiunge efficacemente l'apologia del culto mariano, si contribuisce a diffonder nel popolo la cognizione dei veri eroi, e si invigorisce la sacra eloquenza, che vuol esser fatta di maschia verità, e di popolare efficacia. *Verba movent, exempla trahunt!*

FILOTEO. *Brevi istruzioni su la dottrina e la vita cristiana*. Nuova edizione del P. Gennaro Bucceroni d. C. d. G. In-24 di p. 140. Roma. Tipogr. Istituto Pio IX.

È un grazioso libriccino, in cui, con brevità, chiarezza e incomparabile sodezza si inculcano in 18 istruzioni le verità da credere e da operare. Le prime, seguendo il noto principio, *lex orandi lex credendi*, sono intrecciate su la trama delle orazioni più comuni: il segno di croce, il *Credo*, il *Pater*, l'*Ave*; le altre formano un conciso riassunto della teologia morale, tracciato con quella maestria che solo il ch.mo Autore (il quale per troppa modestia ha voluto prendere la veste di editore) poteva prometterci. Un vero gioiello, dunque (anche tipograficamente) che noi raccomandiamo caldamente a tutti i parroci e sacerdoti, di diffondere a piene mani, a migliaia di copie, tra il popolo: fanciulli, giovani e adulti, d'ogni stato e condizione; in occasione di catechismi, di prediche, di missioni, esercizi,... in *ogni* occasione. Il libretto *non costa nulla*: può infatti aversi per 20 centesimi (spesa della carta) presso il deposito di libri in via del Seminario, 120, Roma; e per L. 0,25 franco di porto.

P. GILLET. *Pedagogia e religione*. 1 vol. in-12 di circa 350 pagine, L. 3.00

La presente opera vuol essere la giustificazione del motto di I. Taine dall'A. messo in testa al suo volume: « Il Cristianesimo è il gran paio di ali indispensabile per sollevar l'uomo al di sopra di sè stesso ». L'opera è divisa in tre parti. Nella prima, consacrata allo studio dell'*Ideale pedagogico*, l'A. dimostra, contro i sociologi e i positivisti contemporanei, che soltanto l'Ideale teologico, e non quello sociale, dispone di una regola e di efficaci motivi di condotta morale. La seconda parte è dedicata alla *Realtà pedagogica* ed illustra le condizioni imposte dal temperamento, dall'eredità, dall'ambiente all'adattamento efficace dell'ideale alla realtà. Finalmente, nella terza parte consacrata al *Me-*

todo pedagogico l'A. studia detto metodo in quanto si ricava dall'analisi dei rapporti tra l'Ideale e il reale. Per maggior chiarezza il p. Gillet ha separato la questione dell'insegnamento religioso da quella dell'educazione propriamente detta; e ha trattato a parte la formazione cristiana della intelligenza e della volontà. Ma in entrambi i casi ha mostrato come gli educatori cristiani debbono fare per permettere ai fanciulli di attuare l'ideale cristiano, idealizzando la realtà, senza nulla sacrificare delle esigenze assolute dell'uno alle esigenze relative dell'altra.

Da questo volume – che è il frutto delle lezioni impartite all'Istituto Superiore di Filosofia di Lovanio, durante l'anno 1912-1913 – è da ripromettersi molto bene per l'educazione religiosa della gioventù odierna e sotto questo aspetto esso è altamente commendabile a chi ha in cura la gioventù.

Ven. P. Nicolai Lancicii, S. I. *De conditionibus boni Superioris.* Editio recens emendata. In 8°, p. 370, L. 4, P. Marietti, Torino.

Il continuo ripetersi delle edizioni di questo aureo libro, è la migliore prova della sua eccellenza e utilità, non solo per i Superiori religiosi, per i quali principalmente fu scritto, ma per ogni persona che abbia anime sottomesse da guidare. Esso infatti insegna a ciascuno, di quali doti deve adornarsi e far costante pratica « ut a subditis ametur, et ut eius jussa « libenter exsequantur; ut conscientiam suam libere ei aperiant, atque « cum gaudio cordis et profectu spirituali vivant et perseverent ». Davvero *quid optabilius* per un pastore d'anime? Ben s'intende che anche qui in tutti i venti capitoli del libretto, echeggia costante la parola dell'Apostolo *Plenitudo legis dilectio*, chè tutto infatti si compendia nella carità vera e operosa qual'è la carità pastorale. Ma lo svolgimento pratico di questa legge, magistralmente additato dal venerabile Scrittore, prossimo all'onore degli altari, è quello che ci rende il libro carissimo e commendevole sotto ogni rispetto.

CRONACA ECCLESIASTICA.

IL CONCORDATO SERBO. — La Serbia, cattolica fin dall'8° e 9° secolo, si conservò dapprima in fedele relazione con Roma, sebbene fin dal 733 Leone l'Isaurico l'avesse, con tutta la parte orientale dell'Illirico, sottoposta a Bisanzio. Col xii secolo essa si costituì in regno indipendente, e i suoi re ricevevano la corona da Roma; la vicinanza però degli scismatici orientali, e le sette eretiche (patarini, bogomili, ecc.), danneggiarono non poco le purezza della fede in quel regno, sicchè non

volle affatto aderire al Concilio Lateranense (1215) e di Lione (1274), e da allora in poi lo scisma si può dire fosse ufficiale. In questo primo periodo però la Serbia, costituitasi in patriarcato indipendente, fu parimenti aliena dalla giurisdizione bisantina in cose di fede e di religione, costituendo quindi una Chiesa affatto separata e autonoma. L'odio del cattolicismo vi si manifestò particolarmente nel codice del re Duscian (1354) in cui « l'eresia latina » era affatto proscritta, confiscandosi i beni dei cattolici, condannandosi il loro clero alle miniere, ecc., (cfr. Markovic, *I papi e gli slavi*, p. II, 382 s.). Poco dopo, però (1371) il regno cadeva preda dell'invasione ottomana, il patriarcato era distrutto, e le cose religiose assoggettate totalmente al dominio del patriarcato greco di Costantinopoli.

Sebbene la nazione risorgesse fin dal 1815, la chiesa serba ortodossa non riebbe la sua autonomia che nel 1878, per opera specialmente della Russia, la quale, da allora in poi, fece sentire la sua influenza sul regno e su la chiesa stessa. Il cattolicismo vi fu così soltanto tollerato, a patto di non accrescersi, e i fedeli dipendevano dal vescovo di Djakovar (Ungheria); non fu permesso che nel 1892 (a conclusione delle pratiche vanamente iniziate dal Nunzio di Vienna, Galimberti, per stabilire un concordato) di edificare una chiesa cattolica in Belgrado pei soli *cittadini serbiani* cattolici, ch'erano ben 5000, non essendovene alcun'altra in tutto il regno. Anche nello statuto fondamentale del regno, promulgato nel 1901, all'art. 3, fu inserito il divieto assoluto della propaganda del cattolicismo fra gli ascritti alla confessione scismatica serba.

Le circostanze però rapidamente mutarono, specie per effetto della guerra balcanica, la quale fece sì che intere provincie cattoliche venissero sotto lo scettro del re di Serbia. E dopo non laboriose trattative, finalmente nel mese passato si giunse a un accordo felice. Come infatti informava l'*Osservatore romano* del 25 giugno: « Un atto solenne si compiè la mattina del 24 giugno nel palazzo Vaticano, tra il card. Merry del Val quale ministro plenipotenziario di Sua Santità il regnante Pontefice Pio X ed il dott. Milenko R. Vesnitch quale plenipotenziario di Sua Maestà Pietro I re di Serbia. Verificati scambievolmente i poteri, dalle due parti si procedette alla firma del concordato felicemente conchiuso tra la Santa Sede e la Serbia: assistevano all'atto mons. Eugenio Pacelli, segretario della S. C. degli affari ecclesiastici straordinarî, con mons. N. Canali sostituto della segreteria di Stato e segretario della cifra, e il dott. avv. L. Bakotic, deputato alla dieta del regno di Dalmazia, col reverendo Dionigi Cardon canonico prevosto e vicario foraneo di Taggia. Quindi il medesimo plenipotenziario serbo, accompagnato dai detti prelati e signori e salutato cogli onori dovuti al suo grado, passò agli appartamenti pontifici e venne ammesso all'augusta presenza del Santo Padre, al quale rivolse

rispettose parole di circostanza cui il Pontefice rispose con paterna benevolenza, facendo voti che dagli accordi convenuti nasca un'era di amichevoli relazioni tra la Santa Sede e la Serbia e sia assicurata la pace e la libertà ai cattolici di quel regno ».

Il testo del concordato quale fu già stampato in francese nei pubblici fogli contiene i seguenti articoli (la traduzione è nostra):

« Art. 1. La religione cattolica apostolica romana s'eserciterà liberamente e pubblicamente nel regno di Serbia.

« Art. 2. E' costituita nel regno di Serbia una provincia ecclesiastica, composta dell'archidiocesi di Belgrado [Bellograden.] la quale ha la sua sede nella capitale del regno, e per territorio quello compreso nei confini della Serbia quali erano prima dei trattati di Londra e di Bucarest; e della diocesi suffraganea di Usküb [Scopien.], con sede in questa città, e che comprenderà i nuovi territori, i quali passano dalla giurisdizione di *Propaganda Fide* al regime del diritto ecclesiastico comune.

« Art. 3. L'arcivescovo di Belgrado e il vescovo di Usküb, alla giurisdizione dei quali appartengono tutti i cattolici del regno di Serbia, dipenderanno, per gli affari ecclesiastici, direttamente e esclusivamente dalla Santa Sede.

« Art. 4. Sua Santità, prima di nominare definitivamente l'arcivescovo di Belgrado e il vescovo di Usküb, notificherà al governo reale la persona di ciascun candidato, per sapere se esistono fatti o motivi d'ordine politico a loro riguardo.

« Art. 5. L'arcivescovo di Belgrado e il vescovo di Usküb riceveranno dal governo reale un assegnamento annuo, il primo di 12,000 *dinars*, più un'indennità di 4000 *dinars*; il secondo di 10,000 *dinars*; e avranno diritto a una pensione uguale almeno a quella degli impiegati di Stato, di pari stipendio.

« Art. 6. Il titolo ufficiale dell'arcivescovo di Belgrado e del vescovo di Usküb sarà: " Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore. ,,

« Art. 7. Prima di prender possesso, l'arcivescovo di Belgrado e il vescovo di Usküb presteranno giuramento di fedeltà, in presenza di un delegato del governo reale, secondo la formola seguente: " Io giuro " e prometto dinanzi a Dio e sui santi Vangeli, obbedienza e fedeltà " a Sua Maestà il Re di Serbia; prometto di non prender parte ad " alcuno accordo, di non assistere ad alcuna radunanza, di non favo- " rire nè di permettere che il clero a me sottomesso cooperi a qual- " sivoglia iniziativa che tenda a turbare la tranquillità dello Stato. ,,

« Art. 8. L'arcivescovo di Belgrado e il vescovo di Usküb avranno piena libertà nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche e nel governo delle loro diocesi, e potranno esercitare tutti i diritti e le prerogative del loro ministero pastorale, secondo la disciplina della Chiesa; nelle

loro diocesi rispettive, da loro soli dipenderanno tutti i membri del clero cattolico in quello che spetta l'esercizio del sacro ministero.

« Art. 9. All'arcivescovo di Belgrado e al vescovo di Usküb riservasi, nelle loro diocesi, il diritto di creare parrocchie, d'accordo col governo reale. Ad essi parimenti spetta il diritto di nominare i parroci. Tuttavia, se si tratta di persone straniere, procederanno d'accordo col governo reale; se si tratta di sudditi serbi, i vescovi si informeranno presso il Ministero competente, se esistano motivi o fatti d'ordine politico a loro riguardo.

« Art. 10. L'istruzione religiosa della gioventù cattolica è di competenza in tutte le scuole, dell'arcivescovo e del vescovo, nelle loro rispettive diocesi. Nelle scuole di Stato, sarà data da maestri di catechismo nominati di comune accordo dal vescovo e dal ministro dell'istruzione pubblica e dei culti. I vescovi possono vietare l'insegnamento religioso, anche nelle scuole di Stato, a quei maestri di catechismo che si mostreranno inadatti alla missione loro affidata, informandone il ministro dei culti perchè si proceda ad altra nomina. Il governo reale rimunererà i maestri di catechismo nelle scuole di Stato; la qualità di parroco non è considerata incompatibile con quella di maestro di catechismo.

« Art. 11. Per formare i giovani serbi chiamati al sacerdozio cattolico, sarà istituito, nella capitale o nei dintorni, un seminario cui lo Stato somministrerà un'equa dotazione annua, mentre sarà incaricata la rispettiva autorità ecclesiastica di organizzarlo e governarlo secondo le norme canoniche. In questo seminario si adotterà la lingua serba come lingua d'insegnamento per le discipline *non* ecclesiastiche.

« Art. 12. Il governo reale riconosce la validità dei matrimoni fra cattolici e dei matrimoni misti, contratti in presenza del parroco cattolico, secondo le leggi della Chiesa.

« Art. 13. Le cause matrimoniali tra cattolici, e tra coniugi di mista religione celebrato dinanzi al parroco cattolico, eccettuato quel che riguarda gli effetti puramente civili, saranno giudicate dai tribunali ecclesiastici cattolici.

« Art. 14. Il coniuge cattolico avrà diritto di stabilire che i fanciulli nati da matrimoni misti contratti dinanzi al parroco cattolico, siano educati nella religione cattolica.

« Art. 15. Negli uffici divini si canterà in lingua slava o latina, secondo le circostanze, la formola di preghiera pel sovrano: *Domine salvum fac Regem.*

« Art, 16. Lo Stato riconosce che la Chiesa cattolica, rappresentata dalle sue autorità legittime per ordine gerarchico, ha una personalità giuridica vera e propria, e gode la facoltà di esercitare i diritti che le spettano.

« Art. 17. La Chiesa ha il diritto di acquistare legalmente, di

possedere e di amministrare liberamente beni sì mobili che immobili, destinati a servire ai fini proprî della Chiesa e dei suoi istituti nel Regno. Le cose acquistate da essa e dalle sue fondazioni sono inviolabili, come i beni privati dei cittadini dello Stato.

« Art. 18. Le proprietà della Chiesa potranno essere assoggettate alle imposte pubbliche, come i beni di altri cittadini, eccetto però gli edifici destinati al culto divino, i seminari e le case dei vescovi e dei parroci, che saranno esenti da ogni tassa e non potranno mai essere destinati o adibiti ad altro uso.

« Art. 19. I sacerdoti e i chierici, secolari e regolari, non potranno essere obbligati ad esercitare pubblici uffici che potrebbero essere contrari al loro sacro ministero e alla vita sacerdotale.

« Art. 20. Se nell'avvenire sorgesse qualche difficoltà circa l'interpretazione dei presenti articoli, o su questioni che per caso non fossero contemplate in essi, la Santa Sede e il governo reale procederanno di comune accordo alla ricerca di un'amichevole soluzione, in armonia col diritto canonico.

« Art. 21. La presente Convenzione entrerà in vigore immediatamente dopo la sua ratifica per parte di Sua Santità il Sommo Pontefice e di Sua Maestà il Re di Serbia.

« Art. 22. Le ratifiche saranno scambiate a Roma nel minor tempo possibile ».

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE. — Nella Congregazione Ordinaria dei Riti, tenuta il 10 febbraio 1914, in Vaticano, ponente l'Emo Vincenzo Vannutelli, fu segnata l'introduzione della causa del servo di Dio *Domenico Savio*, laico alunno dell'Oratorio Salesiano di Torino, morto ivi a soli 15 anni, il 9 marzo 1857 [*Acta Apostolicae Sedis*. vol. VI, pag. 114] (1).

Parimenti nella stessa Congregazione, ponente l'Emo Card. Girolamo Gotti, fu segnata l'introduzione della causa del servo di Dio, *P. Bernardo Franc. de Hoyos*, sac. professo della Compagnia di Gesù, morto in Valladolid il 29 novembre 1735, in età di anni 24 [116].

Nella Congregazione Ordinaria dei Riti, tenuta il 28 aprile 1914 al Vaticano, ponente l'Emo Card. Domenico Ferrata, è stato segnato il decreto di riassunzione della causa del *B. Giovanni Vianney*, parroco di Ars, per procedere alla sua canonizzazione [279].

Nella stessa Congregazione, ponente il medesimo Emo Card. Ferrata, fu pure segnata l'introduzione della causa del servo di Dio *Giuseppe Maria* (Diliberto) *da Palermo*, dei Minori Cappuccini, morto ventiduenne il 1° gennaio 1886 [280].

---

(1) Dovendo ripetere sempre questa indicazione preferiamo per brevità dare in seguito solo il numero delle pagine relative.

LETTERE PONTIFICIE. — In forma di Breve sono state inviate lettere del S. Padre:

15 *gennaio* 1914. Al P. Emilio Siebelink, superiore generale dei Fratelli della Misericordia, nell'occasione del 75° anniversario della fondazione dell'Istituto [28].

31 *gennaio* 1914. All'Emo Card. Martin de Herrera, arcivescovo di Compostella, nel XXV del suo Episcopato.

25 *marzo* 1914. A Mons. Natale Serafino, vescovo di Biella, in occasione del Congresso Eucaristico ivi indetto [224].

25 *marzo* 1914. Al Presidente della Società di S. Antonio di Padova, lodando le sue intraprese e pubblicazioni per diffondere il culto del Taumaturgo [259].

28 *marzo* 1915. All'Emo Card. Agostino Richelmy, arciv. di Torino, in ringraziamento di una bella lettera di auguri per l'onomastico del S. Padre, e in congratulazione dei progressi della religione in quell'archidiocesi [180].

8 *aprile* 1914. A Mons. Vincenzo Scozzoli, vescovo di Rimini, nel centenario della coronazione della Madonna di Rimini, fatta da Pio VII di ven. mem. [180].

10 *aprile* 1914. A Mons. Giuseppe Németh, ausiliare del vescovo di Csanad (Ungheria), nell'occasione del suo XL dell'Episcopato e del LX del Sacerdozio [225].

12 *aprile* 1914. A Mons. Giuseppe S. Pelczar, vescovo di Premislia (Galizia), nell'occasione delle sue nozze d'oro sacerdotali e del nuovo sinodo diocesano [181].

10 *maggio* 1914. Al R. P. Francesco Sav. Wernz, generale della Compagnia di Gesù, nell'occasione del centenario della restaurazione di questa: lo ringrazia del volume pubblicato su la storia della Compagnia durante l'ultimo secolo, loda il gran bene fatto dall'Istituto nelle missioni, nell'istruzione della gioventù, nel progresso della scienza ecclesiastica, negli esercizi spirituali, e massimamente nelle persecuzioni sofferte; esorta i suoi membri all'esercizio costante delle virtù interne e alla fuga dei tre pericoli della vita religiosa (spirito mondano, leggerezza d'animo, prurito di novità) [303].

NECROLOGIO.

18 *giugno* 1914. Mons. Antonio Padovani, vescovo tit. di Canopo ed ausiliare della diocesi di Cremona.

26 *giugno* 1914. Mons. Giuseppe Malleret, vescovo della Martinica.

3 *luglio* 1914. Mons. Rocco Francesco Vucic, vescovo di Segna (Ungheria).

4 *luglio* 1914. Mons. Emmanuele Torres y Torres, vescovo di Plasencia (Spagna).

5 *luglio* 1914. Mons. Abele Gilbert, vescovo tit. di Arsinoe.

RECENTI PUBBLICAZIONI.

Scienze teologiche e giuridiche.

TANQUEREY AD. *Synopsis theologiae fundamentalis ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata De Vera religione, de Ecclesia, de Fontibus revelationis.* Editio quinta decima. Romae, Desclée, in 8° di pagine XXXIV-748. L. 4.50.

JOSEPH ANT. A S. JOH. IN PERSICETO. *De Boni Pastoris cultu amplificando commentarium.* Roma, Tip. coop. Manuzio. Un vol. in 4 di pag. XVI-244, L. 12.00.

FENOGLIO AUGUSTO. *Istruzioni e disposizioni legislative e regolamentari* relative: I. Alla creazione e modo di esistenza degli Istituti Ecclesiastici. II. Alla provvista dei benefici. III. Ai beni mobili e immobili degli Istituti Ecclesiastici. Torino, Buona Stampa. Un vol. in 12 di pag. 102, L. 1.00.

Catechistica e apologetica.

GILLET P. *Pedagogia e religione.* Traduzione dal francese. Un vol. in 12 di pag. XII-324. Roma, Desclée, L. 3.00.

SIGUIER J. *Il cuore alla scuola della fede e del libero pensiero.* Prima traduzione italiana approvata dall'autore per Mons. Benedetto Neri. Roma, Desclée. Un vol. in 12 di pag. 264, L. 2.50.

BONOMELLI MONS. GEREMIA. *Il giovane studente istruito e difeso nella dottrina cristiana.* Trattenimenti. X Ediz. riveduta ed accresciuta. Brescia, Tip. Queriniana. Tre vol. in 12 di pagine 642-682-646, L. 9.00.

CHIARELLA Sac. Dott. G. *Problemi odierni. Lettere di volgarizzazione agli studiosi.* Volume primo. Il problema della vita. Milano. Un vol. in 12 di pag. 250, L. 2.50.

MUSTO MICHELE MARIA S. J. *Conferenze catechistiche dirette alla gioventù.* Un vol. in 12 di pag. 342. Napoli, D'Auria, L. 3.

BRICARELLI CARLO S. I. *Il libro delle vacanze.* Nuova edizione. Roma, Desclée. Un vol. in 12 di pag. XII-372, L. 1.50.

Agiografia e Biografia.

P. MINAS Dott. NURIKHAN, mechit. *Il Servo di Dio Abate Mechitar, fondatore dei PP. Mechitaristi (Padri Armeni Benedettini) di Venezia, di Vienna. Sua vita e suoi tempi,* con 55 illustrazioni e 60 documenti. Roma, via Francesco Crispi, 30; 1914, 8°, 416 pag. Fr. 6.50.

VITA DELLA BEATA MARGHERITA MARIA ALACOQUE *dell'ordine della visitazione di Santa Maria,* pubblicata dal Monastero di Paray-Le-Monial. Versione italiana illustrata per cura del Monastero di Roma. Roma, Desclée. Un vol. in 12 di pag. 330, L. 3.00.

ZUCCHELLI N. can. *La Beata Chiara Gambacorta. La Chiesa ed il convento di S. Domenico.* Pisa, Mariotti, 1914, 8°, pag. XX-472. L. 6.

LA CONFIDENTE DELL'IMMACOLATA. *Bernadetta Soubirous. Venerabile Suor Maria Bernarda delle Suore della Carità e della istruzione cristiana di Nevers.* Per una religiosa della Casa Madre. Roma, Desclée, 1914, 8°, XXIV-304 p. L. 2.50.

LO SPIRITO *del venerabile D. Gaspare Bertoni, fondatore dei Preti delle Stimate di N. S. Gesù Cristo.* Milano, S. Lega Eucaristica, 1914, 32°, 246 p.

DIO E PATRIA. *Cenni edificanti sulla vita di Enrico Trabucchi capitano di Stato Maggiore morto santamente in Palermo nel dicembre* 1902. Brescia, libr. Queriniana, 1914, 24°, 130 pag. L. 0.50.

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: FRANCISCUS FABERJ, Vicariatus Urbis Adsessor.

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. — Atti del Sommo Pontefice.

I.

S'indicono in tutto il mondo pubbliche preghiere per scongiurare le funestissime conseguenze della guerra.

AD UNIVERSOS ORBIS CATHOLICOS

Hortatio. — Dum Europa fere omnis in anfractus abripitur funestissimi belli, cuius quae pericula, quas clades, quem exitum qui paullulum reputaverit, is profecto luctu atque horrore se confici sentiat, non possumus non gravissime et Ipsi affici, non angi animo moerore acerbissimo, quum simus de tot civium, de tot populorum salute ac vita solliciti. In tanta rerum omnium perturbatione ac discrimine plane sentimus atque intelligimus hoc a Nobis paternam caritatem, hoc apostolicum ministerium postulare, ut christifidelium omnium animos eo convertamus impensius *unde venit auxilium*, ad Christum, dicimus, *principem pacis et Dei atque hominum mediatorem* potentissimum. Huius igitur thronum gratiae ac misericordiae adeant omnes, hortamur, quotquot sunt per orbem catholici in primisque viri e clero; quorum insuper erit, iussu Episcoporum, in unaquaque paroecia publicas peragere supplicationes, ut misericors Deus, quasi piorum precibus defatigatus, funestas belli faces amoveat quantocius detque benignus iis qui publicae rei praesunt *cogitare cogitationes pacis et non afflictionis.*

Ex Aedibus Vaticanis die 2 Augusti MCMXIV.

PIUS PAPA X.

II.

All'Emo Card. Legato pel Congresso Eucaristico di Lourdes. – Delle armonie mariane ed eucaristiche in Lourdes; fervide speranze pel bene spirituale della Francia.

Breve. — *Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.* Ex omnibus locis, qui usque adhuc delecti sunt ad annuos catholicorum conventus habendos in honorem sacratissimae Eucharistiae, nullus accommodatior videtur, quam is quo propediem undique convenient: id est ad illam aedem Lourdensem, ubi Immaculata Virgo Mater Dei iam pridem immensae benignitatis suae tamquam sedem collocavit.

Iam inde ab exordio rei christianae perpetuum Deiparae auxilium experta est Ecclesia, varium id quidem pro varietate temporum, at peraptum semper miraeque plenum suavitatis. Omnino eum materni animi affectum, quo Sponsam Filii sui, recens divino sanguine quaesitam, perstudiosa educavit usque ad extremum spiritum, numquam exuit Maria; cuius hoc unum esse opus dixeris de populo christiano curam agere — quod pluries desperatis in rebus apparuit — maxime ut animos omnium ad amorem studiumque Iesu alliciat. Id enimvero ad specum *Massabielle* mirabiliter eluxit. Illic, miserans huius humanae societatis, quae excussis divinarum legum vinculis ruit ad interitum, postquam se conspiciendam dedit ad poenitentiamque homines invitavit, per crebras easque prodigiales sanationes corporum, instituit munire viam sanandi vulnera animorum. Tum quasi iam suo perfuncta munere, ipsum caelestem medicum laboranti saeculo demonstrare visa est, a quo solo malis omnibus, quibus est affectum, liberari posset. Etenim dignum notatu est, quemadmodum ibi ex pietate in Deiparam insignis quidam ardor pietatis in Christum Dominum efloruerit, cum ipsa curationum miracula, quae fere ad simulacrum Virginis antea fieri solebant, nunc in pompis Sacramenti augusti frequentius existant.

Quae igitur cum ita sint, cumque praesertim tam sit ibidem explorata Mariae sanctissimae industria ad gloriam Jesu mystice latentis revelandam, iam nunc affirmare licet, conventum Eucharisticum qui proxime agetur optimis, si quem alium, auspiciis actum iri. Libet autem cogitatione praecipere proventuram ex eo copiam fructuum; quam quidem exoptamus uberri-

mam, praesertim in salutem Galliae. Faxit divinus auctor et conservator Ecclesiae, ut nobilissimam illam dominici gregis partem quae in tantis hodie calamitatibus tabescit, aliquando respiciat; bonorum generosam virtutem et alacritatem exacuat; intermortuam fidem eorum, qui christianum vix retinent nomen, immisso igne suae caritatis exsuscitet. Quod equidem, pro paterna in Gallorum gentem Nostra voluntate, impensissime, patrocinium adhibentes Immaculatae Virginis, Deum rogamus.

Quoniam autem horum coetuum celebritatem consuevimus participando augere, idem perlibenter hac etiam occasione facturi sumus. Itaque dilecte Fili Noster, his te litteris Nostrum renuntiamus Legatum, qui apud Lourdensem Conventum Eucharisticum Nostram personam geras eidemque conventui nomine Nostro praesideas. Hoc tibi honestissimi muneris, eximiam tuam et pietatem et sollertiam et diligentiam cum perspectam haberemus, mandare visum est. Tu vero in primis magnam, qua sumus erga omnes qui convenerint, benevolentiae caritatem, naviter interpreteris volumus ad eosque afferas, caelestium auspicem munerum Apostolicam benedictionem, quam, tibi, dilecte Fili Noster, amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 12 mensis Julii MCMXIV, Pontificatus Nostri anno XI.

PIUS PP. X.

III.

Al Superiore Generale dei Carmelitani Scalzi, nella ricorrenza del III centenario della beatificazione di S. Teresa (1). *– Delle lodi della Santa e del suo Ordine; si concedono infine varie indulgenze fra cui la plenaria, nelle forme consuete, a chi interviene ai tridui, o novene celebrate in onore della Santa in qualsiasi chiesa o oratorio dei tre Ordini carmelitani.*

Lettera Apostolica – 4 *marzo* 1914. — Dilecti Filii, salutem et apostolicam benedictionem. Ex quo Nostrae humilitatem personae ad fastigium Pontificatus evexit divina benignitas, hoc Nobis pro Apostolico officio cum primis duximus faciendum, ut

(1) Questo solenne documento fu già indicato ai lettori (v. p. 46 di questo volume); la sua importanza però, accennata anche dal S. Padre, mentre lo pone fra le stupende encicliche da Lui emanate nei centenarii di S. Gregorio,

quandocumque sollemnis se obtulisset occasio ad celebrandos filios Ecclesiae, virtutum splendore, doctrinae laude rerumque gestarum gloria maxime nobilitatos, ea Nos perdiligenter uteremur. Cum enim ad movendos animos multo plus facta quam verba valeant, semper Nobis persuasum fuit, illi proposito, quod urgemus, instaurandi omnia in Christo, non tam hortamenta Nostra conducere, quam exempla eorum, qui studiose in Christum ipsum imitationis causa, intuentes, eius in se formam sanctitatis mirifice expressissent. Itaque in saecularibus sollemnibus Gregorii Magni, Ioannis, Chrysostomi et Anselmi Augustani litteras ad orbem catholicum dedimus, quibus eorum laudes persecuti sumus: similiterque haud ita pridem Caroli Borromaei celebrem commemorationem egimus, tertio exeunte saeculo postquam in Sanctorum numerum est relatus.

Iam sollemnitatem id genus, dilecti filii, inclyto Ordini vestro proximus aprilis allaturum est, quod ipsos trecentos ante annos decessor Noster Paulus V beatorum caelitum honores Theresiae, Matri legiferae, decrevit: vosque, ut affertur, in generali coetu Ordinis, suscepistis nuper consilium, actuoseque paratis laetabilis facti memoriam sollemnibus sacris ac multiplici gratulantis animi significatione prosequi. Hoc enimvero Nos admodum probamus, libenterque, totius Ecclesiae nomine, domesticae laetitiae vestrae venimus in partem. Nam commune orbis catholici decus et lumen, idque e praeclarissimis quibus ipse ornatur, non sane postremum Abulensis Virgo est; quam « Dominus implevit « spiritu sapientiae et intellectus et thesauris gratiae suae adeo « illustravit, ut splendor eius, tamquam stella in firmamento, fulgeat in domo Dei in perpetuas aeternitates » (*Bulla Canoniz.*). Ita Gregorius XV de Theresia, et verissime quidem, praedicavit: tanta enim tamque utilis ad salutarem christianorum eruditionem fuit haec femina, ut magnis iis Ecclesiae Patribus et

---

S. Crisostomo, S. Anselmo, S. Carlo, ci persuade a sottoporlo per intiero alla loro cognizione e meditazione. Bellissimo è in esso l'elogio delle virtù della grande Santa: della sua fede viva, del suo zelo apostolico; della sua pura pietà e acceso amore di vera sposa di Cristo; della sua profonda abnegazione e distacco dalle cose terrene. Speciale attenzione merita quanto il S. Padre dice della di Lei devozione verso la Santissima Eucaristia, e della di Lei sommissione filiale alla S. Madre Chiesa. Anche mirabile è la descrizione della restaurazione dell'Ordine operata dalla Santa, e la caratteristica del magistero spirituale di questa *Doctora mistica* nei suoi scritti immortali.

Doctoribus, quos memoravimus, aut non multum aut nihil omnino cedere videatur.

Etenim ad caeleste magisterium, quod gessit, sanctae disciplinae, mirum in modum ipsa eam natura conformavit. Singularis erat et acies mentis et magnitudo benignitasque animi et iudicii constantia et rerum hominumque prudentia, nec minus iucunditas ingenii et morum suavitas, quae omnium illi animos conciliaret. Sed multo admirabiliora his naturae bonis illa erant supra naturam. Non paucos quidem vitae sanctimonia divinarumque rerum scientia praestantissimos viros haec habuit aequales — adeo ut illa Hispaniae catholicae aetas aurea recte nominari possit — at quibus, ex eo numero, consiliariis aut familiaribus uti consuevit, eorum omnium in se virtutes et charismata cumulasse dicenda est.

Longum profecto est et alienum proposito, si, quaecumque in hac femina eluxerunt, persequi omnia scribendo velimus; sed tamen nonnulla de virtutibus eius vobis proponere, dilecti Filii, quae et ipsi non sine fructu recolatis, et per vos christianus populus addiscat, valde his temporibus opportunum arbitramur.

Ac primum omnium, cum videmus, quae modulum rationis humanae superant quaeque angustum sane naturae gyrum excedunt, ea nunc a tam multis temere negligi, aut etiam pervicaciter, ut nulla, contemni, inverit recogitare quanta Theresiae fuerit Fides. Quae cum sit *sperandarum substantia rerum*, id est quasi radix quaedam in homine divinae ac caelestis vitae et fundamentum quo tota christianae perfectionis tamquam fabricatio nititur, mirabile est quomodo haec ex fide viveret, et sola fides omnia ipsius consilia, verba, factaque gubernaret. Ecclesiam igitur, magistram veritatis, nemo obedientius coluit, nemo doctrinis eius adhaesit firmius: atque non modo nec haereticorum fallaciis nec diaboli insidiis unquam commoveri potuit; sed etiam scriptum reliquit, si aut aliquis angelus aut missa de caelo vox quid sibi nuntiaret credendum quod cum Ecclesiae doctrina parum congrueret, nequaquam se fuisse credituram. Quare paratissimam scimus fuisse millies mortem oppetere, si opus esset ad defensionem fidei: neque enim quicquam ei erat tam perspicuum atque evidens, quam christianorum veritas dogmatum; quae quidem quo humanae mentis acumini impenetrabiliora erant, eo vehementius in ea Theresiae assensus ferebatur.

Itaque ad Sacramentum augustum cum accesserat, sic animo affici videbatur, quasi in contemplatione tanti mysterii toto pectore conquiesceret: nempe, ut idem Gregorius decessor Noster ait, « Domini nostri Iesu Christi in sanctissima Eucharistia mentis « oculis adeo clare intuebatur, ut assereret nihil esse quod invi- « deret eorum beatitudini qui corporeis oculis Dominum con- « spexissent » (*Bulla Canoniz.*). Ac merito suae fidei consecuta etiam est, ut arcana Dei, vel altissima omnium longissimeque ab hominis intelligentia sensuque disiuncta, cum penitus, quoad humana mens in hac mortali concretione potest, introspiceret, tum percommode interpretando explanaret: in quo non absurde iis, quibus magistris pietatis utebatur, visa est comparanda cum Moyse, cui licuit alloquio aspectuque Dei ipsius frui.

Hoc tantum Fidei donum quam vehementer cuperet cum ceteris, qui carerent, communicare, quis ignorat? Nondum e pueris excesserat cum statuit deliberavitque traiicere in Africam, feris eis gentibus « Christum datura aut sanguinem » (*Hymn. Breviar.*). Quod cum nequicquam tentasset, miseram ethnicarum et haereticorum sortem, usque dum vixit, deflere, sancteque invidere iis qui animos hominum ab errorum vitiorumve tenebris ad lucem veritatis vel virtutum traducerent. Verum, si muliebris sexus et vitae condicio sibi ad apostolicum munus erant impedimento, Eliae tamquam induta spiritu, *apostolatum* quem vocant *precum et paenitentiae* instituit. Propterea, quam prohiberetur fidei propagandae dare operam, eam omnem eo contulit, ut evangelica strenue sequeretur consilia, quippe non dubitans, quin suis precibus, quibus christiani nominis incrementum et animarum salutem flagitabat, maius apud Deum pondus commendationis ex innocentioris vitae instituto accederet. Denique studium, quo flagrabat, tuendae vulgandaeque christianae doctrinae inde etiam apparet, quod plurimi *catechismum* faciebat, neque alium librum malebat filiae suae in manus crebro sumerent studioseque lectitarent.

Illud quoque est in praecipuis Theresiae laudibus maximeque tam alieno saeculi more praedicandum, singulari eam pietate Iesum Dominum coluisse. Dolendum est enim id vulgo obliterari, quod Apostolis, quaerentibus qua via ad Deum contenderent, Christus respondit: *Ego sum via, veritas et vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me* (1). Id scilicet *Quietistae* qui tunc

(1) Io., XIV, 6.

appellabantur, item ut quidam huius memoriae novatores, oblivioni dabant; sed alte in mente et in animo huius virginis insidebat. Ergo, quae accepisset a Deo beneficia, Christo tribuere; quicquid a Deo exspectaret boni, a Christo exspectare; Christum unice vel magistrum ad conformandos mores, vel ducem ad ascendendos divinae contemplationi gradus habere; qui de Christo ita sentirent, eos beatos dicere; miserrimos vero, utpote Fidei expertes, qui contra. Ab his autem sensibus non sane ratio vivendi discrepabat: neque enim aliud summa semper contentione studuit, nisi ad Iesu Christi exemplum vitam exigere, eiusque magis ac magis in se effingere imitando imaginem, ut iure illud usurparet Apostoli: *Mihi vivere Christus est, et mori lucrum* (1).

Talem vivendi praeceptorem cum sibi propositum haberet, mature abdicare terrena omnia didicit, diligenterque tum vel minimas animi eluere maculas, tum ornamenta virtutum consectari. Itaque sensim ad eam Domini sui similitudinem pervenit ut quicquid Ipse, cum aevum mortale ageret, aerumnarum, sollicitudinum dolorumque passus esset, id omne Theresia, itemque solatia Eius et gaudia, intima caritatis communicatione, sentiret. Quae caritas cum ita inflammet animum, ut aciem quoque mentis illustrando exacuat, singulari Dei munere huic contigit, ut non modo Christi Hominis perfectas cumulatasque virtutes perspiceret, sed etiam inaccessa Verbi penetralia contemplando attingeret, dignaque fieret, cui non pauca Trinitatis augustae aperirentur arcana et quae Filium Dei audiret cum sibi diceret: *Deinceps ut vera sponsa meum zelabis honorem, iam ipse sum totus tuus et tu tota mea* (*Bulla Canoniz.*).

Huius foederis quam diligenter servarit officia, nihil attinet disserere: cognitum est eam, cum antea non quae sua essent, sed quae Iesu Christi, consuevisset quaerere, postea usque ad extremum spiritum iam non sibi vixisse, sed Christo. Sed omnino est animadvertendum, quemadmodum, maiori Sponsi gloriae studens, sese erga illa duo praesertim gesserit, maxima ex omnibus, quae infinitus Iesu amor invenit, quaeque, utpote ex animo vel supremum decedentis vel in cruce dormientis profecta, debent optimo cuique esse carissima: Eucharistiam dicimus et Ecclesiam.

---

(1) *Philip.*, I, 21.

Nam quis magnificentius umquam Dei laudavit sapientiam et benignitatem, qui, tali Sacramento condito, incredibili modo et sese exiguitati Nostrae accommodasset, et suae caritati satisfecisset, et sacrificium, quo semel humani generis salutem redemerat, in perpetuum prorogasset? Quis Panem Angelorum appetivit ardentius? Quo enim tempore hac mensam ipsi boni haud ita saepe frequentabant, quotidie Theresia ad eam accedebat, et quidem tam cupide nulla ut vi, ne si obstaret quidem gladiorum seges, a divina dape prohiberi posse videretur. Quis cum homines cerneret tam se in hoc Sacramentum aut negligentes exhibere aut impios, indoluit vehementius? Quis iniurias huic mysterio immensae caritatis illatas studiosius compensavit? Quod ipsum ut suae quoque alumnae summo cum studio facerent, hortari eas non desiit. Atque haec aliquando, quasi non ferens nimiae aegritudinis morsum, supplex clamabat ad Deum, ut aut improbitati tantae hominum ingratissimorum celeriter finem imponeret, aut orbem terrarum funditus everteret.

Communem vero christianorum matrem quanto opere dilexit! quae affirmabat neminem posse amare Deum ex animo, quin, uti Iesu Christi gloriam, ita Sponsae eius incrementa quaereret. Quantum Ecclesiae in rebus omnibus, deditissimae filiae more, profitetur obsequium! Quam divinis effert laudibus datam Ecclesiae a Christo eius auctore potestatem! Etenim, si non — ut potest rem specie tenus aestimantibus videri — nimium, certe mirum est, tam Spiritus Sancti donis ornatam feminam, quae divinae maiestatis consuetudine quasi familiariter frueretur, tanti fecisse ea divinae gratiae adminicula, quae sacramentalia vocantur, ut pro iis atque adeo pro minimo Ecclesiae sanctae ritu vel millies emori paratam se diceret. Ut autem erat acris iudicii et caelestis sapientiae plena, non eam sane illud fugit vel secundas vel adversas Ecclesiae res, magnam partem ab ipsius administrorum pendere moribus, multoque plus ad animarum salutem unum proficere sacerdotem qui recte in officiis suis ambularet, quam plurimi qui claudicarent. Quare, cum dolet non sine lacrimis quod videt Ecclesiam tantis iactari fluctibus tamque multos in sempiternum interitum ruere, simul et vitae austeritate corporisque castigatione multiplici et humilium assiduitate precum a Deo contendit, ut affluat Ecclesia sacerdotibus, qui probe doctrina ac virtutibus idoneis instructi, sic aliorum saluti serviant, ut suae non capiant detrimentum.

Nec vero satis Theresia habuit ipsa per se in commune prodesse; sed — quae natura caritatis est, ut beneficam vim suam in quam plurimos possit, effundat — alios sibi adscivit adiutores, quos deinde instituti sui ac studii heredes relinqueret. « Post-« quam mirabili victoria carnem suam perpetua virginitate, « mundum admirabili humilitate et cunctas adinventiones dia-« boli multis maximisque virtutibus superasset, excelsiora mo-« liens et virtutem sexus animi magnitudine supergressa, accinxit « fortitudine lumbos suos et roboravit brachium suum et in-« struxit exercitus fortium, qui pro domo Dei Sabaoth et pro « lege eius et pro mandatis eius armis spiritualibus decertarent » (*Bulla canoniz.*). Concitata enim duplici Eliae spiritu, divinitusque cum altero parente vestro, Ioanne, conspirans, illustrem Ordinem, cui nomen dederat, ad veterem disciplinae severitatem revocare aggreditur. Magnum sane propositum atque ad peragendum perdifficile; quod eam tamen feliciter, opinione celerius, assecutam esse nemo ignorat. Itaque, Theresiae maxime opera, licuit per id tempus ingentem admirari hominum multitudinem qui, cum ex agitatione communis vitae ad vacandum Deo secessissent, duro quidem vivendi genere at multa caelestis contemplationis suavitate mollito, priscos illos Carmeli et Thebaidis anachoretas aemularentur, iidem vero quicquid contemplando didicissent conducibile ad aeternam vitam, id omne deinceps vel paenitentiae et precum apostolatu quem diximus, vel actuosa sacrorum perfunctione munerum cum aliis communicarent. — Equidem iam pridem novimus, dilecti Filii, non vos a virtute maiorum discedere, multoque minus degenerare a Theresiae spiritu: diu enim fuit Nobis cum Ordine vestro domesticus usus et consuetudo. Nunc autem, cum opportunitas datur, libet palam aperteque magnam eam profiteri benevolentiam, qua tantae Matris tum filias tum filios merito complectimur. Et vero institutum vitae numquam satis laudandum illae tenent, quae mundi opibus, laudibus deliciisque nuditati Crucis posthabitis, cum sese in silentia sacri recessus abdiderint, ad aram christianae paenitentiae igne caritatis, gratae Deo victimae, absumuntur; atque, ignotae huic saeculo, saeculi tamen salutem interdiu noctuque implorare non cessant. Nec minus ii probandi sunt religiosi viri, qui non adeo in divinarum rerum contemplatione versantur, nihil ut tribuant actioni vitae, sed, utrumque rite et ordine insistentes, bonum

Christi odorem, quem in suis claustris magnarum virtutum exercitatione collegerint, foras in communem fructum diffundere consueverunt. Quare vos, dilecti Filii, hanc duplicem in vita rationem et contemplandi et agendi, more institutoque Patrum vestrorum, non modo retinebitis constanter, sed efficietis etiam, ut vigeat semper in vobis et floreat. Nunc enim maxime, si umquam alias, talibus Sacrorum administris indiget Ecclesia, qui utraque laude abundent, intimae cum Deo conjunctionis sollertisque erga homines caritatis, quales nimirum Theresia mater cum primis expetebat.

Postremo, quoniam rerum novarum cupido, quae nimio plus hodie dominatur, in ipsum asceticae et mysticae disciplinae campum invasit, nemo non videt quanti referat in hoc duplici genere ea religiose custodire quae Theresia docuit. Namque « ad« implevit eam Omnipotens spiritu intelligentiae, ut non solum « bonorum operum in Ecclesia Dei exempla relinqueret, sed « et illam caelestis sapientiae imbribus irrigaret, editis de my« stica theologia aliisque etiam multa pietate refertis libellis » (*Bulla Canoniz.*). Quos quidem qui perlegerit, is profecto ad vitam sancte instituendam nihil praeterea documenti desideret. Hic enim praeclara magistra pietatis tutam demonstrat viam inde a rudimentis vitae christianae ad absolutionem perfectionemque virtutis proficiendi; hic rationes accurate tradit perquam accommodatas ad animi vel corrigendas pravitates vel sedandas perturbationes vel labes abstergendas; hic denique legenti, quaecumque sunt virtutum incitamenta, suppeditat. Atque haec omnia explicans, non modo insignem ostendit rerum divinarum scientiam, sed etiam aperte indicat naturam omnesque latebras et recessus humani animi penitus sibi esse cognita. Ex hac autem tanta cognitione infirmitatis humanae, quae nimium quam debuit flectere tenerum pectus ad misericordiam, eoque magis ex ardore caritatis illa repetenda est vis orationis et suavitas, quae mirifice ad permovendos animos valet, ut pulchre decessor Noster fel. rec. Leo XIII de Theresiae scriptis affirmavit: « Inest in ipsis vis quaedam, caelesti quam humanae « propior, mirifica emendatrix vitae, ut omnino cum fructu le« gantur, nec ab iis solum qui aut animis regendis student aut « diviniorem vitae sanctimoniam appetunt, sed plane ab uno« quoque homine qui de officiis, de virtute christiana, hoc est

« de salute sua cogitet paullo diligentius » (1). Iam vero, quod ad mysticam theologiam attinet, supremas illas quasi regiones spiritus tanta cum libertate peragrat disputando, ut ibi, tamquam in suo regno, habitare videatur. Nullum est enim huius disciplinae arcanum, quod non acute rimetur, ac per omnes gradus contemplationis assurgens, in sublime fertur adeo, ut nisi qui divinas affectiones animi experiendo noverint, non assequi eam possint; et tamen nihil exponit quod non ex intima theologia catholica petitum sit; exponit autem tam commode tamque perspicue, ut nobilissimi eius aetatis doctores admirarentur, quae de mystica theologia Patres Ecclesiae passim et obscure tradidissent, ea concinne in unum corpus ab hac virgine esse redacta. Nobis autem in hac re considerantibus errores horum maxime temporum, illud admodum notatu dignum videtur, quod Theresia in motibus animi mysticis non modo accurate distinguit inter id quod humanum et quod divinum est, acuteque intelligentiae ac voluntatis partes describit, sed etiam iis ipsis motibus perpetuo vult virtutum omnium exercitationem comitari. Docet enim: gradus orationis quot numerantur, veluti totidem superiores in christiana perfectione ascensus esse; imo hominis in oratione progressus hac una re maxime cerni, si religiosius officia servet, moresque, sanctius conformare studeat; quo denique magis quis Deo mystice *uniatur*, eo ferventiorem ipsius fieri erga alios caritatem, magisque de animarum salute sollicitam. — Haec omnia qui reputarit, intelliget quam recte quotquot de rebus scripsere tam arduis Theresiam uti magistram coluerint et secuti sint, et, quod maius est, quam iuste Ecclesia huic virgini honores qui Doctorum sunt, deferre consueverit, comprecans publico ritu Deum « ut caelestis « eius doctrinae pabulo nutriamur et piae devotionis erudia- « mur affectu ». Atque utinam qui de psychologia, ut aiunt, mystica nunc disserunt, a vestigiis tantae magistrae non discedere aliquando animum inducant!

Habetis, dilecti Filii, praecipua quaedam de sanctae Theresiae laudibus; quae quidem, divulgata per vos, non parum posse videntur et ipsius in populo augere cultum, et sacris saecularibus, quae acturi estis, addere celebritatem. Optabile enim

(1) Epist. ad M. Bouix e S. I., die 17 Martii 1883.

est eam apud omnes bonos notitia et veneratione florere « quae – « ut ex his quae strictim diximus, liquet — tamquam splendi- « dissimum Carmeli sidus effulsit et catholicam Ecclesiam tum « angelicae vitae virtutibus, tum caelestis sapientiae docu- « mentis, tum etiam laeta prole, tantae matris et magistrae « exempla fideliter persequente illustravit » (1). — Ea vero sollemnia quo vobis aliisque fructuosiora evenient, plenariam peccatorum veniam, quater anno MCMXIV vertente, concedimus omnibus, qui, cum usitatis Ecclesiae praescriptionibus satis fecerint, sive singulatim, sive catervatim, unam ex iis aedibus adeant, quae infra scriptae sunt:

vel aedem Carmelitarum Abulae, quo loco S. Theresia nata est;

vel Abulensem Carmelitarum Excalceatarum, ubi emendandi sui Ordinis initium fecit;

vel Carmelitarum Excalceatarum Abulae, quo loco diu commorata est;

vel Carmelitarum Excalceatarum Albae, ubi sacrum eius corpus requiescit.

Praeterea Indulgentiam item plenariam semel iis tribuimus qui quamlibet aedem aut publicum vel semipublicum oratorium prioris, alterius tertiique Ordinis Carmelitarum per eos dies celebraverint, quibus contigerit triduanas vel novendiales supplicationes in iisdem aedibus aut oratoriis haberi.

Caelestium interea munerum auspicem paternaeque benevolentiae Nostrae testem, tibi, dilecte fili, alumnisque sanctae Theresiae universis apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum die VII mensis martii, in festo S. Thomae Aquinatis, anno MCMXIV, Pontificatus Nostri undecimo.

PIUS PP. X.

(1) Leo XIII Epist. ad Ep. Salmanticensem, 10 oct. 1882.

Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio. Sezione delle indulgenze.

I.

Dichiarazione e sanazione circa la ascrizione dei fedeli a confraternite e pii sodalizi. – Si comincia cioè a lucrare le indulgenze dal giorni dell'ammissione a socio, rimanendo ai direttori l'obblico in coscienza di curare la iscrizione nei Registri generali.

Decreto. — Cum S. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, die 16 iulii anno 1887 (1), declaraverit, inscriptionem nominum christifidelium, qui in Confraternitates proprie dictas cooptantur, esse omnino ad lucrandas indulgentias necessariam; et ex decreto eiusdem S. Congregationis, d. d. 18 augusti 1868, sacerdotes alicuius ex relativis Confraternitatibus rectoris munere carentes, quamprimum commode possunt, transmittere teneantur ad Superiores respectivae Sodalitatis vicinioris canonice erectae nomina receptorum, ut in album ipsius Sodalitatis referantur; dubitari coeptum est, an fideles ex ipso die inscriptionis, ad indulgentias lucrandas ius haberent etsi eorum nomina nondum ad Sodalitatem pervenerint. Et S. eadem Congregatio, diebus 12 decembris 1892 et 15 novembris 1893, affirmativam responsionem protulit. Si tamen, sive ex negligentia, sive ex alia causa, fidelium nomina numquam ad Sodalitatem transmittantur, novum exoritur dubium, an aliquando, et quonam tandem tempore, fideles indulgentiarum beneficio censendi sint decidisse. Qua de re supplicatum est apud Ssmum D. N. Pium div. prov. Pp. X, ut mentem suam vellet aperire, et defectus ex hoc capite hucusque per quoscumque sacerdotes forte admissos benigne sanare.

Et Sanctitas Sua, in solita audientia, *die* 23 *aprilis* 1914, R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, praevia sanatione omnium defectuum hucusque admissorum in inscriptione et transmissione nominum christifidelium, qui ad quamcumque piam Sodalitatem cooptati fuerint, declaravit, firma remanente in con-

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. V, parte I, p. 177, ad. V.

scientia obligatione inscribendi et transmittendi nomina, iuxta decreta aliasque S. Sedis praescriptiones, fideles, eo ipso quo a legitime deputato admittuntur, rite adscriptos censeri, ad effectum tantummodo ut indulgentias lucrari aliarumque gratiarum spiritualium participes fieri valeant, etiamsi eorum nomina, quacumque ex causa, in album Sodalitatis relata non fuerint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. FERRATA, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

ANNOTAZIONE.

Per lucrare le indulgenze concesse agli ascritti a una confraternita, è necessario che il nome dell'ascritto sia registrato nell'albo della confraternita stessa; la quale iscrizione materiale può farsi da *qualsiasi persona*, purchè la recezione dell'ascrivendo sia stata fatta da chi ne abbia regolare facoltà (*S.C. Indulg.* 25 sept. 1845; coll. auth. p. 282 s.). Tale legge è stata confermata specialmente dai decreti ricordati nel presente atto, e non vi è stato mai derogato se non per particolari indulti concessi in speciali circostanze di luogo e tempo, segnatamente in luoghi di Missione (cfr. S.C. Prop. Fid. 8 iun. 1845; 30 iun. 1889). Da tale obbligo, facilmente spiegabile, sorgeva però l'inconveniente grave che un fedele potesse senza alcuna sua colpa, per semplice negligenza d'un altro o per altre cause, perdere i diritti della ascrizione. Perciò il S. Padre ha voluto benignamente commutare questa obbligazione in un dovere di coscienza dei rettori delle Confraternite, liberando così i fedeli da tutte le conseguenze dell'inadempienza di questi, mentre essi debbono ritenersi membri delle Confraternite e partecipi delle indulgenze ammesse, fin dal momento della loro ammissione, anche se non segua la trascrizione dei loro nomi.

II.

Si concedono varie indulgenze parziali e plenarie ai membri delle pie Società per la frequente lettura del S. Vangelo.

Decreto. — Quam proficua sit inter fideles eorum consociatio ad assiduam provehendam lectionem Evangelii, conspicui probavere fructus indidem procreati. Quae enim, ecclesiastica favente auctoritate, hucusque surrexerunt, caelestibus visae sunt benedictionibus foecundari.

Quo igitur res ista plurimum incrementi capiat, censuit Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, fidelibus sub Christi nomine in profectum Evangelii confoederatis, Ecclesiae thesaurum esse opportune aperiendum.

Quapropter, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, die 23 *aprilis*, *anno* 1914, idem Ssmus Dominus omnibus et singulis piis Sodalitatibus, a locorum Ordinariis sive iam canonice erectis sive in posterum similiter erigendis, ea mente ut eius membra in id conspirent ut magis propagetur ac magis Evangelium, sibique ad hunc finem assequendum proponant: 1° Saepe incumbere, et si possibile sit quotidie, aliquali S. Evagelii lectioni, utendo editionibus ab Ecclesia probatis, et crebris lucidisque adnotationibus ditatis; 2° Eiusmodi lectionem aliis passim opportuneque commendare; 3° Frequenter invocationem recitare: *Da, quaesumus, Iesu, ut tuo sancto obsequamur Evangelio*, sequentes indulgentias benigne concedere dignatus est: I. Plenarias, defunctis quoque applicabiles, pro Sodalibus confessis ac S. Communione refectis, qui ecclesiam seu sacellum visitaverint, in quo Sodalitas canonice erecta est, ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint: 1° Die inscriptionis in Sodalitatem; 2° Diebus festis: Nativitatis D. N. I. C. – Circumcisionis – Epiphaniae – Paschatis – Ascensionis – Pentecostes – Assumptionis B. M. V. – Cathedrae S. Petri Romae – Conversionis S. Pauli Ap. – S. Ioseph (19 martii) – S. Marci Ev. – S. Iacobi Ap. (1 maii) – Ss. App. Petri et Pauli – S. Matthaei Ap. et Ev. – S. Hieronymi – S. Lucae Ev. – S. Iudae Thaddaei Ap. – S. Ioannis Ap. et Ev. – et Omnium Sanctorum. – II. Plenariam in articulo mortis, a quibuslibet ex Sodalibus lucrandam, si confessi ac S. Synaxi refecti, vel saltem contriti, Ssmum Iesu Nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint et mortem tanquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint. – III. Partialem centum dierum, etiam defunctorum animabus profuturam, pro quolibet pietatis vel caritatis opere, quod Sodales iuxta Sodalitii statuta peregerint.

Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. FERRATA, *Secretarius*.

L. ✠ S.

† D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

III.

Dichiarasi che chi ha facoltà di benedire oggetti sacri con un sol segno di croce, non ha bisogno di ripeterli secondo il numero degli oggetti; eccettuate però le medaglie-scapolari, le quali vanno benedette ciascuna distintamente.

Decreto. — 18 *maggio* 1914. — Consuevit Apostolica Sedes in facultatibus concedendis, quae benedictionem respiciunt crucium, coronarum, numismatum, aliorumve devotionalium, permittere ut sacerdotes delegati unico crucis signo utantur, nulla adhibita formula, nullis vestibus sacris, absque aliis caeremoniis: at pluries dubitatum est, utrum signum crucis toties peragendum sit, quot sunt res diversae benedicendae, vel diversae facultates quibus gaudet sacerdos, an quolibet in casu unicum generaliter signum sufficiat.

Et Ssmus. D. N. D. Pius div. prov. Pp. X in audientia R. P. D. Commissario S. Officii, feria V, die 18 maii, anno 1914, impertita, audito Emorum Patrum Inquisitorum generalium suffragio, feria IV praecedenti in ordinaria Congregatione emisso, decernere et declarare dignatus est ut sequitur: « In benedicendis plu« ribus similibus aut diversis religionis obiectis, quae sacerdoti « pluribus facultatibus munito, coniuncta vel commixta offe« runtur, atque in ipsis, vigore diversarum facultatum, indul« gentiis ditandis, sufficere unicum signum pro pluribus bene« dictionibus atque indulgentiarum adnexionibus. Et declaratio « non extendatur ad metallica numismata scapularibus substi« tuenda, de quibus in decreto S. Officii, dato die 16 decembris « anno 1910 ». Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. Ferrata, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Fr. Dom. M. Pasqualigo, O. P., *Comm. G.lis S. O.*

IV.

Si concedono varie indulgenze plenarie e parziali (e pei sacerdoti rispetto agli ascritti defunti, l'altare privilegiato) applicabili ai defunti, per gli ascritti a pie società di temperanza o antialcooliche.

Decreto. — Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii, feria V, *die* 21 *maii* 1914,

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXII, p. 487, nota *h*.

impertita, cupiens propensiorem Suam voluntatem erga Societates, a Temperantia vel Abstinentia ab inebriante potu nuncupatas, ostendere, earumque Sodales in provehendo tam salubri proposito alacriores experiri; apostolica auctoritate, benignam de thesauro Ecclesiae largitionem adaperire constituit, et sequentes indulgentias istiusmodi Sodalitatibus, dummodo a Rmis Ordinariis canonice sint erectae vel in posterum erigantur, concedere dignatus est:

I. Indulgentias Plenarias. Sodalibus confessis ac S. Communione refectis aliquam ecclesiam vel publicum oratorium devote visitantibus ibique ad mentem Summi Pontificis orantibus: 1° Die quo Sodalitati nomen dederint. 2° In festo cuiusque Sodalitii Titulari. 3° In festo S. Ioannis Baptistae vel Dominica immediate sequenti. 4° Quatuor in anno diebus festis, a Rmis Ordinaris semel tantum designandis. 5° Semel in mense, die cuiusque Sodalis arbitrio eligenda, si per integrum mensem orationem aliquam a Rmo Ordinario pro respectiva Sodalitate adprobatam devote recitaverint.

II. Indulgentias Partiales. 1° Septem annorum totidemque quadragenarum, quatuor in anno diebus ab Ordinariis semel tantum designandis, quibus Sodales aliquam ecclesiam vel publicum oratorium devote visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, simulque promissionem circa temperantiam vel abstinentiam a potu inebriante ex corde renovaverint. 2° Trecentorum dierum, ab iis Sodalibus lucrandam, qui ebrietati deditos ab huiusmodi vitio avertere conati fuerint, vel aliquem ex iis ut Societati adscribatur adduxerint; aut coetibus Sodalitatis interfuerint.

Quae omnes et singulae indulgentiae etiam defunctis applicari queunt.

Indulsit tandem eadem Sanctitas Sua ut Missae omnes, quae pro anima alicuius Sodalis defuncti a quocumque sacerdote adplicantur, ita illi animae suffragari possint ac si ad altare privilegiatum celebratae fuissent.

Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. FERRATA, *Secretarius*.

L. ✠ S.

† D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

ANNOTAZIONE.

Come diciamo nella Cronaca, il S. Padre, in data 23 aprile 1914, nell'occasione del Congresso della lega internazionale cattolica contro l'alcoolismo, tenutosi in Roma, aveva già inviato una lettera alla Presidenza in elogio della Lega stessa, dalla quale ci pare utile riportare i tratti seguenti, tradotti dal francese. « Il S. Padre vi felicita del successo di questa coraggiosa crociata intrapresa in tutto il mondo da voi, poggiati sui principi dell'Evangelo, e guidati dall'autorità gerarchica. Egli prega Iddio di fecondare lo zelo che spiegate contro sì terribile flagello, nemico dei corpi e delle anime, e che adduce seco tante miserie fisiche e morali. E benedicendo gli sforzi di tutte le Società cattoliche affiliate alla vostra Lega, il S. Padre benedice la buona volontà degli aderenti tutti, e li incoraggia a perseverare in sì generoso apostolato.

« I Papi, in questi ultimi tempi, non hanno trascurato di segnalare il funesto male che voi combattete, e hanno proclamata la necessità di pronti ed efficaci rimedi. I concilii provinciali, i vescovi, in ogni parte del mondo, hanno gridato al pericolo, mettendo in guardia le anime; e dietro loro, molti uomini di fede, di scienza ed azione, hanno destato con la parola e l'esempio un movimento salutare nelle opere cattoliche di temperanza. E quanto non è utile di mostrare il flagello dell'alcoolismo nei suoi effetti economici, morali e fisiologici, mettendolo in correlazione con la decadenza delle persone, di cui deprime la salute, rovina l'intelligenza, la coscienza, la libertà; con la decadenza delle famiglie, nelle quali non genera che confusione e disordine; con la decadenza della società di cui minaccia gli interessi più gravi? Non vi è dunque, tra le opere sociali, alcuna che sia ora più urgente di questa.

« Sarà quindi sempre lieto il Sommo Pontefice di vedere la vostra Lega fortificata ognor più con l'estendersi a nuove società cattoliche. Ed esprime altamente Sua Santità il desiderio *che il clero incoraggi dovunque quest'opera di rieducazione e di preservazione sociale, e che si ponga, con l'insegnamento e con l'esempio, nel forte della lotta contro un male che sparge, specialmente in certi paesi, onta e obbrobrio sui fedeli* ».

V.

I Superiori regolari possono delegare, per impartire l'assoluzione e benedizione papale ai terziarii, nelle loro chiese, qualunque sacerdote del loro Ordine.

Dubbio – 27 *maggio* 1914. — Ad supremam hanc Congregationem S. Officii sequens dubium pro opportuna solutione propositum fuit: « Cum penes Superiores Regulares sit facultas de-

« legandi sacerdotem ad Absolutionem generalem et Benedi-
« ctionem papalem impertiendam Tertiariis saecularibus, quae-
« ritur, utrum Superiores illi possint delegare sacerdotem non
« approbatum ad confessiones audiendas, saltem si ille sacerdos
« sit ex suis subditis, et hoc fiat in propriis ecclesiis. »

Emi et Rmi Patres Cardinales Inquisitores generales, feria IV, die 27 maii, anno 1914, in ordinaria Congregatione adunati, respondendum esse censuerunt: « Superiores Regulares posse ad
« Absolutionem generalem et Benedictionem papalem imper-
« tiendam Tertiariis saecularibus in propriis ecclesiis delegare
« sacerdotes sui Ordinis, etiam non approbatos ad confessiones
« audiendas ».

Et Ssmus Dominus noster Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Commissario S. Officii impertita, feria V, die 28 iisdem ac supra mense et anno, sententiam Emorum Patrum benigna approbare dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. FERRATA, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Fr. Dom. M. Pasqualigo, O. P.,
Comm. G.lis S. O.

VI.

Non esiste facoltà di lucrare indulgenza plenaria col solo bacio di un crocifisso, comunque e da chiunque benedetto, eccetto in caso di articulus mortis.

Decreto – 10 *giugno* 1914. — Supremae sacrae Congregationi S. Officii relatum est, sacerdotes quosdam consuevisse benedictione donare crucifixos, asserentes iisdem applicare plenàriam Indulgentiam, toties a fidelibus lucrandam, quoties osculum alicui ex praefatis crucifixis infixerint: id vero apostolica auctoritate. Quum non sit de Romanae Ecclesiae consuetudine in facultatibus indulgentias applicandi quosdam limites discretionis excedere, ad mentem decreti S. Indulgentiarum Congregationis d. d. 10 augusti, anno 1899, in quo aliquot exhibentur regulae,
« quibus prae oculis habitis, nedum locorum Ordinariis, sed et
« ipsis christifidelibus facilis aperiretur via ad dignoscendum
« quodnam sit ferendum iudicium de aliquibus indulgentiis, quae

« passim in vulgus eduntur, dubiamque praeseferunt authenti-« citatis notam » (1), visa est asserta facultas aut mere dictitata, aut praepostera interpretatione accepta.

Hisce considerationibus permoti Emi ac Revmi Patres Cardinales generales Inquisitores, feria IV, die 10 iunii, anno 1914, censuerunt esse de hac re Sanctissimum consulendum. Sanctitas porro Sua, in audientia, feria V subsequenti, die 11 iunii, eodem anno, R. P. D. sancti Officii Commissario impertita, mentem suam benigne aperire dignata est, et mandavit sequens expediri decretum: « Facultas benedicendi crucifixos cum indulgen-« tiae plenariae applicatione, toties quoties nuncupatae, sive « personaliter a Summo Pontifice, sive quomodocumque ab apo-« stolica Sede, per tramitem cuiuslibet Officii vel personae ob-« tenta, ita et non aliter est intelligenda, ut quicumque christi-« fidelis in articulo mortis constitutus aliquem ex huiusmodi « crucifixis benedictis, *etiamsi illi non pertineat*, osculatus fuerit, « vel quomodocumque tetigerit, dummodo confessus ac sacra « Communione refectus, vel si id facere nequiverit saltem con-« tritus, Ssmum Iesu nomen, ore, si potuerit, sin minus corde, « devote invocaverit, et mortem tamquam peccati stipendium « de manu Domini patienter susceperit, plenariam indulgentiam « acquirere valeat. Contrariis quibuscumque non obstantibus ».

D. Card. FERRATA, *Secretarius*.

L. ✠ S.

Fr. Dom. M. Pasqualigo, O. P.,
Comm. G.lis S. O.

---

(1) *Mon. Eccl.*, XI, p. 390 ss.; cfr. reg. VI « Si abbiano per sospette tutte le indulgenze plenarie che diconsi concesse a chi recita solo poche parole; eccetto se siano in *articulo mortis* ». A più forte ragione dunque dovevano dichiararsi sospette quelle che apparissero concesse *toties quoties* al solo atto del *bacio* di un crocifisso. (Cfr. anche S. C. Indulg., 14 apr. 1856; Coll. auth., n. 376, p. 325). Il motivo poi, per cui si eccettua il caso di *articulus mortis*, era ivi stesso nel commentario autentico alla VI regola, dichiarato, cioè la grande pietà che la Chiesa dimostra ai fedeli costituiti in fin di vita. Anche in tal caso però si richiede la confessione e comunione previa (e solo nell' impossibilità, la contrizione) e l'accettazione pia della morte,; le quali condizioni sono confermate nel presente decreto.

S. Congregazione Consistoriale.

Si dichiara essere incorso nella scomunica comminata col motu-proprio « Quantavis diligentia », ai violatori del privilegio di foro, il sac. Filippo Gnam, per aver tratto dinanzi ai tribunali civili il proprio Arcivescovo (di Toronto) e fino il Delegato Apostolico, e lo si denunzia come vitando.

Decreto – 15 *maggio* 1914. — Quantum semper abominata sit Ecclesia clericos a christifidelibus in ius rapi coram laicis iudicibus in saeculari foro, sacri canones vel antiquissimi, qui ab ipsis monitis Apostoli Pauli ad Corinthios (I, cap. VI) sumunt initium, et poenae sanctionesque gravissimae contra huius legis transgressores illatae plane docent et omnibus perspicuum est. Quas leges et sanctiones nuper renovans et confirmans Ss.mus D. N. Pius PP. X Apostolicis Litteris diei 9 octobris 1911 haec statuebat et edicebat: « Quicumque privatorum, laici sacrive « ordinis mares feminaeve, personas quasvis ecclesiasticas sive in « criminali causa sive in civili, nullo potestatis ecclesiasticae per- « missu, ad tribunal laicorum vocent, ibique adesse publice com- « pellant, eos etiam omnes in excommunicationem latae senten- « tiae speciali modo Romano Pontifici reservatam incurrere ».

Quum autem sacerdos Philippus J. Gnam, olim parochus loci Wyoming in comitatu Lambtoniensi dioecesis Londonensis in Canadensi dominio, temerario et sacrilego ausu, spretis tribunalibus ecclesiasticis, absque ulla licentia, imo monitionibus eidem factis contemptis, memoratam canonicam legem violaverit: imo ad tantum facinus progressus sit, ut ipse sacerdos, qui ceteris exemplo esse deberet et ecclesiasticae legis tutor, absque ullo iustitiae titulo (ceu exitus causae commonstravit) ipsum Metropolitanum suum Archiepiscopum Torontinum et Apostolicae Sedis Delegatum coram saeculari foro in iudicium primae et secundae instantiae rapuerit, in poenam excommunicationis speciali modo Summo Pontifici reservatae miserrime incidisse lugendum est.

Quapropter ad salutarem ipsius sacerdotis correctionem, ad ecclesiasticae disciplinae tutelam, ad scandali et laesae iustitiae reparationem, de mandato ipsius Summi Pontificis, praesenti decreto declaratur, denunciatur , statuitur memoratum sacerdotem Philippum J. Gnam in poenam excommunicationis inci-

disse et a fidelibus omnibus iuxta ecclesiasticas leges esse vitandum (1).

Datum Romae ex aedibus S. Congregationis Consistorialis, die XIV maii MCMXIV.

† C. Card. De Lai, Episcopus Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

Ioannes Bapt. Rosa, *Substitutus.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Si approva il libretto o supplemento che contiene le mutazioni introdotte nel Breviario.

Decreto – 14 *gennaio* 1914. — Quum ex Motu proprio *Abhinc duos annos* sanctissimi Domini nostri Pii Papae X, diei 23 octobris anni 1913 nuper elapsi, de divinis Officiis noviter ordinandis cuilibet permittatur in divino Officio persolvendo Breviaria Romana, quae sunt in usu, adhibere, dummodo in peculiari libello habeat varianda quae omnino consonent Apostolicae Constitutioni *Divino afflatu* praefato *Motu proprio* atque decretis; sacra Rituum Congregatio, de ipsius sanctissimi Domini nostri mandato, eiusmodi libellum a peculiari Commissione liturgica concinnandum curavit; atque opus absolutum distincte ac ordinate dispositum, revisione rite peracta, probari posse censuit.

Quibus omnibus sanctissimo Domino nostro Pio Pp. X per infrascriptum Cardinalem sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatis, Sanctitas Sua rescriptum eiusdem sacri Consilii ratum habens, praesentem libellum cum variationibus praescriptis suprema sua auctoritate probavit, et ab iis qui recitare cupiunt Horas Canonicas cum Breviario Romano usuali, adhiberi benigne concessit ac decrevit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Ex Secretaria sacrorum Rituum Congregationis, hac die 14 ianuarii 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien, *Secretarius.*

(1) Si noti dunque esser *vitando* non solo chi viene scomunicato nominalmente, ma anche chi si *dichiara* autenticamente essere incorso nella scomunica.

ANNOTAZIONE.

In fine del *motu proprio* « *Abhinc duos annos* » (M. E. XXV, 385), ingiungevasi a tutti di recitare l'ufficio divino in piena conformità di quanto il S. Padre aveva ordinato in quell'atto. E siccome tutte le innovazioni relative dovevano comprendersi nella nuova edizione del Breviario, approvata poi in data 25 marzo 1914 (M. E. XXVI, p. 25), senza fare obbligo di provvedersi di tale Breviario, si comandava che si avesse a parte in un libretto quello che manca nei Breviari passati. È appunto tale libretto che il presente decreto approva. In esso sono p. es. i Responsori nuovi nelle ferie pasquali, i salmi propri nelle ore minori dell'Ufficio del 2 novembre, le lezioni scritturali per i primi giorni dell'anno, ecc. La necessità di procurarselo è dunque assoluta.

Deve però attendersi l'altra più larga concessione fatta dal Santo Padre nel successivo decreto della S. Congregazione, in data 28 ottobre 1913 ove leggesi: « La medesima Santità Sua, non volendo aggravare il clero, specialmente povero, permette con Apostolica benignità che i chierici, a prudente arbitrio del vescovo si valgano ulteriormente del Breviario che usano presentemente, *senza aggiungere il nuovo libretto*, purchè osservino pienamente la nuova disposizione del Salterio, com'è prescritto dalle Rubriche ». (M. E. XXV, p. 412). Questa più larga concessione, da alcuni è stata interpretata come una revoca dell'ordine dato nel *motu-proprio*; ma in realtà, come bene osserva Mgr. Zanecchia, (*La nuovissima riforma*, p. 73) « è una semplice grazia, la quale consiste in questo, che i Vescovi « possono dispensare, a loro arbitrio e coscienza, dall'obbligo imposto « nel *motu-proprio*, i chierici poveri ». E sotto il nome di Vescovi, s'intendono, come di stile, anche i superiori religiosi aventi giurisdizione in foro esterno, come sotto quello di chierici, vengono anche le religiose obbligate alla recita dell'Ufficio divino. Essendo queste serve di Dio per lo più povere e in genere meno pronte a comprendere tanti nuovi cambiamenti, la facoltà di dispensare sarà vantaggiosa più per loro che per altri; molto più che la dispensa può concedersi a tempo indeterminato.

II.

Si conferma l'obbligo della revisione dei Proprii, di ufficio e di Messe, con canto, *e si stabilisce la procedura per ottenerla.*

Decreto o Dichiarazione. — Evulgatis sacrorum Rituum Congregationis decretis n. 4166 diei 11 augusti 1905 circa editionem et approbationem librorum cantum gregorianum con-

tinentium, et n. 4260 diei 24 februarii 1911 circa modum servandum in expetenda approbatione Propriorum alicuius dioecesis, Ordinis seu Instituti cum cantu gregoriano ad normam Gradualis vel Antiphonalis Romani Vaticanae editionis, sacra eadem Congregatio opportunum atque utile nunc declarare censuit ac declarat quod tum praedicta Propria cum cantu tum alia Propria sine cantu in triplici exemplari revisioni et approbationi huius sacri Consilii una cum postulato respectivi Episcopi, Ordinarii vel Superioris subiicienda, tanquam opus non definitivum sed adumbratum atque uti schema manuscriptum etsi typis impressum, esse habenda. — Revisione autem peracta et indulta approbatione, unum ex dictis exemplaribus remittetur ad Episcopum seu Ordinarium vel Superiorem cum testimonio authentico revisionis et approbationis, adiecta clausula posse ab iis ad quos spectat, eisdem Propriis approbatis concedi *Imprimatur* in usum respective dioecesis, Ordinis seu Instituti. Huiusce vero Proprii typis definitive impressi, cum testificatione tum approbationis S. Sedis tum licentiae Ordinarii seu Superioris praefixa, duplex exemplum ad sacram Rituum Congregationem transmittatur.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 3 *iunii* 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Cbarystien., *Secretarius*

III.

L'obbligo di cui nel precedente decreto, riguarda solo i proprii con nuovi ufficii, o con nuovo canto gregoriano.

Dubbio - 24 *giugno* 1914. — Quaesitum est a sacra Rituum Congregatione: « An vi decreti diei 3 iunii omnia et singula « Propria particularia iam adprobata, tam cum cantu quam sine « cantu, attentis reductione festorum quae habentur in ipsis « Propriis, et approbatione novi Kalendarii, iterum examini huius « S. C. subiicienda sint, vel ipsum decretum respiciat tantum « nova officia in posterum expetenda et cantum Gregorianum « adaptandum officiis iam adprobatis, quae tamen cantu careant.

Et sacra Rituum Congregatio, omnibus perpensis, respondendum censuit: Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 25 iunii 1914.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

IV.

Si possono sostituire senz'altro dagli Ordinarii, in tutto o in parte, gli uffici universali del Brev. Rom. agli uffici particolari delle medesime feste.

Decreto – 24 *giugno* 1914. — Normis circa Officia propria per decretum diei 3 iunii 1914 traditis inhaerens, nunc sacra Rituum Congregatio opportune declarat ac statuit:

Quum ad mentem sacrae Congregationis Officia particularia ritus duplicis maioris, minoris et semiduplicis tantummodo Lectionibus II Nocturni cum Oratione propria gaudere soleant, eadem sacra Congregatio, ad maiorem uniformitatem, praesenti decreto libentissime concedit, ut, iuxta prudens cuiusvis Ordinarii vel Superioris, ad quem spectat, iudicium, Officia Ecclesiae universalis in Breviario Romano inserta substitui valeant, absque peculiari Indulto, respectivis Officiis particularibus magis propriis hucusque aliquibus dioecesibus seu institutis a S. Sede concessis. Item Rmis Ordinariis seu Superioribus supradictis fit potestas aliquas tantum partes proprias ex Officiis particularibus iam indultis, quae nullo modo vel tantum ritu simplici in Breviario reperiuntur, amodo retinendi, ceteris partibus de Psalterio et de Communi adhibitis.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 24 iunii 1914.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine. Ep. Charystien, *Secretarius.*

V.

Si vieta l'uso dei lumi elettrici anche nei gradini superiori dell'altare; si vietano le lampadine a vari colori, e si insiste su altre disposizioni consimili già date.

Decreto - 24 *giugno* 1914. — Expostulatum est a sacra Rituum Congregatione utrum lux electrica, quemadmodum vetita est una cum candelis ex cera super altari, iuxta declarationem seu decretum n. 4206 diei 22 novembris 1907, ita etiam in gradibus superioribus ipsius altaris vel ante sacras imagines seu statuas super eisdem gradibus et altari positas prohibita sit?

Et sacra eadem Congregatio, audito etiam specialis Commissionis voto, rescribendum censuit: Affirmative et ad mentem.

Mens est: S. R. C. hanc nacta occasionem, cum innotuerit nonnullis in locis tales abusus invaluisse, ut circa aediculas Sanctorum in pariete super altare positas, et vel in ipsis altaris gradibus ubi candelabra collocantur, parvae lampades electricae variis distincta coloribus disponantur — quod profecto minus convenit gravitati et dignitati sacrae Liturgiae propriae et decori Domus Dei — facto verbo cum Sanctissimo, etiam atque etiam Rmos Ordinarios in Domino hortatur ut pro sua religione invigilent ne S. C. decreta posthabeantur, et ecclesiarum rectores doceant quae in casu, iuxta decreta, permissa quaeque vetita sunt.

Summa autem Decretorum haec est: Lux electrica vetita est, non solum *una cum candelis* ex cera super altaribus (4097), sed etiam loco candelarum vel lampadum, quae coram Ssmo Sacramento vel Reliquiis Sanctorum praescriptae sunt. Pro aliis ecclesiae locis et ceteris casibus, illuminatio electrica, ad prudens Ordinarii iudicium, permittitur, dummodo in omnibus servetur gravitas, quam sanctitas loci et dignitas S. Liturgiae postulant (3859, 4206 et 4210 ad 1). Nec licet tempore expositionis privatae vel publicae interiorem partem ciborii cum lampadibus electricis in ipsa parte interiori collocatis illuminare, ut Ssma Eucharistia melius a fidelibus conspici possit (4275).

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 24 iunii 1914.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

ANNOTAZIONE.

È cosa notissima come l'uso delle candele nella Chiesa non abbia per fondamento l'utilità dell'illuminazione, ma bensì il carattere di culto e il significato simbolico che in esse si manifesta: l'uno con la distruzione d'una materia, ch'è la cera, la quale distruzione costituisce un atto di culto, l'*olocausto*; l'altro, come testimonianza della nostra fede e carità che s'alimentano, a dir così, della migliore sostanza dell'essere nostro.

Tale carattere di culto, o distruzione della creatura in omaggio al Creatore è comune per es. all'uso dell'olio delle lampade, dell'incenso, ecc.; esso, come dicevamo, è il fondamento dell'uso liturgico delle candele.

Ora ognun vede facilmente come questo carattere manchi nell'uso della luce elettrica o certamente non sia in esso così manifesto. La luce elettrica potrà costituire dunque un elemento d'ornamento ma non mai di culto liturgico, mentre, anzichè distruzione di materia, in essa si presenta, almeno apparentemente, quello di conservazione perenne della *materia*, con tutt'al più una consumazione *invisibile di energia*. Questa evidente ragione motiva tutte le proibizioni relative alla sostituzione della luce elettrica alle candele liturgiche, e resiste com'è chiaro, a tutti i contrari vantaggi di estetica, d'igiene, di pulizia, ecc., che si sogliono invocare a suo favore.

Quanto all'attuale decreto esso non è che un'ampliazione di un precedente (cfr. M. E. XIV, 204) in cui si vietava che, *su l'altare*, potessero usarsi lumi elettrici, anche se foggiati in forma e imitazione delle candele o lampade. Poichè l'altare *fa corpo* coi gradini superiori sui quali si sogliono disporre le palme, i candelieri, i reliquiari ecc., era chiaro che la proibizione dovesse estendersi anche ai gradini.

Lumi elettrici, dunque, non potranno disporsi presso l'altare che su appositi piedistalli e su balaustre o altre parti le quali presentino, come si dice, soluzione di continuità dall'altare; non certamente, come talora abbiamo veduto praticarsi, sopra il ciborio stesso dinanzi al crocifisso o baldacchino che lo sormonta, e tanto meno poi entro il ciborio, il che è vietato da altro apposito decreto.

A proposito di questa dichiarazione la S. Congregazione richiama, come suole, gli altri decreti emanati in materia, e che di per sè si intendono, e segnala inoltre un altro abuso constatato più volte: l'uso cioè di lampadine *a vari colori* intorno a immagini di santi poste sopra la parete dell'altare. Siccome la parete offre certo una discontinuità dall'altare, non si estende ad essa la proibizione di lampade o candele elettriche, le quali quindi possono usarsi, a ornamento o illuminazione; ma non è certo compatibile con la dignità e serietà del luogo sacro, dare a questi elementi illuminativi un carattere di teatralità che appena si riscontra nelle mostre di *réclame* dei cine-

matografi o altri luoghi profani, come avviene appunto con l'uso di lampadine *a vari colori*, che resta espressamente proibito.

Nel decreto la S. Congregazione esorta vivamente gli Ordinari e Superiori a portare a cognizione specialmente del clero le disposizioni emanate in materia e che ricorda riassumendole esplicitamente (Vedi anche *Mon. eccles.*, II serie, vol. III, n. 410; IV, 204; IX, 491; X, 18; e III serie, vol. III [23] p. 296). Nel modo più opportuno gli Ordinari potrebbero farlo con una piccola istruzione-circolare, a compilar la quale ci sembra aver già dato sufficienti elementi.

Sacra Romana Rota.

I.

Si dichiara nullo un matrimonio ex capite vis et metus.

Vicariatus Apostolici Taikou (*Corea*). — *Nullitatis matrimonii*. 16 gennaio 1913. — Il giorno 11 dicembre 1907 Agata Ko, del Vicariato Apost. di Taikou in Corea, di anni 21 si unì in matrimonio con Mattia Youn Syek-tiyoun, nella cappella del villaggio di Ryen-Hpyeng, dinanzi al missionario D. Lacrontz, ma contro sua voglia, costrettavi a forza, e con intimidazioni, dai genitori: tanto che il matrimonio fu stabilito da suo padre, senza ch'ella ne sapesse nulla, riluttante fu condotta alla cappella e con minacce e percosse costretta a prestare il consenso. Il 29 febbraio 1908, mentre tutto era pronto per la cerimonia civile, ella si nascose e trovata fu messa nella lettiga, con la quale, piangendo, fu condotta a casa dello sposo. Ma dopo alcuni giorni fuggì da lui e ritornò dal padre, che, a suon di percosse, la ricondusse dal marito: questa storia si ripetè altre volte. Nè il marito la risparmiava, perchè Agata non volle mai coricarsi con lui, finchè le venne fatto di abbandonarlo per sempre e, appena potè recarsi dal Vicario Apostolico di Taikou, chiese che il suo matrimonio si dichiarasse nullo. Fattosi il processo, la sentenza le fu favorevole, ma, non essendosi osservate alcune formalità, il difensore del vincolo ricorse alla S. Rota. L'avvocato della donna ottenne però dal S. Padre la sanatoria per le formalità omesse e che tale causa fosse discussa in prima istanza presso questo tribunale, come fu fatto dinanzi agli Uditori Cattani *Ponente*, Perathoner e Alberti, col seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

E il 16 gennaio 1913 fu deciso:

Affirmative.

Eccone le principali ragioni:

a) *In diritto* – La forza, definita da Paolo (in Leg. 2, Digest. *Quod metus causa*) « *maioris rei impetus, qui repelli non potest* » è distinta dal Fagnano in *assoluta* o *precisa* e in *condizionale* o *compulsiva*. La prima toglie il volontario e cagiona la violenza, che dai giuristi si definisce: « *illud cuius principium est extra, nihil conferente vim passo* ». La seconda non toglie del tutto il volontario, ma lo diminuisce, e perciò non produce la violenza, ma l'involontario *secundum quid*, ed è una stessa cosa che il timore (Fagn. *Comm. ad cap.* 5, h. t. n. 2 e seg.). Questo è così definito da Ulpiano: « *Instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio* ». (l. 1. Dig. *Quod metus causa*), e dai dottori (v. Schmalzgrueber. h. t. n. 2) si divide in tre specie:

1° per ragione della causa, che può essere necessaria (e questa intrinseca o estrinseca) o libera, cioè dall'uomo;

2° per ragione del modo, secondo che il timore s'incute giustamente o ingiustamente. L'ingiusto poi si può incutere direttamente ossia per un atto determinato, e indirettamente ossia per nessun atto determinato.

3° per ragione della qualità, così che sia grave se, subìto da un uomo costante, valga a rimoverlo dal suo proposito; e leggero se non arriva a tanto. Il timore grave si divide in assolutamente grave e in rispettivamente grave: il primo, quando è tale di per sè; il secondo, quando è tale rispetto alla persona che lo subisce.

b) Riferendo il sin qui detto al matrimonio, è chiaro che la forza assoluta usata verso uno dei contraenti, importando violenza, rende, per l'assoluto difetto di consenso, nullo il matrimonio. La forza condizionale, o il timore, se procede da causa esterna e libera e sia grave, ingiusta e direttamente incussa, anche se da parte del contraente vi fu l'assenso al matrimonio, lo rende nullo: è, vuol dire, un impedimento dirimente, come consta da molti luoghi del diritto, e specialmente dai capp. 14-15 e 28 *De spons. et matr.* dove si legge: « *Matrimonium solo consensu contrahitur; et ubi de ipso quaeritur, plena debet securitate ille gaudere cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exitus qui de invitis solet nuptiis provenire* » (cap. cit. 14, *De spons.*).

c) *In fatto* – Tenuto conto delle parole e dei pianti di Agata prima del matrimonio, della fuga e del nascondimento al tempo del matrimonio, delle vessazioni e delle percosse da lei sofferte per non volere restare nella casa del marito dopo il matrimonio, e della cura sempre usata per non avere relazioni carnali con lui – circostanze provate da parecchi testimoni – si deve concludere che quel matrimonio fu contratto per violenza: ed anche se vi fosse stata la copula, bisognerebbe provare che la si pose con affetto maritale, per dire convalidato il matrimonio.

Per tali ragioni fu bene deciso come sopra.

II.

Si dichiara nullo un matrimonio contratto col proposito di divorziare.

Neo-Eboracen. — *Nullitatis matrimonii.* 1 mart. 1913. — Il conte Paolo Boni de Castellane, francese, nel 1894, conobbe a Parigi Anna Gould ricchissima signorina americana, che ivi si trovava, e, quand'ella ritornò in America, la seguì e, avendone ricevuto qualche segno d'amore, la chiese in matrimonio, cui il fratello di lei (avendo già perduti i genitori) acconsentì, e perciò subito si prepararono le nozze. Ma Anna, appartenendo alla setta protestante degli *episcopaliani*, non aveva ancora ricevuto il battesimo: Paolo, cattolico, richiese ch'ella almeno ricevesse il battesimo, e così fu fatto, ma nella setta cui apparteneva. Ottenuta la dispensa dall'impedimento di mista religione, il 14 marzo 1895, fu contratto il matrimonio a New-York, alla presenza dell'arcivescovo Agostino Corrigan. Per circa undici anni Paolo ed Anna quali legittimi coniugi condussero vita comune in Francia ed ebbero tre figli. Ma nel 1906, essendosi Anna persuasa che il marito era venuto meno alla fedeltà coniugale, lo abbandonò e dal tribunale laico di Parigi da prima ottenne la legale separazione, poi il divorzio, e si unì con un altro, il quale apostatò dal cattolicismo per sposarsi a lei con rito protestantico.

Ma perchè molte volte e a parecchi Anna, sia prima che dopo il suo primo matrimonio, aveva detto ch'ella avrebbe usato del diritto, concesso dalla sua setta, di divorziare se il marito non l'avesse fatta felice e specialmente se avesse rotto la fede coniugale, sorse al marito il dubbio se questo matrimonio per il difetto d'un

tal consenso fosse sì o no valido. Perciò, con licenza del Sommo Pontefice, propose la causa di nullità al tribunale della S. Rota e sostenne in prima istanza che da Anna fu apposta una condizione contraria alla stessa sostanza del matrimonio. Ma questa condizione non parve abbastanza provata agli Uditori di turno, i quali perciò sentenziarono che non constava della nullità del matrimonio. Ma da tale sentenza il Boni appellò in tempo utile e, fatta un'istruzione suppletoria, si venne a un nuovo giudizio, nel quale la signora Anna Gould restò contumace, perchè citata mediante la Curia di Parigi respinse la citazione. La causa fu discussa innanzi agli Uditori Cattani, *Ponente*, Perathoner, e Alberti, col seguente dubbio:

An sententia Rotalis 9 *decembris anni* 1911, *sit confirmanda vel infirmanda in casu.*

E il 1° marzo fu deciso:

Negative ad primam partem, affirmative ad secundam partem, seu sententiam Rotalem diei 9 *decembris* 1911 *esse infirmandam in casu.*

Eccone le principali ragioni:

a) *In fatto.* Il conte Boni de Castellane, in prova del suo asserto, adduce nove testimoni, a tre dei quali Anna manifestò prima del matrimonio il suo proposito di divorziare – e sono il conte Giovanni di Castellane, fratello del suddetto (uno dei testimoni all'atto del matrimonio), il principe Giovanni del Drago (altro testimonio) e Caterina Cameron (damigella d'onore di Anna); e agli altri sei dopo il matrimonio – e sono il conte e la contessa di Montebello, la Marchesa di Talleyrand, il duca di Luynes, il padre e la madre del conte Boni. I primi tre sono d'accordo nel dire che *la mattina stessa del matrimonio* la Gould, scoppiando in lacrime, dichiarò di non sapere per quali ragioni si maritasse, che era stata spinta dallo sposo a fare un tal atto troppo presto, senza aver avuto il tempo sufficiente a rifletterci, che si sarebbe recata dinanzi all'Arcivescovo per contrarre un tal matrimonio soltanto perchè le si faceva capire ch'era ormai uno scandalo il tirarsi indietro, e che ad ogni modo era decisa ad abbandonare suo marito e a divorziare da lui se non l'avesse resa felice o se l'avesse tradita, e *per questo* non intendeva abiurare il protestantesimo che l'autorizzava a ciò. Ella inoltre incaricò i due testimoni a riferire tale sua esplicita intenzione allo sposo, ciò che essi fecero subito; ma il Boni, quantunque molto dolente, non credè di tron-

care il matrimonio per evitare uno scandalo. Per la stessa ragione tutti i membri della famiglia si adoperarono a che il matrimonio venisse celebrato nonostante l'esitazione della sposa, ed anche le furono fatte delle pressioni. Tuttociò venne subito a sapere il padre del Boni ivi presente; ma con gli altri credette che Anna in seguito sarebbe tornata a migliori sentimenti. Si tenne invece nascosta ogni cosa alla madre dello sposo, donna piissima e contraria fin da principio a tal matrimonio; ma poi anch'essa ne fu informata e appena un mese dopo, Anna stessa le disse: « Io non mi farò mai cattolica, *perchè* ci tengo a poter divorziare ». Questo suo proposito fece noto al suo suocero e ad altre persone – come sopra si è detto – in più riprese, dopo che fu sposata e dopo aver avuto anche dei figli. Questi ultimi testimoni dicono ch'ella aveva un concetto falso del matrimonio, quasi d'un atto che si potesse sciogliere a piacere, che non aveva un profondo sentimento dei suoi doveri di madre, che le leggerezze di suo marito furono un pretesto anzi che un vero motivo al divorzio, desiderandolo essa soprattutto per la possibilità d'intraprendere un nuovo genere di vita.

Nella prima istruzione del giudizio, comparve dinanzi al giudice anche Anna Gould, ricusandosi in principio di prestare giuramento sul vangelo e aggiungendo che certamente direbbe la verità, ciò che ripetè sfiorando con l'estremità delle dita il libro dei Vangeli. Ella asserì che la proposta del suo matrimonio partì dalla di lei futura suocera e fu da lei accettata liberamente; che non mai prima del matrimonio ella proferì parola circa il proposito di divorziare; che soltanto tre anni dopo, quando si convinse dell'infedeltà del marito, cominciò a minacciarlo di ricorrere al divorzio; che continuò a pazientare fino al 1906, allorchè domandò la separazione legale, e dopo, per istigazione del suo avvocato, anche il divorzio: aggiunse inoltre che al momento del matrimonio era ancora minorenne (d'una quindicina d'anni); che non le era passato per la mente il pensiero d'un secondo matrimonio, e che anzi aveva ricevuta un'educazione affatto contraria a tale idea. Ma da documenti irrefutabili e da testi fededegni si prova la falsità completa di tutte le sue asserzioni, compresa quella riguardante l'età, poichè al tempo del suo matrimonio ella era maggiorenne, e, quanto all'educazione antidivorzista, basti sapere che nella sua famiglia su cinque figliuoli maritati, tre sono divorziati e uno ha sposato una donna maritata. Ella porta anche dei

testi in suo favore, cioè tre suoi fratelli e tre sorelle; ma di questi, tre sono semplicemente negativi, perchè si mostrano poco informati del pensiero e dell'animo di Anna; due non adducono prove circostanziate, e del solo che le porta non consta l'attendibilità; mentre di tutti i testi contrari, tanto maggiori di numero, è assicurata la probità dalla Curia di Parigi. Che se nelle loro testimonianze fu, nel primo giudizio, notata qualche discrepanza, in buona parte fu eliminata nel secondo e poi non riguardava la sostanza ma le accidentalità dei fatti. E a tal proposito giova sentire quel che dice san Tommaso: « *Si vero sit discordia testimonii in aliquibus circumstantiis non pertinentibus ad substantiam facti..., talis discordia non praeiudicat testimonio... quin immo aliqua discordia in talibus facit testimonium credibilius, ut Chrysostomus dicit super Matthaeum* » (*II*ª *II*ae *quaest.* 70, *art.* 2). E Benedetto XIV : « *Expedit enim aliquando, ut aliqua adsit discordia inter testes, non in substantialibus, sed in accidentalibus; concordia siquidem in omnibus, hoc est tum in substantialibus tum in accidentalibus, tantum abest ut fidem conciliet, ut eam potius testibus minuat* » (*De Can. et Beat. Sanct. lib. III, cap.* 7, *n.* 10). Infine dalle testimonianze apparisce che la Gould nella propria difesa non fu guidata dall'amore della verità, ma dall'odio e dalla vendetta contro suo marito, volendo impedire a ogni costo ch'egli potesse riprendere la libertà, ch'ella s'era già arrogata.

b) *In diritto.* La natura del contratto matrimoniale fra i battezzati non differisce, nella realtà, dalla natura del sacramento Perciò ogni causa che annulla il contratto, annulla il sacramento e viceversa; e, poichè ogni contratto si fa per la volontà dei contraenti, se qualcosa manca – pur nella volontà di un solo – la quale sia necessaria al contratto, questo è nullo. Ora al matrimonio, specialmente in quanto è sacramento, necessariamente, anzi sostanzialmente, si richiede l'indissolubilità, che perciò dai dottori si chiama: « *bonum sacramenti* ». Se uno dunque *volesse* contrarre un matrimonio dissolubile, lo vorrebbe tale quale non può consistere, e perciò vorrebbe una cosa assurda. Non si dice: se uno *ignorasse* che l'indissolubilità è necessaria al matrimonio; perchè pur ammessa tale ignoranza, anzi l'errore di credere il matrimonio dissolubile di sua natura, il matrimonio potrebbe essere valido, se si avesse la volontà, almeno implicita, di fare il matrimonio a quel modo che fu istituito da G. Cristo. Poichè l'ignoranza e l'errore colpiscono l'intelletto, mentre il

matrimonio si conchiude con la volontà, e quindi, per usare le parole del card. De Lugo: « *in casu simplicis erroris, habetur unicus ac sufficiens voluntatis actus, in casu autem intentionis sese non obligandi, habentur duo actus voluntatis se mutuo destruentes, unde illic adest consensus matrimonialis, hic non adest* » (*De Sacram. disput. VII, sect.* 8). Ne si dica che l'atto di respingere l'obbligo dell'indissolubilità resta assorbito dall'atto più generale di fare il matrimonio, perchè come bene nota la sentenza rotale *Nicien. coram Many* 24 gennaio 1911, « *actus reiiciendi obligationem, cum sit magis specificus, certe praevalet actui magis generali, quia species derogat generi, iuxta regulam* 34 *iuris in VI, quae valet in toto iure, et notanter in contractibus, ut habet Reiffenstuel, De regulis iuris, cap.* 2, *reg.* 34 *n.* 9-12 »; ed anche perchè, come nota il La Croix, « *inter duas intentiones contrarias, illa est de praesenti praevalens, quae essentialiter est exclusiva alterius* ». (*Theol. Moral. lib. VI, pars VII, cap. III, n.* 251). Perciò non può consistere il matrimonio con la volontà, anche di un solo contraente positivamente contraria alla sua indissolubilità, perchè in esso mancherebbe il consenso, o sarebbe soltanto fittizio e simulato. E questo è sempre vero, in qualunque modo si esprima tale volontà, sia sotto forma di condizione che di semplice intenzione o proposito, senza che sia necessario dedurla in patto; poichè è sempre vero che la volontà manca (Cfr. De Angelis, *Prael. J. C. lib. IV, t.* 5, *n.* 7): bisogna sì, nel foro esterno, portar piena prova, perchè la causa del matrimonio gode del favore del diritto. Tutto ciò è ammesso unanimemente dai teologi e dai canonisti (Cfr. D. Thomas in IV, Dist. 31, q. 1, art. 3, in corp.; Sanchez, *De Matrim.*, lib. II, Disp. 29, n. 11-12; lib. V, disp. 12, n. 5; De Lugo, *Disp. schol. de sacram. in gen.* disp. 8, sect. 8, n. 121; Gasparri, *De Matrim.* t. II n. 919, 1011, e seg. (ediz. 3); Wernz, *Ius Decret.* t. IV, pars I, n. 52 et pars II, n. 312, not. 44 (ediz. 2); D'Annibale, pars II, n. 303 et 412; Noldin, *De Sacram.*, n. 569).

c) Non si può ammettere quello che dice la prima sentenza che cioè nelle parole di Anna si scorge un errore di diritto e non fa al caso il passo tolto dall'Emo. Card. Gasparri (n. 902-903, edit. 3); ma piuttosto giovano le seguenti parole (ivi, n. 919): « *Si contrahens habet quidem intentionem contrahendi matrimonium, sed simul habet intentionem explicitam ac positivam sese non obligandi aliquo modo... dicens, non interpretative tantum, sed positive in mente sua:* « *Volo contrahere matrimonium, sed nolo tradere al-*

teri parti... ius perpetuum..., non est dubium.... matrimonium esse prorsus irritum ex defectu consensus ».

Come, infatti, si può ammettere un semplice errore di diritto, dove c'è un'intenzione, che è un atto della volontà tendente ad un dato fine? (D. Thomas, I^a II^ae^ q. VII, Art. 1) « *Qui vero voluntatem habet* (dice il Lehmkuhl, vol. II, n. 879), *postea si sibi placuerit, ad alias nuptias transeundi, matrimonium invalidum contrahit, eo quod nolit perpetuum ius alteri tradere, quod tamen essentiale est* ».

d) Nè vale addurre la teoria della presunzione circa la prevalenza della volontà generale che assorbe l'errore privato, come la espone Benedetto XIV (*De Syn.* I, c. 22, n.7), perchè la presunzione deve cedere alla verità, e al caso nostro fanno piuttosto queste parole dello stesso Pontefice (ib.) « *Quicumque contractum vult, necesse est, ut eiusdem substantiam velit, ideoque si contrahentes, in matrimonii foedere ineundo, conditionem apponunt illius substantiae contrariam, certissimum est argumentum, nequaquam eos in veri matrimonii contractum consentire* ».

e) Nè la parola *condizione* si deve prendere nel senso più stretto, in modo che soltanto se è sospensiva del consenso, non già se è un proposito contro la sostanza del matrimonio, possa renderlo nullo; poichè, secondo Benedetto XIV, il senso della parola *condizione* è quello che le si attribuisce nelle *Decret.* lib. IV, tit. 5, c. ult., dove la si prende non tassativamente, ma dimostrativamente, in largo senso, cioè per qualunque atto della volontà, col quale si escluda positivamente ciò che è essenziale al matrimonio, e l'esempio che ivi si porta: « *contraho tecum, donec inveniam aliam honore vel facultatibus ditiorem* », non contiene una *condizione* propriamente detta, ma un *modo* contro la sostanza del matrimonio (cfr. Santi, *Prael. I. C.* lib. IV, tit. 5, n. 39; De Angelis, lib. IV, t. 5, n. 5; Gasparri, *De Matrim.* vol. II, n. 920).

f) Nè infine si può dire che la coabitazione fra il Boni de Castellane e la Gould protratta per undici anni e la copula spontaneamente accettata da Anna abbiano potuto, nel caso, sanare il difetto di consenso. Perchè a ciò si sarebbe richiesto che ella avesse conosciuta la nullità del suo matrimonio e che avesse voluto riconvalidarlo; ma questo dovrebbe provarsi, perchè la riconvalidazione del matrimonio non si presume. Invece, per l'errore comunicatogli dalla setta protestante, cui apparteneva,

Anna ignorava che il suo matrimonio, per il proposito di divorziare, era nullo; ed anche se l'avesse saputo, non avrebbe voluto sanarlo, come si desume dal proposito da lei centinaia di volte ripetuto dopo il matrimonio, per tutto il tempo che durò la vita comune.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

CONSULTAZIONI.

II.

Se nel Napoletano vige la devoluzione circa i beneficii.

Nel *Monitore Eccl.*, vol. XXIII, pag. 524, sta detto che *nullamente* i Vescovi, anche nel Napoletano, conferirebbero i benefizî *di libera collazione*, ove avessero fatto scorrere *sei mesi* dalla vacanza. Invece sostiene il contrario il Vescovo di S..., giacchè nel Concordato tra la S. Sede e il Re di Napoli non è fatta parola di *devoluzione*, anzi all'art. XI è chiaramente detto che i Vescovi conferiranno *le parrocchie in ogni tempo dell'anno*.

Si domanda:

1° Che s'intende per *devoluzione* nei beneficî?

2° Non deve essa considerarsi tolta dal Concordato, nel Napoletano?

3° È vero quanto trovasi nel *Monitore*, al luogo citato, od è vero quanto asserisce il Vescovo di S.?

Al primo. — La Chiesa ha grande premura che i beneficî ecclesiastici, massime se con cura d'anime, non rimangano privi di titolare per lungo tempo; e perciò i sacri Canoni vogliono che i Vescovi, *fra sei mesi* dalla vacanza, provvedano di idonei successori i benefizî vacanti. E perchè si rendano diligenti, stabilirono che i Vescovi trascurati, che abbiano cioè fatto scorrere inutilmente il semestre, siano, per quella volta, privati del diritto di collazione; ed in loro vece succedono il Metropolitano o la S. Sede, secondo si tratti di Vescovo suffraganeo, o di Arcivescovo, o di soggetto immediatamente alla

S. Sede. Succede però sempre la S. Sede quando si tratta di benefici curati. Fagnano, Lib. III, in cap. *Nulla de conces. Praeb.*, n. 24 sqq.; Santi, *Prael. Jur. Can.*, Lib. III, tit. V, n. 47: « Recolendum enim est, sacros canones designasse tempus « ad collationem beneficiorum utile... Pro inferioribus bene- « ficiis vero *semestre* utile ad conferendum adsignatum est *c.* 2. « *et c.* 5 *de conces. Praeb.* Negligentibus primis et ordinariis « collatoribus, ius conferendi ad superiorem immediatum devol- « vitur, ac tandem ad Rom. Pontificem ». D'Annibale, *Summula*, Pars. III, lib. I, tract. II, art. I, n. 35: « ... Rom. Pont. in- « terdum confert beneficia *iure devolutionis*. Scilicet inferiores « collatores necesse habent conferre beneficia intra sex menses; « alias collatio pro ea vice ad superiorem immediatum devol- « vitur... Devolutio *regulariter* post id temporis fit ad Supe- « riorem immediatum; puta a Capitulo ad Episcopum, ab « Episcopo ad Metropolitanam, a Metropolitano ad R. P.; eoque « sistit. *Regulariter*, nam ad R. P. immediate devolvuntur « ecclesiae exemptae, parochiae et beneficia resignata in ma- « nibus Ordinarii. Verum haec in beneficiis liberae collationis... ». V. Const. *In conferendis* di S. Pio V.

Ed ecco quel che s'intende per *devoluzione* nei benefici ecclesiastici.

Al secondo. — Col Concordato del 1818 furono concesse ai Vescovi del Napoletano diverse facoltà, circa la collazione dei Beneficii, come si rileva dagli articoli VIII, X ed XI, che qui trascriviamo.

« *Art. VIII. — La collazione delle Abbadie Concistoriali,* « *che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla S. Sede,* « *che le conferirà ad ecclesiastici sudditi di Sua Maestà. I beneficii* « *semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo* « *ecclesiastico, saranno conferiti dalla S. Sede e dai Vescovi se-* « *condo la distinzione dei mesi, nei quali la vacanza succeda,* « *cioè da gennaio al giugno dalla S. Sede, e da luglio a dicembre* « *da' Vescovi. La provvista sarà sempre in persona di sudditi di* « *Sua Maestà* ».

« *Art. X. — I canonicati di libera collazione, tanto dei Ca-* « *pitoli Cattedrali che de' Collegiati, si conferiranno rispettiva-* « *mente dalla Santa Sede e dai Vescovi; cioè nei primi sei mesi* « *dell'anno dalla S. Sede, e nei secondi sei mesi dai Vescovi.*

« *La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede* ».

« *Art. XI. — La Santità Sua accorda ai Vescovi del Regno* « *il diritto di conferire le parrocchie che verranno a vacare in* « *ogni tempo. Previo il concorso nelle parrocchie di libera colla-* « *zione i Vescovi le conferiranno ai soggetti fra gli approvati* « *ch'eglino giudicheranno più degni. Nelle parrocchie poi di gius-* « *patronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno* « *l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come* « *i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente* « *nelle parrocchie di giuspatronato regio e laicale, il Vescovo isti-* « *tuirà il presentato, purchè nello esame sia rinvenuto idoneo.* « *Si eccettuano le parrocchie che vacheranno in Curia o per pro-* « *mozione a qualche dignità ecclesiastica o canonicato, conferito* « *dalla S. Sede, le quali saranno di collazione pontificia* ». Salzano, *Lezioni di Dir. Can.*, Vol. I, pag. 101.

In questi articoli non è fatta parola di *devoluzione*, è vero; ma non per questo deve arguirsi che i Vescovi del Napoletano non siano soggetti ad essa, come alcuni credono, e fu creduto anche in passato, specialmente per le Parrocchie, dicendosi nell'art. XI che Sua Santità concede di *poter conferire le parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo.* Ora, se ben si consideri il contesto dei tre articoli del Concordato riferiti innanzi, in essi si tratta soltanto del favore concesso ai Vescovi, esimendoli dall'alternativa del diritto di collazione con la S. Sede, e stabilendo pei beneficî non parrocchiali il solo primo semestre a favore della S. Sede medesima. Nè è vero che non facendosi parola di *devoluzione*, questa s'intenda abrogata per le diocesi del Napoletano: è anzi vero il contrario, cioè che *il silenzio su tale argomento indica essersi lasciato in vigore il Diritto comune.* Proviamo questo nostro asserto prima *generalmente* poi con prova *indiretta*, finalmente con prova *diretta.*

Il diritto di *devoluzione è una specie di riserva*, per cui, trascorso il semestre, la collazione del beneficio diventa *riservata.* Infatti tale è l'effetto della *riserva*, la quale si definisce « Collationis beneficii vacantis ad R. P. avocatio ». D'Annibale, l. c. n. 33. E la *devoluzione* va tra le riserve *generali*, o, come dicono i DD., « clausae in corpore iuris ». Reiffenstuel, Lib. III Decret., tit. V, § XIII, n. 380 sq.: « Reservatio beneficiorum est « duplex, generalis videlicet, ac specialis. Ita Garcias *de benef. p.* 5. *c.* 1. *n.* 56 *et seqq.* Azorius *p.* 2. *l.* 6. *c.* 34. *q.* 3. Pirhing, *h. t.*

« *n.* 318 et alii. Quamvis postea non nihil varient in explica-
« tione horum terminorum. Siquidem Felinus *c. In nostra, co-*
« *rollar.* 5 *n.* 15. *de Rescr.* et Milis, *in Repert.* v. *Reservatio* v. 2
« ac non pauci alii, per *Reservationes generales beneficiorum* in-
« telligunt illas, quae sunt introductae a Jure communi: per
« *speciales* vero, quae habentur per Regulas Cancellariae, aut
« Concordata, vel huiusmodi, ultra dispositionem Juris com-
« munis. Verius tamen videtur, quod *Reservationes generales*
« censeantur, illae, quibus reservantur plura Beneficia in com-
« muni: ut puta, Beneficia in Curia vacantia, vel Beneficia
« DEVOLUTA... *Reservationes speciales* dicuntur illae, quae fiunt
« de certis beneficiis... ».

Ora col Concordato del 1818 non si è derogato alle riserve generali del Diritto comune, o, come si dice *clausae in corpore Juris*. L'attesta il Card. D'Annibale, l. c. (nota 26): « IV. In regno utrius-
« que Siciliae... adhuc vigent reservationes *clausae in corpore Ju-*
« *ris*; hisce enim non fuisse derogatum per Concord. ann. 1818, eo
« ipso anno delectus Episcoporum coetus (*La Commissione dei Vescovi*) censuit ». E la decisione cui allude il D'Annibale fu data su dubbio proposto dall'Arcivescovo di Salerno, comunicata poi con R. Rescritto del 24 ottobre 1818, come è riferito nell'opera di Fel. Torelli: *La Chiave del Concordato dell'anno* 1818 *e degli atti emanati posteriormente*, Vol. II, pag. 64 sq. L'Arcivescovo di Salerno dunque proponeva due dubbii, dei quali il secondo riguarda le riserve, e domandava: « *Se le sole Parrocchie va-*
« *canti in Curia per risulta di provviste fatte dalla S. Sede come*
« *è prescritto dall'Art. XI, o benanche ogni altro Beneficio di li-*
« *bera collazione vacato nello stesso modo, fossero di collazione*
« *pontificia*»; — « *fu manifestato che essendosi all'uopo interrogati*
« *su questi dubbi gli Esecutori dello stesso Concordato, costoro*
« *dopo matura discussione aveano risoluto... Che la riserva, la*
« *quale nell'art. XI, si era fatta a favore della S. Sede per la*
« *provvista delle Parrocchie che vacassero in Curia, non operava*
« *se non una limitazione alla generale concessione, che nello stesso*
« *articolo veniva fatta a favore de' Vescovi, della collazione di tutte*
« *le Parrocchie in qualunque tempo vacanti: senza che indicasse*
« *restrizione alcuna al diritto di collazione riservato alla S. Sede*
« *nelle vacanze in Curia di qualunque natura, procedendo la ri-*
« *serva di tali vacanze da tutt'altro principio, al quale nè con*
« *clausole generali nè con dichiarazioni particolari si era derogato*

« *col Concordato* ». La conclusione di questa decisione prova la nostra tesi, giacchè procedendo la *devoluzione* da tutt'altro principio cui in nessun modo si è derogato, rimane in vigore anche dopo il Concordato.

Sono queste le prove generali-indirette che nel Napoletano vige il diritto comune sulla *devoluzione*, senza che possa opporsi la facoltà concessa ai Vescovi dal Concordato del 1818, cogli articoli VIII, X ed XI, circa la collazione dei beneficii di libera collazione.

Veniamo adesso alla prova *diretta*. Questa si desume dalla costante opposizione fatta dalla Dataria Apostolica e dalla S. Cong. del Concilio all'opinione dei Vescovi contraria alla *devoluzione*, col concedere la *sanatoria* alle collazioni dei Beneficii fatte da Vescovi del Napoletano, ed affette di nullità, per aver provveduto dopo scorso un semestre dalla vacanza, ossia per essere divenute soggette al diritto di *devoluzione*. Citeremo una sola decisione della S. Cong. del Concilio, in *Valven. Collationis et sanationis*, 23 Maii 1857. Trattavasi ivi dell'Arcipretura di *Rajano*, Diocesi di Valva, conferita previo il concorso, ma scorsi più di sei mesi dalla vacanza. Siccome il Vescovo collatore era stato trasferito prima di dare il possesso all'eletto, il Vescovo successore entrò in dubbio circa la validità della collazione, *ob jus devolutionis*, e non volle concedere il possesso, prima che la S. Congregazione avesse deciso in merito. La S. Cong. del Concilio in fatti, propostosi il dubbio: « An sit concedenda sa- « natio et immissio in casu », dopo matura discussione, rispose: « Affirmative in omnibus, facto verbo cum Sanctissimo »-

E qui è da notare che la S. Congregazione, per concedere la sanatoria, dovette chiedere al Sommo Pontefice la facoltà speciale « facto verbo cum Sanctissimo ». Nè ritenne dubbia la nullità della collazione, nel qual caso avrebbe aggiunto la solita clausola delle sanatorie non certamente necessarie « ad cautelam ».

Per maggiormente illustrare il nostro asserto della prova diretta che la devoluzione è in pieno vigore nelle Diocesi del Napoletano, anche dopo il Concordato del 1818, riportiamo dalla causa suddetta in *Valven.*, ossia *ex folio S. Congregationis*, alcuni brani. « Nullus videtur esse dubitationi locus quod nisi « collator Ordinarius intra sex menses a die vacationis con- « cursum indicat pro beneficio parochiali vacante conferendo,

« fiat gradatim devolutioni locus. Id enim expresse praecepit « Constitutio S. M. Pii PP. V *In conferendis*. Hinc enim fit ut « elapso semestri beneficium, si episcopalis sit collationis, ma- « neat apostolicae Sedi reservatum, non alias ac si vitiatus « aliunde concursus, si habitus fuerit, comperiatur, ut tradunt « unanimiter Corrad. *in prax. benef.* lib. 3, cap. 3, num. 5, vers. « *Quartus Casus*, Reclus. *de concurs.* par. 2, tit. 4, n. 39 et « Rigant. *in reg. I Cancellar.* § 10, n. 16 . . . ». E più da vicino alla nostra tesi: « Contra vero perpendendum est eam, ut plu- « rimum penes Regni Ordinarios invaluisse opinionem quod « beneficia parochialia quandocumque possint ab iisdem conferri, « posthabita devolutione ad Apostolicam Sedem. Quae sane opinio « inde sumpsit originem, ex quo in art. 11 postremae conven- « tionis anni 1818 inter S. Sedem et utriusque Siciliae Regem « genericis verbis sancitum fuerit: *La Santità Sua accorda ai « Vescovi del Regno il diritto di conferire le parrocchie che ver- « ranno a vacare in ogni tempo*. Et quamvis erronea digno- « scatur eiusmodi opinio, quia eiusdem articuli dispositio, collata « praesertim cum proxime praecedentibus, nihil aliud importat « quam mensium distinctionem, seu alternativae collationis quoad « parochias abrogationem gratiosam favore Episcoporum, firma « manente de cetero dispositione SS. Canonum tum quoad con- « cursum habendum, tum quoad tempus provisioni praefixum; « ea tamen in causa fuit ut persaepe collationes etiam ultra « tempus assignatum retardatae, tum in Dataria Apostolica, « tum in hac S. Congregatione fuerint oeconomice ex audientia « SSmi sanatione donatae, attenta tum bona fide conferentis, « tum iure quodammodo per approbatum et electum acquisito ». Sicchè possiamo dire che la S. Congregazione del Concilio, per il sopra riferito paragrafo della causa in *Valven.*, abbia voluto *dichiarare autorevolmente* l'inciso dell'art. 11 del Concordato, riprovando l'erronea interpretazione degli Ordinarii, e dicendo che quella disposizione, coordinata agli articoli prossimamente precedenti, non importa se non la graziosa abolizione dell'alternativa dei mesi fatta dalla S. Sede a favore dei Vescovi, o, in altri termini, la rinunzia ad un semestre annuale, riservato per la collazione da parte della S. Sede negli altri beneficii; rimanendo del resto ferma ogni altra disposizione del Diritto comune, sia circa l'obbligo del concorso, sia circa il tempo utile stabilito per la provvista.

Per nulla quindi deve considerarsi tolta col Concordato, nel Napoletano, la *devoluzione* nei beneficii di libera collazione.

Al terzo. — Dal fin qui detto apparisce chiaro esser vero quanto sta detto nel *Monitore Ecclesiast.*, vol. XXIII, p. 524, che cioè anche nel Napoletano i Vescovi debbono conferire fra *sei mesi* i beneficii di libera collazione, altrimenti, scorso tal termine, il diritto si *devolve* al Superiore immediato, e, per le Parrocchie, direttamente alla S. Sede; e se ciò nonostante i Vescovi conferissero i beneficii così devoluti, la collazione sarebbe nulla, ed occorrerebbe una *sanatoria*.

Ciò posto, il Vescovo di S. non sostiene che l'errore, ossia una opinione non vera, riprovata, come sopra vedemmo, dalla S. Sede; e se giusta questa sua opinione avesse conferito qualche beneficio, avrebbe fatto atti *nulli*, perchè fatti da chi non avea facoltà su beneficii *devoluti*, onde deve provvedere per la *sanatoria*.

Mons. G. Fameli
Consult. della S. Cong. del Concilio.

RECENSIONI.

Mons. De La Bouillerie. *Meditazioni sull'Eucaristia.* Traduzione italiana sulla 61ª edizione francese del Sac. Decio Botti. Roma Desclée. 1 vol. in-48 di pag. XVI-312. L. 1.50.

In queste bellissime meditazioni, che ora si offrono al pubblico italiano, le qualità caratteristiche del noto Autore, uno dei più fervidi e generosi apostoli della Ss.ma Eucaristia, si palesano in tutta la loro attrattiva. Quanta fede, quanto amore nella divina Eucaristia esse spirano! Quanta luce all'intelletto, quanto conforto al cuore deriva dalla loro lettura attenta e devota! Non meno dei fedeli, i sacerdoti vi troveranno un tesoro abbondante di pensieri santi e di sentimenti devoti, di cui potranno servirsi per i loro discorsi eucaristici, e li troveranno esposti in forma efficace e geniale.

Non è quindi a meravigliarsi che esse abbiano raggiunto in Francia un sì rilevante numero di edizioni. Ed è da augurarsi che anche in Italia siano accolte con grande favore, e contribuiscano così potentemente a propagare il culto verso Gesù in Sacramento. Il traduttore e la casa editrice hanno veramente compiuto quanto era da loro perchè questo scopo fosse raggiunto.

Joseph Ant. a S. Jo. in Persiceto — (ord. fr. Min. Capuccinorum). *De Boni Pastoris cultu amplificando.* Commentarium Romae, Cooperativa tipografica Manuzio 1914, in-4°, pag. 242, L. 12.

Il fine che si propone l'Autore è di promuovere un culto *liturgico peculiare e solenne*, mediante Messa e Ufficio propri, verso N. S. Gesù Cristo sotto il titolo del Buon Pastore. Egli, partendo dai motivi, che in generale c'inducono all'adorazione di G. C., l'uno riposto nell'*eccellenza divina di Lui*, l'altro nella fede nostra, passa ai motivi, che ci spingono ad un'adorazione speciale, desumendoli dall'eccellenza speciale, sotto cui G. C. ci si manifesta, cioè nell'*obiectum manifestationis*. Premesse queste nozioni, l'A. dimostra la speciale manifestazione di Gesù sotto la figura del Buon Pastore. Egli prova in seguito l'uso solenne nei primi secoli della Chiesa delle immagini del Buon Pastore non soltanto sulle tombe, ma nelle basiliche, e ne dichiara il significato simbolico ed encomiastico. Da tali monumenti, come dalle orazioni delle antiche liturgie e dalla *stazione* (solennità festiva) anticamente presso la chiesa dei SS. Cosma e Damiano, e poi da S. Gregorio Magno trasferita presso S. Pietro e assegnata alla 2ª domenica dopo Pasqua, e mantenuta tuttora sotto il titolo del Buon Pastore, l'A. trae le prove per dimostrare il culto liturgico prestato al Signore, sotto questo titolo. Aggiunge poi i fatti, che attestano l'esistenza di un tale culto anche in tempi a noi più vicini, e ai nostri giorni: p. es. gli altari, le chiese, i monasteri, le congregazioni, le confraternite, ecc. ecc., sotto il titolo del Buon Pastore. Da ultimo tra le ragioni di convenienza per la maggior diffusione da darsi a questo culto, meritano di essere specialmente rilevate due: l'una di eccitare i sacerdoti a un più vivo zelo nell'adempimento degli uffici pastorali, l'altra di attirare grazie speciali sui sacerdoti esposti a mille pericoli, dove spesso perdono sè medesimi e le anime. L'argomento è svolto con copia d'erudizione, chiarezza di metodo e sicurezza di dottrina, onde raccomandiamo il libro all'attenzione del Clero, coll'augurio che valga a moltiplicare tra i sacerdoti le copie viventi del Divino Modello.

Rouvier P. Federico. *Alla conquista del cielo.* (Carità perfetta e contrizione). In-48 di pag. XXX-243. L. 1,25.

Il più bell'elogio di questo libretto potrebbe farsi spigolando dalle magnifiche lettere all'A. inviate dal S. Padre, dai card. Luçon e de Cabrières, dai vescovi di Rennes, Avignone, Marsiglia, Rodez, Digne, ecc., le quali sono riportate nelle pagine I-XXX. E veramente, anche dalla rapida lettura che il tempo ci ha permesso, ci siamo convinti dell'originalità e dei ricchi pregi di questo lavoro. Il contenuto è dei più nobili, anzi il più nobile tema dell'ascetica, la trattazione cioè

della perfetta carità di Dio, e la guida pratica per ottenerla. L'A. divide il suo assunto in tre parti, nella prima delle quali discorre della carità o amor perfetto di Dio, della sua natura e massimamente dei suoi mirabili effetti nell'anima; nella seconda espone le obbiezioni più comuni che si sogliono dedurre dalla difficoltà presunta dell'atto di carità; nella terza infine indica le vie e i mezzi per giungere al possesso di tanto bene, che è veramente la « conquista del cielo », e i mezzi sono principalmente la meditazione la Passione di N. S., e la Comunione, al qual proposito suggerisce delle sante e semplici industrie, e delle orazioni e formole piene di pietà e di perfetto senso teologico. L'esposizione, poi, è piana e naturale, senza le esagerazioni e affettazioni in cui tanto facilmente si cade in questo argomento, mentre, anzi, ad ogni pagina si sente il riflesso dei più nobili autori mistici, specialmente del *Timoteo* di S. Francesco di Sales, e della *Pratica* di S. Alfonso.

Il libretto offre dunque un pascolo soavissimo a tutte le anime pie, un'esca di rinfervoramento per le tiepide, e anche riesce di grato incoraggiamento per gli incipienti nella vita spirituale: a noi è piacevole dovere il raccomandarlo a tutti.

ZANECCHIA-GINNETTI Mons. A. vesc. di Teramo. *La nuovissima riforma del Breviario*. In-12 di pag. 76. L. 1. Torino, P. Marietti.

Abbiamo percorso questo opuscolo tutto d'un fiato, tanto è facile e chiara la esposizione Esso segue passo per passo il decreto del 26 ottobre 1913 della S. C. dei Riti, di cui dà una nitida traduzione e un commento letterale pratico (1), nel quale si espongono tutte le nuove norme e le loro conseguenze e applicazioni, risolvendo via via a modo di esempi i dubbi che si presentano. L'ecc.mo Autore, e glie ne va data amplissima lode, mette una cura scrupolosissima nel distinguere le conclusioni dedotte dal raziocinio privato, da quelle che sono già contenute nel testo del decreto; ma anche nelle prime, per quanto ci è dato giudicarne, ha interpretato in maniera precisa e fedelissima lo spirito e l'intenzione della S. Congregazione. E' inutile che aggiungiamo essere l'opuscolo *indispensabile* a qualsiasi persona obbligata alla recita delle ore canoniche.

---

(1) In un'altra edizione raccomandiamo di usare un *carattere diverso* pel testo del decreto, poichè talora (per es. a pag. 25) non è facile riconoscerlo.

CRONACA ECCLESIASTICA.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — *6 aprile 1914.* La Prefettura Apostolica di Kuam-Tom in Cina, essendosi grandemente accresciuto il numero dei fedeli, viene divisa in due parti, erette entrambe al grado di Vicariati Apostolici, l'orientale col nome di *Tchaotchion*, l'occidentale con quello di *Canton*. [Acta Ap. Sedis, VI, p. 343 e 344].

12 maggio 1914. Si erige una nuova Abbazia o prelatura *nullius* dal titolo *Registro do Araguaya* nel Brasile [350].

6 giugno 1914. Anche la Prefettura Apostolica del *Kuam-sì*, in Cina, a motivo dei grandi progressi ivi fatti dall'opera di evangelizzazione, viene eretta in Vicariato Apostolico [345].

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE. — Con ven. suo Chirografo del 1° giugno 1914, il S. Padre ha approvata la costituzione in Vimercate (Milano) di una Casa di esclusivo tirocinio per le Missioni, delle Suore Canossiane, le quali si dedicano alle Missioni della Cina e delle Indie, e la ha posta sotto la giurisdizione della Sede Apostolica [341].

Con *motu-proprio* del 24 giugno 1914 ha concesso al Collegio Sant'Anselmo, dei Benedettini, in Roma, la facoltà in perpetuo di conferire i gradi accademici nelle facoltà filosofiche, teologiche e giuridiche, confermando però l'obbligo di seguire nell'insegnamento il *testo* di S. Tommaso [333].

Il Santo Padre Pio X, desiderando contribuire alla maggior solennità del 25° Congresso Eucaristico Internazionale, tenuto in Lourdes dal 22 al 26 luglio (1), si è degnato di destinare l'E.mo signor Cardinal Gennaro Granito di Belmonte a presiedere il detto Congresso con l'alto titolo di *Legato Pontificio*.

Ad accompagnare il prelodato E.mo signor cardinale Legato, Sua Santità si è benignamente degnata di destinare: l'illmo e Rmo Monsignor Cristoforo Légasse, protonotario apostolico *ad instar participantium*; e due Camerieri segreti di spada e cappa di S. S. [p. 369].

---

(1) Su questo Congresso Eucaristico abbiamo ricevuto una bella relazione, che per la sovrabbondanza di materia (la quale ci obbliga pure a sospendere in questo numero le consuete rubriche *Questioni e Brevi Quesiti*, *Dalle Riviste* e *Note di giurisprudenza governativa*) siamo costretti a rinviare al numero prossimo.

SEGRETERIA DI STATO. — A nome di Sua Santità sono state spedite, tra le altre, le seguenti lettere dal Card. Segretario di Stato:

30 *novembre* 1913. Al conte Giuseppe della Torre, presidente dell'Unione popolare fra i cattolici italiani approvandone il resoconto morale e finanziario dell'anno 1912-13, e raccomandando l'Opera al favore dei vescovi e parroci [19].

29 *gennaio* 1914. Al sig. Renato Bazin, dell'Accademia di Francia, per un magnifico discorso, coraggiosamente cristiano, da lui pronunziato nell'assegnazione dei « Premi alla virtù » che suol fare ogni anno l'Accademia.

11 *febbraio* 1914. All'Arcivescovo di Vienna in lode dell'austriaca « Lega cattolica popolare », principalmente perchè « riconosce nel modo più formale ed espresso, in conformità coi ripetuti insegnamenti della S. Sede, che *la questione sociale non è puramente economica, sibbene in primo luogo religiosa e morale, e, per questo rispetto, soggetta al giudizio e all'autorità della Chiesa* » [129].

11 *febbraio* 1914. Al rev. De Theil, preside dell' « Opera della Santa Infanzia » lodandone gli Annali che essa pubblica e rinnovando il desiderio e l'augurio « *che tutti i fanciulli cattolici si ascrivano a sì pia e salutare associazione* » [131].

12 *febbraio* 1914. Al rev. Casgrain, rettore della Società Canadese per la tutela degli immigranti cattolici, altamente lodandone il fine sociale e religioso [132].

21 *febbraio* 1914. Al compianto mons. A. Padovani, ausiliare del vescovo di Cremona, per la costituzione di un Comitato permanente per la celebrazione annua dei Congressi Nazionali Eucaristici, e per la partecipazione degli Italiani ai Congressi Eucaristici internazionali.

6 *marzo* 1914. Al rev. Giacomo De Amicis, vicario capitolare di Genova, per un Congresso per l'educazione cristiana, ivi indetto [134].

6 *marzo* 1914. All'Emo Card. Mercier, arciv. di Malines, in ringraziamento di ossequiose lettere e in congratulazione dei consolanti progressi del cattolicismo nel Belgio.

19 *marzo* 1914. Al P. Leonida Perrin, superiore del Collegio Canadese in Roma, nell'occasione del XXV anniversario della fondazione di questo.

22 *marzo* 1914. Al sig. Giuseppe Bussières, preside della Società degli ex-zuavi pontifici del Canadà, ringraziandolo dell'omaggio di pietà e fedeltà espressogli [245].

23 *aprile* 1914. Al presidente e al Comitato della « Lega internazionale cattolica contro l'alcoolismo », lodandone lo scopo altamente sociale, ed esprimendo il desiderio che « il clero incoraggi dovunque quest'opera di rieducazione e preservazione sociale, e che si ponga, con l'esempio e l'insegnamento, nel forte della lotta contro un male che sparge tanto obbrobrio fra i fedeli » [246].

5 *maggio* 1914. A mons. A. Humbrecht, vescovo di Poitiers, sul nuovo impulso da lui dato alle conferenze ecclesiastiche nella diocesi e alle missioni al popolo [248].

12 *maggio* 1914. A mons. Eugenio J. Grellier, vescovo di Laval, a proposito della presentazione, fatta al S. Padre degli Statuti sinodali [329].

19 *maggio* 1914 Al P. A. Caterini S. J., preside dell'Università Gregoriana, accompagnando il dono di tre medaglie d'oro da sorteggiarsi nelle singole facoltà di Teologia, Filosofia e Diritto canonico fra coloro che vi hanno conseguito il dottorato « con somma lode » [329].

NOMINE PONTIFICIE. — Il S. Padre si è degnato di nominare, successivamente, con biglietti della Segreteria di Stato:

il Rev.mo P. Celestino da Deggendorf, dei Frati Minori Cappuccini, *Consultore della S. Congregazione degli Studi.*

l' Ill.mo e Rev.mo Mons. Tommaso Boggiano, arciv. tit. di Edessa, *assessore della S. Congregazione Concistoriale.*

NECROLOGIO.

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — Venerdì 31 luglio u. s., mancò ai vivi in Roma, dopo brevissima malattia, l' E.mo Card. **Giovanni Battista Lugari.** Fu generale e profondo il dolore di quanti conoscevano ed apprezzavano le qualità esimie di questo dotto, pio e insigne Prelato. — Era nato in Roma stessa il 18 febbraio 1846. Compiuti gli studi al Collegio romano intraprese nella Università romana il corso legale e conseguì la laurea privilegiata in *utroque iure* Patrocinò le cause dei Santi presso la S. Congregazione dei Riti e fu ascritto al Collegio degli avvocati Concistoriali. Si ordinò sacerdote il 5 gennaio 1896. Fu Sotto-Promotore della Fede, poi Promotore, Canonico Lateranense dapprima, quindi in Vaticano, Uditore SS.mo e Assessore del S. Uffizio, carica che tenne per lo spazio di dieci anni. Simultaneamente fu Consultore della S. C. Concistoriale, e dei Riti, prendendo parte eziandio alla Commissione per la Codificazione del Diritto Canonico. Appartenne come socio ordinario alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia cristiana, scienza da lui coltivata con predilezione, e ad altre accademie. Nel Concistoro del 2 novembre 1911, dalla Santità di N. S. Pio PP. X fu elevato alla sacra porpora, degno premio di tanti suoi meriti, e gli fu assegnato il titolo diaconale di S. M. in Portico in Campitelli. Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio e dell'Indice. — Sia pace e riposo eterno all'anima eletta di Lui!

RECENTI PUBBLICAZIONI.

Oratoria Sacra.

Schuller Mons. Riccardo. *Triplice corso di spiegazioni evangeliche per tutte le domeniche dell' anno coll'aggiunta di un indice analitico ed alfabetico per i vari temi di discorsi morali e pratici.* Quarta edizione riveduta dall'autore e notevolmente migliorata ed accresciuta. Due vol. in 8 di pag. 382-358 Roma, Desclée, L. 5.00.

Fei P. Reginaldo M. O. P. *Verità cristiane.* Discorsi, Foligno, Campi. Un vol. in 12 di pag. 300. L. 2.50.

Boggio P. sac. *Omelie* Vol. II. Cinquanta Vangeli scelti e 11 Omelie sulla Passione di N. S. Gesù Cristo. Torino, P. Marietti, 1914, 16°, 408 p. L. 3.50.

Boggio P. sac. *Ottavario Eucaristico e sessanta panegirici in embrione.* Torino, P. Marietti, 1914, 16°, p. XII-222. L. 2.

Leroy P. Ippolito S. I. *Gesù Cristo. La sua vita ed il suo tempo.* Traduzione di P. Pio Ciuti O. P. Serie II. Vita sofferente e vita gloriosa. Un vol. in 8 di pag. 250. Giarre, Lisi. L. 2.25.

Linguegliа P. *Conferenze e discorsi* Un vol. in 12 di pag. 242. Faenza, Libr. Salesiana. L. 2.25.

Locatelli sac. Carlo. *Per la predicazione della divina parola.* Tracce e pensieri. Un vol. in-32 di pag. 132. Milano. L. 1.00.

Oropallo dott. Pasquale. *Un po' di oratoria sacra.* Napoli. Un vol. in-8 di pag. 116. L. 2.00.

Ascetica.

Zolin G. sac. d. p. S. S. *Piccolo Manuale di vita religiosa.* Lezioni 2ª ed. Torino, S. A. I. D. Buona stampa, 1914, 16°, 130 p. L. 0.80.

Cerri G. O. F. M. *La regola del Terz'ordine francescano spiegata con lezioni popolari,* 2ª ed. riveduta. Torino, P. Marietti, 1914, 16°, p. 196.

Zanzi L. miss. ap. *Le pie pratiche del Sacerdote.* Spirito del ven. Don Cafasso con l'appendice di due Capolavori del medesimo Servo di Dio « *Ultima volontà per disporsi alla morte* » e « *Visita al SS. Sacramento* » Bagnacavallo, tip. del Ricreatorio, 1914, 32°, p. 128.

Pinart D. *Il nutrimento dell'anima cristiana o l'orazione mentale resa facile colla meditazione della Passione di N.S. Gesù Cristo con pratiche e preghiere.* Trad. della M. B. Patuzzi ag. Torino, P. Marietti, 1914, 24°, p. 384. L. 1.80.

Arato mons. Bernardo. *Manuale popolare per l'assicurazione della più grande eredità.* Seconda edizione con modificazioni ed aggiunte. Torino, Buona Stampa. Un vol. in-18 di pagine 334. L. 1.25.

Carmagnola sac. prof. Albino. *Esercizi spirituali ai religiosi.* Meditazioni e istruzioni. Torino T. Buona Stampa. Un vol. in-12 di pag. VI-796 L. 5.00.

Marchal P. *La speranza a coloro che piangono.* Traduzione dal francese di M. T. P. Un vol. in-12 di pag. 188. Milano. L. 0.80

Perreyve Enrico. *La giornata dell'ammalato* con un'introduzione del Rev. P. Pététot. Versione dal francese. Seconda edizione. Torino, P. Marietti. Un vol. in-12 di pag. XXIV-288. L. 2.00.

De la Bouillerie Mgr. *Meditazioni sull'Eucaristia.* Traduzione italiana sulla 61ª ediz. francese del Sac. Decio Botti. Un vol. in-48 di pagine XVI-308. Roma, Desclée. L. 1.50.

Radini Tedeschi G. vescovo di Bergamo. *Gli esercizi spirituali* secondo il metodo di S. Ignazio di Lojola. Comento. Milano, Gattoni, 1914, 16° p. 180. L. 1.50.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

†

PIO PAPA DECIMO

MARTIRE DELLA CARITÀ E DELLA PACE

OFFRÌ SE STESSO ALLA CROCE

IL 4 AGOSTO 1903

CONSUMÒ IL SUO SACRIFICIO

ADDÌ 20 AGOSTO 1914

20 agosto 1914

Stamani, alle ore 1,15, il Santo Padre ha chiuso gli occhi alla luce terrena.

Nell'improvvisa angoscia che s'abbatte su l'animo nostro, sentiamo il bisogno di raccoglierci, per poter commemorare, in maniera meno indegna, la Sua vita e il Suo Pontificato; ma la sublimità di questa Sua immolazione, che li riassume in una luce immortale, rifulge così evidente che non occorrono molte parole per farla comprendere.

Veramente la Sua dipartita può annunziarsi come quella del Maestro Divino: .. *Dilexit* ... *et tradidit semetipsum.*

È un fatto: nella Sua fibra fisica nulla era che dovesse far prevedere sì repentino lutto; quanti hanno potuto avvicinare il Santo Padre prima della fine del tragico mese scorso, in gran numero possono attestare che Egli era più florido e tranquillo che mai, nè alcuno dei suoi famigliari nutriva la menoma preoccupazione per la Sua salute.

Ma vennero e s'incalzarono con spaventosa fulmineità le terribili notizie della conflagrazione Europea: il S. Padre ne rimase atterrito e subito l'angoscia Sua riversò in quella suprema invocazione, che, tutta scritta di suo pugno, forma non solo il suo testamento, ma la diagnosi evidente della Sua fine: « Mentre « l'Europa quasi tutta viene ingoiata dalle spire « di funestissima guerra, di cui a pensare i pe- « ricoli, le stragi, le conseguenze immani, ci si « sente sopraffatti di *lutto* e d'*orrore*, non pos- « siamo non *addolorarci estremamente*, Noi, non « *sentirci l'animo straziato da afflizione acerbis-* « *sima*, solleciti come siamo della vita e sal- « vezza di tanti cittadini, di tante nazioni ». Ed

esortava i fedeli a « stancare » Iddio con le preghiere, come in una lotta supplichevole: « *quasi piorum precibus defatigatus* ». Questo stesso pensiero ripeteva anche a persona sua intima: « Sì - diceva - Iddio ha posto mano ai « più fieri flagelli che abbia mai usati da che « mondo è mondo; bisogna disarmarlo con le « preghiere; lottare senza stanchezza, come Gia- « cobbe con l'Angelo: . . . *Non te dimittam, non « te dimittam, donec exaudias me!* ».

È stato questo strazio, è stata questa lotta che lo ha ucciso.

In pochi giorni era cambiato sì da sembrare più vecchio di dieci anni. Quanti riceveva, lo vedevano mesto e abbattuto, e lo hanno anche sentito ripetere: « Ah questa guerra, questa « guerra! Sembra di sognare un pauroso sogno! « Io *sento* che sarà la mia morte! » Ad accre- scergli lo strazio sono venute le udienze che ha dovuto concedere ad alcuni seminaristi del Collegio Germanico, del Seminario Francese, del Collegio Belga, etc., richiamati dagli ordini di mobilitazione. Li riceveva muto e commosso, e non sapeva dire altro che: « Poveri figli miei! « Vi benedico e vi raccomando al Signore ». Ma terminata l'udienza, si sfogava coi suoi fami-

gliari, piangendo all'atroce pensiero, che quei poveri giovani, i quali fino a ieri avevan seduto insieme nelle scuole della Gregoriana e degli altri Istituti, domani sarebbero stati lanciati a squarciarsi l'un l'altro il petto con le baionette! Ed Egli, loro padre affettuoso, nulla poteva fare per loro. « In altri tempi - diceva - tanta scia- « gura il Papa da solo avrebbe potuto evitarla: « oggi nulla più può fare che pregare, pregare... ».

E s'abbandonava sul genuflessorio, a « lottare con Dio », con le preghiere e le lacrime, offrendo sè stesso a vittima per la pace dei popoli cristiani; pregava lungamente, dimentico di sè, finchè i famigliari non lo costringevano con dolce violenza al riposo. Così la Sua forte fibra s'è disfatta, il male lo ha preso, e il dolore, solo il dolore dell'animo, infine - contro cui non giova qualsiasi sforzo dei medici - lo ha vinto, . . . *usque ad mortem!*

Quale pagina nuova e stupenda negli immortali splendori del Pontificato Romano!

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. — Atti del Sommo Pontefice.

Al vescovo di Savona e Noli, in ricorrenza del centenario dalla prigionia di Pio VII in Savona (1), *e della coronazione dell'Immagine di Maria Ss.ma, Madre della Misericordia, ivi venerata.*

Lettera Apostolica – 29 *giugno* 1914. — Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem. Si unquam recentioribus aetatibus Petri navicula turbulentissimis est iactata fluctibus, id certe tum evenit, cum in decessore Nostro fel. record. Pio VII, libertas et dignitas Pontificis ipsaque humanitas sic violata est, ut vix credibile videatur, qui hoc fecit, hominem ea vi atque acie ingenii, non vidisse quam nefarium quamque inutile facinus admitteret. Tametsi nihil est mirum, si Ecclesiae adversarii ita obcoecantur invidia, ut historiae documenta, vel quae sunt maxime perspicua, perfricata facie contemnant. Atque, historia teste, cum sibi videntur Ecclesiam in extremum adduxisse discrimen, tum vero benignissimus Deus ex ipsa eorum opera tranquillitatem gloriamque parit catholico nomini. Quo quidem in genere, insigne divinae providentiae documentum per ea tempora, quae memoravimus, si fidelibus datum est omnibus, at praesertim maioribus vestris, qui pietatis suae omne genus significationibus augustum Pontificem Savonae captivum consolati sunt. Detinebatur sanctissimus Senex in episcopali domo, qua, venerabilis Frater, ipse hodie uteris; ab eius latere purpurati Patres avulsi omnes, quorum alii alio loco vel exsulare iussi vel in custodiam dati, ne Pontificem sa-

(1) Cfr. l'allocuzione del 23 maggio 1914 ai nuovi Cardinali, p. 55,

pienti suo iuvarent consilio; episcopi Italiae plerique e suis deturbati sedibus; divina humanaque passim permixta omnia. Putarint tum forte imbecilli consilii homines de catholica Ecclesia actum esse. At Pontifici adfuit sanctissima Virgo, quae apud vos titulo colitur *Matris Misericordiae;* quam enim ipse patronam ac deprecatricem adhibuit, eam profecto dicendum est finem aerumnarum clienti augusto a Iesu Ecclesiae Sponso impetrasse. Redditus est Urbi pastor ac princeps; post annum, promissa exsecutus, istic miserentissimae Matris imaginem pretiosa corona redimiit. Laetabile utrumque eventum scribis, venerabilis Frater, velle vos proximo anno, a die septimo ad tertium decimum mensis maii, sollemniter commemorare. Consilium sane optimum non una de causa probamus; etenim non modo cives decet actus maiorum aemulari et pietatem erga *Matrem Misericordiae* et studium erga illustrem decessorem Nostrum, cuius iam perpetuo erit nomen cum Savonae nomine coniunctum, verum etiam de re agitur, quae et fidelium excitet ardorem, et inimicis Christi persuadeat, si potest, Ecclesiam in ea esse tutela ut, quantumvis ipsi nitantur, nihil tandem aliquando sint profecturi. Neque minus id placet quod habetis propositum, ut statis sollemnibus et praeeat novendialis divini verbi praedicatio, et duplex accedat conventus, Marialis et Eucharisticus; ita profecto delatos beatissimae Virgini et Pio VII honores cumulabit animarum fructus. Verum, ut te, venerabilis Frater, et clerum populumque Savonensem peculiari voluntatis Nostrae testimonio honestemus et, quantum in Nobis est, festorum dierum splendorem augeamus, iam nunc pollicemur non defuturum qui Nostram per eos dies gerat istic personam. Supplices interea estote *Matri Misericordiae* pro Nobis universaque Dei Ecclesia; pietatem vero in Nos vestram remunerabitur Deus caelestibus donis, quorum auspicem paternaeque benevolentiae Nostrae testem, tibi, venerabilis Frater, et clero populoque utriusque dioecesis, apostolicam benedictionem ex animo impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXIX mensis iunii anno MCMXIV, Pontificatus Nostri undecimo.

PIUS P.P. X.

Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio. Sezione delle indulgenze.

I.

Sommario delle indulgenze e dei privilegi concessi all'arciconfraternita « dell'Orazione assidua per il Papa », in Barcellona (1).

I. *Indulgentiae plenariae.* Sodalibus confessis ac S. Synaxi refectis aliquam ecclesiam vel publicum oratorium visitantibus ibique ad mentem Summi Pontificis orantibus: 1) die quo in Sodalitatem ingredientur; 2) in festo Ss. Trinitatis; 3) in festo et solemnitate S. Ioseph, Sponsi B. M. V.; 4) Ss. Apostolorum Petri et Pauli; 5) Cathedrae Romanae S. Petri; 6) Cathedrae Antiochenae eiusdem B. Apostoli; 7) in Commemoratione omnium Ss. Romanae Ecclesiae Summorum Pontificum; 8) semel in unoquoque mense, quo die ad communionem generalem recipiendam convenerint; 9) in articulo mortis, si Sodales uti supra dispositi, vel saltem contriti, Ssmum Iesu Nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint.

II. *Indulgentiae partiales.* Sodales, qui diebus Stationum Urbis in Missali Romano adsignatis ecclesiam in qua Sodalitas erecta reperitur, ceteris servatis conditionibus, visitaverint, easdem indulgentias adquirere possunt, quas, iuxta decretum S. C. Indulg. d. d. 9 iulii 1777, lucrarentur, si ad Urbis ecclesias in eodem Missali recensitas personaliter se conferrent.

III. *Indulgentia partialis.* Centum dierum pro quocumque opere pietatis vel caritatis, quod Sodales iuxta finem Sodalitii corde saltem contrito ac devote peregerint.

IV. *Privilegia.* 1° Omnes et singulae indulgentiae superius recensitae, excepta tamen plenaria in mortis articulo, applicari etiam possunt animabus in Purgatorio degentibus. 2° Missae, quae pro anima alicuius Sodalis a quocumque sacerdote celebrabuntur, ita illi animae suffragari possunt ac si ad altare pri-

(1) Cfr. il Breve di approvazione della medesima, in *Mon. Eccl.* volume XXV, pag. 337.

vilegiatum celebratae fuissent. 3° Director Archisodalitatis, vel alicuius sodalitii rite ad eam aggregati, facultate gaudet, durante suo munere, benedicendi unico crucis signo, ad usum tantummodo Sodalium, ss. numismata Associationis propria, eisque applicandi indulgentias « Apostolicas » nuncupatas.

Die 21 *maii* 1914. Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, indulgentias ac privilegia superius relata, in perpetuum, absque ulla Brevis expeditione, concedere dignatus est, praesens Summarium adprobavit, illudque typis mandari et publicari posse benigne permisit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. FERRATA, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

II.

Si concede l'indulgenza plenaria da lucrarsi toties quoties *nella forma della Porziuncola, ma applicabile* solo *ai defunti, per la solenne commemorazione dei medesimi* (2 *novembre*).

Decreto – 25 *giugno* 1914. — Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, perlibenter suscipiens preces multorum, praesertim Sacrorum Antistitum, ampliori cupientium suffragio animabus in purgatorio degentibus subvenire, quo die generalis in Ecclesia universa defunctorum celebratur commemoratio, accedente eminentissimorum Patrum Cardinalium Inquisitorum generalium voto, in Congregatione habita feria IV, die 24 iunii, anno 1914, favorabiliter expresso, benigne concedere dignatus est, ut die secunda novembris cuiuslibet anni, christifideles, confessi ac s. Communione refecti, quoties aliquam ecclesiam vel publicum aut semipublicum oratorium, defunctis suffragaturi visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, toties plenariam Indulgentiam, animabus piacularibus flammis addictis tantummodo profuturam, lucrari valeant. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. FERRATA, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor.*

III.

Dichiarasi, che, quando non sia indicato altrimenti, le indulgenze parziali possono lucrarsi toties quoties.

Decreto – 25 *giugno* 1914. — Ssmus D. N. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, proposito dubio, an toties lucrifieri valeant indulgentiae partiales, quoties iniunctae preces vel opera iterentur, si nulla fiat in ipsarum concessionibus declaratio de iis pluries in die vel semel tantum acquirendis; praehabito voto eminentissimorum Patrum Cardinalium Inquisitorum generalium, feria IV die 24 iunii 1914, in ordinaria Congregatione enunciato, benigne respondere dignatus est: « Affirmative, seu posse, in casu, eiusmodi partiales « Indulgentias toties acquiri, quoties preces vel pia opera in « concessionibus indicata reiterentur ». Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. FERRATA, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus Archiep. Ephesin., *Adsessor.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

I religiosi che hanno proprio calendario, non sono obbligati alla ottava, pel solo fatto che il santo di cui si tratta sia patrono o titolare del luogo ove essi abitano.

Dubbio – 8 *luglio* 1914. — Exquisitum est a sacra Rituum Congregatione: Utrum festa quae in Kalendario universalis Ecclesiae sub ritu duplici secundae classis cum octava simplici inscribuntur, et in aliquibus locis sint etiam Festa praecipua de sanctis patronis locorum vel titularibus ecclesiarum cathedralium, a Regularibus proprium Kalendarium habentibus inibi celebrari debeant cum octava communi, sicut a clero saeculari?

Et sacra eadem Congregatio, audito specialis commissionis suffragio, propositae quaestioni ita rescribendum censuit: Ne-

gative; sed post diem festum servetur quoad octavam Kalendarium Ecclesiae universalis.

Atque ita rescripsit ac servari mandavit, die 8 iulii 1914.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praefectus*.

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius*.

ANNOTAZIONE.

Il dubbio si riferisce al decreto del 28 febbraio 1914 (v. pag. 68 ss.), annotando il quale *ad tertium* già noi facevamo osservare che l'obbligo delle ottave nelle feste locali teneva solo quelle famiglie religiose che dovevano seguire *prouti iacet* il calendario diocesano (v. p. 69, 2°). Per le altre era bensì detto che dovevano celebrare le feste del patrono e titolare, ma nulla s'esprimeva rispetto all'ottava, anzi il *tantummodo* del num. IV sembrava escluderla. Il successivo decreto *Ut debitae* (p. 171 ss.), accennava bensì in casi *definiti* l'obbligo di uniformità tra i due cleri, secolare e regolare (v. n. II in fin., III in fin.), ma da questi non poteva inferirsi l'obbligo delle ottave, che sarebbe stata una novità non punto necessaria, rispetto al clero regolare. Cfr. la nostra nota n. III, pag. 173, ove di proposito ponemmo le parole «lo stesso giorno», cioè quello della festa.

II.

Circa la devozione al S. Cuore Eucaristico di Gesù, nei suoi rapporti liturgici.

Decreto – 15 *luglio* 1914. — Edito decreto S. R. C. die 28 martii 1914 « De insuetis cultus titulis » Subdirector generalis consociationis, quam vocant a Corde Iesu eucharistico, opportunum putavit secretis litteris significare multis Rmis locorum Ordinariis nonnulla circa interpretationem ipsius decreti, non adeo veritati innixa, et quae facile confusionem ingerunt. Quod quum ad aures Ssmi Dni nostri Pii Papae X pervenerit, de cuius mandato decretum una cum altero S. Officii diei 27 maii 1891 evulgatum fuerat, earumque litterarum tenorem Ipse noverit, agendi rationem praedicti Subdirectoris eiusque incongruum zelum improbans, ad omnem ambiguitatem praecavendam, quae ex illis secretis litteris oriri poterit, haec quae sequuntur publicari iussit:

I. Decretum S. R. C. diei 28 martii 1914 iterum confirmari cum sententia: *In decisis et amplius.*

II. Titulum « Cordis Iesu eucharistici » permitti tantum posse in approbatis sub eo titulo confraternitatibus; dummodo idem hoc sensu accipiatur quo intelligitur sacratissimum Cor Iesu prouti praesens est in Ssmo Eucharistiae Sacramento.

III. Quum vero eiusmodi titulus non sit canonicus et liturgicus immo novitatem sapiat, numquam eum esse recognoscendum et admittendum in sacra liturgia.

IV. Confraternitates autem quae eo titulo nuncupantur, nullum aliud festum tamquam proprium celebrare posse, nisi festum sacratissimi Cordis Iesu cum Ecclesia universali, vel festum Ssmi Corporis Christi.

Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis. Die 15 iulii 1914.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *S. R. C. Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Il presente decreto, offrendoci l'occasione di tornare sul precedente del 28 marzo (v. pag. 119 s.) ci dà anche il modo di dilucidare l'argomento della devozione al S. Cuore Eucaristico, soddisfacendo così al desiderio che ce ne hanno espresso vari lettori.

1. E anzitutto riguardo alle origini di questa divozione (secondo le notizie contenute nel libro del P. Krebs, *La dévotion au Sacré Cœur Eucharistique de Jésus*, pag. 70 ss.), dovrebbero ricercarsi in una *visione particolare*, che « una persona di grande virtù » avrebbe avuto il 22 gennaio 1854, adorando il SS.mo esposto. Ad essa sarebbe apparso il Signore, mostrandole il suo Cuore divino; ed esprimendo grande afflizione per la ingratitudine degli uomini, avrebbe usata più volte questa espressione: «Il mio Cuore Eucaristico . . . ». Questa espressione inusitata e inattesa colpì grandemente — a quanto si dice nel libro — la persona che la ascoltò, la quale, pur non intendendola, come non seppe spiegargliela lo stesso suo confessore, pure in seguito sentì sempre una voce interna che la esortava: « Fa conoscere, amare il mio Cuore Eucaristico: diffondi questa devozione ». A tal uopo essa compose una preghiera, che fu subito approvata dal vescovo monsignor de la Bouillerie, grande apostolo dell' Eucaristia, e ad essa tennero dietro altre formole di invocazione al Cuore Eucaristico, appro-

vate da molti vescovi, tra i quali anche il celebre Mgr. Pie, vescovo di Poitiers. Nel 1868 il papa Pio IX accordava l'indulgenza di 100 giorni alla giaculatoria « Sia lodato, adorato, amato e ringraziato ogni momento, il Cuore Eucaristico di Gesù, in tutti i Tabernacoli del mondo, sino alla consumazione dei secoli ». Nel 1879 si stabilì a Parigi una confraternita del S. Cuore Eucaristico, approvata prima dal vescovo, e poi da Leone XIII, che il 23 dicembre l'arricchì di varie indulgenze. Quando poi in Roma nel 1899 cominciarono le pratiche per l'erezione di essa in arciconfraternita, si poterono presentare ben sei brevi pontifici, e le commendatizie di 125 vescovi; dopo maturi studi, Leone XIII emanò il breve relativo del 16 febbraio 1903, che fu pure inserito nella collezione autentica degli *Acta Leonis XIII*, vol. XXII, pag. 307 (cfr. *Mon. Eccl.*, XV, 107); altre indulgenze furono accordate dal papa Pio X, delle quali le ultime il 25 maggio 1911, il 26 gennaio 1913; attualmente, secondo il medesimo P. Krebs, si contano in favore della detta devozione 24 rescritti o brevi pontifici e le approvazioni di 220 vescovi. Di essa si parla con lode anche nella ufficiale *Raccolta delle indulgenze*, ediz. 1898, pag. 194, n. 121.

2. Di buon'ora però nacquero difficoltà e divergenze circa il modo d'intendere la devozione stessa e specialmente il titolo « Cuore Eucaristico di Gesù ». Qui evidentemente entrano due termini: il Cuore di Gesù e l'Eucaristia; ma il loro rapporto può intendersi diversamente, appunto come doppio è il significato della devozione al Cuore di Gesù, l'uno simbolico, l'altro reale.

Come infatti nel Cuore di Gesù, simbolicamente si adora l'amore stesso di Gesù per noi, facendolo segno di un amore di riconoscenza e di reciprocità, così qui può intendersi l'amore di Gesù per noi, specialmente manifestato nella SS. Eucaristia. In questo senso la devozione sarebbe forse nuova nel titolo, ma in sostanza antichissima: basta ricordare all'uopo le parole dell'Apostolo prediletto, a proposito dell'Eucaristia: *cum dilexisset suos, in finem dilexit eos*, nelle quali ci è manifestata l'istituzione della SS. Eucaristia come l'apice, l'eccesso della prova d'amore di Gesù per noi (diligere *in finem* = giungere al colmo dell'amore); basta riflettere alle espressioni che i Padri e i santi usano nel ricordare l'istituzione della SS. Eucaristia, per persuaderci che una devozione speciale verso questa sublime prova dell'amore di Gesù, è sostanzialmente antica quanto la Chiesa stessa. Intesa dunque in questo senso, la devozione che si proponeva, non poteva in alcun modo contrastarsi, nè lo potrebbe mai. E appunto per l'indiscutibilità di questo punto di vista, esso fu esplicitamente dichiarato sia nel Breve di Leone XIII, sia nella sullodata ufficiale *Raccolta*. Nel primo infatti leggesi: esser lodevole e da approvarsi in ogni modo « fidelium sodalitas, quae, *non dissimili prorsus cultu atque illi quem Sacro Cordi profitetur, tantum peculiaribus venera-*

tionis, amoris et grati ac reverentis animi studiis, illum recolit supremae dilectionis actum quo Redemptor Noster omnes Cordis sui divitias effundens, ut nobiscum ad exitum usque saeculorum moram ageret, adorabile instituit Sacramentum ». La *Raccolta* ufficiale ha poi questa dichiarazione: « Il culto verso il Cuore Eucaristico di Gesù, non « deve intendersi come se fosse in sostanza diverso da quello che « nella Chiesa già ad esso Cuore si professa: solamente, quale oggetto « di speciale venerazione, d'amore, di riconoscenza e di corrispon- « denza sceglie quell'*atto di suprema dilezione, col quale il Cuore* « *amantissimo di Gesù istituì l'adorabile Sacramento dell' Eucaristia*, « rimanendo con noi sino alla fine dei secoli ».

La devozione del Cuore Eucaristico di Gesù, così intesa, non ha dunque bisogno alcuno di dimostrazione teologica: *in sostanza*, infatti, non è che la devozione al Sacro Cuore di Gesù, e ha lo stesso fondamento teologico di questa; di più essa non aggiunge che una *specializzazione*, prendendo cioè per oggetto speciale la particolare manifestazione dell'amore di Gesù nell'istituzione della Sacra Eucaristia, la quale specializzazione è tanto legittima, che trovasi espressa in tutte lettere nella stessa frase evangelica surricordata, secondo l'interprezione che le dànno moltissimi Padri, teologi e santi della Chiesa.

3. Rimane però un secondo modo di considerare tale divozione corrispondente alla interpretazione *reale* del culto al Sacro Cuore, come il modo precedente risponde all'interpretazione *simbolica*. In tal modo oggetto del culto al Cuore Eucaristico è il Sacro Cuore stesso di Gesù, presente realmente nella SS.ma Eucaristia. Diciamo subito che questo secondo modo ha sull'altro il pregio di una maggiore evidenza e chiarezza immediata. Il primo modo, rispondendo appunto a una interpretazione simbolica, ha bisogno di essere dichiarato e spiegato al popolo, e forse non sempre si riuscirà a darne spiegazione adeguata all'intelligenza di tutti; questo secondo, invece, è di una evidenza intuitiva, immediata. Si sa che Gesù è presente nel SS. Sacramento nella sua vera, reale, intera umanità; si sa che oggetto speciale di culto è il suo Cuore: dunque, immediatamente chiunque comprende che può adorare il Cuore di Gesù nell'Eucaristia.

Ed invero, nella mente delle prime persone che propagarono questa devozione, e nelle orazioni stesse che la esprimono, appunto questo secondo modo d'intenderla sembra il predominante. Così nella giaculatoria surriferita si loda: « il Cuore Eucaristico di Gesù, *in tutti i tabernacoli del mondo* » (1868); così la formola di ammenda onorevole comincia con le parole: « Cuore Eucaristico del mio Gesù, *che respirate e palpitate sotto il velo delle sante specie*, io vi adoro, ecc. »; così si esprime la preghiera composta dalla fondatrice e indulgenziata con breve del 6 febbraio 1899, nelle prime parole: « Cuore Eu-

caristico di Gesù, *dolce compagno del nostro esilio*, io vi adoro »; così infine troviamo esposta la devozione nell'opera del P. Blot (1872) intitolata: « Il Cuore Eucaristico di Gesù, *ossia il Cuore di Gesù nel SS. Sacramento* ».

Ma così espressa, senza le dovute cautele, la devozione si presta a malintesi: è troppo facile, invero, dall'adorazione del Sacro Cuore di Gesù presente nell'Eucaristia, passare ad adorare nell'Eucaristia *il solo Cuore di Gesù*, la quale specializzazione ognun vede quanto sia perniciosa. Se infatti è lecito adorare il Sacro Cuore di Gesù in ogni luogo, e quindi, particolarmente nella divina Eucaristia, non è teologicamente corretto, nè tollerabile, restringere il culto della divina Eucaristia al *solo* Cuore di Gesù: specializzare, per dir così, la devozione del Sacro Cuore, è lecito; non è lecito invece specializzare nella SS.ma Eucaristia. E questo pericolo si dimostrò ben presto.

Verso il 1890 fu denunziata al Sant'Ufficio una immagine, la quale rappresentava un cuore, sormontato di fiamme e croce, in mezzo a un'ostia; e il 27 maggio 1891 fu decretato: « Nova emblemata SS.mi Cordis Jesu *in* Eucharistia, non esse ab Apostolica Sede approbanda..., quia cultus erga SS.mum Cor Jesu *in* Eucharistia..., non est perfectior cultu erga ipsam Eucharistiam ». Il decreto era perfettamente giustificato dal concetto che sopra abbiamo esposto; e anzi la parola *non est perfectior*, deve essere considerata come una espressione minima di più grave censura: una tale immagine infatti induceva i fedeli a supporre che solo il Cuore di Gesù sia presente nell'Ostia, e inoltre disconosceva le leggi dello stato sacramentale che toglie all'umanità SS.ma di Gesù ogni forma sensibile e misurabile; infine un tal culto, in paragone del culto verso la SS. Eucaristia, era non solo *non perfectior*, ma veramente una *diminutio* dell'Eucaristia stessa, allo stesso modo che lo sarebbe, per esempio, un culto verso il Sacro Volto nell'Eucaristia, verso le SS. Piaghe nell'Eucaristia, ecc. Già lo stesso enunziato di queste specificazioni mostrano che siamo su la via del ridicolo, certo infinitamente minore, ma — poichè insomma *plus minusve non mutant speciem* — tale che autorizzava *ad memoriam et normam*, il richiamo del monito di Pio IX (13 gennaio 1875) a proposito della pazzesca devozione del Latte della Santa Vergine: « perpendant periculum quod subest pertrahendi fideles in errorem etiam circa Fidei dogmata, et causam praebendi Religionis osoribus ad detrahendum puritati doctrinae catholicae ac verae pietati ».

4. Dopo quel decreto del S. Ufficio, sia pel dispositivo, sia pel richiamo di questo gravissimo monito, vedendo il pericolo di questa seconda interpretazione *reale*, si cominciò a trascurarla, per attenersi quasi unicamente alla prima, *simbolica*, dichiarata autenticamente dal Breve d'erezione e dalla *Raccolta*. Così nell'opuscolo: *De cultu Cordis Jesu eucharistici explicatio dogmatica* (Romae, 1903), opera di

un insigne teologo, di cui non siamo autorizzati a svelare il nome, si spiega in termini esattissimi tale devozione nelle sue principali differenze dalla devozione del S. Cuore e dalla devozione dell'Eucaristia, sempre però secondo il significato simbolico, v. p. 40: « Praedictae tres devotiones reipsa *amorem Christi* intendunt recolere; tamen alio et alio modo. Nam devotio ss. Cordis Jesu, dum Jesu Cor adorat, amorem Christi beneficia salutis omnia homini dantem, recolit universe. Devotio autem ss. Cordis Eucharistici, modo speciali, definite, nominatim, in Corde Eucharistico recolit *amorem Jesu Christi desiderantem* coenare nobiscum et commorari nobiscum, proprium corpus in cibum et proprium sanguinem in potum nobis dare, atque seipsum in altari modo incruento immolare et sic ecclesiasticam fundare unitatem. Devotio demum Eucharistiae recolit in Eucharistia amorem Christi, ut *donum* homini datum una cum suo corpore et sanguine ». E poco dopo: « Praefatae tres devotiones... recolunt amorem Domini, ut *datum* in Eucharistia, ut *dantem in generali* (relate ad omnia beneficia) in cultu ss. Cordis; in cultu demum Cordis Eucharistici recolunt amorem Jesu Christi, ut *dantem in particulari*, quia scilicet voluit instituere Eucharistiam ut daret semetipsum nobis, etc. ». Così pure Krebs, op. cit.; Garénaux, *La dévotion au Cœur Eucharistique* (Roma, 1907); Tesnière, *Discours Eucharistiques* (Paris, 1911), vol. II, p. 360 segg. E in conformità di questa interpretazione l'arciconfraternita non riconosce altra immagine che quella di Gesù col cuore radiante visibile sul petto, e che tiene avanti a sè un calice con l'ostia, in attitudine di benedirlo; precisamente come in alcune pitture dell'Ultima Cena o della Cena di Emmaus, con la sola differenza del Cuore visibile sul petto. Sostanzialmente questa immagine non è altro che una variante dell'immagine liturgica del S. Cuore.

Accanto a questa interpretazione, l'altra, la primitiva e *reale*, rimase bensì, ma assai obliterata, come secondaria, e specialmente in occasione del precedente decreto del 28 marzo 1914, sembrava si facesse a gara per sconfessarla. Cfr., per esempio, *L'Ami du Clergé* del 16 luglio 1914, p. 674; le *Prêtre du Cœur Eucharistique de Jésus*, mai-juin 1914, p. 136. Ma era questo un eccesso di zelo del tutto estraneo alle intenzioni del suddetto decreto.

A comprendere il quale gioverà tener presenti questi punti,

5. Come apprendiamo dalle due predette riviste (*Ami*, p. 678; le *Prêtre*, p. 132) il 23 luglio 1908 fu diretta al S. Padre una supplica dei PP. Redentoristi di Esschen, nel Belgio, per la quale si chiedeva che la chiesa del loro nuovo convento, da dedicarsi il giorno seguente, si potesse consacrare al S. Cuore Eucaristico; e il S. Padre, attese specialissime circostanze del caso *Animum Suum moventibus*, si degnò rescrivere di propria mano « Juxta preces in Domino ». E la chiesa in questione fu quindi dedicata secondo il desiderio di quei buoni

Padri. Nacque però ben presto la difficoltà della festa del Titolare da celebrarsi: doveva essere quella del S. Cuore? oppur quella del Corpus Domini? o altra speciale con nuovo ufficio? Il dubbio fu portato alla S. Congregazione dei Riti, alla quale intanto erano giunte altre domande perchè il nuovo titolo fosse concesso ad altre chiese, e perchè una statua del Cuore Eucaristico fosse posta sull'altare maggiore della basilica superiore di Lourdes.

La S. Congregazione dovette misurare la gravità del caso. Fin qui la divozione al Cuore Eucharistico di Gesù era rimasta nello stato di *culto privato*, ed era praticata da ascritti a una particolare pia confraternita; ora si domandava invece di farla entrare nel *culto pubblico*, con chiese e feste proprie assegnate nel calendario ecclesiastico, con nuovi uffici, ecc. La differenza grandissima segnava un passo ben grave da compiersi. E quanto fin qui abbiamo esposto circa questa devozione ne dimostra ancor più la difficoltà. La Congregazione poteva senz'altro rispondere con un « Negative » e ordinare che fosse dato il decreto, *coll. auth.*, n. 3876 ad 5 così formulato: « Quebecen. « An valide possit Episcopus pro titulari alicuius novae ecclesiae de« signare festum, quod neque in Martyrologio neque in Supplemento « dioecesis reperitur? R. Negative ». Ha invece usato una forma più benevola: respondendum censuit: Episcopum *in casu* substituat titulum liturgicum... *cum respectivo festo die proprio recolendo*, etc. » (v. p. 119), e, quasi a ricordare lo stato ancora incerto e non ben determinato della nuova devozione, richiamò il decreto del S. Ufficio del 27 maggio 1891, in cui disapprovavasi un modo di intendere quella devozione.

6. Il nuovo decreto ribadisce il precedente, per quanto riguarda l'esclusione della devozione del S. Cuore Eucaristico dal *culto pubblico*, e adduce a questo proposito la ragione di non essere quel titolo canonico e liturgico, anzi *novitatem sapere*. Le due frasi, come mostra la loro antitesi, dicono press'a poco il medesimo: perchè infatti un titolo possa dirsi canonico o liturgico, deve esser dedotto dalle grandi fonti della dottrina cristiana, cioè dalla S. Scrittura o dalla tradizione patristica ed ecclesiastica, come, per esempio, avviene del titolo del S. Cuore di Gesù, il quale, come tutti sanno, non ha per appoggio soltanto la rivelazione alla B. Alacoque. Il caso della presente devozione è invece tutt'altro, come mostra quanto ne abbiamo detto fin qui: non essendo nè scritturale, nè patristico, deve considerarsi come un *novum inventum*, che può essere per altro pienamente giustificabile dalla ragione teologica, *dopo* ritrovato. Qui dunque, a nostro umile parere, la parola *novitatem sapere* non va presa in malo senso, quasi sinonimo, per esempio, di *stravaganza*, come è invece il caso del monito di Pio IX del 13 gennaio 1875 (v. p. 120). Questo giudizio è poi portato dalla S. Congregazione con piena competenza

e cognizione di causa, tanto ora quanto nel precedente decreto, e la S. Congregazione (in contrapposto alle affermazioni di una segreta circolare, la quale argomentava, a quanto sembra [cfr. anche *Ami*, p. 677] dal non menzionarsi nel precedente decreto l'approvazione del S. Padre alla decisione del « Congresso », dal mancare la clausola « Contrariis quibuscumque non obstantibus » etc.), ci tiene a farlo rilevare in maniera esplicita e risoluta.

D'altra parte la S. Congregazione non solo non interloquisce, ma anzi favorisce la devozione *privata* del Cuore Eucaristico; e, contro lo zelo intempestivo di quanti s'erano affrettati, come dicevamo, a sconfessare il significato *reale* del titolo del S. Cuore Eucaristico, lo approva e lo conferma esplicitamente: « dummodo hoc sensu acci- « piatur quo intelligitur Sacratissimum Cor Jesu, prouti praesens est « in SS.mo Eucharistiae sacramento », ossia, come abbiamo già detto, che si consideri la devozione quasi una specializzazione, una determinazione concreta della devozione *reale* al S. Cuore, come un modo di ritrovare il S. Cuore nella SS. Eucaristia; non già come una *diminuzione* dell'Eucaristia stessa, quasi che in questa si potesse non considerare che il S. Cuore. Questo era il pericolo da denunziare: l'altra accezione, *simbolica*, non viene nemmeno considerata, perchè non v'è ombra alcuna di pericolo o di controversia. E anche per questo rispetto, cioè di ripristinare il significato primitivo, intuitivo, di tale devozione, accanto al significato più alto, ma più peregrino, al quale si voleva ridurla, crediamo che il presente Decreto sia doppiamente provvidenziale e benemerito della devozione stessa e della sana teologia. Opportune ci cadono a questo proposito le dotte parole di un illustre e profondo teologo, la cui autorità è grandissima nella Curia Romana: « Et sane: si per *Cor eucharisticum* intelligis ex una parte « [symbolice] amorem quo Jesus hoc Sacramentum instituit, ex altera « [realiter] vitam ss. Cordis in ipso Sacramento, quippe in quo se sistit « Patri, pro nobis interpellat et nobiscum commoratur, haec devotio « sane est fundatissima, aptaque valde quae fideles cum Jesu Corde « in Missa et in Tabernaculo coniungat. Si autem intelligas *modum* « eucharisticum quo Cor Jesu est sub velo sacramentali praesens, « nihil habet iste modus cur in Corde magis quam in aliis Christi « membris celebretur. Quare, nisi caveatur, haec terminologia in erro- « rem sat crassum inducere potest ». (*Summa Theologica*, auctore L. Janssens, S. C. Indicis consultore et a Secretis Commissionis Biblicae, tomus V, De Deo homine, pars II, p. 818, n. 2).

S. Congregazione degli Studi.

Si approvano come interamente conformi ai principi metafisici della filosofia di S. Tommaso, 24 tesi di ontologia, psicologia e teodicea.

Postquam sanctissimus Dominus noster Pius Papa X Motu Proprio *Doctoris Angelici*, edito die XXIX iunii MCMXIV, salubriter praescripsit, ut in omnibus philosophiae scholis principia et maiora Thomae Aquinatis pronuntiata sancte teneantur, nonnulli diversorum Institutorum magistri huic sacrae Studiorum Congregationi theses aliquas proposuerunt examinandas, quas ipsi, tamquam ad praecipua sancti Praeceptoris principia in re praesertim metaphysica exactas, tradere et propugnare consueverunt.

Sacra haec Congregatio, supra dictis thesibus rite examinatis et sanctissimo Domino subiectis, de eiusdem Sanctitatis Suae mandato, respondet, eas plane continere sancti Doctoris principia et pronuntiata maiora.

Sunt autem hae:

I. Potentia et actus ita dividunt ens, ut quidquid est vel sit actus purus, vel ex potentia et actu tamquam primis atque intrinsecis principiis necessario coalescat.

II. Actus, utpote perfectio, non limitatur nisi per potentiam, quae est capacitas perfectionis. Proinde in quo ordine actus est purus, in eodem nonnisi illimitatus et unicus exsistit; ubi vero est finitus ac multiplex, in veram incidit cum potentia compositionem.

III. Quapropter in absoluta ipsius esse ratione unus subsistit Deus, unus est simplicissimus; cetera cuncta quae ipsum esse participant, naturam habent qua esse coarctatur, ac tamquam distinctis realiter principiis, essentia et esse constant.

IV. Ens, quod denominatur ab esse, non univoce de Deo ac de creaturis dicitur, nec tamen prorsus aequivoce, sed analogice analogia tum attributionis tum proportionalitatis.

V. Est praeterea in omni creatura realis compositio subiecti subsistentis cum formis secundario additis, sive accidentibus: ea vero, nisi *esse* realiter in essentia distincta reciperetur, intelligi non posset.

VI. Praeter absoluta accidentia est etiam relativum, sive *ad aliquid*. Quamvis enim *ad aliquid* non significet secundum propriam rationem aliquid alicui inhaerens, saepe tamen causam in rebus habet, et ideo realem entitatem distinctam a subiecto.

VII. Creatura spiritualis est in sua essentia omnino simplex. Sed remanet in ea compositio duplex: essentiae cum esse et substantiae cum accidentibus.

VIII. Creatura vero corporalis est quoad ipsam essentiam composita potentia et actu; quae potentia et actus ordinis essentiae, materiae et formae nominibus designantur.

IX. Earum partium neutra per se esse habet, nec per se producitur vel corrumpitur, nec ponitur in praedicamento nisi reductive ut principium substantiale.

X. Etsi corpoream naturam extensio in partes integrales consequitur, non tamen idem est corpori esse substantiam et esse quantum. Substantia quippe ratione sui indivisibilis est, non quidem ad modum puncti, sed ad modum eius quod est extra ordinem dimensionis. Quantitas vero, quae extensionem substantiae tribuit, a substantia realiter differt, et est veri nominis accidens.

XI. Quantitate signata materia principium est individuationis, id est, numericae distinctionis (quae in puris spiritibus esse non potest) unius individui ab alio in eadem natura specifica.

XII. Eadem efficitur quantitate ut corpus circumscriptive sit in loco, et in uno tantum loco de quacumque potentia per hunc modum esse possit.

XIII. Corpora dividuntur bifariam: quaedam enim sunt viventia, quaedam expertia vitae. In viventibus, ut in eodem subiecto pars movens et pars mota per se habeantur, forma substantialis, animae nomine designata, requirit organicam dispositionem, seu partes heterogeneas.

XIV. Vegetalis et sensilis ordinis animae nequaquam per se subsistunt, nec per se producuntur, sed sunt tantummodo ut principium quo vivens est et vivit, et cum a materia se totis dependeant, corrupto composito, eo ipso per accidens corrumpuntur.

XV. Contra, per se subsistit anima humana, quae, quum subiecto sufficienter disposito potest infundi, a Deo creatur, et sua natura incorruptibilis est atque immortalis.

XVI. Eadem anima rationalis ita unitur corpori, ut sit eiusdem forma substantialis unica, et per ipsam habet homo ut sit homo et animal et vivens et corpus et substantia et ens. Tribuit igitur anima homini omnem gradum perfectionis essentialem; insuper communicat corpori actum essendi, quo ipsa est.

XVII. Duplicis ordinis facultates, organicae et inorganicae, ex anima humana per naturalem resultantiam emanant: priores, ad quas sensus pertinet in composito subiectantur, posteriores in anima sola. Est igitur intellectus facultas ab organo intrinsece independens.

XVIII. Immaterialitatem necessario sequitur intellectualitas, et ita quidem ut secundum gradus elongationis a materia, sint quoque gradus intellectualitatis. Adaequatum intellectionis obiectum est communiter ipsum ens; proprium vero intellectus humani in praesenti statu unionis, quidditatibus abstractis a conditionibus materialibus continetur.

XIX. Cognitionem ergo accipimus a rebus sensibilibus. Cum autem sensibile non sit intelligibile in actu, praeter intellectum formaliter intelligentem, admittenda est in anima virtus activa, quae species intelligibiles a phantasmatibus abstrahat.

XX. Per has species directe universalia cognoscimus; singularia sensu attingimus, tum etiam intellectu per conversionem ad phantasmata; ad cognitionem vero spiritualium per analogiam ascendimus.

XXI. Intellectum sequitur, non praecedit, voluntas, quae necessario appetit, id quod sibi praesentatur tamquam bonum ex omni parte explens appetitum, sed inter plura bona, quae iudicio mutabili appetenda proponuntur, libere eligit. Sequitur proinde electio iudicium practicum ultimum; at quod sit ultimum, voluntas efficit.

XXII. Deum esse neque immediata intuitione percipimus, neque a priori demonstramus, sed utique a posteriori, hoc est, per ea quae facta sunt, ducto argumento ab effectibus ad causam: videlicet, a rebus quae moventur et sui motus principium adaequatum esse non possunt, ad primum motorem immobilem; a processu rerum mundanarum e causis inter se subordinatis, ad primam causam incausatam; a corruptibilibus quae aequaliter se habent ad esse et non esse, ad ens absolute necessarium; ab iis quae secundum minoratas perfectiones essendi, vivendi, in-

telligendi, plus et minus sunt, vivunt, intelligunt, ad eum qui est maxime intelligens, maxime vivens, maxime ens; denique, ab ordine universi ad intellectum separatum qui res ordinavit, disposuit, et dirigit ad finem.

XXIII. Divina Essentia, per hoc quod exercitae actualitati ipsius *esse* identificatur, seu per hoc quod est ipsum Esse subsistens, in sua veluti metaphysica ratione bene nobis constituta proponitur, et per hoc idem rationem nobis exhibet suae infinitatis in perfectione.

XXIV. Ipsa igitur puritate sui *esse*, a finitis omnibus rebus secernitur Deus. Inde infertur primo, mundum nonnisi per creationem a Deo procedere potuisse; deinde virtutem creativam, qua per se primo attingitur ens in quantum ens, nec miraculose ulli finitae naturae esse communicabilem; nullum denique creatum agens in esse cuiuscumque effectus influere, nisi motione accepta a prima Causa.

Datum Romae, die 27 iulii 1914.

B. Card. LORENZELLI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Ascensus Dandini, *a Secretis.*

ANNOTAZIONI.

Non è certo nostra intenzione tessere un commento alle singole proposizioni di questo documento, ma solo farne rilevare l'importanza pratica generale. La forma in cui ci è proposto è forse singolare, ma può agevolmente ridursi a quella di *Rescritto*, con cui la S. Congregazione, *de mandato Ss.mi*, riconosce, approva e fa sue le suddette tesi proposte da altri al suo esame. Queste, dunque, se non debbono ritenersi come formulate originalmente dalla S. Congregazione, sono però totalmente rivestite della autorità suprema di essa. Da ciò si deduce:

La formulazione delle tesi medesime quale è qui data, non è obbligatoria; chi però volesse formularle diversamente assume su di sè il rischio e la responsabilità della conformità o meno, dottrinale e sostanziale delle sue formole alle presenti; chi invece adotta la formulazione qui presentata, si pone del tutto al sicuro nella espressione delle verità filosofiche contenute nelle tesi.

La sostanza dottrinale delle tesi qui proposte, è *immutabile* nell'insegnamento filosofico: in altre parole non è lecito, nè in scuola nè fuori, propugnare tesi *contrarie*, direttamente o indirettamente alle

presenti. Invero la S. Congregazione ha approvate queste tesi, come quelle che contengono i principî e le dottrine fondamentali di S. Tommaso: « eas plane continere sancti Doctoris principia et pronuntiata maiora »; ora, come è detto nel *motu-proprio* « Doctoris Angelici », non è lecito dipartirsi da questi.

Di qui scaturisce l'importanza del presente rescritto, sia in sè, sia riguardo al suddetto *Motu-proprio*. In sè, in quanto queste tesi dànno come una norma concreta alla quale deve conformarsi l'insegnamento filosofico delle nostre scuole. In relazione al *Motu-proprio*, in quanto forniscono, almeno dimostrativamente, se non tassativamente, la determinazione concreta di quei *principia* della filosofia tomistica, che il *Motu-proprio* vuole predominino nell'insegnamento, e quindi, in certo qual modo, le tesi interpretano e determinano l'*oggetto* che cade sotto il precetto del *Motu-proprio* stesso. In altre e più semplici parole: il *Motu-proprio* del 29 giugno stabiliva non doversi l'insegnamento discostarsi dai *principia et pronuntiata maiora* della filosofia di S. Tommaso: (cfr. sopra, p. 146 « de eius principiis maxime... quibus tamquam fundamentis ipsa [philosophia scholastica] nititur »; p. 147, « quae in ipsius philosophia principia et pronuntiata maiora sunt », ecc.). Queste espressioni designavano l'oggetto che cadeva sotto la volontà del legislatore, ma lo designavano soltanto in maniera *generica*; poteva quindi ulteriormente domandarsi quali fossero, in specie, questi *principia*. Il rescritto o elenco di tesi risponde precisamente a questa domanda, e fissa in brevi, concise e chiarissime formole appunto quei « principia et pronuntiata maiora ». Si noti la coincidenza assoluta, di questa frase con quella del *Motu-proprio* e la sua ripetizione, una volta come parola del *M. P.*, un'altra come parola della S. Congregazione. In tal modo, ognun vede quanto giovi il presente rescritto alla retta interpretazione del precedente *Motu-proprio* e a fare svanire quindi le esagerazioni e folli apprensioni che alcuni ne hanno, senza la minima ragione, concepito.

Una ulteriore conseguenza ci piace metter in luce, sempre a proposito della relazione fra *Motu-proprio* e tesi; ed è la giustificazione che ne scaturisce assoluta del buon diritto, se così ci è lecito esprimerci, del *Motu-proprio* stesso. Basta infatti scorrere le tesi, per convincerci che tutte e ciascuna, nessuna eccettuata, contengono non solo un alto interesse scientifico, ma anche un supremo interesse *religioso*, per la intelligenza e dilucidazione dei dogmi cattolici. Già il *Motu-proprio* in varie sue espressioni faceva penetrare nel lettore questa convinzione, p. es., dicendo che tali erano « posita ab Aquinate principia philosophiae, quibus et talis rerum creatarum scientia comparatur, *quae cum fide aptissime congruat* »; « quae in philosophia S. Thomae sunt capita... haberi debent... velut fundamenta in quibus omnis naturalium *divinarumque* rerum scientia consistit ».

Or questa medesima convinzione deriva come da uno stato di fatto dall'esame di queste tesi, delle quali veramente può dirsi (ibid. p. 147) « quibus submotis aut quoquo modo depravatis illud etiam necessario consequitur ut sacrarum disciplinarum alumni ne ipsam quidem percipiant significationem verborum, quibus revelata divinitus dogmata ab Ecclesiae magisterio proponuntur ». Faccia invero il lettore, percorrendo ciascuna di queste tesi, un tacito esame della loro relazione, p. es. con la dottrina teologica dell'unità di Dio e dei suoi attributi, della Trinità, della Creazione, dell' Incarnazione, della divina presenza di Cristo nella Ss. Eucaristia, del motivo di fede, etc., e vedrà che nessuna delle tesi è indifferente per questi dogmi.

La stessa cosa potrebbe forse dimostrarsi col processo contrario, dal vedere cioè trascurate nelle tesi alcune questioni, anche rilevanti nella scienza filosofica, ma che offrono meno interesse pel dogma. Di qui è ben chiara la competenza e rilevanza del precetto ingiunto dal *Motu-proprio*, riguardo all'obbligo di mantenere le tesi maggiori di S. Tommaso; e nuovamente rilucе la importanza e il carattere essenzialmente *religioso*, della « philosophia perennis ».

Riguardo alle direttive pratiche suggerite dalla pubblicazione di queste tesi, ci sembra di potere stabilire, senz'altra dimostrazione, queste conseguenze:

1° Le tesi qui enunziate debbono porsi a base dell'insegnamento filosofico in preparazione agli studi teologici: in questo insegnamento, cioè, nessuna di esse va trascurata: e la ragione è già detta; « poichè rimosse o deformate queste tesi, necessariamente più nulla si capirà delle proposizioni teologiche, in cui si propongono nelle scuole i dogmi della Chiesa ».

2° L'insegnamento filosofico, *previo agli studi teologici*, dovrà quindi, conformemente alla direttiva che seguono queste tesi, esser prevalentemente e formalmente *metafisico*, deduttivo, più che sperimentale e induttivo. Certo il metodo sperimentale positivo, oggi tanto in onore, e a cui tanto sembra inclinare la cosiddetta *neo-scolastica*, ha il suo pregio e il suo valore, specialmente per l'*apologetica*; ma nella parte sostanziale, espositiva, della « philosophia perennis », di quelle verità che sono veramente « preambulae fidei », per universale consenso, il predominio spetta alla metafisica. A nostro parere le presenti tesi costituiscono in questo senso un opportuno quanto autorevole richiamo.

3° Il medesimo insegnamento filosofico, previo agli studi teologici, pur comprendendo tutte le singole tesi qui enunciate, non è necessario nè opportuno che *si restringa* a esse: chiaro è, dal tenore e dal contesto, specialmente posto in relazione col *Motu-proprio* che prescrive *tutto* S. Tommaso, che tali tesi, se rappresentano, a così dire, il programma minimo da seguirsi nelle scuole, sono enunziate

però dimostrativamente, non tassativamente, sicchè è sempre lecito e opportuno, aggiungere ad esse molte altre tesi tomistiche del medesimo spirito. E ancor più: a chi vuole conseguire, come dovrebbesi oggi da chiunque nel clero lo potesse, una vera e profonda cognizione del tomismo, questo allargamento sarebbe anche *necessario*: poichè il sistema tomistico è un complesso *organico*, una struttura mirabilmente sintetica, in cui *tutte* le tesi o parti sono collegate intimamente fra loro; sicchè anche una piena elucidazione delle tesi presenti non può conseguirsi senza lo studio delle molte altre affini e connesse.

Male, quindi, a nostro parere interpreterebbe la mente della Sacra Congregazione nel prescrivere queste tesi, chi ne prendesse occasione per restringere ad esse l'insegnamento e lo studio della filosofia scolastica, quasi che questa fosse tutta qui *codificata*.

Sacra Romana Rota.

I.

Si conferma un matrimonio per non provato difetto di clandestinità

Gratianopolitana. — *Nullitatis matrimonii*. 8 aprile 1913. — La minorenne Maria Reynier di anni 20, il 2 ottobre 1906, contrasse matrimonio, nella chiesa parrocchiale di San Luigi, in Grenoble (Francia) con Marcello de Chalonge, suo cugino, ottenuta prima la legittima dispensa dall'impedimento di consanguinità in terzo grado.

Non era ancora trascorso un anno e mezzo che sorsero fra loro delle discordie e, senza speranza di riconciliazione, si separarono. Allora Maria si rivolse alla Curia di Grenoble, perchè questa dichiarasse nullo il suo matrimonio per l'impedimento di clandestinità, non essendo ella della parrocchia di San Luigi, poichè suo padre, al tempo del matrimonio, aveva trasferito il suo domicilio a Tunisi, e la Curia le dette ragione con sentenza del 23 febbraio 1912; ma appellatosi di diritto alla S. Rota, questa, il 17 luglio 1912, sentenziò: «*De matrimonii nullitate non satis constare*» (1). Maria appellò da questa sentenza e la causa fu nuovamente discussa innanzi a Mons. Lega, Decano, *Ponente*, a Mons. Sebastianelli e a Mons. Many, sul seguente dubbio:

(1) Cfr. *Mon. Eccl.* XXV, p. 368.

An sententia rotalis diei 17 *iulii* 1912 *sit confirmanda vel infirmanda in casu.*

E il giorno 8 aprile 1913 fu deciso:

Non satis constare de matrimonii nullitate in casu; seu sententiam rotalem diei 17 *iulii* 1912 *esse confirmandam.*

Eccone le principali ragioni:

a) *In fatto.* Bisogna vedere se i fatti addotti provino a sufficienza che il padre di Maria veramente abbandonò nel 1896 la città di Grenoble con tale intenzione che gli facesse ivi perdere il domicilio canonico per acquistarlo esclusivamente a Tunisi. Ora dalle deposizioni dei testi risulta che:

1° La famiglia Reynier era originaria di Grenoble ed ivi il padre di Maria, Paolo, possedeva insieme coi fratelli Augusto ed Enrico, celibi, una fabbrica di guanti. Ma verso il 1906, per i ripetuti attacchi d'una grave malattia fu costretto, per consiglo del medico, a lasciar la gestione degli affari. Il medico inoltre gli ordinava di passare l'inverno in un clima meridionale e l'estate in campagna.

2° Già fin dal 1875, dall'età cioè di 24 anni, Paolo, poichè sempre era stato di salute delicata, soleva passare alcune settimane d'inverno in Tunisia, nel 1889 vi comprò una grande proprietà a Bordy Chakir, a 10 chilometri da Tunisi, che piantò a vigna, e dal 1900 fu seguito anche dalla moglie. È da notarsi che la dimora a Tunisi va di pari passo con lo stato di salute di Paolo e perciò, mentre da principio durava uno o al massimo due mesi, negli anni 1903 – 1905 raggiunse ben 8 mesi: ma una sempre par che sia stata la sua volontà, di considerare cioè quella residenza come luogo di cura.

3° Per la villeggiatura estiva la famiglia Reynier possedeva la villa « Claix » a poca distanza da Grenoble.

4° Dal 1900 al 1903 Paolo non dimorò a Grenoble neanche per un mese intero, perchè sapeva quanto quel clima gli era pernicioso e, poichè nel decembre 1905 gli si ammalò la figlia e volle recarvisi per assisterla, subito fu preso da un nuovo attacco del suo male.

5° Tuttavia Paolo non poteva del tutto staccarsi da Grenoble, dove aveva una casa esclusivamente propria, i suoi medici in cui pienamente confidava e infine il centro delle sue relazioni familiari. Quantunque poi avesse lasciata la gestione della fabbrica di guanti, pure il suo pensiero era sempre là, perchè ivi e-

rano impiegati i suoi capitali e perchè i suoi fratelli solevano richiederlo di consigli.

6° Quando d'estate la famiglia dimorava a Claix, si poteva considerarla come dimorante a Grenoble, perchè – attesa la breve distanza – e Paolo e gli altri andavano e venivano frequentemente da questa città.

7° La dimora di Tunisi dipendeva in fondo dal consiglio dei medici e perciò era di per sè precaria: infatti verso la fine della sua vita, essendo egli troppo debole per sostenere la traversata del Mediterraneo, gli fu consigliato di passare l'inverno a Leysen.

b) *In diritto.* 1° Poichè Maria al tempo del suo matrimonio era minorenne, bisogna tener conto del domicilio che aveva allora suo padre. Senza dubbio, prima del 1896, cioè prima della sua malattia, egli lo aveva in Grenoble, che era tanto il domicilio d'origine, perchè nacque là dove suo padre aveva stabile domicilio (cfr. Reiff., *De foro comp.*, n. 21), quanto domicilio d'abitazione, perchè vi aveva casa propria e il centro de' suoi affari. Se non consta, per un'espressa dichiarazione, che non abbia voluto abbandonare il suo domicilio, specialmente quello d'origine, si ammette piuttosto la cumulazione di due o più domicilii (cfr. S. Rota, in dec. 429, n. 13, part. V, tit. II; dec. 670, n. 24, part. IV, t. III; dec. 364, n. 7. part. XIII Recent.).

2° Già il diritto romano ammise che si possono avere due domicilii, come dice Ulpiano (l. 6. § 2, tit. I lib. 50, dig.): « *Viris prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique se instruxerit, ut non ideo minus apud alteros se collocasse videatur* ». Questa legge fu confermata dal diritto canonico nel celebre cap. 2 *De Sepult., in VI*, dove si dice che uno ha due domicilii « *se collocans aequaliter in utroque* », dove l'egualità si deve prendere in senso morale, non materiale, attendendo specialmente all'animo non deliberato ad abbandonare il primo domicilio.

3° La nozione canonica del domicilio si ha così espressamente determinata nel *Cod. Justin.* lib. 7, *De incolis et ubi quis domicilium habere videtur:* « *In eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet; unde cum profectus sit, peregrinari videtur; quo si redit, peregrinari iam destitit* ».

4° Per provare che dal 1896 il domicilio di Paolo nei confini della chiesa di San Luigi in Grenoble fosse stato estinto bisognerebbe provare, con prove non equivoche, che egli precisamente questo avesse voluto ed inteso, in modo tale da escludere la cumulazione del vecchio col nuovo domicilio.

4) Quantunque il domicilio risulti da un doppio elemento, cioè dal fatto dell'abitazione e dall'animo o dalla volontà di rimanere perpetuamente in qualche luogo, tuttavia l'*animus* è l'elemento principale e formale, come si ha in l. 27, § 2, tit. I, lib. 50, Dig: « *Si quis instructus sit duobus locis aequaliter, neque hic quam illic minus frequenter commoretur, ubi domicilium habeat ex destinatione animi esse accipiendum* ». Perciò se uno si trasferisce altrove con l'animo deliberato e certo di rimanervi sempre, abbandonata la prima residenza con l'animo di non più ritornarvi, subito là, fin dal primo giorno, vi acquista il domicilio, estinguendosi il precedente, quantunque non ancora vi abbia trasferiti i suoi beni di fortuna (S. Rota, dec. 162, n. 20, part. 15, inter Recent.). In pratica però, specialmente in giudizio, non si può prescindere da tali elementi, perchè non si può credere a chi asserisce d'aver altrove trasferito il suo domicilio, se i fatti contraddicano. Perciò in *l.* 20 *ad Municip. et de incolis*, *Dig.* si avverte: « *Domicilium re et facto transfertur, non nuda contestatione* ».

6° Il difensore di Maria crede di portare un argomento ineluttabile della volontà di Paolo, aliena affatto dal domicilio di Grenoble, perchè i medici a chiare parole lo avvertirono che certamente e subito gli sarebbe sopravvenuta la morte, se non avesse fuggito quel clima, e perciò egli ne poteva, nè *voleva* più dimorare a Grenoble e ne partì per non ritornarvi più. Invece – si risponde – l'allontanamento da Grenoble, più che dalla sua volontà dipendeva dalla prescrizione medica, e una causa di salute – non altrimenti che quella d'esercitare un ufficio in qualche luogo per incarico del governo – si dice *causa accidentale* o *causativa*, che non porta con sè il proposito di rimaner sempre in un luogo, almeno con l'esclusione del precedente domicilio, onde per lo più, come avviene per causa di villeggiatura, così non acquista neanche il quasi-domicilio (cfr. De Luca, in disc. XXXVII *de praeminent.* et in disc. LXXXIII, *de Regalib.*). Paolo infatti, quando dai medici fu consigliato a passar l'inverno in un paese meridionale, cioè verso il 1896, continuò a recarsi a Tunisi, come già aveva fatto prima, e soltanto protrasse ivi la sua dimora in-

vernale, senza nessuna intenzione di fissar là il suo domicilio stabile, perchè continuò a tenere aperta la sua casa di Grenoble, dove stavano i suoi, nè prima del 1900 ampliò laggiù l'abitazione per poter condurre con sè la moglie, onde averne l'assistenza, essendosi peggiorato il suo male, sempre però lasciando a Grenoble qualcuno de' suoi. Vale quindi quanto dice il De Luca (l. c.): « *Pro civilitate seu incolatu retinendo sufficit in loco possidere bona cum domo aperta in qua eius coniuncti, familiares seu ministri morantur* ». Ciò che bisogna intendere, non nel senso che un padre di famiglia possa avere un domicilio per i suoi, con l'animo da parte sua di non rimanervi, ed uno esclusivamente per sè – perchè la moglie e i figli hanno il domicilio legale presso il padre –: ma nel senso che un domicilio, già acquisito, non si perde per una assenza anche lunga, tanto più se il padre è fuori, ma la famiglia, o alcuni della famiglia rimangono nel luogo d'ordinaria abitazione. È questo pure il significato delle parole dell'Aichner nel suo *Compend. iur. eccles., edit. VII, par.* 164.

7° Quanto alla residenza di Claix, è certo che la famiglia Reynier non vi acquistò mai neanche il quasi-domicilio perchè vi dimorava per causa di villeggiatura. Perciò, come insegnano tutti i Dottori e accuratamente spiega il Deshayes (*Questions pratiques sur le mariage, le domicile, q.* 28), nel tempo in cui una famiglia dimora in villa, si considera, per quel che riguarda gli effetti del domicilio canonico, dimorare nel luogo del suo domicilio ordinario.

8° Stando così le cose, si comprende bene perchè nè il vescovo, nè il parroco, nè il municipio, nè alcuno dei cittadini abbiano neanche sospettato che Paolo avesse rinunziato al suo domicilio di Grenoble per acquistare quello di Tunisi o di Claix: la quale pubblica opinione certamente nè forma nè distrugge il domicilio canonico; ma è giudice naturale di quei fatti, onde consta il domicilio. Perciò il Fourneret (*Le domicile matrimonial*, p. 31) saggiamente avverte che nel giudicare del domicilio bisogna tener conto della pubblica opinione, mentre nella rubrica del titolo è detto: « *De incolis et ubi quis domicilium* HABERE VIDETUR » e non « *ubi quis domicilium habet* ».

Una volta stabilito un domicilio, chi se ne allontana è considerato essere assente, in viaggio; non che l'abbia abbandonato, finchè non vi siano prove evidenti che dimostrino tale sua volontà.

9° Il proposito poi, che avrebbe avuto Paolo, di affittare la sua casa di Grenoble – come asserisce Maria – non è abbastanza provato, e se mai, esso si può ritorcere contro di lei; perchè se non fu dato ad esecuzione, si può presumere che ciò sia avvenuto per il proposito prevalente di non abbandonare il suo domicilio colà: inoltre il contratto di locazione si poteva limitare ad un dato tempo e con condizioni risolutive, in modo che sempre meglio sarebbe apparsa la volontà di non abbandonare quel domicilio.

10° Dalle cose esposte apparisce che, anche se si voglia concedere che Paolo acquistò il domicilio di Tunisi, non perdette quello di Grenoble, potendo bene coesistere insieme. E qui vale riportare la seguente regola di diritto e di giurisprudenza così enunciata dal D'Annibale (I num. 83, in nota 12): « *In dubio utrubi quis domicilium habeat, loco ne originis an alio, illo* (*loco originis*) *habere praesumitur* ». E il De Luca (*De praemin., disc.* 37 *num.* 10), dice che la perdita del domicilio è una cosa odiosa e non si può ammettere che su prove manifeste. E il Fourneret asserisce (op. cit. pag. 108), che è più difficile di provare la cessazione d'un domicilio, anzi che stabilire ch'esso non è mai esistito. E in ciò peccò la sentenza di prima istanza perchè considerò il domicilio di Grenoble come un domicilio da acquistarsi e non già come un domicilio da perdersi, già però solidissimamente acquistato.

Per tali ragioni fu ben deciso come sopra.

II.

Si dichiara nullo un matrimonio per errore sostanziale di persona.

Ce-Li Meridio-Occidentalis. — *Nullitatis matrimonii.*

16 aprile 1913. Giovanni Battista Wang, cinese, vedovo, nell'anno 1906 pensò di accasarsi nuovamente. Allora il figlio Paolo gli propose una vedova, abitante nella città di Tchai-Tsum, donna di buoni costumi e di belle fattezze, di nome Lu Cecilia. Il padre, benchè non l'avesse mai vista, acconsentì e – secondo il costume di quei luoghi – incaricò il suo amico Giovanni Yu di combinare questo matrimonio. Cecilia gli rispose che non voleva contrarre nuove nozze, ma gli presentò un'altra vedova una certa Anastasia Sang. Il mediatore, senza prima informarne il suo man-

dante, la interroga e subito la conduce, in compagnia di Cecilia, nell'orfanotrofio di Paitang presso il paese dove abitava Giovanni Wang. Egli avvertì Paolo della sostituzione; ma nessuno ne diede notizia a Wang, soltanto gli mandò a dire il mediatore che venisse a vedere la donna. Giovanni, impedito dagli affari, non si mosse; ma inviò la sua matrigna, che, essendo vecchia (di 72 anni) e di corto giudizio, fece al figliastro una buona relazione. Anastasia stessa, che per tre o quattro giorni prima del matrimonio dimorò nell'orfanotrofio, più volte chiese di poter prima vedere il futuro marito, ma invano. Nel giorno stabilito, primo a entrare in chiesa fu Giovanni; poi il sacerdote vestito dei sacri indumenti si recò all'altare, infine vien condotta la donna, la quale, interrogata del consenso, rispose: « Come posso ora rispondere: non voglio? Voglio! ». Finita la cerimonia religiosa, mentre si usciva di chiesa, Giovanni guardò per la prima volta la sua donna e, vedendola brutta e vecchia sino alla canizie, s'inquietò fortemente. Conosciuta la fatta sostituzione, protestò di non volere affatto riconoscere Anastasia per sua moglie; ma gli amici s'interposero e si riuscì a fargliela prendere in casa non come moglie, ma come serva. Le ingiurie e le percosse non gliele risparmiava, sicchè spesso ella fuggì di casa, ma vi ritornò, finchè nell'Epifania del 1907 si allontanò per sempre. Allora Giovanni, che non si era mai ritenuto congiunto in matrimonio con Anastasia, perchè ingannato nella sostanza stessa del sacramento, si rivolse al tribunale ecclesiastico, chiedendo che il suo matrimonio fosse dichiarato nullo per errore sostanziale di persona; e difatto « almeno per tale errore » la sentenza del 27 settembre 1910 gli dette ragione. Ma il difensore del vincolo appellò alla S. C. dei Sacramenti. La causa fu commessa alla S. Rota e discussa innanzi agli Uditori Mons. Heiner *Ponente*, Mons. Prior, Mons. Sincero, sul seguente dubbio:

An constet in casu de nullitate matrimonii.

E il 16 aprile 1913 fu deciso:

Affirmative.

Eccone le principali ragioni:

a) Si premette che questo matrimonio si può impugnare non solo per l'errore sostanziale di persona, ma anche per difetto di consenso da parte della donna. Infatti, come si prova dagli atti e dalle testimonianze, ella insistette, nei giorni in cui prima del matrimonio dimorò nell'orfanotrofio, che le si permettesse

almeno di vedere il futuro marito. La stessa mattina delle nozze tornò a insistere e ricusò di entrare in chiesa se prima non la si fosse accontentata. Ma Paolo e il mediatore abilmente riuscirono a dissuaderla e, sotto pretesto che il sacerdote avesse già troppo aspettato, ve la condussero dentro. Perciò ella arrivò tutta turbata all'altare, e prima ancora di rendersi bene conto dell'atto che stava per fare, al sacerdote, che subito la interrogò del consenso, rispose: « Come posso ora rispondere: non voglio? Voglio! » Da tali parole non solo il suo consenso non appare libero, ma anzi si rivelano la sua indignazione e la sua ripugnanza, messa ella così alle strette e incapace di trovare una soluzione. Si noti inoltre che coloro che impedirono la donna di veder prima il suo futuro marito furono quelli stessi che a lui tennero celato l'avvenuto scambio di persona. Tutto ciò fa notare la sentenza di prima istanza e conchiude: « *Non constat ergo de consensu mulieris Sang* ». Ma altro è « *Non constare de consensu* » ed altro: « *constare de non consensu* ». Poichè dunque questo capo d'accusa per difetto di consenso della donna ha un fondamento incerto, si è pensato di ometterlo, tanto più che per l'errore sostanziale di persona già consta abbastanza della nullità del matrimonio.

b) *In diritto.* È notissimo che l'errore sostanziale di persona è, per la legge naturale, impedimento dirimente del matrimonio. Il Wernz (*Jus Decret.* tom. IV, par. 2, n. 225) insegna: « *Error substantialis de persona, sive antecedens sive concomitans, vincibilis sive invincibilis, ex dolo vel sine fraude ortus, inculpabilis vel culpabilis, sive ob defectum errantis sive alterius non errantis, ex iure naturae, non ex mera constitutione Ecclesiae, constituit impedimentum dirimens matrimonii. Nam ad valorem matrimonii essentialiter requiritur mutuus consensus maritalis duarum personarum in individuo sufficienter determinatarum; sed per errorem substantialem de persona alterius sponsi, in errante sponso omnino impeditur consensus maritalis, quoniam consensus errantis sponsi fertur in tertiam personam ab altera parte contrahente omnino diversam. Ergo ex iure naturae per huiusmodi errorem valor matrimonii omnino impeditur* ». E il Card. Gasparri così spiega l'errore sostanziale di persona: « *Error facti circa personam verificatur, quando quis vult contrahere cum persona certa et determinata, e. g. Maria, qualem falso putat esse hanc praesentem, cum qua contrahit* » (*De Matrim.*, II, n. 889).

c) *In fatto.* Dalle deposizioni dei testi, Paolo Wang e Giovanni Yu, che vengono confermate da Giovanni Wang, apparisce ch'egli stabilì di contrarre matrimonio con una determinata persona di nome Lu Cecilia, del paese di Tchai-Tsum, d'anni 37, ornata di tali qualità, per cui si faceva ben desiderare come moglie, e a lei mandò il suo amico per chiederne il consenso. Avendo ella ricusato, il mandato cessò, perchè – come dichiarano i testi – esso non fu alternativo, ma esclusivo: non ci fu un mandato generale di cercar moglie per il mandante, o di trattare con qualche altra donna, se la persona determinata si fosse rifiutata. Ed anche se il mediatore poteva cercarne un'altra, doveva però avvertire il mandante della fatta sostituzione, affinchè questo con un nuovo atto di volontà potesse acconsentire. Ma – come tutti i testi affermano – nessuno avvertì Giambattista, che credette di contrarre il matrimonio con Lu Cecilia. La sua matrigna, da lui mandata a vedere la sposa, neanche essa ne fu avvertita. Quindi il suo consenso non riguardò per nulla Anastasia Sang. E ciò viene confermato dalla condotta tenuta dopo da lui, perchè subito, all'uscita di chiesa, appena s'avvide di avere che fare con una vecchia, si adirò, dichiarò di non volerla, e, mentre si faceva il rito civile, si allontanò e stette muto rifiutando perfino di mangiare. Nè si può dire che il matrimonio, da principio invalido, fu poi sanato con la lunga coabitazione e con la copula maritale; perchè nè la coabitazione fu pacifica, nè si ebbe copula con affetto maritale. Siccome Anastasia spesso veniva bastonata da Giovanni, ed allora fuggiva dalla sua casa, interrogata una volta dal Missionario Faladieu perchè fuggisse, rispose che aveva paura d'essere uccisa da quell'uomo. Dalla deposizione giurata del marito e dalle dichiarazioni fatte da Anastasia alle sue amiche e al sacerdote Pietro Tcheng si rileva che Giovanni, non solo le dichiarò che con lei non voleva consumare il matrimonio, ma neanche per semplice libidine pose con lei la copula: e se dopo, ella — contraddicendosi — disse che una volta la copula ci fu, si può presumere che abbia così parlato soltanto in vista del processo, con la speranza di ottenere così più facilmente un sussidio pecuniario. Ad ogni modo non per questo convalidavasi il matrimonio *ab initio* nullo.

Per tali ragioni fu bene deciso come sopra.

BREVI QUESITI.

9. — *D.* Tizio parroco di un paese di montagna, in cui, per la elevatezza del clima, l'uva non arriva a perfetta maturità e dà un vino leggiero, che facilmente inacidisce nell'estate, vorrebbe mescolare del miele al mosto, perchè nella fermentazione il miele convertendosi in alcool, darebbe maggior forza al vino. Domanda se il vino ottenuto dal mosto fermentato col miele può essere materia lecita per la celebrazione del S. Sacrifizio, e nel caso affermativo, qual'è la quantità massima di miele, che possa mescolarsi al mosto, perchè il vino rimanga materia lecita?

R. Essendo il solo vino spremuto dall'uva di vite materia valida e lecita per il Sacramento dell'Eucaristia, qualunque altro vino condito con materia, che non sia uva di vite, diventa materia non solo illecita, ma anche invalida. Il Santo Ufficio in data 9 maggio 1892, a un vescovo della Francia, che domandava se era lecito usare per la Messa un vino raddolcito col tartrato di potassa, sale che pur si estrae dalla feccia del vino, rispondeva *non expedire* servirsi di quel chimico processo per correggere la naturale acredine del vino per le Messe. A maggior ragione quindi a noi sembra di rigettare il nuovo processo chimico della fermentazione col miele, che le api certo non estraggono dai fiori della vite. — A questo proposito però sarà bene ricordare le due risposte date dalla medesima Suprema Congregazione del Sant'Ufficio in data dell'8 maggio 1887, e in data del 30 luglio 1890. Il vescovo di Carcassonne in Francia, avendo chiesto, quale dei due rimedi proposti per impedire che il vino si corrompesse, fosse da preferirsi, se l'aggiunta di una piccola quantità d'acquavite al vino naturale, oppure fare bollire il vino fino ai 65°, il Sant'Ufficio rispose da preferirsi l'ebollizione del vino sino ai 65°. Inoltre il vescovo di Marsiglia esponeva come, in molti paesi della Francia, il vino bianco, che doveva servire per la Messa, era così debole, da non potersi conservare a lungo, se non vi si aggiungeva una certa quantità di alcool e domandava, se questa miscela era lecita, in quale quantità poteva aggiungersi l'alcool, e se questo alcool doveva essere estratto dal frutto della vite. A queste varie domande il Sant'Ufficio rispondeva che, purchè l'alcool fosse estratto *ex genimine vitis*, e la quantità alcoolica, compresa quella che il vino contiene naturalmente, non superasse la proporzione del 12 per cento, e la miscela fosse fatta col vino ancora molto nuovo, non vi era difficoltà, perchè questo vino si potesse adibire per la Messa.

10. — *D.* Tizio sacerdote, che vende un fondo costituitosi in Sacro Patrimonio senza le debite facoltà, diventa *ipso facto* irregolare, e colui che compra incorre in qualche pena?

R. Secondo il Conc. Trid. XXI c. 2. *De reformat.* i sacerdoti del Clero secolare in mancanza del beneficio, in via sussidiaria, come ognun sa, possono essere ordinati anche a titolo di patrimonio sacro, che oggigiorno è il titolo più comune, e questo patrimonio può essere costituito da beni immobili, che siano però fruttiferi, tanto da titoli di rendita, titoli di Stato, obbligazioni, ecc., purchè vincolati. È necessario però, qualunque sia la natura dei beni, che essi siano sufficienti all'onesta sostentazione del sacerdote. Il Chierico ordinato a titolo di patrimonio sacro, non può rinunziarlo, senza l'autorizzazione del vescovo (S. C. C. 16 ap. 1622, 10 ott. 1670) e molto meno venderlo, o darlo ad altri in enfiteusi (S. C. C. 20 lug. 1641, 24 feb. 1652). Chi ciò facesse, commetterebbe certamente grave colpa, ma non incorrerebbe in alcuna censura, poichè la censura è comminata solo per garantire l'atto della costituzione di un patrimonio non fittizio, ma reale e sufficiente. (Card. Genn. *Consultazioni*, vol. II, pag. 334). Tizio pertanto, se venduto il fondo ha ancora di che vivere onestamente, non sarebbe, secondo alcuni autori, neppure tenuto a sostituirsi il titolo di patrimonio con altro titolo. Neppure il compratore incorre nelle censure, perchè qui non si tratta di compratore di beni ecclesiastici propriamente detti; non andrebbe però esente da colpa, perchè, qualora non fosse scusato dalla buona fede, cooperebbe certamente al peccato di Tizio. Onde, tanto Tizio che vende, quanto il compratore dal fondo, per regolare la propria coscienza, dovranno rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica.

11. — *D.* Quando il Vescovo assiste pontificalmente ad una Messa solenne, oppure canta Vespero Pontificale, o apparato va in processione, o dà la Benedizione col SS.mo Sacramento; in questi casi, il caudatario sostiene la coda?

R. Il *Cæremoniale Episcoporum* non considera la coda della veste dei Vescovi, ma soltanto quella della cappa; perciò, dal Ceremoniale non si può arguire quando, nelle ss. funzioni, nelle quali il Vescovo usa i paramenti sacri, si debba o possa dal caudatario sostenere la coda. La consuetudine però, che è invalsa in moltissimi luoghi, di aggiungere la coda alla veste prelatizia, è ammessa in qualche decreto della S. C. dei Riti, per es. nel n. 2425, XIII, dove dicesi: « Caudatarius Episcopi debet dimittere caudam cappae aut *vestis episcopalis*, ut Assistens ceterique Canonici transire valeant ante ipsum Caudatarium, quando Episcopus *in Missa pontificali et in aliis functionibus* stat vel manet genuflexus ». Nel n. 3434, III, si dice che

« Episcopus *cauda uti potest*, quando SS. Sacramentum expositum est, quatenus solemniter celebret ». Di più, la S. Sede, quando ha voluto proibire l'uso di portare la coda spiegata ai Prelati, lo ha detto chiaramente, come nel Motu proprio del S. P. Pio X sui Protonotari apostolici, ai quali, compresi quelli di numero, benchè sia permessa la veste caudata, è vietato di spiegare la relativa coda, anche nei Pontificali (Decr. auth. S. R. C., n. 4154, I, 3; II, 16).

Osserva bene il Martinucci (lib. V, cap. VIII, art. II, n. 50, vol. III dell'ediz. Menghini 1914) che il caudatario del Vescovo celebrante avanti all'Ordinario cessa dal suo officio, accedendo l'Ordinario all'altare, e lascia che il Celebrante trascini la coda, riprendendola quando, terminata la Messa, si ritorna in sagrestia. Ciò è sanzionato, se non da pubblico documento della S. Sede, da qualche disposizione della medesima, circa Prelati ai quali, pur essendo concesso che sciolgano la coda, non si dà che la sostenga un caudatario.

12. — *D.* Il presbitero assistente nella Messa pontificale dopo la consacrazione genuflette quando genuflette il Vescovo? Il Vavasseur dice di no.

R. Anche il Martinucci (ediz. III, lib. V, cap. VI, art. III, n. 130), dice: « Presbyter assistens numquam genuflectet, quum genuflectet Episcopus cum Diacono »; ma il curatore della III edizione, monsignor Menghini, in nota, fa osservare, che il *Cæremoniale Episcoporum* al lib. I, cap. VII, n. 5, ha queste parole: « nec genuflectet, nisi cum elevatur Sacramentum, *et cum Episcopus ipse genuflectit* », e al lib. II, cap. VIII, n. 69: « omnes, tam in choro quam extra, genuflectunt, praeter Presbyterum et Diaconos assistentes, et Diaconum et Subdiaconum, qui *nonnisi cum Celebrante genuflectunt* ». Ci sembra chiaro abbastanza come la sentenza del Martinucci e del Vavasseur siano in contradizione col Ceremoniale. Essi forse pensavano che avendo il prete assistente la cura del libro, non potrebbe tenere quello e genuflettere; ma si risponde che, se il libro è sul leggile inclinato, non fa bisogno di sostenerlo; se è sul cuscino, lo si lascerà adagiato su di esso, non dovendo, certo, il Vescovo contemporaneamente genuflettere e leggere.

13. — *D.* Se dopo una Messa solenne con l'assistenza del Vescovo c'è la predica *coram Episcopo*, l'indulgenza di 50 giorni la si dà dopo la predica o dopo data la benedizione nella Messa?

R. La predica tenuta dopo la Messa nulla ha che fare con quella di rito, che deve essere detta *post evangelium*, secondo il Ceremoniale; perciò, per principio, non si deve ammettere che si tenga a quel punto. Se peraltro il Vescovo, per giusto motivo, crede che si debba tenere dopo la Messa, non solo vogliamo dire esser più rego-

lare che l'indulgenza si dia, secondo il Ceremoniale, dopo la benedizione *in fine Missae*, ma riteniamo che così debba farsi, non essendo lecito alterare il Ceremoniale, per un fatto che diventa, a così dire, estraneo. E non solo estraneo, ma arbitrario sarebbe il rito aggiunto, perchè se il Vescovo può dare l'indulgenza di 50 giorni per un atto di religione, a suo piacimento, e perciò anche per l'assistenza ad una predica *extra Missam*, non vi potrebbe peraltro aggiungere il rito della benedizione *post sermonem*, che giusta il Ceremoniale è connesso con il sermone stesso detto dopo il Vangelo. Padrone, dunque, il Vescovo di concedere l'indulgenza per la predica, come per un'altra pia opera qualunque, ma astenendosi dal rito del Ceremoniale.

14. — *D.* Il Cerimoniere vescovile oltre la veste violacea nei pontificali può avere violaceo il collare e le calze, oppure deve tenere violacea soltanto la veste?

R. Il collare e le calze, essendo un complemento dell'abito, sembrerebbe che dovessero seguire il colore di questo; ma ciò prova troppo, e si potrebbe anche, prescindendo dal caso del Ceremoniere, che non porta berretta in funzione, provare così che chi ha l'abito paonazzo, può usare anche la berretta di questo colore, essendo la berretta un compimento dell'abito! Anzi, oggi, il collare e le calze di colore sono un distintivo a sè, tanto che presentemente gli Eminentissimi Cardinali, anche quando funzionano in violaceo, usano il collare rosso, e così dicasi delle calze. I Camerieri segreti possono portare le calze paonazze soltanto quando vanno come ablegati a recare la berretta ai nuovi Cardinali non residenti in Curia. Dunque, si stia alla più retta interpretazione che non dà il collare e le calze paonazze al Ceremoniere Vescovile. Il *Cæremoniale Episcoporum* parla soltanto di *vestis:* ma al tempo in cui si compilava il Ceremoniale, il collare non era della foggia che attualmente si usa a Roma e in altri luoghi.

15. — *D.* Nel battesimo di un adulto, quando il Vescovo dice *Accede*, deve compirsi quell'*Accede*: al padrino, o al Vescovo? Secondo il Pontificale sarebbe che dopo detta questa parola il battezzando si avanza al padrino e poi al Vescovo; invece, stando alla vecchia edizione del Martinucci, si direbbe che si accostasse al Vescovo.

R. Non vediamo come possa dirsi che l'*Accede* si riferisca al solo Vescovo, mentre l'ordine del Pontificale è questo: il Vescovo dice al Padrino che segni di croce l'Eletto (*Signa eum*), ed invita l'Eletto ad accostarsi (*Accede*); dopo ciò il padrino fa il segno col pollice sulla fronte dell'Eletto, e finalmente il Vescovo fa il medesimo segno. Dunque l'*Accede* si dice all'Eletto, perchè si accosti a ricevere il segno

tanto dal Padrino quanto dal Vescovo. Il Martinucci, è vero (ed. II, lib. VII, cap. III, n. 47), interpreta l'*Accede* così che il Vescovo inviti l'Eletto ad avvicinarsi a lui, ma per intender così, ha dovuto alterare l'ordine del Pontificale, scrivendo: « il Vescovo dice al Padrino: *Signa eum*, ed il Padrino eseguisce; poi il Vescovo soggiunge all'Eletto: *Accede*, e lo segna ». Ma come vedesi, questa alterazione è arbitraria. Dunque si dovrà concludere che l'atto di segnare l'Eletto si compirà dal Padrino, e dal Vescovo, dopo che l'Eletto col Padrino si sarà avvicinato al Vescovo stesso; sarebbe, invero, incongruo dire all'Eletto: *Accostati al Padrino*, mentre questi già assiste il medesimo Eletto e poi, il semplice *Accede* si deve, in senso ovvio, riferire a chi parla, sottintendendo *ad me* (vieni qui), mentre non si può sottintendere, se si mandasse ad altri, *ad eum*, ma bisognerebbe, allora, dirlo esplicitamente.

RECENSIONI.

Il Nuovo Baldeschi, ossia esposizione dalle sacre cerimonie della Messa, dei Vespri e delle funzioni principali dell'anno Un volume in-12° di pagine 324. Roma, Desclée·L. 3.50.

Ci è grato annunziare la terza edizione di questo Manuale di sacra liturgia pratica, che fin da quando venne in luce la prima volta — ed è ormai un secolo — ha sempre incontrato il favore di tutti. Essa infatti, ha il nuovo pregio di esser fatta a norma delle ultime decisioni della Santa Sede, che sono qui riferite con molta chiarezza e precisione; sicchè si raccomanda anche meglio delle precedenti alla considerazione del clero.

Antonino Eymieu. *Il governo di sè stesso.* (Saggio di psicologia pratica). Dalla 21ª edizione francese. Roma, Desclée. Un vol. in-12, di pag. 280. L. 3.25.

La sostanza di tutta l'opera, è questa: Tutti i fenomeni psicologici, pensieri, sensazioni, ricordi, immagini, emozioni, gioie, dolori, desideri, compianti, collere, timore, speranza, movimenti coscienti, ecc., possono ridursi a tre categorie: *idee, sentimenti ed atti*. Ora, per quanto astrattamente separati da un abisso, per quanto corrispondenti a nozioni irriducibili, queste tre categorie di fatti, colte sul vivo, si compenetrano a vicenda o almeno sono giustapposte come gli anelli di

una medesima catena, in modo che, partendo da uno di questi anelli, si può senza eccessiva difficoltà raggiungere gli altri e governare la nostra vita con la nostra libertà. Per insegnar l'arte di governar sè stessi è quindi necessario stabilire e provare tre grandi principi o leggi psicologiche che permettono di utilizzare i tre gruppi di fenomeni, mediante tre rispettivi canoni di condotta che ne derivano: il primo principio è questo: *l'idea* spinge all'atto di cui è la rappresentazione, e il canone corrispondente è questo: bisogna alimentare in sè stessi le idee conformi alle azioni che dobbiamo compiere e, inversamente, non coltivare idee conformi alle azioni che vogliamo evitare. Il secondo principio è questo: l'azione suscita il *sentimento* di cui essa dovrebbe essere l'espressione normale, e il canone corrispondente è: per infondere in sè stessi il sentimento che si desidera possedere, occorre agire come se esso fosse già posseduto. Il terzo principio è che la passione acuisce fino al punto massimo e si serve ai propri fini delle forze psicologiche umane, e il canone relativo: bisogna concepire una *passione* bene scelta per riuscire a dare a sè stessi il massimo valore e ad ottenerne il massimo frutto. Di ciascuno dei tre principî l'Eymieu dimostra la verità, dà la spiegazione e mette in luce le applicazioni.

Da questo semplice riassunto apparisce l'importanza dell'opera. Come ben lo giudicava *La Civiltà Cattolica*: « E' questo un libro di valore più che ordinario... Acume di giudizio, chiarezza e profondità di raziocinio, ricchezza di erudizione nel campo dell'antropologia moderna e criterio eccellente in giovarsene con sobrietà ed efficacia: tali doti dànno al libro un'impronta di originalità e di autorità non comune ». A noi non resta che rilevarne l'utilità grandissima per gli educatori e educandi, e in primo luogo pel clero, alle cui cure è affidata la direzione cristiana e virile delle anime.

Guidi P. Laurentius, O. Cap. *Principia philosophica Aristotelis divique Thomae fere verbis expressa atque ad scholarum usum disposita*. Firenze, Libr. Ed. Fiorentina, 1913-14. Vol. 3, in-8° di pag. x-324 + 280 + 325. L. 10.

Diamo volentieri il benvenuto a questa opera, e crediamo di poterlo fare a nome tanto degli alunni che degli insegnanti. L'autore ha inteso infatti di compilare un libro da servire di *testo* per le lezioni scolastiche, e a tal proposito lo ha diviso con proporzioni quasi identiche in tre parti secondo le tre classi del corso filosofico, destinando il primo volume alla logica e metafisica generale; il secondo alla metafisica speciale; il terzo all'etica. Ma inoltre il carattere di *libro di testo* appare letteralmente dalla contenenza che è, come dice il titolo,

quasi una compilazione letterale dalle immortali opere dello Stagirita e dell'Aquinate, le cui riferenze trovansi annotate con abbondanza ed esattezza ad ogni pagina. I loro testi sono trascritti *ad litteram*, il che giova grandemente a che gli alunni si facciano subito un alto e vero concetto della grandezza di coloro che son dati loro Maestri; ma con tutto ciò il libro non riesce una semplice antologia, poichè con la maggiore facilità il lettore ne percepisce il nesso quasi naturale con l'esposizione precedente e susseguente; arte questa — ci si lasci dirlo per propria esperienza — sommamente difficile, e che suppone un lungo studio e quasi un'acquisita congenialità coi Maestri stessi. Ad ottenerla l'Autore si serve quasi continuamente, nella sua esposizione, dei classici espositori della scolastica, da Cicerone e Seneca e Agostino e Boezio, fino ai più recenti, Mauro, Liberatore, De Maria, Hontheim, Pesch, ecc. Tanto basta, crediamo, perchè si sia convinti della sodezza del materiale di cui l'Autore ha costruita l'opera sua; quanto alla forma in cui l'espone, la troviamo quasi sempre chiara, naturale e facile, aiutata anche da un latino piano sì, ma corretto e garbatissimo. In alcune questioni l'abbondanza di citazioni rende forse il tratto meno omogeneo e oscuro; ma a questo dovrà e potrà rimediare il maestro; alla mancanza, a nostro parere più grave, di un compiuto stato storico delle varie questioni e opinioni (specie nel II volume su cui vorremmo che il P. Guidi tornasse sopra con maggiori cure) l'autore stesso (p. VII), se abbiamo ben compreso, promette di riparare con un altro volume di storia della filosofia. Tutto sommato è dunque un manuale che si raccomanda da sè.

MARTYROLOGIUM ROMANUM. Editio iuxta typicam auspice SS. D. N. Pio Papa X confectam. Vol. in-12 di pag. CVIII-600. Tip. P. Marietti, Torino, 1914. L. 3.75.

« Le numerose canonizzazioni di Santi, che importano la loro inserzione nel Martirologio Romano, e le traslazioni avvenute in seguito alle ultime riforme del Messale Romano, rendono ormai difficile l'uso delle antiche edizioni del Martirologio. Per questo, sotto gli auspici del regnante Pontefice, ne venne testè (1913) curata una nuova edizione tipica. Oltre le lettere apostoliche di Benedetto XIV « de nova Martyrologii romani editione », essa contiene il trattato « de Martyrologio Romano » del Card. Baronio, e copiosi indici dei Santi e dei luoghi ricordati. La presente edizione riproduce la tipica, e per il formato, la carta e la stampa nitidissima, si raccomanda particolarmente, sia per l'uso liturgico, come per i privati e gli studiosi ». Così la *Scuola Cattolica*, al cui giudizio per esperienza propria, pienamente ci associamo.

Sac. dott. S. Ritter. *Catechismo cattolico per la diocesi di Basilea.* Traduz. dal tedesco. Roma, Francesco Ferrari, 1914, pagg. XXXVI-184. L. 1.25.

Questo libro, piccolo di mole, è però frutto di grande lavoro e e prolungate esperienze. Una interessantissima prefazione del traduttore (pag. V-XXXII), riassumendo importanti documenti dell'episcopato Basileense, fa conoscere le direttive secondo cui fu composto il catechismo, le quali, oltrechè ai più sani principî teologici, si ispirano ai più moderni precetti della pedagogia, e alla maggior praticità, onde vincere il pregiudizio troppo radicato che il catechismo sia un libro astruso, teorico e arido.

L'innovazione principale di questo catechismo è la distribuzione di tutta la materia in quattro cicli concentrici, così che si avrebbe una partizione già tracciata per un insegnamento di sei classi di scuola; un'ottima traccia quindi anche per il nostro sistema di scuole elementari e complementari. Le domande, ridotte al minimo possibile (367), sono semplicissime e chiare; corredate da buone, sode, pratiche note esplicative, con moltissimi riferimenti alla S. Scrittura.

Ottime sono poi le due appendici: *Spiegazione della Santa Messa*, pag. 140; *L'Anno Ecclesiastico*, pag. 154: e le *Preghiere e formole*, che chiudono il libro. La divisione è, come nell'ultimo catechismo emanato per ordine di Pio X, in tre capi principali; così che il presente può servire appunto, sotto molti rispetti, di commentario al nostro catechismo ufficiale. E, a quanto possiamo giudicarne, sarebbe davvero un commentario sobrio sì, ma efficace, e, pel suo scopo, completo.

Le Cerimonie dei funerali del Papa, la Sede Vacante, il Conclave. Nuova edizione completamente rifatta. Roma, Desclée, in-12 pag. 70. L. 0,50.

Con succinta brevità, con chiarezza ed esattezza si espone tutto il corso degli avvenimenti, cerimonie, disposizioni, funzioni che sogliono intercedere nella luttuosa circostanza (che Iddio tenga ancora ben lontana!) della morte del Sommo Pontefice, fino alla incoronazione del nuovo Papa. L'opuscolo già accolto favorevolmente è stato testè interamente rifatto, per inserirvi tutti i nuovi mutamenti indotti da Pio X, ed arricchito di belle considerazioni (pag. 9-21) circa le speciali condizioni della Sede Vacante di fronte al Governo Italiano. Così il libretto non è solo una guida pratica per presenti e assenti, ma anche un indispensabile complemento dei trattati di diritto canonico

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Incompetenza dell'autorità giudiziaria circa le disposizioni dal Vescovo date pel decoro della Chiesa. — Il parroco è il legittimo rappresentante della Chiesa ogni qualvolta si tratti di ciò che riguarda l'esercizio del culto e delle funzioni.

Il diritto di tenere banchi in chiesa deve considerarsi come un vero e proprio diritto di servitù esplicatasi sull'area della chiesa, o per meglio dire su quella parte di essa che è occupata dal banco; è quindi un diritto reale alienabile, trasmissibile, perpetuo, suscettibile di prescrizione e protetto dalle leggi possessorie.

Trattandosi però di un diritto privato, che si esplica nell'ambito del diritto pubblico, nel suo esercizio deve per necessità assoggettarsi a tutte quelle restrizioni che da un prevalente interesse di ordine generale possono essere imposte.

Il Vescovo quindi ha potestà di dare nell'interno della chiesa le opportune disposizioni pel decoro e pel conveniente uso del sacro edifizio, alle quali disposizioni debbono soggettarsi i proprietari di banchi in chiesa i quali non possono fare valere i loro diritti, se questi non siano compatibili con le prescrizioni dell'Ordinario diocesano.

E' incompetente l'autorità giudiziaria a sindacare il merito delle disposizioni impartite dal Vescovo per quanto riguarda le prescrizioni da esso date pel decoro e per l'uso del sacro edifizio. (Appello Casale 12 sett. 1913 — Valdata c. Giorgi) (*Il Dir. Eccl. It.*, Ser. II, Vol. VI, pag. 370).

Mancata notificazione da parte del Fondo Culto. — Il Fondo Culto è tenuto di notificare al parroco, cui creda non spetti alcun supplemento di congrua, la determinazione di nulla concedergli, onde il parroco possa mettere in moto la sua azione amministrativa.

In mancanza di tale notificazione, può bene il parroco adire direttamente l'autorità giudiziaria. — Cass. di Roma, Sez riun., 21 giugno 1913 - Fondo Culto c. Carbone. (*Dir. eccl. ital.*, sez. II, a. VI, pag. 385).

Incompetenza giudiziaria circa le circostanze d'una parrocchia. — È incompetente l'autorità giudiziaria a decidere se, per il concorso di gravi circostanze di luogo e di comunicazioni, possa il parroco di una parrocchia con popolazione inferiore ai 200 abitanti essere ammesso in tutto o in parte a godere del supplemento di congrua.

Ed è in facoltà dell'Amministrazione (escluso il potere di sindacato dell'autorità giudiziaria) di proporzionare le spese di culto in re-

lazione all'assegno supplementare di congrua. — Cass. di Roma, Sezioni riun., 17 giugno 1913 - Fondo C. c. Pieroni, e 28 giugno 1913, id. c. Andreucci. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 388, 389).

Circa l'attribuzione di titolo cardinalizio a una chiesa monastica. — Per la estensione anche nella città di Roma delle leggi del 1866 e 1867 il Demanio, come successore di diritto delle corporazioni e degli enti ecclesiastici soppressi, può rimanere col Fondo Culto in una causa nella quale si faccia questione circa la sopprimibilità di un ente.

Bene è ammessa, anche in appello, la domanda subordinata dell'assegno annuo per le spese di manutenzione e di ufficiatura della chiesa nella ipotesi del rigetto della domanda principale di rivendicazione dei beni dell'ente che si sostiene illegalmente soppresso.

Il titolo cardinalizio, sia pure un benefizio maggiore, può essere dall'autorità illimitata e sovrana del Pontefice ridotto ad un titolo onorifico meramente religioso, spogliato da ogni elemento di patrimonialità.

Ciò si verifica nel caso in cui esso venga incorporato in un monastero.

In tal caso i beni passarono in pieno dominio del monastero: e legalmente l'Amministrazione ne prese possesso.

I brevi pontifici, aventi carattere di diritto pubblico, sono disposizioni sovrane che hanno vigore di legge; e perciò sono interpretabili in Cassazione.

Non è concepibile la trasmissione di pieno e assoluto dominio *ad tempus*, senza una clausola di riversibilità o senza una condizione risolutiva.

L'acquiescenza dell'Amministrazione ad una sentenza, che attribuisce la chiesa al titolo cardinalizio, importa che soltanto la chiesa senza i contigui fabbricati rimanga annessa al titolo. — Cass. di Roma, 17 giugno 1913 - Chiesa di S. Cecilia c. Demanio e Fondo C. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 391 e seg.).

Azione del parroco contro il Comune per supplemento di congrua. — È di competenza dell'autorità giudiziaria l'azione proposta dal parroco contro il Comune per costringerlo al pagamento della congrua, in virtù delle leggi borboniche sulla materia, e specialmente del regio dispaccio 4 agosto 1787.

Un decreto reale, emesso a termini dell'art. 209 della legge comunale e provinciale, non può essere opposto al parroco ed impedirgli l'esperimento dell'azione giudiziaria. — Cassazione di Roma, 14 marzo 1913 - Comune di Siderno M. c. Ferrari. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 399).

Circa interpretazione di brevi pontifici. — I brevi pontifici non possono elevarsi mai alla dignità di leggi, e la loro interpretazione è incensurabile in Cassazione (cfr. invece pag. preced.).

Perciò è incensurabile il giudizio del magistrato di merito che dall'interpretazione di brevi pontifici desume che un istituto (Ospizio dei Centopreti di Roma) sia stato da opera di beneficenza trasformato in un ente di carattere ecclesiastico. — Cass. di Roma, 27 febbraio 1913 - Ministero dell'interno c. Ospizio Centopreti di Roma. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 400).

Pubblicità della via, rispetto al divieto di processione. — Difetta di motivazione la sentenza che in tema di contravvenzione per omesso preavviso di una processione religiosa, alla eccezione concernente la non pubblicità della strada percorsa risponda deducendo tale qualità dal fatto medesimo che la strada fu attraversata da coloro che seguivano la processione. — Cass. di Roma, Sez. pen., 20 febbraio 1913 - Ric. Calamati. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 404).

Circa le condizioni richieste per un conferimento di dote. — Non può dirsi che il Governo abbia ecceduto i poteri concessigli dalla legge in materia di riforma di statuti di opere pie, allorchè, senza cambiare lo scopo e l'amministrazione di una pia istituzione, siasi limitato a disciplinare in sede di statuto il modo di erogazione della beneficenza.

In presenza di un'opera pia dotale, la cui beneficenza, secondo le tavole di fondazione, si debba esercitare in favore di donzelle povere ed oneste, deve ritenersi legittimo l'operato del Governo, che, in riforma dell'originario statuto, abbia disposto che i relativi certificati di povertà e di moralità debbano esser rilasciati dall'autorità civile, anzichè da quella ecclesiastica.

Ove il fondatore ecclesiastico di una opera pia dotale abbia imposto alle dotande l'espletamento di varie pratiche religiose e la prova della eseguita celebrazione del matrimonio, deve ritenersi illegittimo, perchè contrario alla manifesta volontà del fondatore stesso in materia non vietata dalla legge, il provvedimento governativo che, in sede di revisione dello statuto, abbia imposto l'obbligo della celebrazione del solo matrimonio civile, senza far cenno del matrimonio da celebrarsi col rito religioso. — Cons. di Stato, V sez., 28 marzo 1913 - Opera pia Arrighi c. Prefetto di Arezzo. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 408).

Circa il reclamo pel supplemento di congrua, in particolare quanto alle ex-recettizie curate. — La mancanza del reclamo amministrativo contro la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua non è causa di decadenza del parroco dal diritto di valersi del-

l'azione giudiziaria; ma costituisce una semplice *praesumptio juris tantum* di acquiescenza.

La impugnativa giudiziaria nei trenta giorni, senza la presentazione del reclamo amministrativo, impedisce la *praesumptio juris* di accettazione.

Il Fondo Culto è obbligato a sostenere i pesi e gli oneri cui erano tenuti gli enti soppressi nei limiti del loro patrimonio; e perciò le chiese parrocchiali ex ricettizie hanno diritto alle spese di culto e di ufficiatura cui era tenuto l'ente al quale erano incorporate.

La limitazione degli oneri deve essere commisurata all'entità del patrimonio che il Fondo Culto ebbe assegnato dal Demanio e nella quantità esistente attualmente, non potendo essere risentite dall'Amministrazione le diminuzioni patrimoniali avvenute senza sua colpa.

È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere che l'assegno annuo corrisposto dalla Congregazione di carità riguarda tutt'altro ufficio, e non è dato a titolo di spese di culto e di ufficiatura.

L'art. 9 della legge 4 giugno 1899 non ha inteso innovare la norma contenuta nell'art. 7; e perciò, verificatasi la decadenza del Comune dalla devoluzione dei beni dell'ex ricettizia, devesi mantenere, anche in confronto del Fondo Culto, lo stesso ordine di preferenza, e provvedere prima alla *dotazione* della chiesa, e poi al supplento di congrua. — Cass. di Roma, 23 luglio 1913 - Fondo C. c. Jacoviello. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 435 e seg.).

Ripetibilità di assegni fatti dal Fondo Culto. La breve prescrizione di cinque anni è inapplicabile alla *condictio indebiti*.

Perciò è soggetta soltanto alla prescrizione trentennale l'azione del Fondo Culto per la ripetizione di assegni erroneamente pagati ad un parroco, già partecipante di una chiesa ex-ricettizia. — Cassazione di Roma, 30 maggio 1913 - Zafferano c. Fondo C. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 439).

Somme legate a parroci a scopo pio. - Deve ritenersi della parrocchia, e non dell'erede del parroco *pro tempore*, la somma a questi data per farla fruttare e destinarne il frutto in funzioni religiose. — Cass. di Roma, 10 gennaio 1912 - Maraviglia c. Mentonelli. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 444).

Rappresentanza legale del seminario. - Il seminario, come istituto essenzialmente ecclesiastico, è retto e governato esclusivamente dal giure canonico, e particolarmente dal Concilio di Trento.

La rappresentanza giuridica del seminario spetta al vescovo, sia per la parte spirituale, come per quella temporale, anche nel caso in cui l'amministrazione dei beni sia affidata a deputati laici.

I decreti granducali toscani riguardanti i seminari non hanno valore di disposizioni legislative deroganti alle leggi canoniche. — Cassazione di Firenze, 14 aprile 1913 - Arcivescovo di Siena c. Bonelli. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 447).

Edifici di culto rispetto a servitù. — Sono *edifizi destinati ad uso pubblico* quelli delle chiese che sono indispensabili all'esercizio della giurisdizione spirituale e della potestà ecclesiastica.

Tali edifizi sono esenti dalla servitù di comunione del muro a senso dell'art. 556 del cod. civ.

Non è necessario che la destinazione ad uso pubblico risulti dalla legge o da un esplicito atto dell'autorità competente, bastando che il popolo abbia col fatto destinato a sè medesimo il godimento dell'edificio.

Per l'art. 572 del cod. civ., se gli edifizi destinati ad uso pubblico sono esenti dalla servitù di comunione del muro, non vanno però sottratti, nella loro costruzione, dall'obbligo dell'osservanza delle distanze legali prescritte dai precedenti art. 570 e 571. — Cass. di Napoli, 12 dicembre 1913 - Fontana c. Pezzullo. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 451).

Obbligo del Comune ai restauri degli edifici di culto. — La legge com. e prov. del 1865 ha abrogato le antiche disposizioni vigenti negli ex Stati, fra cui le regie patenti del 6 gennaio 1824 nel Piemonte, relative al modo di provvedere alle spese di conservazione e restauri degli edifizi serventi al culto.

Per effetto di tale abrogazione i parrocchiani non sono più tenuti all'obbligo di tali spese, essendo ad essi subentrato il Comune.

Perciò il Comune, che ha provveduto con propri mezzi alla manutenzione ed al restauro di detti edifizi, non può costringere i parrocchiani proprietari a rimborsargli *pro rata* le spese sostenute. — Cass. di Torino, 21 aprile 1913 - Finanze c. Com. di Novara. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 457).

Consenso del Comune per le suddette spese. — Ben può il parroco agire in giudizio, non essendo carente di azione, per ottenere il rimborso delle spese di restauro della chiesa, al quale ha egli proceduto di sua iniziativa, cioè senza l'autorizzazione del Comune.

L'obbligo del Comune si estende alla conservazione della casa canonica o parrocchiale. — Corte d'appello di Macerata, 28 agosto 1913 - Rossi c. Com. di Sanseverino. (*Dir. eccl. ital.*, II, VI, pag. 471).

CRONACA ECCLESIASTICA.

CONGRESSO EUCARISTICO A LOURDES. — Nella diocesi. – Già fin dallo scorso mese lo zelantissimo Mons. Schoepfer, vescovo di Tarbes e Lourdes, aveva diramato ai suoi diocesani una lettera nella quale dava prescrizioni generali per l'imminente Congresso.

Il martedì 21 luglio, in tutte le parrocchie della Diocesi, tutte le campane annunziarono, dopo l'*Angelus* del mezzogiorno, la solenne entrata dell'Emo Cardinale Legato e l'apertura del Congresso che aveva luogo all'indomani.

Per tutta la durata del Congresso, e cioè dal 22 al 26, in tutte le chiese della Diocesi all'uscita della messa principale venne esposto il SS. Sacramento e data, in fine, la S. Benedizione eucaristica: discorsi e istruzioni eucaristiche furono pure tenute in ogni giorno in tutte le chiese, ai fedeli. La domenica 26 luglio, giorno della chiusura il SS. Sacramento rimase esposto in tutte le chiese della Diocesi dal principio della Messa solenne sino ai Vespri, seguiti da una processione eucaristica in unione a quella che in quell'ora si fece a Lourdes.

La sera del 26 tutte le campane, dopo l'Ave Maria, annunziarono la chiusura del Congresso.

La seduta inaugurale. — Imponente fra tutte è riuscita la seduta inaugurale del 22 luglio. Già prima delle 3 pom., ora fissata per l'apertura solenne del Congresso, la piazza del Rosario, ove aveva luogo il Congresso stesso, era gremita di congressisti e di popolo, presentando uno spettacolo magnifico.

Per quanto Lourdes sia abituata agli spettacoli grandiosi, pure questa grandiosa riunione di alti dignitari della Chiesa, di persone di tutti i gradi e di tutti i ceti venute presso la Grotta miracolosa da ogni parte del mondo ha avuto un carattere speciale di solennità.

E veramente magnifico si presentava il gruppo dei cardinali, degli arcivescovi, dei vescovi. Oltre Sua Eminenza il cardinale Granito Pignatelli di Belmonte, Legato Pontificio, si notavano i cardinali Neto, patriarca dimissionario di Lisbona, il Cardinale Logue arciv. di Armagh, il cardinale Luçon arciv. di Reims, il cardinale Farley arciv. di New York, il cardinale Almaraz y Santos arciv. di Siviglia, il cardinale Sévin arciv. di Lione.

Gli arcivescovi e vescovi presenti sommavano a circa centonovanta, dei quali molti venuti anche dall'Asia (18), dall'Africa (8), dall'America (43) e dall'Oceania (4).

Alle quindici, al momento in cui stava per aprirsi la seduta inaugurale, si contavano nella grande spianata che si stende innanzi alla Basilica trentamila persone.

Quando Sua Eminenza il Cardinale Legato salì sul palco eretto a sinistra dell'ingresso della Basilica si elevarono, fra uno scrosciante applauso, grida altissime di « Viva il Papa, Viva Pio X! ».

Fatto un po' di silenzio Mons. Schoepfer, vescovo di Tarbes e Lourdes, pronunciò brevi parole di saluto al Cardinale Legato ed agli altri intervenuti.

Venne quindi data lettura del Breve Pontificio che pubblicammo nel precedente fascicolo (v. p. 194).

La lettura del Breve Pontificio venne ascoltata in religioso silenzio dai presenti tutti in piedi, e salutata alla fine da interminabili applausi e grida di « Viva il Papa! Viva Pio X! ».

Dopo la lettura del Breve Pontificio prese la parola il Cardinale Legato, il quale pronunciò in francese un lungo e veramente ispirato discorso, dimostrando la forza e la pace che dall' Eucaristia deriva alla nazione, alla Chiesa, al mondo intero.

Seguirono i cardinali Netto, Logue, Farley, Almaraz, mons. Puija, arciv. di Santa Severina, che pronunciarono brevi parole di saluto alla Francia, alla sua fede ed alle sue tradizioni.

Rispose ringraziando con commosse parole il Cardinale Luçon, arciv. di Reims, dopo di che fu dichiarato aperto il Congresso.

Un omaggio dei fanciulli. — Il Comitato ordinatore del Congresso ha voluto che i fanciulli – oggetto della particolare tenerezza del Divin Salvatore e del S. Padre Pio X – avessero in queste feste e alla Mensa Eucaristica un posto d'onore. E per far partecipare i fanciulli il più intimamente possibile a queste feste fu stabilito che un giorno, o almeno un'ora, fosse loro interamente riserbata; ed è stato a ciò fissato il giovedì 23, come il giorno più propizio.

Preparati da un breve ritiro i giovanetti pellegrini — congressisti della Diocesi — poterono accostarsi alla Santa Comunione il giovedì mattina nelle loro rispettive parrocchie, e arrivare verso il mezzogiorno a Lourdes condotti dai Parroci.

Riuniti davanti la grotta miracolosa, pregarono, cantarono, e ascoltarono un discorso sulla Santa Eucaristia. La solenne Benedizione Eucaristica impartita dal Cardinale Legato in nome del Santo Padre, chiudeva la funzione riserbata ai fanciulli.

Il lavoro delle Sezioni. Come di consueto furono istituite diverse sezioni secondo le lingue, che furono la francese, italiana czeca, tedesca, inglese, spagnuola, fiamminga, vallona, polacca, portoghese, ungherese; in ciascuna si tennero poi il 23, 24, 25, tre riunioni particolari, alle 9 pei laici, alle 11 pei sacerdoti, alle 13 per le signore, mentre alle 16 aveva luogo l'assemblea generale. Impossibile ci riuscirebbe seguire le discussioni e i voti in ciascuna di queste riunioni dovendo ancora compiersi il lavoro di ordinamento per la redazione

degli atti del Congresso. Particolarmente notevoli appariscono però fin d'ora i lavori delle sezioni francese e italiana. Nella prima tutti i temi furono opportunamente coordinati, in precedenza, sotto l'unico motivo del « regno *sociale* di Gesù Cristo nella Ss.ma Eucaristia » svolgendosi cioè i fondamenti e i diritti di questa regalità, i benefizi sociali dell'Eucaristia, e gli omaggi della società a Gesù Cristo: le assemblee generali erano invece dedicate in genere al tema: « Il Regno di Gesù Cristo e l'Immacolata », che fu svolto dai cardinali Andrien, Amette, dal vescovo di Angers, da mons. Poletti, dal G. Janvier, e da vari laici, tra i quali il sig. Briffaut, deputato belga, lord A. Willmot inglese, ecc.

I principali voti, presentati e discussi nella sezione italiana furono i seguenti:

1° Del sac. Cl. Barbieri, di Vigevano. « Con istruzioni e pie pratiche si promuova la divozione a N. S. di Lourdes, ordinandola allo scopo suo intimo, la divozione al SS. Sacramento; non mai disgiungendole. *Ad Jesum per Mariam* ».

2° Del prof. Fed. Zitelli, di Roma: « Procurare il culto pubblico sociale a Gesù Sacramentato, colla solennità delle processioni eucaristiche, col moltiplicare i Congressi, che chiamano le folle cristiane attorno a Gesù; coll'accompagnamento pubblico del SS. Viatico; coi canti eucaristici popolari ».

3° Di mons. C. Pujia, arciv. di Santa Severina: « Dal pulpito, nei catechismi, nel confessionale i sacerdoti esortino spesso i fedeli alla frequente assistenza alla S. Messa, e facciano comprendere che la SS. Comunione ne è il complemento; a ciò si istituiscano Leghe dei padri e delle madri di famiglia ».

4° Di mons. G. Catalanotto, di Palermo: « Si tengano oltre le SS. Quarantore, e possibilmente nel tempo pasquale, tridui eucaristici; ove non siano possibili alla predicazione delle Quarantore una forma pratica, facile, istruttiva, su la S. Messa e su la frequente Comunione ».

5° Del P. C. Poletti, di Torino: « Si estenda l'uso delle giornate eucaristiche, parrocchiali e interparrocchiali, che già con felice esito e profitto si tengono in molte Diocesi, in preparazione e a complemento dei Congressi Eucaristici Diocesani ».

6° Di mons. G. Fortunato, di Napoli: « Si faccia in tutte le parrocchie l'ora di Adorazione mensile pubblica, divisa in quattro parti, con brevi fervorini e canti, valendosi all'uopo della Messa parrocchiale; o durante la funzione pomeridiana in una delle domeniche ».

7° Dal can. A. Mazzucchelli, di Figline Valdarno: « Tenere tridui eucaristici, oppure un corso di predicazione con funzioni, durante

il tempo pasquale, per soli uomini, affine d'ottenere meglio da parte loro l'adempimento al precetto pasquale ».

8° Di mons. G. B. Pini, di Milano: « Si promuova fra gli uomini e specialmente fra i giovani l'adorazione notturna, durante la quale si dia comodità d'accostarsi ai Sacramenti, o si procuri per loro una speciale Messa nei giorni festivi, esortandoli a comunicarvisi ».

9° Del dott. Carlo Baizini, di Milano: « I sacerdoti si mantengono nei migliori rapporti possibili coi medici locali; li preghino a tenerli avvisati degli infermi che possono trovarsi in pericolo, e si propaghino le Società di S. Vincenzo de Paoli, per la visita agli infermi ».

La solenne processione di chiusura. — Oltre che con una solenne Messa pontificale all'aperto, celebrata al mattino dall'E.mo Belmonte, presenti oltre centomila fedeli, il Congresso si chiuse domenica 26 con una grandiosa, interminabile processione eucaristica, il dopo pranzo.

La processione era aperta da un plotone di guide dei Pirenei a cavallo. Seguivano le musiche, società diverse con le loro bandiere, corporazioni dei ferrovieri cattolici con circa 400 stendardi. E poi pellegrini, terziari, sacerdoti in nero, in cotta; canonici di tutte le diocesi, i cappellani titolari e onorari di Nostra Signora di Lourdes, il Capitolo della cattedrale di Tarbes, Prelati, i Protonotari apostolici, sacerdoti parati, abati mitrati, vescovi in abito viola e vescovi parati, gli arcivescovi parati, gli eminentissimi cardinali, i ministri della processione, i turiferari e le torcie, il baldacchino sotto il quale veniva il Santissimo Sacramento portato dall'Emo Legato. E dopo le persone recanti le insegne del Cardinale e i personaggi del loro seguito, il vescovo di Tarbes e Lourdes in cappa magna, circondato dai suoi vicari generali; i camerieri segreti di Sua Santità in costume, i cavalieri del Santo Sepolcro in grande uniforme; i commendatori dei diversi Ordini pontifici, i membri del Comitato permanente dei Congressi eucaristici internazionali con monsignor Heylen loro presidente in mantelletta, acerdoti facenti parte del Comitato in nero, i senatori e i deputati cattolici, i membri del corpo diplomatico, gli accademici cattolici, il sindaco di Lourdes con i consiglieri municipali, i medici dell'ufficio di constatazioni mediche di Lourdes, i rappresentanti dei Consigli generali delle grandi opere cattoliche, i membri degli ospedali di Nostra Signora di Lourdes con i loro distintivi. La processione era chiusa da un altro plotone di guide dei Pirenei a cavallo.

La grande spianata e tutte le vie ove passò la processione erano gremite di una duplice ala fittissima di popolo.

Il Cardinale Legato camminava, può ben dirsi, sopra un interminabile tappeto di fiori, tanti erano i fiori gettati sul suo passaggio dalla strada e dalle finestre.

È stato un immenso trionfo dell' Eucaristia. Il colpo d'occhio era magnifico: specialmente ammirato il gruppo dei vescovi di rito orientale, nelle loro ricche e variopinte vesti. Un canto solo percuoteva tutta la valle che ne risuonava.

La spianata del Rosario e le scale apparivano nereggianti di persone: il Calvario pieno di devoti. Sul grande palco eretto sulla cupola del Rosario, il grande ostensorio che lo coronava fiammeggiava tra cento luci.

La processione impiegò tre ore per percorrere l'itinerario designato. Alle ore 16 Sua Eminenza il Cardinal Legato salì sul palco recando l' Ostensorio. Quando lo levò per impartire sul popolo orante la benedizione, scoppi fragorosi lo salutarono mentre la folla sterminata si inginocchiò come un sol uomo. Un brivido di commozione passò attraversò tutte le anime. Dopo l'*Oremus* al SS. Sacramento e quello *pro Pontifice* venne detto quello *pro pace*, ordinato da Sua Eminenza il Cardinal Legato in vista delle luttuose notizie che già cominciavano ad attristare gli animi; e ciò valse ad accrescere in tutti la commozione del momento.

Nessun incidente ha turbato il magnifico trionfo eucaristico, la cui memoria non potrà mai cancellarsi dall'animo di chi vi ha assistito commosso.

Alla sera la città illuminata sembrò tutta ardere di immense luci

Così si è chiuso il Congresso Eucaristico di Lourdes, il XXV della serie, e che coincide con il cinquantenario del primo pellegrinaggio alla Grotta, e della benedizione della statua di Maria, che vi fu posta appunto nel 1864; coincide ancora col sessantesimo anniversario della definizione dogmatica della Immacolata Concezione. *Ad Jesum per Mariam!*

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con decreto della S. Congregazione Concistoriale, del *9 febb. 1914*, sono stati rettificati i confini delle diocesi di Augsburg e Monaco, attribuendo a *Niederthann*, parrocchia di questa archidiocesi parte del territorio della parrocchia di Pfaffenhofen, comprendente i paesi di *Ehrensberg* e *Harres*.

Con pari decreto del *4 marzo 1914* il paese di *Roseto Valfortore* e suo territorio, è stato separato dalla diocesi di Ariano di Puglia, e attribuito a quella di Lucera.

Con decreto del *2 aprile 1914* sono stati rettificati i confini delle tre diocesi Brasiliane di Montesclaros, Arassuahye, e Uberaba. Quest'ultima perde parte del municipio di *Paracatù* a favore di Montesclaros, la quale a sua volta perde il municipio di *Fortaleza* e parte del municipio di *Salinas* a favore di Arassuahye.

Con decreto della S. Congr. di Propaganda, in data *20 luglio 1914*, l'isola di *Flores*, (Asia: 120° long. est; 9 lat. sud) è stata staccata

dal Vicariato di Batavia (isola di Giava) e attribuita alla prefettura apostolica della Sonda minore [*Acta Ap. Sedis*, vol. VI, pag. 379].

Nel capitolo cattedrale di *Fiesole*, con decreto del *16 aprile 1914* la S. Congr. Concistoriale ha istituito due nuove dignità, quella dell'Arcidiacono e quella del Primicerio innanzi a quella del Preposito che diviene così la terza, e perde il privilegio dei speciali indumenti.

LETTERE APOSTOLICHE. — In forma di Breve, dato l'*8 luglio 1914*, il S. Padre ha scritto all'E.mo card. Gibbons, arcivescovo di Baltimora, lodando il proposito di un comitato di pie signore costituitosi per edificare una Chiesa all'Immacolata, nei pressi dell'Università di Washington, principalmente per gli studenti che frequentano quest'ultima [pag. 375].

Per mezzo della Segreteria di Stato, in data *14 luglio* ha fatto scrivere all'E.mo card. Bourne, arcivescovo di Westminster (Londra), circa i consolanti progressi del cattolicismo in Inghilterra, ove entro tre anni si sono già dovute erigere alcune nuove province ecclesiastiche [pag. 401, in inglese].

NOMINE PONTIFICIE. — L'E.mo card. Filippo Giustini è stato assegnato al Supremo Tribunale della *Segnatura Apostolica*, in supplenza dell'E.mo card. Sebastiano Martinelli, infermo.

Il P. Luca da Padova, dei Minori Cappuccini, è stato nominato *Predicatore Apostolico*.

Il rev. can. Angelo Sinibaldi, *Uditore del Vicariato, per gli affari giudiziari*.

L'Ill.mo mons. Pacifico Massella è stato nominato *Segretario delle Lettere latine di S. S.*

AVVISO. — Un comunicato dell'*Osservatore Romano*, 6 agosto, fa noto che, per disposizione dell'Autorità Superiore, sono sospese fino a nuovo ordine tutte le conferenze, riunioni, settimane sociali, congressi cattolici in Italia.

La direzione dei Comitati pro *Palaestina* e *Lourdes*, ci comunica parimenti la sospensione dei pellegrinaggi in Terra Santa e a Lourdes, che dovevano tenersi nei mesi di settembre e ottobre prossimo.

NECROLOGIO. — *14 luglio 1914*. Mons. Mattia Dvornik, già arcivescovo di Zara - *26 luglio*. Mons. Francesco Sav. Corbet, vesc. tit. di Obba e Vicario Ap. di Diego Suarez - *29 luglio*. Mons. Pietro Pace, vescovo di Malta - *3 agosto*. Mons. Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona - *3 agosto*. Mons. Giuseppe Abbet, vescovo titolare di Betlemme, Abate di San Maurizio de Agaune - 19 *agosto*. Il Rmo P. Francesco Saverio Wernz, Generale della Compagnia di Gesù.

RECENTI PUBBLICAZIONI.

Ascetica.

ROUVIER P. Fed. *Alla conquista del cielo.* (Carità perfetta e confrizione) Roma, Desclée. In 48 di pagine 243 L. 1.25, (Vedi pag. 235 del precedente fascicolo).

DELBREL P. G. S. I. *Pei giovani religiosi. Esto fidelis.* Traduzione italiana del P. Vincenzo Pensato S. I. Roma, Desclée. Un vol. in-12 di pagine 146. L. 1.00.

DIRCKINCK JOANNIS S. I. *Exhortationes domesticae etiam aliis religiosis perutiles; accedit auctarium de Solemnioribus festis.* Nova editio cura Augustini Lehmkuhl ej. S. Tre vol. in-12 di pag. XV-486 – VIII-494 – 472. Bruges, Beyaert. L. 15.00.

G. C. SAC. *Fiorellini del cielo o i fanciulli alla S. Comunione.* Ai genitori e ai figli. Milano, S. Lega Eucaristica Un vol. in-12 di pag. 192. L. 1.25

SVAMPA CARDINAL DOM. *Le litanie del Sacro Cuore di Gesù.* Commento storico teologico e considerazioni divote. Terza edizione. Roma, Desclée. Un vol. in-12 di pag. 374. L. 2.00.

GAGLIARDINO G. sac. *Il mese di Giugno.* Considerazioni e preghiere. Torino, P. Marietti, 1914, 24°, p. 156.

AVOGADRO DELLA MOTTA E. *Il mese di novembre dedicato a suffragio dei defunti.* Torino. P. Marietti, 1913, 24° p. 220. L. 0.50.

ARDITO SAC. DAVID. *Sacro Cuore di Gesù confido in Voi!* Letture pel mese di Giugno. Torino. Buona stampa. Un vol. in-12 di pag. XV-248. L. 2.00

PETAZZI G. M. S. I. *Consoliamo il Cuore di Gesù!* Meditazioni e preghiere per le anime consacrate all'amore ed alla riparazione. Milano, Daverio. Un vol. in-48 di pag. 338. L. 1.00

MONTANARI PROSPERO. *Alla scuola dei Misteri del Rosario.* Nuovo mese di ottobre dedicato alla Gran madre di Dio Maria Santissima. Un vol. in-48 di pag. 230. Milano. L. 0.50.

STUARDI G. M. O. P. *Ave Maria!... Come la dirò?* Genova, tip. della gioventù, 1914, 32°, p. 160. L. 0.60.

BRENNA EGIDIO. *Electa ut sol...Commento dell'Ave Maria.* Un vol. in-12 di pag. 232. Milano S. Lega Eucaristica. L. 3.00.

PAOLI VINCENZO. *Amicta sole.* Mese Mariano con esempi. Giarre. Lisi. Un vol. in-8 di pag. 382. L. 3.00.

DADOLLE MONS. PIETRO. *Il mese di Maggio.* Traduzione del sac. Vincenzo Tardieu C. M. — Giarre, Lisi. Un vol. in-12 di pag. XVI-192. L. 1.50.

Varie.

FERRETTI D. PAOLO M. AB. O. S. B. *Principii teorici e pratici di canto gregoriano.* Terza edizione ritoccata e ampliata dell'autore. Roma, Desclée. Un vol. in-8 di pag. 242. L. 2.00

CONCLAVE (IL) *Le Cerimonie dei funerali del Papa, la Sede Vacante, e il Conclave.* Nuova edizione completamente rifatta. Roma, Desclée. In-12, pag. 70. L. 0,50 (vedi pag. 276).

GEMELLI DOTT. AGOSTINO. *Il metodo degli equivalenti.* Contributo allo studio dei processi di confronto. (Con 80 tabelle, 10 figure e cinque tavole). Firenze, Libreria ed. Fiorentina. Un vol. in-8 gr. di pag. 344. L. 10.

GEMELLI DOTT. AGOSTINO. *Principi fondamentali e principali applicazioni della chemioterapia.* Con figure e tabelle. Un vol. in 4 di pag. 90. Firenze, Libreria Ed. Fiorentina. L. 1.50.

ELENCO ALFABETICO DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE ESISTENTI NELLE BIBLIOTECHE DI ROMA *relative a scienze morali, storiche, filologiche, belle arti, ecc.*, Roma, Pont. Istituto Biblico. (Max Bretschneider), 1914. Vol. in-8 gr., pag. XVI-406. L. 6.50.

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: FRANCISCUS FABERJ, Vicariatus Urbis Adsessor.

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

BENEDICTO XV

QVEM

PATREM . ET . PRINCIPEM

DIVINITVS . SIBI . DATVM

ORBIS . CATHOLICVS

MIRA . OMNIVM . ORDINVM

CONSENSIONE . ET . LAETITIA

SALVTAT . REVERETVR . COLLAVDAT

CERTA . CVM . SPE

MAGNVM . ECCLESIAE . EMOLVMENTVM

AB . EIVS . PIETATE . CARITATE . DOCTRINA

RERVMQVE . VSV . OBVENTVRVM

SCRIPTORES . EPHEMERIDIS

EFFVSI . IN . GRATVLATIONES . ET . VOTA

SE . SVOSQVE . LABORES

SVPREMO . VERITATIS . MAGISTRO

OBSEQVENTISSIMI . DEVOVENT

3 settembre 1914.

Ancora risuonano all'orecchio le parole di giubilo con alta e nitida voce pronunziate stamani alle 11,15 dal Cardinal Diacono Francesco Saverio della Volpe, dalla gran loggia della Basilica Vaticana: « Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum *Jacobum della Chiesa*, qui sibi nomen imposuit: *Benedictus XV* ».

Ancora ci sembra di vedere quella immensa marea di popolo ondeggiante, interrompere con frenetici applausi tutte frasi dell'annunzio felice, e riversarsi quindi nell'interno dell'immensa Basilica, ansiosa di contemplare le sembianze dell'amato nuovo Pastore, e di riceverne la prima solenne Benedizione, accolta con nuovo interminabile fragoroso plauso di saluto e di augurio!

Quale spettacolo! Quale stupenda manifestazione della perenne cattolicità della Chiesa, ve-

race Sposa di Colui *cuius regni non erit finis*! E la gioia, il giubilo, non si ferma qui, nell'ambito di questo tempio, di questa piazza grandiosa; ma con la rapidità del baleno si diffonde per tutta la città, per tutta la nazione, per l'orbe universo; e tutte le genti, anche le più percosse dal ferale turbine di guerra, volgono commosse il cuore e l'occhio a Roma, al colle Vaticano, all'Uomo che si prepara a raccogliere l'eredità sacra di Pietro, e a custodirla quale intangibile deposito.

Il suo nome è ormai già noto ai Lettori, ai quali, or non è molto (pag. 88), demmo anche brevi notizie biografiche della Sua persona, quando fu assunta all'onore della porpora, che Egli doveva sì presto cambiare con la suprema maestà dell'infula papale. Anche da quei brevissimi cenni i Lettori conosceranno però come questa elezione debba dirsi veramente provvidenziale, ad ottener la quale, come grazia segnalata dall'Altissimo, ben fu detto non doversi ritenere estranea l'intercessione stessa della s. m. di Pio X.

Il card. Della Chiesa, ora Benedetto XV, riunisce in sè nell'armonia più piena, nell'intera vigoria degli anni, della sanità e della tempra le due persone di Pastore e di Reggitore della cosa pubblica. Egli non solo fu

sacerdote zelantissimo, dedicando, anche tra innumerevoli cure, l'opera sua laboriosa all'esercizio della pietà, e della cura delle anime, ma fu per non breve tempo Capo dell'importantissima arcidiocesi di Bologna, e in essa compì ancora la sua cognizione dei bisogni del clero e del popolo, e dimostrò di possedere appieno le virtù di carità e di sacrifizio, per le quali glorioso si rese il pontificato del suo Predecessore. Ma inoltre, esercitato in lunga carriera diplomatica, sotto la guida immediata di Leone XIII e del suo insigne segretario di Stato cui fu sempre carissimo, egli si dimostrò versatissimo nella trattazione dei grandi affari internazionali, nei quali, per gloriosa e lunga tradizione, il Pontificato Romano seppe sempre portare gran luce spirituale, feconda di vero bene per la salute dei popoli e della Chiesa.

E questa e quelli possono dunque con sincero augurio accogliere con fiducioso osanna il nuovo Pastore mandato da Dio:

Benedictus qui venis in nomine Domini!

PIO X

Sua vita e suo pontificato[1]

In Riese, ameno villaggio della fertile pianura settentrionale d'Italia, situato tra Vicenza e Treviso, nacque il 2 giugno 1835, sotto la dominazione austriaca, Giuseppe Melchior Sarto, secondogenito di povera, ma laboriosa famiglia. Suo padre, Giovanni Battista, era messo comunale, con lo stipendio di poco meno d'un franco al giorno, e morì poi in età di 59 anni nel 1852, lasciando la cura della numerosa famigliola, (due maschi e sette femmine), alla vedova, Margherita Sanson, donna di rare virtù e di singolare fortezza d'animo. Giuseppe ricevette dal parroco D. Fusarini la prima istruzione nelle lettere e nel latino, e frequentò poi la scuola di grammatica insieme al fratello Angelo, nel paese di Castelfranco, compiendo ogni giorno a piedi sette chilometri di strada fra andata e ritorno, e distinguendosi per alacrità e diligenza fra tutti i condiscepoli. Questo suo amore allo studio mosse il parroco del luogo a far pratiche presso il patriarca di Venezia, cardinal Monico, anch'egli nativo di Riese, per ottenere al giovanetto Sarto un posto gratuito nel Seminario di Padova; e infatti a 15 anni, nell'autunno del 1850, questi potè entrarvi già vestito della veste talare. Già alla fine del primo anno di umanità egli ottenne il primo premio, e i registri del 1852-53 lo fanno apparire primo fra 39 alunni. Il 18 settembre 1858 fu ordinato sacerdote nella chiesa di Castelfranco, e per

(1) Dovendo purtroppo sospendersi, in questo fascicolo, la rubrica degli *Atti del Sommo Pontefice*, diamo in loro vece questo conciso riassunto sintetico, scritto per il *Monitore* da un insigne cultore della Storia Ecclesiastica. Nutriamo fiducia che i lettori ce ne saranno grati.

L. R.

nove anni fu cappellano o vice-parroco in Tombolo, parrocchia di circa 1500 anime; dal 1867 ebbe per concorso la parrocchia o arcipretura di Salzano, almeno tre volte più grande.

In ambedue le cure egli si manifestò zelantissimo del suo dovere, modesto, piissimo e sommamente buono di cuore e misericordioso, come mostrano una infinità di bellissimi aneddoti, che ancora quei popolani raccontano di Lui. Instancabile si dimostrò nel tempo del colera del 1870; ai poveri dedicò sempre tutto sè stesso, quale vero figlio del popolo: tutte le istituzioni sociali ed economiche in loro favore, specie le casse rurali e cooperative, furono da lui promosse con zelo attivissimo e con ogni sacrificio, spendendo pei poveri tutto il suo, e anche più assai delle sue forze, fino ad accollarsi un debito di 25 mila lire per provvedere all'ospedale del luogo. Nel 1875 fu promosso canonico e cancelliere vescovile in Treviso, provvedendo, quasi da solo, sotto questo titolo, all'amministrazione del vescovado, e a poco a poco gli furono conferite le cariche di direttore spirituale del Seminario, primicerio del Capitolo, esaminatore sinodale, giudice e vicario generale e capitolare. Nel 1884 Leone XIII lo nominò vescovo di Mantova. La diocesi era allora in assai triste stato: implacabili e inesplicabili inimicizie tra il vescovo Pietro Rota e il clero, l'avevano ridotta in dolorose condizioni: i sacerdoti erano costretti a mendicare e mostravansi indolenti e disadatti ai loro doveri, a segno di abbandonare affatto le loro greggi anche nei giorni festivi: il popolo alienato dalla Chiesa, cadeva preda del massonismo e specie del socialismo, predicato da Enrico Ferri, che appunto in Mantova ebbe la sua rocca forte.

Il vescovo Rota aveva dovuto dimettersi, ed il suo successore, dopo brevissima prova, aveva chiesto d'esser trasferito a un campo meno tribolato. Nel vescovo Sarto, invece, apparve subito l'uomo provvidenziale. Diede le prime sue cure al Seminario, rialzandolo a poco a poco, non disdegnando egli stesso di dare lezioni ai suoi chierici; riordinò solidamente il servizio corale e vigilò personalmente su l'andamento della cura, parrocchiale in cui egli era sì esperto; e, da acuto conoscitore d'uomini, chiamò al suo fianco, nell'opera riformatrice, persone degne e valide. Così a poco a poco restaurò la diocesi *ab imis fundamentis*, e potè mandare a Roma, nel 1885, 1888

e 1891, per la visita *ad limina*, consolanti relazioni, nelle quali gli studiosi hanno facilmente scoperto sorprendenti tratti di quello che doveva esser poi il programma del suo pontificato. Due volte visitò l'intera diocesi e tenne nel 1888 il sinodo diocesano. Quanti lo conoscevano, non facevano che lodarne lo zelo instancabile, l'attività continua, il talento organizzatore, l'affabilità, giovialità e semplicità. Anche le autorità politiche, per lo più anticlericali, vivevano con lui in ottima armonia, tanto più che lo vedevano sempre intento al vero bene del popolo, anche nel campo sociale e materiale.

Leone XIII, che vedeva il vescovo di Mantova eseguire sì bene il programma sociale ch'egli aveva tracciato, e ne sentiva splendidi elogi dal card. Parocchi, lo creò, il 12 giugno 1893, cardinale del titolo presbiterale di S. Bernardo alle Terme, e tre giorni dopo lo preconizzò Patriarca di Venezia. È noto che la sua nomina fu seriamente ostacolata dal Governo italiano, il quale, pur dichiarando che la persona del nominato gli era accettissima e meritevolissima, affacciava però ingiustificate pretese di giuspatronato su la nomina del quella sede. La contesa si trascinò assai a lungo, e durante essa il nuovo Patriarca tenne un contegno correttissimo e prudente, pur non aspettando che fosse risolta per prendere possesso, il che fece ai 24 novembre 1894, con indicibile giubilo del popolo.

Anche nel patriarcato veneto Giuseppe Sarto si mostrò pastore modello. A suo programma prese il motto dell'apostolo « *Instaurare omnia in Christo* »: rialzò quindi la cultura, la disciplina, la condizione e stima del clero con conferenze, esercizi, ritiri mensili, associazioni sacerdotali. Al Seminario aggiunse una Facoltà giuridico-canonica. Purificò il culto divino da vari abusi liturgici e favorì grandemente il movimento, allora ai suoi inizi, per la riforma del canto gregoriano. Tenne anche qui due visite pastorali e nel 1898 un sinodo diocesano. Quanto all'azione politica, è noto che il suo contegno meritò particolar lode di prudenza da ambe le parti, specie nell'occasione dell'esecrando regicidio del 1900, della restaurazione del campanile di S. Marco (nell'aprile 1903), e della visita di Vittorio Emanuele III a Venezia nel maggio 1903. Grande vigoria spiegò nell'azione amministrativa e si dovette particolarmente a lui se in Venezia i

partiti dell'ordine guadagnarono, e, per ben due volte, mantennero saldamente il potere, ad onta di furiosi assalti, sicchè egli potè in cambio ottenere libero campo nella cura degli interessi religiosi, specie nella scuola, nella beneficenza pubblica, nella stampa cattolica ch'egli difese, com'è noto, eroicamente, pronto – come disse – a vender fin la porpora e il pastorale pur d'aiutare un giornale cattolico. Nel campo sociale favorì non solo nella diocesi, ma in tutta l'Italia il diffondersi delle istituzioni relative, specie le casse rurali e l'opera dei Congressi. La sua carità pei poveri e la sua beneficenza furono sempre illimitate. Sebbene avesse quasi 23 mila lire di assegno annuo, sebbene conducesse una vita non solo modestissima, ma anche ristretta, pure la sua cassa era sempre vuota, perchè dava via tutto. « Se sarà papa – disse una volta il Perosi, allora maestro di cappella di S. Marco – e lo lasceranno fare, darà via anche tutto il Vaticano! ».

La prima parte di questa profezia s'avverò poco dopo che fu detta. Il 20 luglio 1903, tra l'universale compianto, Leone XIII, vero astro di prima grandezza nella storia, moriva: il 31 del mese i cardinali chiudevansi in conclave, nel quale ben presto, dopo note vicende, apparve emergere il nome del card. Sarto, che era giunto a Roma con un biglietto di andata e ritorno. A questo inatteso evento il pio cardinale rimase atterrito e scongiurò, con le lacrime agli occhi, i colleghi di rivolgere su altri i loro voti, allegando la sua incapacità, la sua malferma salute, ma invano. Il sentimento del dovere lo vinse, e il 4 agosto si offerse a sostenere « la gran croce », con le parole stesse del Redentore: « Volesse Iddio che questo calice passasse lungi da me, ma se non può *fiat voluntas tua!* ». Assunse il nome di Pio, – come disse – « fidando nell'intercessione di quel papa, che onorò il nome di Pio con le sue virtù, e difese la Chiesa con fortezza e mansuetudine ». Fu incoronato quindi solennemente il 10 del mese stesso.

Oggi, che la sua tomba si è schiusa, siamo a undici anni compiuti da quella data memoranda e possiamo con tutta ragione applicare a Lui le medesime parole. Egli, infatti, ha veramente onorato, con grandi ed intime virtù, il nome di Pio, ed ha, non solo difesa, ma rinvigorita la Chiesa con la sua azione mite e forte. Si suole ora stoltamente, da alcuni, porre

quasi in contrasto l'opera sua con l'opera del suo predecessore, mentre, a chi ben vi guardi, quella apparisce invece quasi un rinforzamento di questa, press'a poco come d'un albero, che, dopo avere spiegato possentemente la sua magnifica chioma, poi approfondisca sempre più vigorosamente e fortifichi le sue radici, irrobustendo tutto il tronco e tutti i rami, in preparazione di una più rigogliosa primavera. Questo, consapevolmente e volutamente, annunziò Egli come suo còmpito nell'enciclica di intronizzazione del 4 ottobre 1903, e a tal uopo, insistè sul motto che s'era già scelto, di « radicare e instaurare tutto in Cristo, affinchè Cristo sia la vita di tutto ».

Egli richiamava a tal proposito l'attenzione specie su la formazione del clero, su l'istruzione religiosa del popolo, su la pratica della carità cristiana, su l'organizzazione dell'azione sociale. E cominciò ben presto a costruire egli stesso.

Scelse a tal riguardo un argomento di per sè secondario, ma appunto per ciò adattissimo a dimostrare lo spirito e la risolutezza dell'opera sua, cioè la *musica sacra*, che volle e seppe già restituire a poco a poco alla dignità che le conviene. Come vescovo di Roma ordinò poi subito la *visita pastorale* della città e in breve (3 marzo 1904) la estese a tutte le diocesi d'Italia come visita apostolica; fu opera tacita, ma gli effetti per la rinnovazione cristiana ne furono davvero incalcolabili. Intraprese quindi, come più urgente bisogno manifestato da quella visita, la *riforma dei seminari diocesani* e dell'insegnamento ecclesiastico, profondendo, specie nell'opera dei seminari regionali, immensi tesori di ricchezze spirituali e materiali, le sue esperienze di vescovo e la sua liberalità di pontefice. Sollecito di dare alla chiesa buoni *vescovi*, ne evocò l'esame alla Congregazione del S. Ufficio, e poscia lo affidò come principale cura alla Congregazione Concistoriale pur essa da lui presieduta; effettuò la riforma urgentemente richiesta del *catechismo*, redatto a modello unico; e diede quindi mano alla grandiosa intrapresa della riforma e *sistemazione* del *diritto canonico*, che volle non superficiale, ma profonda, se pur dovesse riuscir lenta. Egli non ha veduto certo tale opera compiuta, ma il mondo ne ha già ammirato i primi frutti, prodotti anche dall'alacre ed esteso lavoro preparatorio. Tali sono i decreti su la *forma degli sponsali e del matrimonio* (1905) la nuova organizzazione della *Curia Romana* (1908), le costi-

tuzioni relative alla *vacanza della Sede Apostolica* e al *conclave*, con la definitiva abolizione dell'abuso del « veto » (1904), i decreti relativi alla *visita ad limina* (1910), alla *remozione amministrativa dei parroci* (1910), le regole per la *Rota* e per la *Segnatura* (1911 e 12), la riforma delle *diocesi suburbicarie;* e, in altro campo, quella del *salterio*, la riduzione dei giorni festivi, i decreti relativi alla Comunione, ecc.; per accennare soltanto quegli atti che più risentirono l'efficacia dell'opera sua personale.

Come Leone XIII, così anche il suo successore ha levato assai spesso la voce per dare ammonimenti e precetti riguardo alla *questione biblica* ai nostri giorni oggetto di sì vivi dissensi. Ricordiamo le sapienti norme stabilite nella costituzione « *Quoniam in re* » del 27 marzo 1906, il favore mantenuto ed accresciuto alla Commissione biblica, istituita dal suo predecessore, ma resa attiva e operosa da lui, e specialmente la fondazione del grande *Istituto Biblico* in Roma (1909).

Quanto alla *disciplina del clero*, non può dirsi quanto a Lui, sacerdote e vescovo incomparabile, fosse a cuore. Al clero romano impose fin dal 1904 l'obbligo degli esercizi spirituali: i sacerdoti estranei dimoranti in Roma sottopose a severa disciplina, obbligandoli a dimorare in comunità religiose; nell'enciclica del 28 luglio 1906 ai vescovi italiani, li esortò gravemente a vegliare sul clero, sulla sua formazione e condotta, e specialmente sul dovere dell'obbedienza canonica; nell'enciclica del 4 agosto 1908 *Haerent animo*, esortò tutto il clero a una vita santa, di cui dettò norme pratiche efficacissime, che inculcò ancora, in maniera assai commovente ed efficace, nell'allocuzione ai sacerdoti dell'Unione Apostolica, istituzione da Lui grandemente favorita. Su uno dei principali obblighi della cura pastorale, cioè l'*istruzione religiosa*, oltre ad insistere nella prima sua enciclica, ritornò appositamente in quella del 15 aprile 1905, *Acerbo nimis*, in cui ne rivela l'importanza e dà, come suole, ottime norme pratiche. Allo stesso argomento della cura pastorale, possono riferirsi i decreti su la frequente Comunione, del 1905, e su l'età dell'ammissione ad essa, del 1910. Nè è forse un caso, che, sotto il suo pontificato, siano stati decretati gli onori dell'altare quasi soltanto a sacerdoti zelantissimi del bene delle anime, quali il Beato P. Eudes, i Ss. Giuseppe Oriol e Clemente

Hofbauer, e il B. Curato d'Ars; deve però ricordarsi anche la beatificazione della celebre vergine Giovanna d'Arco.

Ma il grande avvenimento del suo pontificato che lo distinguerà in modo specialissimo nella Storia della Chiesa, fu la lotta contro il *modernismo*, nei cui errori, a ragione – come confessarono gli stessi scrittori increduli e protestanti – Egli ravvisò e condannò subito (1907) lo spirito del secolo e della falsa scienza, in contrasto con lo spirito genuino della fede e della religione. Alla condanna aggiunse, e rinvigorì in seguito (1910), le norme più energiche ed efficaci per allontanare tanto male dalla Chiesa, e può oggi ben dirsi che, per merito di esse, se questo male non è forse del tutto scomparso, è però ormai smascherato del tutto e messo in condizioni di non poter più nuocere (1).

Riguardo al *governo esteriore*, può ben dirsi che l'opera di Pio X sia la condanna più palese di quanti, com'ei diceva nella sua prima enciclica, « misurano l'opera di Dio alla stregua degli umani accorgimenti ». Ed egli non sacrificò mai, – è questa suprema sua gloria – gli interessi divini e i diritti della Chiesa a qualsiasi benessere temporale. Pure col cuore sanguinante per la furiosa persecuzione in Francia e in Portogallo, non si piegò mai a mezzi termini, ma fece risuonare, alta e ferma, la protesta contro la violenta offesa dei diritti divini, lasciando a Dio la cura del resto. Questa mirabile energia, non solo commosse di ammirazione profonda tutto il mondo, particolarmente i cattolici di quelle nazioni cui il Papa domandava di associarsi al suo sacrificio, ma in effetto si dimostrò la più salutare per la Chiesa stessa. È invero un fatto, che, se non i Governi, da gran tempo le genti e le nazioni non si erano sentite così vicine alla Chiesa, così desiderose di ricevere da essa la salute e la pace, come in questi giorni, in cui si manifesta ovunque, particolarmente in Francia, in Italia, in Spagna, in Austria, in Germania, in Inghilterra, in Olanda, un sì consolante risveglio cattolico. Fino al prin-

---

(1) Una bellissima caratteristica del *modernismo* e dell'opera del S. Padre Pio X contro di esso, trovasi nell'eccellente rifacimento della *Storia della Religione* di G. Deharbe, per opera del sac. Dr. U. Mannucci, vol. II, p. 352 e seg., dove pure sono magistralmente riassunti i primi sei anni del pontificato ora chiuso.

cipio di quest'anno la gerarchia cattolica, sotto il pontificato di Pio X, aveva avuto il seguente incremento: 14 sedi arcivescovili, 53 sedi vescovili, 4 abbazie e prelature *Nullius*, 37 vicariati apostolici, 34 prefetture apostoliche.

Quanto alla vita politica dell'Italia, purtroppo il dissidio che separa le due autorità non è stato composto, nè il Governo ha ancora sentito il coraggio necessario di dare adeguata riparazione ai torti lungamente inflitti alla Chiesa. Particolarmente dolorose, non solo ai cattolici italiani, ma di tutto il mondo, furono le sconce diatribe d'un insolente, imposto dalla coalizione massonico-socialista a sindaco di Roma, e che il 20 settembre 1910, si coprì dinanzi all'orbe intero, di quell'onta e di quel ridicolo che credeva lanciare in alto e ricadde invece tutto su lui, sicchè ancora non ha potuto scuoterlo da sè. Ciò non ostante il S. Padre non ha disdegnato, dove le circostanze meglio lo permettevano, che i cattolici cooperassero anche positivamente al trionfo delle forze dell'ordine, minacciato dai sovversivi, e ha all'uopo interpretato autorevolmente e benignamente il *Non expedit*, nell'enciclica del luglio 1905, sottoponendo la pratica al prudente arbitrio dei vescovi. Ma più ancora ha contribuito al bene dell'Italia, dando una nuova orientazione e più concreta forma alla azione sociale dei cattolici, col *motu-proprio* del 18 dicembre 1903, preservandola dalle funeste esagerazioni e insubordinazioni del *murrismo* o *autonomismo* con l'enciclica dell'11 giugno 1905, e infine traducendola in pratica nella trasformazione della vecchia *Opera dei Congressi* in una organica *Unione cattolico-popolare*, dalla quale, ove si seguano religiosamente, com'è dovere, le esortazioni e prescrizioni del Pontefice, è da sperare senza dubbio un gran bene, sì per la causa religiosa, che per la civile e sociale. Simile fermezza di principio, simile chiaroveggenza dei pericoli e praticità dei rimedi, il S. Padre ha mostrato nel disciplinare l'azione cattolica anche negli altri paesi, per esempio in Francia, nell'occasione della condanna del *Sillon*; in Germania, con le sue disposizioni circa i sindacati misti le quali in parte possono servire di norma anche a noi, per risolvere l'aspra contesa che oggi si dibatte intorno alle unioni professionali e ai sindacati operai, nella quale del resto la mente del S. Padre non può essere dubbia, anche delle disposizioni pubblicate in quest'anno.

E qui ci è forza arrestarci. Chè le private virtù del Pastore, ora scomparso, olezzanti al cospetto di Dio nella più bella e dolce modestia, non vogliono ora esser rivelate; quando ne verrà il tempo, forse il mondo, « *conoscendo il cor ch'Egli ebbe* » cambierà la sua ammirazione in sacra venerazione. E quanto alla sua inesausta carità, per la quale profondeva tesori ad ogni bisogno che gli si mostrasse per la gloria di Dio e la salute delle anime, ne sono scolpiti a caratteri d'oro in ogni cuore cattolico i tratti meravigliosi: particolarmente le regioni percosse dal flagello del 1908, particolarmente questa Roma, da lui arricchita di nuove chiese, scuole e ospizi, di cui ogni dolore, anche nascosto, Egli leniva con mano pietosa, ricorderanno in perpetuo il nome di Lui, che fu per esse vero Angelo di Dio.

Ora, scorsa appena l'undecima ora, Iddio ha voluto richiamare a sè il buon operaio, di cui la giornata gli è sembrata già piena. « Tristis proculdubio nunc est Ecclesia, non damno cadentis, sed desiderio recedentis, *semper* cupiens videre praesentem tam bonum rectorem atque doctorem ». Preghiamo il Signore, che tale presenza ci sia sempre concessa, e che, celata a noi la persona di Pio, rimanga perpetuamente con noi il suo spirito, come in Lui fu sempre presente lo spirito vigile di Pietro.

24 agosto 1914.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio.
Sezione delle indulgenze.

Si concede una indulgenza di 100 giorni per la giaculatoria « Sia lodato il Cuore Sacratissimo di Gesù nel SS.mo Sacramento » (1).

Decreto. – *11 luglio 1914.* — SSmus D. N. Pius div. prov. Pp. X in audientia R. P. D. Commissario S. Officii impertita, die 11 iulii 1914, benigne concedere dignatus est, ut quicumque christifideles, corde saltem contrito ac devote, iaculatoriam precem « *Laudetur Cor sacratissimum Iesu in sanctissimo Sacramento* » recitaverint, quoties id egerint, Indulgentiam centum dierum, defunctis quoque adplicabilem, lucrari valeant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. Card. Ferrata, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus Archiep. Ephesin., *Adsessor.*

S. Congregazione Consistoriale.

I.

Indulto Apostolico per l'istituzione della Facoltà Teologica nel Seminario Pugliese (2).

Beatissimo Padre,

L'episcopato Pugliese fin dalla fondazione del seminario regionale di Lecce umiliò al trono di Vostra Santità il voto comune

(1) Veggasi quanto annottammo nel precedente fascicolo circa la devozione al Cuore Eucaristico di Gesù, specie a pag. 249 e 253.

(2) Crediamo utile pubblicare questi due documenti, anche pel fatto che le norme ivi contenute sono state, *congrua congruis referendo*, estese anche ad altri seminari regionali, per esempio al Calabrese (cfr. nota a pag. 102).

di veder decorato questo istituto del privilegio di poter concedere i gradi accademici di teologia agli alunni, che dopo i debiti esami ne fossero trovati degni.

La Santità Vostra nella sua grande benevolenza per questo seminario, che iniziò la serie di quegli istituti, che, nella sua sapiente previggenza, volle sorgessero in Italia per la santa e perfetta formazione del clero secondo le necessità del tempo presente, in massima accolse la supplica ed i voti dei Vescovi.

Ora, studiato accuratamente il progetto dal collegio dei professori di questo seminario, ed esaminata ogni cosa nella recente conferenza Vescovile, accogliendo anche i voti del Cardinale Segretario della Sacra Congregazione Concistoriale, e di altri all'uopo consultati, ardiscono di presentare l'istanza formale per questa grazia, supplicando la Santità Vostra di degnarsi di accoglierla.

Oltre le Università Pontificie, che in forza della loro istituzione, possono conferire i gradi accademici, esistono altri istituti e corpi morali, che, per speciale concessione della Santa Sede, godono del privilegio di poter conferire questi gradi entro dati limiti in qualche determinato ramo di scienza, o facoltà. Simile grazia i Vescovi delle Puglie per mezzo della Commissione Vescovile amministratrice preposta al seminario regionale, chieggono pel loro seminario, limitatamente per la teologia ed alle condizioni seguenti, se ed in quanto alla Santità Vostra piacerà di approvarle, almeno *ad tempus:*

1° La facoltà di conferire i gradi accademici è tassativamente limitata in pro degli alunni del seminario regionale pugliese.

2° Non è obbligatorio per tutti gli alunni il conseguimento di detti gradi.

3° Quelli che vi aspirano dovranno farne formale domanda al Rettore del seminario; ma non potranno essere ammessi all'esame dei gradi che coloro i quali dal Rettore stesso, dopo sentito il parere degli altri superiori e maestri, vengano dichiarati degni ed idonei tanto per condotta morale e pietà, quanto per capacità e profitto negli studi; ed inoltre abbiano ottenuto il *nulla osta* dal *priore* Ordinario.

4° Quelli che si sottopongono all'esame per conseguire i gradi accademici e lo superano, almeno in conformità dell'arti-

colo 8°, sono dispensati dall'esame comune alla fine dell'anno corrispondente.

5° Rimangono fissi ed obbligatori per tutti gli altri alunni gli esami prescritti dal regolamento.

6° Il grado di baccelliere si potrà conseguire alla fine del secondo anno scolastico teologico, la licenza alla fine del terzo, la laurea alla fine del quarto.

7° Si ammette un esame di riparazione, al cominciamento del susseguente anno scolastico, per coloro che nel primo esame non fossero stati trovati idonei per il baccellierato e per la licenza. Ma per essere ammessi alla riparazione per il dottorato si richiede un indulto della Santa Sede.

8° Se la data prova, sia al primo esame, sia nell'esame di riparazione venga giudicata insufficiente pel conseguimento del grado accademico, ma sufficiente pel passaggio di classe, il collegio esaminante potrà dichiararlo, e l'alunno col beneplacito del proprio Vescovo e del Rettore, potrà dispensarsi da ogni ulteriore prova di esame.

9° L'esame di baccellierato e licenza potrà farsi soltanto a voce ed innanzi ad un collegio di tre professori della facoltà o collegio teologico del seminario.

10° L'esame di laurea dovrà farsi in iscritto ed a voce. Ed il collegio esaminante dovrà essere composto almeno di cinque, dei quali il primo sarà un Vescovo scelto per ogni anno nel conferenza vescovile, ed in sua assenza il Prefetto degli studi; gli altri saranno maestri del collegio teologico del seminario. Il Vescovo ed in sua assenza il Prefetto degli studi avrà la presidenza del collegio esaminante; ma nell'esame orale l'interrogazione sarà di preferenza riservata ai maestri. Tutti gli esaminatori avranno egual diritto nella votazione. In caso di parità di voti la prova si avrà come non superata.

11° Le patenti dei gradi saranno date dal seminario, in forza dello speciale indulto del S. Padre che dovrà ricordarsi. Per ciascun grado dovrà prestarsi il giuramento stabilito con le consuete solennità.

12° Quanto alle materie da presentarsi agli esami per il conseguimento dei vari gradi, e quanto alle modalità di votazione, il collegio dei professori, sotto la presidenza del Prefetto degli studi, tenendo in vista gli studi fatti ed il presente regolamento, formulerà uno schema pratico da approvarsi dal S. Padre.

Rescritto. — Venerabilium Fratrum precibus libenter annuimus indulgentes ut ad decennium discipuli, qui in seminario regionali Apulo sacrae theologiae studiis incumbunt, quique pietate, ingenio et diligentia ceteris eminent, post rigidum scientiae periculum, gradibus academicis donentur, servatis in omnibus, quae a Nobis speciali lege praescribentur.

Ex aedibus Vaticanis, die 20 mense Maio an. 1911.

PIUS PP. X.

II.

Regolamento per la collazione dei gradi

Beatissimo Padre,

I Vescovi della Regione Pugliese, riconoscenti alla Santità Vostra per avere istituito col venerato autografo del 20 maggio 1911 la facoltà teologica nel seminario regionale di Lecce, si prostrano di nuovo al trono della Santità Vostra per umiliare il regolamento compilato in conformità dell'art. 12 dell'indulto, quanto alle materie da presentarsi agli esami per il conseguimento dei vari gradi e quanto alle modalità della votazione, affinchè la Santità Vostra nella sua alta sapienza si degni di approvarlo.

Art. 1. I maestri *pro tempore* di teologia nel seminario regionale pugliese assieme al Rettore, al Superiore del seminario ed al Prefetto degli studî formano il Collegio teologico per la collazione dei gradi.

Art. 2. Il Collegio legale esaminante pei gradi inferiori sarà almeno composto di tre fra quelli nell'articolo precedente stabiliti; per la laurea di cinque.

Il Vescovo proprio del candidato, come anche altri Vescovi della regione Pugliese sono liberi di presenziare l'esame orale degli alunni.

Art. 3. Le materie di esami pei gradi accademici in teologia in generale sono la Dogmatica fondamentale e speciale, la Morale, il Diritto Canonico, l'Introduzione e l'Esegesi biblica, la Storia ecclesiastica nei suoi fatti principali.

Per le materie secondarie il candidato sarà tenuto a dare, prima o dopo l'esame pel grado, un esame complementare a parte, che dovrà superare per ottenere il passaggio di classe ed essere ammesso alla sacra ordinazione.

Art. 4. Per il baccellierato il candidato darà l'esame nelle materie proprie dei gradi del 1° e 2° anno scolastico.

Per la licenza nelle materie del 3° anno.

Per la laurea in tutte le materie.

Art. 5. Il collegio esaminante dovrà sindacare il candidato in tutte le materie prescritte per lo spazio normalmente di 20 minuti per la dogmatica e di 8 minuti per le singole altre materie, tanto pei gradi inferiori quanto pel dottorato.

Per l'esame scritto di laurea si daranno cinque ore di tempo per svolgere un punto estratto a sorte sui vari temi che precedentemente i professori sotto la presidenza del Rettore o del Prefetto degli studî avranno fissato. È indifferente che il tema sia identico per tutti o che ciascuno estragga a sorte il suo.

Art. 6. Ogni professore disporrà di 10 voti con questa regola che dal 5 inclusivamente in giù sino al 0 si ha la riprovazione in grado crescente secondo la decrescenza dei numeri; dal 6 in su sino al 10 l'approvazione in grado crescente secondo i numeri.

Art. 7. Nell'esame orale la votazione si farà separatamente per ogni materia.

Dopo aver dato il voto nelle singole materie separatamente e nella laurea anche per lo scritto, il collegio esaminante dovrà fare una votazione complessiva, in cui sarà lecito portare un giudizio equitativo e compensativo, cosicchè i punti maggiori di una materia, vadano a compenso dell'altra, e lo scritto possa compensare l'esame orale e viceversa, secondo il prudente giudizio del collegio esaminante.

Per l'approvazione finale, tanto pei gradi quanto per la laurea, si terrà calcolo soltanto del voto finale complessivo e compensativo, se di quest'ultimo vi sia bisogno: e questo deve raggiungere pei gradi inferiori 24 voti su 30, e per la laurea 40 su 50.

Art. 8. Qualora la votazione non raggiungesse questa cifra il collegio esaminante insieme al Rettore o Superiore giudicherà e stabilirà, se il detto alunno possa essere ammesso alla riparazione; o, trattandosi del dottorato, se possa essere raccoman-

dato alla Santa Sede per la grazia di cui nell'art. 7 dell'indulto apostolico.

Nel caso che il collegio ammetta la riparazione, stabilirà anche se questa debba essere limitata ad una sola materia, nel caso che in una sola il candidato sia stato trovato deficiente; o debba ripetersi l'intero esame.

Subordinatamente a questo primo giudizio lo stesso collegio stabilirà se la prova subita, insufficiente per ottenere il titolo accademico, possa almeno bastare pel passaggio di classe o pel termine della teologia e per la sacra Ordinazione.

In generale chi raggiunge pei gradi inferiori la votazione di 18 su 30, e per la laurea di 30 su 50, deve ritenersi approvato pel passaggio suddetto.

Art. 9. Il diploma dei gradi da redigersi in conformità dell'art. 11 dell'indulto apostolico, sarà firmato dal Rettore, dal Prefetto degli studî e dal Segretario del collegio teologico.

Art. 10. In linea generale l'esame per la laurea, come ogni altro esame sarà in luglio.

Però sarà in potere del collegio teologico presieduto dal Rettore dar facoltà a chi lo chieda di differire l'esame di laurea al novembre; ed intanto, se accede a ciò il voto del Vescovo proprio del candidato, questi potrà essere ammesso alla sacra Ordinazione sacerdotale, purchè però prima dia l'esame complementare nelle materie non incluse pel dottorato.

Qualora poi nel novembre il nuovo sacerdote deponesse l'idea di presentarsi all'esame di laurea, dovrà presentarsi almeno per l'esame ordinario finale in teologia, entro un tempo da stabilirsi dall'Ordinario proprio, a meno che per la classificazione ottima avuta durante l'anno, a giudizio del collegio teologico, non meriti di essere dispensato dal detto esame finale.

Disposizioni transitorie. — Art. 1. In linea transitoria ed in omaggio all'autorità pontificia, il Presidente nell'esame di laurea, di cui all'art. 10 dell'indulto apostolico, sarà Mons. Lamberti, Vescovo di Conversano, nominato dal S. Padre Rettore del seminario.

Art. 2. Gli ex alunni del seminario regionale Pugliese, che hanno passato colà almeno due anni di studî e che non hanno potuto usufruire del beneficio dei gradi, perchè non ancora concesso all'istituto, potranno chiedere ed essere ammessi al dottorato *per modum unius*, col solo esame di laurea in iscritto ed a voce, osservate sostanzial-

mente le norme dei regolamenti, secondo il discreto giudizio del collegio teologico.

Eguale privilegio si concede a quelli che attualmente si trovano nel 4° anno di teologia.

Quelli che ora si trovano nel 3° anno sono dispensati dall'esame di baccellierato, ma dovranno dare quello di licenza, osservate in tutto le norme superiormente fissate.

Art. 3. Entro l'anno il collegio teologico formulerà nelle varie materie e presenterà alla S. Sede per l'approvazione una serie di tesi o punti, su cui dovrà principalmente versare l'esame pel conseguimento dei gradi accademici.

Intanto per l'esame ai gradi che si dovranno concedere in questo tempo intermedio, finchè non si avrà questo elenco di tesi o punti approvati dalla S. Sede, si dovrà esibire tutta la materia.

Ex audientia SSmi - 15 martii 1912. — Examinato tenore normarum quae superius relatae sunt, et audita relatione infrascripti Cardinalis S. C. Consistorialis a secretis, SSmus D. N. Pius PP. X has normas ratas habuit et confirmavit, easque collatione graduum servari iussit, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

C. Card. De Lai, Ep. Sabinen.,
S. C. Consistorialis Secretarius.

S. Tecchi, *Adsessor.*

S. Congregazione dei Riti.

Circa la festa della conversione di S. Paolo, la messa votiva della B. V., i nuovi uffici « de communi ».

Dubbi. - *7 agosto 1914.* — Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione proposita sunt:

I. Occurrente aut concurrente Festo Conversionis S. Pauli Apostoli cum Dominica Sexagesimae, fieri ne debet de ipso Festo commemoratio, quamvis in Oratione Dominicae fiat mentio de eodem Apostolo?

II. Si infra Octavam simplicem Nativitatis B. Mariae Virg. dicenda sit Missa votiva eiusdem B. Mariae Virg., legenda est Missa votiva de Tempore, an Missa ut in Festo Nativitatis? et quatenus affirmative ad secundum, adiungi ne debent *Gloria* et *Credo?*

III. Officia de Communi plurimorum Confessorum Pontificum vel non Pontificum et plurium Virginum vel non Virginum per Decretum S. R. C. diei 12 maii 1914 adprobata (1) valentne inseri et adiici tantum Propriis Officiorum rite adprobatis; an etiam ipsi Breviario Romano?

Et sacra eadem Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, singulis quaestionibus propositis ita respondendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Legatur Missa ut in Festo Nativitatis B. Mariae Virg. cum *Gloria*, sed sine *Credo*.

Ad III. Affirmative ad primam partem, iuxta citatum decretum; negative ad secundam partem; quia per enunciata officia ob plurium petitionem et instantem necessitatem provisum est ad tempus, iuxta Motu Proprio *Abhinc duos annos* et ad mentem decreti approbationis editionis typicae Breviarii Romani, diei 25 martii 1914.

Atque ita rescripsit ac servari mandavit.

Die 7 augusti 1914.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praefectus*.

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius*.

Pontificia Commissione Biblica.

Circa l'autore e il modo di composizione dell'epistola ad Hebraeos.

Dubbi. – *24 giugno 1914.* — Propositis sequentibus dubiis Pontificia Commissio « De Re Biblica » ita respondendum decrevit.

Quaer. I. Utrum dubiis, quae primis saeculis, ob haereticorum inprimis abusum, aliquorum in Occidente animos tenuere circa divinam inspirationem ac Paulinam originem epistolae ad Hebraeos, tanta vis tribuenda sit, ut, attenta perpetua, unanimi ac constanti Orientalium Patrum affirmatione, cui post saeculum IV totius Occidentalis Ecclesiae plenus accessit consensus; perpensis quoque Summorum Pontificum sa-

(1) Cfr. presente volume, pag. 174.

crorumque Conciliorum, Tridentini praesertim, actis, necnon perpetuo Ecclesiae universalis usu, haesitare liceat, eam non solum inter canonicas, – quod de fide definitum est, – verum etiam inter genuinas Apostoli Pauli epistolas certo recensere?

Resp. Negative.

Quaer. II. Utrum argumenta, quae desumi solent sive ex insolita nominis Pauli absentia et consueti exordii salutationisque omissione in epistola ad Hebraeos, – sive ex eiusdem linguae graecae puritate, dictionis ac styli elegantia et perfectione, – sive ex modo quo in ea Vetus Testamentum allegatur et ex eo arguitur, – sive ex differentiis quibusdam, quae inter huius ceterarumque Pauli epistolarum doctrinam exsistere praetenduntur, aliquo modo eiusdem Paulinam originem infirmare valeant; an potius perfecta doctrinae ac sententiarum consensio, admonitionum et exhortationum similitudo, necnon locutionum ac ipsorum verborum concordia, a nonnullis quoque acatholicis celebrata, quae inter eam et reliqua Apostoli Gentium scripta observantur, eamdem Paulinam originem commonstrent atque confirment?

Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad alteram.

Quaer. III. Utrum Paulus Apostolus ita huius epistolae auctor censendus sit, ut necessario affirmari debeat, ipsum eam totam non solum Spiritu Sancto inspirante concepisse et expressisse, verum etiam ea forma donasse qua prostat?

Resp. Negative, salvo ulteriori Ecclesiae iudicio.

Die autem 24 iunii anni 1914, in audientia infrascripto Rmo Consultori ab Actis benigne concessa, Ssmus dominus Noster Pius PP. X praedicta responsa rata habuit ac publici iuris fieri mandavit.

Romae, die 24 iunii 1914.

LAURENTIUS JANSSENS, O. S. B.
Consultor ab Actis.

L. ✠ S.

Sacra Romana Rota.

I.

Si decide una controversia su i confini tra due parrocchie.

Florentina. — *Finium parrocchialium.* 5 Mai 1913. — Nel territorio di Calenzano, dell'archidiocesi di Firenze, vi sono, fra le altre, due parrocchie, l'una, di san Donato, ch'è la Chiesa madre, per la sua antichità; l'altra di san Nicola che, con l'andar del tempo, per essere posta nel paese di Calenzano, acquistò sempre maggiore importanza. Perciò nel 1655 ebbe il titolo di *Priorato* e nel 1799 quello di *Pievanato* e quindi fu staccata dalla vecchia parrocchiale di san Donato, e le si attribuirono due parrocchie suffraganee, lasciando le due rimanenti alla pievania di San Donato. Nacque controversia fra queste due pievanie perchè, dalla parte di mezzogiorno, il parroco di San Donato dice che il confine fra di loro è dato dalla via *del Berti;* mentre il parroco di san Nicola sostiene ch'è dato dalla via di *Travalle o Bertolinese.* Fra le due vie resta la zona contesa. Sino al 1880 non si poteva in essa esercitare cura d'anime, perchè soltanto allora sorse la prima casa; potevano però i parroci esercitare diritti reali, p.es. esigere le decime, e il parroco di san Nicola ricorre al fatto di tale riscossione per provare il suo diritto: inoltre nel 1880 egli cominciò ad aver cura degli abitanti che vi si stabilirono, i quali furono, tanto nei registri parrocchiali, quanto nei civili, classificati come appartenenti a questa parrocchia. Ma nel 1889 il parroco di san Donato si querelò presso la Curia per vendicare a sè il detto territorio e le nuove case ivi edificate. La curia incaricò il parroco di Pizzodimonte, don Paolo Biagiotti, di esaminare la cosa, sì in fatto che in diritto, ascoltate le due parti, e di stendere una relazione in proposito. Il parroco di san Nicola si appoggia al fatto della della riscossione *ab immemorabili* delle decime e su di ciò, come anche nell'opinione del popolo circa tali confini, vengono esaminati ben 26 testi, premesso il giuramento. La relazione, mandata alla Curia concludeva piuttosto in favore del parroco di san Nicola. Tuttavia la questione restò insoluta sino al 1896, quando *la commissione nominata per correggere i confini parrocchiali,* basandosi specialmente sulle *mappe catastali* redatte nel

1821. decise che il territorio controverso dovesse spettare alla parrocchia di san Donato. Non si quietò il parroco di san Nicola, e chiese che la causa fosse discussa in forma e giudizialmente in prima istanza presso la Curia di Firenze, fondando sopratutto le sue ragioni su d'un nuovo documento trovato, cioè sulle mappe redatte nel 1582 - 1586. La sentenza del 9 gennaio 1909, gli fu favorevole. Ma il parroco di san Donato s'appellò alla S. Rota, la quale discusse la causa innanzi agli uditori Mons. Lega, Decano, *Ponente*, Mons. Sebastianelli e Mons. Alberti sul seguente dubbio:

Cuinam competat super controversum territorium, de quo in sententia Curiae Florentinae die 9 iunii 1909, *iurisdictio parochialis in casu*?

E il 5 maggio 1913 fu deciso:

Iurisdictionem parochialem in controversum territorium, in casu, competere parocho S. Nicolai.

Eccone le principali ragioni:

a) *In fatto.* 1° I due parroci contendenti invocano la tradizione secolare, sostenendo che *ab immemorabili* i confini furono controversi. Quando però siano cominciate tali discordie e se veramente siano state agitate con gran passione d'animo, non si può provare con nessun documento; perchè, se discordie certamente vi furono tra le diverse popolazioni abitanti il territorio di Calenzano, non si può dire che esse sorsero per la questione dei confini parrocchiali tanto più che il territorio controverso sino quasi a' nostri giorni, rimase senza abitanti. Forse le discordie sorsero nel 1799 quando la parrocchia di san Nicola ebbe il titolo di pievanato e, per essere parrocchia del paese e del municipio di Calenzano, ottenne maggior importanza della sua chiesa madre.

2° Che oggi gli animi siano discordi, apparisce chiaro dalle testimonianze raccolte dal parroco Biagiotti: molti di più però sono i testi in favore del parroco di san Nicola; ma siccome non dal numero bensì dal loro valore devono essere considerati, ne riparleremo dopo. Frattanto basti dire che dall'attestazione del Rev. Domenico Paci, priore di Travalle, luogo non dipendente dalle parrocchie in questione, si rileva che è più solida la tradizione popolare in favore della parrocchia di san Nicola.

3° Dalle discordie, già prima esistenti, s'attenua di molto il valore storico della mappa descritta nel 1821, perchè potè av-

venire che, per suggerimento di qualche cittadino più potente della parrocchia di san Donato, il territorio controverso fosse iscritto a questa parrocchia. Ora, la S. Rota (*decis.* 286, *n.* 4, *part. VIII*, *et decis.* 101, *n.* 10, *part VIII inter* Recent.) pone la regola che la mappa debba essere redatta prima della lite in un tempo non sospetto. Inoltre tali mappe, eseguite con misure geometriche, hanno uno scopo fiscale, per l'imposizione cioè delle tasse, e non si preoccupano affatto dell'esattezza dei confini parrocchiali; e che circa tali confini – rispetto ad altre parrocchie – la mappa del 1821 incorresse in evidenti errori, lo prova il parroco Biagiotti nella sua relazione e il fatto che, tanto prima che dopo, le decime, per quel territorio, si pagarono sempre al parroco di san Nicola, anche mediante l'intervento giudiziario come avvenne nel 1815.

4° Invece le mappe del 1582-1586 si riferiscono a un tempo anteriore alle discordie sorte per tali confini, perchè ancora la chiesa di san Nicola non si era staccata da quella di san Donato; e inoltre si fondano sulla divisione delle parrocchie ossia delle popolazioni, perchè tendono ad imporre a ciascuna di esse la cura delle strade poste nel loro territorio.

5° Quanto alla diversità del nome attribuita anticamente alla località controversa, lo stesso perito architetto incaricato dal parroco di san Donato ammette e prova che il luogo oggi detto *dei Domini* corrisponde a quello che prima si chiamò *Pozzo alla Massa*. P. es. i testi Pietro Papi e Giuseppe Berti riferiscono che le decime da loro pagate al parroco di san Nicola sono per « la parte detta *il Pozzo alla Massa* ».

b) *In diritto.* – 1° Bisogna innanzi tutto determinare chi dei due contendenti sia il reo, cioè il possessore, con i vantaggi che gli spettano, in modo che « *actore non probante, reus etsi nihil praestiterit, obtinebit* » (*argum. cap.* 3, *in fine tit. de caus. poss. Decret. Greg. IX*). Il quale principio è meglio determinato dalla Regola 63, iur. in VI, cioè « *in pari causa, melior est conditio possidentis* » vale a dire (come commenta Reiff. tit. *de caus. post.* n. 44) se i contendenti portino uguali o quasi uguali ragioni, non sufficienti a provare il proprio asserto, la causa è dubbia e allora il possessore manterrà il suo possesso. Nè si muta la condizione del possessore nelle diverse istanze – come pretende il difensore del parroco di san Donato – perchè l'appellante conserva la stessa persona di reo, che aveva nella prima istanza, come in-

segna il De Luca, *de iudic.* disc. 3, n. 54. Perciò il parroco di san Nicola, che ricorre contro il Decreto del 1896, continua ad essere reo in giudizio, cioè possessore; nè questo titolo gli si può negare perchè egli per quasi nove anni esercitò pacificamente la cura delle anime sulle case controverse, prima del detto decreto, e questo, pur dando ragione al parroco di san Donato, lasciò il parroco avversario nel possesso o quasi-possesso del suo diritto finchè si definisse la questione giudiziale.

2° Quantunque l'argomento dedotto dall'esazione delle decime non sia del tutto provato, pure ha un fondamento abbastanza solido, così che, congiunto con altri indizi, possa dirsi sufficiente a stabilire lo stato di possesso nell'esercizio dei diritti parrocchiali, in favore del parroco di san Nicola.

3° Quanto giovi questo stato di possesso a dirimere tali questioni, spesso intricatissime, di confini parrocchiali, apparisce dalle magistrali decisioni della S. Rota coram Coccino, (*Recent.* part. V, tom. II). Nella decis. 433, n. 1 e 2, si stabilisce che il parroco si deve conservare nel quasi-possesso dei diritti parrocchiali finchè l'avversario non provi invittamente la sua intenzione, e che questo quasi-posssesso si acquista anche con l'esercizio pacifico di un solo atto; e nella decis. 446, n. 1, si conferma, con l'appoggio di molte autorità e della giurisprudenza, che, trattandosi di provare i confini parrocchiali, bastano anche lievi prove in favore del possessore.

4° Le prove portate dal parroco di san Donato sono tre: I) le mappe catastali geometriche del 1821; II) alcuni istrumenti di compra-vendita; III) una relazione del perito Grassi del 1809. Sulle mappe catastali questi sono i principi invalsi nel diritto e presso la S. Rota: se esse son fatte dopo mossa la lite, sono sospette e di poco valore (Decis. 185, n. 10 ssq., part. VIII); e godono di piena autorità quando son fatte giudizialmente, citata la parte e osservate tutte le formalità (Decis. 69, n. 18, p. XVIII, tit. I inter Recent.).

Il De Luca (*De iudic.*, disc. 25) dice che, se si tratta di carte geografiche impresse non per qualche atto particolare, ma per pubblica utilità, bisogna proceder cauti, perchè spesso si trovano degli errori, specialmente se si tratta di un luogo posto ai confini di più regni o provincie. Nè si può tener conto, nelle carte geometriche del criterio dedotto dalla scala proporzionale o dalle linee di divisione tra le province e i distretti, perchè lo scopo loro

non è precisamente questo e vi possono essere delle inesattezze. Così nel caso nostro, si tratta di mappe catastali per l'imposizione delle tasse, onde i compilatori nel delineare i confini delle parrocchie nè avevano uno speciale mandato, nè, forse, la competenza necessaria; perciò – sotto questo rispetto – meritano o nessuna o ben poca fede. La prova poi dedotta da alcuni contratti perde ogni valore se si riflette che è uso comune dire che un fondo si trova nel luogo dov'è la casa, da cui prende il nome, e cui è unito anche se una sua parte si protende nel territorio di un'altra parrocchia. Ora, nel caso nostro, le già accennate indicazioni troppo sommarie e inesatte in quei tali contratti, vennero corrette con un decreto del Gonfaloniere Scala nel 1535, e il territorio controverso fu detto trovarsi *nel popolo di S. Nicolò a Calenzano.* Infine la prova desunta dalla relazione del perito Grassi, fatta nel 1809 per una questione sorta intorno all'ubicazione della casa Carretti, allora costruita, è per lo meno equivoca, e perciò non può essere presa in considerazione.

Sicchè nessuna delle prove addotte dal parroco di san Donato vale a sostenere le sue pretese.

5° Le prove del parroco di san Nicola son dedotte: I) dall'esazione delle decime; II) dalle piante topografiche dell'anno 1582-86. Di tale esazione consta dalla relazione dell'inchiesta fatta dal parroco Biagiotti, il quale interrogò testi giurati delle due parrocchie. Certo, le loro testimonianze non possono dirsi giudiziali, perchè non vennero citate nè udite le parti e furono omesse le formalità di rito. Non per questo però si deve negar loro ogni peso. A tal proposito il De Luca (*De iudic.* disc. 32, n. 1 seq.), dopo aver detto: « *quod perfectam et concludentem probationem non faciunt, cum attestationes potius quam testes dicantur* », avverte: « *Super his autem impossibile est certam regulam statuere generalem, cum revera totum pendeat ex singulorum casuum particularibus circumstantiis, prudenti iudicis arbitrio ponderandis etc.* » (ib. n, 6. Cfr. Decis. 204, n. 11, part. 9, *Recent.*). Nel caso nostro si osserva che il parroco Biagiotti, inquirente, è suffraganeo della parrocchia di san Donato, e il titolare di questa lo crede degno del mandato, perchè non muove contro nessuna eccezione: i testi esaminati sono tutti gente semplice, rozza e religiosa e perciò le loro testimonianze giurate meritano fede. Ma, siccome i parrocchiani di san Nicola contraddicono alle attestazioni dei parrocchiani di san Donato, verrebbe fatto di non

credere nè agli uni nè agli altri. Tuttavia meritano più fiducia quelli di san Nicola, tenendo presente la regola abbastanza trita « *magis creditur duobus testibus affirmantibus, quam mille negantibus* »; perchè chi afferma asserisce di sapere o di conoscere qualche cosa, mentre chi nega dice soltanto di non sapere. (Reiff. *De fid. instrument.* n. 298. Dec. *Recent.* 372, n. 2, part. 2; 141, n. 7; 54, n. 13, part. 4, tom. 2; 294, n. 11, part. 5, t. 1, ecc.). Onde le attestazioni in favore del parroco di san Nicola, quantunque per sè non formino una prova superiore ad ogni eccezione, pure sorpassano di molto il valore delle eccezioni ed hanno efficacia probativa, cioè fanno semipiena prova specialmente per gli esterni amminicoli coi quali si sostengono, p. es. il libro in cui son registrate le decime riscosse dal 1565 al 1692. Si ascolti il Maschat, *De probat. conclus.* 394, n. 1 et ssq. « *In probatione confinium non requiritur directa probatio, sed sufficit probatio adminiculativa per verisimilia adminicula* ». Non si può inoltre dubitare che le decime, di cui si parla, siano *prediali-sacramentali*, e per queste vale la presunzione che si esigano dal parroco nel cui territorio sono i fondi, anche se i proprietari non siano suoi parrocchiani (De Luca, *De decimis*, disc. 32 num. 2; Reiff, *de decimis*, n. 94). Da questo assioma seguono i seguenti principi: I) Se si desidera sapere a quale parrocchia appartenga il padrone del fondo, non si può dal pagamento di tali decime desumere un documento del tutto probativo; II) se invece si vuol sapere a quale parrocchia appartenga il fondo, da cui si percepiscono le decime, allora si può sempre avere un argomento probativo, perchè il fondo appartiene sempre alla parrocchia dentro il cui territorio è situato (Bonifacius VIII in cap. II, tit. V, lib. II et in c. 2. tit. XIII, l. III, in VI). Si fa eccezione quando si erige una nuova parrocchia nei confini d'un'altra: allora può avvenire che si stabilisca doversi il pagamento delle decime non alla nuova parrocchia ma alla chiesa madre, in riconoscimento di tale sua qualità, cioè del suo antico dominio: ciò può darsi anche in qualche altro caso, ma s'intende per diritto privilegiato. Perchè poi l'esazione delle decime costituisca un argomento probatorio, si richiede che le decime siano sacramentali e reali, non personali o dominicali, anche se le dominicali siano reali. Inoltre si deve badare se un tal diritto spetti al parroco, nel cui territorio è situato il fondo, per la prescrizione o per un particolare privilegio; e, nel dubbio, si deve tenere che le decime reali si paghino sempre per titolo sacramentale

e non dominicale; e la prescrizione o il privilegio si deve sempre dimostrare con prove opportune e concludenti. Nel nostro caso nessun dubbio su ciò. L'altra prova è dedotta dalle piante topografiche del 1582-1586, che, a giudizio della Curia di Firenze, è decisiva, perchè esse furono redatte in tempo non sospetto e perchè, avendo lo scopo di assegnare a ciascuna popolazione le strade di cui dovevano aver cura, meritano fede quando segnano le strade di confine. È vero che la critica storica cerca d'indebolire il valore di questo documento; ma, congiungendolo con l'argomento dedotto dall'esazione delle decime, si forma una prova tale che genera la certezza morale. E infine, se qualche dubbio rimanesse, non si dimentichi ch'è migliore la condizione del possessore.

6° In nessun modo si può invocare la presunzione ossia l'assistenza del diritto in favore della parrocchia di san Donato, sol perchè questa è la chiesa matrice da cui fu divisa quella di san Nicola, non potendo la presunzione prevalere al possesso come stabilisce nella decis. 456, part. 18, t. 2, *Recent.*

Per tali ragioni fu bene deciso come sopra.

II.

Si dichiara nullo un matrimonio per l'impedimento di clandestinità.

Parisien. – *Nullitatis matrimonii.* 22 aprile 1913. — L'8 ottobre 1881, in Parigi, nella chiesa parrocchiale di san Francesco Saverio, Luciano Ernesto Marguerith Dupré contrasse matrimonio con Carlotta Nemea Scaparonne. Ma non si ebbe un esito felice, e dopo due anni fu sciolto.

Non molto dopo, il marito ottenne dal tribunale laico il divorzio. Egli stesso poi nel 1896 fece istanza presso la Curia di Parigi per far dichiarare nullo il suo matrimonio, poichè nè lui nè la sua sposa al tempo delle nozze avevano il domicilio o quasi-domicilio nei confini della parrocchia di san Francesco Saverio: e la sentenza del 4 dec. 1897 gli fu favorevole. Il difensore del vincolo, come di diritto, appellò alla S. Sede, e precisamente alla S. C. del S. Officio, per risolvere innanzi tutto una questione pregiudiziale, se non si fosse nel caso eccettuato col decreto di questa S. C. del 5 giugno 1889, quando cioè l'appello e la seconda

sentenza non sarebbero necessari, e – nel caso negativo – perchè risolvesse nel merito la questione. Il S. Officio, non sembrandogli sufficienti gli atti, ordinò che si facessero nuove indagini; ma, non avendo potuto la curia di Parigi addurre gran che di nuovo, la cosa restò sospesa, e sembrò che le parti avessero rinunziato ad ogni ulteriore proseguimento della causa. Ma ecco che ora Ernesto Dupré desidera la sentenza definitiva. Onde, chiesta ed ottenuta dal S. Padre la sanatoria degli atti compiuti nella Curia di Bourges, perchè furono conchiusi senza l'intervento del difensore del vincolo e perciò nulli, la questione vien portata alla S. Rota e trattata innanzi agli Uditori, Mons. Perathoner, *Ponente*, Mons. Alberti e Mons. Rossetti, sul seguente dubbio.

An constet de matrimonii nullitate in casu?

E il 22 aprile 1913 fu deciso:

Affirmative, seu constare de matrimonii nullitate in casu.

Ecco le principali ragioni:

a) *In diritto.* 1° Per diritto positivo, a contrarre validamente il matrimonio nei luoghi dove era stato pubblicato il Decreto del Concilio di Trento (Sess. XXIV, c. 1 *De reform. matrimonii*) fino al 19 aprile 1908, in cui andò in vigore il Decreto *Ne temere*, si richiedeva che il consenso matrimoniale si prestasse innanzi al parroco proprio di uno dei due contraenti o innanzi all'Ordinario o ad un sacerdote delegato dal su detto parroco od Ordinario. Questa forma apparteneva all'essenza stessa del matrimonio e il suo difetto costituiva l'impedimento di clandestinità.

2° Si chiamava parroco proprio quello, nella cui parrocchia almeno uno dei contraenti aveva domicilio o quasi-domicilio.

3° Per quelli senza sede fissa, si considerava quale parroco quello del luogo dove essi si trovavano al tempo del matrimonio. Se una soltanto delle parti si trovava in tale condizione, si poteva valere di questo vantaggio. Vi era grande controversia se questi tali potessero contrarre il matrimonio anche innanzi a qualunque parroco, a scelta degli sposi; ma non fu autenticamente risoluta, benchè sembri più conforme alla mente del Conc. di Trento la soluzione negativa: tuttavia l'opinione contraria è probabile (Cfr. Wernz, t. IV, n. 178).

4° La delegazione data dal Parroco o dall'Ordinario ad un sacerdote doveva essere espressa, cioè realmente data, prima del matrimonio, sia verbalmente che in scritto, non bastando la

licenza presunta. Inoltre, in un matrimonio contratto innanzi a un sacerdote estraneo non si può supporre la delegazione, ma si deve provare con documenti, con testi o almeno con fatti concludenti.

5° I matrimoni clandestini invalidi non si risanano con la diurna coabitazione (Cfr. Aichner, *Compendium iuris eccl.*, ed. 11, p. 682 sqq. Alberti, *De domicilio ecclesiastico acquirendo et ammittendo.*)

b) *In fatto.* Il matrimonio, di cui è questione, fu certamente contratto nella chiesa di san Francesco Saverio, senza delegazione, perchè gli sposi furono presentati come abitanti nel territorio della detta parrocchia; ma realmente nelle due case indicate abitavano un fratello dello sposo e una sorella della sposa. Dagli atti si prova che la sposa, al tempo del matrimonio, ed anzi da due anni prima, abitava con la madre nel territorio d'un'altra parrocchia. Non si può supporre che la sposa abbia abbandonato il domicilio della madre per recarsi presso sua sorella, onde fare il matrimonio, ch'era avversato dalla madre; perchè non vi sono testi, che provino ciò e perchè, appena contratto il matrimonio, i coniugi andarono ad abitare appunto in casa della madre della sposa. Così pure lo sposo, domiciliato abitualmente presso la sua famiglia a Bourges, quantunque per la sua professione spesso si dovesse assentare, in nessun luogo acquistò mai un nuovo domicilio, perchè si trattava di eseguire incarichi temporanei e sempre tornava a Bourges. A Parigi passò i giorni precedenti il matrimonio in un albergo situato in territorio estraneo alla parrocchia di san Francesco Saverio. Ebbe, sì, egli intenzione di stabilirsi allora preferibilmente a Parigi; ma non poteva decidere da sè, per le esigenze della sua professione. E può uno rinunziar benissimo ad un precedente domicilio prima ancora di scegliersi il nuovo; ma occorre provare questa rinunzia e nel nostro caso le prove mancano. Ed anche se a Parigi avesse acquistato il quasi-domicilio, questo non sarebbe stato nella parrocchia di san Francesco, ma in quella di S. Pietro, ove era la casa della madre di sua moglie. Egli dunque non si poteva considerare a Parigi come *vago*, perchè conservava il suo domicilio di Bourges.

Perciò fu bene deciso come sopra.

QUESTIONI.

4. — *Circa la prescrizione estintiva dell' obbligo della messa « pro populo ».*

Nella diocesi *X* del Napolitano, il giorno 13 giugno sacro a S. Antonio di Padova, i parroci non hanno mai applicato la messa *pro populo*. Nel 1913 il Vicario della Diocesi, venuto a conoscenza che quel giorno, un tempo, fu festa di doppio precetto, ordinò senz'altro che nel Calendario diocesano si apponesse a quel giorno la croce piccola, che si usa per indicare le feste soppresse, in cui vi è l'obbligo pei parroci di applicare *pro populo*. Alcuni parroci, vista la novità, si rifiutarono, ritenendo che l'obbligazione qualora, fosse esistita, era prescritta, verificandosi nella specie le qualità volute dal diritto, cioè: *a*) la *res apta*, essendo quest'obbligazione da annoverarsi tra le cose prescrittibili; *b*) la *fides bona*, essendo tutti i parroci, che mai applicarono, in buona fede; *c*) *titulus quoque justus*, cioè la quasi centenaria omissione nel calendario diocesano della crocetta, anche quando la diocesi era governata da dotti canonisti, ciò chè fa presumere qualche buona ragione per dispensare i parroci da quell'obbligo; *d*) *tempus completum*, non essendosi applicata quella messa *pro populo* non solo da oltre trent'anni, ma *ab immemorabili*. A queste ragioni addotte da alcuni parroci, il Vicario risponde che la consuetudine, introdottasi per errore, non può dare origine a una prescrizione liberativa, e che, avendo il Vescovo abolita la consuetudine, e la maggioranza dei parroci avendo accettato che si ripristinasse l'obbligazione, l'opposizione di pochi era da considerarsi come temeraria e quindi da rigettarsi. Hanno ragione i parroci dissidenti o il Vicario?

Prima di rispondere direttamente alla domanda rivoltaci, sarà bene richiamare brevemente alcuni principî ed elementi di fatto fuori controversia. Non si discute neppure che con la cura d'anime sia intimamente connesso l'obbligo di applicare la messa *pro populo* in tutti i giorni determinati dalla Chiesa. Le parole del Concilio Tridentino (Sess. XXIII, c. 5 *de Reform.*) non lasciano alcun dubbio sulla natura di quest'obbligo, che è di diritto divino: *praecepto divino mandatum esse omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas cognoscere, pro his sacrificium offerre*. Nello stesso senso si sono pronunciate anche più volte le Congregazioni Romane, come attesta Benedetto XIV nella Instituzione X e nella celebre Constituzione *Cum semper oblatas* del 19 agosto 1744. Parimenti è fuori dubbio che la festa di S. Antonio di Padova, nel Napolitano, vale a dire in tutte le provincie di quell'antico Regno, sia compresa tra le feste soppresse, per le quali vige l'obbligo nei parroci della messa *pro populo*. Nel 1801 infatti questa festa di S. Antonio fu elevata al rito doppio di 1ª classe colla ottava e fu dichiarata festa di doppio precetto. Pio VII però col Breve *Paternae Charitati* del dì 10 aprile 1818, riducendo le feste di doppio precetto nell'antico Regno delle Due Sicilie, ritenne la festa

di S. Antonio di doppio precetto solamente per la città di Napoli. Ciò premesso, tutta la questione si riduce ad esaminare se realmente contro questo obbligo imposto dal Tridentino *ex jure divino* possa invocarsi la prescrizione liberativa. A noi sembra di no. La natura dell'obbligazione è tale, che, come ebbe a dichiarare il Pontefice Innocenzo XII nella Costituzione *Nuper* del 24 aprile 1699, essa incombe anche ai parroci che fossero privi di congrue rendite, e Benedetto XIV, nella citata Bolla, dichiarò che la contraria consuetudine *licet immemorabilem, quae potius abusus et corruptela dicenda est, nemini suffragari.* Certamente di diritto divino è che i curati d'anime applichino *pro populo*, mentre la determinazione dei giorni è di diritto ecclesiastico, ciò però non toglie che trattandosi di materia di diritto divino-ecclesiastico, non goda di una speciale protezione. Del resto anche a prescindere dalla natura dell'obbligo, derivante da precetto divino, è certo che la messa, che il parroco applica per il suo gregge, mentre costituisce un dovere per il curato d'anime, rappresenta anche un diritto, che potrebbero far valere tanto i filiani vivi, quanto i defunti della parrocchia, i quali non meno dei viventi, si giovano delle messe che il curato applica per tutti indistintamente. Ora perchè la prescrizione possa compiersi, è necessaria non solo la *res apta ad praescribendum*, che nel caso proposto, manca, perchè si tratterebbe di esimersi sia pure in parte, e per un solo giorno, da un obbligo imposto per precetto divino, e concretato, quanto ai giorni, dalla suprema autorità ecclesiastica, ma si richiede eziandio, che l'avente diritto, sia in grado di poter far valere questo diritto. È noto che la prescrizione non corre contro i pupilli, gl' impediti, e in genere contro i *non valentes agere* durante lo stato pupillare o la durata dell' impedimento (L. bonae fidei iunct. Gloss. verb. pupill. ff., etc.). Così pure è risaputo che la prescrizione è stata introdotta dalle leggi in pena della negligenza, mostrata nel custodire i propri diritti. (L. *Ut perfectius*, 2, de annual. praescr. cap. Vigilanti 5, de praescrip.). Ora, tralasciando le anime dei defunti, qual negligenza può imputarsi al popolo cristiano, il quale non può reclamare che il parroco applichi per esso popolo, ignorando, per la natura dell'atto interno dell'applicazione, se il parroco soddisfi o no, il proprio dovere verso il suo gregge? Il fatto dell'omissione della crocetta, che doveva ricordare ai parroci l'obbligo di applicare *pro populo* nel giorno di S. Antonio, liberando i parroci da ogni colpa, li libera anche dall'obbligo di supplire le messe non applicate per il passato, ma non può far nascere la presunzione di una particolare dispensa, presunzione che, anche sorta, sarebbe ora distrutta dal fatto nuovo, cioè dal ripristinamento della crocetta ordinata dalla autorità diocesana. Concludendo, ci sembra poter con sufficiente certezza affermare che ha ragione il Vicario, non però per le spiegazioni da lui date.

BREVI QUESITI.

16. — *D.* Tizio, morendo, lascia, a mezzo di testamento olografo, il figlio erede della maggior parte delle proprie sostanze; della restante parte fa varie disposizioni, tra le quali un legato di mille franchi da dare a Maria, quando avrà 20 anni. Maria però muore prima di avere raggiunto l'età indicata dal testatore. Un secondo legato pure di mille franchi è lasciato a favore di Rosa, quando si sposerà. Rosa invece si fa monaca. È tenuto l'erede a dare i mille franchi agli eredi di Maria, e gli altri mille franchi a Rosa, dopo che questa si è fatta monaca?

R. Sebbene la delazione dell'eredità non possa sempre farsi coincidere con l'apertura della successione, pur trattandosi di delazione testamentaria, è fuori dubbio che tanto rispetto all'erede istituito, quanto rispetto al legatario, ogni delazione testamentaria rimane sospesa, quando l'istituzione fu sottoposta a condizione. Onde se la condizione non si verifichi durante la vita dell'istituito, questi non può trasmettere ai suoi eredi il diritto di adire l'eredità o di usufruire del legato. E poichè la volontà del testatore, nel quesito proposto, è condizionata, è chiaro che non essendosi verificate le condizioni volute dal testatore, l'erede non è tenuto a nulla, sia verso Rosa, sia verso gli eredi di Maria, a meno che dal contesto non risultassero altre circostanze, le quali togliessero valore alle apposte condizioni. Supposto, per esempio, che tanto Maria, quanto Rosa fossero figliuole del testatore, e che questi fissando l'età di venti anni per la prima, e le nozze per la seconda, avesse inteso quelle circostanze, non come vere condizioni, cioè non avesse voluto subordinare il dono dei mille franchi al verificarsi di quelle speciali circostanze, ma semplicemente indicare il tempo in cui doveva effettuarsi la consegna del danaro lasciato, cioè per Maria il giorno in cui essa raggiungerebbe i 20 anni, e per Rosa il giorno in cui essa lascerebbe la famiglia propria, per prendere altro stato, in questa ipotesi la risposta al quesito dovrebbe essere diversa.

17. — *D.* Può erigersi una nuova parrocchia, quando la dote non è sufficiente per assicurare la congrua fissata dalle ultime leggi governative in Italia? Può il Capitolo cattedrale dare il consenso non conoscendo le cause legittime, per la erezione della nuova parrocchia e ignorando la dote assegnata?

R. La S. Congregazione del Concilio più volte ebbe a dichiarare che nella erezione di nuove parrocchie, è necessario innanzi tutto assicurare la dote sufficiente. Questa dote dovrà desumersi dai redditi

dell'antica parrocchia, quando siano tali da bastare all'uno e all'altro parroco, altrimenti devono concorrere gli abitanti della erigenda parrocchia, e se i nuovi parrocchiani siano impotenti, provvederà la mensa vescovile, e se anche questa sia meschina, e l'erezione della nuova parrocchia indispensabile per la salute delle anime, si potrà fare a meno della dote conveniente. In pratica però ai giorni nostri, poichè o è il popolo che domanda l'erezione della nuova parrocchia, o è il Vescovo che deve provvedere d'ufficio, sarà o il popolo, o il Vescovo, che coll'aiuto di generose persone, penseranno a raccogliere i fondi necessari. Ordinariamente la S. C. C. non suole autorizzare l'erezione di nuove parrocchie, se non venga assicurato un capitale di almeno L. 20,000, perchè si abbia una congrua non inferiore alla comune. A questo proposito giova ricordare che le parrocchie sorte dopo la legge nel 1866 non furono ammesse, in via ordinaria, a godere degli aumenti di congrua dati e promessi dalle leggi successive, nè c'è da sperare molto per l'avvenire. Solo in qualche caso rarissimo, giustificato da motivi gravi e urgenti, a queste parrocchie di recente erezione fu concesso qualche insignificante sussidio. Circa il consenso da prestarsi dal Capitolo, è certo che esso è richiesto; e dovrebbe essere dato, previa cognizione delle cause che giustifichino l'erezione della nuova parrocchia, specialmente se questa erezione avvenga per dismembrazione di una preesistente parrocchia, ciò non toglie però che il Capitolo possa dare il suo consenso, rimettendosi pienamente, tanto per la legittimità delle cause, quanto per l'esistenza degli altri requisiti voluti dal Diritto Canonico, alla saggezza e prudenza dell'Ordinario diocesano.

18. — *D.* Nella diocesi di X, nei concorsi alle parrocchie, *ab immemorabili*, si sono sempre pubblicati i voti di tutti i concorrenti. Venuto il nuovo Ordinario, i voti non si pubblicano più, ma si rendono semplicemente noti i nomi dei concorrenti che risultano approvati. Possono questi pretendere di conoscere i voti riportati, secondo l'antica consuetudine?

R. Secondo le prescrizioni canoniche, che regolano tutta la materia dei concorsi parrocchiali, gli esaminatori procedendo allo scrutinio *coram episcopo*, o innanzi al suo Vicario, possono dare a voti *segreti* o *palesi* il loro giudizio sull'idoneità dei concorrenti. Anzi in alcune diocesi, come nel Veneto, per antica consuetudine, i voti sono segreti, e gli esaminatori devono giurare di non manifestare ad altri il proprio voto. Parimenti è prescritto che terminato il concorso, deve restituirsi al cancelliere la *nota dei meriti*, da esso, in precedenza, compilata e distribuita agli esaminatori, perchè o la bruci, o la conservi tra gli atti segreti, da non mostrarsi ad alcuno senza licenza del Vescovo o del suo Vicario. Inoltre, anche secondo la prassi, che si segue nei concorsi, nella Curia e nelle Congregazioni romane, i voti restano segreti

e al concorrente che lo domanda, si comunica solo il giudizio di approvazione o di disapprovazione. Pertanto, poichè dal Diritto non risulta l'obbligo di pubblicare i voti riportati dai singoli concorrenti, se per il passato questi voti furono sempre pubblicati, questa pubblicazione devesi considerare come un *atto facoltativo*, e poichè *in facultativis non currit praescriptio*, dobbiamo ritenere che i concorrenti della diocesi di X non abbiano acquistato il diritto di conoscere i voti riportati.

19. — *D.* Secondo il Decreto *Ne temere*, IX, §§ 1 e 2, il parroco deve annotare negli appositi libri parrocchiali i matrimoni celebrati, e dare notizia al parroco di battesimo, qualora gli sposi furono battezzati in altra parrocchia. Si domanda se quest'obbligo esiste e come debba soddisfarsi, quando trattisi di matrimoni nulli *ob impedimentum clandestinitatis*, e dipoi per dispensa convalidati *in radice?*

R. Poichè, dopo la pubblicazione del Decreto *Ne temere*, l'impedimento di clandestinità, tranne il caso di matrimoni *in extremis* e di matrimoni celebrati in paesi, ove manchi il parroco e si verifichino le condizioni previste negli articoli VII e VIII del Decreto, si ha quando il matrimonio non venga celebrato innanzi al parroco o all'Ordinario del luogo, o ad un sacerdote delegato dall'uno o dall'altro, ed alla presenza almeno di due testimoni; possono darsi vari casi dl clandestinità, che rendono nullo il matrimonio attentato. Nei casi di matrimoni clandestini, nei quali si supponga però, la presenza del sacerdote o di qualche teste, è certo che a costoro spetta *in solidum* coi contraenti, l'obbligo, ed obbligo grave, di trasmettere la notizia al parroco dei coniugi. Se invece la clandestinità è completa, ma di natura tale che permetta la convalidazione del matrimonio *in radice*, mediante dispensa, il sacerdote che si adopererà per sanare il matrimonio clandestino, che non fu potuto registrare, deve anche provvedere perchè venga debitamente registrato.

20. — *D.* Sarebbero validi gli sponsali, se si facessero per lettera, tra un giovane, che vive in America, e la ragazza, che vive in Dalmazia?

R. Il Decreto *Ne temere* e la risposta data dal Concilio il 25 luglio 1908 sono talmente chiari al proposito, che basta leggerli anche superficialmente per risolvere negativamente il dubbio propostoci. Richiedendosi per la validità dell'atto sponsalizio la presenza simultanea dei due contraenti, o almeno la valida procura, e la firma del parroco, o dell'Ordinario, o di due testi, è evidente che un semplice scambio di lettere non potrà mai costituire un contratto sponsalizio capace di produrre effetti canonici.

21. — *D.* Al *Deus, in adiutorium*, nell'ora di Terza, il presbitero assistente sostiene il libro? Il Martinucci dice di sì, il de Herdt di no.

R. È più conforme al *Cæremoniale Episcoporum* l'uso di intonare, nel caso, il *Deus, in adiutorium* senza libro; dicendosi in esso che il libro è recato, con la bugia, dai rispettivi ministri, dopo che il Vescovo si è seduto, al cominciare del Salmo *Legem pone*, e nessun cenno facendosi prima, nè per i detti ministri, nè pel prete assistente pel quale, soltanto « circa finem Tertiae » si dice che « induet se amictu super rochetto, aut cotta, et super eo pluviali, et sic paratus sustinebit librum supra caput, cum Episcopus cantabit orationem Tertiae » (lib. I, cap. VII, n. 3). Se peraltro, come suol farsi in molti luoghi, si faccia presentare il libro al *Deus, in adiutorium*, essendochè questo versetto è cantato, allora sembra spettare al prete assistente il sostenerlo, come per regola generale; non siamo però certi della giustezza di questo asserto, perchè si potrebbe sussumere, ed opporre le parole citate del Ceremoniale: *et sic paratus*, contrapponendo: dunque, se non è parato, sebbene il Vescovo canti, non spetta al prete assistente sostenere il libro. Ma si dà anche il caso, contemplato dal Ceremoniale, in cui il prete assistente, benchè parato, non sostiene il libro, pur cantando il Vescovo; per es., la Domenica delle Palme, funzionando il Vescovo, con tutto il Coro parato, alla benedizione dei rami, per positiva disposizione del cappellano che sostiene il libro (*Caerem. Epp.*, lib. II, cap. XXI, n. 4). Il prete assistente ministra soltanto all'imposizione dell'incenso (ivi, n. 5).

22. — *D.* Nella Chiesa B., ogni sera, dopo impartitasi la benedizione col Santissimo e riposto questo nel tabernacolo, si canta dal popolo il *Magnificat*, in fine del quale, il sacerdote che ha dato la benedizione, canta l'*Oremus* proprio del tempo, e perciò, sino alla Purificazione l'*Oremus. Deus, qui salutis aeternae*, ecc. Nella conclusione però di detto *Oremus*, non vi è uniformità. Alcuni sacerdoti lo concludono in questo modo: *Oremus. Deus* ecc. *per quam meruimus auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum.* ℟. *Amen*, come si trova nel collettario e nel breviario, dopo l'antifona finale della B. Vergine. Altri invece dicono che si fa male, e lo concludono così: *Oremus. Deus* ecc. *per quam meruimus auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat per omnia sæcula sæculorum.* ℟. *Amen.*

Chi di essi ha ragione?

R. Prima della pubblicazione del nuovo rituale tipico, approvato della S. C. dei Riti l'11 giugno 1913, avremmo risposto così: Nessuno; o piuttosto i secondi, se però si attengono alla più comune conclusione breve delle orazioni, quando vi si nomina la Seconda Persona della SS.ma Trinità per indiretto, e cioè: *Qui vivit et regnat in sæcula sæculorum.* ℟. *Amen.* Non hanno ragione i primi, perchè quella conclusione,

che possiamo dire tronca, se non precisamente mancante, di cui non vi è altro esempio nella officiatura ordinaria, è tutta propria di quella circostanza. Abbiamo invece la medesima orazione che si dice nelle Messe di quel tempo, con la ordinaria conclusione; simile è quella della vigilia di S. Giovanni Battista nell'Officio della Messa: « ...ad eum, quem praedixit, secura perveniat, Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum... »; e questa orazione ha la parola *tecum* nel Breviario e nel Messale, perchè va con la conclusione lunga. Se dunque l'orazione comporta in altri e simili casi la conclusione ordinaria, si deve lasciare l'eccezione alla sola circostanza dell'antifona finale nell'Officio. Quanto alle parole della conclusione breve, ci pare che non vi sia da indugiarsi.

Oggi però abbiamo nel rituale un altro esempio di conclusione tronca per quella orazione, e precisamente dopo le Litanie Lauretane, a pag. 24 *. Ciò debilita l'argomentazione fatta qui sopra, e riteniamo, per lo meno, che si possa usare libertà, nel caso, e da parte nostra propendiamo per l'applicazione della regola delle Litanie.

23. — *D.* Nel 1910 un sacerdote ebbe dal Moderatore della Pia Unione Primaria del S. Cuore di Gesù in Santa Maria delle Pace, a Roma, la potestà di benedire e di imporre ai fedeli dell'uno e dell'altro sesso lo Scapolare del Cuor di Gesù, secondo il rito e la formola annessa al certificato di tale concessione. Finora egli non si è servito di tale potestà, di benedire e di imporre il detto Scapolare. Da oggi innanzi: *a*) può usare di tale potestà? *b*) Può benedire medaglie che suppliscano detto Scapolare? — Detto Scapolare deve contenere due immagini: da una parte deve essere l'immagine del Sacro Cuore di Gesù; dall'altra quella della B. Vergine *Mater Misericordiae?* *c*) È valida la benedizione ed imposizione, senza che lo scapolare abbia o porti l'immagine della B. V. *Mater Misericordiae?* *d*) E, nel caso affermativo, è essa lecita?

R. a) Può certamente usarne; in questa e simili facoltà, non vi è termine di caducità.

b) Può benedire le medaglie da sostituire agli Scapolari del Sacro Cuore, perchè chi ha la facoltà di benedire ed imporre gli Scapolari, ha *ipso facto* il potere di benedire le relative medaglie, secondo l'ultima concessione del S. P. Pio X.

c) Gli Scapolari che non sono riduzione di abito religioso, come quello della B. Vergine del Carmine, ma piuttosto emblemi, debbono assolutamente essere confezionati come è prescritto, e quindi non è valida la benedizione e l'imposizione di uno scapolare, che non è adatto allo scopo: per quello del Carmine, non occorre apporvi l'immagine.

d) Conseguentemente a quanto si è detto alla lettera *c*), non è lecito usare diverso Scapolare.

CRONACA ECCLESIASTICA.

INFERMITÀ E MORTE DEL S. P. PIO X. — Durante gli undici anni del pontificato, la salute del S. Padre non era rimasta scossa che per due brevissimi periodi, verso la fine di luglio del 1911, a cagione di un accesso di gotta al ginocchio sinistro, e verso il principio di marzo del 1913, per una forte affezione catarrale laringea, che fece veramente trepidare della sua preziosa esistenza. In entrambe le circostanze, però, la sua robusta fibra, e più che altro la sua fortezza e serenità d'animo, aiutata da una particolare vigoria del cuore sanissimo, ebbero ben presto ragione del male. Perciò quando, la sera del 18 agosto u. s., l'*Osservatore Romano* diede la prima notizia che il S. Padre era indisposto, nessuno concepì la minima apprensione, sperandosi che non si fosse trattato che di cosa anche più lieve delle altre volte, tanto più che il comunicato era formulato in modo del tutto rassicurante dicendo: « Da tre giorni il Santo Padre soffre di un leggero attacco catarrale, che peraltro è andato sempre diminuendo, in modo che deve escludersi ogni preoccupazione ». E in realtà, il male fisico, come confermò l'illustre consulente, sen. Marchiafava, non presentava alcuna gravità: non era stato in principio che un semplice raffreddore, durato otto giorni, passati dal S. Padre in piedi, nel lavoro abituale, coi debiti riguardi di precauzione: e da esso era derivato un aumento di catarro tracheo-bronchiale, con febbre mite sotto i 38° e facile espettorazione, a vincere il quale il S. Padre, per comando dei medici, teneva il letto, passando però alcune ore in una poltrona. I medici, che conoscevano a meraviglia la fibra fisica del S. Padre, non dubitavano, quindi, che la cosa sarebbe stata vinta facilmente: ma, a differenza delle altre volte, il male coglieva ora il S. Padre in singolari condizioni di animo, già abbattuto, come dicemmo, da gravissimo cordoglio per le tristi notizie della guerra, le quali condizioni avevano dolorosa efficacia su le funzioni del cuore, ch'erano ora assai depresse, mentre le altre volte era dipesa in gran parte dalla loro vigoria la resistenza al male. Perciò mentre i medici confidavano, i famigliari di Sua Santità erano invece colti da vaga inquietudine, sicchè tutta la notte dal 18 al 19 fu dai più intimi di Lui passata in veglia attenta. Il S. Padre riposò però tranquillo, nè si svegliò prima delle sette, quando accusò di sentirsi assai debole. Furono chiamati i sanitari, che constatarono atterriti un peggioramento fulmineo, dovuto alla diffusione della infiammazione al polmone sinistro, con febbre altissima, con intenso affanno, con polso frequentissimo e ineguale, e con quasi soppressione della espettorazione. Purtroppo l'organismo

del S. Padre non offriva più alcuna resistenza alla irruzione polmonare, e si abbatteva sempre più per insufficienza di cuore, spegnendosi dolcemente in una lenta agonia.

Un bollettino redatto alle 8 antimeridiane, segnalando al pubblico l'improvviso peggioramento, destò nella città viva commozione e angoscia. Chiamati d'urgenza giungevano, oltre i famigliari, i membri del S. Collegio residenti in Roma, le sorelle di S. S. e la nipote Gilda, e poi il sagrista dei SS. Palazzi, mons. Zampini, che ha somministrato all'Augusto infermo i santi Sacramenti in piena lucidità di mente. Tra le undici e le dodici e mezzo del 19 il S. Padre è caduto in una specie d'assopimento dovuto alla debolezza di cuore, da cui però s'è riavuto, scambiando anzi qualche parola con la sorella Maria. Intanto una grande folla s'addensava ansiosa sulla piazza di S. Pietro, quando verso mezzodì un'ordinanza del Cardinal Vicario, disponendo le pubbliche preghiere del caso, richiamava i fedeli nelle chiese ove, al suono grave delle campane, si esponeva il Santissimo e si innalzavano fervorose preci. Un bollettino pubblicato alle 13.30 annunziando un lieve miglioramento, accresceva il fervore e le speranze; ma purtroppo dopo le 17 il peggioramento ha ripreso sempre più grave, e alle 20 il bollettino, segnalando le gravi complicazioni cardiache e nefritiche, non ostante le quali il S. Padre conservava la sua serenità d'animo, precideva quasi tutte le speranze preparando gli animi a ricevere la luttuosa notizia, che purtroppo non doveva tardare. Così narra l'ultima ora di Lui, il sen. Marchiafava: « Peggiorava. La coscienza era quasi completamente svanita. Avvertii tutti della imminenza della catastrofe. Gli misero nelle mani un crocifisso. Mormorò ancora qualche rara parola. Baciò ripetutamente e con ardore contenuto il piccolo Cristo d'avorio. Volse intorno lo sguardo già opaco. Spirò. Non ho mai visto morte più serena ». In quel momento l'orologio del cortile di S. Damaso batteva le 1.15 del giorno 20.

Non è a dire della commozione e delle lacrime dei circostanti, specie delle sorelle, dell'E.mo Segretario di Stato e di quei fidi prelati e domestici ch'Egli aveva rècato seco da Treviso e da Venezia e che sempre lo servirono con fedeltà e amore.

La salma fu composta con devota cura sul letto di morte su cui era stata distesa una coperta di broccato rosso, circondata da ceri e vegliata dalla guardia d'onore e dai camerieri segreti, mentre numerose Messe celebravansi sì nella camera che nella cappella privata del Pontefice. Il cardinale camerlengo, Francesco Saverio della Volpe, ch'era assente da Roma, vi fece immediatamente ritorno, e nella prima riunione coi famigliari, avendo conosciuta la volontà del S. Padre, di non volere essere imbalsamato, ordinò che essa fosse rispettata, e anticipando perciò il tempo, procedette alle 12 della mattina stessa, col

solito rito, alla constatazione della morte e ricognizione della salma, alla richiesta dell'anello pescatorio che gli fu subito consegnato, di che fu rogato l'atto.

Circa le 17, la salma del venerato Pontefice, rivestita dei ricchi abiti pontificali, fu trasportata sul letto funebre eretto nella sala del Trono sotto il baldacchino, ove fu visitata da molti della prelatura e dell'aristocrazia romana, e vegliata solennemente tutta la notte.

Il mattino seguente, 21, si procedette al trasporto funebre nella Basilica Vaticana. Intervennero al mesto e commovente corteo, oltre la corte palatina, tutto il sacro Collegio, molti vescovi, la prelatura, l'aristocrazia romana, la diplomazia, ecc. Ricevuta la salma dal Capitolo vaticano le fu data la solenne assoluzione alle porte della Basilica e poi avanti la Confessione, sul letto funebre ivi preparato, e finalmente fu collocata nella cappella del SS. Sacramento, assoluta per la terza volta, ed esposta alla venerazione dei fedeli, che già da più ore avevano riempito la piazza e s'accalcavano ai cancelli chiusi dell'atrio.

Dalle undici del 21, fin verso le 16 del giorno seguente un numerosissimo pellegrinaggio di persone d'ogni età e condizione, in tutte le ore del giorno si recò a venerare le amate sembianze del Pontefice buono e a pregar pace all'anima Sua; anzi la mattina del 22, un numeroso gruppo di operai, prima di recarsi al lavoro, circa le 5 antimeridiane, chiese con insistenza e ottenne che fosse anticipata l'apertura dei cancelli della Basilica, per potere anch'essi rendere questo omaggio estremo d'affetto al S. Padre. I giornali di ogni condizione, invero, non cessavano nè cessano tuttora di celebrare le grandi virtù, specie l'umiltà e la carità, dell'Augusto Estinto, e col narrare i tanti episodi che le manifestano, accrescono nel popolo la commozione della sua dipartita e l'affetto per la sua memoria, che, dopo la sua scomparsa, va ognor più aumentando. Specialmente accrebbero la commozione e l'ammirazione le notizie che furono pubblicate del suo testamento, secondo le quali, il S. Padre, dando meraviglioso esempio di amore alla santa Povertà, dichiara di « esser nato povero, di esser vissuto povero e di voler morire povero », e che nulla possedendo, di nulla vuol disporre, e soltanto raccomanda umilmente le sue sorelle alla carità del Successore, perchè non manchi loro il vitto e il vestito che, lui vivo, avevano dal suo fraterno affetto; dichiara pure di non volere che semplicissimi i funerali e la tomba, null'altro desiderando, se non che il suo corpo sia inumato intatto nelle cripte vaticane, presso la tomba del Principe degli Apostoli, come solevano i Pontefici, dall'èra costantiniana.

In ossequio a questi supremi desiderî, il vespero del 22, nel qual tempo la venerata salma conservava ancora una meravigliosa freschezza, e un atteggiamento di volto sì dolce e sereno che commuo-

veva tutti i riguardanti, fu trasportata alla cappella Giulia, e alla presenza dei Cardinali e di moltissimi prelati e nobili signori, venne deposta in una triplice cassa, nella quale furono pure collocati il rogito della tumulazione con l'elogio dell'Augusto Defunto, e una borsa contenente le medaglie del pontificato; quindi la cassa venne trasportata verso la Confessione, e ivi giunta abbassata al piano inferiore e per la porticina a sinistra trasferita nelle *Grotte* in un avello semplicissimo preparatole in vicinanza dell'altro avello ove riposano le ossa del Pontefice Pio VI, la vittima di Napoleone.

La mattina stessa, alle ore 10, sono cominciati i solenni funerali novendiali che durarono fino al 27, nel qual giorno vennero continuati dal Collegio dei Cardinali nella cappella Sistina fino al giorno 30.

Il S. Collegio, dal dì seguente alla morte del S. Padre Pio X, presieduto dall'E.mo card. Serafino Vannutelli, Decano dei Cardinali, e dall'E.mo card. Francesco Saverio della Volpe, Camerlengo di Santa R. Chiesa, tenne ogni giorno congregazione secreta, in cui furono presi gli opportuni provvedimenti per la celebrazione del prossimo Conclave, fungendo da segretario l'Ecc.mo mons. Tommaso Boggiano, O. P., Assessore della S. C. Consistoriale. Intanto telegrammi e lettere innumerevoli di condoglianze sono giunti al S. Collegio da tutte le case regnanti e da altri capi di governi, anche da quelli funestati dalla luttuosa esecranda guerra che li dilania, come ancora da società, municipi, personaggi cospicui, da formare un vero plebiscito di cordoglio mondiale. Tutte le città e qualsivoglia borgata e terra anche minima si sono poste in lutto, chiudendo per lo più portoni e botteghe, celebrando uffici funebri, e pregando pace all'anima del Defunto.

CONCLAVE ED ESALTAZIONE DEL S. P. BENEDETTO XV. — Il 31 agosto u. s., dopo essersi riuniti nella Cappella Sistina, la mattina, per la Messa dello Spirito Santo, durante la quale Mgr. A. Galli, Segretario dei Brevi ai Principi, tenne l'orazione « de summo pontifice eligendo », gli E.mi Cardinali alle 5 $^1/_2$ di sera si chiusero col solito rito negli appartamenti loro destinati in Conclave. Erano presenti 57, mancando per ragioni di età e di salute gli E.mi Prisco, Martinelli, Dubillard, Bauer, Vaszáry, e non essendo giunti in tempo tre dei cardinali americani, cioè gli E.mi Gibbons e O'Connell degli Stati Uniti e Bégin canadese. Dopo il secondo giorno, il 3 corr., nello scrutinio delle 11 antimeridiane risultò eletto a gran maggioranza l'E.mo Card. **Giacomo Della Chiesa,** Arcivescovo di Bologna, il quale, dopo l'accettazione, assunse il nome di **Benedetto XV,** su l'esempio dell'ultimo arcivescovo di Bologna, il dottissimo card. Lambertini, eletto papa nel 1740. L'E.mo Card. Della Volpe, primo dell'Ordine dei Diaconi proclamò solennemente, alle 11,30, dalla loggia esterna del Vaticano la fausta novella all'immenso popolo che aspet-

tava nella piazza di S. Pietro, e che proruppe in grida di plauso e d'esultanza, cui faceva eco giulivo il suono di tutte le campane della città. Subito dopo, aperte le porte della Basilica, quella sterminata massa di gente si riversò nell'interno del tempio, e commossa proruppe in fragorose ovazioni nel vedere il nuovo Pontefice, il quale, dalla loggia del portico interno, impartì la prima solenne benedizione, salutando poi con nobile gesto i fedeli. Tutta la stampa italiana ed estera di ogni partito ha applaudita l'elezione del nuovo Papa.

I Capi di Governo, gli arcivescovi, i vescovi, i prelati, i municipi, le associazioni e le società cattoliche gareggiarono nel far giungere un numero così straordinario di telegrammi che si è dovuto rispondere collettivamente a moltissimi per mezzo della stampa cattolica, essendo stato impossibile farlo a ciascuno. Commosse e piacque moltissimo il primo tratto del nuovo Pontefice, che nel medesimo giorno della sua elezione conferì un canonicato vaticano al nipote del compianto suo Predecessore, Mgr. Parolin, quasi per attestare la sua affettuosa venerazione pel Pontefice scomparso.

Per la domenica successiva, 6 settembre, fu indetta la cerimonia dell'**incoronazione,** la quale, date le tristi circostanze dell'ora presente, si tenne non già nella Basilica Vaticana, come l'immenso popolo avrebbe desiderato, ma nella Cappella Sistina, dinanzi a un assai ristretto numero di persone. Circa le 9, Benedetto XV, col manto papale e la mitra preziosa, in sedia gestatoria tra i due flabelli, accompagnato e seguito dal numeroso e splendido corteo del S. Collegio in cappa rossa, dai Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, dalla sua nobile Anticamera, dai Generali e Procuratori degli Ordini religiosi, dai Penitenzieri, dai Cerimonieri e chierici segreti, dagli ufficiali e comandanti le sue milizie, entrava nella Sala Regia benedicendo i numerosi astanti genuflessi. Di lì passava nella Cappella Paolina ove era esposto solennemente il SS. Sacramento, e sceso dalla sedia, lo adorava genuflesso; quindi il corteo riprendeva verso l'aula delle Beatificazioni, dove il S. Padre rivestiva gli indumenti pel santo Sacrificio. Questi assunti, e risalito in sedia gestatoria, sopra la quale stendevasi ora un ricchissimo baldacchino a otto aste, il corteo si avviava alla Sistina. Durante il percorso un cerimoniere pontificio, facendo tre volte sostare il corteo, accendeva ciascuna un batuffolo di stoppa e sollevandolo su un canna dorata, ripeteva con canto lento e grave l'ammonizione di rito: « *Pater sancte, sic transit gloria mundi!* ».

Giunto all'ingresso della Cappella Sistina, mentre squillavano dolcemente le trombe d'argento, il S. Padre discese dalla sedia gestatoria, ricevette l'abbraccio di tre Cardinali, e si avviò all'altare, cominciando la S. Messa. Dopo l'*Indulgentiam* i tre Cardinali seniori dell'Ordine dei Vescovi — Vannutelli Serafino, Agliardi e Vannutelli Vincenzo — recitarono sopra il Papa le tre preci dell'Incoronazione; quindi il Cardi-

nale primo Diacono, Della Volpe, gli impose su le spalle il sacro pallio. Dopo l'incensazione il S. Padre salito sul trono ricevette l'*obbedienza* dei Cardinali. Finito l'ultimo Vangelo, la sedia gestatoria fu portata su la predella dell'Altare e il S. Padre vi si assise, mentre i cantori intonavano l'antifona « *Corona aurea super caput eius* », e dopo le preci di rito, mentre il card. Cagiano toglieva di sul capo al sommo Pontefice la mitra, il Cardinale primo Diacono, preso il triregno, lo sollevava sul capo dell' Eletto e pronunziando solennemente la formula latina, glielo imponeva. Benedetto XV così incoronato si levava in piedi, recitava la formula dell'Assoluzione papale, impartendo a tutti solennemente la Benedizione Apostolica, ricca della indulgenza plenaria. Quindi, al canto del *Tu es Petrus*, traversava la Cappella, risaliva su la sedia gestatoria, e appena affacciatosi alla Sala Regia e Ducale si levava benedicendo, mentre la folla, commossa allo spettacolo di maestà, scoppiava in irrefrenabili applausi. Agli applausi imponenti e prolungati, si incrociano ora le frenetiche acclamazioni di: *Evviva il Papa! Evviva Benedetto XV! Evviva il Pontefice della pace!*

Il corteo frattanto procede lentamente per le sale e giù, in fondo alla Ducale, Sua Santità discende dalla sedia gestatoria, e si avvia nell'aula dei Paramenti, ove depone le sacre vesti.

Quivi Benedetto XV riceve l'omaggio dei Cardinali, espresso dall'E.mo Sottodecano Agliardi, il quale augura al nuovo Pontefice la sapienza di Leone Magno, la fortezza di Gregorio VII, l'elevatezza, la sapienza e la prudenza di Leone XIII, il cuore magnanimo e paterno di Pio X. Rammenta il grande antecessore Benedetto XIV e la sua opera per la legislazione e il diritto ecclesiastico, facendo voti che possa presto pubblicarsi il codice di diritto canonico a complemento di ciò che era statò così sapientemente iniziato da questo dotto Pontefice, e a gloria dell'attuale pontificato che augura rechi pace alla Chiesa e duri lungamente.

Sua Santità risponde ringraziando il Sacro Collegio dei voti espressigli, con la speranza che questi siano adempiuti con l'aiuto di Dio, fidando nell'appoggio e nei consigli degli E.mi Cardinali. Quanto alla pubblicazione del codice di diritto canonico, soggiunge che questo non sarà, ad ogni modo, gloria Sua, ma del pontificato di Pio X.

Quindi Sua Santità scortata dalla Guardia Nobile, preceduto e seguito dalla Guardia Svizzera, ed accompagnato dalla Sua Nobile Corte rientra nei Suoi appartamenti. In seguito disponeva generosamente che fossero elargite centomila lire ai poveri di Roma e diecimila a quelli di Bologna.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

La prima parola, che il nuovo Pontefice, felicemente assunto alla Cattedra di S. Pietro, rivolge a tutti i cattolici, è una calda esortazione alla pace. Richiamato l'ultimo voto dell'Augusto suo predecessore, S. S. Benedetto XV, mentre invita i fedeli tutti alla preghiera, scongiura i potenti, a cui sono affidate le sorti delle nazioni, perchè si affrettino a porre un termine alle rovine già disseminate dall'immane flagello della guerra.

BENEDICTUS PP. XV
AD UNIVERSOS ORBIS CATHOLICOS.

Ubi primum in beati Petri cathedra constituti sumus, equidem probe conscii quam impares tanto essemus muneri, arcanum reverentissime adoravimus consilium Dei providentis, qui Nostrae humilitatem personae ad hanc sublimitatem gradus evexisset. Quod si, non idoneis ornati laudibus meritorum, tamen fidenter administrationem summi Pontificatus suscepisse videmur, dumtaxat divinae benignitatis fiducia suscepimus, minime dubitantes, quin is Nobis opportunam collaturus esset et virtutem et opem, qui maximum imposuisset onus dignitatis. — Iam ex hoc Apostolico fastigio ut omnem dominicum gregem, Nostrae demandatum curae, circumspeximus, continuo percussit Nos horrore atque aegritudine inenarrabili immane totius huius belli spectaculum, cum tantam Europae partem, igni ferroque vastatam, rubescere videremus sanguine christianorum. Scilicet a Pastore bono, Iesu Christo, cuius obtinemus locum in gubernanda Ecclesia, hoc ipsum habemus, ut omnes, quotquot sunt, eius agnos et oves visceribus paternae caritatis complectamur. Quoniam igitur pro eorum salute, ipsius exemplo Domini, debemus esse, ut sumus, parati vel animam ponere, certum ac deliberatum Nobis est, quantum in

Nostra erit potestate, nihil facere reliqui, quod ad celerandum huius calamitatis finem pertineat. In praesens autem, — antequam, more institutoque Romanorum Pontificum, sub initium Apostolatus universos sacrorum Antistites encyclicis appellemus litteris — non possumus quin Decessoris Nostri sanctissimi et immortali memoria digni, Pii X, extremam illam decedentis excipiamus vocem, quam, in primo huius belli fragore, apostolica ei sollecitudo atque amor humani generis quodammodo expressit. Itaque dum Nosmet ipsi, oculis manibusque ad caelum sublatis, erimus Deo supplices, omnes Ecclesiae filios, praesertim qui sunt sacri ordinis, ut ille perstudiose hortatus est, ita Nos hortamur atque adeo obsecramus pergant, insistant, contendant, privatim humili prece, publice supplicationum frequentia arbitrum ac dominatorem rerum implorare Deum, quoad suae misericordiae memor, hoc *flagellum iracundiae*, quo quidem a populis poenas peccatorum repetit, deponat. Adsit vero et faveat, precamur, communibus votis Virgo Deipara, cuius beatissimus ortus, hoc ipso concelebratus die, hominum generi laboranti, tamquam aurora pacis, illuxit, cum eum esset paritura, in quo voluit Pater aeternus reconciliare omnia, *pacificans per sanguinem crucis eius sive quae in terris, sive quae in caelis sunt* (1).

Eos autem, qui res temperant populorum, oramus vehementer atque obtestamur, ut iam inducant animum sua omnia dissidia saluti societatis humanae remittere; considerent iam nimis miseriarum et luctuum huic mortali vitae comitari, ut non eam oporteat longe miseriorem ac luctuosiorem reddere; satis esse velint quod iam editum est ruinarum, satis quod effusum est humani cruoris; properent igitur pacis inire consilia et miscere dextras; praeclara enimvero tum sibi tum suae quisque genti ferent a Deo praemia; optime de civili hominum consortio merebuntur; Nobis autem, qui ex hac eadem tanta perturbatione rerum non mediocres difficultates in ipso auspicando Apostolico munere experimur, sane gratissimum se facturos sciant atque optatissimum.

Datum ex aedibus Vaticanis, die VIII septembris, in festo Mariae Sanctissimae nascentis, anno MCMXIV.

BENEDICTUS PP. XV.

---

(1) Coloss. I, 20.

Costituzioni riguardanti la elezione del Rom. Pontefice. (1)

I.

LEO EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Praedecessores Nostri pro supremi Apostolatus officio sollicita cura et singulari studio continenter prospexerunt, ut Romanorum Pontificum electiones, a quibus pax, unitas et status Ecclesiae tantopere pendet, ordinatim et regulariter fierent; et plura pro temporum adiunctis, ut eae celeriter, libere et expedite ad exitum deducerentur, sapienter invenerunt et decreverunt. Haec autem sollicitudo et vigilans eorum cura praecipue enituit cum bellorum motus, aut perturbati rerum publicarum ordines suspicionem iniicerent, ne quae pro Romano Pontifice eligendo sacra comitia haberi deberent, vel per apertam vim libertate destituerentur vel alia quavis ratione electio deturbaretur, aut distineretur, aut alia eidem expediendae impedimenta obiicerentur. Siquidem tunc consentaneum visum diiudicatumque est impendenti malo extraordinariis occurrere remediis, quae adiunctorum gravitas e re magis esse suaderet, ut pericula propulsarentur, quibus pax et unitas ipsa Ecclesiae in discrimen adducebatur. Huius vero peculiaris sollicitudinis monumenta praecipue suppetunt Romani Pontifices, qui inde a superiore saeculo Ecclesiae clavum tenuere in tam misera rerum conversione ac pertubatione, quae haec praesertim Apo-

(1) Avendo il *Monitore* pubblicato nel vol. II della II serie, alle pagine 260, 301 e 335, le Bolle di Pio IX, relative all'elezione del Rom. Pontefice, insieme col Regolamento formulato dallo stesso Pio IX sin dal 10 gennaio 1878, e reso poi di pubblica ragione da Leone XIII il 24 maggio 1882, abbiamo stimato opportuno completare la pubblicazione di quei documenti, facendo conoscere ai nostri lettori anche i documenti più recenti, emanati dal Pont. Leone XIII e da Pio X, perchè i nostri lettori siano messi al corrente delle modificazioni introdotte nella disciplina ecclesiastica vigente, durante la vacanza della Sede Apostolica.

stolica Sedes oppugnata est, tum hostilium copiarum irruptione, tum internarum seditionum motibus, tum etiam usurpatione civilis principatus, qui ad liberum et independens spirituale Ecclesiae regimen, Deo sic providente, constitutus fuit quo tempore Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales aut Urbe expulsi, aut in diversa loca deportati sunt; ipsi autem Romani Pontifices impio ausu a propria sede abrepti, in exilium acti, aut etiam in carcerem detrusi ac detenti sunt. Ipsi enim quamvis tot tantisque iactarentur tempestatum fluctibus, nihil tamen antiquius habuere, quam, ut futuri Pontificis electionem in tuto ponerent, tum iis quae in eam rem Romanorum Pontificum Constitutionibus sancita aut consuetudinibus invecta fuerant opportune derogando, cum alia pro rerum adiunctis sapienter constituendo quibus electio celerius et facilius expediri absolvique posset.

At vero ut pro sua aetate Praedecessores Nostri, ita Nos immo vero eo magis devinctos et obstrictos ipsi sentimus debito consulendi certae et expeditae Successoris Nostri electioni, quo saeviores perspicimus ingruere adversus Christi Ecclesiam tempestatum aestus et acriores hostium in dies experimur conatus et impetus adversus hanc Sanctam Sedem; quo magis sus deque omnia versa et perturbatos videmus publicos rerum ordines, ita ut anxius haereat animus et pavida mens incerta maneat quid demum futura tempora portendant. Quamvis itaque Dei promissionibus confisi, cuius in humilitate cordis Nostri nunquam desistimus implorare opem, certa fulciamur spe fore ut etiam in praesenti discrimine suo omnipotenti praesidio Ecclesiae Sponsae suae Ipse adsit; nihilominus perpendentes hinc caducum et labilem humanae vitae fluxum, inde autem multiplices obices qui aut electioni Nostri Successoris intercedere, aut eidem moram afferre queant, sive Nos supremum diem hic Romae claudere contingat in eadem in qua nunc versamur conditione, sub hostili dominatione constitutos et undique innumeris impeditos insidiis; sive tum Nobis, tum Sacro Cardinalium Collegio graviora adhuc experiri ac perpeti accidat sive demum exilii iter arripere cogamur, ibique ex mortalis huius vitae aerumnis ad aeternam pacem Nos vocare Deo libuerit; conveniens et necessariam iudicavimus ea constituere quae pro casuum varietate, quibus praevertere humano consilio licuit, in electione Nostri Successoris servari deberent. Inhae-

rentes itaque Praedecessorum Nostrorum vestigiis, implorato prius coelesti lumine et exquisito consilio peculiaris Congregationis Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, certa scientia et proprio motu de plenitudine Apostolicae potestatis haec quae sequuntur decernimus.

Ius iamdiu firmatum et praescriptum eligendi Romanum Pontificem Successorem Nostrum ad Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales unice et privative pertinere declaramus et edicimus et, quatenus opus sit, hac Nostra Constitutione approbamus et confirmamus, excluso prorsus atque remoto quolibet cuiuspiam alterius Ecclesiasticae dignitatis, aut laicae potestatis cuiuslibet gradus et Ordinis interventu, quovis quaesito colore aut praetextu etiam supplendi munus et vices Cardinalium, casu quo iidem per orbem dispersi aut deportati aut alio quolibet obstaculo praepediantur comitia habere pro canonica Successoris Nostri electione. Quam in rem Constitutionem f. r. Pii IX Decessoris Nostri quae incipit « *Cum Romanis Pontificibus* », die IV Decembris MDCCCLXIX datam confirmamus et renovamus. Ut autem magis adhuc cautum sit, ne alienus quis electioni quamvis extrinsece tantum sese interponat et immisceat, nominatim derogamus Constitutionibus Gregorii X in Concilio Lugdunensi « *Ubi periculum* », Clementis V in Concilio Viennensi « *Ne Romani* », et Pii IV « *In eligendis* » pro ea parte qua civilibus aut politicis magistratibus civitatis, in qua Romani Pontificis electio sit celebranda, vel etiam Praelatis, Rectoribus, Officialibus Urbis, Principum Oratoribus, aliis quibusvis potestatem tribuunt, ut praescriptiones pro electione praefata faciant observari.

Derogamus etiam iis regulis et praescriptionibus quae per Apostolicas Romanorum Pontificum Constitutiones, etiam in Generalibus Conciliis editas, aut alioqui speciali mentione dignas, praefinitae sunt circa electionis tempus et locum, circa Conclave eiusque clausuram aliasque minoris momenti res, ut sunt sollemnitates et caeremoniae quae adhiberi consueverunt, nominatim circa custodiam Conclavis, circa suppeditationem rerum ad victum aliosque vitae usus pertinentium, item circa personarum, quas in Conclave suscipi oporteat, qualitates et numerum, qui tamen consuetum non excedat, aliaque huiusmodi; quas utrum omnes vel aliquas servari aut missas fieri oporteat, quod maior pars congregatorum Cardinalium

suffragium tulerit, ius erit. Maioris item partis congregatorum Cardinalium erit decernere utrum, nulla interiecta mora, et ante nonum a Nostro obitu diem electio celebrari, aut etiam si publicae rei status perturbatio, vel alia gravis causa intercedat comitiorum tempus in longius protrahi oporteat; quo postremo in casu penes eosdem Cardinales erit pari modo potestas leges circa clausuram Conclavis aliasque praescriptiones, ut supra, moderandi aut etiam relaxandi. Qua ex re Cardinales omnes a iurisiurandi religione, qua supradictas Praedecessorum Nostrorum Constitutiones servare promittunt, absolvimus et absolutos fore declaramus, non solum in supradictis illarum praescriptionibus ad comitiorum tempus et locum atque ad Conclave eiusque clausuram spectantibus, verum etiam in aliis minoris momenti caeremoniis et sollemnitatibus, si quae harum observatio rei exitum retardare possit. In ceteris tamen quae celeri, quam summopere optamus, novi Pontificis electioni non officiant, maxime autem in rebus cum clausula electionem aliter factam irritante praescriptis, praeter ea scilicet quibus a Nobis derogatum est, Constitutiones ipsa observandas mandamus.

Etsi vero amplam illam facultatem Collegio Cardinalium concesserimus, praesertim quoad tempus et locum electionis futuri Romani Pontificis, nihil tamen innovatum esse declaramus, sive quantum ad generalem canonum sanctionem, ne Sede vacante aliquid innovetur, sive quantum ad speciales Constitutiones quibus cautum est, ne in Collegium Cardinalium ea potestas et iurisdictio transeat, quae ad Pontificem dum viveret pertinebat; ne Collegium de iuribus Sedis Apostolicae Romanaeque Ecclesiae quomodolibet disponere valeat, neque in quopiam iuribus eiusdem sive directe detrahere attentet, sive indirecte per conniventiae speciem, seu per dissimulationom facinorum adversus ea iura perpetratorum, attentare videatur, immo omnium virium contentione eadem custodire et defendere debeat.

Dum autem ad propositum finem expeditius assequendum, materialem Conclavis seu loci clausuram relaxari permittimus, obligationem tamen secreti servandi in iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis pertinent, et in iis quae in Conclavi, seu in loco electionis aguntur, haudquaquam relaxamus. Itaque eo modo et forma, ac sub poenis a Decessorum Nostrorum Constitutionibus indictis, praecipimus iterum et manda-

mus, ut secretum istud accuratissime servetur atque ab aliis servari curetur, et quidem eo cautius et arctius, quo gravior se prodit temporum difficultas.

Quolibet item loco et quibusvis in adiunctis electionem celebrari contigerit, non aliter legitima et valida ea erit, quam si numerus Cardinalium, qui ad eam convenerint, dimidium Cardinalium omnium pro tempore existentium, plus uno saltem, excedat; quem tamen numerum si deinceps minui accidat, sive quod aliquem ex Cardinalibus, qui ad comitia convenerint, mors praeveniat, aut morbus opprimat, sive alia qualibet ex causa, impedimento id minime esse debebit, quominus Cardinales reliqui inceptum opus prosequi et electionem legitime et valide absolvere queant. Electum vero legitimum Beati Petri Successorem et Nostrum verumque Romanum Pontificem agnosci haberique decernimus in quem secretis per schedulas suffragiis duae ex tribus congregatorum Cardinalium partes in scrutinio, sive in scrutinio et accessu convenerint; sin autem per inspirationem vel per compromissum electio fiat, eadem per cardinales, ut supra, congregatos, servata consueta forma canonica, perfici debebit.

His universim praestitutis quae in nostri Successoris electione, quovis loco et quibusvis in adiunctis eadem celebretur servari oporteat, necessarium duximus quaedam speciatim adiicere quae pro casuum qui occurant varietate servari debeant. Mandamus itaque et decernimus, si Nos in hac Urbe Roma vita fungi accidat, ut Cardinales, qui tum praesentes in Curia erunt, vix dum Nos diem contigerit clausisse supremum, antequam vel ipsae exequiae in suffragium animae Nostrae persolvantur (aliis Cardinalibus etiam de latere Legatis aut ex alia qualibet causa, etiam cum venia vel mandato Nostro absentibus, per praescriptum decem dierum spatium minime expectatis) huius Urbis, rerum ac temporum circumstantiis serio perpensis, deliberent an in eadem Urbe, vel extra eam, comitia pro novo Pontifice eligendo haberi debeant. Ea autem deliberatio plenum effectum sortiatur in quam maior Cardinalium tunc praesentium pars consenserit. Quod si Cardinalibus congregatis insuper visum fuerit, nulla interiecta mora, novi Pontificis electionem ad exitum adduci, praesente, ut aiunt, cadavere, liberum erit, servatis quae servanda supra praecipimus, electionem novi Pontificis vel in primo ipso conventu perficere. Insuper, ut

omnis amoveatur cunctationis et pertubationum occasio, quoad Pontificias exequias praecipimus consuetum praetermitti apparatum a Constitutionibus et consuetudine invectum, easque a Cardinalibus peragi modesto ritu ac forma in Palatii Vaticani Cappella, si Nos extremum diem ibi claudere contigerit. Volumus tamen omnimo et mandamus, si Cardinales comitia pro electione hic in Urbe aut alibi in Italia habenda esse duxerint, ut in casu cuiusvis iniuriae Conclavis loco vel personis illatae, quae maioris partis congregatorum Cardinalium iudicio electioni libertatem adimat, omne illico abrumpatur electionis incoeptum, comitia dissolvantur et ad tutiorem sedem transferantur extra Italiam. Demum animo perpendentes afflictum statum in quem res Sanctae Sedis adductae sunt hostilis dominationis causa, sub qua eiusdem civilis principatus et ipsa haec Urbs Roma constituta reperitur, ne vacationis tempore dignitas et rationes eiusdem Sanctae huius Sedis adhuc detrimenta ulterius capiant, et etiam ut Sacro Cardinalium Collegio certa suppetat via qua tricis et difficultatibus, quas casus ferat, sese expedire queat, peculiari Instructione, quam huic Constitutioni adiicimus, normam et regulam praefinire sategimus, ad cuius praescriptum se conformare, prout casus tulerit, Cardinales debeant.

Cum autem ea sit temporum iniquitas, ut merito timendum sit, ne invalescens hostium nostrorum in dies oppressio et audacia, vel in deterius ruens rerum publicarum status, Nos ex hac Urbe exulatum abire cogat, vel etiam hinc abducamur vi, et extra Romanam Curiam exinde mors Nos praeveniat; decernimus atque mandamus, ut in hoc casu ex eo extra Curiam loco, ubi Nos omnipotens Deus ex hac vita migrare voluerit, Cardinalis quicumque adsit, aut si plures erunt, eorum dignior, nempe non qui creatione, sed iure ceteris anteit, aut, iis omnibs absentibus, Nuntius Apostolicus et, in eius defectu, loci Ordinarius, aut Praelatus, vel alius quispiam ecclesiastica dignitate insignitus, quam celeriter de Pontificis morte Cardinalem Sacri Collegii Decanum aliosque Cardinales, de quorum sede sit edoctus, certiores faciat, ut statim ad comitia peragenda se praeparent. Cardinalis Decanus, vel ipso impedito, Cardinalis dignitate potior, vix dum huiusmodi nuncium acceperit, vel quovis alio modo Apostolicae Sedis vacationem certo exploratam habuerit, una cum tribus antiquioribus Cardinalibus

ex uno quoque Ordine et cum Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, si una simul erunt, vel, ipsis absentibus, cum aliis quibusvis Cardinalibus, vel demum ipse solus, si reliqui omnimo absint, locum alicuius regionis, quaecumque demum ea sit, eligant, qui ad habenda comitia magis opportunus videbitur. Hinc nulla interiecta mora, idem Cardinalis Decanus, vel, ipso impedito, alius Cardinalis, ut supra, ceteris Cardinalibus vacationem Sedis Apostolicae significet, eosque ad novi Pontificis electionem advocet, ac de loco certiores faciat in quo illam peragi deliberatum fuit. Omnibus autem Cardinalibus in virtute sanctae obedientiae praecipimus et mandamus, ut, nisi legitimo impedimento detenti fuerint, indictionis litteris obtemperare, atque ad locum eisdem designatum pro perficienda Pontificis electione statim se conferre debeant. Ceterum in quemcumque locum Cardinales, ut supra, convenerint, omnino legitima, canonica atque valida erit habenda novi Pontificis electio, dummodo ea impleta fuerint quae ad validam electionem efficiendam requiruntur, iis exceptis quibus Nos expresse derogavimus. Quae quidem omnia, proportione servata, etiam ad casum accommodari transferrique debebunt quo, quamvis Nos hic Romae accidat diem supremum obire, Sacro tamen Cardinalium Collegio, invalescente seditionum publicaeque pertubationis tumultu, hostium oppressione et insectationibus hac illac per orbem violenter disperso, comitia pro novi Pontificis electione Romae haberi nequeant.

Quoniam vero Christus Beatum Petrum dispensatione mirabili in dominam gentium Romam direxit, qui ibi, sicut doctrinae virtute sublimis emicuit, ita sanguinis gloriosa effusione decoratus conquiescit (1) praecipimus et mandamus ut Cardinales in primo quem habituri fuerint generali conventu pro novi Pontificis electione iureiurando spondeant sese omne studium et omnem diligentiam collaturos ut Pontificia Sedes Romam restituatur, vix dum obices et impedimenta amota fuerint, quae illam alio transferre coegerint.

Etsi autem in bonam spem erigamur fore, ut Successor Noster melioribus fruatur temporibus et in suprema hac Petri Cathedra diu sedeat, tamen ut contrario etiam provideamus eventui, motu item proprio ac de Apostolicae potestatis pleni-

(1) S. Gelasius I, Ep. 14.

tudine omnia quae in hisce litteris sancita et constituta sunt pro comitiis prima post mortem Nostram vice futuris, extendimus, ac pari modo decernimus pro altera electione post Successoris Nostri obitum perficienda, si nimirum, nulla de his nova lege edita, Successor Noster decesserit.

Si quae vero dubia exoriantur circa sensum praescriptionum, quae hac Nostra Constitutione continentur, vel etiam utrum, aut qua ratione ad usum et praxim eadem deduci debeat, sive super quocumque alio Nostrae huius Constitutionis capite, edicimus et decernimus unice penes Sacrum Cardinalium Collegium potestatem esse super his ferre sententiam; quam in rem ipsis Cardinalibus plenam tribuimus facultatem, qua hanc Nostram Constitutionem interpretari ac dubia declarare valeant. Qua quidem in re, quemadmodum in reliquis, de quibus ad Nostrae huius Constitutionis tramites, excepto ipso electionis actu, deliberare contingat, satis omnino erit, si maior congregatorum Cardinalium pars, ut supra declaratum est, in eamdem sententiam consentiat. Mandamus autem ut hae Apostolicae Litterae voluntatis Nostrae testes, quamprimum post mortem Nostram, et, si per adiuncta liceat, ipso etiam obitus Nostri die, in prima generali praesentium Cardinalium Congregatione e vestigio et extra ordinem indicenda, per integrum recitentur. Id autem impedimento minime erit quominus antea, si per tempus licuerit, nec aliae intercedant difficultates, earumdem lectio peragatur in Congregatione Capitum Ordinum, quum haec locum habebit.

Nos interim Deo et Patri per Unigenitum Filium eius Iesum Christum redemptorem hominum animam Nostram commendantes, ut ex huius vitae aerumnis erectam in caelestem patriam suscipiat, Venerabiles Fratres Nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, quibus, Nobis corpore solutis erit vita superstes, per viscera misericordiae Iesu Christi obsecramus et obtestamur, ut mutua animorum concordia et voluntatum conspiratione in hoc omnia sua studia, omnia consilia conferant, ne Petri Navis tot tantisque iactata fluctibus gubernatore diu careat. Cogitent animoque perpendant, vacante Apostolica Sede, tunc maxime nutare Ecclesiae statum; nam si gregi pastoris cura defuerit, facile laqueos insidiatoris occurit (1). Cogitent Ec-

(1) S. Gregorius M., Lib. I, Ep. 80.

clesiae hostibus vix quidpiam optabilius et opportunius accidere posse, quam Romani Pontificis electionem in longius distrahi, aut etiam perturbari. Nam si Papa Urbis vocatur in dubium Episcopatus iam videbitur, non Episcopus vacillare (1). Iterum vero obsecramus et obtestamur Fratres Nostros Cardinales, ut nulla propensione animi vel aversione commoti, nullius inclinati gratia aut obsequio, non intercessione in saeculo potentium moti, sed unice Dei gloriam et Ecclesiae bonum prae oculis habentes in eum sua vota conferant quem animi praestantia et religionis zelo eminere prospexerint, quique mysticae Navis fortiter sapienterque clavum regere et ingruentium hostium impetus frangere sit potens; alioqui sciant districtissimo Dei iudicio poenas laturos, si sua culpa et negligentia in tanto rerum discrimine et celeri et optima novi Pontificis electione afflicto Ecclesiae statui consulere neglexerint. Electum vero haeredem et Successorem Nostrum, cui toto cordis affectu precamur a Domino, ut locum nostrum felicius occupet, rogamus ne muneris arduitate deterritus ab eodem subeundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat, nam Deus qui imponit onus, manum etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor; et ne sub magnitudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem (2).

Haec igitur periculis nostrorum temporum totaque rei causa graviter considerata, ac etiam Decessorum Nostrorum Pii VI, Pii VII, Gregorii XVI et Pii IX exemplis permoti statuimus. praescribimus, indulgemus, decernentes praesentes Litteras et in eis contenta quaecumque. etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes, seu habere praetendentes quomodolibet illis non consenserint, nec ad ea vocati sive auditi fuerint, aut ex quibuslibet aliis causis, impugnari minime posse, sed easdem semper ac perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere ac iis, ad quos spectat et pro tempore spectabit suffragari et ab eis respective et inviolabiliter observari debere, ac irritum et inane, si secus super his a quocumque quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

(1) S. Avitus Viennensis, Ep. 31 ad Symmachum.

(2) S. Leo Magnus, Serm. 2, De Natali eiusdem, N. 1.

Non obstantibus, quatenus opus sit, de iure quaesito non tollendo aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, itemque tam per Alexandrum III, Gregorium X, Clementem V, Pium IV, Gregorium XV, Clementem XII, aliosque Romanos Pontifices Praedecessores Nostros, quam etiam per Nos de Romani Pontificis electione editis Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, quarum tenores praesentibus, tamquam plene et sufficienter ac de verbo ad verbum insertos habentes, iisdem omnibus et singulis ad praemissorum dumtaxat effectum illis quoad reliqua in iis contenta in suo valore permansuris, latissime et plenissime derogamus, ceterisque etiam individua ac specialissima mentione et derogatione dignis contrariis quibuscumque. Volumus insuper ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii Apostolici subscriptis et sigillo munitis personae in ecclesiastica dignitate constitutae eadem prorsus fides habeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae permissionis, dispensationis, facultatis, ordinationis, decreti, mandati, voluntatis, derogationis, infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae MDCCCLXXXII die XXIV Maii Pontificatus Nostri Anno quinto.

LEO PP. XIII.

II.

PIVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Commissum Nobis, Deo sic disponente, universae Ecclesiae regendae munus serio admonet ut pro viribus caveamus ne ex alienae potestatis incursu ea libertas quidquam detrimenti capiat, qua Christus in commune bonum ipsam donavit, quamque tot evangelii praecones, tot sanctissimi antistites, tot illustres Decessores Nostri verbo, scriptis, effuso etiam sanguine propugnarunt. Quorum exemplis et auctoritate permoti, ubi primum hanc Petri Cathedram, licet impares, ascendimus, Apostolici

officii Nostri esse duximus in id maxime incumbere, ut vita Ecclesiae libere omnino explicetur, omni externo interventu remoto, prout ipsam evolvi divinus Institutor voluit, atque excelsa eius missio omnino requirit.

Iam, si qua est in Ecclesiae vita functio quae huiusmodi libertatem postulet maxime, illa profecto censenda talis, quae in Romani Pontificis electione versatur; siquidem *salus, non unius membri, sed totius corporis agitur, cum de capite consulitur* (1).

Huic plenae libertati in Summo Pastore eligendo opponitur in primis civile illud *Veto*, a supremis nonnullarum civitatum rectoribus haud semel prolatum, quo tentatur aditum ad Supremum Pontificatum alicui praecludere. Id si aliquoties accidit, Apostolicae tamen Sedi probatum est nunquam. Quin etiam Romani Pontifices, in iis quae de habendo Conclavi constituerunt, nihil paene maiore contentione studiove conati sunt, quam ut externae cuiusvis potestatis interventum a sacro Cardinalium Senatu ad Pontificem eligendum vocato propulsarent. Rem plane declarant Constitutiones « *In eligendis* » Pii IV; « *Aeterni Patris* » Gregorii XV; « *Apostolatus officium* » Clementis XII; in primisque Pii IX, « *In hac sublimi* », « *Licet per Apostolicas* » et « *Consulturi* ».

Verum, quandoquidem et experientia docuerit, hactenus constituta ad impediendum civile *Veto*, seu *Exclusivam* non ita votis respondisse, et ob mutata temporum adiuncta huiusmodi civilis potestatis immixtio nostra aetate multo videatur magis omni rationis et aequitatis fundamento destituta, idcirco Nos, pro Apostolico Nobis commisso munere, et Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes, re mature deliberata, certa scientia et proprio motu, civile *Veto*, sive *Exclusivam*, quam dicunt, etiam sub forma simplicis desiderii, itemque omnes interventus, intercessiones quaslibet omnino reprobamus, edicentes licere nemini, ne supremis quidem civitatum moderatoribus, quovis praetextu se interponere aut ingerere in gravi negotio electionis Romani Pontificis.

Quamobrem in virtute sanctae obedientiae, sub interminatione divini iudicii et poena excommunicationis latae sententiae speciali modo reservatae futuro Pontifici, omnes et singulos

(1) Greg. XV Constit. « *Aeterni Patris* » in proëm.

S. R. E. Cardinales, tam praesentes quam futuros, pariterque Secretarium S. Collegii Cardinalium aliosque omnes in Conclavi partem habentes, prohibemus, ne quovis praetextu, a quavis civili potestate munus recipiant *Veto* sive *Exclusivam*, etiam sub forma simplicis desiderii, proponendi, ipsumve hoc *Veto*, qualibet ratione sibi cognitum, patefaciant sive universo Cardinalium Collegio simul congregato, sive singulis purpuratis Patribus, sive scripto, sive ore, sive directo ac proxime, sive oblique ac per alios. Quam prohibitionem extendi volumus ad memoratos omnes interventus, intercessiones aliosque modos quoslibet, quibus laicae potestates cuiuslibet gradus et ordinis voluerint sese in Pontificis electione immiscere.

Iisdem denique, quibus Decessores Nostri, vocibus, S. R. E. Cardinales vehementer hortamur, ut in eligendo Pontifice, *Principum saecularium intercessionibus ceterisque mundanis respectibus minime attentis* (1), sed unice Dei gloriam et Ecclesiae bonum prae oculis habentes, in eum sua vota conferant quem universali Ecclesiae fructuose utiliterque gubernandae prae ceteris idoneum in Domino iudicaverint. Volumus etiam Nostras has Litteras una cum aliis id genus Constitutionibus legi coram omnibus in prima Congregatione post obitum Pontificis haberi solita; rursus post ingressum in Conclave; item cum quis ad purpurae honorem fuerit evectus, interposito sacramento de religione retinendis iis, quae in praesenti Constitutione decreta sunt.

Contrariis quibuscumque, etiam speciali vel specialissima mentione dignis, minime obstantibus.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae inhibitionis, mandati, declarationis, innodationis, voluntatis, admonitionis, hortationis, praecepti infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo quarto, die XX Ianuarii, Pontificatus Nostri anno primo.

PIUS PP. X

(1) Pii IV Constit. « *In eligendis* », § 26; Clem. XII Constit. « *Apostolatus officium* », § 5.

ANNOTAZIONE.

Ognun sa come in questi ultimi secoli, le tre nazioni, Spagna, Francia, Austria, si arrogarono il diritto di escludere dal Pontificato qualche Cardinale, che fosse poco accetto ai loro governi. Contro questa empia pretesa, i Sommi Pontefici sempre, in ogni tempo, cercarono di difendere la libertà del Sacro Collegio, rigettando energicamente ogni intervento di qualsiasi estranea potestà. Ma poichè, non ostante le esplicite dichiarazioni, più volte fatte nei documenti Pontificii, anche in forma solenne, non mancarono ai nostri giorni dei teologi e dei canonisti, che si mostrarono più o meno favorevoli a questo preteso diritto del *Veto*, il Pontefice Pio X, a togliere ogni dubbio, emanò in data 20 gennaio 1904 questa nuova Constituzione, che venne pubblicata in seguito, in Appendice del III volume degli « Acta Pii X » edito nel 1908. Con la presente Constituzione si fa divieto agli Eminentissimi Cardinali, e a chiunque abbia parte nel Conclave, di accettare, sotto qualunque pretesto, il *Veto*, anche sotto forma di semplice desiderio, e di proporlo, a voce o per iscritto, direttamente o indirettamente, e ciò sotto pena di scomunica *latae sententiae speciali modo*, riservata al Romano Pontefice.

Sacra Romana Rota.

I.

Si respinge la pretesa d'un credito, perchè non giustificato dai limiti del mandato, nè da documenti regolari.

Mediolanen. — *Crediti - 20 febbraio 1913.* - Il sacerdote Luigi Luraschi, coadiutore del prevosto parroco Fulvio Viganò nella chiesa di S. Maria delle Grazie « al Naviglio » in Milano, fu da lui nominato — sui primi d'agosto del 1908 — assistente dell'oratorio parrocchiale, con l'avvertenza che non dovesse far debiti, provvedendo alle spese con le rendite ordinarie provenienti dal *buffet*, dal teatro, dal cinematografo, dalle pesche e dalle lotterie. Ma dopo poco il Luraschi cominciò a comprar nuovi oggetti a proprie spese, non ostante che il parroco l'avvertisse di desistere, nè si curò d'una regolare amministrazione, sicchè fu destituito da quell'ufficio sulla fine d'aprile del 1910: sul suo stipendio però il parroco, per far fronte a spese non ancora pagate, si ritenne le ultime trecento lire, che restavano a darglisi. Il Luraschi ricorse alla Curia arcivescovile, chiedendo il pagamento delle trecento lire, e inoltre il rimborso delle

spese da lui anticipate per l'oratorio, restando a carico del parroco i debiti insoddisfatti. Si vollero provare prima le vie bonarie, ma tanto l'accomodamento proposto dal Rev.mo Nasoni, quanto l'arbitrato commesso al Rev.mo Brera non vennero accettati dal Luraschi, che minacciò di ricorrere al magistrato civile. Allora la Curia iniziò un regolare processo, che terminò con la sentenza del 16 marzo 1912, favorevole in tutto al Luraschi. Il Viganò appellò alla S. Rota e la causa fu discussa innanzi a mons. Mori, *Ponente*, mons. Cattani e mons. Perathoner, sul seguente dubbio:

An R. D. Viganò debeat solvere R. D. Aloisio Luraschi lib. 1642,24 cum usuris, quas hic repraesentaverit et insuper lib. 300 emolumenti causa cum usuris, nec non satisfacere quantum adhuc creditoribus debeatur ratione gestionis oratorii.

E il 20 febbraio 1913 fu deciso:

Negative.

Eccone le principali ragioni:

In diritto. 1. Premesso che la presente questione non si agita sotto l'aspetto morale o criminale, ma soltanto sotto l'aspetto economico, cioè circa la responsabilità civile, si avverte che — come risulta dalla fattispecie — il sacerdote Viganò è il *mandante*, e il sacerdote Luraschi, il *mandatario*.

2. È della natura del mandato che il mandatario eseguisca esattamente il mandato e non esca dai suoi limiti (*iuxta leg. 5 et 22 ff. Mandati vel contra*), altrimenti risponde non solo della colpa teologica, ma pure della giuridica, e — secondo il Voet — anche se lievissima, perchè, nell'accettare un mandato, uno afferma tacitamente o espressamente la propria perizia e perciò non deve assumersi affari nei quali capisce o deve capire che la sua imperizia o imprudenza sia per essere dannosa ad altri (argum. leg. *Idem Juris* 8, par. I in fine ff. ad leg. Aquil. Confer. Cuiac. in leg. 23 ff. *Depositi*; Vinnium. quaest. sel. lib. c. 32 Troplong, Mandato, n. 388-89).

3. Se ciò può valere nel diritto romano, secondo il quale il mandato è sempre gratuito, a più forte ragione questo si può asserire secondo le leggi moderne, per le quali il mandatario può ricevere una mercede. Onde nell'art. 1746 del Codice civ. ital. si legge; « Il mandatario è responsabile non solamente per dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato. Tale responsabilità riguardo alla colpa è applicata, quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario ». Perciò il mandatario deve rispondere non solo di ciò che fece; ma di ciò che avrebbe dovuto fare e non fece (leg. II, cod. *Mandati*. Domat. lib. I, tit. 14, sez. 2. Potier *Mandato* n. 38, 46, 47).

4. Quantunque in generale sia da ammettersi la dottrina del cardinale De Luca (dis. 84, *de cred. et deb.*), invocata dal difensore del sac. Luraschi, che cioè « *sub mandato dato ad aliquid faciendum, con-*

cessa censeatur omnis facultas gerendi ea quae de negotii natura, vel stilo necessaria vel opportuna sunt, et sine quibus id sequi non posset, seu quae verosimiliter mandans concessisset, si cogitasset »; tuttavia ciò si restringe al caso in cui non v'è pregiudizio del mandante.

5. Poichè il sac. Luraschi desume il suo credito dal suo allontanamento dall'amministrazione dell'oratorio, è necessario ch'egli prima renda conto della sua gestione, cioè presentando registri, documenti, ecc. (S. Rota in Reatina, *Reddit. Ration.*, 24 aprilis 1826, par. 2 coram Tiberi, et Faventina, *Reddit. Ration.*, coram De Cursiis).

In fatto. — 1. Tanto dal prevosto, quanto dal Luraschi e dai testi consta che il Viganò commise l'incarico di assistente dell'oratorio al Luraschi a patto e a condizione ch'egli non facesse debiti e niente erogasse di suo. Ma dalla confessione del Luraschi, che rispose d'esser padrone de' propri denari, e dalla tenuta dei registri, apparisce che egli uscì dai limiti imposti al mandato ricevuto. Non può quindi pretendere da altri la rifazione dei danni subíti, secondo la nota regola di diritto: « *Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi imputet et non aliis* ».

2. Non si può accettare la speciosa ragione addotta dalla sentenza appellata, che cioè « dovrà la limitazione del mandato non tanto ricercarsi nella volontà espressa o supposta del mandante, quanto nell'attitudine dell'opera spiegata dal mandatario al raggiungimento del fine desiderato (il vantaggio delle anime e la cura spirituale della gioventù) ». Poichè, quantunque ciò potesse ammettersi nel caso che non si fosse posto nessun limite al mandato, non vale nel caso contrario; in secondo luogo, si parte dal falso supposto che il bene spirituale della gioventù si possa ottener meglio ricorrendo ai debiti; infine, lo scopo voluto si sarebbe potuto ottenere ugualmente, non ostante la proibizione dei debiti, ecc., chiedendo al prevosto il dovuto permesso ed esibendogli lo stato economico dell'oratorio.

3. A sostegno del suo credito il Luraschi non porta nessun documento, e perciò non gli può spettare nessuna azione (cfr. S. Rota in Romana *Pecuniaria*, dec. 283, n. 3, coram De Cursiis): anzi, stando alle stesse sue precedenti dichiarazioni, e al prevosto e alla Curia, l'amministrazione non era gravata da alcun debito. Vale perciò la regola: « *actore non probante, reus absolvitur* ».

4. Non può il Luraschi pretendere di prendersi gli oggetti acquistati per rifarsi delle spese, perchè dovrebbe prima provare che esse furono fatte con denaro proprio e non già con le rendite dell'oratorio o altrimenti.

5. Delle lire trecento, residuo dello stipendio dovutogli, parte devono servire al pagamento d'un pranzo da lui fatto coi giovani e non ancora pagato; il resto può essere ritenuto dal prevosto come

cauzione sino a che i debiti dell'oratorio, fatti dal Luraschi, non siano pagati o giustificati.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

II.

Si conferma ad una famiglia il diritto di patronato su alcuni monasteri.

Heliopolitana. - *Jurispatronatus* - 22 *nov.* 1913. - Pio VII, nel restaurare la disciplina religiosa nei conventi del Monte Libano, volle rispettati i diritti di giuspatronato. Perciò, nel sinodo tenuto nel monastero di S. Maria *di Loaisa*, fu riconosciuto — con decreto del 24 ottobre 1818 — alla famiglia Dib il giuspatronato su tre monasteri fondati nella diocesi di Eliopoli, detti *Saidet-el-Haklè*, *Mastita* ed *Afs*. Ora si agita una questione tra Pietro Dib e Giovanni Dib, dei quali il primo nega al secondo la discendenza diretta in linea maschile dal capostipite della famiglia Dib e perciò anche il giuspatronato sui tre conventi. La questione sembra risalire al decembre del 1893, quando Gabriele Dib, padre di Giovanni — oggi convenuto in causa — fece istanza perchè fosse riconosciuto a favore di suo figlio il diritto in parola. La S. C. di Propaganda Fide propose al Delegato apostolico per la Siria di costituire un tribunale, formato da lui e da due assessori, per dirimere la questione. Così fu fatto, e la sentenza pubblicata il 15 giugno 1900 riconobbe alla famiglia di Gabriele Dib i medesimi diritti sui tre conventi, che quelli spettanti alla famiglia di Alessandro Dib antenato di Pietro: Alessandro allora ricorse alla S. C. di Propaganda per ottenere la revisione della sentenza; ma il ricorso non fu accettato. In séguito si pregò il S. Padre di commettere la causa alla S. Rota, ed, avendo egli annuito, essa fu discussa innanzi a Mons. Lega, Decano, *Ponente*, Mons. Sebastianelli e Mons. Many, sui seguenti dubbi:

I. *An constet de nullitate sententiae Delegati Apostolici in casu;*

II. *An Gabriel Dib, de quo in praefata sententia, fuerit revera de gente Dib, quae monasterium* Saidet-el-Haklè *et alia monasteria adnexa* Afs *et* Mastita *fundavit, ita ut ipse et alii de eius familia super his monasteriis iuspatronatus cum dicta gente Dib participare possit in casu.* Et quatenus negative ad secundum:

III. *An patri Joanni Dib, Gabrielis filio aliisque de eius familia competat alia quacumque de legitima causa iuspatronatus in casu.*

E il 22 novembre 1913 fu deciso:

Ad I: *Negative;*

Ad II: *Affirmative, abstractione facta a titulo fundationis, uti explicatur in decisione;*

Ad III denique, *Provisum in secundo.*

Eccone le principali ragioni:

1. La sentenza del Delegato apostolico viene attaccata di nullità per tre ragioni: *a*) perchè non furono citati gli aventi interesse a difendere i loro diritti innanzi al giudice; *b*) perchè il Delegato apostolico pronunziò da solo la sentenza, mentre la S. C. di Propaganda gli aveva aggiunto due assessori; *c*) perchè quelli che avversavano l'istanza di Giovanni Dib non ebbero agio di presentare i loro documenti, nè di conoscere gli argomenti dell'avversario. Si risponde:

a) È certo che il difetto di citazione si ha per sostanziale anche presso la S. Rota, che come tali non ne ammette altri che quelli di mandato e di giurisdizione. Vi possono pure essere altre ragioni di nullità, ma solo quando una legge speciale o un decreto o una legittima convenzione stabiliscano una cosa sotto condizione di nullità. La citazione però non si richiede per la validità del giudizio, se si omette quando quelli che si sarebbero dovuti citare hanno certa scienza della lite e da probabili indizi e congetture non si può dubitare che di questa scienza non abbia notizia il giudice (S. Rota in dec. 466, num. 73 et seq., part. XIX, tom. II. Recent. et c. Dunoxet seniore, dec. 89, num. 5 etc. Ubaldo, dec. 450, num. 11 et dec. 685, num. 12): e questa regola vige specialmente se già fu citato chi si ha per procuratore presunto degli altri (S. Rota in dec. 357, num. 2, part. III Recent.; dec. 19, num. 4-5, part. VIII Recent.). Nel nostro caso, il giudice a buon diritto presunse che Alessandro agisse anche a nome della famiglia, e perciò non ne citò i singoli componenti.

b) Un atto già compiuto si deve avere come valido, finchè non si dimostri evidentemente il contrario. Ora, il Delegato non era tenuto a concedere ai due assessori il voto *deliberativo*, poichè nulla aveva specificato il Delegante, e perchè a un giudizio si può intervenire anche mediante il voto *consultivo;* e negli atti si hanno i voti dei due assesori, in conformità con la sentenza emessa dal Delegato.

c) Tutti i dottori son concordi — come insegna il Pellegrini (*Prax. civ.*, part. II, subsect. II) — nel dire che, se il giudice non denunzia alla parte avversaria i documenti esibiti dall'altra parte, non s'incorre in un difetto sostanziale, perchè tali documenti si presentano al giudice, affinchè egli conosca la verità. Quando si fanno conoscere alla parte contraria, perchè si difenda, in tanto si dice che tale pubblicazione è essenziale al processo, in quanto che, se viene richiesta dalla parte interessata e la si nega, si può ricorrere al giudice superiore, e se l'inferiore non dimostra d'averla negata per giuste ragioni, si è tenuti a farla. Ma, per sè, la negata pubblicazione non

induce la nullità del processo (cfr. c. *fraternitatis*. 17, de test.; *Instructio Austriaca*, §§ 164, 226 et 230). Nel nostro caso non si può invocare l'eccezione di nullità, perchè questa *questione* non fu mossa elevando un formale *incidente* e seguente *appello*, in tempo utile, prima della sentenza definitiva.

2. Poichè la Commissione pontificia ha affidato alla S. Rota, nella presente causa, l'incarico di rivedere il processo, si presenta subito la questione a quale dei due contendenti spetti la parte più comoda di reo *convenuto*. Nel primo giudizio gli attori furono Giovanni Dib e suo padre: Alessandro Dib e la sua famiglia i rei convenuti. Ora Pietro Dib, succeduto ad Alessandro, rivendica a sè questa stessa parte, ricordando la regola che chi è attore in un giudizio tale rimane nell'istanza d'appello. E questa regola viene esposta dal De Luca (*de Jud.*, disc. 4, n. 54) e viene ammessa dalla nostra giurisprudenza, come *in Florentina coram Lega die 5 maii 1913*. Ma qui il caso è diverso; perchè non si tratta d'*appello*, ma di *revisione*. Inoltre Giovanni Dib per la cosa passata in giudicato gode della posizione di possessore ed è stato tratto nel presente giudizio da Pietro Dib, che perciò è l'attore.

3. È fuori controversia che, secondo il decreto del sinodo di Loaisa, il giuspatronato spetti alla famiglia Dib; è questione invece se Giovanni Dib appartenga a questa famiglia. Certamente da più di novant'anni gli avi di Giovanni Dib portarono questo cognome, e, non solo nelle lettere famigliari, ma nei contratti tra le persone della famiglia di Pietro Dib e quelle della famiglia di Giovanni Dib si scambiarono gli appellativi della più stretta parentela. Inoltre Pietro Dib non porta neanche un solo argomento certo per escludere l'istanza di Giovanni Dib, e mentre prova ch'egli e la sua famiglia godono del giuspatronato (per la prescrizione ultracentenaria), non vale ad escludere l'altra famiglia da questo medesimo diritto. D'altra parte Giovanni Dib raccoglie molti e solidi argomenti, chè, se da essi non risulta una prova completa, tuttavia, insieme congiunti, dànno una certezza morale (S. Rota, decis. 139, n. 17, part. XVII, recent.).

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

BREVI QUESITI.

24. — *D.* Un sacerdote è ascritto alla Lega Sacerdotale Eucaristica. Pio X *singulis sacerdotibus* di questa Lega concesse la facoltà di benedire le corone in onore della B. V. M., e di annettere ad esse le indulgenze dette dei Crocigeri. Ma detti sacerdoti non possono esercitare tale facoltà, *nisi de speciali expresso consensu Ordinarii loci in quo eandem facultatem exercere cupiunt.* Ora, avuto l'espresso consenso del Vescovo: può egli, non essendo confessore, esercitare tale facoltà? E, nel caso affermativo, può far così dietro il detto *ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus?* O piuttosto perchè tale facoltà è espressa colle parole; *Singulis sacerdotibus foederis sacerdotalis Eucharistici?*

R. Può il sacerdote servirsi di questa facoltà, anche non essendo confessore, sia per le ragioni addotte dal richiedente, sia perchè, anche quando la Santa Sede dà direttamente ai sacerdoti la facoltà predetta, non appone quella clausola. La clausola esiste nella facoltà delle così dette Indulgenze apostoliche.

25. — *D.* Tizio, sacerdote, dà a fare ai fedeli alcuni lavori a favore di una opera pia. Presentatigli i lavori confezionati, egli dà loro corone; e dopo averle date, mentre sono ancora tra le loro mani, le benedice e loro annette le indulgenze dei Crocigeri, perchè ha tale facoltà. Delle volte coloro che fanno detti lavori, glieli mandano per mezzo di altre persone. In questo caso egli fa lo stesso con questi, come semplici rappresentanti dei mandanti. Quindi, prima dà, poi benedice; ma pei mandanti. Io non voglio dubitare della validità e liceità di tanto. Ma, nel caso affermativo, si perdono le indulgenze, se egli dà a siffatte persone corone già indulgenziate?

R. Quanto agli oggetti di devozione che si dànno ai fedeli che hanno compiuto un'opera ed un'opera pia, non ci pare che vi sia nulla da opporre, anche se il contracambiare così il lavoro avesse l'aspetto di mercede, perchè gli oggetti di devozione, nel caso le corone, pur destinate ad uso sacro, non sono sacre per sè, e sono tuttavia oggetto commerciabile, non avendo annesse indulgenze. Ora, dunque, se la cosa si ferma qui, e cioè le corone non debbono poi essere ridate per mercede, dopo avere avuto le indulgenze, nulla vi è a ridire, anche se cioè dopo le corone, vengono distribuite *gratuitamente* ad altri. Neppure farebbe difficoltà che un mandato raccogliesse tutte le corone con l'intenzione di darle a diverse persone che hanno lavorato, così che esse le riceverebbero già indulgenziate, perchè il mandante veramente le riceve per mezzo del messo, e le fa sue prima che siano benedette. Il passare poi un oggetto indulgenziato ad altri, prima che chi lo possiede lo abbia adoperato, allo scopo di lucrare

le indulgenze, non fa perdere le medesime al nuovo possessore, perchè le indulgenze s'intendono date al primo utente *reduplicative*, utente cioè a scopo di guadagnare il favore spirituale. Così, non perde le indulgenze di una corona, già fatta sua in questo senso, chi impresta la corona indulgenziata, affinchè la persona cui viene data ad imprestito possa contare sui grani, senza intenzione di lucrare le indulgenze, i *Pater* e gli *Ave*.

26. — *D.* Sempronio vende medaglie di Santa Maria Damascena benedette, che suppliscano uno o più scapolari. Si perde il privilegio di supplire a Scapolari, per ciò che si vendono? Si perde ancora, se il profitto va a vantaggio di qualche opera pia?

R. Supponiamo che la medaglia di Santa Maria Damascena abbia nel verso l'immagine del Sacro Cuore di Gesù, come è prescritto per le medaglie da sostituire agli Scapolari. Qualunque oggetto benedetto con applicazione di indulgenze perde questa prerogativa, di far lucrare le indulgenze, dato che si venda. Ora, essendo che gli Scapolari hanno vario scopo, sia di tenere congregati sotto una divisa gli ascritti, specialmente se si tratta di vere Confraternite, sia di far godere alcuni privilegi, sia di far guadagnare indulgenze; così conviene dire delle medaglie di cui si parla, come degli Scapolari medesimi. Ora non crediamo che si perda il diritto di confratello se si è comperato lo Scapolare benedetto o la relativa medaglia. Quanto, per esempio, al privilegio Sabatino della Confraternita del Carmine, crediamo che si perda, almeno per la medaglia, che sostituisce lo Scapolare, perchè il significato di tal privilegio riteniamo che sia *ad instar indulgentiae*, dappoichè il S. P. Pio X ha dichiarato essere compreso il privilegio Sabatino tra i privilegi della medaglia benedetta allo scopo; ora, diciamo, il Papa, secondo opiniamo, ha ciò fatto in virtù della potestà delle chiavi, facendo ritenere che il portare la medaglia *pro Scapulari*, nel caso, equivalga ad un'opera ingiunta per ottenere la liberazione dal purgatorio, cioè l'indulgenza plenaria, *per modum suffragii post mortem*. Non avrebbe, siamo d'avviso, altrimenti, interpretato la pia credenza, che la Madre di Dio, *quantocius* libererà i confratelli del Carmine dalle pene del purgatorio, se avranno devotamente portato lo Scapolare e adempiuto le altre relative pratiche.

Che il guadagno della vendita di oggetti indulgenziati vada a vantaggio di opera pia, non giustifica, ossia non impedisce la perdita delle indulgenze.

27. — *D.* Per il decreto del 10 febbraio 1913: « Ad altaris privilegiati, quod vocant, Indulgentiam lucrandam, non amplius in posterum sub poena nullitatis requiri missam de requie aut de feria vel vigilia cum oratione defuncti propria celebrari », vien concesso che le messe negli altari privilegiati

possano celebrarsi giusta l'officio corrente, non già di *Requiem*? O piuttosto si può lucrare l'indulgenza e sempre, *qualunque* sia la messa?

R. Il decreto citato si deve interpretare nella più larga misura, come si vuole, quanto allo scopo, di cui parla il Rev. Inquirente, e cioè, che non solo si può godere del privilegio dell'altare celebrando la messa del giorno, ma anche una che corrisponda ad un officio soltanto commemorato, od una votiva, dato che tali messe siano permesse dalle rubriche, o vi sia privilegio di celebrarle.

28. — *D.* Se in una messa quotidiana di *Requiem* « pro uno defuncto » si vuol dire la seconda orazione per un altro defunto, si può dire quella assegnata « pro una defuncta », mutando « famulae » in « famuli »? E viceversa, se tale messa è « pro una defuncta » e si vuol dire la seconda orazione per un'altra defunta, si può dire, per quest'altra, l'orazione assegnata « pro uno defuncto » mutando « famulum » in « famulam »? Ciò domando, perchè il messale porta solo una orazione « pro uno defuncto » e una sola « pro una defuncta ».

R. Sì, certo, come vi è la regola di prendere una orazione per l'altra, quando si tratta di due Santi del medesimo giorno, o in concorrenza nei Vespri, che hanno la medesima orazione. Concorre, ad esempio, S. Deusdedit (27 novembre) con S. Gregorio III (28 novembre); avendo ambedue l'orazione *Da, quaesumus*, detta questa per S. Gregorio, che ha il Vespro *a capitulo*, si dice *Exaudi* per S. Deusdedit, commemorato come precedente; così si potrà fare per il caso di due diversi defunti, o prendendo quella del defunto di altro sesso, o adattando quella *pro pluribus* ad uno od una defunta. Similmente si fa nel caso di due orazioni per l'anniversario della dedica di chiese: detta quella propria dell'anniversario per una di esse, che prima ne ha il diritto, si dice l'altra propria *de ipsa die dedicationis*, per la seconda.

DALLE RIVISTE.

Civiltà Cattolica. 6 giugno 1914. *Le unioni professionali nei documenti pontifici*, pag. 546-560.

A proposito della questione del sindacalismo, il benemerito A. comincia qui una chiara e serena illustrazione di queste stesse unioni professionali, mettendone per ora in luce l'importanza, lo scopo e l'organizzazione (membri e capi). « È dunque evidente quello che vuole la S. Sede dalle U. P. che essa raccomanda. Vuole che oltre il vantaggio economico abbiano in mira i beni *morali e religiosi*, e ciò vuole a tal segno, da considerare l'acquisto e la custodia di tali beni come la ragione precipua dell'essere di queste associazioni » e si cita opportunamente il richiamo alle antiche corporazioni di arti e mestieri.

Se anche la polemica sul sindacalismo non avesse dato altro frutto che questa serena revisione delle unioni professionali, sarebbe stata tutt'altro che inutile.

— 20 giugno 1914. *Un metodo pratico d'insegnamento catechistico*, pag. 724-731.

L'ottimo periodico, dopo aver ricordato il gran bisogno che si sente in Italia dell'istruzione religiosa, e dei tentativi fatti per formulare un programma didattico, sul quale ordinare tutto l'insegnamento catechistico, annunzia i volumetti pubblicati dagli egregi sacerdoti D. Lorenzo Pavanelli della diocesi di Brescia, e D. Luigi Vigna di quella di Cremona, col titolo di « Fede mia » e « Vita mia ! », e prendendo occasione da questa pubblicazione, traccia in maniera sintetica, ma concreta, il programma di una scuola di religione, che al pari di ogni altra scuola, deve essere organizzata, così da poter rispondere alle esigenze, che accompagnano il graduale sviluppo dell'intelligenza nel fanciullo e nell'adolescente. Nella speranza di stimolare quanti hanno il dovere di curare l'istruzione religiosa, riproduciamo nella parte sostanziale il poderoso articolo, senza tentare di riassumerlo, per timore di scemarne l'efficacia. Formulato il concetto che « ... le scuole della Dottrina cristiana... sono dirette ad una progressiva ed ordinata coltura che, ricevendo il fanciullo dal primo schiudersi della ragione, lo accompagni per classi, possibilmente parallele alle classi del pubblico insegnamento, almeno elementare locale, fino all'età nella quale possa convenientemente partecipare alla lezione impartita per tutti »; l'articolo prosegue:

« Ma alla progressiva e ordinata coltura catechistica si domandava di necessità un programma didattico: e qui era il punto più difficile

a superarsi. Perocchè prendere il « testo catechistico dato dalla Chiesa », dividerlo nelle varie sue parti e distribuirlo così per anni allo studio degli scolari è certo via molto semplice e comoda: ma conduce essa al fine che si cerca di adattarsi alla capacità relativa degli scolari e ottenere che ciascuno di questi abbia a imparare tutto quello che gli bisogna sapere? No certamente. Con quella divisione avverrà che il bambino della prima classe, che ancora non sa leggere o apprende appena appena a compitare, si trovi di fronte a una materia tanto difficile per lo meno quanto quella a cui si troveranno di fronte i compagni suoi delle classi superiori. E posto anche per impossibile che con infinita pazienza e sforzo egli arrivasse a mandarla meccanicamente a memoria, ancora però non saprebbe tutto ciò che è pur necessario alla sua età e che si trova nelle parti del catechismo assegnate alle scuole superiori. Oltre di che egli è evidente che l'imparaticcio d'un anno va dimenticato nell'anno seguente e si è sempre da capo con questa tela di Penelope di nuovo genere.

« A ovviare a questo sconcio pensarono gli egregi autori dell'opera che esaminiamo. Prescelsero il metodo *ciclico* o *concentrico*, quello cioè, che la medesima materia svolge in tutte le sei classi, in modo embrionale nella prima e più sviluppatamente nelle altre, via via che salgono, insino all'ultima. I vantaggi riescono così grandissimi, e sensibilissimi: sono sempre le medesime nozioni delle verità di nostra santa religione inculcate nella parte essenziale a ogni giovinetto, continuatamente per sei anni, ma di modo che egli al principio, quand'è ancora bamboletto, non ne ha da apprendere che le linee principali, diremo così l'ossatura: ma a proporzione che gli si apre l'intelligenza quelle linee si completano, quell'ossatura si copre e l'una verità distendendosi a toccar l'altra gli dà finalmente bello e compiuto l'edifizio dinanzi alla mente. Allora potrà essere atto ad ascoltar le spiegazioni e le istruzioni più particolareggiate che udrà nel catechismo degli adulti: allora comincierà a rendersi conto delle obbiezioni o difficoltà che gli si attraverseranno alla mente e delle risposte e soluzioni che gli potranno fornire o il sacerdote o il maestro o altra persona istruita.

« Adattarsi dunque all'intelligenza del fanciullo, ma far che quest'intelligenza potesse tutta abbracciare quella verità che le fosse possibile: a questo mirò lo studio dei due egregi sacerdoti, che lunghe esperienze fecero e di molti consigli e di molte osservazioni si vantaggiarono. E in questo essi non fecero che seguire l'indirizzo stesso segnato dal S. Padre là dove, nelle avvertenze che seguono il Catechismo ufficiale, nell'appendice III è detto: « Conviene mettersi alla loro portata (dei fanciulli)... progredire a poco a poco, non tediandosi di ripetere... Si schivi sopratutto quella maniera meccanica d'insegnare, che opprime e lascia ottusi, mettendo in giuoco la sola memoria, senza impegnare l'intelligenza e il cuore ».

« Or ecco l'opera loro: sei graziosi volumetti, di bel formato, di piccola mole, di eccellente stampa e, per sopraggiunta, ornati di finissime e divote illustrazioni. Chi si fa ad aprire e scorrere il primo, capisce subito la praticità del metodo seguito. Presupponendo che il tenero scolaro ancora non sappia leggere in sull'iniziarsi del corso scolastico, bisogna parlare alla fantasia e al cuore di lui per cattivarne l'intelligenza e piegarla, quanto comporta l'età, a riflessione e attenzione. Ecco pertanto il libricciuolo aprirsi con incisioni raffiguranti la chiesa, l'altare, la Croce, il divin Salvatore, gli Apostoli, il sommo Pontefice, la predicazione del regno di Dio, la condizione del mondo prima e dopo Gesù Cristo: e sotto a ciascuna una breve leggenda a maniera di massima, che dà campo al maestro di sviluppare e inculcare quella verità sulla cui figurazione s'è fissato l'occhio e l'attenzione del bimbo. Così si procede innanzi per tre gradi: la Fede, la Legge e la Grazia: i caratteri si fanno maggiori, perchè il fanciullo saprà ormai compitare e presto anche leggere: si incontrano intercalate a loro posto, le orazioni e le verità da mandarsi a memoria: le leggende, o brevi dichiarazioni delle illustrazioni e delle figure, vanno sviluppandosi e ampliandosi gradatamente. Così il volumetto riesce un tutto armonico, coordinato al suo fine e proporzionato all'intelligenza dell'alunno, che per la via più facile, quella dei sensi, ha potuto apprendere le nozioni principali di nostra santa religione: e, se voi lo interrogherete, ve le saprà ripetere, ponendoci anche un po' del suo piccolo amor proprio a spiegarvi che cosa dicano e che cosa significhino le figure del suo libretto.

« Proporzionalmente procedono gli altri volumetti, nei quali s'aggiungono il racconto della storia sacra e del Vangelo in brevi lezioncine e, sull'ultimo, anche alcuni tratti di storia ecclesiastica ed esempi di santi, imperniando sempre le lezioni sulle tre partizioni generali della Fede, della Legge, della Grazia.

« Ma non è tutto qua nè il lavoro degli ottimi sacerdoti nè il merito che noi vi riscontriamo. Essi hanno avuta la mira ad aiutare non meno gli alunni che i maestri.

« E per questi hanno preparato un corso di 32 lezioni catechistiche per ciascuna classe, in ragione di quattro bimestri, lasciando modo, nelle altre 20 domeniche dell'anno, di prendersi un mese di ripetizione e far luogo oltrechè a due esami semestrali e al saggio finale anche a due domeniche ogni bimestre, che debbano servire l'una a ripetizione o svolgimento più completo, l'altra a riassunto delle lezioni, possibilmente con proiezioni.

« E queste lezioni, svolte con molta chiarezza e precisione, dove sieno ben preparate e immediatamente dal maestro, gli dimezzeranno la fatica del doversi abbassare sino alla intelligenza degli scolari e lo aiuteranno a trovar la via per riuscire efficace e pratico, lontano egual-

mente dall'aridità che annoia e dalla indeterminatezza che stanca. Altre 20 lezioni sono in preparazione, le quali risguardano la preparazione immediata ai sacramenti, da tenersi perciò in giorni feriali e in quelle epoche dell'anno che possono tornare più comode secondo i paesi e le consuetudini locali.

« Con le lezioni s'accompagnano altri ausilii didattici di non comune utilità: i registri di ciascuna scuola, la pagella scolastica dell'alunno, i biglietti di lode di primo e di secondo ordine: tutto è stato ben preveduto e preparato. Ogni parroco, ogni maestro non ha che a metterci la sua buona volontà e l'insegnamento catechistico procederà da sè regolarissimo e fruttuoso.

« Se non che la buona volontà saprà poi mantenersi costante? o potrà avvenire che in un luogo d'una medesima diocesi, in una scuola d'una medesima parrocchia il maestro si arroghi di permutare l'ordine delle lezioni o di abbreviarle o di troppo allungarle? Certo questi e altri simili e maggiori inconvenienti non sono impossibili e, dove non fosse loro provveduto, tutta la buona riuscita dell'insegnamento catechistico rischierebbe di tornare in nulla.

« A ovviare pertanto a siffatto pericolo, bisognerà tener presente che la scuola catechistica deve in ogni diocesi avere un triplice ordinamento:

« *a*) il *didattico*, costituito dalle norme e regolamenti secondo i quali ogni maestro dovrà svolgere il programma assegnatogli con metodo uniforme e proporzionato;

« *b*) il *parrocchiale*, che consiste nella scelta e formazione del corpo insegnante, nella vigilanza da esercitarsi sopra esso, nella cura degli ambienti e arredi scolastici: tutte cose che naturalmente poggiano sull'autorità e sullo zelo del parroco. Per quelle regioni (e son purtroppo molte!) dove l'insegnamento della Dottrina cristiana non sia sistemato in forma gerarchica, come lo sistemarono S. Carlo Borromeo, il Ven. Luzzago ed altri nell'alta Italia, i nostri autori hanno compilato in un libricciuolo a parte un trattatello sull'« Ordinamento parrocchiale delle scuole di religione » e suggerito per più ampie cognizioni il libro già edito da uno di loro « Un parroco a' suoi catechisti » utilissimo per la formazione degli insegnanti. Infine:

« *c*) il *diocesano*, che sia come un ufficio di direzione generale e di controllo perchè in tutta la Diocesi la scuola del catechismo proceda all'unisono, inviando all'uopo ispettori e, per mezzo di un Segretariato permanente, dando risposte e consigli, accogliendo osservazioni e richiami, nell'intento di perfezionar sempre meglio l'opera.

« Perocchè i due egregi autori non hanno preteso di offrire il metodo e le fatiche loro come lavoro così compiutamente finito che altri non possa o aggiungervi o togliervi qualche cosa di meno essenziale, secondo che l'esperienza e la necessità potranno consigliare. Quello però

che essi, e noi con loro, vorremmo immutato, sarebbe il programma e la forma dell'insegnamento, perchè rispondente alla capacità e quindi al vero profitto degli alunni e perchè conforme in tutto al sentimento del Sommo Pontefice, come può vedersi dalla già citata lettera dell'Em.mo Card. Vicario.

« Così ogni diocesi e, Dio volesse, tutte le diocesi d'Italia procederebbero parallele in questo sistematico insegnamento: e il fanciullo, in qualunque parte dovesse tramutarsi o della diocesi o della penisola per ragioni domestiche, si sentirebbe sempre come in casa sua, trovandovi alla scuola di religione quella classe, quel testo, quel metodo secondo i quali fu sino allora educato. E di più si avrebbe (vantaggio preziosissimo davvero), quell'unità oltrecchè di formule, anche di linguaggio di interpretazione, sia pur materiale, che risponderebbe così bene e così utilmente all'unità sostanziale della dottrina e della verità.

« Che se parrà ad alcuno che troppo ci siam dilatati su queste pagine nel riferirle e illustrare cose che egli già sa e pratica da tempo, perchè nato fortunatamente là dove l'opera della istruzione catechistica vigoreggia e fiorisce ininterrottamente da parecchi secoli, e noi candidamente gli rispondiamo che volemmo avere riguardo a tant'altra parte d'Italia, dove nemmeno i sacerdoti sanno a qual metodo appigliarsi o dove la dottrina è fatta saltuariamente, senza divisione di classi, senza numero sufficiente di maestri, senza entusiasmo e purtroppo! per la conseguente inutilità della fatica, senza zelo.

« Eppure dal catechismo, e solo dal catechismo ben fatto, la Chiesa si può ripromettere la salute della nuova generazione. Il che se non vuol credersi sull'autorità dei Sommi Pontefici e dei vescovi, credasi sul testimonio degli avversari i quali, o pervicaci nel male sbraitano e s'arrovellano contro ogni tentativo di ripristinare quell'insegnamento, o atterriti dalla soverchiante immoralità della fanciullezza, invocano un ritorno alle dottrine e alle massime del catechismo cattolico ».

Université catholique. 5 juin 1914. *La confession des religieux.* (La confessione dei religiosi). L. Choupin, pag. 608-631.

Breve commentario storico giuridico dei decreti del 3 febbraio e 5 agosto 1913, che l'A. fa, coordinandoli assai bene a tutte le disposizioni della disciplina passata, che a poco a poco hanno preparata la nuova.

Les questions ecclésiastiques. 1er janv. 1914. *Une sentence d'interdit fulminée par le Saint-Siège.* (Una sentenza d'interdetto fulminata dalla S. Sede). B. Dolhagaray, pag. 26-35.

A proposito dell'interdetto di Galatina l'A. popolarizza assai bene la dottrina canonica riguardo agli interdetti.

— 2 février 1914. *L'impressions des livres sacrés.* (La stampa dei libri sacri). B. Dolhagaray, pag. 107-123.

Più propriamente doveva dirsi, « dei libri che trattano di argomenti sacri », poichè l'A. vi condenza abilmente un commento alle disposizioni del Conc. Trid. sess. IV, c. 7, dell Const. Apost. Sedis (*Exc. spec.*, mod. n. 2) e dell'*Officiorum* n. 42-43.

— 2 mai 1914. *Qu'est-ce que la suspense?* (Che cosa sia la sospensione). B. Dolhagaray, pag. 385-399.

Altro bel riassunto dottrinale, che fa assai bene il paio con quello su l'interdetto: vi si tratta della natura della sospensione, delle sue classi, delle condizioni in cui deve pronunziarsi, degli effetti, della cessazione.

— 2 juni 1914. *Droit canonique.* (Bollettino di diritto canonico), pag. 524 e seg.

A proposito di varie pubblicazioni recenti, vi si trattano molte questioni pratiche, tra le quali notiamo: la questione dell'impotenza della *mulier excisa*, la vasectomia, l'autorità dei decreti dell'Indice, gli obblighi dei cristiani dubbiamente battezzati. Avremo probabilmente a riparlarne.

Revue thomiste. Mai-juin 1914. *La liturgie catholique.* D. Festugière O. B. B., pag. 274-312.

Studio apologetico, di molta dottrina e profondità, del vero concetto della nostra liturgia in confronto alle sfigurazioni e alle critiche del Rousseau, Kant, Comte, Spencer.

RECENSIONI.

AUER SIGISMUNDUS. *De moralitate actuum humanorum in genere*, secundum mentem S. Thomae. Ratisbonae, G. I. Manz, 1914, in-8, di pag. VIII + 352. Lib. 8.25.

Come ben mostra il titolo, l'A. sviscera in questo dotto e profondo libro, un argomento che può dirsi il nodo della teologia morale fondamentale, e lo fa da un punto di vista nuovo, da lui coltivato, come egli stesso dice e come l'opera manifesta, con lungo studio di parecchi anni. A base del suo assunto pone la quest. XXI della *Summa*, pars I-II, che, forse a ragione, gli sembra trascurata fin qui dai teologi, mentre ha un'importanza fondamentale, poichè l'Angelico, studiandovi le conseguenze dell'atto umano sotto il rapporto della bontà e malizia, vi espone proprio il cardine della questione, cioè *l'essenza della moralità*. Perciò l'autore, premesse brevi nozioni circa il fine ultimo e la natura degli atti umani, svolge in una prima parte il contenuto di quella questione, trattando della moralità *in astratto*, cioè della causa formale dell'atto morale (p. 40 ss.), dell'essenza della moralità (p. 52-70 e 225-270), della causa dell'opera buona e della natura della bontà, sia naturale (138-154) sia soprannaturale, come della malizia morale (p. 185-205), suoi gradi ed effetti, costituenti gli elementi del peccato (p. 221-232); in una seconda parte tratta poi della moralità *in concreto*, cioè del volontario e involontario (p. 259-288) e delle cause che lo modificano (p. 288-344), nella quale ultima parte tratta anche sobriamente, ma con soda e originale dottrina « de influxu modificationum vitae psychicae in moralitatem » (p. 302-331). Tutta questa seconda parte in modo speciale va raccomandata ai teologi e ai confessori, perchè contiene una quantità di belle nozioni e dottrine d'uso si può dire quotidiano nella pratica della direzione delle coscienze; ma anche la prima parte, per la profonda trattazione dell'argomento, d'una importanza fondamentale nella scienza teologica, arreca a questa un contributo certo non vano. La esposizione è poi chiara, dialettica, e poggia sempre su un ragionamento serrato, quasi mai su l'argomento di autorità, in quanto che, anche ove invoca o espone S. Tommaso, l'autore ne analizza sempre lucidamente il pensiero.

Palmieri A., O. S. P. *Theologia dogmatica « orthodoxa »* (ecclesiae graeco-russiacae) ad lumen catholicae doctrinae examinata et discussa. Prolegomena, tomus II. Florentiae, Libr. Ed. Fiorentina, in-4, di pag. 200. L. 5.50.

In questa seconda parte dell'opera sua, il cui primo volume fu accolto dalla stampa con molto plauso, l'autore prosegue la storia e l'esame critico delle controversie greco-latine dal tempo di Fozio ai nostri giorni, e in un ultimo capitolo discute il valore teologico delle discrepanze e quindi le probabilità dottrinali della desiderata unione. In tutta la trattazione non possiamo che lodare la vasta erudizione e la profonda competenza dello scrittore, il quale si è mostrato veramente pari all'arduo compito di darci una teologia polemica orientale alla stregua dei tempi, ormai così lontana da quella della celebrata opera del P. Macario. Tanto più doloroso, inatteso e, diciamo pur la parola, ingiusto ci è sembrato lo sfogo personale che l'A. si è permesso nelle ultime tre pagine. Grandi possono infatti essere i torti da lui sofferti, e noi pure li deploriamo, ma più grave è il torto che egli fa alla scienza cattolica dipingendo a sì neri colori i suoi avversari e troncando a mezzo per far loro dispetto, l'opera sì ben cominciata. È vero: *difficilis labor pro Deo*; ma non solo *facere* bensì anche *pati fortia, romanum est.* Quanto più di un religioso!

Torelli can. Giov. *Corso di meditazioni* offerte alle anime devote del S. Volto. Ceva, tip. G. Odello, in-12 di pag. 300. L. 1.50.

È un aureo libro di meditazioni e preghiere per le anime devote del Santo Volto. Ben si sa che finora, in Italia almeno, un libro per consacrare un mese in onore del Volto Santo non esisteva ancora: ed era ricercatissimo. L'autore si è prefisso di colmare questa lacuna; e vi è riuscito, dandoci un libro di divozione scritto in buona lingua, con una pietà soda, richiamandoci ad ogni momento alle fonti sicure della Sacra Scrittura. Quale, fra le anime pie, vorrà privarsi di questo caro volumetto, che viene ad insegnarci a pregare e riparare il Cuore dolcissimo di Gesù, così oltraggiato ai giorni nostri?

Gazzo P. A. F. *Discorsi sui XV misteri del Rosario in preparazione alla festa della Madonna di Pompei.* Napoli, Festa, 1914. L. 1.20.

Senza la pretesa di dettare un'opera apologetica, con grande semplicità, l'A. già noto per altri lavori di oratoria sacra, ha pubblicato i presenti Discorsi.

In essi l'esposizione di ciascun mistero è fatta con dottrina chiarissima, desunta dai commenti migliori, e applicata con senso di opportunità ai bisogni morali della società odierna; la concisione poi del pensiero è tale che ciascun discorso presta materia per più ampie conferenze morali.

KLIMKE FR. *Il monismo e le sue basi filosofiche.* Studio critico. Traduzione del prof. A. Ferro. Firenze, Libr. Editr. Fiorentina, in-8 di pag. VI + 845. L. 12.

L'autore scrive che nel presente volume ha voluto trattare solo del monismo dal lato filosofico e critico, mentre « una seconda opera esporrà poi l'elaborazione etico-religiosa al monismo ». A noi sembra però che anche da questa trattazione positiva risulti chiaramente tutta l'importanza che lo studio del monismo ha per l'apologetica nostra. Qui invero siamo di fronte a una veemente corrente intellettuale che tende a sconvolgere *ab imis fundamentis* il campo della filosofia e teologia, e sarebbe deplorevole se il clero, e anche il colto laicato cattolico trascurassero la gravità del problema. Senza dubbio, il monismo in sostanza è cosa tanto vecchia quanto la negazione di Dio; ma oggi però a tal negazione si è data una parvenza scientifica affatto nuova, cui conferiscono lustro speciale le bellissime scoperte fatte dalle scienze naturali recentemente. Da queste invero i monisti credono aver dimostrato incontestabilmente che il dualismo fra Dio e il mondo, fra spirito e materia, fra anima e corpo non ha più diritto di affermarsi, mentre in realtà questi concetti non esprimerebbero che diversi lati d'una *sola* realtà. Smontare tutta questa gran macchina, dimostrare la vacuità e insostenibilità di questa concezione, è dunque opera di immenso merito per la apologia: è ricostruire per ragion dei contrari tutta la *philosophia perennis* con la sua azione educatrice; è dimostrare che la vita soprannaturale si costituisce in analogia della naturale; che non sopprime questa, ma la nobilita sopraedificando, che ha pieno riguardo dell'uomo, delle sue leggi di vita, di sussistenza, di sviluppo. In tal modo, lo studioso di questo sistema, giunge per nuova e sicura via a cogliere la vicendevole relazione tra materia e spirito, e a stabilire inconfutabilmente nel dualismo la vera concezione dell'universo.

Tale è lo studio che il Klimke promuove con la sua meravigliosamente minuta e profonda analisi del monismo nei suoi vari aspetti materialistico, spiritualistico, trascendentale critico. Chi *può* giovarsene ne ha dunque anche il dovere.

Fiori del Cielo. La B. Beatrice d'Este monaca benedettina e la serva di Dio Gemma Galgani. Torino, 1913, in-18 di pag. 70. L. 0.35. Rivolgersi all'autore Antonio de Dompieri, Convento di S. Antonio in Camposampiero (Padova).

Sono brevi compendi biografici desunti da ottime fonti, con alcuni avvisi pii e varie notizie interessanti su altre sante persone, e u alcuni santuari padovani. Non manca a pag. 50 un contributo d'indole giuridica, e chiudono il lavoro alcuni graziosi fiori poetici.

Nurikkan P. Minas. *Il servo di Dio abate Mechitar* fondatore dei Mechitaristi (PP. Benedettini Armeni) di Venezia e Vienna. Sua vita e suoi tempi. Roma, presso l'autore (via Franc. Crispi, 30), 1914, in-8 di pag. 418, ill. L. 6 (a vantaggio della Causa di Beatificazione).

È una bellissima lettura, che istruisce in maniera meravigliosa su la storia dell'Armenia cristiana e le sue relazioni con Roma. Il servo di Dio Pietro Mechitar, nacque in Sebaste nel 1677, e visse la sua gioventù tra austere penitenze e dolorose infermità. Si formò alla lettura dell'*Imitazione*, e alla scuola delle persecuzioni maturò il suo zelo per la diffusione del cattolicismo. Già nel 1697, raccogliendo alcuni giovani e infondendo loro il suo spirito, diè origine alla sua congregazione dei « figli adottivi della Vergine, predicatori di penitenza » in estrema povertà. Solo nel 1711 l'eroico istituto fu approvato da Roma, che lo volle posto sotto la regola di S. Benedetto, lasciandogli però la libertà necessaria per le Missioni cui si dedica. Dal 1717 ebbe la sede centrale in Venezia nell'isola di S. Lazzaro, e tutti sanno come in quella cittadella si raccogliesse e si conservasse religiosamente la cultura armena migliore. Il servo di Dio morì nel 1749 in fama di santo, che il presente libro, trattando la sua vita alla luce di indubitabili documenti, dimostra ben meritata, particolarmente pel suo zelo di fare e soffrire per la fede, e per la sua illuminata prudenza nel dirigere fra mille procelle il suo istituto ai fini destinatigli da Dio. Oltre a ciò la piena conoscenza degli usi e i costumi dell'Armenia che il libro fa acquistare al lettore accrescono l'interesse del racconto sempre semplice e chiaro.

Wernz, Fr. Xav. Ius Decretalium: tomus V. *De Iudiciis ecclesiasticis*. Pars I, De Iudiciis in genere et de iudiciis contentiosis; Pars II. De iudiciis criminalibus. Roma, Deposito di Libri in via del Seminario, 120; 2 volumi in-8 di pag. xviii + 580; x + 246. L. 13.

La compiacenza che proviamo nell'annunziare il felice compimento di quest'opera magistrale, ci è purtroppo turbata dal dolore dell'improvvisa scomparsa del suo compianto autore, chiamato da Dio a ricevere il premio dei suoi insigni meriti, tra la letizia delle feste centenarie della ristabilita Società, cui presiedeva, il 19 del passato agosto. Ma intanto egli, se la sua immensa modestia non glie lo avesse impedito, con quanta ragione avrebbe potuto ripetere l'*Exegi monumentum!*... Chè vera pietra miliare nella storia della letteratura canonica, resterà questo mirabile corso, testimonio magnifico della dottrina, dell'erudizione, della profondità e senso giuridico dell'illustre P. Wernz. Frutto di ben 24 anni di insegnamento dei sacri

canoni, di assiduo studio di quanti con maggiore o minor merito lo avevano preceduto in questo lavoro, di continua pratica con le Congregazioni Romane, delle quali era ricercatissimo consultore, questa magnifica opera dimostra veramente un intelletto geniale, che con una acuta chiaroveggenza domina con sicurezza un materiale immenso accumulato da secoli, scegliendo, disponendo ed esponendo con inarrivabile maestria.

A compire quest'ultimo tomo hanno prestato la loro opera due insigni maestri, ben noti ai lettori, i R.mi PP. Oietti e Vidal, i quali però attestano di aver lasciato quasi intatto il testo, aggiungendo solo nelle note le cose necessarie per renderne perfetta la pubblicazione. Le medesime doti di chiarezza nella esposizione, di ampiezza di erudizione storica e letteraria, di profondità di discussione e sicurezza di conclusione già dimostrate e universalmente lodate nei precedenti volumi si ritrovano nel presente, accresciute di pregio per la difficoltà e complicatezza della materia da trattare. Anche in questi due volumi il chiar. autore ha saputo con grande abilità conservare l'ordine delle decretali, pur rimodernandone interamente l'esposizione, di guisa che la prima parte risponde ai titoli sparsi nel I-II libro delle decretali, la seconda invece ai titoli del V. Quel che ci preme di notare è però che in questa sua opera, a differenza di altre più in voga, è trattato *tutto* intero il diritto giudiziario, e solamente questo, senza inutili digressioni, p. es. su l'ordinamento della Curia Romana, nè ripetizione delle medesime parti, nel descrivere la *tela* dei giudizi. Tutta la parte generale è esposta una volta per sempre nel I libro: le differenze speciali sono invece raccolte quasi interamente nel secondo, con lievi cenni remissivi, p. es. per le cause matrimoniali al IV e per le cause di nullità d'ordinazione o professione al II e al III tomo: di speciale importanza ci sembrano gli ultimi tre titoli del II libro, circa le procedure extra-giudiziali (correttiva, *ex informata*, amozione amministrativa).

In appendice sono opportunamente riferiti gli statuti della Rota e della Segnatura, e il decreto *Maxima Cura*. Un sufficiente indice analitico chiude poi l'intero tomo.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Condizioni per ottenere il supplemento di congrua. — La disposizione dell'art. 2 del decreto Pepoli 29 ottobre 1860, che stabilisce annui sussidi di L. 800 annue per i titolari di parrocchie aventi una popolazione non superiore alle 500 anime; è stata abrogata dall'art. 28 della legge 7 luglio 1866.

I titolari di parrocchie con popolazione inferiore alle 200 anime, se non concorrano le speciali circostanze, di cui al detto art. 28 della legge 1866, non hanno diritto, per la legge 30 giugno 1892, al supplemento di congrua di L. 800 annue. — Cass. di Roma, 9 ottobre 1913 – Gherardi c. Fondo Culto. (*Dir. eccl. ital.*, II, VI, pag. 481).

Circa l'assegno al coadiutore o vice parroco. — L'art. 12 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, va inteso nel senso che l'assegno al coadiutore o vice parroco non superi la congrua del parroco, ma non già che non debba nulla o quasi nulla, corrispondersi quando la parrocchia non abbia redditi o li abbia assai scarsi.

Deve ammettersi in deduzione l'assegno al secondo coadiutore anche quando dal cumulo dei due assegni coadiutoriali si ecceda la rendita della parrocchia e la congrua del parroco. — Cass. di Roma, 30 giugno 1913 – Ponzo c. Fondo Culto. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 484).

Circa l'adempimento degli obblighi di una cappellania soppressa. — È di competenza dell'autorità giudiziaria, e non del vescovo, il vedere se l'investito di una cappellania soppressa abbia o no adempiuto agli obblighi di cappellano all'effetto di stabilire se a a lui competa il diritto all'assegno vitalizio, di cui all'art. 3 della legge 15 agosto 1867. — Cass. di Roma, Sez. unite, 13 maggio 1913 – Maggi c. Comune Cave. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 485).

Circa l'obbligo della residenza abituale annessa a una cappellania. — Per la legge 19 giugno 1873, essendosi estesa alla provincia di Roma la legge 15 agosto 1867, gl'investiti di enti soppressi non possono godere dell'assegno vitalizio se non alla condizione dell'adempimento degli oneri.

Nelle sedi suburbicarie, essendo stati destinati i beni degli enti soppressi ai Comuni, hanno questi azione giudiziaria per reclamare l'adempimento degli oneri.

Non adempie all'obbligo dell'abituale residenza il cappellano che si allontani da essa, e vi ritorni ad intervalli di tempo a disimpegnare gli uffici annessi alla cappellania.

L'allontanamento temporaneo dalla residenza con l'autorizzazione dell'ordinario non è causa di decadenza dal patronato passivo, nè importa rinunzia al beneficio. — Cass. di Roma, 13 maggio 1913 – Maggi c. Comune di Cave. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 485 e seg.).

Circa la validità e accettazione di un legato di messe. — È valido il legato col quale il testatore dispone di un'annua rendita per la celebrazione di messe per sè e per i congiunti, nonchè di un cespite per erogarne il reddito a scopo di culto.

A trasformare il legato in fondazione autonoma non giova l'avere il testatore indicato i beni su cui il legato stesso deve cadere.

Per l'accettazione di tale legato non vi è bisogno dell'autorizzazione governativa ai sensi della legge 5 giugno 1850. — Corte d'appello di Cagliari, 6 dicembre 1912 – Panzali e Delogu c. Capitolo cattedrale di Bosa. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 516).

Circa le sepolture gentilizie nelle chiese. — La sepoltura gentilizia in una chiesa costituisce un vero e proprio diritto della famiglia cui venne concessa, comprendente, oltre la proprietà del sepolcro, una specie di servitù o di diritto reale sulla proprietà ecclesiastica.

Per regola, le leggi di soppressione degli enti ecclesiastici hanno rispettato il diritto dei *terzi*.

E perciò, soppresso l'ente cui apparteneva la chiesa, e questa chiusa al culto e passata al demanio per essere alienata, non rimase estinto il diritto dei terzi alla sepoltura.

Se questa, per il nuovo uso cui è destinata la chiesa, non può ivi essere mantenuta, il demanio deve sottostare alla spesa per trasportare e collocare nel cimitero le salme che erano racchiuse nel sepolcro.

Espropriata la chiesa per causa di pubblica utilità, non può essere pronunciata altra condanna che quella della indennità, a mente dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2356, comprendente la spesa necessaria per la rimozione, trasporto e nuovo collocamento della tomba nel cimitero. — Cass. di Roma, 23 luglio 1913 – Comune di Castiglione c. Recchi. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 534).

Le confraternite sono obbligate a presentare all'autorità amministrativa i documenti che essa richiede. — Sono soggette alla vigilanza delle Commissioni provinciali di beneficenza tutte le confraternite religiose, le quali hanno l'obbligo di presentare i documenti che l'autorità amministrativa stimi necessari di richiedere, e, nel caso di rifiuto, incontrano responsabilità penale, a sensi dell'art. 85, lett. *b*, della legge 17 luglio 1890.

Tale responsabilità è personale del priore o capo, il quale perciò non può difendersi, allegando che il rifiuto era stato deliberato dal-

l'assemblea dei confratelli. — Cass. di Roma, 18 gennaio 1912. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 538).

Istituzione di erede a favore della parrocchia. — La istituzione di erede in favore dell'anima propria e, per questa, della chiesa parrocchiale, con destinazione delle rendite, metà in opere di culto e metà in opere di beneficenza, non crea, per la parte della beneficenza, un ente autonomo soggetto a concentramento, ma costituisce invece una istituzione modale. — Corte d'appello di Casale, 10 aprile 1912 - Congregazione di carità di Palestro c. Bodio. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 639).

Disposizioni a favore dell'anima. — Nulla vieta al testatore di destinare i frutti di alcuni suoi stabili alla celebrazione di determinate funzioni religiose a vantaggio dell'anima propria o di altri, affidando a persona di sua fiducia per tempo indeterminato, cioè per tutta la vita, l'amministrazione dei beni all'uopo destinati. — Corte d'appello di Genova, 23 luglio 1912 - Arnaldi c. Arnaldi e Rossi. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 539).

Validità di un legato fatto a favore del parroco "pro tempore." — Un legato fatto al parroco *pro tempore*, con l'obbligo nel medesimo di provvedere alla celebrazione di alcune messe in suffragio dell'anima del testatore e suoi congiunti, è valido e non costituisce la fondazione di cappellania o beneficio dalla legge vietata.

Allorquando il testatore impone all'erede l'onere di destinare un determinato fondo ad uso e vantaggio del rappresentante *pro tempore* di un corpo morale, s'intende che il legato è istituito a favore dell'ente rappresentato; tale legato è di proprietà e non di semplice usufrutto. — Corte d'appello di Cagliari, 29 luglio 1912 - Nurra c. Nurra. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 543).

Caratteri di un ente autonomo soggetto a soppressione. — Le fondazioni o legati pii per oggetto di culto, di cui è parola nell'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, debbono costituire enti morali riconosciuti secondo la legislazione del tempo in cui sorsero e vissero.

Quando un lascito a scopo di culto è costituito con disposizione testamentaria, in cui erede universale è istituito un ente conservato, per decidere se tale lascito sia contemplato in detto art. 1, n. 6, della legge 1867, è necessario stabilire se trattisi di istituzione *cum onere* o *sub modo*, ovvero di fondazione autonoma, con personalità giuridica distinta, e con patrimonio proprio e non compreso in quello dell'ente conservato.

Ha i caratteri dell'*autonomia* la disposizione con cui il testatore ha prelevato sulla sua successione (in cui ha istituito erede univer-

sale un ente conservato) una determinata quantità di beni destinata esclusivamente ed in perpetuo all'oggetto di culto, inibendo al suo erede di disporne e di avvantaggiarsene in qualsiasi modo e senza il fine di arrecargli alcun beneficio con l'attuazione dell'oggetto di culto.

A costituire l'*autonomia* non occorre una rappresentanza giuridica distinta e diversa dall'ente conservato, istituito erede, potendo tale rappresentanza risiedere nell'erede stesso. — Cass. Roma, 19 dic. 1913 - Arciconfraternita di S. Francesco in Napoli c. Demanio. (*Dir. eccl. ital.* II-VII, pag. 61).

Diritti spettanti all'investito di un beneficio in rapporto al patrimonio beneficiario. — L'investito di un beneficio, al pari dell'usufruttuario, ha il diritto di godere delle cose costituenti la dotazione del beneficio nel modo istesso come ne godrebbe il proprietario, con la sola limitazione di conservare la sostanza della dotazione tanto nella materia che nella forma.

All'investito quindi e non già all'ente beneficio spetta il diritto di riscuotere la quartiria che si corrisponde per effetto appunto del dominio diretto che appartiene all'ente.

La quartiria beneventana è il diritto del dominio diretto di percepire, nel caso di vendita del dominio utile, o la quarta parte del prezzo, consentendo alla vendita, o la quarta parte del dominio utile esercitando la prelazione.

La *quartiria beneventana* diversifica dalla *quinquagesima romana* e dal *laudemio*; mentre questi ultimi non erano corrisposti qualora il direttario era preferito nell'alienazione e nel caso opposto venivano pagati dal nuovo enfiteuta, la quartiria invece era dovuta in ogni caso e costituiva una tassa che veniva pagata non dal compratore, sibbene dal venditore, cioè dall'enfiteuta uscente. — Cass. Napoli, 30 aprile 1913 - Economato dei benefici vacanti c. Arcivescovo di Benevento. (*Dir. eccl. ital.*, l. c. pag. 65).

Diritto di nomina e presentazione ancora vigente nel Piemonte. — È tuttora in vigore, non essendo stato nè espressamente nè tacitamente abrogato il regio biglietto 10 giugno 1748 relativo al diritto di nomina e presentazione dei parroci nelle provincie piemontesi.

Il cambiamento di Governo e il passaggio di uno Stato dal regime assoluto a quello costituzionale non possono operare di per sè l'abolizione delle antiche leggi, rimanendo esse in vigore fino a che non vengano abolite dal competente potere, e non siano in contraddizione coi principî fondamentali del nuovo diritto pubblico.

Deve sempre distinguersi il diritto di nomina da quello di presentazione: il primo consiste nella semplice designazione della per-

sona da farsi in qualunque modo, mentre il secondo costituisce un atto solenne in vista del quale si dà poi luogo alla investitura canonica.

Tanto il diritto di nomina che quello di presentazione debbono esercitarsi, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla vacanza del beneficio.

L'esercizio del diritto di presentazione, quando sia annesso al giuspatronato, suppone il concorso di tre persone: il presentatore, il presentato e colui al quale il candidato si presenta e che conferisce il beneficio, laddove il diritto di nomina ha luogo indipendentemente dall'intervento del nominato e dall'istituente.

La presentazione è un atto solenne che esige la presenza innanzi al Vescovo, tanto dei patroni o di un loro speciale procuratore, quanto del sacerdote nominato.

Non può quindi costituire valida ed efficace presentazione la semplice partecipazione data dal sindaco, non munito di autentico mandato da parte dei compatroni, a mezzo di lettera indirizzata alla Curia Vescovile e partecipante la nomina del sacerdote fatta dai compatroni capi di famiglia del Comune.

Il Vescovo non è affatto tenuto ad eccitare il patrono ed il nominato alla osservanza delle norme canoniche sul diritto di presentazione. — C. App. Casale, 4 giugno 1911 - Filippello c. Berattino. (*Dir. eccl. ital.*, l. c. pag. 71).

Liquidazione d'ufficio dei supplementi di congrua. — Contestata giudizialmente la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua, non può ritenersi tassativa ed inderogabile la norma dell'ottuplo della imposta erariale per l'accertamento del reddito degli immobili del beneficio parrocchiale.

Invece il parroco deve essere ammesso a provare la *realtà* del reddito, che non trova ostacolo nella suddetta norma *presuntiva*, stabilita unicamente per la liquidazione di ufficio.

A dimostrare la *realtà* del reddito il parroco può avvalersi dei *contratti di affitto* dei beni della Parrocchia, stipulati precedentemente dal subeconomo dei benefizi vacanti. — Cass. Roma, 12 marzo 1914 - Isotti c. Fondo Culto. (*Dir. eccl. ital.*, II, VII pag. 107).

— Quando la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua è fatta in confronto del nuovo parroco, devesi far luogo all'accertamento delle attività e passività beneficiarie quali risultano al momento in cui viene eseguita la liquidazione.

Il magistrato può desumere il reddito *reale* dei beni rustici od urbani del beneficio parrocchiale dal verbale di immissione in possesso del parroco, compilato dal subeconomo, e dai contratti di affitto regolarmente stipulati e registrati, e non impugnati di frode o

simulazione. — Cass. Roma, 9 ottobre 1913 - F. C. c. Rotella. (l. c., pag. 111).

— La mancanza di ricorso amministrativo nel termine di un mese contro la liquidazione d'ufficio dei supplementi di congrua importa accettazione della liquidazione stessa, e decadenza dal diritto d'impugnarla con azione giudiziaria.

Nè a salvare dalle conseguenze di tale accettazione vale il fatto di aver promossa azione giudiziaria dopo decorso il termine di un mese.

Non può la Corte di Cassazione occuparsi della questione circa la differenza fra le due leggi del 1892 e 1899, se tale questione non fu sottoposta all'esame dei giudici del merito. — Cass. Roma, 11 febbraio 1914 - Manetti c. Fondo Culto. (l. c. pag. 113).

— Il reclamo al Consiglio di amministrazione è obbligatorio prima di ricorrere al giudice ordinario, quando la liquidazione è fatta e comunicata al parroco, ma non quando è mancata qualsiasi liquidazione e nessuna comunicazione è stata fatta al parroco.

In questo ultimo caso, mancando l'oggetto del reclamo amministrativo, è lecito al parroco di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Quando il Fondo Culto avvisa che nulla si deve al parroco e nulla gli liquida, non è obbligato a fargli alcuna comunicazione; ma ciò non importa che il parroco non possa, senza previo reclamo amministrativo, ricorrere all'autorità giudiziaria per la reintegrazione del suo diritto patrimoniale offeso.

Base dell'accertamento delle passività beneficiarie non è l'ultima denunzia per l'applicazione della tassa di manomorta; e perciò le passività stesse possono provarsi con altri titoli e documenti. — Cass. Roma, 9 gennaio 1914 - F. C. c. Pellegrino. (l. c., pag. 114).

— È improponibile contro la liquidazione del supplemento di congrua l'azione giudiziaria per le partite non impugnate nel reclamo in sede amministrativa.

Il procuratore erariale può nell'interesse della pubblica Amministrazione deferire giuramento decisorio (nella specie, al parroco nell'interesse del Fondo Culto circa il vero ammontare del reddito dei fondi rustici del beneficio), senza bisogno di mandato o dell'equipollente della sottoscrizione della parte nella comparsa. — Cass. Roma, 11 febbr. 1914 - F. C. c. Lombardi. (l. c., pag. 118).

— Nonostante la liquidazione del supplemento di congrua fatta dall'Amministrazione del Fondo Culto, notificata al parroco e da questi accettata per difetto di reclamo nel termine prescritto, se dopo il parroco dimandi un maggiore assegno e l'Amministrazione, pur ritenendo tardivo il nuovo reclamo, aumenti l'assegno, non è inammissibile la dimanda del parroco in giudizio per ottenere l'aumento nella maggiore misura da lui richiesta.

Se il parroco abbia dichiarato di accettare la nuova liquidazione fatta dal Fondo Culto, ma con la riserva di essere sempre libero in avvenire di esercitare i suoi diritti, non può il magistrato ritenere accettata tale nuova liquidazione senza spiegare perchè non abbia importanza od effetto tale riserva.

Non può il Fondo Culto negare al parroco il rimborso delle spese di culto, quando non vi siano corpi od enti all'uopo obbligati per la sola presunzione che esse sieno state fatte con elemosine ed elargizioni dei fedeli.

Nè tale rimborso può essere stabilito in una sommá *in blocco*, dovendosi discutere ad una ad una le varie partite. — Cass. Roma, 21 marzo 1914 - Vulcano c. Fondo Culto. (l. c., pag. 121).

Circa le spese pel mantenimento della chiesa parrocchiale e del viceparroco. — L'art. 7 del Concordato del 1818 è ancora in vigore nella Sicilia; e perciò sono tuttora a carico dei Comuni siciliani le spese pel mantenimento della chiesa parrocchiale e del sottoparroco.

Per il detto art. 7 del Concordato il carico dei Comuni riguarda tutte le spese necessarie per l'esercizio del culto e delle sacre funzioni, e non soltanto quelle relative alla conservazione dell'edifizio della chiesa.

Per lo stesso art. 7 incombe ai Comuni la spesa di due coadiutori, se non è sufficiente l'opera di un solo sottoparroco. — Cass. di Roma, 15 aprile 1914 – Blandini c. Fondo culto. (*Dir. eccl. ital.* II-VII, pag. 145).

Obbligo del preavviso per le riunioni pubbliche in chiesa. — L'obbligo dell'avviso all'autorità di pubblica sicurezza sussiste per qualunque riunione pubblica, e senza distinzione tra quelle da tempo stabilite e quelle per le quali non vi fu preparazione.

Anche per una conferenza da tenersi in chiesa su argomenti estranei alla religione è necessario il permesso della pubblica autorità. — Cass. di Roma, 13 gennaio 1914. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 155).

Non costituisce reato il rifiuto opposto dal parroco di amministrare il battesimo per indegnità della madrina. — Il ministro del culto è tenuto per i suoi ordinamenti canonici ad escludere dai sacramenti le persone che non sono ritenute degne dal prendervi parte; e la esclusione è lasciata al sano criterio del sacerdote, contro la quale, la persona esclusa, può ricorrere soltanto, se crede, all'autorità ecclesiastica, trattandosi di cose che seguono nella stretta cerchia del campo religioso... La Chiesa cattolica, pur riconosciuta dallo Stato, ha le sue regole, che naturalmente lo Stato rispetta e fa rispettare. Il prete, che quelle regole osserva, non può

perciò ritenersi violatore di sanzioni punitive civili, altrimenti ne sarebbe manifesta la contraddizione. — Trib. di Cremona, 3 aprile 1914. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 162).

Caratteri distintivi di una chiesa destinata al culto pubblico. — La destinazione al culto pubblico di una chiesa si desume dal concetto che l'edificio sia stato stabilmente destinato al pubblico culto, e che su di esso si eserciti la giurisdizione spirituale dell'autorità ecclesiastica.

E perciò, nella destinazione al culto pubblico non ha nè può avere influenza giuridica la circostanza dell'apertura della chiesa soltanto in date epoche dell'anno, e neppure quella del numero e qualità delle funzioni nella medesima celebrate.

Il culto di una chiesa può dirsi pubblico solo quando assume la importanza, la regolarità e la utilità di un pubblico esercizio; occorre quindi che costituisca un servizio religioso integro e completo in modo che l'universalità dei fedeli possa accedervi abitualmente senza impedimento e senza limitazione.

Secondo i dettami del diritto canonico per caratterizzare la pubblicità esteriore degli edifizi di culto occorre che questi ultimi non siano privi nè del campanile nè di una porta d'ingresso sulla pubblica via. — Trib. di Cagliari, 1° agosto 1913. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 163).

I locali destinati ad uso di archivio parrocchiale sono esenti dalla tassa di manomorta. — Per l'applicazione della tassa di manomorta è estremo indispensabile la esistenza di una rendita reale o presunta, non potendo senza di essa parlarsi di materia imponibile, e quindi di tassa.

I locali destinati ad uso di archivio parrocchiale, non essendo redditizi, non sono soggetti a tassa di manomorta.

L'art. 16 della legge 13 settembre 1874 che indica i beni esenti da tassa, quali le case o porzioni di casa che servono di abitazione ai parroci, coadiutori o ministri di qualunque culto, non contiene una menzione tassativa, essendo pensiero della legge quello di esentare tutti i locali inserventi al culto e formanti un accessorio della chiesa. — Cass. di Roma, 28 marzo 1913. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 203).

I terreni adiacenti ad una chiesa concessi ad uso di sepolture, tornano in proprietà della chiesa, cessando la destinazione. — Dimostrata la proprietà di un fondo, la libertà del medesimo si presume quasi come condizione di natura; onde chi eccepisce la esistenza di una servitù, deve fornirne la prova.

Per antichissima consuetudine le sepolture, sia che fossero situate entro i portici claustrali o in campi aperti adiacenti ad una chiesa,

erano di pertinenza di quest'ultima, in modo che, trasportati altrove i resti dei cadaveri e soppressa di fatto la destinazione ad uso di sepoltura, gli spazi da questa occupati, tornavano naturalmente in proprietà della chiesa.

Non è quindi ammissibile l'azione promossa da un Comune per far dichiarare di uso pubblico o soggetti a servitù per utilità pubblica gli spazi di terreno concessi temporaneamente da una chiesa per uso di sepoltura, quand'anche tale uso fosse da lungo tempo caduto in dissuetudine.

Le così dette servitù di uso pubblico non possono mai essere soggette ad usucapione, quand'anche il voluto possesso risalga a tempo immemorabile.

Per quanto nella legislazione anteriore al codice civile fosse ammessa la prescrizione acquisitiva delle servitù discontinue, pur tuttavia, in mancanza di titolo, richiedevasi sempre per detta usucapione un esercizio *quod omnium memoriam excedat*, e scevro da violenza, da clandestinità e da precarietà.

A norma delle decretali di Gregorio IX, la sola prescrizione centenaria era ammessa per usucapione in danno della chiesa.

La prescrizione quadragenaria, sempre secondo le norme del diritto canonico, poteva solo opporsi dai chierici che avessero cessato dal pagare ai vescovi la quota funeraria e la quota della decima, nonchè dagl'investiti dei beni ecclesiastici finitimi, restrittivamente alle confinazioni e sotto speciali limitazioni. — Corte d'app. di Firenze, 23 maggio 1913. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 305).

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — La Santità di Nostro Signore Benedetto XV, ha tenuto nella mattina dell'8 corr., Pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano, per dare il Cappello Cardinalizio agli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali: *Mendes Bello, Guisasola y Menendez, Csernoch* e *Piffl;* pubblicati nel Concistoro Segreto del 25 decorso maggio, dalla s. m. di Pio X.

A tale oggetto gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali sopra nominati, alle ore 9,30 ant. si sono recati nella Sala, detta della « Contessa Matilde » ed ivi, alla presenza degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali Capi d'Ordine, Cancelliere di S. R. Chiesa e Camerlengo del Sacro Collegio, hanno prestato il giuramento secondo le Costituzioni Apostoliche.

Intanto Sua Santità, accompagnato dalla Sua Nobile Corte, usciva dalle sue stanze ed in una delle sale dell'appartamento pontificio, nella quale era stato provvisoriamente eretto un altare indossava le Sacre Vesti ed assumeva la Mitra. Quindi avendo ai lati gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali Francesco Salesio Della Volpe e Ottavio Cagiano De Azevedo, primo e secondo dell'Ordine dei Diaconi, accompagnato dalla Sua Guardia Nobile, e scortato dalla Guardia Svizzera, si recava nell'Aula Concistoriale, ove era già riunito ad attenderlo il Sacro Collegio dei Cardinali.

All'ingresso del Santo Padre nell'Aula Concistoriale, dai Cappellani Cantori Pontifici, sotto la direzione del loro Direttore perpetuo, Mons. Lorenzo Perosi, veniva eseguito il mottetto: *Tu es Petrus* dello stesso Maestro Perosi.

Sua Santità sedevasi in Trono, avendo ai lati i due E.mi e Rev.mi Signori Cardinali Diaconi sunnominati, S. E. Rev.ma Monsignor Ranuzzi de Bianchi, Arcivescovo titolare di Tiro, Suo Maggiordomo, l'Ill.mo e Rev.mo Monsignor Sanz de Samper, Suo Maestro di Camera, gli Ill.mi e Rev.mi Monsignori Elemosiniere Segreto e Sacrista, i Camerieri Segreti Partecipanti, Caccia-Dominioni, Gerlach e Migone, il Foriere Maggiore, i Camerieri Segreti e d'Onore di Spada e Cappa di servizio e l'Esente di servizio.

Dopo che dagli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali fu prestata l'ubbidienza a Sua Santità, alcuni fra gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali Preti e Diaconi si recavano alla Sala della « Contessa Matilde » a prendere i quattro Porporati che dovevano ricevere il Cappello, e li accompagnavano nell'Aula Concistoriale, ove Essi presentatisi al Trono di Sua Santità, Le baciavano il piede e la mano e ne ricevevano l'amplesso

ricevendo di poi l'amplesso dei loro E.mi Colleghi, mentre dai Cappellani Cantori veniva eseguito il mottetto: *Sicut cervus* del Palestrina.

Tornavano poi al Trono Pontificio e ricevevano il Cappello Cardinalizio, che Sua Santità, assistita dal Prefetto delle Ceremonie Pontificie, Rev.mo Mons. Francesco Riggi, coadiuvato dagli altri Maestri dello stesso Collegio, imponeva loro colle consuete formalità.

Durante questa ceremonia il Signor Avvocato Concistoriale, Conte Comm. Carlo Santucci, ha perorato per la prima volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio, Giovanni Bosco.

Intimatosi poi, dal Prefetto delle Ceremonie Pontificie l'*extra omnes*, ha avuto luogo nella stessa Aula il CONCISTORO SEGRETO, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali novelli ha proposto la seguente PROVVISTA DI CHIESE:

Chiesa Metropolitana di Bologna, per il R.mo Mons. Giorgio Gusmini, promosso dalla Chiesa vescovile di Foligno.

Ha quindi Sua Santità annunziata la provvista delle seguenti Chiese, già fatta con Bolla, o con Breve:

Chiese Metropolitane unite di Gnesna e Posnania, pel R.mo Monsignore Edoardo Likowski, promosso dalla Chiesa titolare vescovile di Aureliopoli.

Chiesa titolare Arcivescovile di Filippi, pel R.mo Mons. Angelo Struffolini, promosso dalle sedi di Ascoli, Satriano e Cerignola.

Chiesa titolare Arcivescovile di Seleucia pel R.mo Mons. Paolo Eugenio Roy, ausiliare di Québec, promosso dalla chiesa titolare vescovile di Eleuteropoli.

Chiesa titolare Arcivescovile di Corinto, pel R.mo Mons. Bonaventura Cerretti, traslato dalla Chiesa Arcivescovile di Filippopoli.

Chiesa titolare Vescovile di Tabe, pel R.mo Mons. Giovanni Maria Alessandro Morice, traslato da Les Cayes.

Chiesa titolare Vescovile di Tagaste, pel Rev. Patrizio Giuseppe Hay Cancelliere dell'Archidiocesi di New-York, Preside del Collegio Cattedrale e dottore in teologia deputato ausiliare dell'E.mo Card. Arcivescovo di New-York.

Chiesa Cattedrale di S. Anna nell'America Centrale, pel R.mo Monsignore Giacomo Vilanova, traslato da Mopsuestia.

Chiesa Cattedrale di Osnabrück, pel Rev. Guglielmo Berning, della stessa diocesi, dottore in Sacra Teologia.

Chiesa titolare Vescovile di Arsinoe, pel Rev. Ernesto Neveux, Vicario Generale di Reims, deputato ausiliare dell'E.mo Arcivescovo di Reims.

Chiesa titolare Vescovile di Selge, pel Rev. Edoardo Solar Vicuña, Arcidiacono della Cattedrale de la Serena, deputato ausiliare del Vescovo di La Serena.

Chiesa Cattedrale di Breslavia, pel R.mo Mons. Adolfo Bertram, traslato dalla sede di Hildesheim.

Chiesa titolare Vescovile di Dora, pel Rev. Francesco Saverio Irastorza y Loinoz, Canonico Arciprete e Vicario Generale di Ciudad Real e dottore in S. Teologia e diritto canonico, nominato Priore degli ordini militari spagnoli in provincia di Ciudad Real.

Chiesa Cattedrale di Dunkeld, pel Rev. Giovanni Toner, Canonico di Glasgow.

Chiesa titolare Vescovile di Canopo, pel R.mo Mons. Adolfo Turchi traslato dalla Chiesa cattedrale di Caiazzo e nominato Segretario della S. Congregazione dei Religiosi.

Chiesa Cattedrale di Breda, pel Rev. Adriano Pietro Hopmans, Vicario capitolare della stessa diocesi di Breda.

Chiese Cattedrali unite di Viterbo e Toscanella, pel R.mo Monsignore Emidio Trenta traslato dalla Sede di Larino.

Chiesa Cattedrale di Albenga, pel Rev. P. Pacifico da Seggiano, al secolo Celso Carletti, ex-Generale dei Cappuccini.

Chiesa Cattedrale di Alghero, pel Rev. Francesco D'Errico, Arciprete parroco della Cattedrale di Albano Laziale.

Chiesa Cattedrale di Caetité, pel Rev. Emanuele Raimondo de Mello, Vicario Generale di Aracaju, e Cameriere Segreto soprannumerario di Sua Santità.

Chiesa Cattedrale di Sehna di rito caldeo, pel Rev. Sac. Hanna (Giovanni) Nissau.

Chiesa titolare Vescovile di Germanicopoli, pel Rev. Mons. Tommaso Giuseppe Shahan, rettore dell'Università cattolica di Washington.

Chiesa titolare Vescovile di Sufetula, pel Rev. Mons. Giovanni Ireneo Joffily, Arcidiocesano di Parahyba, ivi Rettore del Collegio diocesano, Prelato domestico di S. S., deputato ausiliare di Olinda.

Chiesa titolare Vescovile di Dioclea, pel Rev. P. Carlo Cox, degli Oblati di Maria Immacolata, nominato Vicario apostolico del Transvaal.

Chiesa titolare Vescovile di Busiri, pel Rev. P. Alessandro Chulaparambil, nominato Vicario Apostolico di Kottayam.

Chiesa titolare Vescovile di Cotieo, pel Rev. P. Adolfo Rayssac, delle missioni estere di Parigi, nominato Vicario Apostolico del nuovo Vicariato di Tchao-tchiou.

Chiesa titolare Vescovile di Chitrea, pel Rev. P. Augusto Fortineau, della Congregazione dello Spirito Santo, nominato Coadiutore con diritto di successione del Vicariato Apostolico di Diego Suarez nel Madagascar.

Chiesa titolare Vescovile di Cuse, pel Rev. Vincenzo Francesco Sage, delle missioni estere di Parigi, nominato Coadiutore con diritto di successione del Vicario Apostolico della Manciuria meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Docimeo, pel Rev. P. Filippo Olaiz-Zabalza, dei Padri Cappuccini, nominato Vicario Apostolico di Guam.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati. Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di *Bologna* e di *Gnesna-Posnania*, a mezzo dell'Avvocato Concistoriale Sig. Comm. Filippo Pacelli, Decano del Collegio degli Avvocati Concistoriali.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato:

All'E.mo Mendes Bello il titolo presbiterale di *S. Marcellino e Pietro.*

All'E.mo Guisasola quello dei *SS. Quattro Coronati.*

All'E.mo Csernoch quello di *S. Eusebio.*

All'E.mo Piffl quello di *S. Marco.*

Riaperte quindi le porte dell'Aula Concistoriale veniva intuonato il *Te Deum*, che era continuato dai Cappellani Cantori; durante il canto Sua Santità rimaneva in piedi dinanzi al Trono.

Finito il canto dell'Inno Ambrosiano, i Cardinali che hanno ricevuto il Cappello si sono genuflessi, e l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Sotto-Decano ha recitata l'orazione *super creatos Cardinales.* Quindi Sua Santità ha impartita l'Apostolica Benedizione ed è poi uscito dall'Aula, seguito dagli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali, mentre dai Cappellani Cantori veniva ripetuto il *Tu es Petrus.*

MUNIFICENZA PAPALE. — La Santità di Nostro Signore Benedetto PP. XV, in occasione della Sua elevazione alla Cattedra di San Pietro si è degnato di assegnare a favore dei poveri di Roma la somma di *Lire Centomila* che verranno distribuite per il tramite della Elemosineria Apostolica.

AVVISO

Per una raccolta delle lettere del defunto card. Gennari fondatore del nostro periodico.

Abbiamo appreso con piacere la notizia di una raccolta che intende farsi delle lettere del compianto card. Gennari, giacchè la santità, la dottrina e la sagacia di lui non sono soltanto nelle sue insigni opere, ma altresì nelle innumerevoli lettere scritte ai suoi amici; ed il farne una raccolta gioverebbe non solo ad integrare la vita e la figura dell'illustre porporato, ma altresì ad offrir lumi in gravi questioni e dubbi sia teorici che pratici.

La lettura di esse, d'altra parte, accoppierebbe all'utilità il diletto, perchè lo stile del Gennari, oltre alle egregie doti di chiarezza, di proprietà e di spontaneità, ha proprio nelle lettere dolcezza e grazia.

Tale raccolta, infine, avrebbe degno posto accanto a quella delle lettere di san Francesco di Sales, cui l'estinto tanto assomiglia per lo spirito mite e per la soavità dei modi.

Si rivolge perciò gentile invito e preghiera, in nome della riconoscenza e della giustizia, a quanti posseggano lettere importanti del defunto cardinale, d'inviarle *con sollecitudine* al seguente indirizzo: — Rev. direttore del periodico « S. Rita e il popolo cristiano », in Conversano (prov. di Bari).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. Congregazione di Propaganda Fide per gli affari di Rito orientale.

Si danno delle leggi, per regolare la spirituale Amministrazione della Chiesa Greco-Rutena esistente nei paesi degli Stati Uniti dell'America Settentrionale.

Decretum. — Cum Episcopo Graeco-Rutheno Statuum Foederatorum anno 1912 ab Apostolica Sede data fuerit plena et ordinaria iurisdictio in clerum et populum universum Graeco-Rutheni ritus in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis sive permanenter sive ad tempus commorantes, eminentissimis ac reverendissimis Patribus Cardinalibus S. Congregationi de Propaganda Fide pro negotiis Rituum Orientalium praepositis, in plenariis comitiis die 10 augusti huius anni habitis, opportunas, quae sequuntur, visum est condere leges circa spiritualem administrationem Ecclesiae Graeco-Ruthenae in praedicta regione.

Caput I.

De Episcopo Graeco-Rutheni ritus.

Art. 1. Nominatio Episcopi Graeco-Rutheni ritus pro regione Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis Apostolicae Sedi reservata est.

Art. 2. Episcopus Graeco-Rutheni ritus eiusque legitimi successores in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis sub immediata huius Apostolicae Sedis iurisdictione ac potestate manebunt, plenamque iurisdictionem ordinariam in omnes fideles Graeco-Rutheni ritus, permanenter vel ad tempus in

Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis commorantes exercebunt, sub dependentia tamen R. P. D. Delegati Apostolici Washingtonensis pro tempore.

Art. 3. Eidem ius ac potestas competit regendi ac gubernandi gregem suum ac leges et statuta condendi in iis quae iuri communi non adversantur. Praecipuum vero ipsius munus erit invigilare, ut tum doctrina et boni mores, tum ritus et disciplina Ecclesiae Graeco-Ruthenae catholicae integre custodiantur. Episcopi Graeco-Rutheni igitur erit uniformitatem caeremoniarum in variis devotionibus nec non in tradendis Sacramentis usitatarum, secundum rubricas Typici in ritu Graeco-Rutheno approbati, introducere, et eiusdem unitatis strictam observantiam a sacerdotibus suis expostulare.

Art. 4. Episcopus missiones Graeco-Ruthenas frequenter et regulariter visitare stricte tenetur, ut gregem sibi concreditum apprime cognoscat, eaque omnia, quae ad spirituale eius bonum attinent, melius provideat.

Art. 5. In canonica visitatione parochiarum inquirat Episcopus an parochi omnia parochialia munera, praesertim visitationem infirmorum, puerorum instructionem, verbi Dei praedicationem in Dominicis et festis, diligenter absolvant; videat insuper omnes libros baptismatum, matrimoniorum ac mortuorum; inventariumque bonorum ecclesiasticorum ex ultimo biennio; ac rationes ab unoquoque rectore missionis expostulet, id est introspiciat ac probet libros proventuum et expensarum cuiuslibet Ecclesiae, statum materialem eiusdem, debita, etc. Ut autem securitati bonorum temporalium ecclasiarum, coemeteriorum et omnium eorum, quae ad Ecclesiam pertinent, summa cum diligentia prospiciatur, Episcopi Graeco-Rutheni erit, audito in pertractandis negotiis virorum peritorum ac consultorum suorum consilio, eas tituli possessionis formas adhibere, omnesque praescriptiones servare, quae legibus singulorum Statuum respondeant, quaeque ecclesiasticorum bonorum administrationi, conservationi ac tutae in posterum transmissioni faveant.

Art. 6. Annua sustentatio Episcopi consistet in praestationibus ad instar cathedratici, quae iuxta aequitatem ab Episcopo, audita voce suorum consultorum, determinabuntur, quasque singulae ecclesiae Ruthenae dioeceseos solvere tenentur. Rectores ecclesiarum respondere tenentur de exacta

solutione harum praestationum et aliarum ab Episcopo eiusque consultoribus determinandarum, pro Seminario, orphanotrophio, missionibus, etc.

Art. 7. Ordinaria residentia Episcopi Graeco-Rutheni erit in urbe Neo-Eboracensi, N. Y., Vicarii vero Generalis ac rectoris Seminarii in urbe Philadelphiensi, Pa.

Art. 8. Episcopus quinto quoque anno plenam et accuratam relationem de statu personali, morali ac materiali missionum proprii ritus exhibeat Delegato Apostolico, qui eam transmittet ad S. Congregationem de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis; atque iuxta morem apud episcopos Statuum Foederatorum inductum, singulis saltem decenniis ad sacra Apostolorum limina accedat, ut obsequium et obedientiam suam Pontifici Summo praestet, eique rationem de pastoralis muneris implemento, deque omnibus quae ad ecclesiae suae statum et cleri populique mores ac disciplinam, animarumque sibi concreditarum salutem pertinent.

Art. 9. Controversiae si quae exoriantur inter Episcopum Graeco-Rutheni ritus et episcopos latini ritus Statuum Foederatorum, deferantur in devolutivo tantum ad Delegatum Apostolicum Washingtonensem, salva, item in devolutivo, appellatione ad Apostolicam Sedem.

Caput II.

De Clero Graeco-Rutheno.

Art. 10. Sacerdotes Graeco-Rutheni, pro regionibus Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis designati, educentur in Seminario proprio Rutheno Americano, vel etiam in aliis Collegiis, tum in America, tum extra-Americam, secundum necessitatem Ecclesiae Ruthenae ac iudicium Episcopi Rutheni. Ut Ecclesia Graeco-Ruthena in Statibus Foederatis laudabiliter crescere, dilatari ac providentialem missionem suam in Graeco-Ruthenos adimplere possit, necessarium est ei habere sacerdotes integros vita, zelo ac pietate praeditos, sufficienter eruditos, lucri non cupidos et a politicis factionibus alienos. Episcopi Rutheni grave munus erit tales missionarios quantocius educare et ultra in America sustentare, ac pro missionibus inter populum mittere. Ad sustentationem Seminarii et educationem

missionariorum, tum rectores ecclesiarum, tum ipsae ecclesiae Graeco-Ruthenae in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis contribuent.

Art. 11. Antequam habeatur numerus sufficiens presbyterorum Graeco-Ruthenorum qui in Statibus Foederatis educati fuerint, si providenda occurrat de suo rectore aliqua missio Ruthenorum vel vacans vel noviter erecta, Episcopus Graeco-Rutheni ritus idoneum sacerdotem postulet ab episcopis Ruthenis vel Galitiae vel Hungariae per tramitem S. Congregationis de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis. Illi vero sacerdoti, qui proprio marte, neque ab Episcopo Graeco-Rutheno vocatus, neque a S. Congregatione missus, illuc perrexerit, Episcopus Graeco-Ruthenus nullas concedere potest facultates, sive celebrandi Sacrum, sive administrandi Sacramenta, sive munia ecclesiastica quomodocumque obeundi.

Art. 12. Sacerdotes pecuniam quaerentes, vel in fide ac moribus vacillantes, vel ebrietati faventes, nullo modo mittantur nec admittantur in Americam; et si tales inveniuntur, quantocius dimittantur.

Art. 13. Quilibet sacerdos, ex Europa proveniens et in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis commorans pro fidelium Graeco-Ruthenorum spirituali cura, semper manebit incardinatus dioecesi originis; attamen Episcopus originis iurisdictionem in eum nullo modo exercebit, sed praedictus sacerdos unice pendeat ab iurisdictione Episcopi Graeco-Rutheni. In patriam redire aut revocari supradicti sacerdotes nequeant sine expressa licentia Ordinarii Graeco-Rutheni ritus Statuum Foederatorum in scriptis concedenda. Episcopi originis respondere debent coram S. Congregatione de Propaganda Fide, si tales sacerdotes sine scriptis ab Ordinario Graeco-Rutheno Statuum Foederatorum datis admittant.

Art. 14. Omnes rectores missionum Graeco-Ruthenarum in Statibus Foederatis amovibiles sunt ad nutum Ordinarii Graeco-Rutheni. Amoveri autem non poterunt absque causis gravibus et iustis.

Art. 15. Datur tamen facultas presbytero amoto appellationem interponendi, in devolutivo, contra decretum remotionis, ad tribunal Delegati Apostolici, qui infra tres menses a die appellationis causam definire curabit, salvo semper iure recursus ad Sanctam Sedem, item in devolutivo.

Art. 16. Sustentationi sacerdotis providebit Episcopus, salarium eidem adsignando, assumendum iuxta proportionem ex omnium Ecclesiae proventuum massa seu cumulo.

Art. 17. Iura stolae et emolumenta sacri ministerii in singulis missionibus determinanda sunt ab Ordinario Graeco-Rutheno iuxta probatas diversorum locorum consuetudines.

Art. 18. Episcopus Graeco-Ruthenus nonnisi in clerum et populum Graeco-Ruthenum iurisdictionem suam exerceat: si tamen aliquo in loco exsistant fideles Graeco-Rutheni ritus, in eoque nondum sit missio Ruthena constituta, aut nullus adsit presbyter eiusdem ritus, poterit tunc iurisdictionem suam in fideles Graeco-Ruthenos presbytero latino loci communicare, certiorato Ordinario.

Caput III.

De Fidelibus Graeco-Ruthenis.

Art. 19. Fideles Graeco-Rutheni tenentur frequentare ac libenter sustentare suas proprias ecclesias, ac observare praescripta sui ritus; tamen in regionibus, ubi desunt ecclesiae ac sacerdotes proprii ritus, et ubi propter longinquitatem ecclesiae suae non eam possunt nisi cum gravi incommodo adire, opus est ipsis Missam audire in ecclesia catholica alterius ritus, nec non Sacramenta accipere a presbytero alterius ritus.

Art. 20. Frequentatio ex parte Graeco-Ruthenorum, etiam continua, ecclesiarum ritus latini non inducit mutationem ritus. Transitus enim a ritu Graeco-Rutheno ad latinum Ruthenis, sive ad tempus sive stabiliter, in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis morantibus, concedi nequit nisi a S. Congregatione de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis, gravibus et iustis intervenientibus causis, ab ipsa S. Congregatione cognoscendis, audito Episcopo Graeco-Rutheno.

Art. 21. Non licet sacerdotibus ritus Latini, sub poenis ab Apostolica Sede decretis et decernendis, quempiam Graeco-Ruthenum ad Latinum ritum amplectendum inducere.

Art. 22. Fideles Latini, etiamsi adsit presbyter Latini ritus, apud sacerdotem Graeco-Ruthenum ab Ordinario suo adprobatum, peccata sua confiteri et beneficium sacramentalis abso-

lutionis valide et licite obtinere possunt. Item, fideles Graeco-Rutheni peccata sua confiteri possunt apud sacerdotem Latinum ab Episcopo suo adprobatum. Presbyteri vero Latini absolvere non poterunt fideles Graeco-Rutheni ritus a censuris et casibus reservatis ab Ordinario Graeco-Rutheno statutis, absque venia eiusdem. Vicissim idem dicatur de presbyteris Graeco-Ruthenis quoad censuras et reservationes statutas ab Ordinariis Latini ritus.

Art. 23. Omnibus fidelibus cuiuscumque ritus datur facultas ut, pietatis causa, sacramentum Eucharisticum quolibet ritu confectum suscipiant; ac insuper, ubi necessitas urgeat, nec sacerdos diversi ritus adsit licebit sacerdoti Graeco-Rutheno ministrare Eucharistiam consecratam in azymo; et vicissim sacerdoti Latino ministrare in fermentato; at suum quisque ritum in ministrando servabit.

Art. 24. Quisque fidelium praecepto Communionis paschalis ita satisfaciet, si eam suo ritu et quidem a parocho suo accipiat.

Art. 25. Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio e manibus proprii parochi accipiendum est; sed, urgente necessitate, fas esto a sacerdote quolibet illud accipere; qui tamen ritu suo ministrabit.

Art. 26. Funerum celebratio ac emolumentorum perceptio in familiis mixti ritus, ad parochum illius ritus pertineant, ad quem defunctus pertinebat.

Art. 27. Ad vitanda gravia incommoda quae inde Graeco-Ruthenis evenire possint, licitum erit eis, de venia proprii Ordinarii, sua festa et sua ieiunia observare iuxta consuetudinem locorum in quibus degunt. Attamen haec observatio non inducit omnino mutationem ritus, neque tollit obligationem adimplendi praeceptum ecclesiasticum quoad audiendam Missam hoc tempore in sui ritus ecclesiis, si tales in loco exsistant.

Caput IV.

De Matrimoniis inter fideles mixti ritus.

Art. 28. Matrimonia inter catholicos Graeco-Ruthenos et Latinos non prohibentur; sed ad vitanda incommoda, quae ex rituum diversitate in familiis evenire solent, uxor, durante matrimonio, ritum viri sequi potest, quin ex hoc sui nativi ritus mutatio inducatur.

Art. 29. Soluto matrimonio, mulier proprium ritum originis resumere valet.

Art. 30. Matrimonia tum inter fideles Graeco-Ruthenos, tum inter fideles mixti ritus, servata forma decreti *Ne temere*, contrahi debent, ac proinde in ritu mulieris a parocho mulieris benedicenda sunt.

Art. 31. Dispensationes matrimoniales in matrimoniis mixti ritus, si quae sint dandae vel petendae, dentur et petantur ab episcopo sponsae.

Art. 32. Nati in regione Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis ex parentibus diversi ritus, ritu patris sunt baptizandi: proles enim utriusque sexus sequi omnimo debet patris ritum.

Art. 33. Baptismus in alieno ritu ob gravem necessitatem susceptus, cum nimirum infans morti proximus esset vel natus esset in loco in quo, tempore nativitatis, parochus proprius patris non aderat, ritus mutationem non inducit; et sacerdos, qui baptizavit, proprio parocho testimonium baptismatis remittere debet.

Art. 34. Infantes ad eius parochi iurisdictionem pertinent, cuius ritus est eorum pater, exceptis natis ex illegitimo thoro qui sequuntur ritum matris.

Haec omnia Ss.mus D.nus noster Pius div. prov. Papa X, referente infrascripto huius S. Congregationis R.mo P. D. Secretario in audientia diei 12 augusti vert. anni rata habuit ac confirmavit praesensque decretum *ad decennium* valiturum edi iussit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex aedibus huius S. Congregationis, die 17 augusti anno 1914.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti, *Praefectus*.

L. ✠ S.

Hieronymus Rolleri, *Secretarius*.

Annotazioni.

1. Il presente decreto *estende*, con qualche modificazione suggerita dalle diverse condizioni locali, ai Ruteni degli Stati Uniti le disposizioni, che la S. Congregazione di Propaganda adottò nell'agosto dell'anno scorso per i Ruteni emigrati nel Canadà ed *abroga* disposizioni

contenute nella Costituzione Apostolica *Ea semper* emanata il 14 giugno 1907.

2. Quando la Propaganda pensò a regolare la condizione dei Ruteni emigrati in gran numero (circa 500,000) negli Stati Uniti, nominò per loro un vescovo il quale però aveva *nullam iurisdictionem* ordinaria, *sed tantummodo sibi delegandam a singulis Ordinariis in quorum dioecesi Rutheni commorantur*; e la costituzione *Ea semper* avendo di mira questa potestà delegata del Vescovo Ruteno, stabiliva alcune norme tassative e precise che regolano le mutue relazioni tra vescovi, clero e popolo di rito latino degli Stati Uniti e vescovo, clero e popolo di rito ruteno. Ma il vasto sviluppo che la Chiesa Rutena ha preso negli Stati Uniti e la necessità anche di porre un argine alla propaganda scismatica fatta tra i Ruteni d'America dal Governo Russo che in pochi anni aveva stabilito nei soli Stati Uniti (senza dire del Canadà) una vera gerarchia composta di 1 arcivescovo, 4 vescovi e 400 popi, hanno indotto la S. Sede a dare al Vescovo Ruteno degli Stati Uniti, come già aveva fatto per le medesime regioni per il Canadà, giurisdizione « plenam et ordinariam in « populum et clerum universum Rutheni ritus in Foederatis Statibus « Americae Septentrionalis sive permanenter sive ad tempus commo- « rantes sub dependentia tamen Delegati Apostolici Washingtonensis ». (Decr. della Prop. del 28 maggio 1913).

3. Cambiata così la natura alla giurisdizione del Vescovo Ruteno, era necessario anche cambiare le disposizioni che erano connesse con l'esercizio di tale giurisdizione; e da qui la necessità del decreto.

4. Un'altra caratteristica del presente decreto è quella di non accennare ad alcune disposizioni della *Ea semper* (celibato dei preti, passaggi di rito, ecc.) di cui si erano serviti gli scismatici per propagare tra i Ruteni cattolici degli Stati Uniti l'errore e la ribellione, facendo credere loro che la S. Sede mirava unicamente a latinizzarli togliendo loro le prerogative del rito ruteno.

5. Una contradizione si scorge tra l'art. 30 del presente decreto dove si stabilisce che i matrimoni di misto rito devono esser celebrati secondo la forma del decreto *Ne temere*; *ac proinde in ritu mulieris a parocho mulieris benedicenda sunt*; e l'art. 37 del decreto pei Ruteni del Canadà, dove è stabilito che tali matrimoni debbano esser celebrati secondo la forma del decreto *Ne temere*, ma tuttavia debbono essere benedetti (quoad liceitatem) dal parroco dello sposo.

La contradizione sparisce però se si riflette che, mentre da una parte la disposizione contenuta nel decreto pei Ruteni del Canadà è in relazione alla massima costante presso tutti gli orientali che « nelle famiglie di misto rito *deve sempre prevalere il rito dello sposo* » e quindi il matrimonio deve essere sempre benedetto dal *parroco dello sposo*;

dall'altra parte con un decreto del 2 settembre 1913 era stato già esteso ai Ruteni degli Stati Uniti il *Ne temere pure et simpliciter*; ed in conseguenza di questa estenzione si era già introdotta presso quei Ruteni la pratica di far benedire i matrimoni di misto rito dal parroco della sposa.

Costituzioni riguardanti la vacanza della Sede Apostolica e la elezione del Romano Pontefice.

(*Contin. v. pag. 334-351 di questo volume*).

PIVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Vacante Sede Apostolica, illud gravissimum sanctissimumque est, summum dominici gregis pastorem et caput, ad catholicam Ecclesiam provide solerterque regendam, eligere, qui in beati Petri locum succedens, Christi Iesu in terris personam gerat. Quod cum intelligerent Romani Pontifices Decessores Nostri, eo quavis aetate vigilem curam sedulamque cogitationem contulerunt ut ille modus et ordo in eligendo adhiberetur, qui rei gravitati aptius congruentiusque responderet. Qua de causa plures ex re et tempore ab iis sapientissimae editae sunt leges ut negotium ipsum rite, legitime expediteque absolveretur: quas inter principem obtinent locum Constitutiones a Pio IV, Gregorio XV et Clemente XII opportune sancitae.

Verum, decursu aetatum, factum est ut hae de Romano eligendo Pontifice indictae ac promulgatae leges sensim multiplici varioque numero augerentur: nonnullae etiam temporum rationibus hominumque moribus mutatis, obsoletae evaderent: ita ut haud exigui laboris esse videatur discernere quaenam in Summo Pastore eligendo servanda sint.

Nos igitur, hoc incommodum praevertere volentes, quae de Romano Pontifice eligendo a Decessoribus Nostris decreta sunt, omnia in unam Constitutionem digerere opportunum duximus, integris, quantum fieri potuit, servatis ipsis priorum

Constitutionum praescriptis, quin etiam verbis (licet haud semper uniformi stilo respondentibus), quae veneranda vetustas sancivit, nonnullis tamen mutatis, prouti opportunius Nobis visum est.

Itaque, re diu ac mature perpensa, certa scientia et proprio motu, de Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, hanc Constitutionem, quae perpetuo in futurum vigeat, edere statuimus, qua Sacrum Cardinalium Collegium, Romana Petri Sede vacante, atque in Romano Pontifice eligendo unice utatur, eamque vim legis habere solam decernimus, abrogatis Constitutionibus ac Decretis omnibus et singulis a Romanis Pontificibus hac de re editis, etiam in Conciliis generalibus promulgatis et in corpore iuris conclusis: excepta tamen Nostra Constitutione « *Commissum Nobis* », diei XX mensis Ianuarii labentis anni, de civili *Veto* seu *Exlusiva*, uti vocant, in electione Summi Pontificis, et Constitutione « *Praedecessores Nostri* » cum Instructione (vulgo *Regolamento*) adiecta, a fel. rec. Leone XIII die XXIV mensis Maii MDCCCLXXXII data pro estraordinariis perturbatisque temporum adiunctis, quam in futurum quoque, ubi in iisdem Sedes Apostolica conditionibus versetur, praeter ea quibus hac Constitutione derogatum est, vigere integram volumus.

TITULUS I.

DE SEDE APOSTOLICA VACANTE.

CAPUT I.

De potestate S. Collegii Cardinalium, Sede Apostolica vacante.

1. Sedis Apostolicae vacatione durante, S. Collegium Cardinalium in iis, quae ad Pontificem Maximum dum viveret pertinebant, nullam omnino potestatem aut iurisdictionem habeat, neque gratiam, neque iustitiam faciendi, aut factam per Pontificem mortuum executioni demandandi; sed ea omnia futuro Pontifici reservare teneatur (1). Itaque irritum et inane esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis ad Romanum, dum vivit, Pontificem pertinentis (nisi quatenus in

(1) Pii IV Const. « *In eligendis* », VII Idus Oct. 1562, § 6; Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », IV Non. Oct. 1732, § 6.

hac Nostra Constitutione expresse permittatur) coetus ipse Cardinalium duxerit (eadem vacante Ecclesia) exercendum (1).

2. Item praecipimus, ne S. Cardinalium Collegium de iuribus Sedis Apostolicae Romanaeque Ecclesiae quomodolibet disponere valeat, neque in quopiam iuribus eiusdem sive directe detrahere attentet, sive indirecte per conniventiae speciem, seu, per dissimulationem facinorum adversus eadem iura, etiam post obitum Pontificis seu vacationis tempore, perpetratorum, attentare videatur; immo volumus ut omnium virium contentione eadem custodire et defendere debeat (2).

3. Leges a Romanis Pontificibus latae, per coetum Cardinalium Romanae Ecclesiae, ipsa vacante, corrigi, vel immutari nullo modo possunt, nec quicquam eis detrahi sive addi, vel dispensari quomodolibet circa ipsas seu aliquam earum partem. Quod potissimum valet de Constitutionibus pontificiis, ad ordinandum negotium electionis Romani Pontificis latis (3).

4. Si quae tamen dubia exoriantur circa sensum praescriptionum, quae hac Nostra Constitutione continentur, vel etiam circa rationem, iuxta quam ad usum ea traduci debeat, sive super quovis alio Nostrae huius Constitutionis capite, edicimus ac decernimus unice penes Sacrum Cardinalium Collegium potestatem esse super his ferendi sententiam; quam in rem eidem S. Cardinalium Collegio plenam tribuimus facultatem, qua hanc Nostram Constitutionem interpretari ac dubia declarare valeat. Qua quidem in re, quemadmodum in reliquis, de quibus ad Nostrae huius Constitutionis tramites, excepto ipso electionis actu, deliberari contingat, satis omnino erit si maior congregatorum Cardinalium pars in eamdem sententiam consentiat (4).

5. Pariter in casu urgentis negotii, quod, ex voto maioris congregatorum Cardinalium partis, in aliud tempus differri non valeat, S. Collegium, item iuxta maioris partis sententiam, de opportuno remedio disponere potest et debet (5).

(1) Clem. V in Conc. Viennensi, cap. 2 « *Ne Romani* » in pr. *de elect.* I, 3 in Clem.

(2) Leonis XIII Const. « *Praedecessores Nostri* », 24 Maii 1882.

(3) Clem. V cap. 2 « *Ne Romani* » in pr. *de elect.* I, 3 in Clem.; Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », XVII kal. Decembr. 1621, § 20.

(4) Leonis XIII Const. « *Praedecessores Nostri* ».

(5) Greg. X in gener. conc. Lugdun. cap. 3 « *Ubi periculum* » § 1 *de elect.*, I, 6 in Sext.; Pii IV Const. « *In eligendis* », § 6.

Caput II.

De Cardinalium Congregationibus.

6. Tempore Sedis vacantis duplex habeatur Cardinalium Congregatio, altera *generalis*, sive totius Collegii, altera *particularis*, constans tribus Cardinalibus antiquioribus, uno ex quoque Ordine cum Camerario, quorum officium tertia die post Conclavis ingressum omnino exspirat, in eorumque locum tres alii sequentes in Ordine quolibet tertio die una cum eodem Camerario succedunt (1).

7. Volumus ut in dictis Congregationibus particularibus, quae sive ante, sive post coeptum Conclave haberi poterunt, levioris dumtaxat momenti, ac in dies seu passim occurrentia negotia expediantur. Si quid vero gravioris momenti atque indaginis fuerit, id omne ad Congregationem generalem, seu ad S. Collegium Cardinalium deferatur. Ac ulterius, quae in una Congregatione particulari decreta, resoluta, vel denegata fuerint, in alia revocari, mutari, aut concedi nequeant, sed id faciendi ius habeat ipsa tantum Congregatio generalis per pluralitatem suffragiorum (2).

8. Suffragia in Cardinalium Congregationibus, cum de rebus gravioris momenti agatur, non ore, sed suffragiis secretis dentur.

9. Inter generales Congregationes singulari mentione dignae sunt quae ante ingressum in Conclave habentur, eaedemque Congregationes praeparatoriae appellari possunt.

10. Congregationes generales praeparatoriae quotidie omnino locum habere debent a die obitus Pontificis usque ad diem quo Conclave Cardinales ingrediuntur, etiam diebus quibus exsequiae defuncti Pontificis persolvuntur, idque eo consilio fiat ut liberum sit tum Cardinali Camerario sententiam S. Collegii exquirere atque cum ipso quae necessaria vel opportuna iudicaverit, communicare, tum singulis Cardinalibus sententiam suam circa occurrentia negotia aperire, in rebus dubiis explicationes sciscitari, et opportuna proponere.

---

(1) Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 7; Pii IV Const. « *In eligendis* », §§ 7 et 8.

(2) Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 7.

11. In memoratis Congregationibus generalibus haec praecipue negotia expedienda sunt (1):

a) In primis Congregationibus integre legendae erunt tum praesens haec, quum superius memoratae Constitutiones « *Commissum Nobis* » de civili *Veto* seu *Exlusiva*, uti vocant, in electione Summi Pontificis, a Nobis edita, et Leonis XIII « *Praedecessores Nostri* » cum adiecta Instructione: iisdemque perlectis, iusiurandum ab omnibus Cardinalibus praesentibus iuxta praescriptam formulam (2) praestandum. Quod iusiurandum pariter

---

(1) Clem. XII *Chirografo* « *Avendo Noi* » 24 Dec. 1732, n. 17.

(2) Formula iurisiurandi ab E.mis ac R.mis S. R. E. Cardinalibus praestandi:

« *Nos Episcopi, Presbyteri et Diaconi S. R. E. Cardinales promittimus, vovemus et iuramus, inviolabiliter et ad unguem omnes et singulos Nos esse observaturos contenta omnia in Constitutione Summi Pontificis Pii Decimi* De Sede Apostolica vacante et de Romani Pontificis electione, *quae incipit* « Vacante Sede Apostolica », *data die vigesima quinta Decembris anno millesimo nongentesimo quarto; necnon in Constitutionibus* « Commissum Nobis » *de civili* Veto *seu* Exclusiva, *uti vocant, in electione Summi Pontificis, ab eodem Pio Decimo data die vigesima Ianuarii eiusdem anni millesimi nongentesimi quarti, ac Leonis XIII* « Praedecessores Nostri » *cum adiecta Instructione, data die vigesima quarta Maii anno millesimo octingentesimo octogesimo secundo. Item promittimus, vovemus, et iuramus, quod quilibet ex Nobis in Romanum Pontificem, Deo sic disponente, erit assumptus, iura etiam temporalia, praesertim de civili Romani Pontificis principatu, libertatemque Sanctae Sedis integre ac strenue adserere et vindicare nunquam desistet, atque eamdem hanc promissionem et iusiurandum, post eius ad Summi Pontificatus fastigium assumptionem, rursus praestabit.*

« *Praecipue autem promittimus et iuramus, sub poenis in praedicta Pii Decimi Constitutione* « Vacante Sede Apostolica » *statutis, Nos accuratissime et quoad omnes, etiam familiares seu Conclavistas nostros, secretum esse servaturos in iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis quomodolibet pertinent, et in iis quae in Conclavi seu in loco electionis aguntur, neque secretum praefatum quoquomodo violaturos sive ipso Conclavi durante, sive etiam post novi Pontificis electionem, nisi peculiaris facultas aut expressa dispensatio ab eodem futuro Pontifice Nobis tributa fuerit; itemque nullo modo a quavis civili potestate, quovis praetextu, munus proponendi* Veto *sive* Exclusivam, *etiam sub forma simplicis desiderii, esse recepturos, ipsumve hoc* Veto, *qualibet ratione Nobis cognitum, patefacturos, sive universo Cardinalium Collegio simul*

emittere tenentur omnes alii Cardinales, qui serius ad locum electionis pervenerint, sive nondum sive iam inceptis Comitiis.

b) Cardinales quam cito ea omnia decernere ac disponere debent, quae ad Conclave inchoandum urgentiora sunt.

c) Constituendus est dies, hora ac modus, quo corpus defuncti Pontificis transferatur.

d) Item Cardinales omnia opportune paranda curabunt, ut diebus statutis Pontificiae exsequiae solvantur.

e) Deputentur duo viri ecclesiastici, qui orationes « *De Pontifice defuncto* » et « *De eligendo Pontifice* » recitare debeant.

f) Constituatur dies, quo, si ab ipsis petatur, tum Legatis civilium Regiminum tum Equitibus Ordinis Hierosolymitani S. Collegium conveniendi aditus detur. Praedicti autem Legati nonnisi simul congregati admittantur, neque singulis facultas in posterum concedatur S. Collegium adeundi.

g) Nominentur singulares duorum vel trium Cardinalium coetus, vulgo *Commissiones:* α) pro inquisitione da qualitatibus Conclavistarum eorumque approbatione (1), itemque pro eorum designatione, qui Conclavi inservire debeant; β) pro constructione et clausura Conclavis, ac pro cellarum dispositione (2).

h) Proponantur atque approbentur expensae Conclavis.

i) Epistolae Imperatorum, Regum aliorumque civitatum Moderatorum, item Nuntiorum relationes, omniaque alia, quae S. Collegii interesse possint, cum ipso communicentur.

---

congregato, sive singulis purpuratis Patribus, sive scripto, sive ore, sive directo ac proxime, sive oblique ac per alios, sive ante Conclave sive ipso perdurante; nullique interventui, intercessioni, aliive cuilibet modo, quo laicae potestates cuiuslibet gradus et ordinis voluerint sese in Pontificis electione immiscere, auxilium vel favorem praestituros ».

Hanc formulam Cardinalis Decanus coram omnibus Cardinalibus iubeat a Praefecto Caeremoniarum elata voce legi. Deinde singuli Cardinales dicent:

« *Et Ego N. Cardinalis N. spondeo, voveo, ac iuro* ».

Et imponentes utramque manum super Evangelium, adiungent: « *Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia* ».

(1) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 17.

(2) Pii IV « *In eligendis* », § 15; Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 10.

k) Perlegantur, si quae sint, documenta a defuncto Pontifice Sacro Cardinalium Collegio relicta.

l) Frangantur Annulus Piscatoris et Plumbum Cancellariae Apostolicae. Pro-Datarius autem vel Sub-datarius, et Secretarius Brevium vel eius Substitutus supplicationes gratiarum, quae penes ipsos sunt, sub sigillo clausas Sacro Collegio tradant.

m) Cellae Conclavis Cardinalibus sorte distribuantur (1).

Caput III.

De nonnullis peculiaribus officiis, Sede Apostolica vacante.

12. S. R. E. Camerarii et Poenitentiarii Maioris officia non cessant per obitum Pontificis (2).

13. Si autem contingat alterius vel etiam utriusque officii vacatio ante novi Pontificis electionem, tunc Congregatio generalis triduo post secutam vacationem alterutrius ex praefatis officiis habeatur, ac vota seu suffragia Cardinalium simul congregatorum pro deputatione illius, qui Camerarii vel Poenitentiarii Maioris vices suppleat usque ad electionem novi Pontificis, exquirantur, denturque per schedulas secretas, a Magistris Caeremoniarum etiam ab infirmis Cardinalibus colligendas, ac coram tribus Cardinalibus eo tempore in ordine Prioribus, praesentibus eisdem Caeremoniarum Magistris atque S. Collegii Secretario, aperiendas; isque deputatus habeatur, in quem pars relative maior votorum seu suffragiorum praefatorum convenerit, ac sic deputato facultates omnes, quas ipse Camerarius vel Poenitentiarius Maior exercere poterat, quamdiu Sedes vacaverit, attribuimus (3). Quod si forsan vota paria fuerint, ille deputatus habeatur, qui fuerit ordine dignior, vel, si eiusdem ordinis, senior.

---

(1) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 13.

(2) Clem. V cap. 2 « *Ne Romani* », § 1 *de elect.* I, 3 in Clem.; Pii IV Const. « *In eligendis* », § 9; Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 15.

(3) Clem. V cap. 2 « *Ne Romani* », § 1 *de elect.* I, 3 in Clem.; Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 15; Bened. XIV Const. « *In Apostolicae* », Idibus Apr. 1744, § 4.

14. Cardinali *Camerario*, vacante Sede Apostolica, incumbit cura et administratio bonorum ac iurium temporalium ipsius S. Sedis, adsistentibus ei in suo officio Cardinalibus eo tempore in ordine Prioribus seu Capitibus Ordinum, et praehabitis semel pro levioribus, ac semper pro gravioribus negotiis suffragiis S. Collegii. Hinc Cardinalis Camerarius, statim ac a Sacri Palatii Apostolici Praefecto nuncium de Pontificis obitu acceperit, ad Apostolicum Palatium perget, ut ipsius possessionem capiat ac eius regimen exerceat. Eiusdem Camerarii erit Pontificis mortem iure recognoscere atque authenticum mortis actum conficere; statuere, auditis Cardinalibus Capitibus Ordinum, modum ad conservationem corporis defuncti Pontificis pro temporum conditionibus magis convenientem et aptum (nisi forte Pontifex ipse vivens suam hac de re voluntatem manifestaverit); privatis eiusdem Pontificis aedibus sigilla apponere; ipsius obitum cum Cardinali in Urbe Vicario communicare, qui de re Populum Romanum singulari Edicto edocebit; eaque omnia, nomine et consensu S. Collegii, curare, quae ad iura Apostolicae Sedis tuenda et ad ipsius administrationem recte gerendam rerum temporumque adiuncta suadebunt (1).

15. Cardinalis autem Sacri Collegii *Decani* erit, vix dum ab eodem Sacri Palatii Apostolici Praefecto de Pontificis morte fuerit edoctus, ceteris Cardinalibus vacationem Sedis Apostolicae significare, eosque ad Palatium Apostolicum advocare (2).

16. *Poenitentiarius Maior* eiusque officiales, Sede vacante, ea facere et expedire valeant, quae a fel. rec. Benedicto XIV constituta ac definita sunt (3).

17. *Vicecancellarii S. R. E.*, *Prodatarii* (4), *Secretarii Brevium* officia per obitum R. Pontificis omnino exspirant.

18. Item per obitum Pontificis cessat munus Cardinalis *Secretarii Status*, eoque munere, Sede vacante, fungitur Praelatus *S. Collegii Secretarius*. Quod si hoc officium vacare contingat, eiusdem S. Collegii erit, aliquem ad illud, quamdiu scilicet Sedes Apostolica vacaverit, per pluralitatem suffragiorum deputare.

---

(1) Cfr. « *Regolamento* », Leonis XIII, nn. 3-6.

(2) Cfr. « *Regolamento* », Leonis XIII, nn. 7-8.

(3) Const. « *Pastor bonus* », Idibus Apr. 1744, §§ 51-55.

(4) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 11.

19. E contra *Cardinalis in Urbe Vicarii* officium et iurisdictio non exspirant morte Romani Pontificis. Quod si ipsum Vicarium Urbis, Sede vacante, e vivis decedere contigerit, ne Christifideles Urbis eiusque Districtus aliquod inde accipiant in spiritualibus detrimentum, tunc exsistens Vicesgerens dicti Vicarii, quamdiu Sedes vacaverit, omnes et singulas habebit facultates, auctoritatem et potestatem, quae eidem Vicario pro exercitio officii Vicariatus quomodolibet competebant, quasque Pontifex ipse, occurrente vacatione Vicariatus Sede plena, Vicesgerenti praedicto quandoque per aliquod tempus, donec scilicet successorem Vicarium deputaverit, attribuere solet (1).

20. Item *Legatorum*, *Nuntiorum* ac *Delegatorum Apostolicorum* officium et potestas non cessant Sede vacante.

21. Probe autem scientes eo maxime tempore, cum de creando Pontifice agitur, divinam opem per assiduas preces, aliaque christianae pietatis et caritatis opera impensius expetendam, ac promereri satagendum esse; ideo sicuti magnopere commendamus, ita quoque retineri volumus laudabilem morem huc usque observatum, ut defuncti *Pontificis Eleemosynarius* id muneris exercere pergat cum debita S. Collegio Cardinalium subiectione et ab eo dependentia, donec novus Pontifex eligatur, utque eadem pecuniae vis in subventionem eorumdem pauperum et egenorum Sede vacante per ipsum Eleemosynarium dispensetur ac erogetur, quae vivente Pontifice distribui solet, ad quem effectum consueta mandata a tribus Cardinalibus eo tempore in Ordine Prioribus seu deputatis expediantur (2).

Caput IV.

De Sacris Romanis Congregationibus earumque facultatibus Sede Apostolica vacante.

22. Circa facultates Sacrarum Romanarum Congregationum, Sede vacante, hae, quae sequuntur, normae ab omnibus servandae sunt, non obstantibus privilegiis quibusvis.

23. Sacrae Congregationes, eadem Sede vacante, nullam potestatem habent in iis, quae Sede plena facere et expedire

(1) Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 17.
(2) Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 25.

non possunt nisi *facto verbo cum SS.mo*, vel *ex audientia SS.mi*, vel *vigore specialium et extraordinariarum facultatum*, quae a Romano Pontifice earumdem Congregationum Praefecti vel Secretariis concedi solent.

24. Facultates vero quae ipsis per Litteras apostolicas attributae sunt, et proinde tamquam ordinariae atque ipsarum Congregationum propriae censentur, eae morte Romani Pontificis non exstinguuntur.

25. Volumus tamen ut his facultatibus ordinariis Sacrae Congregationes solummodo in iis gratiis concedendis, quae minoris momenti sunt, libere pro rei opportunitate, utantur. In iis vero expediendis definiendisque negotiis quae graviora vel controversa esse videntur, illud statuimus, ut, si res talis sit quae in aliud tempus differri valeat, futuro Pontifici reservetur omnino: sin autem nullam admittat moram, tunc S. Collegio concedimus ut committere possit negotium Praefecto et aliquot aliis Cardinalibus eius Congregationis, ad quam Pontifex illud examinandum verisimiliter commisisset, qui, negotio accurate discusso, ea desuper decernere possint, per modum tamen provisionis, donec eligatur Pontifex, quae, iuxta datam sibi a Domino prudentiam, iuribus et rationibus ecclesiasticis custodiendis ac tuendis apta et consentanea censuerint (1).

Caput V.

De exsequiis Romani Pontificis.

26. Romano Pontifice vita functo, Cardinales exsequias pro eius anima de more per novem continuos dies persolvent, nisi forte in illis novem diebus aliquod festum ex praecipuis et magnis incidat, propter cuius observantiam exsequiae intermittendae videantur; tunc enim in numero quidem novem dierum exsequiarum intermissarum dies computantur (2). Tribus vero postremis diebus solemniori ritu exsequias celebrabunt; et ultima earumdem exsequiarum die a viro ecclesiastico ad hoc deputato habebitur oratio « *de Pontifice defuncto* ».

(1) Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 18.

(2) Cfr. Caeremoniale Greg. XV « *Decet Romanum* », IV Idus Mart. 1621.

TITVLVS II.

DE ELECTIONE ROMANI PONTIFICIS.

Capvt I.

De electoribus Romani Pontificis.

27. Ius eligendi Romanum Pontificem ad S. R. E. Cardinales unice et privative pertinet, excluso prorsus atque remoto quolibet cuiuspiam alterius Ecclesiasticae dignitatis, aut laicae potestatis cuiuslibet gradus et ordinis interventu (1).

28. Si quando contingat ut Romanus Pontifex decedat, perdurante celebratione alicuius Concilii generalis, sive Romae illud habeatur, sive in alio quovis orbis terrarum loco, electio novi Pontificis ab uno S. R. E. Cardinalium Collegio semper et exclusive fieri debet, minime vero ab ipso Concilio, atque etiam omnino exclusis ab eadem electione peragenda quibuslibet aliis personis cuiusvis, licet ipsius Concilii, auctoritate forte deputandis, praeter Cardinales praedictos. Quin imo, ut in eiusmodi electione memorati Cardinales, omni prorsus impedimento submoto et quavis pertubationum et dissidiorum occasione sublata, liberius et expeditius procedere queant, ipsum Concilium in quibuslibet statu et terminis exsistat, statim ab accepto certo nuntio demortui Pontificis, suspensum ipso iure intelligi debet, adeo ut, nulla prorsus interiecta mora, cessare statim debeat a quibuslibet conventibus, congregationibus et sessionibus, et a quibusvis decretis seu canonibus conficiendis, nec ob quamlibet causam, etiamsi gravissima et speciali mentione digna videatur, ulterius progredi, donec novus Pontifex canonice electus illud reassumi et continuari iusserit (2).

29. Nullus Cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, interdicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest; quas quidem censuras et excommu-

(1) Pii IX Const. « *In hac sublimi* », x kal. Septembr. 1871 et « *Conulturi* », 10 Oct. 1877; Leonis XIII Const. « *Praedecessores Nostri* ».

(2) Pii IX Const. « *Cum Romanis Pontificibus* » pridie Nonas Dec. 1869.

nicationes ad affectum huiusmodi electionis tantum, illis alias in suo robore permansuris, suspendimus (1).

30. Postquam aliquis S. R. E. Cardinalis in Consistorio creatus fuit, is statim vocem et ius eligendi Pontificem habet, et consequenter etiamsi cardinalitius galerus nondum illi traditus sit, neque os clausum, vel si clausum fuerit, nondum tamen apertum sit. Etenim huiusmodi claudendi oris ritus ad praecipuam Cardinalium facultatem, quae circa Summi Pontificis electionem versatur, non pertinet, sed caeremonia quaedam est, ea de causa introducta, ut Cardinales, antequam in Consistoriis et Congregationibus suffragium ferant, de modestia, quae ab ipsis in his et aliis actibus adhiberi debet, quodammodo admoneantur (2).

31. Cardinales canonice depositi, vel qui dignitati cardinalitiae, consentiente Romano Pontifice, renuntiaverunt, nullum ius ad electionem habent. Immo, Sede vacante, nec potest S. Collegium restituere et habilitare Cardinales per Papam privatos seu depositos, ne quidem ad vocem (3).

32. Statuimus etiam et declaramus, quod si forte aliquis Cardinalis saltem in Diaconatus ordine constitutus non fuerit, is nullatenus ad eligendum admitti debeat (4), nisi certo et indubitato privilegio Pontificio munitus sit (5).

33. Item statuimus, ut cum Pontificem de hac vita migrare contigerit, praesentes Cardinales expectare debeant absentes per decem tantummodo dies, quibus exsequiae defuncti Pontificis celebrantur; quibus elapsis, statim Conclave ingredi et ad electionis negotium procedere tenentur (6).

34. Si tamen Cardinales absentes supervenerint, re integra, id est antequam eidem Ecclesiae sit de Pastore provisum, in

---

(1) Clem. V cap. 2 « *Ne Romani* », § 4 *de elect.* I, 3 in Clem.; Pii IV Const. « *In eligendis* », § 29; Greg. XV Const. « *Aeterni Patris,* », § 22.

(2) Pii V decretum die 26 Ianuarii 1571; Caeremoniale Greg. XV. § *Porro.*

(3) Bonif. VIII cap. un. *de schismatic.* V, 3 in Sext.; Pii IX Litt. « *Quamquam* », 29 Sept. 1867.

(4) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 15; Sixt. V Const. « *Postquam verus* » III Non. Decembr. 1586, § 6.

(5) Cfr. Caeremoniale Greg. XV, § *Porro.*

(6) Greg. X cap. 3 « *Ubi periculum* », § 1 *de elect.* I, 6 in Sext.; Pii IV Const. « *In eligendis* », §§ 2, 3, 5.

eodem negotio, in illo statu, in quo ipsum invenerint, admittantur (1).

35. Omnibus autem Cardinalibus in virtute sanctae obedientiae praecipimus et mandamus, ut, postquam per Cardinalem Decanum, vel ipso impedito, per alium Cardinalem, de vacatione Sedis Apostolicae certiores facti, atque ad novi Pontificis electionem advocati fuerint, nisi legitimo impedimento detineantur, indictionis litteris obtemperare, et ad locum eisdem designatum pro perficienda Pontificis electione statim se conferre debeant (2).

36. Si quis vero forte Conclave intrare noluerit, vel ingressus, absque manifesta infirmitatis causa, iuramento medicorum et a maiori parte Cardinalium approbata, exiverit; tunc, ipso minime requisito, nec in eiusdem electionis negotio ulterius admittendo, per alios ad eligendum Summum Pontificem libere procedatur. Si vero, infirmitate superveniente, aliquem eorum e Conclavi exire contingat, ipsa etiam infirmitate durante, poterit, eius suffragio non requisito, ad electionem procedi; sed si ad Conclave, post sanitatem sibi redditam, seu ante, redire voluerit, rursus admittatur (3).

37. Cardinales omnes et singuli, valetudine non impediti, cum tertio pulsata per loca solita conclavis campanula fuerit, ad scrutinium convenire debent; cui legi si quis non obtemperaverit, latae sententiae excommunicationis poenam incurrat (4).

Capvt II.

De Conclavistis ac de aliis in Conclavi partem habentibus.

38. Quilibet Cardinalis in Conclavi duobus servientibus clericis, vel laicis, vel uno clerico et uno laico, contentus sit; infirmis autem et graviter affectis, a maiori parte S. Collegii, vel a Cardinali Camerario una simul cum Cardinalibus Capitibus

(1) Greg. X, cap. 3 « *Ubi periculum* », § 1 *de elect.* I, 6 in Sext.

(2) Leonis XIII Const. « *Praedecessores Nostri* ».

(3) Greg. X, cap. 3 « *Ubi periculum* », § 1 *de elect.* I, 6 in Sext.; Pii IV Const. « *In eligendis* », § 4.

(4) Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 17.

Ordinum, de consensu maioris partis S. Collegii, tertius indulgeri potest (1).

39. Conclavistae Praelati esse non possunt, neque consanguinei vel affines in primo et secundo gradu Cardinalium, etiamsi expensis eorum viverent, aut eiusdem Ordinis seu Congregationis religiosae. Et de qualitatibus Conclavistarum, Cardinales deputati ante Conclavis ingressum diligenter inquisitionem habere, et eos approbare, ac post ingressum denuo diligenter inquirere debent (2).

40. Conclavistae iusiurandum, quod ab ipsis iuxta statutam formam (3) edi debet, serio ac religiose, pro rei gravitate, prae-

(1) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 16.

(2) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 17.

(3) Formula iurisiurandi a Magistris Caeremoniarum atque ab omnibus aliis Conclavistis ecclesiasticis praestandi, una vel altera die ante ingressum in Conclave, coram Caeremoniarum Praefecto vel S. Collegii Secretario ad rem deputatis:

« *Ego* . . . . . .
constitutus coram te . . . . . .
tactis per me SS. Dei Evangeliis coram me positis, iuro et promitto me inviolabile servaturum esse secretum in omnibus et singulis, quae de novi Pontificis electione deque iis, quae in Conclavi seu in loco electionis aguntur, quovis modo cognoverim, adeo ut nec directe, nec indirecte, neque nutu, neque verbo, neque scriptis, vel alias quomodolibet, ipsum mihi violare liceat, et hoc nedum sub poena excommunicationis latae sententiae, futuro Pontifici speciali modo reservatae, privative etiam quoad S. Poenitentiariam, sed etiam sub poena privationis cuiuscumque beneficii, pensionis, officii vel muneris ipso facto incurrendae in casu transgressionis. Quod secretum accuratissime ac religiose servabo etiam post peractam novi Pontificis electionem, nisi ab eodem Pontifice peculiaris facultas aut expressa dispensatio mihi concessa fuerit.

Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae propriis manibus tango ».

Formola del giuramento per i Conclavisti ed altri inservienti laici:

« *Io* . . . . . .
stando dinanzi a . . . . . .
toccando colle mie proprie mani i Santi Evangeli, giuro e prometto che osserverò un inviolabile e rigoroso segreto su tutte e singole quelle cose, le quali in qualunque modo venissi a conoscere, riguardanti la elezione del nuovo Pontefice e ciò che avverrà nel Conclave o nel luogo della elezione, e che non violerò in alcun modo questo segreto, nè direttamente, nè indirettamente, nè con parole, nè con scritti, nè con segni o in altra qualsiasi

stent. Quam ob rem S. R. E. Camerarii erit cavere, ut ab ipsis praedictum iusiurandum saltem una vel altera die ante ingressum in Conclave emittatur, postquam unusquisque eorum eiusdem iurisiurandi momentum ac formulae sententiam probe intellexerit.

41. Conclavistae vero, et quicumque alii servientes, e Conclavi, ex causa infirmitatis manifestae et notabilis a medicis iuramento probatae, et de consensu deputatorum, quorum etiam, conscientiam oneramus, et non aliter exituri, nullo modo reverti possunt; sed eorum loco, alii eodem prorsus tempore, quo infirmi exibunt, ingrediantur (1).

42. Item si aliquem Cardinalem in Conclavi vita fungi accidat, ipsius Conclavistae statim e Conclavi exire debent, neque ad alterius Cardinalis famulatum in eodem Conclavi assumi poterunt (2).

43. Sacri Palatii Apostolici Sacrista quoque cum uno vel pluribus (ad S. Collegii arbitrium) Clericis coadiutoribus in officio Sacristiae, itemque Magistri Caeremoniarum non plures quam sex Conclave ingrediantur, muneribus quae ad ipsos pertinent vacaturi. Adsit praeterea unus S. Collegii Secretarius tantum, unus Religiosus pro confessionibus excipiendis, duo Medici, unus Chirurgus, unus Aromatarius cum uno aut duobus servientibus, qui omnes a maiori parte Cardinalium vel a Cardinali Camerario una simul cum Cardinalibus Capitibus Ordinum, de consensu maioris partis Cardinalium, erunt eligendi; aliique Conclavis utilitati atque commoditati servientes, qui tamen plures esse non debent quam quod necessitas postulaverit (3).

(*Continua*).

---

guisa; e ciò non solo sotto pena di scomunica, riservata in modo speciale al futuro Pontefice, ad esclusione anche della Sacra Penitenzieria, e da incorrersi senz'altra dichiarazione col solo fatto della violazione del giurato segreto, ma anche sotto altre pene anche gravissime da infliggermisi dalla stessa Santità Sua in caso di trasgressione. Il segreto io giuro e prometto che manterrò coscienziosamente anche dopo avvenuta l'elezione del nuovo Pontefice, a meno che non mi venga su ciò concessa dal medesimo Pontefice una espressa e speciale facoltà.

Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco colle mie mani ».

(1) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 24.

(2) Clem. XII Chirogr. « *Avendo noi* », n. 16.

(3) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 18; Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 13.

Sacra Romana Rota.

Se una borgata, recentemente sorta, viene annessa ad una parrocchia, il viceparroco che vi è mandato non perde i suoi antichi diritti.

Policastren. – *Crediti – 20 dec. 1913.* – La chiesa cattedrale di Policastro ha annessa cura d'anime, che da prima veniva esercitata dai singoli canonici, succedentisi con un certo ordine, poi, restando al Capitolo la cura abituale, passò all'arcidiacono l'attuale. Ma — come si duole il vescovo Laudisio in una Bolla del 23 dec. 1826 — per causa della malaria, sì i canonici che gli eddomadari si assentavano per la maggior parte dell'anno e il loro numero era ridotto di molto, quando il suddetto vescovo pensò di ristabilire il servizio corale, obbligando gli eddomadari alla residenza anche estiva. Tra essi due furono deputati come coadiutori dell'arcidiacono nella cura delle anime, con l'assegno di 30 ducati (L. 127.50) per ciascuno. Intanto le condizioni del luogo venivano migliorando, e veniva crescendo il numero degli abitanti, sicchè presso il mare sorse la nuova borgata di *Capitello*, che fu annessa alla parrocchia di Policastro. Non si sa però quando precisamente fu mandato a risiedere presso la cappella colà costruita uno dei coadiutori dell'arcidiacono: certo, ciò avvenne molti anni prima che l'odierno arcidiacono pigliasse possesso della sua prebenda. Ora si agita la questione se il sac. Biagio Pietro Giffoni, coadiutore dell'arcidiacono di Policastro dall'anno 1888 al 16 agosto 1910 (data del decreto di divisione della borgata Capitello dalla parrocchia di Policastro), abbia diritto di richieder da lui l'assegno, riscattato dal Governo, dovuto al coadiutore. Il giudice di prima istanza gli dette ragione. Fu appellato alla S. Rota, e la causa fu discussa innanzi a Mons. Lega, Decano, *Ponente*, a Mons. Alberti e a Mons. Rossetti sul seguente dubbio:

An et quatenus summa et a quonam tempore sac. Giffoni ob munus coadiutoris expletum in loco Capitello *solvi debeat ab archidiacono Pignataro in casu?*

E il 20 dec. 1913 fu risposto:

Affirmative; solvendam vero esse annuam summam libellarum 127.50 ab anno 1899 ad 1910; salvo iure Archidiaconi a summa debita deducendi, titulo expensarum factarum in vindicando supplemento congruae, illam quotam partem quae pro mensura emolumenti inde percepti seu libell. 127.50, sustinenda est a coadiutore Giffoni

Eccone le principali ragioni:

In fatto. — 1. Fin dall'anno 1827, nel quale fu eseguita la Bolla del dicembre 1826, la borgata *Capitello* fu compresa nella parrocchia di Policastro.

2. Dagli *atti* si rileva che sempre uno fu il coadiutore residente a Policastro, contro l'asserzione dell'arcidiacono, che sostiene esservene stati due: sicchè l'altro sempre abitò a *Capitello*. E in questo senso fu dal vescovo Cione, nel 1886, avanzato ricorso al Fondo per il culto, come pure dallo stesso arcidiacono, per rivendicare lo stipendio dovuto ai due coadiutori. Nè tali dichiarazioni furono fatte per convincere più facilmente il fisco, perchè — trattandosi d'un piccolo luogo — la verità non poteva sfuggire al controllo del governo; ma poi negli atti si hanno parecchi documenti non diretti al fisco, nè preparati a questo scopo, nei quali l'arcidiacono riconosce per suo coadiutore il sac. Giffoni, stabilito come tale nella borgata *Capitello*.

In diritto. — 1. Pur volendo stare all'interpretazione letterale della Bolla del vescovo Laudisio (che ordinava che *i due coadiutori dovessero risiedere giorno e notte a Policastro*), *Capitello* resta sempre compreso nella parrocchia di Policastro, come la parte nel tutto. Ma c'è un argomento più forte. Secondo il Conc. Trident., sess. XXI, c. 4, *de Ref.*, i vescovi hanno facoltà di dare i coadiutori ai parroci e molto più di trasferirli da un luogo in un altro, dove la residenza è più comoda per i fedeli; e queste facoltà degli Ordinari spiegò più chiaramente Innocenzo XIII nella Costit. *Apostolici ministerii* del 13 maggio 1723, dando al vescovo potestà d'assegnare ai coadiutori parte dei frutti del beneficio parrocchiale.

2. Non giova dire che il sac. Giffoni, quando fu nominato coadiutore per la borgata di *Capitello*, rinunziò al suo diritto e si obbligò alla cura delle anime senza stipendio, dicendogli il vescovo « che egli non intendeva pagare a lui più che lire 200, che aveva corrisposte sino allora al rinunciatario coadiutore D. Lorenzo Pellegrini »; perchè da ciò segue soltanto che il sac. Giffoni non può avere alcuna azione contro il vescovo, non già che fu indotto a rinunziare ad ogni mercede, anche rispetto ai terzi; perchè in questo caso il vescovo sarebbe stato violatore delle leggi naturali ed ecclesiastiche, ed il Giffoni uno sciocco.

3. Il fatto che per 80 anni i trenta ducati non furono pagati non si può opporre per creare un'eccezione di prescrizione, perchè prima toccherebbe all'arcidiacono provare che per tutto quel tempo la predetta somma fu senza alcun dubbio ammessa come dovuta, e talmente pronta per il pagamento, che il cappellano dovrebbe imputare alla sua negligenza se non la riscosse (De Luca, de iud., disc. XXI; n. 12, 18 e D'Annibale, II, n. 151).

4. A buon diritto perciò il giudice di prima istanza attribuì al sacerdote Giffoni la somma di L. 127.50 dal tempo in cui l'arcidiacono la riscattò dal Governo. Egli però aggiunse che si dovessero prima dedurre: *a*) le spese portate dall'arcidiacono per tale rivendicazione; *b*) l'affitto percepito dal coadiutore nella locazione della casa canonica; *c*) L. 15 per legati della chiesa. Ma, quantunque sia vero che le spese si debbano sostenere da chi ne riceve vantaggio, tuttavia l'applicazione non è retta, se non si tenga la debita misura: nel nostro caso l'arcidiacono rivendicò dal fisco non soltanto la somma controversa, ma anche lo stipendio per il secondo coadiutore e il supplemento della propria congrua. Perciò il sacerdote Giffoni deve sostenere soltanto quella parte di spese che corrisponde alla somma da lui percepita. In secondo luogo, il Giffoni può far suo l'utile ricavato dalla locazione della casa canonica, perchè egli ha il diritto di abitarla e, se la cede ad altri, può certamente riceverne un compenso. Nè mai può il valore della casa canonica computarsi tra i frutti di una prebenda: « *Super domo destinata pro habitatione episcopi vel rectoris (ecclesiae) dubitari consuevit an veniat in valore, sed quoties de facto deservit ad usum destinatum habitationis, receptum est non venire, quamvis in eadem domo inhabitent saeculares coniuncti titularis, ut ceteris relatis, Buratt...* ». (De Luca, *De benef.* disc. 90, num. 7): e in ciò è d'accordo anche il Governo. Tanto più questo vale per il sacerdote Giffoni, perchè, abitando egli nella casa paterna, l'utile tratto dalla casa canonica deve compensare quello che avrebbe ricavato affittando il suo appartamento nella propria casa. Certo, stando ai sacri canoni, non è da lodarsi, per sè considerato, questo sistema del sacerdote Giffoni, perchè — come dimostra il Lucidi (*De visit. sacror. limin.*, lib. I, cap. III, art. 3), adducendo la giurisprudenza delle Sacre Congregazioni — la residenza nella casa canonica dev'essere *materiale* e *formale*; ma questo non c'entra con la nostra questione, e poi — perciò si è detto *per sè considerato* — il sacerdote Giffoni può invocare a suo favore l'approvazione tacita, se non espressa, della Curia, la quale lasciò ch'egli affittasse la casa canonica per impiegarne la rendita nei restauri della sua chiesa. Infine, quanto al legato spettante alla chiesa, esso non deve gravare sullo stipendio dovuto al coadiutore, perchè — com'è noto tra i canonisti — altra cosa è la dote d'una chiesa, ed altra è la congrua d'un beneficiato (S. Rota, *in Leodien. Dismembrationis*, coram Lega, 4 mart. 1911).

5. Non si possono neanche — come pretende l'arcidiacono — computare al coadiutore quasi congrua sufficiente le rendite certe o incerte provenienti dall'amministrazione dei Sacramenti. Perchè, quantunque — come considera il De Luca (disc. XVIII, *de paroc.*, n. 12; *de iurepatr.*, disc. X, n. 18; *Adnot. ad Conc. Trid.*, disc. IX, n. 8) — le rendite che *certamente* si percepiscono dai Sacramenti amministrati

per la necessità spirituale dei fedeli si debbano computare nella congrua d'un beneficiato, tuttavia questo non impedisce che, se altre siano assegnate per il suo sostentamento, si possano legittimamente pur esse riscattare.

6. Perciò la somma dovuta dall'arcidiacono deve pagarsi, gravata degl'interessi, a partire dal giorno in cui si mosse la lite, perchè da quel giorno si suppone cessare di diritto la *buona fede*, che si presume invece per il tempo anteriore (arg. leg. 25, § 7, digest., *de haeredit. petit.*).

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

CONSULTAZIONI.

III.

Quando i beneficî curati, uniti ad altri anche curati, conservano l'onere della Messa " pro populo ".

Più che cento anni fa, avvenuta la distruzione di R., a causa dei terremoti, gli abitanti si trasferirono nella vicina P. Il Vescovo ad istanza del Parroco e del Capitolo della Collegiata di P., ottenute le debite facoltà, con suo decreto, soppresse la Parrocchia di R., *unendo* le rendite alla Collegiata di P., e creando con esse un Canonicato, coll'obbligo della cura, *sub dependentia Archipresbyteri*, in un rione di P., con chiesa propria ivi esistente, ove esso Canonico curato celebra sacre funzioni. La giurisdizione parrocchiale però rimase, come prima, presso l'Arciprete curato, al quale pure rimase riservato il diritto di amministrare il Battesimo e di assistere ai matrimoni, sicchè il Canonico curato fu costituito *coadiutore* nella chiesa *succursale* per l'assistenza ai moribondi e l'amministrazione degli ultimi Sacramenti, L'attuale Canonico curato, il cui beneficio, per tale qualità di *curato*, non soggiacque all' incameramento dei beni, anzi ottenne dal Governo civile l'*aumento di congrua*, tenendoglisi conto della Messa *pro populo*, dubita se sia tenuto ad applicar. quale Parroco, la Messa *pro populo*.

Si domanda:

1° Che s' intende per *unione* nei beneficî ecclesiastici; come e da chi può farsi?

2° I beneficî *uniti* conservano i *diritti* e gli *oneri*, che avevano prima dell'unione?

3° In specie, circa i beneficî curati, dopo l'unione, rimane l'onere della Messa *pro populo* per ciascun beneficio, o basta *una* sola appli-

cazione per tutti i beneficî uniti, aventi cura d'anime, siano parrocchiali, siano vescovili?

4° Il Canonico curato del caso proposto è obbligato alla Messa *pro populo*?

Al primo. — L'unione dei beneficî si definisce: « Duorum vel « plurium beneficiorum aut Ecclesiarum a legitimo superiore facta « adnexio ». Si divide in *temporanea* e *perpetua*: questa poi comunemente, con la *Gloss.* in cap. *Novit. Ne sede vac.*, si suddivide in tre specie: 1ª *promiscua* o *tituli extinctiva*; 2ª *subiectiva* o *minus principalis*, e 3ª *aeque principalis*. Spieghiamo brevemente queste specie di unione perpetua, giusta l'insegnamento dei Canonisti (Reiffenstuel, *Jus Can. univ.*, Lib. III, tit. XII, cap. 3, n. 39 e segg.; Vecchiotti, *Instit. Can.*, Lib. II, cap. 2, § 15; Santi, *Prael. Jur. Can.*, Lib. III, tit. V, n. 89 e segg.).

La prima specie di unione perpetua ha luogo quando di due beneficî se ne costituisce un solo, talmente che la natura di entrambi, in certo qual modo, si distrugga « et in unum coalescat tertiumque « novum beneficium ex unione resultet ». Santi, l. c., n. 91. — La seconda specie che dicesi farsi *minus principaliter*, avviene quando una Chiesa inferiore si unisce *accessorie* ad una Chiesa superiore. Per effetto di questa unione, che dicemmo *subiectiva*, la Chiesa superiore si chiama *Matrice*, l'inferiore *filiale*. Il titolo di questa cessa, perchè si ritiene come parte della Chiesa superiore, cui *accessorie* fu unita; e si conserva il titolo del beneficio o Chiesa principale, mentre il beneficio o la Chiesa unita segue la natura e la sorte dell'altra. — La terza specie finalmente, che dicesi fatta *aeque principaliter*, si effettua nei beneficî ecclesiastici *eiusdem ordinis*; e per nulla viene alterata la natura e lo stato dei beneficî in tal modo uniti, giacchè questa unione è solo *soggettiva*, per la ragione che tali beneficî, soltanto *ratione subiecti* vengono uniti, ossia per ragione della stessa persona che possiede ed amministra entrambi i beneficî. Sono esempî noti e frequenti le Chiese Cattedrali *aeque – principaliter* unite, e governate da un sol Vescovo. Santi, l. c., num. 91 e segg.; Vecchiotti, l. c.; Reiffenstuel, l. c.

Il Romano Pontefice può unire per tutto il mondo i beneficî ecclesiastici, senza eccezione alcuna; il Vescovo può decretare l'unione dei beneficî della propria diocesi, *dummodo jus canonicum non resistat*; e vi concorrano le *condizioni* richieste dal diritto, che sono: *a*) la causa ragionevole di necessità od evidente utilità; *b*) il consenso degl'interessati; *c*) il consenso del Capitolo Cattedrale. Di tutto va formato regolare processo in Curia, prima che il Vescovo emetta il Decreto di unione dei beneficî. Santi, l. c., n. 97 e segg.

Al secondo. — Generalmente i diritti e i doveri od oneri dei beneficî uniti vanno conservati, per quanto si può, come prima della unione. Se tutti i diritti e i doveri non possono conservarsi, nei beneficî uniti per unione della *prima* specie; perchè, come dicemmo, nacque un *terzo* e nuovo beneficio, questo conserva ciò che è *ottimo*, ossia *jura meliora et favorabiliora*. Nell'unione della *seconda* specie, quanto ai diritti, non solo vengono conservati, salvo dove occorresse opposizione coi diritti e privilegi della Chiesa principale; ma il beneficio inferiore partecipa dei diritti del beneficio superiore. Gli *oneri* poi son *tutti* da osservare e soddisfare, in modo che ove trattisi di unione di due chiese parrocchiali, il Rettore della Chiesa matrice, se non può da sè disimpegnare l'obbligo della cura, *tenetur per idoneum Vicarium regere ecclesiam filialem*. Nell'unione finalmente della *terza* specie vien conservato ogni titolo, diritto od onere di ciascun beneficio, come prima, *perinde ac si unio effecta non fuisset*.

Al terzo. — L'obbligo della Messa *pro populo* nei beneficî curati uniti, bisogna desumerlo sia dalla *qualità dell'unione*, sia dalla *qualità dei beneficî*, aventi cura d'anime.

E quanto alla *qualità dell'unione* di beneficî con cura d'anime, è certo che non si conserva l'obbligo di celebrar la Messa *pro populo* pei beneficî uniti coll'unione della prima specie, *unione extinctiva*. Infatti per questa unione abbiamo veduto che vien distrutta, in certo qual modo, la natura di entrambi i beneficî, e ne nasce un terzo del tutto nuovo. Non così nelle unioni della seconda e terza specie. In esse, come vedemmo nella risposta al secondo quesito, tutti gli oneri, e quindi anche quello di applicar la Messa *pro populo* vanno conservati, e debbono essere adempiti.

Resta adesso a vedere come tale obbligo di applicar la Messa *pro populo*, nei beneficî curati uniti, possa derivarsi dalla *qualità dei beneficî* medesimi. Questi beneficî possono essere parrocchiali o vescovili.

È certo che un Parroco, che governa due o più Parrocchie unite, non di unione estintiva, è obbligato ad applicar nelle feste (anche soppresse) la Messa *pro populo, con tante applicazioni quante parrocchie amministra*, nè per questo può essere facoltato a *binare*, salvo speciali circostanze. Abbiamo le autentiche decisioni della S. Congr. del Concilio.

I. In *Lucen.*, 26 feb. 1774. « An Parochi duabus parochialibus « ecclesiis praepositi teneantur dominicis aliisque festis diebus missam « in unaquaque ecclesia sive per se, sive per alium pro populo appli- « care in casu? — Resp. Affirmative, exceptis tantum paroeciis unitis » unione plenaria et extinctiva ».

II. In *Lancianen. et Ortonen.*, 3 feb. 1884: « 1. Utrum Parochi « duas aut plures regentes Paroecias ad duas vel plures Missas pro

« populo celebrandas in diebus festis teneantur per se aut per alios ?
« 2. Et quatenus per se teneantur, an ipsis ad tramites Constitutionis
« Benedicti PP. XIV *Declarasti Nobis* binandi facultas fieri possit ?
« — Resp. Ad 1. Parochum, prout in casu, teneri sive per se, sive
« per alium ad tot Missas celebrandas, quot Parochia regit. — Ad
« 2. Non esse locum falcutati Missas iterandi, nisi cum ex cleri defi-
« cientia alius Sacerdos non adsit, qui Parochi loco celebrare et ap-
« plicare possit ».

E similmente, in *Salamantina*, 22 feb. 1862; in *Divionen. Missae pro populo*, 24 Julii 1886; in *Nivernen.*, 5 Mar. 1887, etc.

Ma se tali sono le disposizioni canoniche quanto ai Parroci di parrocchie unite, diverse sono in riguardo ai Vescovi ed Abati di due o più Diocesi od Abazie unite.

Già per molto tempo si dubitò circa l'obbligo dei Vescovi a celebrare la Messa *pro populo* nelle Domeniche e feste; ma finalmente la S. Congr. del Concilio, ad istanza di quella di Propaganda Fide, il 9 luglio 1881, coll'approvazione del Sommo Pontefice, decideva per l'affermativa, e in modo « *che se un vescovo è titolare di più diocesi*, dum-
« modo illae non sint unitae unione plenaria et extinctiva, *egli è te-*
« *nuto* sive per se sive per alium *d'applicare o di far applicare la*
« *Messa in ciascuna di esse* e propriis sumptibus » (*Monit. Eccles.*, volume III, Par. I, pag. 8).

Questa decisione però ebbe vigore solo per circa un anno; giacchè Leone XIII (di s. m.) con la Costituzione « In suprema » del IV Id. Junii 1882, stabiliva pei Vescovi ed Abati aventi giurisdizione quasi episcopale l'obbligo d'applicare la Messa *pro populo* in tutte le Domeniche e feste anche soppresse; ma dichiarava che sempre *una sola Messa pro populo* essi Vescovi ed Abati son tenuti di applicare in tali giorni, quantunque reggessero più Diocesi unite od Abazie. Ecco il testo della Costituzione, per questa parte: « Et ne cui dubitationi
« aditus pateat, declaramus, eosdem Episcopos et Abbates huic officio
« satis esse facturos per celebrationem et applicationem unius Missae
« pro universo populo sibi commisso, etiamsi duas vel plures Dioeceses
« et Abbatias aeque principaliter unitas regant ». Lo stesso Pontefice poi ivi assegna la ragione della diversità di obbligo pei Parroci titolari di più Parrocchie unite e pei Vescovi ed Abati titolari di più Diocesi ed Abazie: e cioè che i Parroci, a differenza dei Vescovi ed Abati, debbono raccogliere nei dì festivi alla Messa parrocchiale il popolo fedele, perchè ascolti la parola di Dio e riceva i SS. Sacramenti, ecc.
« ... Sed alia est Parochorum, alia Episcoporum ratio. Etenim cum
« cuique Parocho specialis in unaquaque Paroecia ac definita populi
« cura commissa sit, festis diebus Parochus non modo celebrare pro
« populo debet, sed etiam in parochiale templum populum admittere,
« ut sacrosancto Missae sacrificio intersit, et audiat verbum Dei, et

« Sacramenta pro opportunitate recipiat, et iis omnibus officiis ex-
« colatur, quae diebus praesertim Dominicis aliisque festis praestanda
« sunt. At non haec valere possunt pro Episcopis, qui dissimili in
« conditione et causa versantur... ».

Al quarto. — Scendendo ora ad applicar la dottrina canonica su esposta al caso nostro, possiamo ben dire che il Canonico curato di P. non ha alcun obbligo di applicare lo Messa *pro populo* nei dì festivi. Non è obbligato perchè veramente ivi fu *soppressa* la Parrocchia, e creato *ex novo* il suo beneficio, od al più può dirsi che l'unione della Parrocchia di R. alla Collegiata di P. fu *estintiva*. ossia della prima specie di unioni di beneficî; e noi vedemmo, nella risposta al terzo quesito, che i Parroci reggenti beneficî curati uniti con unione estintiva non sono obbligati alla Messa *pro populo* pei beneficî uniti ed estinti. Non è tenuto perchè quantunque, per l'unione, sia stato creato il suo canonicato curato, la sua cura non è propriamente parrocchiale con piena giurisdizione sulla parte di popolo assegnatagli dal Vescovo, ma di semplice *coadiutore*, per l'assistenza dei moribondi ed amministrazione degli ultimi Sacramenti. Infatti la giurisdizione tutta fu riservata all'Arciprete curato, e l'amministrazione del Battesimo e l'assistenza ai matrimonî fu pure a lui riservata, con che al Canonico curato vien tolta la ragione della *parrocchialità*, mentre per Parroco s' intende colui, cui è assegnato un certo numero di fedeli, sui quali egli esercita la piena giurisdizione, ed ha il diritto esclusivo di amministrar loro i Sacramenti, ed essi hanno l'obbligo di riceverli da lui. Questi sono gli estremi per provare la *parrocchialità*, secondo tutti i Canonisti e la S. Rota Romana, la quale, nella dec. 380, p. 5, *rec.*, dice: « ... neque ex facto quod nonnullae functiones parochiales
« in aliqua ecclesia celebrantur (*come fa il nostro canonico*) parochia-
« litas probaretur; proprie probari deberet quod ei ecclesiae certus
« populus fuerit assignatus et quod Sacramenta ab eius rectore essent
« dispensata, atque quod populus ab ipso ea recipere teneretur ».

Ora il Canonico curato di P. ebbe, è vero, assegnata una chiesa, dove fa le sue funzioni, ma ciò non basta. Egli non è Parroco, non ha la cura d'anime intera, e per proprio nome, non amministra ai fedeli *tutti* i Sacramenti che i Parroci amministrano, nè i fedeli sono tenuti riceverli da lui; è un *coadiutore* dell'Arciprete curato, per quel rione. Quindi *non ha* l'obbligo di celebrare la Messa *pro populo*; quantunque il suo beneficio tragga origine da una vera e propria parrocchia. Nè può ingerir dubbio la ricognizione fattagli, quale Parroco, dal Governo civile, che perciò gli concesse l'*aumento di congrua*, e gli tien conto dell'elemosina per le Messe *pro populo*. Le disposizioni dell'autorità civile, quantunque favorevoli ai chierici, non possono menomamente alterare le disposizioni del Diritto canonico. Quanto al-

l'obbligo di coscienza nascente da questa prestazione pecuniaria del Governo civile, il nostro Canonico curato se la intenda col proprio Vescovo.

Mons. Giuseppe Fameli
Consultore della S. Congr. del Concilio.

BREVI QUESITI.

29. — *D.* Un canonico prebendario, che rinuncia il beneficio canonicale, per ottenere un beneficio parrocchiale, può, nell'atto della rinuncia, riserbarsi il titolo di canonico onorario?

R. Poichè rinunziando ad un beneficio, si rinunzia anche al titolo ed ai diritti ad esso annessi, salvo speciali disposizioni capitolari e privilegi particolari, non può il canonico rinunciatario nel caso, conservare il titolo di canonico onorario. Passando al beneficio parrocchiale e volendo rimanere canonico onorario, è necessario il voto del Capitolo. Questi nel concedere il titolo di canonico onorario, può apporre delle clausole che regolino l'uso del titolo e il diritto di precedenza. Così, per esempio, potrà stabilire che il parroco a cui fu concesso dal Capitolo il titolo di canonico onorario, prenda l'ultimo posto, senza alcun riguardo al posto occupato prima della rinunzia.

30. — *D.* Nel programma generale di studi, approvato dal Pontefice Pio X (10 maggio 1907), per tutti i seminari d'Italia sono assegnati alle Istituzioni di Diritto canonico quattro ore la settimana, nel *terzo* e *quarto* di teologia. Nella lettera-circolare ai RR. Ordinari d'Italia data dalla S. Congregazione Concistoriale il 16 luglio 1912, le Istituzioni sono aggiunte alla Scuola di morale, senza determinazione di ore. Si domanda se a tenore della circolare, le Istituzioni di Diritto canonico devono considerarsi materia secondaria, come il greco-biblico, l'ebraico, la sacra eloquenza, ecc., ecc,; e se debbano assegnarsi a questo insegnamento le ore determinate dal programma precedente.

R. Con la lettera-circolare del 16 luglio 1912, come è facile rilevare da tutto il contenuto, la S. Congregazione, giustamente preoccupata della diminuzione di vocazioni ecclesiastiche, rilevata dalle visite apostoliche fatte ai seminari d'Italia, più che ad una riforma vera e propria nel programma degli studi di sacra teologia, si limita ad indicare agli Ordinari norme più concrete, di ordine prevalentemente disciplinare, come la separazione dei grandi dai piccoli, l'esclusione dei laici dalle scuole del seminario da riservarsi esclusivamente

ai chierici, l'accorciamento delle vacanze autunnali, e via di seguito; onde non si può da questa circolare argomentare ad una innovazione nel programma degli studi stabilito nei precedenti documenti pontifici. Se qualche modificazione è stata apportata, questa si riferisce più che ad altro, agli studi liceali, e non a quelli teologici. Anzi, poichè nella suddetta circolare il S. Padre raccomanda a tutti l'osservanza delle norme pontificie e dei principî su cui si basa il programma di studi pubblicato dalla S. C. dei Vescovi e Regolari, nonchè delle disposizioni sia generali, sia speciali, susseguentemente emanate dalla S. Sede, compatibilmente con ciò che viene disposto nella circolare, e poichè questa non contiene nessuna disposizione circa le ore da assegnare alla scuola delle Istituzioni, appare evidente che debba conservarsi l'orario precedentemente stabilito dal programma dalla S. C. dei Vescovi e Regolari. Negli atenei ove esiste una facoltà distinta per lo studio del Diritto, lo studio delle Istituzioni era per il passato assegnato alla scuola di Diritto; ora però, anche in questi atenei, le Istituzioni vengono insegnate nella scuola di teologia, per dar agio, a coloro che non intendono, terminati gli studi teologici, iscriversi alla facoltà giuridica, di procurarsi una cultura generale del Diritto canonico, indispensabile per ogni ecclesiastico. Certamente in un programma di studi prettamente teologici, le Istituzioni canoniche non possono avere la stessa importanza della Teologia dommatica, ma atteso il posto che occupano nella cultura generale del clero, non debbono neppure essere considerate quale materia secondaria. Questa a noi sembra la ragione per cui la lettera-circolare non le ha numerate nè tra le materie principali, nè tra le materie secondarie.

31. — *D.* In una chiesa parrocchiale con clero ricettizio, in forza di un articolo dello statuto, i partecipanti non vengono assoggettati alla puntatura, quando la loro assenza è dovuta a ragioni di lutto. La durata del lutto, dal citato articolo, è determinata nella misura di otto giorni, se si perdono i genitori; di sei giorni, se i fratelli, le sorelle, i nonni e i cognati; di tre giorni, se i nipoti o gli zii. Nella morte dei *cugini*, si è dispensati dalla puntatura nel solo giorno, in cui si celebrano i funerali. L'appellativo *cugino* può estendersi anche a quelli di terzo grado, all'effetto di essere dispensati dalla puntatura?

R. L'appellativo *cugino*, in senso stretto, spetta al solo figlio della sorella della madre. « Consobrinus est filius sororis matris », « dicuntur consobrini quasi ex duobus sororibus nati » (Cajus, *Dig.*, *38*, *10*, *1*, § *10*). Però in senso più lato, anche presso i giureconsulti romani, quest'appellativo fu esteso fino ad abbracciare gradi più larghi di parentela. « Latiori sensu consobrini dicuntur etiam qui in ulterioribus gradibus cognationis, conjuncti sunt », come appare dallo stesso

Caio, l. c., 1, 10. Pertanto se la locuzione usata dal citato articolo è generica, e non limita la dispensa dalla puntatura alla causa di lutto, per la morte degli *stretti cugini*, poichè qui versiamo in *materia favorabili*, e *favores sunt ampliandi*, noi crediamo che nel caso particolare l'appellativo generico di *cugino* possa e debba estendersi fino ad abbracciare la parentela di terzo grado.

32. — *D.* La chiesa dei Ss. Quirico e Giulitta a Capalle, arcidiocesi di Firenze, per decreto della S. C. dei Riti del 17 marzo 1848, celebrava l'anniversario della dedicazione della chiesa con l'Officio e la Messa l'ultima domenica di aprile. Prima di detto decreto l'anniversario della dedicazione era celebrato il 2 giugno, *ab immemorabili*. Nell'Archivio parrocchiale nulla si trova che parli di detta dedicazione, solo che questo anniversario era il 2 giugno. Fu assegnata l'ultima domenica di aprile perchè in detto giorno si celebrava un'altra festa senza però uffiziatura. Ora domando: dopo l'ultimo decreto della S. Congregazione dei Riti del 28 ottobre 1913, mi devo rivolgere all'Ordinario di Firenze perchè assegni un giorno fisso, oppure devo riporre detto anniversario al 2 giugno?

R. Il decreto 28 ottobre 1913 dice doversi celebrare le feste, che erano state assegnate in domenica, nel giorno in cui sono iscritte nel Martirologio, se realmente vi sono, altrimenti nel primo giorno del mese, in cui può occorrere quella domenica; e per le cattedrali, doversi celebrare il loro anniversario di dedicazione o nel giorno in cui questa avvenne, o in altro ad arbitrio del Vescovo, udito il Capitolo. Crediamo, nel caso, potersi stare alla notizia dell'Archivio parrocchiale, presumendo che il giorno indicato, 2 giugno, sia il vero giorno della dedicazione; per lo meno esso sarà il giorno in cui era stata legittimamente assegnata. Ad ogni modo, è di regola che qualunque variazione da farsi nel calendario particolare sia sottoposta al giudizio dell'Ordinario; perciò, nel caso, s'informi il medesimo dello stato della questione, e si stia alla sua sentenza.

DALLE RIVISTE.

La Civiltà Cattolica. Roma, 20 giugno 1914. *Le Associazioni di fatto*, pag. 694-723.

Dopo aver dimostrato nei precedenti articoli come nella vigente legislazione italiana, le associazioni religiose, pur non godendo di personalità giuridica, perchè ne furon spogliate dalle così dette leggi eversive, continuano però ad esistere come associazioni di fatto, l'autore poggiandosi sull'autorità d'insigni cultori di Diritto Ecclesiastico,

tratta la questione se costituiscano frode alla legge gli atti stipulati da queste associazioni, sotto la forma di contratti onerosi, e i lasciti fatti in loro favore, sotto nome d'interposta persona. Esaminando con fine analisi, da una parte gli estremi richiesti per costituire la frode della legge, e raffrontandoli con la natura dell'associazione di fatto, quale egli l'ha illustrata negli articoli precedenti, logicamente conchiude che l'associazione di fatto non commette atti di frode alla legge, simulando contratti onerosi, o servendosi d'interposta persona per esercitare i propri diritti civili, quali il diritto di possedere, di ricevere donazioni, lasciti e simili. 14-33.

La Civiltà Cattolica. Roma, 4 luglio 1914. *Le Unioni professionali nei documenti pontifici,* pag. 14-33.

Nell'articolo precedente, l'A. rilevata l'importanza delle unioni professionali, mostrò, quali ne debbano essere, secondo i documenti pontifici, lo scopo, i membri, i capi, ecc., ecc. Nel presente articolo si tratta degli statuti e ordinamenti, e dei principali rapporti che debbono intercedere tra queste unioni e le altre classi sociali, lo stato e l'autorità ecclesiastica. Quanto ai rapporti con l'autorità ecclesiastica, che non possono negarsi, non essendo la questione operaia puramente economica, ma per molti titoli, morale, e quindi da risolversi coll'intervento della Chiesa e della religione, i documenti pontifici sono abbastanza espliciti. La santa Sede raccomanda le unioni professionali, a patto che accettino la vigilanza dei vescovi, e si lascino guidare e dirigere dall'autorità della Chiesa. L'articolo è ancora in continuazione.

La stessa. *Roma, 18 luglio 1914. Le Associazioni di fatto,* pagine 149-175.

In continuazione degli articoli precedenti, in questa parte dell'importante studio, l'A. richiama i lavori e le discussioni parlamentari relative alla legge 19 giugno 1873 sugli enti ecclesiastici, mettendone in rilievo il senso genuino e la retta interpretazione.

Revue catholique des Institutions du droit. Giugno 1914. *Le drapeau pontifical et la souveraineté du Pape,* pag. 32-42.

Fatta rilevare l'incoerenza dei magistrati francesi, che mentre non trovarono materia di condanna in una sollevazione popolare provocata in un villaggio dell'Est, dal fatto di un notabile, il quale, per protestare aveva inalberato la bandiera tedesca; condannarono invece chi aveva creduto esporre in una festa religiosa, la bandiera dai colori pontifici, l'articolo critica severamente la sentenza, che mostra di ignorare le prerogative sovrane, tuttora spettanti al Sommo Pon-

tefice. A provare che la sovranità del Pontefice sussiste anche dopo gli avvenimenti del 1870, l'A. ricorda tra l'altro, il tenore della convenzione militare conchiusa tra il generale delle truppe pontificie Kanzler, e quello dell'esercito italiano, Cadorna. Orbene in questa convenzione militare, che non fu mai in seguito ratificata da un vero trattato di pace, si stabilì che la città di Roma, tranne la porzione di territorio limitata dal borgo di S. Spirito, e comprendente il Vaticano, e il Castel S. Angelo, passava sotto l'occupazione delle armi italiane. Che se il giorno 21 settembre, a sedare i tumulti scoppiati nella città Leonina, il Card. Antonelli, invocava l'aiuto delle truppe italiane sentendosi l'esercito pontificio impotente a ristabilire l'ordine, con ciò il Pontefice esercitava un vero atto di sovranità, a cui certamente non intese abdicare ritirando i suoi soldati, al di là del portone di bronzo, ove la guardia svizzera vigila tuttora alla difesa della sovranità pontificia.

Ecclesiastical Review. Vol. L, n. 2. Philadelphia S. U. A. *Church legislation on usures.* (La legislazione della Chiesa sulla usura).

La Chiesa per molto tempo ha vietato ai fedeli di esigere uno speciale compenso, o interesse per il denaro prestato; oggi lo permette. È contradittorio questo diverso atteggiamento della Chiesa? La contradizione apparente svanisce, quando si rifiette che cambiando la funzione del denaro, la Chiesa ha modificato le sue disposizioni. Anticamente la moneta, era un semplice strumento di scambio, che rimaneva infruttifero presso chi la possedeva, ed era perfettamente la stessa cosa, tenerla nel proprio scrigno, o darla a chi ne aveva bisogno, quando si aveva la sicurezza della restituzione. Come rimaneva infruttifera, chiusa nelle casse, così doveva conservarsi anche quando era consegnata ad altri. Oggi la funzione della moneta si è modificata. Il denaro oggi rappresenta un capitale, che può essere impiegato in diverse imprese produttive, tali da rendere guadagno. Onde oggi, chi presta denaro, mentre toglie a se stesso la possibilità di profittare del guadagno, offre ad altri il mezzo di fare dei guadagni, impiegando nell'industria il denaro ricevuto in prestito.

L'Union. Parigi, luglio 1914. *L'éducation de la jeunesse. L'éducation de l'effort.* (L'educazione della gioventù. L'educazione dello sforzo).

Pur troppo ai giorni nostri si è resa quasi generale presso gli educatori e i genitori la tendenza di dirigere tutta l'educazione dei giovani all'unico scopo di assicurare ad essi una comoda posizione nella quale, senza gran fatica, si possa vivere in una discreta agiatezza. Contro questo falso indirizzo dell'educazione giovanile, l'au-

tore richiama l'attenzione di tutti coloro, a cui sta a cuore l'avvenire dei propri figliuoli, mostrando i pericoli di una tale educazione. In luogo di insistere sulla necessità di guadagnarsi da vivere, i genitori e gli educatori devono piuttosto sforzarsi di far comprendere tutta la nobiltà del sacrifizio, mostrando la gioia che si prova nel vincere le difficoltà della vita.

Études–Revue fondée par les pères de la Compagnie de Jésus. Parigi, 20 giugno 1914. *Le droit de gréve et le droit naturel.* (Il diritto di sciopero e il diritto naturale).

Accennate le due forme assunte dal socialismo, l'una dottrinaria, seguìta da coloro che intendono riordinare la produzione industriale per il bene della società rinnovata, l'altra rivoluzionaria, abbracciata da gente pronta a distruggere, perchè concepisce la proprietà, non come una forza da mettere in valore, ma quale una preda da dividersi, l'A. passa ad esaminare il cosidetto diritto di sciopero, per determinarne il dominio proprio e conchiude che esiste realmente un diritto di sciopero.

All'obbiezione che si fa ordinariamente, che cioè mentre nella società civile i conflitti d'interesse vengono risolti legalmente con l'intervento del magistrato, nei conflitti del lavoro la soluzione sarebbe lasciata agli stessi operai, che sono parti in causa, l'A. risponde, riconoscendo in ciò un' anomalia, di cui spiega però le ragioni. A togliere però quest'anomalia, e a risolvere pacificamente i conflitti del lavoro, l'A. propone, secondo i dettami della sana scienza economica, il riordinamento professionale, la professione organizzata. Finchè non si ha questo ordinamento, mancherà la giurisdizione economica atta a dirimere tali conflitti, onde nel presente stato di cose, lo sciopero rimane l'unica via per la soluzione dei coflitti economici.

La Réforme Sociale. Parigi, 1° giugno 1914. *L'enseignement professionel des masses agricoles.* (L'insegnamento professionale delle moltitudini agricole).

Affermata l'altissima importanza sociale dell'agricoltore, l'A, fa notare i pericoli dell'*urbanismo*, fenomeno dovuto all'ignoranza della popolazione agricola, la quale dimenticando i vantaggi della professione dei campi, abbandona la campagna, trasmigrando in città, ove sogna un'esistenza più agiata e soddisfacente. Cercando l'origine di questa ignoranza, l'A. la trova nel cattivo indirizzo dato all'insegnamento primario, il quale, invece di affezionare il fanciullo alla terra e al lavoro agricolo, ne lo distoglie. Occorre pertanto riformare quest'insegnamento in maniera che i contadini possano conoscere tutti

vantaggi della loro vita, i mezzi per migliorarla, rendendo più rimunerativa la produzione del suolo, ecc., ecc. Inoltre bisognerebbe completare quest'insegnamento tecnico, coll'insegnamento dei mezzi economici e sociali che giovano a migliorare la sorte degli agricoltori, quali la cooperazione, i sindacati, la mutualità, il credito, ecc., ecc. Da ciò si scorge la necessità dell'insegnamento professionale agricolo; insegnamento che dovrebbe essere esteso anche alle ragazze e alle madri di famiglia, avendo la donna gran parte nell'azienda rurale.

Le Canoniste contemporain. Parigi, agosto 1914. *La réforme de la Curie Romaine.* (La riforma della Curia romana).

Continuando il suo dotto commento sulla Costituzione « Sapienti Consilio » sulla « Lex propria » e sulle « Regulae servandae », in questo articolo s'illustra la natura propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Dall'esame dello scopo, della costituzione, della competenza, della procedura e della giurisprudenza finora seguìta da questo Tribunale, l'A. giustamente conchiude che la Segnatura, pur essendo un tribunale di supremo ricorso, contro errori giuridici, che non ammettono più rimedio per via di appello, partecipa nondimeno, alla forma generale delle Congregazioni romane, carattere che fu accentuato dal regolamento del 6 marzo 1912. La presenza dei Consultori in questo Tribunale, che danno il loro voto nelle cause più difficili, finisce per dare alla Segnatura l'impronta d'una Congregazione, più che di un Tribunale.

RECENSIONI.

Constantinus Crosta, parochus. *Regulae Juris in V Decretalium ad theologiam moralem coordinatae.* Comi, apud Libr. Vescovile dell'Oratorio, 2; 1914, pag. 160. L. 2.

Le sentenze, che col nome di *Regulae Juris*, Gregorio IX fece aggiungere in fine al quinto libro delle Decretali, hanno fornito al sac. C. Crosta (fratello di quel Clina conosciuto nel campo degli studi teologici, per le pregevoli pubblicazioni, e per il suo lodatissimo corso di teologia), argomento acconcio per dare ai suoi confratelli, un trattatello molto pratico di diritto ecclesiastico e di teologia morale. Nel suo ministero parrocchiale, avendo acquistata non poca esperienza dei dubbi, che occorrono nella vita, egli ha pensato di applicare quelle sentenze, che in ogni tempo furono considerate come il compendio

della sapienza raccolta nel Corpo del Diritto Canonico, ai molti casi pratici di teologia morale, facili a presentarsi nell'esercizio del ministero. L'A., dopo aver determinato il senso letterale d'ogni parola, passa a dichiarare il senso preciso della sentenza enunciata; quindi dimostra la verità affermata, proponendo alcuni esempi pratici, e indicando infine le eccezioni, ove la regola non ha vera applicazione. Tutto il libro contiene frequenti richiami di soda dottrina morale e può riuscire, in pratica, molto utile ai giovani sacerdoti.

Victor Cathrein S. J. *Filosofia morale.* Esposizione scientifica dell'ordine morale e giuridico. Prima versione italiana sulla 5ª edizione tedesca a cura del can. E. Tommasi. Primo volume. Filosofia morale generale. Firenze. Libr. editr. Fiorentina, 1913, 8° gr., pag. XVI-680. L. 11.

Sarebbe superfluo notare i pregi dei lavori del dotto gesuita, così conosciuto nel campo degli studi delle materie morali e sociali. Ci piace richiamare l'attenzione dei nostri lettori su questa traduzione, che permette anche a quegli italiani, che non conoscono la lingua tedesca, di giovarsi dei continui miglioramenti e aggiunte che il Cathrein va introducendo da parecchi anni a questa parte, nella sua opera insigne. La traduzione è stata fatta sulla 5ª edizione originale, nella quale, oltre l'aggiunta sul prospetto storico della filosofia morale, il R. Padre ha maggiormente ampliato la trattazione della libertà umana, ha interamente rimaneggiata la questione sulla essenza e origine della religione, ha aggiunto le questioni del Westermark, del Fucks e introdotti miglioramenti nel trattato del matrimonio, nelle questioni del femminismo e, in particolare, nella questione delle relazioni fra Chiesa e Stato. Il rev. can. C. Tommasi superando bellamente le gravi difficoltà, che in genere presenta ogni traduzione, e in specie la traduzione dal tedesco di un'opera che tratta temi sì ardui e svariati, ha saputo accoppiare alla fedeltà, una forma prettamente italiana, così che senza diminuire il valore del testo, la traduzione non offende affatto la nostra bella lingua.

Manuale liturgico del Cristiano. Ossia tutta la liturgia che ordinariamente si usa nella Chiesa secondo il Rito Romano. Lavoro di un parroco ticinese. Ediz. II, ster. Torino. Tip. Pontif. Pietro Marietti, 1914, 8° picc., pag. VII-548. L. 1.

È un manuale che comprende tutte le preghiere, i cantici e le parole liturgiche che ordinariamente si usano nelle chiese parrocchiali, ed è stato compilato per dare ai fedeli la possibilità di comprendere nuovamente il senso delle parole liturgiche, e così, viemmeglio facilitare l'unione fra essi e il sacerdote nei Sacri Misteri.

Pur troppo ogni giorno più ci si allontana da quei tempi, in cui, mentre il sacerdote pregava a nome di tutti, tutti con lo spirito potevano seguire le sue parole, e, invitato a pregare, tutto il popolo cristiano concordemente pregava, senza rompere, con preghiere individuali e arbitrarie, quella mirabile unità fra pastore e fedeli davanti a Dio, che durante gli atti ufficiali di culto, regnava nelle adunanze dei primi cristiani. Avendo Gesù Cristo domandato che sempre alla preghiera privata si abbia a preferire la preghiera in comune (Matt., XVIII, 19, 20) la Chiesa fin dai tempi apostolici stabilì preghiere ed inni da usarsi nelle cristiane adunanze. Orbene queste preghiere e questi inni che formano tanta parte della nostra liturgia, i fedeli trovano raccolti in questo *Manuale*, con accanto la traduzione quasi letterale, nella quale, talora si è voluto sagrificare, nella costruzione, l'indole della lingua italiana, stimandosi più opportuno che i fedeli comprendano, non solo il significato generico, ma quello specifico delle singole parole che si dicono o si cantano.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

La tassa di esercizio è inapplicabile ai sacerdoti cattolici per i proventi del loro ministero. — Su questa controversia che in questi ultimi anni, ha dato luogo già a parecchie decisioni della magistratura, non sempre tra di loro conformi, come è facile rilevare confrontando le sentenze della Corte d'appello di Napoli, 29 aprile 1912; della Corte d'appello di Torino, 27 dicembre 1912; della Corte d'appello di Trani, 1° luglio 1912; della Cassazione di Firenze, 29 febbraio 1912; la Cassazione di Napoli già ebbe a pronunziarsi contro l'applicabilità della tassa, con ampia e dotta sentenza, che fu riportata in questo periodico per disteso nel vol. XXV, pag. 279. Lo stesso supremo Tribunale conferma con nuovi argomenti la massima già data. Gioverà riportare anche adesso per disteso la nuova motivazione, così concepita.

« Osserva che si ripropone a questo Supremo Collegio la risoluzione della nota questione: se sia o meno applicabile la tassa comunale di esercizio e rivendita ai sacerdoti cattolici pei proventi che ritraggono dall'esercizio del loro ministero, in base alla vigente legge 23 gennaio 1902 e al relativo regolamento.

« La risoluzione contraria all'applicabilità di questa tassa fu già pronunciata da questa Corte regolatrice con una sentenza del 29 aprile 1893 (*Foro it.*, Rep. 1893, voce *Tasse com.*, n. 5) e riaffermata testè in altra sentenza del 26 giugno del decorso anno 1913 (*id.*, 1913, I, 1069).

Anche ora questa Corte non crede discostarsi da tale decisione, per quanto la disputa continui nella dottrina e nella giurisprudenza amministrativa e giudiziaria. Le ampie ed esaurienti ragioni addotte nell'ultima sentenza di questa Corte potrebbero dispensare da un nuovo esame della questione. Ciò non ostante, gioverà qualche altro ritocco all'esame fatto, per rendere sempre più manifesta l'esattezza della interpretazione data, come quella che risponde a un più adeguato concetto della legge fiscale in parola, prescindendo da qualsiasi preconcetto politico e giuridico, e guardando la tesi con tutta calma e serenità obbiettiva.

« Le seguenti considerazioni varranno a dimostrare che, sotto il triplice aspetto della tradizione legislativa, della parola e dello spirito della legge, non può ritenersi allo stato della nostra legislazione, che la cennata tassa sia applicabile ai sacerdoti cattolici pei proventi che ritraggono dall'esercizio del loro ministero.

« Quanto alla tradizione legislativa, è erroneo il criterio che valga soltanto come puro ricordo storico; invece è fondamentale il principio che essa possa e debba valere come norma e guida d'interpretazione degl'istituti giuridici svoltisi e formatisi progressivamente. Del pari, non è neppure esatta l'affermazione che i tempi decorsi avrebbero attribuito ai sacerdoti una fisonomia singolare e diversa dall'attuale, quando al contrario essa permane la stessa e per la nostra legge statutaria e per la finalità del ministero sacerdotale. Vale quindi un richiamo alle leggi anteriori per vedere come in esse venne regolata la tassa in questione relativamente ai sacerdoti.

« È risaputo che l'origine legislativa di detta tassa risale al decreto Napoleonico 15 dicembre 1805, il quale la istituì in Francia, imponendola, fra l'altro a tutte le professioni liberali tassativamente indicate ed escludendone i sacerdoti, e costoro, per di più, non vennero neppure indicati nei successivi decreti 10 gennaio, 9 febbraio e 25 dicembre 1807, e nemmeno in altro decreto di alcuni anni dopo, col quale fu disposto il ruolo di riscossione della tassa stessa come *diritto di patente*.

« A somiglianza della legge francese, le antiche provincie italiane istituirono una uguale tassa. In Piemonte essa fu denominata *tassa di patente* e applicata con le leggi 7 luglio 1853 e 29 aprile 1856, e nella relativa tariffa sono elencati i vari esercenti professioni, senza comprendervi i sacerdoti. Nel Lombardo-Veneto vi era il così detto *contributo di arte e commercio*, stabilito coi decreti 15 dicembre 1805 e 19 giugno 1811. Nel Parmense vi era l'*imposta sull'industria e sul commercio*, giusta il regolamento 16 marzo 1832. Nel Modenese vi era la legge 27 dicembre 1849, che assoggettava a tassa annuale i commercianti, i banchieri e i trafficanti di qualsiasi specie. Da ultimo nelle provincie pontificie vi era la tassa sui diversi esercizi, industrie, professioni e arti,

introdotta con le leggi 14 ottobre e 29 novembre 1850. Nelle provincie napoletane, poi, non vi erano tasse comunali.

« Da tale tradizione legislativa si desume che questa tassa non ebbe mai a colpire i sacerdoti, o per non essere essi compresi tra le professioni gravate, o perchè la tassa aveva mirato a colpire l'esercizio del commercio, dell'arte e dell'industria, non mai il ministero sacerdotale. E lo stesso è a dirsi per la legge vigente, guardata al riflesso dei suoi precedenti legislativi, come della parola e dello spirito di essa.

« Fra le svariate forme di tributi, il ministro Sella, dopo la unificazione del Regno, stabilì un'imposta unica a favore dello Stato con la legge 14 luglio 1864 sui redditi di ricchezza mobile, la quale, con l'articolo 37, abolì le tasse già in vigore nelle antiche provincie; e la legge 20 marzo 1865, poi, stabilì a favore dei Comuni, per sopperire alle insufficienze delle loro rendite, fra altri tributi, fra i quali quello del dazio consumo, una sovraimposta alle contribuzioni dirette, o centesimi addizionali di ricchezza mobile. Nel 1870, però, tolta ai Comuni, pei bisogni finanziari dello Stato, questa sovraimposta annuale, li si compensò del danno concedendo loro di allargare il prodotto del dazio di consumo con l'autorizzarli a stabilire delle tasse di esercizio e rivendita. Venne così la legge 11 agosto 1870, la quale, mentre con l'art. 1 del suo allegato *N*, toglieva ai Comuni la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali all'imposta erariale sui redditi di ricchezza mobile, con l'art. 1 del successivo allegato *O*, sostituiva ad essa la facoltà d'imporre tasse speciali di esercizio o di rivendita di qualunque merce, a eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato. Col regolamento, poi, del 29 dicembre 1870, mentre nella legge si era adoperata la sola parola *esercizio*, ne fu allargato il concetto, e nell'art. 1, n. 1, si disse essere soggetti alla cennata tassa « coloro che esercitano una *professione*, un'arte, un commercio, o un'industria qualsiasi ». Per tale allargamento fu molto discussa, in dottrina e in giurisprudenza, la costituzionalità del regolamento, ma la sua disposizione or cennata, a risolvere la disputa, fu mantenuta nella vigente legge del 29 gennaio 1902, la quale nell'art. 13, 2° capov., dispone: « Alla tassa di esercizio e rivendita sarà soggetto chiunque eserciti nel Comune una professione, un'arte, un commercio o un'industria e chiunque rivenda merci di qualsiasi specie ».

« Ora, innanzi tutto, è a rilevare, circa l'indole della tassa in parola, che non è esatto quello che alcuni sostengono, di essere essa stata accordata ai Comuni in corrispettivo dei centesimi addizionali che essi percepivano sull'imposta di ricchezza mobile, e per essa anche sui cespiti mobiliari dei sacerdoti a questa soggetti, desumendosi da ciò che tale tassa debba estendersi anche a costoro. Questa tassa non ha nessuna analogia con quella sulla ricchezza mobile, ma si riferisce invece al dazio di consumo, di cui è un corrispettivo.

« Ciò è chiaro pei lavori preparatorî della legge. In Parlamento, alle obiezioni dell'on. Pescatore, contrario al progetto, il Ministro Minghetti rispose: « La tassa di esercizio è un corrispettivo, un'arrata, se volete, al dazio consumo, e per conseguenza non disdice ai Comuni »; e il relatore on. Chiaves aggiunse: « Noi non abbiamo voluto istituire una tassa di patente; noi abbiamo voluto istituire una tassa di esercizio, la quale non ha già rapporto colla ricchezza mobile, ma col dazio di consumo ».

« Oltre a ciò è evidente che se la nuova tassa non avesse dovuto essere altro che un duplicato o un supplemento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non vi sarebbe stata ragione di togliere ai Comuni la facoltà di sovrimporre all'imposta erariale e sostituirvi quella d'imporre questa nuova tassa, anche aumentandosi l'imposta erariale al 12 per cento dei redditi. Si sarebbe invece potuto benissimo conservare la sovrimposta a favore dei Comuni, quando la nuova tassa non avesse dovuto essere altro che questa stessa sovrimposta sotto altro nome. Questa nuova tassa perciò ha carattere e obbietto affatto diversi da quelli dell'imposta di ricchezza mobile.

« Indipendentemente da ciò, in base alla locuzione della vigente legge è a considerare che il sacerdote non è stato espressamente gravato dalla tassa di esercizio e rivendita. Per tale motivo, dovendosi le leggi fiscali, come quelle che limitano la libertà economica del cittadino, interpretare restrittivamente, sarebbe a ritenersi, anche nel dubbio che i proventi dei sacerdoti siano esclusi dalla tassa.

« Ma anche, a prescindere da tale rilievo, e guardando più da vicino la parola stessa della legge, questa è lontana dal confondere la professione col ministero sacerdotale. Basterebbe, in proposito, considerare che la legge vigente sull'imposta di ricchezza mobile ha distinto nettamente la professione dal ministero sacerdotale. Come innanzi si accennò, la tassa di ricchezza mobile fu imposta nel Regno con la legge 14 luglio 1864 e subì modificazioni con le successive leggi 28 giugno 1866, 28 maggio 1867, 11 agosto 1870 e 14 giugno 1874. Venne poi la legge vigente 24 agosto 1877, ed essa, a differenza delle precedenti, e risolvendo la grave questione in diverso modo decisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza « se i proventi dei sacerdoti fossero o meno soggetti alla detta tassa », all'art. 3 distinse questi dai redditi professionali con le seguenti lettere: *d*) « i redditi provenienti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno »; *e*) (aggiungendo questa nuova disposizione) « i proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte in corrispettivo di qualsiasi officio o ministero ».

« Di tal che, se nella nostra legislazione tributaria la distinzione tra professione e ministero sacerdotale trovasi già fatta, torna superfluo indugiarsi sul significato etimologico di queste parole, come sulla questione molto controversa: se il sacerdozio costituisca una professione

lucrosa con proventi tassabili, o se, invece, esso, secondo i principii del diritto canonico, sia un ministero gratuito.

« È certo, e questo è rilevante, che la vigente legge sull'imposta di ricchezza mobile sentì il bisogno di segnare nella sua nuova disposizione della cennata lettera *e*) dell'art. 3 una linea di demarcazione tra il sacerdozio e qualunque altra professione, mantenendolo così nella categoria dei tassabili e risolvendo in tal modo anche l'anzidetta disputa. Ciò posto, se la legge in esame del 23 gennaio 1902, la quale è posteriore a quella del 1877 sulla ricchezza mobile, non fa tale distinzione e parla soltanto di professione, non facendo espressa menzione del ministero sacerdotale, tanto vale che essa abbia voluto mantenere per questo l'esclusione dalla tassa di esercizio e rivendita a favore dei Comuni, come avevano fatto le leggi delle antiche provincie del Regno.

« E a confortare questo rilievo concorre pure il fatto innegabile che la stessa legge 23 gennaio 1902, per risolvere la su menzionata questione sulla costituzionalità del regolamento del 1870, il quale aveva allargato il concetto della legge precedente del 1870, volle mantenere la disposizione del regolamento circa l'estenzione della tassa ai professionisti, indicandoli espressamente. Ora, se avesse voluto altresì risolvere l'altra questione relativa all'applicabilità o meno della tassa al ministero sacerdotale, avrebbe potuto, anzi dovuto, sull'esempio della legge del 1877 sulla ricchezza mobile, ad essa precedente, fare la distinzione fra professione e ministero sacerdotale, e comprendere anche questo espressamente nella categoria dei colpiti dalla tassa. Non avendo ciò fatto, vuol dire che essa volle escludere i sacerdoti.

« Nè si dica che la nuova disposizione della cennata lettera *e*) non fece che completare il paragrafo precedente, dimostrando che agli effetti fiscali, professione e ministero, fossero in sostanza una sola e medesima cosa, e che perciò i lucri provenienti dall'una e dall'altro fossero ugualmente colpiti dalla legge. È evidente, invece, che la legge sulla ricchezza mobile volle e sentì il bisogno di fare una distinzione fra professione e ministero sacerdotale, e ciò specialmente in rapporto alla dibattuta questione: se questo dovesse o meno essere gravato, e risolvendola affermativamente. Ora, se secondo la legge stessa si fosse trattato di una sola e medesima cosa, essa non avrebbe inteso la necessità di fare distinzione e aggiungere l'indicazione espressa del ministero sacerdotale, non potendosi al legislatore rimproverare disposizioni superflue e contraddittorie. Avendo quindi provveduto in quel modo, vuol dire che, secondo essa, altra cosa è professione e altra ministero sacerdotale. Di conseguenza, avendo la legge sulla tassa di esercizio in esame accennato soltanto alle professioni e non pure al ministero sacerdotale, non può a questo estendersi l'obbligo del pagamento di essa.

« Non varrebbe poi opporre, per desumerne il contrario, l'inciso del n. 1 dell'art. 1, regol. vigente 23 marzo 1902, che, cioè, sono soggetti alla tassa di esercizio e rivendita coloro che esercitano una professione, un'arte, un commercio o un'industria qualsiasi, *sia pure il provento di essi in tutto o in parte avventizio o derivante da offerte spontanee.* Si dice che il regolamento abbia con questo ultimo inciso voluto accennare, comprendendolo, appunto al ministero sacerdotale. Ma, come bene e opportunamente rilevò la sentenza del giugno 1912 di questo Supremo Collegio, « per essere il regolamento contenuto nei limiti della costituzionalità, non può riferirsi che a quelle professioni o a quelle forme di attività già comprese nella legge, e indicare i redditi che da questa sono colpiti, ma non può certo estendere la portata della legge a una categoria di persone o a una forma di attività che la legge stessa evidentemente non ha voluto colpire ».

« Contro le dedotte ragioni non vale il dire che l'esclusione dei sacerdoti dal pagamento della tassa costituirebbe per loro un privilegio, contrario agli art. 24 e 25 dello Statuto, i quali proclamano l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alle leggi e anche davanti a quelle tributarie.

« Indubbiamente, se incombe a tutti i cittadini l'obbligo di pagare le imposte, da questo principio generale non si va alla conseguenza che i cittadini, fra i quali certamente, e nessuno lo mette in dubbio, vanno compresi i sacerdoti, debbano essere sottoposti al pagamento di quelle imposte dalle quali le svariate leggi fiscali o espressamente o implicitamente li hanno esclusi. Oltre le due imposte generali e dirette che colpiscono, l'una, la ricchezza immobiliare, l'altra la mobiliare, ve ne sono altre indirette, che gravano su determinate e specifiche forme di attività economica e colpiscono una categoria determinata di cittadini. Se per ciò un cittadino, nella esplicazione della sua attività economica, non è gravato da una di queste tasse singole, non viene con ciò egli a godere di un privilegio.

« Sotto un altro punto di vista, poi, e guardando anche allo spirito della legge, si viene alla medesima conclusione della esclusione dei sacerdoti dal pagamento della tassa. La legge in esame ha escluso da tale obbligo gli impiegati e coloro che prestano l'opera propria dietro la corresponsione di uno stipendio, salario, aggio presso Amministrazioni pubbliche o private. Ora i sacerdoti, se non sono propriamente impiegati dello Stato, possono però considerarsi a costoro assimilati, come riteneva l'ultima sentenza di questa Corte del giugno 1912, e quindi, anche come tali, essi sarebbero esenti dal pagamento della tassa, per essere compresi nella cennata esclusione.

« Di vero, lo Stato italiano, nella sua legge fondamentale, proclama il culto cattolico la sua religione ufficiale, pur sancendo la tolleranza di tutti gli altri culti, in omaggio alla più importante e preziosa delle

libertà, quella di coscienza. Onde lo Stato, senza entrare in ciò che è materia disciplinare e spirituale, nè ostacolare i genuini diritti della Chiesa cattolica e il conseguimento delle sue idealità, provvede alle spese di culto e mantiene il *placet* e l'*exequatur*, se non per la esecuzione degli atti dell'autorità acclesiastica, certamente per la nomina dei vescovi e dei parroci e per la provvista di maggiori e minori benefizi, come stabilisce prerogative o incapacità, esercitando così il duplice diritto di protezione e di sorveglianza, sia per la riverenza alle funzioni sacre della Chiesa cattolica, sia per la conservazione e il retto impiego dei beni della stessa. Sotto questo riflesso, quindi, il ministro del culto cattolico, se compie una funzione sacra alla dipendenza della Chiesa, la compie anche, si direbbe, come funzione statale, ed esso perciò bene è assimilato agli ufficiali dello Stato.

« Da quanto si è rilevato, risulta la conseguenza che, pel complesso delle nostre leggi e in base a quella in esame, non può questo Supremo Collegio non mantenere ferma la sua giurisprudenza, dichiarando che ministri del culto cattolico non possono, allo stato della legislazione, ssere soggetti alla tassa di esercizio e rivendita.

Il ricorso perciò va accolto. (Cass. di Napoli, 16 dicembre 1913 – st. Jandoli).

CRONACA ECCLESIASTICA.

NOMINE PONTIFICIE. — Con Suo venerato Chirografo in data 5 settembre 1914 il Santo Padre Benedetto XV, felicemente regnante, si è degnato di nominare l' E.mo signor Cardinale Domenico Ferrata, Suo *Segretario di Stato.*

Con biglietto della Segreteria di Stato in data 8 settembre il medesimo Santo Padre Benedetto XV si è benignamente degnato di assegnare le seguenti sacre Congregazioni agli E.mi e R.mi signori Cardinali che nel Concistoro dello stesso giorno hanno ricevuto il Cappello Cardinalizio:

al signor cardinale Antonio Mendes Bello, Patriarca di Lisbona, le sacre Congregazioni del Concilio e dei Religiosi;

al signor cardinale Vittoriano Guisasola y Menendez, Arcivescovo di Toledo, le sacre Congregazioni dei Sacramenti e dell' Indice;

al signor cardinale Giovanni Csernoch, Arcivescovo di Strigonia, le sacre Congregazioni Concistoriale e degli Studi;

al signor cardinale Gustavo Piffl, Arcivescovo di Vienna, le sacre Congregazioni Concistoriale e del Concilio.

Con biglietto della Segreteria di Stato, il Santo Padre si è benignamente degnato di nominare:

5 settembre 1914. — I R.mi Monsignori Camillo Caccia-Dominioni, Alberto Arborio Mella di Sant' Elia, Rodolfo Gerlach e Giuseppe Migone, *Camerieri Segreti Partecipanti di S. S.*

7 settembre. — Mons. Vittorio Amedeo Ranuzzi de Bianchi, Arcivescovo titolare di Tiro, *Maggiordomo di S. S*; Mons. Riccardo Sanz de Samper, *Maestro di Camera di S. S.*; Mons. Luigi Misciattelli, *Vice-Prefetto dei sacri Palazzi Apostolici e Prelato Palatino.*

10 settembre. — Il signor marchese Francesco Serlupi-Crescenzi, *Cavallerizzo maggiore di S. S.*

13 settembre. — Mons. Vincenzo Sardi, Arcivescovo titolare di Cesarea, *Consultore della sacra Congregazione di Propaganda Fide per gli affari di rito orientale.*

RICEVIMENTI. — In questo primo mese del suo Pontificato Sua Santità Benedetto XV, non ostante il gran lavoro, che suole accompagnare gl' inizi di ogni Pontificato, lavoro reso più intenso dalle speciali circostanze, in cui viene a trovarsi la Chiesa, in questo momento così critico per le nazioni cattoliche: non ha lasciato passare giorno senza accordare numerose udienze. Oltre all'aver ricevuto le varie deputazioni venute da Bologna, da Genova e da altre città d' Italia, e oltre all'aver sostenuto le consuete udienze dei Membri del Sacro Collegio, dei Prelati che presiedono alle S. Congregazioni Romane, dei Vescovi, dei Superiori di Ordini Religiosi del personale diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Sua Santità si è degnata ammettere alla Sua augusta presenza la Società della Gioventù Cattolica Italiana, e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, mostrando con questo speciale attestato di preferenza, quanto Gli stia a cuore l'Azione Giovanile. Per ambedue le Presidenze delle due Società il Santo Padre ebbe parole di vivo compiacimento e di paterna benevolenza. Rispondendo al comm. Pericoli, presidente della Società della Gioventù Cattolica, Sua Santità mostravasi lieto di constatare che « la Società della Gioventù Cattolica Italiana è quella che deve preparare i giovani a prendere parte in tutte le varie manifestazioni alle diverse contingenze della vita cattolica. Perciò è bene che la Società della Gioventù Cattolica cominci ad occuparsi dell'educazione del fanciullo, che lo accompagni nel crescere degli anni, e poi lo conduca fino al momento in cui egli divenuto adulto deve dare la propria attività in altri sodalizi. Questi altri sodalizi verranno così a godere del frutto che la Società della Gioventù Cattolica avrà preparato ed

è perciò che su di essa Noi facciamo un assegnamento maggiore poichè essa rappresenta la speranza dell'avvenire ».

Pei Giovani Universitari Cattolici, Sua Santità ebbe parole improntate a speciale benevolenza. « Noi — continua il S. Padre — per i giovani universitari cattolici, abbiamo concepito altissima stima nei giorni memorabili del Congresso nella nostra Bologna, e ci compiacciamo altamente dell'opera loro poichè sappiamo bene come nell'epoca nostra debba essere maggiore la necessità di formare un carattere fortemente cristiano, vincendo ogni umano rispetto. Purtroppo attualmente i giovani sono i più esposti ai pericoli ed alle insidie. Ma quando vediamo stuoli di giovani che frequentano gli studi universitari, i quali, malgrado l'ambiente non favorevole, hanno il coraggio di professare apertamente i principî religiosi e sanno dirsi devoti alla Sede Apostolica e vengono a raccogliersi intorno a Noi per implorare la Benedizione Celeste, oh! allora Noi veramente concepiamo le più belle speranze e ci rallegriamo dei frutti che daranno in avvenire queste giovani energie ».

NECROLOGIO. — *22 agosto 1914.* — Mons. Giacomo Radini-Tedeschi, vescovo di Bergamo.

23 agosto. — Mons. Antonio Contini, già vescovo di Ampuria e Tempio.

6 settembre. — Mons. Luigi Filippo Schaefer, vescovo titolare di Abila, vicario apostolico di Sassonia.

8 settembre. — Mons. Igino Bandi, vescovo di Tortona.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio. Sezione delle Indulgenze.

Si aumenta a 300 giorni l'indulgenza di 60 giorni concessa dal Pontefice Gregorio XVI ai fedeli che recitano alcune orazioni in tempo di calamità.

Decretum – *Ex audientia Ss.mi, die 12 augusti 1914.* — Ss.mus D. N. D. Pius. div. prov. Pp. X, ut magis excitentur fideles ad Deum calamitosis temporibus propitium reddendum, loco indulgentiae sexaginta dierum concessae a s. m. Gregorio Pp. XVI, die 21 augusti 1837 universis Christifidelibus recitantibus orationes, quae sub titulo *Orazioni in tempo di calamità*, n. 332, in authentica Sylloge Indulgentiarum, a S. C. Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, die 23 iulii 1898, approbata, exhibetur, trecentorum dierum indulgentiam benigne elargitus est. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

De mandato D. Card. Secretarii

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Adsessor S. O.*

Costituzioni riguardanti la vacanza della Sede Apostolica e la elezione del Romano Pontefice.

(Contin. v. pag. 393-407 di questo volume).

Capvt III.

De ingressu in Conclave (1).

44. Exsequiis defuncti Pontificis (ut supra) persolutis, et interim Conclavi opportune praeparato, Cardinales in Basilicam Sancti Petri, vel alio pro temporis et loci opportunitate conveniunt, ubi per Decanum Sacri Collegii, vel eo impedito per alium ex antiquioribus Cardinalibus, Missa de Spiritu Sancto celebratur, et in fine per aliquem Praelatum aut alium virum ecclesiasticum doctum habeatur oratio, qua moneantur, ut, sepositis omnibus privatis affectibus, solum Deum prae oculis habentes, Sanctae Romanae et universali Ecclesiae de Pastore sufficienti et idoneo providere, omni qua possunt brevitate et diligentia curent.

45. Re divina peracta, statim, vel, si Patribus potius libuerit, vespere, fit ingressus in Conclave. Clericus Caeremoniarum capit Crucem Papalem, et procedit: quem Cardinales sequuntur, Episcopi primum, deinde Presbyteri, postremo Diaconi cum suis cappis violaceis: Crucem praecedunt Familiares Cardinalium, et immediate Cantores Hymnum *Veni creator Spiritus* cantantes: post Cardinales sequuntur Praelati, atque ita ordine procedentes. Conclave ingrediuntur, et cum ad Cappellam pervenerint, Cardinalium Decanus apud Altare dicit orationem *Deus qui corda fidelium;* qua finita, tum praesens quum etiam memoratae Constitutiones « *Commissum Nobis* » de civili *Veto*, et Leonis XIII « *Praedecessores Nostri* » (praetermissis iis, quae nonnisi res iam peractas respiciunt) iterum leguntur; ac iusiurandum, iuxta superius praescriptam

(1) Cfr. Caeremoniale Greg. XV.

formam, ab omnibus Cardinalibus rursus emittitur. Deinde Cardinales post brevem sermonem habitum per Decanum, quo eos convenientibus verbis ad electionis negotium rite et recte peragendum hortatur, ad cellas sorte inter eos distributas divertunt.

Interim Officiales Conclavis et alii in Conclavi servientes iuramenta iuxta praescriptas formulas praestant coram Caeremoniarum Praefecto vel S. Collegii Secretario, ad rem deputatis a Cardinali Camerario, coram quo antea et ab ipsis iusiurandum emittendum est. Pariter hac eadem die, qua fit ingressus in Conclave, Praelatus Pontificiae Domui praepositus et Marescallus Conclavis iusiurandum emittere debent iuxta statutas formulas coram Cardinali Decano, praesentibus omnibus Cardinalibus, idemque praestant Praelati, quibus Conclavis custodia conceditur.

46. Tandem, postquam ter, iussu Cardinalis Decani, campanula personata fuerit, exclusis omnibus, qui in Conclavi remanere non debent, ipsum Conclave intus et extra claudatur, et claves S. R. E. Camerario ac Magistro Caeremoniarum et Praelatis custodibus Conclavis iuxta solitum assignentur.

Deinde accensis fanalibus, tres Cardinales Capita Ordinum et Camerarius, una cum Magistro Caeremoniarum latebras et angulos omnes Conclavis diligenter perquirant, ne quis ex iis, qui esse in Conclavi prohibentur, intus remanserit. In Conclavi autem esse possunt Familiares Cardinalium et alii Officiales et Ministri Conclavis, quos superius recensuimus; omnium autem istorum Conclavistarum recognitio fieri debet, ne quis inter illos forte sit ex iis, qui in Conclavi esse non possunt: quae recognitio, ut certius fiat, iubentur Conclavistae omnes intrare Cappellam, et postea singillatim recensentur.

Caput IV.

De clausura Conclavis, ac de secreto servando in iis omnibus, quae in conclavi aguntur.

47. Electio Summi Pontificis fieri debet in Conclavi, et eo clauso (1), sublata tamen nullitate electionis a Gregorio XV (vel alio quovis decreto pontificio) hac de re statuta.

---

(1) Greg. X, cap. 3 « *Ubi periculum* », § 1 *de elect.* I, 6, in Sext.; Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 1.

48. Tenentur quoque Cardinales pro tempore deputati, per se vel per alios, cellas Cardinalium et alia Conclavis loca saepius visitare et diligenter perquirere, ne Conclavis clausura ullo modo violetur. Et si quid tale deprehensum fuerit, auctores e Conclavi expellantur et gravibus poenis futuri Pontificis arbitrio plectantur (1).

49. Clauso Conclavi, nulli ad colloquium cum Cardinalibus vel aliis in Conclavi partem habentibus admittantur, nisi praesentibus Praelatis, quibus Conclavis custodia concreditur, et nisi voce et idiomate intelligibili loquantur. Et si quis forte (quod absit) clam ipsum Conclave ingrediatur, omni honore, gradu atque officio et beneficio ipso facto privatus existat (2).

50. Volumus item ut epistolae, aut cuiusvis generis scripta, etiam typis edita, tum ad eos, qui in Conclavi sunt (non exceptis ipsis S. R. E. Cardinalibus), tum praesertim e Conclavi ad eos, qui foris sunt, mitti nullatenus possint, nisi prius omnia et singula S. Collegii Secretarii, ac simul Praelatorum, qui ad custodiam Conclavis deputati sunt, examini atque inspectioni subiiciantur. Absolute autem omnibus interdicimus, ne ephemerides quotidianae vel periodicae extra Conclave mittantur. Qui vero contra fecerint, poenae excommunicationis latae sententiae subiaceant (3).

51. Praeterea, uti iam in supra relatis, tam pro S. R. E. Cardinalibus quam pro Conclavistis, iurisiurandi formulis expressum est, severe praecipimus et mandamus ut ab omnibus in Conclavi partem habentibus secretum religiosissime servetur in iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis pertineant, et in iis quae in Conclavi, seu in loco electionis agantur. Hinc quaecumque directe vel indirecte secretum violare quomodolibet poterunt, sive verba, sive scripta, sive signa, aut alia quaevis, omnia vitare et cavere omnino tenentur (4); ita ut hanc legem violantes excommunicationem ipso facto incurrant.

---

(1) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 15.

(2) Greg. X, cap. 3 « *Ubi periculum* », § 1 *de elect.* I, 6, in Sext.; Pii IV Const. « *In eligendis* », § 19.

(3) Greg. X, cap. 3 « *Ubi periculum* », § 1 *de elect.* I, 6, in Sext.; Pii IV Const. « *In eligendis* », § 20; Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 11.

(4) Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 20.

a qua, sicut ab alia quavis et contra quoslibet in hac Constitutione imposita et irrogata, seu infra imponenda et irroganda poena excommunicationis, a nullo, ne a Maiori quidem Poenitentiario, cuiuslibet facultatis vigore, praeterquam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo, absolvi possint (1).

52. Specialiter autem, sub eiusdem excommunicationis poena, Cardinales prohibemus, ne suis Familiaribus seu Conclavistis vel aliis quibusvis ea pandant, quae scrutinium directe vel indirecte respiciant, itemque quae in Cardinalium Congregationibus sive ante Conclave sive ipso durante habitis acta vel decreta sint.

53. Insuper praecipimus, graviter onerata ipsorum conscientia, S. R. E. Cardinalibus ut secretum huiusmodi servetur etiam post peractam novi Pontificis electionem, neque ullo modo ipsum violari liceat, nisi ab eodem Pontifice peculiaris ad hoc facultas aut expressa dispensatio concessa fuerit. Quod praeceptum extendi volumus ad alios omnes, qui in Conclavi partem habuerunt, si quid forte, bona vel mala fide, de iis, quae in Conclavi gesta sint, cognoverint.

Caput V.

De forma electionis (2).

54. Mane sequenti, post clausum praecedenti nocte Conclave, ac post solitum campanulae sonum, conveniunt Cardinales in eo praesentes, qui infirmitate non sunt impediti, induti super vestem crocea aut *mozzeta* violacea (quibus vestibus uti debent quandocumque aliquid collegialiter agendum est), ad designatum Sacellum, et ibi celebrata consueta Missa, et facta Cardinalium Communione, ac postea recitato Hymno *Veni Creator Spiritus* cum oratione de Spiritu Sancto, statim ad negotium electionis procedere debent, quod quidem uno tantum ex tribus, qui infra exponuntur, modis sive formis peragendum est, alioquin electio nullitatis vitio subiacet.

55. Primus modus est, qui quasi *per inspirationem* vocatur, quando scilicet omnes Cardinales, quasi afflati Spiritu Sancto,

(1) Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 19.

(2) Cfr. Caeremoniale Greg. XV.

aliquem unanimiter et viva voce Summum Pontificem proclamant; circa quem modum infrascripta notanda sunt.

Primum, haec forma electionis adhiberi potest solum in Conclavi, et eo clauso. Secundo, debet fieri electio secundum hanc formam ab omnibus et singulis Cardinalibus in Conclavi praesentibus, etiam iis, qui ob infirmitatem in cellis detinentur. Tertio, communiter, et nemine eorum dissentiente. Quarto nullo praecedente de persona speciali tractatu, per verbum « *eligo* » intelligibile voce prolatum, aut scripto expressum, si voce non possit proferri. Exemplum autem huius, potest esse huiusmodi. Si quis e Patribus clauso Conclavi, nullo, ut praefertur, praecedente speciali tractatu, diceret: Reverendissimi Domini, perspecta singulari virtute et probitate Reverendissimi D. N. iudicarem illum eligendum esse in Summum Pontificem, et ex nunc ego ipsum eligo in Papam. Deinde hoc audito, si ceteri Patres, nemine excepto, sequentes primi sententiam eodem verbo « *eligo* » intelligibili voce prolato, aut si non potest, in scriptis expresso, eumdem N., de quo nullus specialis tractatus praecessit, communiter eligerent, ipse N. esset canonice electus et verus Papa secundum hanc electionis formam, quae dicitur ***per inspirationem.***

56. Secundum modus est per compromissum, quando scilicet Cardinales ad electionem per hanc formam seu viam procedere volentes, committerent aliquibus ex Patribus eligendi potestatem, ut vice omnium Ecclesiae Catholicae provideant de Pastore, cuius formae praxis debat esse huiusmodi. Primo omnes et singuli Cardinales in Conclavi clauso praesentes, nemine eorum dissentiente, in aliquos ex Patribus (i. e. in tres vel quinque vel septem, non in minorem vel maiorem numerum) compromissum faciunt, exempli gratia in hanc formam: « In nomine Domini Amen. Anno etc. mense etc. die etc. Nos Episcopi, Presbyteri et Diaconi S. R. E. Cardinales omnes et singuli in Conclavi existentes, videlicet N. N. (et singillatim omnes nominentur Cardinales) elegimus, et eligimus per viam procedere compromissi, et unanimiter et concorditer, nemine discrepante, eligimus compromissarios N. N. et N. Cardinales etc., quibus damus plenariam facultatem et potestatem providendi S. R. E. de Pastore sub hac forma videlicet ». (Hic necesse erit, ut Cardinales Compromittentes exprimant modum et formam secundum quam Compromissarii debent eligere, et secundum

quam electus debet censeri verus et legitimus Papa, ut puta si electi sint tres Compromissarii, declarandum est an ad hoc ut electio sit valida, prius proponere debeant Sacro Collegio personam ab ipsis nominandam ad Pontificatum, an vero absolute debeant electionem peragere; an omnes tres debeant convenire in unam personam; an vero sufficiat, quod duo in unam concordent, et an debeant nominare aliquem de Collegio vel etiam aliquem extra Collegium, et alia his similia). His autem, vel aliis similibus expressis, addi compromisso debet tempus, ad quod usque volunt Cardinales, potestatem Compromissarios habere eligendi, et postea subiunguntur haec verba: « Et promittimus nos illum pro Romano Pontifice habituros, quem DD. Compromissarii secundum formam praedictam duxerint eligendum », vel alia ad formam Compromissariis praescriptam accommodata.

Secundo, completo huiusmodi mandato, Compromissarii ad partem in aliquo loco separato et clauso se conferunt, et de electione facienda tractant, et debet inter eos praemitti protestatio, quod per quamcumque prolationem verborum suum dare consensum non intelligunt, nisi in scriptis illum expresse ponant. Et haec protestatio necessaria est inter Compromissarios, ut verbis humanis et reverentialibus inter se, sine praeiudicio, uti possint.

Tertio, facta per Compromissarios electione secundum formam eis praescriptam, et in Conclavi promulgata, electus per huiusmodi viam compromissi, est canonicus et verus Papa.

57. Tertius et ordinarius modus, seu forma electionis Romani Pontificis est, quae vocatur *per scrutinium*. Qua in re plenissime confirmamus et renovamus legem iam a Praedecessoribus Nostris sapienter inductam ac per plura deinde saecula semper religiosissime servatam, qua nempe statutum est ut ille tantummodo Romanus Pontifex habendus sit, in quem duae saltem ex tribus partibus Cardinalium in Conclavi praesentium per secreta schedularum suffragia convenerint (1).

Numerus autem suffragiorum duarum ex tribus partibus Cardinalium in Conclavi praesentium, ut electio per viam scrutinii valida sit, ita est censendus ut in duabus tertiis partibus

(1) Alex. II in Concil. Later., cap. 6 « *Licet de vitanda* » *de elect.* I, 6; Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 1.

suffragium electi non numeretur, nec quisquam, sive scrutinii sive compromissi via procedatur, seipsum eligere, seu suffragium sibi dare ullatenus possit: electi tamen persona, si in Conclavi sit, debeat in numerum Cardinalium computari (1).

58. Scrutinii autem ritus continet tres actiones: alteram, quae *antescrutinium*, alteram, quae *scrutinium*, et tertiam, quae *postscrutinium* appellari potest.

59. *Antescrutinii* actus sunt quinque, videlicet: praeparatio schedularum; extractio Scrutatorum, Deputatorum pro votis infirmorum et Recognitorum per sortem; scriptio schedularum; earum complicatio; obsignatio earumdem.

60. Schedularum praeparatio et distributio ad Magistros Caeremoniarum pertinet, qui eas impressas, ubi fieri poterit, alioquin unius manu scriptas secundum formam inferius describendam accipient, et singulis Cardinalibus saltem duas vel tres distribuent.

61. Forma autem schedulae, quoad eius figuram attinet, erit altera parte longior, hoc est plus longa, quam lata. Circa ea vero, quae in eisdem schedulis contenta sunt, in anteriori eius parte, quae brevitatis gratia facies nominari potest, tria comprehendi debent. Primo in superiori parte secundum eius latitudinem, duo haec verba Ego Card. cum tanta ad invicem distantia ut inter ipsa, nomen proprium Cardinalis eligentis scribi possit, et paulo inferius bina signa, parvorum hemiciclorum instar confecta, ad loca sigillorum indicanda.

Secundo, in medio continere debet haec verba:

Eligo in Summum Pontificem Reverendissimum Dominum meum D. Cardinalem . . . . . .

Tertio, in parte inferiore, alia bina signa, uti supra hemiciclorum instar confecta, ad loca sigillorum similiter demonstranda.

In exteriori autem parte schedularum, quae tergum nominari potest, duo sunt imprimendi limbi ex illis, quos ad ornatum librorum impressores adhibent, et vulgari vocabulo *fregi* nuncupant, quorum primum circa sui medium continet hoc verbum, Nomen, impressum secundum longitudinem ipsius limbi; alterum vero continet hoc verbum, Signa, similiter impressum ut praecedens, Hi autem limbi excogitati sunt ad obscurandum

(1) Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 2.

diaphanum paginarum, ne scilicet ad lumen, nomina et signa eligentium conspici possint; ubi vero impressoris copia non fuerit, limborum defectus lineis suppleri poterit. Sed haec fient clariora per infra positas figuras schedularum.

EXEMPLUM FACIEI
Schedulae scrutinii.

Ego _____ Card. _____

. . . . . *(locus primae plicaturae)*

. . . . . *(locus secundae plicaturae)*

Eligo in Summum Pontificem R. D.

meum D. Card. _____

. . . . . *(locus secundae plicaturae)*

. . . . . *(locus primae plicaturae)*

EXEMPLUM TERGI

Schedulae scrutinii.

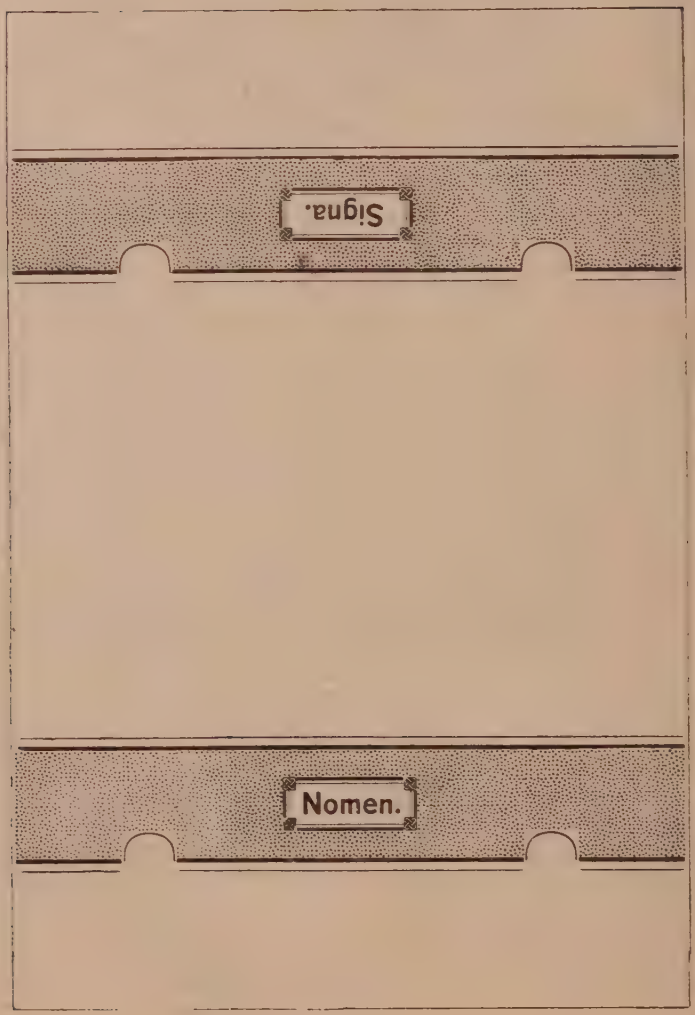

62. Secundus actus antescrutinii est extractio Scrutatorum Deputatorum pro votis infirmorum, et Recognitorum: quae extractio, antequam ad scrutinium procedatur, sorte facienda est, hoc modo. In uno sacculo, aut vase, publice ponantur tot schedulae, vel si magis placet, spherulae ligneae palam numeratae, quot sunt Cardinales praesentes in Conclavi, cum eorum nominibus: deinde per ultimum Diaconum extrahantur primo Scrutatores tres, postea tres Deputati pro votis infirmorum, qui brevitatis gratia Infirmarii appellari possunt, ac tandem Recognitores, de quorum omnium officio inferius suo loco scribetur. Quod si in extractione Scrutatorum, Infirmariorum et Recognitorum, extracti fuerint Cardinales, qui ob infirmitatem aliudve impedimentum muneribus praedictis satisfacere non possint, alii non impediti, loco illorum, extrahantur. Peracta vero extractione, schedulae, seu spherulae eorum, qui extracti fuerunt, in sacculum, seu in vas iterum coniiciantur.

63. Tertius actus antescrutinii est schedularum scriptio, quae ab unoquoque Cardinali fiet hoc modo. Primo in superiori parte, in spatio inter verba Ego Card. scribet proprium nomen; deinde in secunda parte nomen illius, quem eligit, charactere tamen, quantum fieri potest, alterato, ne manus scribentis cognosci possit; et caveat ne plura nomina in schedula scribat; quia suffragium esset nullum. In tertia vero parte signa, videlicet numerum aliquem, et dictum aliquod Scripturae, seu verbum, aut aliquid huiusmodi, ut in exemplo pro faciliori intelligentia oculis subiecto, videre est.

EXEMPLUM

Schedulae scrutinii scriptae.

Ego Bonifacius Card. Caietanus.

. . . . . *(locus primae plicaturae)*

. . . . . *(locus secundae plicaturae)*

Eligo in Summum Pontificem R. D.

meum D. Card. Baronium.

. . . . . *(locus secundae plicaturae)*

. . . . . *(locus primae plicaturae)*

18 Gloria in excelsis Deo.

64. Quartus actus antescrutinii est schedularum complicatio, quae ut expeditius peragi a Cardinalibus valeat, poterit a Caeremoniarum Magistris, cum eas praeparant, fieri in hunc, qui sequitur modum. Binae fient plicaturae ex utraque parte cuiusque schedulae, ita ut nomen eligentis et signa cum fuerint scripta, maneant tecta ex utraque parte a limbis; deinde quod reliquum est ita complicetur ut schedula fere ad latitudinem pollicis redigatur, prout ex complicata schedula, quae hic exempli gratia ponitur, conspici potest.

EXEMPLUM

Schedulae plicatae.

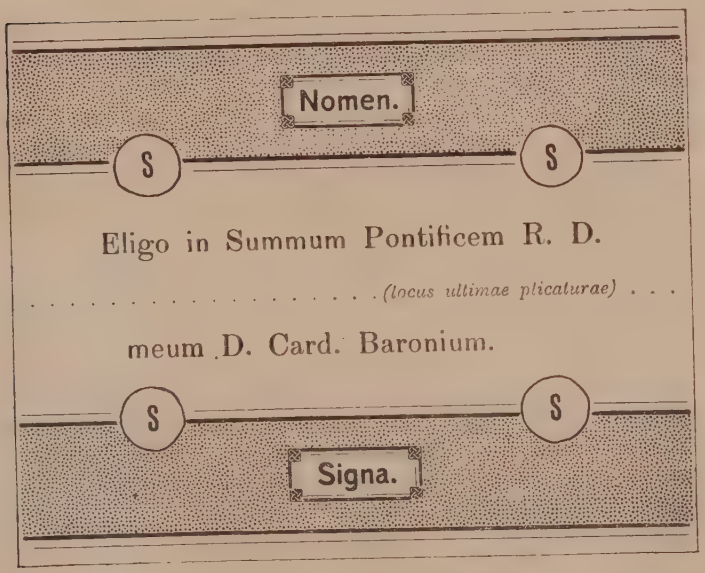

Ceterum Magistri Caeremoniarum schedulas, non complicatas ut supra, sed explicatas, Cardinalibus distribuent, et Cardinales easdem, postquam ut supra scripserint, complicabunt iuxta plicaturas a Magistris Caeremoniarum paratas.

Secretarius autem S. Collegii et Magistri Caeremoniarum debent ab aula discedere, antequam Cardinales nomen eligendi in schedulis scribere coeperint, ita ut tempore scrutinii Cardinales soli in Cappella remaneant.

Porro post eorum egressum ex aula, ultimi Cardinalis ordinis Diaconorum erit ostium Cappellae claudere: ac generatim ipsum, quotiescumque opus fuerit, aperire et claudere, exempli gratia, quum Cardinales Infirmarii ad vota infirmorum colligenda pergunt ac postea quum ad Cappellam redeunt, vel ob quamcumque aliam necessitatem.

65. Quintus et postremus actus antescrutinii est schedularum obsignatio, quae ub unoquoque Cardinali facienda erit in tergo schedularum cum cera rubra et sigillo ad hoc parato. Porro sigillum non debet esse solitum Cardinalis sed aliud et secrete habitum, et ita simplex ut facile notari possit, veluti si in sigillo sculpantur aut tres numeri, aut tres litterae et numeri, vel una tantum imago.

Haec de antescrutinio sufficiant: ceterum, quod attinet ad Cardinales infirmos, aut aliter impeditos, inferius suo loco dicetur.

66. Sequitur secunda actio, quae nomine *scrutinii* appellata fuit. Octo sunt huius actionis actus, videlicet: delatio schedulae, iuramenti praestatio, positio schedulae in calicem, schedularum mixtio, earum numeratio, scrutinii publicatio, schedularum in filum insertio, earum depositio seorsum.

67. Delatio schedulae, et duo sequentes actus, qui melius simul describuntur ob eorum connexionem, hoc modo fient. Quilibet Cardinalis propriam schedulam, postquam illam scripserit, obsignaverit et complicaverit, duobus primis digitis sumet, ac elevata manu palam deferet ad Altare, penes quod stant Scrutatores, et in quo est calix magnus ad recipiendas schedulas paratus et patena coopertus: ibique genuflectens, aliquantulum orabit: deinde surgens, alta et intelligibili voce, dicet in hanc formam, quae in tabella super Altari posita descripta habetur:

TESTOR CHRISTUM DOMINUM, QUI ME IUDICATURUS EST, ME ELIGERE, QUEM SECUNDUM DEUM IUDICO ELIGI DEBERE.

Post haec schedulam in patenam ponet, et per patenam mittet in calicem: quo facto inclinabit se ad Altare, et ad suum locum revertetur.

68. Haec servanda erunt, si Cardinalis ad Altare pergere possit: nam si ob infirmam valetudinem non possit, et praesens in Cappella sit, ultimus Scrutator ad eum accedet: et Cardinalis infirmus, postquam schedulam in loco suo secrete,

ut supra dictum est, confecerit, praevio iuramento praedicto, ipsam obsignatam et complicatam eidem Scrutatori tradet qui eam palam deferet ad Altare, et sine oratione et iuramento in patenam ponet, et per eam in calicem mittet.

69. Si vero aliqui Cardinales infirmi sint in suis cellis, tres Cardinales Infirmarii, ut supra extracti, ad eos accedent cum capsula altitudine unius palmi, in cuius superiori parte sit rima, seu foramen, eius magnitudinis, ut per illud schedula complicata possit per suam latitudinem intus capsulam transmitti; quam capsulam antequam Scrutatores Infirmariis tradant, palam aperient, ut ceteri Cardinales possint eam inanem et vacuam conspicere, deinde claudent, et clavem ponent super Altare; deinde Infirmarii cum capsula clausa, et cum parvo disco sufficientes schedulas continentes, ad unumquemque eorum accedent; et infirmi acceptas ex disco schedulas secrete scribentes, obsignabunt et complicabunt et praevio iam dicto iuramento in capsulam per rimam mittent; quod si infirmi scribere non possint, sive aliquis ex tribus Cardinalibus Infirmariis, sive alius ex ordine tamen clericali, eorum arbitrio deligendus, praestito de secreto servando in manibus Infirmariorum iuramento, praedicta faciet: atque hi advertere debent quod non solum iuramenti vinculo tenentur servare secretum, sed etiam in excommunicationem latae sententiae, si contrafecerint, incurrent. His peractis, Infirmarii ad Cappellam revertentur cum capsula, quam Scrutatores aperient, et schedulas in ea contentas palam numerabunt: et tot repertas, quot sunt infirmi, ponent singillatim in patenam, et per patenam simul omnes in calicem.

Ne autem nimis in longum protrahatur scrutinii actio, Infirmarii poterunt proprias schedulas post Decanum conficere et in calicem ponere, deinde dum ceteri Cardinales scrutinium agunt, ad infirmos pergere ad accipienda eorum suffragia eo modo, quo proxime ante dictum est.

70. Quartus actus scrutinii est schedularum permixtio, quae fiet per primum Scrutatorem, calice in quo ipsae schedulae positae fuerunt, patena cooperto, pluries agitato.

71. Quintus actus est numeratio schedularum, quae palam fiet per ultimum Scrutatorem, capiendo singillatim unamquamque schedulam ex calice, eamque ponendo in alium, qui ad hoc paratus sit, calicem vacuum. Quod si numerus schedu-

larum non respondeat numero Cardinalium, omnes comburendae sunt, et iterum, idest secunda vice, ad suffragia statim est deveniendum. Si vero numerus schedularum numero Cardinalium respondeat, prosequendi sunt alii actus scrutinii.

72. Sextus actus est publicatio scrutinii, quae per Scrutatores, qui sedent ad mensam ante Altare positam, fiet hoc modo Primus Scrutator accipiet unam schedulam, iamque intactis sigillis explicabit, et viso in ea schedula electi nomine, eam tradet secundo Scrutatori, qui pariter, eodem electi nomine perspecto, eamdem tradet tertio, qui illam alta et intelligibili voce perleget, ut omnes Cardinales praesentes notare possint suffragium in folio impresso, quod penes se habebunt cum nominibus omnium Cardinalium: notabit autem iuxta nomen Cardinalis ex schedula recitati. Idem faciendum erit de ceteris schedulis in calice positis, usque ad ultimam. Quod si in scrutinii publicatione inveniant Scrutatores duas schedulas ita complicatas ut ab uno tantum datas fuisse appareat, si quidem unus et idem in utraque electus fuerit, schedulae praedictae habebuntur et notabuntur pro uno suffragio, si vero diversi fuerint nominati, neutrum suffragium validum erit; scrutinium tamen neutro casu vitiatur. Ceterum suffragia praedicta, finita scrutinii publicatione, a Scrutatoribus iuxta nomina Cardinalium, qui ea obtinuerunt, in unam summam redigentur, vel in separato folio notabuntur, hoc modo: *Reverendissimus D. Cardinalis A habet suffragia* 20, *et Reverendissimus D. Cardinalis B habet suffragia* 15, et sic de aliis; quod fit ne Cardinales, cum opus est, cogantur semper numerare suffragia, quae iuxta nomina Cardinalium notarunt.

73. Septimus actus scrutinii est schedularum in filum insertio, quae ut schedulae ipsae cautius conservari possint excogitata fuit. Haec autem insertio fiet per ultimum Scrutatorem, inserendo schedulam unamquamque, postquam eam perlegerit, acu cum filo ad hunc effectum parato, in loco, ubi est verbum Eligo.

74. Octavus et postremus scrutinii actus est depositio schedularum seorsum, quae similiter fiet per ultimum Scrutatorem, qui, finita insertione omnium schedularum in filum, capita fili nodo iunget, et schedulas omnes ita colligatas in alium calicem vacuum, vel in mensa seorsum ponet.

75. Sequitur tertia et postrema actio, quae *postscrutinium* appellata fuit, cuius actus tres sunt, videlicet: numeratio suffragiorum, eorum recognitio, et schedularum combustio.

Primus itaque actus est numeratio suffragiorum, quae fiet per Scrutatores semper, sive secuta sit electio, sive non: et si quidem secuta non sit electio, ut sciatur, quod in eo scrutinio non habetur Papa; si vero secuta sit, ut constet de canonica Pontificis electione. Fiet autem haec numeratio suffragiorum hoc modo. Scrutatores in unam summam redigent suffragia, quae quilibet nominatus in Pontificem obtinuit, et si invenerint nullum ex nominatis ad duas tertias partes suffragiorum pervenisse, non habetur Papa in illo scrutinio; si vero invenerint aliquem ex nominatis duas tantum partes suffragiorum obtinuisse, aperient electi schedulam (quam ex sigillis et signis ab ipso electo hoc in casu manifestandis cognoscent), etiam in ea parte, in qua est nomen eligentis; et si quidem ex ea apparuerit electum alii suffragatum fuisse, electio eius erit canonica; si vero constiterit sibi suffragium dedisse, eius electio nulla erit ob defectum unius suffragii.

Secundus actus postscrutinii est recognitio, quae per Recognitores, sive secuta sit electio, sive non, fiet inspiciendo tam schedulas scrutinii, quam suffragiorum annotationes factas per Scrutatores, ut per huiusmodi recognitionem constare possit an Scrutatores sincere et fideliter muneri suo satisfecerint.

Tertius, et postremus actus postscrutinii est combustio omnium schedularum, quae semper et palam per Scrutatores, adiuvantibus Magistris Caeremoniarum, fiet, ac statim post recognitionem, sive electio sit secuta, sive non. Si tamen secundum scrutinium, iuxta ea quae inferius praescribentur, peragendum sit, tunc combustio schedularum primi scrutinii nonnisi in fine una cum schedulis secundi scrutinii facienda erit.

76. In Praedecessorum Nostrorum, ac praecipue Gregorii XV, Constitutionibus ad expeditiorem electionem habendam statutum fuerat ut, scrutinio publicato, si electio per consensum duarum partium in eo facta non fuerit, statim antequam ad alios actus deveniretur, Cardinales possent, semel in quolibet scrutinio, accedere alicui ex illis, qui in eodem scrutinio saltem unum suffragium validum obtinuissent, dummodo is non esset, qui ab ipsomet Cardinali fuerat in scrutinio nominatus. Cum tamen huiusmodi forma *accessus* non parum esset ad exequendum difficilis, praesertim quoad ea, quae schedularum inspectionem, aperitionem et collationem spectabant, Nos et huic incommodo occurrere et nihilominus optatae electionis acce-

lerationi nullimode officere cupientes, statuimus ac praescribimus ut loco ipsius accessus, semel tam mane quam vespere, post completum iuxta huc usque exposita scrutinium, si quidem in eo secuta non sit electio, Cardinales statim ad novum scrutinium peragendum procedere debeant, in quo rursus suffragia sua ferant, iis, quae in primo scrutinio lata sunt, minime computatis. Volumus autem ut in hoc secundo scrutinio iidem ac in primo ritus serventur, ita tamen ut Cardinales non teneantur novum emittere iusiurandum, neque novos eligere Scrutatores, Infirmarios et Recognitores, sed quae in primo scrutinio quoad haec praestita sunt, sine renovatione valeant etiam pro secundo.

77. Et haec omnia, quae de scrutinii ritibus sunt exposita, servanda erunt diligenter a Cardinalibus in omnibus scrutiniis, quae singulis diebus peragi debent mane post solitam Missam et Hymnum *Veni Creator Spiritus* cum oratione de Spiritu Sancto, et prima quidem tantum die post Cardinalium sacram peractam Communionem; et post meridiem hora opportuna, pariter post Hymnum *Veni Creator Spiritus* et orationem de Spiritu Sancto (1).

78. Quod si electio aliter celebrata fuerit, quam in *scrutinio* per secreta schedularum suffragia duarum ex tribus partibus Cardinalium in Conclavi praesentium, electi suffragio non computato; vel per viam *compromissi* ab omnibus Cardinalibus similiter in Conclavi praesentibus, nemine dissentiente, initi et ita ut nemo seipsum elegerit; vel quasi per *inspirationem*, nullo praecedente de persona speciali tractatu, omnium pariter Cardinalium praesentium in Conclavi, communiter, nemine itidem dissentiente, per verbum « *eligo* » intelligibili voce prolatum aut scripto, si voce non potuerit, expressum; nulla sit et invalida eo ipso absque ulla declaratione, et ita electo nullum ius tribuat (2).

(*Continua*).

---

(1) Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 17.
(2) Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 19

Sacra Romana Rota.

I.

Si conferma il giuspatronato ad una famiglia, che prova la sua discendenza diretta dai chiamati dal fondatore del beneficio.

Alexandrina. — *Jurispatronatus et praesentationis – 12 ianuarii 1914.* – Venuto a vacare, il 15 marzo 1911, nella cattedrale d'Alessandria, il canonicato sotto il titolo della Consolata e di S. Stefano, furono a questo beneficio presentati il sacerdote Pio Ratti dal signor Aristide Stortiglione e il sacerdote Domenico Olivera dai signori Mignone–Buzzilanghi. Sorta perciò una lite tra i presentanti intorno al giuspatronato, la controversia fu, per consiglio dell'Ordinario, rimessa ad una speciale commissioue, che propose le seguenti conclusioni:

1) il giuspatronato fu da principio *famigliare agnatizio*, limitato cioè soltanto ai discendenti in linea maschile da un certo D. Ruffino e D. Filippo;

2) venuti quindi a mancare i primi chiamati, il giuspatronato passò agli altri della parentela degli Stortiglioni;

3) ora, poichè è abbastanza provata la discendenza diretta del signor Aristide Stortiglione, a lui appartiene il giuspatronato, sì perchè non può darsi prescrizione, come anche perchè la signora Carlotta Buzzilanghi non si può dire compatrona, non potendosi estendere il giuspatronato ai cognati, perchè si oppongono le tavole di fondazione.

Allora il signor Giuseppe Mignone appellò alla S. Congregazione del Concilio: e la causa, per commissione del S. Padre, fu rimessa alla S. Rota, e venne discussa innanzi a Mons. Sincero, *Ponente*, Mons. Mori e Mons. Cattani, sul seguente dubbio:

Utrum iuspatronatus in casu competat dominis Mignone, et proinde sustinenda sit praesentatio sacerdotis Olivera ab iisdem facta; an potius competat domino Aristidi Stortiglione, et proinde sustinenda sit praesentatio, ab Ordinario acceptata, sacerdotis Pii Ratti.

E il 14 gennaio 1914 fu deciso:

Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Eccone le principali ragioni:

In fatto. – 1. Il canonicato in questione ebbe la sua origine e fondazione dal testamento del signor Nicola Stortiglione, del 25 settembre 1476, il quale elesse come patroni i suoi fratelli Filippo e Ruffino e i loro discendenti in infinito, purchè procedessero per la linea legittima maschile, e, venendo a cessar questi, gli altri della parentela degli Stortiglioni, discendenti come sopra.

2. Morto nel 1767 l'ultimo — come si credeva — maschio della parentela, furono ammesse le donne al diritto di presentare. Ma nel 1829 e nel 1850 l'avvocato fiscale presso la Curia d'Alessandria dichiarò che se sopravvivessero altri maschi della famiglia degli Stortiglioni, benchè non discendessero da Filippo e Ruffino, a questi spetterebbe il giuspatronato.

In diritto. - 1. Dalla volontà del testatore, secondo le parole del testamento, si rileva ch'egli volle chiamare due ordini di persone al giuspatronato: prima cioè D. Filippo e D. Ruffino e i loro discendenti per linea legittima maschile, e in questo caso si ha il giuspatronato famigliare agnatizio; poi — mancando i primi chiamati — gli altri parenti degli Stortiglioni, discendenti come sopra. Rispetto a questi ultimi si discute fra le parti se fu istituito soltanto il giuspatronato gentilizio agnatizio, o il giuspatronato gentilizio, senza distinzione di sesso. Ma questa seconda opinione si deve rigettare, perchè nel testamento i chiamati in secondo luogo sono, sì, « *ceteros de parentela de Stortiglionis* »; ma non tutti i discendenti in qualsivoglia modo, bensì i discendenti nella maniera su espressa, cioè per la linea maschile legittima: perciò le donne sono escluse. Questa volontà è confermata e dal cognome espresso *degli Stortiglioni* (ed il cognome si suol adoperare a denotare l'agnazione) e dalla clausola del giuspatronato passivo aggiunta all'istituzione, in modo che si dovesse preferire al posto di canonico chi fosse della detta famiglia.

2. Il patrono dell'appellante invoca l'autorità di quei dottori, che, col Santi, III, XXXVIII, 10, sostengono che il giuspatronato famigliare e gentilizio talvolta si concepisce così che comprenda tutti i successori, e, cessando la linea maschile, ammetta le donne. Ma questo avviene soltanto *ex praesumptione:* nel nostro caso, invece, le parole, abbastanza chiare, non ammettono nè interpretazione nè congettura della volontà (Reiffenstuel, I, II, 384). Tutta la questioue perciò si riduce a vedere se il signor Aristide Stortiglione sia o no agnato del testatore. Ma da autentici documenti si prova ch'egli discende per la linea maschile legittima da un certo Agostino Stortiglione, che, il 28 settembre 1605, chiese ed ottenne dai rettori del municipio di Alessandria l'autenticazione dello stemma proprio della famiglia Stortiglione. Del quale documento così han giudicato i periti: « Quantunque non abbia la veste definitiva, che probabilmente gli sarà data per gli effetti legali, cui dovrà servire, tuttavia la forma che ha ricevuto, è bastante per ritenerlo come una testimonianza di un fatto di natura giuridica, compilata con determinata forma, atta a darle forza di prova. E la critica storica concede a queste testimonianze un valore indiscutibilmente maggiore che a qualunque altra di simil genere ».

3. Non vale l'argomento, addotto in favore del signor Mignone, desunto dal quasi possesso e dalla prescrizione, perchè, non solo tale

possesso non fu nè costante nè continuo; ma, nel patronato gentilizio, ciascuno dei chiamati ha il proprio e personale diritto, non derivato dagli antenati e perciò per proprio diritto e per la stessa volontà del fondatore può a sè rivendicare il patronato sì attivo che passivo. (De Luca, *De iure patronatus*, disc. 31, n. 16; disc. 35, nn. 7, 8; S. Rota, decis. 220, n. 26, pag. 11).

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

II.

Si dichiara che un parroco può, per giusti motivi, impedire a un sacerdote forestiero di celebrare nella sua chiesa. — Non si può considerare come diffamatore un giornalista che censura giustamente atti pubblici di persone pubbliche. — Può qualunque privato affermare che un tale, avendo violato una data legge, è incorso nella rispettiva pena latae sententiae.

Cameracen. — *Diffamationis - 27 ianuarii 1914.* - Il deputato francese sac. Giulio Lemire, della diocesi di Cambrai, si querelò contro il sacerdote Enrico Delassus, direttore de « *La Semaine religieuse du diocèse de Cambrai* » e contro il sacerdote Beck, parroco di Arneke, ma per diverse ragioni. Contro il primo, perchè in detto periodico pubblicò un documento, nel quale si asseriva che il Lemire era stato cancellato dall'albo dei canonici onorari della cattedrale di Bourges, mentre ciò non era vero; perchè ivi stesso lo denunciò come incorso nella sospensione, secondo gli statuti diocesani, per aver mangiato e bevuto in un pubblico *restaurant*, circondato da' suoi elettori; e perchè aveva ivi affermato che il sacerdote Lemire aveva da se stesso, da un bel pezzo, fatto getto del suo decoro sacerdotale. Contro il parroco Beck, perchè gli proibì pubblicamente di celebrar la messa nella sua chiesa parrocchiale. La Curia di Cambrai con due distinte sentenze, negò potersi dare azione per ingiurie e diffamazione. Portata la causa alla S. Rota, venne discussa innanzi a Mons, Lega, Decano, *Ponente*, a Mons. Sebastianelli e a Mons. Many, sui seguenti dubbi:

1. *An constet de iniuria et damno illato famae d.ni Lemire a parocho loci Arneke, ita ut sit locus refectioni damnorum, in casu?*

2. *An constet de diffamatione et danno dato a dno Delassus domino Lemire, ita ut sit locus refectioni damnorum et reparationi, in casu?*

E il 27 gennaio 1914 fu deciso:

Negative ad utrumque.

Eccone le principali ragioni:

I. *Riguardo al primo dubbio.* In fatto. - Il sac. Lemire si era recato ad Arneke in occasione d'una gran festa religiosa e voleva coonestare, celebrando il Santo Sacrificio, la sua condotta politica. Ricorreva appunto l'anniversario della sua elezione a deputato e in comizi e banchetti esaltò una politica contraria alla sana dottrina cattolica e alle norme dell'autorità ecclesiastica. Già prima, e alla Camera, e in altri banchetti e comizi *democratici*, in unione con molti massoni, egli aveva pronunziate delle frasi assai scandalose, sostenendo che si deve, non solo tolleranza, ma rispetto per tutte le religioni, anche per il libero pensiero; che Gesù è stato il primo anticlericale, dicendo: « Date a Dio quel ch'è di Dio, e a Cesare quel ch'è di Cesare »; che le scuole così dette neutre e i libri condannati dai Vescovi non avevano nulla di male; che gl'inventari dei beni ecclesiastici non erano stati da parte del Governo che atti conservatori: infine nello stesso paese d'Arneke, in tempo della Messa e presso la chiesa parrocchiale, aveva tenuto una conferenza sui buoni e cattivi giornali, per confutare ciò che poco prima in quello stesso giorno, era stato spiegato — durante la Messa — dal vicario parrocchiale, d'ordine del vescovo. Perciò tanto il parroco che il vicario si studiarono d'impedire lo scandalo che si vedesse un tal sacerdote celebrare la S. Messa, e, poichè non c'era tempo a ricevere istruzioni dalla Curia, pensarono di fargliela celebrare in una cappella privata. A questo fine il vicario si recò, per avvertirlo, alla stazione; ma il treno arrivò con ritardo e il vicario se ne dovè tornar prima per affari. Allora il parroco fece chiudere le sacre suppellettili e quando gli si presentò il Lemire e gli stese la mano, neanche rispose al saluto, perchè questi capisse d'allontanarsi dalla chiesa, e alle insistenze di lui, se gli fosse sì o no permesso di celebrare, da prima rispose di rivolgersi al vicario e poi con un secco « no », presenti alcuni fedeli. Il fatto corse per i giornali, con i lamenti del Lemire.

In diritto. - 1. Nel caso si tratterebbe d'ingiuria e non di diffamazione, e della specie compresa sotto il titolo XXXVI *de iniur. et damn. dat.*, lib. V, X. Così al cap. IX: « *Si tua culpa datum est dannum, vel iniuria irrogata... iure super his satisfacere, nec ignorantia te excusat, si scire debuisti ex facto tuo iniuriam verosimiliter posse contingere vel iacturam* ». E questa legge fu desunta dal Diritto romano, così enunciata nel frammento d'Ulpiano, I, in Dig. *De iniur.*, I, 47: « *Iniuria ex eo dicta est quod non iure fit...* § I, *Iniuriam autem fieri, Labeo ait, au re aut verbis* ». Nel caso nostro l'ingiuria sarebbe consistita nella proibizione di celebrare la Messa.

2. Nessuna legge canonica attribuisce ai sacerdoti il diritto assoluto di celebrare in qualunque chiesa, eccettuata quella cui sono ascritti, e nessuna legge impone ai parroci e ai rettori di chiese di ammettere ogni sacerdote alla celebrazione. Certamente bisogna impe-

dirne i sacerdoti extra-diocesani non muniti delle lettere commendatizie dei propri Ordinari, o che non siano talmente conosciuti da escludere ogni sospetto che possano essere sospesi o irregolari (Can. 7, dist. 71, in Decr. Gratiani. Cap. V, *de cleric. peregrin.*, in Decr. Greg. IX. Conc. Trid. sess. XXII *de Sacrif. Miss.* et sess. XXIII, cap. 16, *de Ref.*). Ma tali lettere commendatizie (dette *celebret*) non dànno alcun diritto alla celebrazione: esse soltanto attestano che il sacerdote non è legato da nessuna censura, nè da alcun canonico impedimento, o al più lo raccomandano alla benevolenza dei rettori di chiesa. Perciò in alcune Curie, come in quella di Roma, la facoltà di celebrare la Messa si concede con la restrizione che i sacerdoti ricevano il consenso dal rettore della chiesa. Così pure è giurisprudenza comune delle Sacre Congregazioni che il parroco o il rettore di una chiesa non è tenuto a somministrare le sacre suppellettili a un sacerdote, che vuol ivi celebrare la Messa. (S. Rit. Congreg., in *Egitanien.* Decret. authent.. num. 96; in *Soanen.*, n, 1999; in *Nebien.*, n. 2197; — S. Congr. Conc., in *Derthonen.*, 6 iulii an. 1726 ad II — S. Congreg. E.E. et R.R. in una Montisfalisci, 15 maii 1699; apud Giral. ad Barb., *de off. et pot. par.*, part. I, cap. II, n. 51-52).

3. Nel nostro caso però il sac. Lemire si trovava nella sua diocesi e più volte aveva celebrato la Messa ad Arneke, col consenso dello stesso parroco; d'altra parte la curia di Cambrai a nessuno aveva concesso facoltà di proibire al sac. Lemire la celebrazione della Messa. Tuttavia il parroco Beck non mostrò nè ignoranza, nè imperizia, anzi agì con prudenza. Perchè, sebbene la potestà dei parroci non sia vera e perfetta giurisdizione in foro esterno (Buix, *de par.*, p. 93 ssq., Devoti, *Inst. Can.*, I, § 87, not. I, Wilmers, *de Christ. Eccl.*, pag. 340 ssq.), pure è una potestà economica o domestica nella parrocchia, come società imperfetta, ed ha annesso, oltre la giurisdizione del foro penitenziale, anche una vera amministrazione esterna (Wernz, *Jus decret.* II, num. 818): perciò S. Alfonso avverte che il parroco non soltanto interpreta la legge quando dichiara che in un caso particolare essa non obbliga (ciò che può farsi anche da un dottore privato); ma piuttosto per legittima consuetudine gli è attribuita la potestà di dispensare — molto probabilmente anche presente il Vescovo — bene inteso in qualche caso particolare, con determinate persone e urgendo una grave necessità (S. Alph., *Theol. mor.*, l. III, nn. 228 et 1032. Cfr. Giraldi, *Additam. ad Barb., de par.*, p. I, c. 16, n. 3).

3. « *Iniuria ex affectu facientis consistit* » (Dig., *De iniur*, 3, § 1). Essa nel nostro caso non si può presumere, perchè la presunzione del dolo si ha quando la parola o i fatti sono per sè ingiuriosi; ma quando l'atto per sè non è cattivo nè proibito, il dolo si deve provare (Menoch. *De praesumpt.*, lib. V, praes. 3, n. 17. Mascard., conclus. 902 et 903. Maschat., *Instit. canon.*, lib. V. tit. 36, n. 6). Ora,

il parroco Beck col suo modo di fare non mostrò dolo, ossia animo d'ingiuriare, perchè, pur volendo impedire che il sac. Lemire celebrasse in pubblico, per evitare uno scandalo, cercò di riuscirvi con tali mezzi che inducessero il Lemire a farsi da se stesso persuaso di tale proibizione e a celebrare altrove.

II. *Riguardo al secondo dubbio*, cioè quanto alla querela contro il Delassus, due sono i capi di offesa: la pubblicazione su *La Semaine religieuse* di un documento (una lettera del decano del Capitolo di Bourges), nel quale si asserisce che il sac. Lemire fu radiato dall'albo dei canonici; e l'aver denunziato lo stesso sacerdote come incorso nella censura, per violazione della legge diocesana proibente ai preti di bere e mangiare nei pubblici esercizi.

1. Rispetto al primo capo, il Lemire non si lamenta di parole ingiuriose, ma di *diffamazione*, essendosi pubblicati documenti non conformi alla verità, e perciò non chiede che una rettifica per la riparazione. Nel caso si avrebbe dunque ingiuria per diffamazione, cioè ingiusta lesione del buon nome, per mezzo della pubblica stampa (Decr. Cap. I, *De maledicis*, lib. V, X. Pand. lib. 47, tit. *De iniuriis et libellis famosis*). In sostanza si tratterebbe di libello famoso (Reiff. tit. *De iniur.*, n. 7), e le pene si estendono anche ai complici (Can. I, qu. I. caus. V; Cod., l. IX, tit. 36 *de libell famos.*), pene che oggi nel Diritto canonico, sono arbitrarie (Reiff., loc. cit.): nel caso, il Delassus col suo periodico sarebbe stato reo di complicità, ma mancano gli elementi della cooperazione delittuosa.

a) Non c'era l'animo d'ingiuriare con la diffamazione, il quale è l'elemento principale in questo delitto, perchè il Delassus senza alcun commento pubblicò la lettera mandatagli, che presentava tutti gli indizi della verità, sì nella forma, che nella sostanza; e dopo, quando nel periodico di Bourges comparve una dichiarazione, con la quale si avvertiva che il sac. Lemire restava ancora canonico onorario, anch'egli subito la pubblicò. Questo da parte dell'intenzione: ma, anche da parte del fatto diffamatorio, il Delassus fece in modo di evitare per sè la taccia di diffamatore: perchè pubblicò la lettera dopo che già altri periodici l'avevano divulgata, quando cioè, se si fosse astenuto, avrebbe mostrato quasi di tradire il suo officio di direttore dell'organo diocesano, col tacere un fatto che interessava specialmente la sua diocesi. Nulla perciò si può pretendere da lui in riparazione, avendo soddisfatto ad ogni legge, anche di carità, con la pronta pubblicazione della dichiarazione della curia di Bourges.

b) Nel caso, non si trattava di persona nè di fatti privati; ma di persona e di fatti pubblici, e perciò il direttore di un periodico, non solo ha la facoltà, ma il dovere di riferire tutto ciò che serve ad informare il pubblico sugli uomini, che dal popolo hanno avuto

il mandato di rappresentarlo in Parlamento, perchè giova allo Stato che le persone pubbliche siano sottoposte alla pubblica censura.

2. Rispetto al secondo capo della querela, il sac. Lemire nega di aver violata la legge diocesana, perchè lo scopo per cui egli riunì i suoi elettori in un albergo fu quello di tenere ad essi un discorso; e soltanto per urbanità — come suol farsi in simili circostanze — fece servire dei liquori. Sostiene poi che il Delassus usurpò l'autorità dell'Ordinario col dichiarare ch'egli era incorso nella censura. Non si nega che nella fattispecie vi siano le circostanze concomitanti il primo fatto, che nè furono previste, nè si potevano prevedere dal legislatore; ma per ciò stesso esse non si possono addurre come ragioni scusanti, perchè nell'interpretare una legge *ratio legis non est lex*: e poi non sarebbe meno scandaloso veder dei chierici tenere comizi elettorali nei pubblici esercizi. Così pure nella sua sostanza è anche vera l'asserzione del sac. Delassus, che da qualunque privato fedele si può dichiarare che si è incorsi in una pena *latae sententiae*, se notoriamente consta della violazione della legge, senza che intervenga alcun decreto del giudice. Poichè lo scopo voluto dal diritto canonico nell'infliggere tali pene, è quello di colpire il reo nell'atto stesso che compie il delitto, quantunque questo rimanga occulto, mirandosi con ciò ad ottenere la santità anche interna dei costumi. Certo, non si può negare che nei singoli casi può darsi luogo ad ansietà e dubbi, specialmente quando si tratta di pene positive vendicative, onde i Dottori dicono che talora sia necessaria per l'esecuzione di esse una sentenza declatoria del giudice e che nelle negative (come sono le censure) sia utile e da invocarsi. (Suarez, *de Leg.* l. V, cap. 5; Thesaur. *De poenis*, part. I, cap. 5; Berardi, *Jus canon. univ.*, dis. III, lib. V, *de reis per censuras coërc.* D'Annibale, I, n. 303). Ma quando un delitto è notorio, niente impedisce che anche un semplice fedele possa dichiarare che la pena inflitta dalla Chiesa abbia *ipso facto* colpito il reo.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

CONSULTAZIONI.

IV.

Il S. Collegio dei Cardinali e l' Episcopato dopo morto il Papa.

In occasione dell'ultimo conclave più di uno si sarà rivolto la domanda perchè, morto il Pontefice, il regime di amministrazione della Chiesa passa nel Collegio dei Cardinali, che è d'istituzione ecclesiastica, e non già nell'Episcopato, che è d'istituzione divina? A siffatta domanda risponde la presente tesi illustrata da un Eccellentissimo Vescovo.

§ I. — Tutta la dottrina Teologica sul primato del Romano Pontefice si assomma in questo, che Gesù Cristo non poteva non istituirlo, perchè questo Primato è di essenza vitale per la sua Chiesa: come può sussistere, vivere la Società senza chi la governi, senza chi la mantenga, senza che vi sia chi stia a capo di essa?

Più, in forza di questa dottrina sul primato di onore e di giurisdizione, il Papa ha il diritto di fare tutto ciò che appartiene al governo della Chiesa, di custodirla, di guidarla, e di mantenerla in vita; e per questa Chiesa, sia docente, cioè l'Episcopato, sia discente, cioè l'universalità dei fedeli, esiste l'obbligo di accettare, di eseguire e tenere per giusto e santo ogni comando del Romano Pontefice, come se venisse da Gesù Cristo medesimo.

Il Papa per diritto divino emana disposizioni e leggi, da obbligare in coscienza, da osservarsi dopo la sua morte, cioè nella sede vacante.

Il capo di ogni società ha il diritto, e l'obbligo di fare leggi, e dare disposizioni, le quali sono di assoluta necessità per il bene e per la vita di questa società, anche dopo la morte di esso capo. Ma il Papa in forza del Primato ha il diritto di dirigere e di fare ogni legge per il bene della Chiesa; dunque egli per diritto divino fa quanto devono osservare tutti nella Chiesa, sia la parte docente, sia la parte discente, morto lui.

La teoria del diritto naturale, che l'uomo, quando non ha più vita, non ha più diritti, e quindi non esistono obblighi da adempiersi verso di lui, da chi sopravvive, per nessun verso può applicarsi al caso nostro.

Questa teoria è per l'uomo, in quanto è individuo, non in quanto è capo di una società, nè in quanto è preposto al governo.

Per l'uomo capo della società occorre la teoria sul diritto di fare leggi a bene di questa, le quali hanno forza di obbligare anche morto ui.

Il Papa per diritto divino fa leggi per il bene della Chiesa, le quali obbligano appena sono emanate, vivente Lui; dunque per il bene della stessa Chiesa ha pure il diritto di fare leggi, le quali obbligano, morto lui, cioè nella sede vacante.

Tutte le bolle dei Romani Pontefici, le quali contengono disposizioni da eseguirsi dopo la loro morte, obbligano pienamente e rigorosamente; si devono ritenere come leggi emanate a bene della Chiesa da osservarsi scrupolosamente e santamente nella sede vacante. Tutta la Chiesa le deve non solo riconoscere come autentiche espressioni della volontà del proprio capo, ma venerarle con affetto santo prestando loro completa obbedienza.

Il sacro Collegio dei Cardinali, che amministra nella sede vacante, è la espressione del sistema pratico delle leggi, le quali in forza del Primato sono state emanate dal Papa a bene della Chiesa e che obbligano dopo la sua morte.

In tutto quel periodo di tempo, che segue la morte del Pontefice, fino alla elezione del nuovo Papa, poichè la Chiesa deve seguitare a sussistere conservando chi porta il regime di amministrazione, il Primato del Romano Pontefice resta, se non nella pienezza di vita, certo nella vita funzionante-dirigente, che ha il Sacro Collegio in quei limiti, che gli stessi Romani Pontefici hanno determinato.

L'Episcopato, morto il Papa, rimane con tutto ciò, che gli ha dato Gesù Cristo nei suoi apostoli, cioè con l'assistenza sua nel governo delle Diocesi in forza delle parole: « *Ego vobiscum sum* » e con le altre: « *Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, spiritum veritatis, ut maneat vobiscum in aeternum* ». Pertanto concordemente i teologi affermano: « Mortuo R. P. manet in Ecclesia potestas ad conservandum fidei depositum et exercendum sacrum ministerium, non ad aliquid innovandum. Manet *potestas magisterii* ad conservandum fidei depositum, quia Christus non derelinquit suam Ecclesiam; fieri nequeunt *novae definitiones*, quia deest assistentia Spiritus S. promissa *Petro* et alia promissa Apostolis, siquidem sede vacante episcoporum collegium non est oecumenicum. Manet *potestas iurisdictionis* quia in Episcopis est *ordinaria* et *delegata* non semper cessat morte delegantis: novae tamen leges universam Ecclesiam devincientes condi nequeunt, quia deest subiectum in quo potestas supra universam Ecclesiam resideat ». (Manzoni, *Compendium Theol. Dogmat.* Vol. I, tratt. 2°, n. 478).

L'Episcopato, vivente il Papa, deve essere unito ed obbediente a Lui. Tanto obbligo ancora ha verso il Sacro Collegio, nel tempo della Sede Vacante, fino a che non si è scelto il successore, perchè le Bolle dei Romani Pontefici colle ingiunzioni fatte ai Cardinali, da osservarsi dopo la loro morte, dichiarano, che l'Episcopato deve essere unito ed obbediente al Sacro Collegio, essendo obbligati i Cardinali

a radunarsi ogni mattina, e tenere Congregazione per il disbrigo degli affari. Il regolamento lasciato da Pio IX da osservarsi dal Sacro Collegio nell'occasione della vacanza della Sede, fatto dopo emanate le tre bolle, ne è documento solenne.

§ II. — Ora il diritto di dare il Papa alla Chiesa, cioè di scegliere il successore al Romano Pontefice morto, a chi appartiene?

Il postulato, o quesito, così formulato, pare implichi qualche difficoltà.

In quanto al solo diritto di scegliere e determinare il successore non c'è difficoltà. Piuttosto potrebbero esservi difficoltà in quanto al modo, se non vi fosse l'attuale sistema del Conclave, che i Romani Pontefici, ispirati da Gesù Cristo, hanno stabilito (1).

Il diritto di dare il successore nel Romano Pontificato è dello stesso Romano Pontefice.

In forza del Primato egli ha il diritto di fare quanto deve mantenere la Chiesa nella sua vita e nel suo sviluppo: ma, stabilire il successore nel Primato, è mantenere questa vita, questo sviluppo, dunque il diritto di dare il successore al Romano Pontefice, quando muore, è dello stesso Romano Pontefice.

Avendo Gesù Cristo fondata la sua Chiesa, cioè il Cristianesimo, società perfetta, il Primato nel suo capo deve durare per quanto tempo dura la Chiesa, e il diritto di farlo durare non può essere, se non di chi deve in ogni istante mantenervi tutta la vita: ma questo è del capo, cioè del Romano Pontefice, dunque il Romano Pontefice ha il diritto di determinare il successore nel suo Primato.

Se ipoteticamente si ammettesse, che il successore del Romano Pontefice si dovesse determinare da tutta la Chiesa docente e discente, si dovrebbe pure ammettere che un corpo, il quale, pur non avendo il capo, da cui dipende la sua vitale esistenza, possa costituirsi questo capo da se medesimo, ma è assurdo ammettere che un corpo informe possa compiere uno degli atti più importanti, quale è quello che si riferisce alla sua costituzione. Onde ad evitare l'assurdo bisogna ritenere che il diritto di determinare il successore nel Romano Pontificato è dello stesso Romano Pontefice.

Il modo di determinare il successore, che il Romano Pontefice può tenere, oltre dell'attuale per mezzo del Sacro Collegio, potrebbe essere anche la designazione fatta dallo stesso Pontefice, mentre è ancora

---

(1) La parola *Conclave* indica che i Cardinali sono rinchiusi, messi sotto chiave, per procedere all'elezione del Papa. Questa usanza ebbe origine nel 1271. — Da quel tempo si stabilì tale uso per sottrarre i Cardinali ad ogni influenza esteriore nella elezione del Papa. I Pontefici approvarono quest'uso e lo sanzionarono nelle Costituzioni Apostoliche che sono in vigore ai nostri giorni.

in vita, potrebbe cioè lo stesso Pontefice in forma autentica presentare questo successore a tutta la Chiesa.

Ma questo modo darebbe luogo a molti e gravi incovenienti. In ogni plaga del mondo potrebbe venir fuori chi direbbe: « Io sono il successore determinato dal Romano Pontefice » presentando certificati di presunta paternità, e quindi rimanere dubbia la vera designazione.

Il sistema attuale, che, giusta le Bolle, Costituzioni Pontificie, la cui ultima è del Papa Pio X del 1904, ha leggi per determinare il suo successore, evitando gli accennati inconvenienti, è stato sempre ritenuto da secoli, il più conveniente ed opportuno.

L'esercizio del primato è mirabilmente salvaguardato nell'attuale sistema. Le Bolle dei Romani Pontefici, in vigore dopo la loro morte, rappresentano il vero esercizio del Primato *non personaliter* ma *virtualiter*.

Queste considerazioni danno non poca luce sulla istituzione del Sacro Collegio, e sul perchè esso rimane al regime di amministrazione della Chiesa nella Sede vacante.

Il Papa si circonda di questo nobile Sacro Senato ricco di tanta vitalità e di splendore, mentre egli vive, perchè ne ebbe tutto il diritto di farlo da Gesù Cristo, e così pure ha il diritto di affidare al Sacro Collegio il regime di amministrazione della Chiesa nella Sede vacante.

† Antonio Mons. Jannotta
Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo.

QUESTIONI.

5. — *Circa l'obbligo che hanno i regolari di partecipare alle conferenze del caso morale.*

Un vescovo d'Italia, nel suo *Bollettino diocesano* pubblica la seguente ordinanza: « Riferendomi al Regolamento di Roma, i regolari che hanno facoltà di confessare e di predicare in diocesi, devono, sotto pena di essere privati dalle dette facoltà, partecipare alle conferenze del caso morale, e prendere parte attiva alla soluzione dei casi, come il clero secolare ». Cosa dire della legittimità di quest'ordinanza vescovile?

Per giudicare se il vescovo nel caso poteva emanare legittimamente siffatta ordinanza, sarà opportuno ricordare il contenuto del Regolamento, a cui si richiama il Vescovo. Orbene, nelle pagelle più antiche, solito a concedersi per il passato ai regolari, che in Roma hanno facoltà di confessare e di predicare, si leggeva questa clausola:

« mandantes..., etc., utque collationibus casuum conscientiae praescriptis diebus interesse non omittas ». Questa formula, come appare chiaramente dalle parole usate, non impone altro obbligo ai regolari, se non quello d'intervenire alle conferenze dei casi morali, che, secondo le costituzioni pontificie, devono tenersi *sub gravi* nelle singole case dei regolari. Questo concetto appare ancor più esplicito dalle formule adibite oggigiorno nelle pagelle solite a concedersi ai regolari in Roma. Ecco infatti come in queste pagelle viene espresso questo obbligo pei regolari di partecipare al caso morale: « mandantes..., etc., utque collationibus casuum conscientiae praescriptis diebus interesse non omittas in tuo conventu vel in tua domo religiosa, et si ibi non fiant, ad S. Apollinaris ».

È fuori dubbio che i regolari sono tenuti ad intervenire ai casi morali che si tengono nei loro conventi e anche a quelli che si tengono dal clero secolare, qualora i regolari avessero cura d'anime, oppure qualora nelle loro case si omettesse di tenere le suddette conferenze prescritte dai sacri canoni. Gioverà ricordare in proposito la risposta data dalla Sacra Congregazione sopra lo stato dei regolari il 13 gennaio 1682, con la quale gli eminentissimi Padri pronunziarono: « Ordinarios locorum posse quidem *hortari* non autem *compellere* praedictos religiosos confessores, non Parochos, ad accedendum ad conferentias casuum coscientiae ». In seguito la medesima Sacra Congregazione nella lettera *Altre volte* dell'8 novembre 1752, pur rispondendo negativamente al dubbio: « Se li confessori regolari non curati siano obbligati ad intervenire alle conferenze dei casi di coscienza dei vescovi nelle di loro chiese secolari stabilite », prescriveva a tutti i superiori regolari d'Italia e delle isole adiacenti l'esatta osservanza del decreto di Clemente VIII *Nullus omnino* del giugno 1599, e delle costituzioni circa la lezione della morale e le conferenze dei casi di coscienza da farsi impreteribilmente in tutti i conventi del loro ordine, tanto in quelli in cui vi è la sufficiente famiglia, quanto nei piccoli conventi, dove però vi sono confessori regolari approvati dai vescovi per ascoltare le confessioni dei secolari... « Qualora dentro i chiostri non venissero eseguiti *ad unguem* i decreti di Clemente VIII e le costituzioni dell'ordine... in detto caso siano tenuti ed obbligati i confessori suddetti regolari di assistere ed intervenire alla conferenza dei casi stabilita dai vescovi ». Anche nel Concilio Romano, tenuto sotto Benedetto XIII, tit. 15, c. 9, si legge: « Omnibus confessoribus egularibus Romanae Provinciae aliarumque Dioccesum quae huic Concilio partem habuerunt praecipitur quod teneantur accedere ad congregationes casuum moralium Dioecesanas si non habeantur in suis domibus religiosis ».

Da queste premesse possiamo rettamente concludere che il vescovo, nel caso nostro, se conosceva che nelle case dei regolari della sua

diocesi erano colpevolmente trascurate le conferenze dei casi morali, giustamente ordinò anche ai regolari non curati d'intervenire alle conferenze del clero secolare. Qualora invece risultasse il contrario, il vescovo non poteva ai regolari imporre quell'obbligo, tranne che i regolari avessero cura d'anime, poichè in questo caso è certo, come risulta dal decreto del 3 settembre 1650 della S. C. C., che i vescovi possono obbligare i regolari curati a partecipare alle conferenze dei casi morali che si tengono dal clero secolare: « Episcopum cogere posse ad interessendum congregationi casuum conscientiae parochos tam saeculares quam ragulares curam animarum excercentes ». Così si esprime il citato decreto.

BREVI QUESITI.

33. — *D.* Il Rescritto della S. C. dei Riti del 9 maggio 1899, riportato a pag. 205, vol. XI, del *Monitore*, col quale, pel defunto povero, si permette la Messa letta di requie invece della cantata, può estendersi anche al giorno 30° ed anniversario; e ciò potrebbe aver luogo anche nel caso che la famiglia potesse, ma, per una qualunque ragione, non volesse sostenere le spese per la Messa cantata?

R. Non si può ammettere l'estensione ai giorni 30° ed anniversario, perchè, trattandosi di Indulto, non si possono eccedere i termini con i quali è espresso, molto più che vi è clausola restrittiva, *in casu*, il che vuol dire che la facoltà devesi intendere data ed esercitata nelle precise circostanze di cui si fa parola.

Similmente non si può ammettere l'estensione nel caso che la famiglia non voglia, benchè potesse, soddisfare alle spese della Messa esequiale cantata, perchè, ritorniamo a dire, l'Indulto non può allargarsi *proprio marte*. E poi, evidentemente, non debbono manomettersi le leggi della Chiesa per la mala volontà di chicchessia.

34. — *D.* Nella diocesi X si costuma nel giovedì del *Corpus Domini* di celebrare la Messa nella Cattedrale dopo Nona, e di esporre il Venerabile dopo la funzione, mentre poi nella diocesi Z è costume di celebrare la Messa nella Cattedrale dopo Terza, e di conservare la seconda ostia consacrata dopo la funzione nella custodia, d'onde si estrae quando deve farsi la processione. Domando a codesta rispettabile Direzione quale dei due costumi è secondo la liturgia e quindi da seguirsi.

R. Basta esaminare i documenti liturgici che abbiamo in proposito. Circa l'ora, ha parlato la S. Congregazione dei Riti il 22 gen-

naio 1678, n. 1609, VI: « S. R. C. benigne indulsit, ut in festo SS. Corporis Christi Missarum solemnia post Nonam peragantur ». Ed il 7 agosto 1880, n. 3521, rispose potersi celebrare la Messa conventuale dopo tutte le ore minori, ogni qualvolta si abbia a fare la processione col SS. Sacramento. Dunque si può sostenere tanto l'uso della diocesi X quanto quello della diocesi Z. Circa l'esposizione del Venerabile, si noti che anche il nuovo Rituale tipico dice, nel caso (tit. IX, cap. 5, n. 2): *tabernaculum* (l'ostensorio) *velo operiatur donec auferatur ab altari*.

35. — *D.* 1. Quando si canta l'Ufficio delle Tenebre, il Coro deve stare alzato o seduto mentre dai canonici si cantano le antifone?

2. Deve farsi l'aspersione dell'acqua santa in Coro quando il Vescovo assiste alla Messa cantata con piviale in qualche domenica, e, facendosi questa, devesi tralasciare quella che il Vescovo fa all'ingresso della Cattedrale?

R. 1. Le antifone, nell'uffiziatura delle Tenebre, come in quella per i defunti, non si debbono preintonare dal Coro; perciò non ha luogo il dubbio (Cfr. *Caerem. Epp.*, lib. II, cap. XXII, n. 6).

2. La risposta è affermativa, giusta il Ceremoniale dei Vescovi (lib. II, cap. XXXI, n. 3), che indica esattamente il rito da seguirsi nel caso. Certamente, dovendosi fare l'aspersione dal Vescovo stesso e dal celebrante prima che incominci la Messa, si ometterà quella del Vescovo all'ingresso (Cfr. MARTINUCCI, *Manuale Ss. Caeremoniarum*, vol. III, pag. 253, ediz. Menghini, 1914).

36. — *D.* Quando si fa l'officio di S. Maria in Sabato, nei suffragi si lascia il nome di Maria Ss.ma tanto nell'antifona, quanto nell'*Oremus*?

R. È stato provveduto tanto pel caso dell'uffizio di S. Maria in Sabato, quanto per quello di un altro suo uffizio, per esempio la vigilia dell'Assunzione, o per quello di una commemorazione della B. Vergine, per esempio nella detta vigilia dell'Assunzione, in cui occorresse un uffizio semidoppio (V. le novissime Rubriche dopo la costit. *Divino afflatu*, edite nel 1914).

37. — *D.* 1. Ho notato, in un *Ordo divini officii*, etc., del corr. anno, che dà stretto mandato, tanto nella Cattedrale quanto nelle Collegiate della diocesi, nei due giorni dell'anniversario della Creazione e della Coronazione del Sommo Pontefice, deve cantarsi la Messa pro Papa. Che è da dirsi?

2. Il giorno anniversario dell'ultimo Vescovo defunto deve commemorarsi nella Cattedrale e nelle Collegiate della diocesi ove evvi obbligo della Messa conventuale quotidiana?

R. 1. Lo stretto mandato, di cui codesto *Ordo*, sarà certamente quello dell'Ordinario, il quale può darlo, secondo il decreto della

S. C. dei Riti, 14 agosto 1858, n. 3078, I, II, il quale, sebbene riguardi l'anniversario della elezione e della consacrazione del Vescovo diocesano, non v'ha dubbio che debba applicarsi al caso della creazione e della coronazione del Sommo Pontefice, giusta il decreto del 18 maggio 1883 della stessa S. C., n. 3575, VIII, in cui si dice doversi applicare alcune regole circa detto caso, come per quello su menzionato del Vescovo, affermandosi ciò per la Messa, *ubi est praeceptiva*; ora non consta da altro documento tale precetto, se non come nel riferito n. 3078. Questa mancanza di precetto universale per il Sommo Pontefice viene rilevata nel dubbio proposto alla S. C. dei Riti, sotto il medesimo numero, *ad VII*, circa la commemorazione da farsi di dette ricorrenze nelle Messe.

2. Il Ceremoniale dei Vescovi, ne fa un obbligo al Vescovo successore (lib. II, cap. XXXVI, n. 1), dicendo che o deve egli celebrare, o almeno assistere alla Messa celebrata da una Dignità o da un Canonico, ed in fine assolvere; e il decreto della S. C. dei Riti 21 marzo 1705, n 2151, vi obbliga altresì i Canonici della Cattedrale, anche se non abbiano per assistervi alcuna retribuzione. Circa le Collegiate, non conosciamo documenti che le obblighino, all'infuori del Concilio Romano (tit. XV, cap. V), il quale peraltro obbliga soltanto coloro per i quali fu tenuto.

37. — *D.* Nella processione del SS.mo Sacramento è invalso l'uso di portare, oltre ai due turiboli della Parrocchiale, una ventina di turiboli, e con questi produrre dei quadri, ed incensare il Santissimo, ecc. È permesso questo uso? A che si riferisce il decreto 3448, IX della Sacra Congregazione dei Riti?

R. Non si comprende il motivo della presentazione di cotesto quesito, conoscendo il promotore di esso il decreto che ha citato, nel quale è contemplato il caso identico, cioè di più di due turiboli, con l'aggravante, per il caso esposto nel quesito, dei quadri che indicano qualche cosa di scenico, sempre proibito nella S. Liturgia. Forse avrà taluno impugnata l'applicazione del decreto a processioni col Santissimo, che non sieno del *Corpus Domini*, trattando il decreto precisamente di questo. Ma a chi ragionasse così si risponderebbe facilmente, che, se tali usi, i quali indicano, nel concetto di chi li ha introdotti, un massimo grado di solennità, sono proibiti nella solennità massima del *Corpus Domini*, a più forte ragione saranno proibiti nelle occasioni minori.

Peraltro, sembra attenuare la forza del citato decreto, un altro della medesima S. Congregazione, di data più recente (11 dicembre 1896), sotto il n. 3935, I, che rimette all'arbitrio dell'Ordinario l'ammissione dei fanciulli nelle processioni del *Corpus Domini*, giusta il più antico decreto n. 3324, il quale, a sua volta, lascia all'arbitrio

del Patriarca di Gerusalemme l'ammissione, in tali congiunture, di fanciulli vestiti a mo' di angeli, tra i quali alcuni recanti turiboli. Questi non saranno, di certo, i turiboli prescritti dalla Liturgia, dunque più di due turiboli. È vero che nell'indice dei decreti autentici al relativo luogo si dice che ciò si rimette, ecc.: « ob adiuncta ibi existentia », ma questi *adiuncta* non sono altri che questi: « quia id pergratum est spectatoribus cunctis, non solum catholicis, sed et schismaticis et ipsis turcis ». Ora, anche nel luogo, cui si riferisce il quesito, supponiamo *id pergratum est spectatoribus cunctis.*

Del resto, le parole: *Arbitrio E.mi Ordinarii* (n. 3935). e *remittitur arbitrio R.mi D. Patriarchae,* non indicavano una speciale autorizzazione per i due determinati casi, ma ammettevano che l'Ordinario era il giudice competente in materia. Ed allora? Esitiamo a dare una risposta netta, e concludiamo, che la cosa debba rimettersi al giudizio del Vescovo.

38. — *D.* Dovendosi trasferire in altro giorno un officio, che nel Calendario perpetuo diocesano ha un giorno assegnato, come deve dirsi nella menzione del Martirologio del giorno della traslazione? Deve cioè menzionarsi il giorno in cui l'officio si celebra nel Calendario perpetuo [universale, o in quello diocesano?

R. Se si tratta di traslazione perpetua, si menzionerà soltanto il giorno del Calendario perpetuo universale, ossia del Martirologio, perchè, come in tutto il resto della diocesi, nel giorno ad essa assegnato, si nomina il giorno natalizio o quasi-natalizio, per indicare che quella festa è semplicemente assegnata, così nel luogo particolare importa far sapere i due estremi, senza bisogno [di menzionare l'intermedia assegnazione. Se poi si tratta di traslazione accidentale; siccome importa far sapere che abitualmente quell'officio si celebra nel luogo, come nel resto della diocesi, in altro giorno, si dovrà menzionare anche quello del calendario diocesano; per esempio, il giorno 18 agosto, S. Rocco, di rito doppio di seconda classe, si nominerà con questa o simile espressione: « S. Rochi confessoris, ex XVI Kal. Septembris, cuius depositio XVII Kal. eiusdem mensis celebratur ».

39. — *D.* Nella Parrocchia B., per antichissima consuetudine, si celebrano gli uffici pei defunti così: precede l'ufficio a mezzo canto senza esequie, sussegue la S. Messa cantata, da vivo o da morto secondo è consentito dal rito. Ora, per maggior comodità di servizio e per dare agli offerenti e al popolo la comodità di assistere alla S. Messa cantata di buon mattino, senza impegnarli a presenziare anche l'ufficio con perdita di tempo tanto prezioso pei contadini, si vorrebbe cantare prima la S. Messa e cantare dopo l'ufficio da *Requiem.* Può ritenersi permessa tale pratica dalla liturgia?

R. Se il rito del giorno non consente la Messa di requie, evidentemente, siccome quella che si celebra non ha rapporto con l'uf-

ficio dei defunti, può cantarsi tanto prima quanto dopo di esso. Se poi la Messa può dirsi di requie, regolarmente, dovrà cantarsi dopo l'ufficio. Così infatti si esprime la rubrica del Messale: « Ubi vero dicuntur eorum (dei defunti) Vigiliae... dictis huiusmodi Vigiliis cum Laudibus, immediate dici potest Missa pro defunctis » (Rubr. gen., tit. XV, n. 3).

Abbiamo detto *regolarmente*, perchè quell'*immediate dici potest*, lascia una certa libertà. È vero che questa libertà sembra data in relazione al primo comma della rubrica che così si esprime: « Missa autem defunctorum *dici debet* post Primam diei »; e quindi si può concludere che non si può dire che o dopo le Lodi, o dopo Prima. Ma vi è da riflettere, che nel caso, non viene in questione l'ufficiatura canonica, e perciò, se è regolare fare come dice la rubrica, non sarà proibito fare diversamente. Si può rispondere che le funzioni solenni rivestono carattere di pubblicità e di vero culto pubblico, e perciò debbono regolarsi *ad instar* delle strettamente liturgiche e canoniche. Ma, in conclusione, non sembra che nel caso debba usarsi questo rigore, trattandosi di cosa, non sostanziale, ma di circostanza.

40. — *D.* Si domanda se dopo la pubblicazione del Salterio riformato, obbligatorio per tutti quelli che, tenuti alla recita del divino Officio, seguono il Rito romano, possa dirsi *non contraria* alla rubrica l'inserzione di nomi di altri Santi all'infuori del titolare della chiesa, alla lettera *N* nell'*Oremus* del *Suffragium Sanctorum*; e, conseguentemente, se il Superiore Generale di un Ordine o Istituto religioso possa ordinare ai suoi sudditi l'inserzione suddetta, ogni qual volta il predetto suffragio deve recitarsi?

R. Il Superiore non può far questo in forza del silenzio della rubrica, come è evidente, altrimenti, di questo passo, si potrebbero fare aggiunte all'infinito; potrebbe invece far ritenere ciò che legittimamente si faceva prima della rinnovazione del Salterio, cioè mantenere la legittima consuetudine o il privilegio nel modo ora consentito dalle nuove disposizioni, col far nominare nell'unico suffragio, per esempio il Fondatore o il Titolare dell'Istituto, il Patrono della città, o simili (cfr. Decr. S. R. C., n. 4043, VIII).

41. — *D.* Nel paese di B. diocesi di M. v'è una chiesa matrice con altre sette chiese curate, indipendenti l'una dall'altra e con tutti i privilegi ed oneri parrocchiali. Tali chiese curate, situate in tanti villaggi portano la cura delle anime. In una sola di queste chiese, di cui è curato Pietro, situata su di una collina, si suole fare, ogni anno, con concorso di popolo, la benedizione delle Palme. Timoteo, curato di un'altra delle suddette chiese, introduce anche lui la benedizione delle Palme. Pietro vi si oppone e sostiene che tale benedizione è un privilegio della sua chiesa. Timoteo gli fa osservare, che, a norma del decreto della S. C. dei Riti, *Urbis et Orbis*, del 12 gen-

naio 1704, la benedizione delle Palme, delle candele, delle ceneri, ecc. può farsi in tutte le chiese, siano o no parrocchiali; egli dunque ha tutto il diritto di fare la benedizione delle Palme nella sua chiesa, che ha cura di anime. Pietro sostiene che il suo è un privilegio; ma Timoteo dichiara che è un abuso riprovevole da togliersi, tanto più che i fedeli della sua parrocchia non possono tutti recarsi sulla collina per assistere a tale benedizione, essendo lontana oltre due chilometri. Chi dei due ha ragione? La benedizione delle Palme può farsi in tutte le chiese?

R. Sebbene apparisca veramente singolare l'usanza del suddetto paese, circa la funzione delle Palme, molto più che il privilegio non è della chiesa matrice, ma di una delle sette curate; pure è necessario andar cauti prima di condannarla e di romperla. È vero che la funzione della benedizione delle Palme non è *ex iuribus mere parochialibus*, come si esprime il decreto citato nel quesito (n. 2123, ad 5), e se si può fare anche in un oratorio, pur contradicendo il parroco (decr. cit., n. 13), *a fortiori* si potrebbe fare in una chiesa curata; ma posto di fatto un privilegio, che pure, stando contro sei altre chiese curate ed una matrice, avrà la sua ragione *storica* di essere, si deve supporre che questa ragione sia anche *giuridica*. Perciò risolviamo che fa d'uopo studiare bene la cosa e non lasciar introdurre novità, tanto più che è questione che riguarda anche il popolo, presso del quale potrebbe fare impressione e suscitare scandalo; ed in ogni caso riferirsi al Rev.mo Ordinario.

DALLE RIVISTE.

La Civiltà Cattolica. 15 agosto 1914. Roma. — *San Tommaso maestro nelle scuole teologiche*, pag.

Commentando l'ultimo atto pontificio, col quale il pontefice Pio X impose le norme da seguire nello studio della teologia, l'autore dimostra quanto sia legittimo il diritto che ha il Sommo Pontefice di regolare l'insegnamento specialmente nelle scienze sacre. Passando poi ad esaminare più da vicino il contenuto del documento pontificio, nota che il Pontefice ha voluto imporre due cose sopratutto, cioè che allo studio della teologia si premetta un corso di sana filosofia, determinando che questa filosofia sia quella di San Tommaso d'Aquino. Infine l'autore prende occasione da questo documento per combattere le dottrine razionalistiche, scettiche e positivistiche, e per mettere in evidenza la dottrina cattolica. Alle obbiezioni di coloro, i quali osservano che il metodo di San Tommaso può sembrare alquanto

antiquato, in confronto delle nuove necessità sorte per il continuo progredire della scienza ai giorni nostri, l'autore promette di rispondere in un articolo successivo.

La Civiltà Cattolica. 15 agosto 1914, Roma. — *Squilli a raccolta per la libertà della scuola.*

I luttuosi avvenimenti che, durante la famosa settimana rossa, hanno scosso così violentemente alcune provincie specie dell'Italia centrale, hanno suggerito all'autore considerazioni molto opportune sulle cause di questo malcontento che spinge le folle verso l'anarchia. Giustamente osserva l'autore che quelle folle di anarchici e d' incendiari non uscirono certamente dalle scuole cattoliche, ma dalle scuole pubbliche, che lo Stato vuole assolutamente atee, con lo specioso pretesto che la scuola non debba essere confessionale. Contro i pericoli, che si annidano nelle pubbliche scuole, l'autore rivendica la libertà scolastica, e invita i cattolici a intensificare maggiormente i loro sforzi per conseguire tale libertà d' insegnamento, e a tale uopo raccomanda le *leghe dei genitori.*

L'Union. Agosto 1914. Parigi. — *Les œuvres et la famille.*

Poichè ai giorni nostri vanno prendendo sempre maggiore sviluppo quelle istituzioni che, sotto il titolo generico di *opere*, si occupano della gioventù, e vengono in certo qual modo a sostituirsi alla famiglia, compiendo parte di quegli uffici che per sè spetterebbero ai genitori, ai quali prima e sopra tutti incombe l'obbligo dell'educazione della prole, l'autore con giusti criteri esamina fino a qual punto, e dentro quali limiti, possa dirsi legittima l'azione, che queste *opere* esercitano in favore della gioventù. L'argomento è molto delicato, perchè tocca molto da vicino la stabilità e l'ordinamento della famiglia, che è la cellula fondamentale della società.

L'Egypte Contemporaine. Mai 1914. Le Caire. — *Le contrôle privé et l'intervention de l'Etat en matière de coopératives* (Il controllo privato e l' intervento dello Stato in materia di cooperative).

L'autore, considerando che il movimento cooperativistico nei suoi inizi non ha che collaboratori, i quali, per quanto di buona volontà, non hanno che una scarsa competenza negli affari, si domanda quale sia il mezzo migliore per guidare questi collaboratori inesperti, attraverso le prime difficoltà. Esaminate le varie legislazioni della Germania, della Francia e dell' Italia, in materia di cooperazione, l'autore conchiude con l'affermare che le cooperative per svilupparsi hanno bisogno di libertà. La legge deve facilitare l'accesso delle società cooperative alle piccole borse, circondandone la creazione di una pubblicità sufficiente perchè i terzi sappiano esattamente quali garanzie

loro si offrano. La cooperativa però, una volta costituita, deve evitare ogni idea di speculazione e curare la massima regolarità nella gestione. Il controllo pertanto sia tale che non solo prevenga ogni irregolarità, ma possa riuscire di guida e di educazione ai cooperatisti.

RECENSIONI.

G. Braun, S. J., *I paramenti sacri*. Loro uso, storia e simbolismo. Torino. P. Manetti L. C.

Con molta opportunità, per cura dell'editore Marietti, il P. Giuseppe Alliod ha pensato tradurre in italiano, arricchendolo di accuratе illustrazioni, il Manuale della Paramentaria Sacra, che il padre Braun, rinomato cultore della letteratura liturgica, aveva compilato da qualche anno per gli alunni dei seminari di lingua tedesca, semplificando in un succoso ristretto l'opera sua molto più voluminosa su l'origine e lo sviluppo dei paramenti liturgici. Con questa traduzione italiana, che si presenta in veste elegantissima, non solo gli alunni dei nostri seminari ma tutto il clero italiano avrà un mezzo facile di procacciarsi un'esatta conoscenza di tutto ciò che si riferisce all'origine ed uso dei paramenti sacri, gustando sempre più la bellezza del culto cristiano.

Mons. Pio A. Del Corona dei Predicatori, *Fiori di meditazioni per le Feste del Signore, della Madonna e di altri Santi, offerti ai Terziari Domenicani*. Firenze.

È una raccolta completa di alcune devote meditazioni che il piissimo prelato, fondatore e padre delle Suore Domenicane del convento dello Spirito Santo presso la Pietra, in Firenze, dettò per le sue figliuole. Come negli altri suoi scritti, anche in questo il santo vescovo tratta con sublimità argomenti che altri avrebbe trattato in modo più facile e piano, onde meglio che meditazioni si potrebbero chiamare *Elevazioni*. Le anime religiose, desiderose di avanzare nella via della perfezione, troveranno in queste meditazioni uno stimolo potente per elevarsi in regioni sempre più pure.

E. Di Carlo, *Intorno ad alcune questioni di filosofia del diritto*. Palermo, 1914.

La concezione del diritto, che presenta nelle sue opere il Del Vecchio, insigne cultore della filosofia del diritto, non essendo stata ben compresa dai suoi critici, si giunse ad affermare che il *formalismo*

giuridico propugnato dal Del Vecchio, portò all'*amoralismo* giuridico, cioè alla contradittorietà fra morale e diritto. Contro questa critica ingiusta formulata recentemente nell'ultimo libro del Chensi: *Formalismo e amoralismo giuridico*, l'autore si studia di mettere nella sua vera luce la dottrina del Del Vecchio, e dimostra con rettitudine di criterio come l'opera del Del Vecchio è da annoverarsi tra quegli studi scientifici, che hanno saputo rivendicare l'intiero nesso che unisce il diritto alla morale.

Sac. Pietro Boggio, *Catechismo e Pedagogia*, volume di pag. 134, L. 1 (Torino, tipografia Marietti).

È un libro che può far molto bene nelle mani dei parroci e dei catechisti. In forma spigliata, l'autore espone il metodo d'impartire con frutto l'insegnamento catechistico; e, senza darsi l'aria di sapiente, mescola alle sue osservazioni pratiche quelle nozioni pedagogiche di cui non può assolutamente far a meno un insegnante e un educatore, se vuole riuscire efficace e gradito. Non mancano cenni a questioni moderne; anzi un capitolo è dedicato particolarmente alla « questione sessuale » che vi è trattata con savio criterio di delicatezza e praticità.

P. D. Ramirus Marcone. O. S. B., in collegio S. Anselmi de Urbe professor. *Historia philosophiae scholarum usui accommodata*. Vol. II: « Philosophia aetatis patristicae, mediae, recentis usque ad saeculo XIX ». Roma, Desclée e C., 1914. L. 4.

Questo secondo volume abbraccia tre distinti libri: la storia della filosofia patristica, medioevale, moderna fino al secolo XIX esclusivamente. L'autore si è attenuto allo stesso metodo seguito già nel primo volume. Ha avuto cioè sempre innanzi agli occhi le fonti primarie della storia della filosofia; ha esposto in tal guisa le dottrine dei singoli filosofi e scuole, che a prima giunta riesca chiaro lo sviluppo organico e la connessione causale dei vari sistemi; non ha omesso di dare un giudizio sulle principali dottrine, dimostrandone i pregi e i difetti dal punto di vista dei principi della filosofia tomistica.

Nel trattare la filosofia patristica, l'autore, constatando l'affinità del pensiero filosofico tra i vari padri e scrittori ecclesiastici dei primi secoli, ha cercato di esporre le dottrine delle varie scuole, piuttosto che dei singoli padri, per evitare inutili ripetizioni. In quanto alla filosofia medioevale, l'autore ha creduto necessario diffondersi alquanto nell'esposizione della filosofia scolastica del secolo XIII, per rilevare le divergenze abbastanza profonde, che corrono tra i vari sistemi di filosofia scolastica, i quali ebbero la loro prima origine nel sec. XIII. Per ciò che concerne la filosofia moderna, l'autore ha stimato opportuno di esporre le teorie dei principali filosofi moderni con tale am-

piezza, da poter essere veramente intelligibili, sorvolando su quei filosofi, che non hanno nulla di originale.

La favorevole accoglienza fatta al primo volume di questa opera ci è sicuro pegno che anche il presente volume incontrerà uguale favore.

Ludovico von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, compilata col sussidio dell'Archivio segreto pontificio e di molti altri archivi. Vol. V: « Paolo III (1534-1549)». Versione italiana del sacerdote prof. Angelo Mercati. Roma, Desclée e C., 1914. L. 12.

L'opera monumentale che L. von Pastor ha dedicato ai papi dal principio del Rinascimento in poi si è arricchìta di un nuovo e grosso volume nella fedele versione italiana di Angelo Mercati. Ed il volume è dei più interessanti, giacchè narra i quindici anni di pontificato di quel Paolo III Farnese, i cui fasti sono raccomandati egualmente alla storia della controriforma cattolica (Concilio di Trento), alla storia politica del tempo (relazioni con Carlo V), alla storia dell'arte (Palazzo Farnese, Vaticano, Fortificazioni in Roma e nello Stato Pontificio, ecc.). Le 864 pagine, di cui è composto, si percorrono con attenzione sempre crescente. La fastosa Roma papale, che circonda il pontefice mecenate, gli ordini religiosi, Teatini, Barnabiti, Cappuccini, Gesuiti, che cooperano al movimento di controriforma cattolico; la tenace contesa tra Francesco I e Carlo V, che ha tanti echi presso il soglio pontificio; i progressi dello scisma in Germania e i negoziati circa un'alleanza tra Carlo V e Paolo III per combattere gli Stati protestanti dell'impero, le vicende del Concilio Tridentino dopo la solenne apertura a Trento, la sua traslazione a Bologna, gli ultimi anni e la morte del papa, tutti questi avvenimenti gravidi di notevolissime conseguenze per la storia del papato e della politica in Europa passano sotto gli occhi del lettore sempre corredati e garantiti da una buona scorta di documenti che l'autore ha letto e vagliato con la cura sapiente e minuziosa che gli è propria e con quella serena imparzialità di giudizio che tutti, anche i critici avversari, hanno lodato e ammirato in lui. Questo libro pertanto, che rappresenta il maggior contributo alla storia di Paolo III, sarà accolto con la premura che merita da quanti s'interessano di studi storici.

Sac. Leopoldo Giardini. *Il nuovo mese di novembre*. Torino. Tipografia Pont. cav. Pietro Marietti, 1914, 8° picc. pag. 184. L. 1.

È una ristampa, con non pochi esempi rinnovati, di un lavoro apparso tre anni or sono, per rendere sempre più popolare la divozione del mese dei Morti, e così procurare più larga copia di suffragi

alle povere anime purganti. Premesso un metodo pratico di recitare la corona dei Morti, si fanno seguire trenta brevi meditazioni con esempi, preghiere e suffragi, che possono benissimo fornire ai sacerdoti e ai fedeli un metodo pratico per la divozione del mese dei Morti.

Can. Batt. Stefano Antoni. *Abbiamo compassione di tutto il Genere umano.*

In questo opuscoletto, lo zelante missionario, autore di altri opuscoli per la diffusione della Comunione frequente, con santo pensiero, benedetto e approvato dal S. S. Pio X, di felice memoria, dopo aver esposto i vari motivi atti ad eccitare la compassione per tutto il Genere umano, propone alcune Giaculatorie, da recitarsi dopo la Santa Comunione, e da suggerirsi specialmente ai bambini.

Idem. *Abbiamo compassione delle povere Anime del Purgatorio.*

È un opuscoletto del medesimo formato del precedente, che ora raggiunge la 4ª edizione. Espone i motivi che devono renderci compassionevoli verso le Anime Sante del Purgatorio, suggerendo alcuni mezzi per venire in loro aiuto.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.[1]

I. — Oneri religiosi di benefizio rivendicato - Capitolo e Patroni.

Fatto. — Il conte C. con altri suoi congiunti, e con la famiglia B. era patrono del benefizio canonicale D. nella chiesa cattedrale di San C. in Romagna.

Con atto 15 agosto 1869, legalizzato nelle firme da R. Notaio ed in base all'art. 5 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, il conte C., in nome proprio e degli altri compatroni, ne rivendicava la dote, consistente in una vasta possessione, lasciandone le rendite in natura all'investito canonico G.

Morto l'investito, il conte C. tenne in amministrazione la dote del canonicato per risarcirsi della tassa e delle spese di rivendicazione da lui sostenute, poscia tacitò i compatroni suoi congiunti, e con la famiglia B., compatrona, convenne di cederle un determinato appezza-

(1) Invece delle consuete massime di Giurisprudenza governativa tratte dalle sentenze dei nostri tribunali, pubblichiamo una di due consultazioni gentilmente offerteci dal canonico dott. Baruzzi d'Imola, e siamo fiduciosi che i lettori ce ne saranno grati. L'altra al prossimo numero.

mento di terra del fondo beneficiale in corrispondenza del rispettivo quoto dritto-patronato, accollandole, in pari tempo e nella debita proporzione, gli oneri religiosi emergenti dalla fondazione. La famiglia B. entrò immediatamente nel possesso materiale del terreno, rimettendosene la relativa stipulazione ad opportuno e comodo momento.

Queste composizioni furono eseguite con accordo e dipendenza delle competenti Autorità ecclesiastiche.

Intanto moriva il conte C. senz'avere stipulato la cessione in parola, e fra l'unica sua figlia, erede e succeditrice di lui, e la famiglia compatrona B. – rappresentata ed assistita dal sacerdote S. — si accese viva contestazione in punto ai gradi del patronato, ed a questioni inerenti all'amministrazione del benefizio tenuta, come dicemmo, dal conte C. La questione, trattata ad intervalli, durò a lungo, e nel frattempo morivano gli attori della famiglia B. lasciando, unica erede e succeditrice in tutti i diritti, una femmina, la signora B., loro figlia e sorella rispettiva, la quale finì con intendersela con l'avversaria erede del conte C. ed accettò, dichiarandosene contenta, il terreno beneficiale, già ceduto, in via di fatto, dal conte C. ai suoi Autori, dichiarando la signora B. che lo intestava a tre suoi nepoti ed eredi presunti signori B., come di fatto con loro fu stipulata la cessione, sotto forma di contratto di compra-vendita nel 1910 per gli atti del notaio A., dicendosi però esplicitamente nel rogito – e ciò per espresso volere della erede del conte C. – che *in virtù di prestabiliti accordi « con tale contratto s'intendeva transatta e liquidata ogni vertenza in ordine ai diritti di giuspatronato che alla famiglia B. potessero spettare sul benefizio canonicale rivendicato »*.

I fratelli signori B. entrati legalmente in possesso del terreno non soddisfecero agli oneri di messe che *pro rata* lo gravavano, e la loro zia signora B., richiestane, quale patrona, dal rev.mo Capitolo, rispose evasivamente.

Potrà il rev.mo Capitolo avere azione giuridica per procedere contro gli anzidetti debitori per l'adempimento degli oneri religiosi in parola?

Rispondo affermativamente.

Diritto. — Anzi tutto conviene stabilire che gli oneri di messe gravanti i benefizi rivendicati e le cappellanie svincolate, oltrechè costituire un preciso e grave dovere di coscienza, formano anche l'oggetto di una vera e propria obbligazione civile tutelata dalle leggi oggi vigenti, non escluse le eversive.

Dalla discussione che nei due rami del Parlamento precedette le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, non che dalla lettera e dallo spirito delle leggi stesse, e dalla giurisprudenza risultò che il loro scopo non era di abolire o menomare l'esercizio del culto, o di procurare ai patroni un guadagno sui pesi inerenti agli enti soppressi, ma invece

fu di togliere la manomorta, sopprimere la personalità giuridica negli enti rivendicati per ritornarne i beni alla proprietà privata ed al libero scambio. Infatti nell'art. 5 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, autorizzandosi i patroni dei benefizi alla rivendicazione dei beni che ne costituivano la dote si volle espressamente « *salvo l'adempimento dei pesi* », senza punto distinguere se tali pesi consistessero in atti di culto, di beneficenza od in altro; e si aggiunse « *si e come di diritto* » per una generica e giusta riserva delle ragioni dei patroni fra loro, o di fronte a terzi interessati, sia circa la sussistenza, la qualità e la misura dei pesi, sia circa il modo, il tempo, ed il luogo del loro adempimento nelle figure indefinite dei casi possibili.

Le stesse istruzioni impartite dalla Direzione generale del Demanio ai propri dipendenti, per la esecuzione di dette leggi, precisano il concetto che la nuova legge aveva soppresso l'ente morale, non già gli obblighi dei quali esso ente veniva gravato dai fondatori, e che conseguentemente dovevasi rispettare la volontà di costoro, e l'uso che dai medesimi era stato assegnato alle proprie sostanze. (*Circolare della Direzione Generale del Demanio*, 6 maggio 1868).

È ben vero che intorno alla locuzione usata dal legislatore nell'articolo 5 « *salvo l'adempimento dei pesi* », sorse disputa fra gl'interpreti perchè alcuni affermarono che la legge erasi riferita soltanto agli *oneri reali* che gravavano i beni, anzichè agli uffici religiosi che avevano costituita la finalità delle fondazioni: ma è manifesto che questa interpretazione non regge ad una sana critica. Perocchè, in primo luogo, essendo indubitato presso tutti che gli oneri reali seguono il fondo presso colui che lo possiede, *res transit cum onere suo*, sarebbe stato assurdo che cotesto principio elementare di diritto e di ragione formasse oggetto di speciale disposizione di una legge eccezionale. In secondo luogo le stesse parole usate dal legislatore: *adempire gli obblighi*, *adempimento di pesi*, implicavano il concetto di un'azione positiva da porsi in essere dai possessori dei beni, laddove gli oneri reali, come le ipoteche e simili, si subiscono ma non si adempiono.

Lo stesso relatore della Commissione on. Ferraris, discutendosi alla Camera l'art. 5 sucitato, ebbe a dire che « *i pesi religiosi inerenti* « *alle fondazioni* (delle quali si trattava) *erano lasciati dalla legge* IN « CONDITIONE IURIS *in cui* ERANO PRIMA ». E la Cassazione di Roma dichiarò « *erroneo il sostenere che colla legge di soppressione ebbe il diritto di patronato un senso diverso e meno rigoroso di quello richiesto e dalle tavole di fondazione e dalla legge canonica* ». Cass. Roma, 29 novembre 1879. (*Foro ital.*, 1880, I, pag. 281): mentre la stessa Corte Suprema ribadiva che « *scopo delle leggi sull'asse ecclesiastico è stato quello di riportare alla libera commercialità i beni immobilizzati dalla manomorta, come anche di farli ritornare nel patrimonio dei privati* ». (Cass. Roma, 26 gennaio 1881. *Foro ital.*, 1883, I pag. 1160).

Non deve poi recarsi in dubbio che la legislazione la quale vigeva nell'ex Stato pontificio, fosse nel più largo modo favorevole a tutto ciò che si riferisce ad opere di culto, e che nessuna limitazione ponesse alla esecuzione della volontà di coloro i quali direttamente o indirettamente elargissero in pro della Chiesa. « *Il parroco*, affermava la Cassazione di Roma, *ha azione per chiedere dai patroni rivendicanti i beni di un benefizio soppresso che corrispondano i mezzi necessari agli uffizi di culto che il fondatore del benefizio medesimo ordinò si compissero nelle parrocchie* ED IN ISPECIE NELLE PROVINCIE DELL'EX STATO PONTIFICIO ». (Cass. di Roma, sez. civile 21 giugno 1892. *La Corte Suprema*, anno XVII, parte I, 104).

Non vi ha adunque dubbio che la legge intese di trattare e trattò di pesi religiosi e che, prima delle citate leggi, i pesi inerenti alle fondazioni soppresse fossero giuridicamente obbligatori, giacchè ripugnerebbe che la legge dichiarasse una obbligazione e nello stesso tempo non le corrispondesse un'azione giuridica. La quale azione poteva esercitarsi davanti ai Tribunali competenti da chi ne aveva l'interesse come gli Ordinari diocesani, i Capitoli ed i Parroci per le proprie chiese. I quali Enti ora pure la possono esercitare in base all'art. 36 del codice di procedura civile, che, ammettendo ad esperire le azioni giuridiche chiunque vi abbia *interesse*, comprende nella sua dizione non solamente l'interesse materiale o pecunario, ma anche il morale e religioso com'è ammesso comunemente nella dottrina e giurisprudenza. « *Il parroco* — dice la Cassazione di Torino, 9 aprile 1877 — *come custode dei diritti religiosi della popolazione ha il diritto di sorvegliare l'adempimento dei pesi religiosi di un benefizio soppresso* » E la Corte d'Appello di Genova sentenziò — 22 giugno 1883 — « *I Rappresentanti delle chiese aperte al culto hanno diritto ed azione per costringere all'adempimento degli oneri religiosi i patroni delle fondazioni in esse stabilite, i quali ne rivendicarono, svincolandosi, i beni* ». Questo giudizio fu pienamente confermato dalla Cassazione di Roma il 4 luglio 1903. « *L'ente parrocchia conservata ha interesse legittimo a tutelare con azione giudiziaria, l'adempimento degli oneri di culto degli enti soppressi che debbono celebrarsi nella chiesa parrocchiale* ». (*La Corte suprema di Roma*, anno XXVIII). Ed ultimamente — 28 novembre 1911 — lo stesso Tribunale confermò: « *Il parroco, ha azione per domandare giudizialmente l'adempimento degli oneri di culto gravanti una cappellania soppressa, se la chiesa parrocchiale sia personalmente e legittimamente interessata a tale adempimento*». (*Giurisp. ital.*, anno 1912, p. I, scz. I, pag. 48). Ed infine la Corte d'Appello di Genova stabilì che « *La Fabbriceria ha azione per chiedere l'adempimento degli oneri di culto imposti a favore della chiesa cui è preposta* » 19 dicembre 1911. (*Giurisp. ital.*, anno XIV, 1912, pag. 42, n. 33). È ovvio notare che nel linguaggio della legge e dei Tribunali col nome *fabbriceria* s'intende ogni ente religioso che abbia giurisdizione rico-

nosciuta dalla legge su di una chiesa aperta al culto, ed abbia interesse allo adempimento di un determinato onere. « *La parola* FABBRICERIA, sancì il Consiglio di Stato, *usata nell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, indica qualsiasi altro istituto od ente al quale sia regolarmente affidata l'amministrazione di una chiesa parrocchiale* ». (*Parere del Consiglio di Stato*, 9 luglio 1880).

Il Capitolo adunque della Cattedrale di San C., quale amministratore della propria chiesa, ha veste giuridica per ripetere l'adempimento degli oneri religiosi annessi al canonicato D., come ne ha tutto l'interesse *morale ed economico*: *morale* perchè con accrescere il numero e la importanza della ufficiatura aumenta il prestigio ed il decoro della propria chiesa ove quella si compie: dà maggior impulso alle opere di culto, ed offre ai parrocchiani ed ai fedeli maggiore agio di soddisfare il loro sentimento religioso; *economico* perchè in tal modo si diminuiscono le spese che la Cattedrale dovrebbe sostenere per adempiere alla consueta ufficiatura; ed i Canonici stessi ne risentono un vantaggio *personale* dalla distribuzione per la *ebdomada*, venuta meno con la soppressione del canonicato D.

I signori B., poi, quali successori dei patroni rivendicanti il canonicato, e della loro zia signora B. dal momento che entrarono in possesso del terreno beneficiale sono tenuti allo adempimento dei pesi, *pro rata*, per la clausola esplicita sucitata inserta nel rogito del 1910, e perchè la giurisprudenza li obbliga. « *Tutti coloro*, dice la Cassazione di Roma, *che per effetto delle leggi eversive andarono al possesso e al godimento dei beni che costituivano la dote di un benefizio soppresso, sono tenuti in conseguenza di questa loro stessa immissione in possesso, a riconoscere e rispettare l'onere annesso al beneficio stesso* ». (Cass. di Roma, 12 aprile 1889). « *Il Compatrono che concorre alla ripartizione in suo favore del capitale svincolato di una cappellania è obbligato a sostenere la sua parte di spese e* PESI *relativi* ». (Cass. di Roma, 22 giugno 1893).

E tale obbligazione si estende pure agli arretrati perchè è obbligazione di *fare* da non confondersi con quelle prestazioni periodiche che, a termini dell'art. 2144 del Codice civile, si prescrivono col decorso di cinque anni. La *Obbligazione di fare*, non essendo spontaneamente adempiuta dal debitore, può il creditore — autorizzato — curarne l'adempimento a senso dell'art. 1220 del Codice civile. Trattandosi di prestazioni periodiche tanti sono i legati, ed in genere i crediti, quanti sono i periodi: e perciò il diritto alla celebrazione degli uffici di culto *non unum sed multiplex reputatur*: è insomma un legato *de modo* che non si prescrive. (Cass. di Torino, 28 maggio 1912. *Dirit. Ecc., l. c.*, pag. 362). Principio già sancito dal Diritto romano « *cum in annos legatur, plura legata esse placet* » (*Leg.* 11 *Digest. in annuis legatis*).

Ciò è confermato dalla nostra legislazione.

« *Il patrono è tenuto anche per gli* ARRETRATI *dei pesi non soddisfatti* ». (Cass. di Torino, 27 aprile 1891). « *Il parroco ha azione giuridica per costringere i patroni all'adempimento dei pesi religiosi inerenti ad una soppressa cappellania eretta nella chiesa parrocchiale,* ANCHE PER GLI ARRETRATI ». (Tribunale di Livorno, 4 e 6 dicembre 1907. *Diritto eccl. ital.*, anno 1, pag. 97).

Teoria confermata da una recente sentenza della Corte d'appello di Torino il 28 luglio 1911. (*Diritto Ecc. Ital.*, I, pag. 118), la quale dice: « *E' dovuta la prestazione anche* DEGLI ARRETRATI INADEMPIUTI *degli oneri di culto* ». E soggiunge « *l'adempimento degli oneri religiosi costituisce una obbligazione indivisibile: in conseguenza* CIASCUN COEREDE *del patrono rivendicante* PUO ESSERE CHIAMATO IN GIUDIZIO *per l'adempimento di detti oneri senza che alla integrità del giudizio stesso, sia necessario l'intervento degli altri coeredi* ». Ciò che calza benissimo al caso nostro. E finalmente concludo con un recentissimo giudicato della Cassazione di Firenze così assoluto e perentorio da non lasciare alcun dubbio in materia « *Il patrono che rivendica i beni di una cappellania laicale soppressa è tenuto all'adempimento degli oneri di culto inerenti al benefizio soppresso* ». (Cass. di Firenze, 1 agosto 1912. Nicolini-Linari. *Giuris. ital., P. I., Sez.* 1, pag. 1246, anno 1912).

Ed ora riassumendomi affermo come dall'esposto sin qui risulti:

1° essere ormai *ius receptum in re subiecta* che l'adempimento degli oneri religiosi dei benefizi rivendicati costituisca una vera e propria obbligazione civile la quale trova la sanzione nell'art. 5 della legge 15 agosto 1867 e nella conforme e costante nostra giurisprudenza;

II° che il diritto a tale specifico adempimento – a favore cioè del Capitolo di San C. – risulta dal provato *interesse religioso* che vi hanno i Fedeli: dal *morale ed economico* della Chiesa cattedrale, e dal *personale* che ne ritraggono i singoli Capitolari: interesse consecrato nell'art. 36 della proceduta civile e nelle decisioni dei Tribunali;

III° infine nella speciale fattispecie, dalla clausola riservativa sudescritta ed inserita, per volontà ed accettazione delle parti, nell'atto sucitato del 1910 del notaio A, debitamente registrato, in cui è detto esplicitamente che con la cessione del terreno (beneficiale) ai signori B rimaneva *transatta ogni questione sul benefizio canonicale rivendicato*, e ciò in forza di *prestabiliti accordi*, i quali, oltre la forma del contratto, riguardavano precisamente le rispettive quote, o oncie, di patronato, e l'accollazione degli oneri religiosi che *pro rata* gravano il terreno beneficiale ceduto. Come, occorrendo, risulterà anche da prove testimoniali.

In conseguenza di tutto questo opino che i rev.mi signori Canonici della Cattedrale di San C. possano convenire in Tribunale la signora B. ed i nepoti di lei signori B. se rifiuteranno di adempire gli oneri di messe – anche arretrati – che *pro rata* gravano il terreno beneficiale da esso posseduto.

CRONACA ECCLESIASTICA.

LA MORTE DELL'E.MO DOMENICO FERRATA. — Appena nel precedente quaderno annunziavamo l'onorifica e meritatissima nomina di questo insigne prelato a segretario di Stato di Sua Santità, e già dobbiamo commemorarne la repentina luttuosa scomparsa! ·

Invero, nel sabato 10 ottobre, alle ore 13.20, la morte spezzava la robusta sua fibra fisica, affievolita da lunga malattia diabetica, cui s'era aggiunta negli ultimi sei giorni una irrimediabile stasi intestinale. Conservò fino all'ultimo una perfetta lucidità di mente, ricevendo con singolare pietà e fortezza d'animo i sacramenti, e rinnovando continuamente la protesta della sua incrollabile devozione al Papa e alla Chiesa, cui aveva dedicata per tutta la vita un' energia per ogni riguardo preziosissima.

Era nato a Gradoli, nel Viterbese, il 4 marzo 1847, e iniziò fanciullo i suoi studi nelle scuole dei gesuiti in Orvieto, li continuò poi nel Seminario di Montefiascone e li compì in Roma, conseguendo sempre lauree *ad honorem*, anche in filosofia, per la quale fu degno discepolo di quel P. Giuseppe Pecci della Compagnia di Gesù, fratello di Leone XIII, e che fu poi cardinale.

Insegnò nel Pontificio Seminario Romano e nelle Scuole di Propaganda, esercitando contemporaneamente l'avvocatura ecclesiastica nelle sacre congregazioni romane.

Il 16 giugno 1879 entrò in carriera diplomatica, mentre Leone XIII lo nominava suo cameriere segreto, e andò uditore alla nunziatura apostolica di Parigi, retta allora da Mons. Czaski, poi Cardinale, cui egli fu compagno fedele e cooperatore prezioso. Non guari dopo, però, fu richiamato a Roma, sottosegretario degli affari ecclesiastici straordinari. Per ben quattro volte si recò in Svizzera a trattare col Governo federale e con quello del Ticino la memoranda convenzione che pose fine alla lotta religiosa nella libera Elvezia. Leone XIII glie ne fu riconoscentissimo e lo nominò Canonico della Basilica di Santa Maria Maggiore e presidente dell'Accademia dei Nobili ecclesiastici.

In quel tempo il Belgio aveva procurati tristissimi giorni alla Chiesa cattolica: il governo di Frère-Orban, che aveva resa difficilissima la posizione del nunzio apostolico Mons. Serafino Vannutelli, aveva più tardi rotte le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, sì che il nunzio aveva dovuto abbandonare Bruxelles e ritornare a Roma. Qualche anno dopo, però, migliorata la situazione interna del piccolo Stato cattolico, si trattò di riannodare i rapporti diplomatici fra esso e la Santa Sede. Occorreva intanto un uomo di grande acume e ricco di prudenza e saviezza, e Leone XIII scelse, come il più adatto, il Ferrata e lo elevò alla dignità arcivescovile col titolo di arcivescovo di Tessalonica. Il 19 aprile 1885, nella chiesa di Sant'Agostino, il nuovo presule fu consacrato dal Cardinale Ludovico Iacobini, segretario di Stato di Sua Santità, e partì immediatamente per Bruxelles, dove rimase quattro anni, rispondendo pienamente alla fiducia in lui

riposta, ottenendo la pacificazione completa fra la Santa Sede e il Governo belga, i quali si strinsero in rapporti di così schietta cordialità che non sono stati mai più turbati.

Nel 1889 il Ferrata fu richiamato a Roma per assumere l'alto ufficio di segretario degli affari ecclesiastici straordinari, coadiuvando l'opera del Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, segretario di Stato. Ma solo due anni dopo la Santa Sede ebbe di nuovo bisogno dell'opera avveduta d'un prelato così meritamente stimato, e l'inviò nunzio apostolico a Parigi, ove ancora oggi rimane viva la memoria dell'azione sua, prudente e sicura, tutta ispirata a vero zelo delle anime e degl'interessi della Chiesa.

Il 22 giugno 1896 fu creato cardinale e, richiamato da Parigi, ricevette il cappello nel Concistoro pubblico del 5 dicembre, e gli fu assegnato il titolo di Santa Prisca sull'Aventino, antichissima Chiesa di cui fa menzione San Paolo, e ch'egli più tardi fece restaurare a sue spese.

Il Cardinal Ferrata fu successivamente prefetto delle Sacre Congregazioni delle indulgenze e reliquie, dei riti, dei vescovi e regolari, e infine della disciplina dei Sacramenti, la quale carica, dopo la morte del Cardinale Rampolla cumulò con quella di segretario del Sant'Uffizio, come, dopo quella del Cardinale Respighi è divenuto arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano, titoli che riteneva tutti quando la morte lo colpì, appena un mese dopo essere stato, col plauso universale, eletto dalla fiducia del S. Padre Benedetto XV a suo segretario di Stato.

Nel 1913 presiedette a Malta, come Legato *a latere* del Papa, il Congresso Eucaristico Internazionale.

La perdita che la Chiesa fa con la morte del Cardinale Ferrata è davvero grande; e grandissimo fu pure il compianto col quale tutto il mondo cattolico ha appreso la dolorosa notizia.

NOMINE PONTIFICIE. Con sua lettera autografa il Santo Padre si è degnato chiamare all'alto ufficio di *segretario di Stato* l'E.mo Cardinale Pietro Gasparri.

Con biglietti della Segreteria di Stato, il Santo Padre ha pure nominato *segretario della Suprema S. Congregazione del S. Ufficio* l'E.mo Cardinale Raffaele Merry del Val; e *prefetto della S. Congregazione dei Sacramenti* l'E.mo Cardinal Filippo Giustini, il quale è stato anche annoverato fra i Cardinali della S. Congregazione del Concilio.

Sono pure stati nominati:

L'E.mo Cardinal Domenico Serafini, *membro della Pont. Commissione per gli Studi Biblici.*

Mons. Nicola Canali, *segretario della S. C. Cerimoniale.*

Mons. Pietro Jorio, arcivescovo titolare di Nicomedia, *consultore della S. C. Concistoriale.*

Mons. Luigi Cossio, *uditore della Delegazione apostolica degli Stati Uniti d'America.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Lettere Apostoliche.

I.

All'Ecc.mo Vescovo di Tarbes e Lourdes in congratulazione del felice successo del XXV Congresso Eucaristico Internazionale (22-26 *luglio* 1914).

Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem. — Proximis diebus a dilecto Filio Nostro, cardinali Ianuario Granito di Belmonte, certiores facti sumus – quod iam ex publicis nuntiis (1) ac multorum sermonibus acceperamus – Lourdensis conventus Eucharisticus, cui quidem ipse ut Legatus decessoris Nostri sanctae memoriae Pii X praesederat, quam bene splendideque evenisset quantaque cum spe fructuum optimorum. Quod sane nemini potest accidere mirum, qui vel fidei caritatisque expertus sit fervorem, quem istius loci sanctitas ac celebritas commovet, vel alacritatem studiumque noverit et tuum, venerabilis Frater, et hominum lectissimorum, qui tecum rei apparandae elaborarunt. Certe Nobis utrumque est exploratum; nec sine magno desiderio solemus superioris anni meminisse, cum ad nobilissimam aedem Deiparae Immaculatae paucos versari dies licuit, atque in ea sollemnium continuatione sacrorum novam quamdam animo percipere suavitatem. Atque erat Nobis in optatis istam quasi sedem misericordiarum Mariae, quamprimum possemus, revisere; sed, cum Omnipotenti Deo placuerit Nos, quamvis non merentes, in hac Apostolicae dignitatis arce locare, satis habeamus istuc venisse semel; id quod adhuc decessorum Nostrorum contigit nulli. Iam vero, quia malorum om-

(1) Cfr. anche *Mon. Eccl.*, pres. volume, pag. 282 e segg.

nium, quibus societas humana laborat, caput est aberrare a Christo, rectaque et tamquam compendiaria via *ad Iesum per Mariam* itur, idcirco rerum istic in honorem Eucharistiae consultarum hunc maxime fructum expetimus, ut, Lourdensis Virginis patrocinio, cultus in dies religiosior ususque frequentior Sacramenti augusti toto orbe terrarum diffundatur. Hoc praesertim fieri in Gallia, cum consentaneum est, tum vehementer cupimus; Gallicae enim gentis salutem ac prosperitatem Nos, non minus quam decessores Nostri, caram habemus. Ceterum, quae idem Cardinalis Legatus attulit ad Nos de praeclaris documentis, datis a confertissimo coetu, pietatis in divinam Eucharistiam atque in beatissimam Dei Matren, itemque de consiliis communiter susceptis eiusdem pietatis usquequaque promovendae, ea certo sunt argumento factum iri feliciter quod exoptamus. Iam tuam, venerabilis Frater, diligentiam et eorum, qui tecum hunc conventum curarunt, merita ornamus laude; atque auspicem divinorum munerum, paternaeque testem benevolentiae Nostrae, tibi et omnibus qui convenerunt, apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXIV mensis septembris MCMXIV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

All'Em.mo Card. Francesco di Paola Cassetta, Preside della Società di S. Girolamo per la diffusione dei sacri Vangeli, lodandone lo scopo e vivamente esortando i fedeli alla quotidiana lettura e meditazione in famiglia, delle sacre Pagine.

Venerabilis Frater Noster, Salutem et Apostòlicam Benedictionem. — Communes literas atque officia, quae, te praeeunte, egregii viri e pia, quam diligenter moderaris, Societate s. Hieronymi, recurrente annua caelestis patroni celebritate, Nobis praebuerunt, ipsa die sancto Hieronymo sacra, perlibenter accepimus eisdemque summopere delectamur. Quum enim sunt Nobis grata quae ubique terrarum, ac praesertim Romae, florent vigentque religionis christianaeque caritatis opera, tum ea gratissima adveniunt quorum, vel cum inchoarentur vel cum explicarentur, Nos Ipsi participes fuimus.

At vero non hoc tantum nomine scito commendari Nobis Hieronymianam sodalitatem, sed cum primis ex fine ipsi proposito numquam sane non salutari, at temporibus quibus utimur, ut bene nosti, maxime accommodato. Magis enim est exploratum quam ut oporteat commemorari, errores omnes in humanam consociationem ex eo derivari, quod Jesu Christi vitam, praecepta, documenta oblivione premant homines, eademque traducere in cotidianas actiones praetermittant. Dubium igitur non est quin perutilem animis ad christianam perfectionem informandis dent operam qui, ut vos facitis, vulgandis sanctis Dei Evangeliis adlaborant, et est sane cur vobis omnibus, tibique in primis, Venerabilis Frater Noster, gratulemur non solum opus optimum Nobisque probatissimum, sed etiam diligentiam qua per hosce annos, ut videmus, sanctorum exemplaria librorum et uberiore cum profectu et politiore cum forma edenda curastis. Valde cupimus, quod et hortamur, ut industriae sollertiaeque vestrae non hunc modo capiatis fructum, ut nempe latissime diffundantur Evangeliorum libri, sed etiam ut illud assequamini, quod inter praecipua animi Nostri vota est, scilicet ut in Christianas familias sanctissimi libri ingrediantur ibique sint veluti drachma illa evangelica, quam omnes diligenter quaerant studioseque custodiant, ita quidem ut cotidianae eorundem lectioni et commentationi assuescant christifideles omnes, indeque probe addiscant *ambulare digne, Deo per omnia placentes.*

Auspex divinorum munerum Nostraeque testis benevolentiae Apostolica sit Benedictio, quam tibi, Venerabilis Frater Noster, sodalibusque quos supra memoravimus, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die VIII octobris MCMXIV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

All'Em.mo Card. Felice Hartmann, arcivescovo di Colonia, ringraziandolo delle sollecitudini caritatevolmente da lui usate in favore degli ecclesiastici prigionieri di guerra in Germania, ed esortando tutti (specie sacerdoti e vescovi) ad estendere i

conforti della cristiana carità a tutti i prigionieri, particolarmente agli infermi od ai feriti, senza distinzione di religione o di nazionalità.

Dilecte Fili Noster, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Gratum equidem a te nuncium accepimus Majestatem Suam Germanorum Imperatorem, tuis annuendo precibus, statuisse ut ex militibus Gallicis nunc in Germania degentibus captivis, quotquot sunt Dei ministri haud aliter quam praefecti militum tractentur. Hac vero temporum acerbitate, dum Europam fere omnem igni ferroque vastatam christianorum sanguine rubescere videmus, animumque Nostrum inenarrabili aegritudine immane totius huius belli spectaculum perfundit, quae Nobis nuper significasti non mediocri illa quidem Nos consolatione affecerunt. Ex iisdem enim lucunlenter perspeximus quonam charitatis studio erga eos, qui sacerdotii vinculo tibi sunt coniuncti, tuus exardescat animus. Id etiam Nobis persuasum est eximiam charitatem tuam non Gallicos tantum clericos captivos, sed, quantum fieri poterit, nullo vel religionis vel gentis discrimine, ceteros omnes esse amplexuram qui tuis in finibus detinentur, eosque praesertim qui sunt infirma valetudine aut vulneribus icti, ut eorum cruciatus aegritudinesque leniantur atque spirituali ipsorum utilitati consulatur. Eiusmodi charitatis officium, id quod facile constat, est omnibus hominibus commune; potissimum vero ad Dei ministros ceterosque religiosos viros id muneris pertinet. Quam ob rem Nos fore confidimus ut praeclarum exemplum tuum omnes quidem, qui christiano nomine gloriantur, praesertim autem Episcopi et Sacerdotes catholici imitentur, idque non in Germania solummodo, sed in ceteris quoque regionibus ubi extorres, captivi, praecipue aegri ac vulnerati homines moerore conficiuntur. Interea caelestium munerum auspicem Nostraeque benevolentiae festem tibi, dilecte Fili Noster, clero populoque vigilantiae tuae concredito apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XVIII Octobris MCMXIV Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio.

Sezione delle Indulgenze.

Si designano le indulgenze annesse dal S. Padre agli oggetti di pietà da Lui benedetti, e le condizioni per conseguirle (1).

Monita.

Ut quis valeat Indulgentias lucrari, quas Summus Pontifex Benedictus XV impertitur omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui retinent aliquam ex coronis, rosariis, crucibus, crucifixis, parvis statuis ac numismatibus ab eadem Sanctitate Sua benedictis requiritur:

1. Ut Christifideles in propria deferant persona aliquod ex enunciatis obiectis.

2. Quod si id minime fiat, requiritur ut illud in proprio cubiculo, vel alio decenti loco suae habitationis retineant, et coram eo devote praescriptas preces recitent.

3. Excluduntur ab apostolicae benedictionis concessione imagines typis exaratae, depictae, itemque cruces, crucifixi, parvae statuae et numismata ex stanno, plumbo, aliave ex materia fragili seu consumptibili confecta.

4. Imagines repraesentare debent Sanctos, qui vel iam consueta forma canonizati, vel in martyrologiis rite probatis descripti fuerint.

Indulgentiae.

Hisce praehabitis, recensentur Indulgentiae, quae ex Summi Pontificis concessione ab eo acquiri possunt, qui aliquod ex supradictis obiectis retinet, et pia opera quae ad eas assequendas impleri debent:

Quisquis saltem in hebdomada semel recitaverit coronam Dominicam vel aliquam ex coronis B. V. Mariae aut rosarium

(1) Questo decreto suole pubblicarsi per mandato di ogni nuovo Sommo Pontefice. L'attuale è il medesimo, senza mutazione alcuna, di quello della sa. me. di Pio X, il quale ebbe già riformato definitivamente, in data 28 agosto 1903. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XV (1903-1904), pag. 451.

eiusve tertiam partem aut divinum officium, vel officium parvum eiusdem B. Virginis aut fidelium defunctorum aut septem psalmos poenitentiales aut graduales,vel consueverit catechesim christianam tradere, aut carceribus detentos, vel aegrotos in nosocomiis misericorditer invisere, vel pauperibus opitulari, aut Missae interesse, eamve peragere si fuerit sacerdos: quisquis haec fecerit vere contritus, et peccata sua confessus ad S. Synaxim accedet quolibet ex infrascriptis diebus, nempe Nativitatis Dominicae, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, itemque diebus festis Ssmae Trinitatis, Corporis Domini, Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis, Nativitatis et Conceptionis B. V. Mariae, Nativitatis S. Ioannis Baptistae, S. Iosephi Sponsi eiusdem B. Mariae Virginis, Ss. Apostolorum Petri et Pauli, Andreae, Iacobi, Ioannis, Thomae, Philippi et Iacobi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Iudae, Matthiae, et Omnium Sanctorum; eodemque die devote Deum exoraverit pro haeresum et schismatum exstirpatione, catholicae fidei incremento, pace et concordia inter principes christianos, aliisque sanctae Ecclesiae necessitatibus; quolibet dictorum dierum Plenariam Indulgentiam lucrabitur.

Quisquis vero, corde saltem contritus, haec omnia peregerit in aliis festis Domini et B. V. Mariae, quolibet dictorum dierum Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum acquiret: quavis Dominica vel alio anni festo Indulgentiam quinque annorum totidemque quadragenarum lucrabitur: sin autem eadem alio quocumque anni die expleverit, centum dierum Indulgentiam acquiret.

Praeterea, quisquis consueverit semel saltem in hebdomada recitare aliquam ex coronis aut rosarium, vel officium parvum B. Mariae Virginis, vel fidelium defunctorum, aut vesperas, aut nocturnum saltem cum laudibus aut septem psalmos poenitentiales cum litaniis adiectisque precibus, quoties id peregerit centum dierum Indulgentiam consequetur.

Quisquis in mortis articulo constitutus animam suam devote Deo commendaverit, atque iuxta instructionem fel. rec. Benedicti XIV in Constitut. quae incipit *Pia Mater* sub die 5 aprilis 1747, paratus sit obsequenti animo a Deo mortem opperiri, vere poenitens, confessus et S. Communione refectus, et si id nequiverit, saltem contritus, invocaverit corde, si labiis impeditus fuerit, Ss.mum Nomen Iesu, Plenariam Indulgentiam assequetur.

Quisquis praemiserit qualemcumque orationem praeparationi Missae vel sanctae Communionis, aut recitationi divini officii, vel officii parvi B. V. Mariae, toties quinquaginta dierum Indulgentiam acquiret.

Quisquis in carcere detentos aut aegrotantes in nosocomiis inviserit, iisque opitulatus fuerit, vel in Ecclesia christianam catechesim tradiderit, aut domi illam suos filios, propinquos et famulos docuerit, toties biscentum dierum Indulgentiam lucrabitur.

Quisquis ad aeris campani signum, mane vel meridie aut vespere solitas preces, nempe *Angelus Domini*, aut eas ignorans recitaverit *Pater noster* et *Ave Maria*, vel pariter sub primam noctis horam, edito pro defunctorum suffragio campanae signo, dixerit psalmum *De profundis*, aut illum nesciens recitaverit *Pater noster* et *Ave Maria*, centum dierum Indulgentiam acquiret.

Eamdem pariter consequetur Indulgentiam, qui feria sexta devote cogitaverit de passione ac morte Domini nostri Iesu Christi, terque Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam recitaverit.

Is qui suam examinaverit conscientiam, et quem sincere poenituerit peccatorum suorum cum proposito illa emendandi devoteque ter recitaverit *Pater noster* et *Ave Maria* in honorem Ss.mae Trinitatis, aut in memoriam Quinque Vulnerum D. N. Iesu Christi quinquies pronunciaverit *Pater noster* et *Ave Maria* centum dierum Indulgentiam acquiret.

Quisquis devote pro fidelibus oraverit, qui sunt in transitu vitae, vel saltem pro iis dixerit *Pater noster* et *Ave Maria*, quinquaginta dierum Indulgentiam consequetur.

Omnes Indulgentiae superius expositae a singulis Christifidelibus vel pro seipsis lucrifieri possunt, vel in animarum Purgatorii levamen applicari.

Expresse declarari voluit Summus Pontifex, supradictarum Indulgentiarum concessione, nullatenus derogari Indulgentiis a praedecessoribus Suis iam concessis pro quibusdam operibus piis superius recensitis; quas quidem Indulgentias voluit omnes in suo robore plene manere.

Iubet deinde idem Summus Pontifex, Indulgentias Christifidelibus concessas, qui retinent aliquod ex praedictis obiectis, iuxta decretum s. m. Alexandri VII editum die 6 februarii 1657, non transire personam illorum pro quibus benedicta fuerint, vel

illorum quibus ab iis prima vice fuerint distributa: et si fuerit amissum vel deperditum unum alterumve ex iisdem obiectis, nequire ei subrogari aliud ad libitum, minime obstantibus quibusvis privilegiis et concessionibus in contrarium: nec posse pariter commodari vel precario aliis tradi ad hoc ut Indulgentiam communicent, secus eamdem Indulgentiam amittent: itemque recensita obiecta benedicta, vix dum pontificiam benedictionem receperint, nequire venumdari, iuxta decretum S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis tuendis praepositae editum die 5 iunii 1721.

Praeterea, idem Summus Pontifex confirmat decretum s. m. Benedicti XIV editum die 19 augusti 1752, quo expresse declaratur, vi benedictionis crucifixis, numismatibus etc. uti supra impertitae, non intelligi privilegio gaudere altaria ubi huiusmodi obiecta collocata fuerint, neque pariter Missas quas sacerdos eadem secum deferens celebraverit.

Insuper vetat, ne qui morientibus adsistunt benedictionem cum Indulgentia Plenaria in articulo mortis iisdem impertiantur cum huiusmodi crucifixis, absque peculiari facultate in scriptis obtenta, cum satis in id provisum fuerit ab eodem Pontifice Benedicto XIV in praecitata Constitut. *Pia Mater*.

Tandem Sanctitas Sua vult et praecipit, praesentem elenchum Indulgentiarum pro maiori fidelium commodo edi typis posse non solum latina lingua vel italica, sed alio quocumque idiomate ita tamen ut pro quolibet elencho, qui ubicumque et quovis idiomate edatur, adsit approbatio S. Congregationis S. Officii.

Non obstantibus quolibet decreto, constitutione aut dispositione in contrarium e tiamsi speciali mentione dignis.

Datum Romae ex Aedibus S. Officii, die 5 septembris 1914.

L. ✠ S. DONATUS, Archiep. Ephesinus, *Adsessor S. O.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Novarien. — *Fontis Baptismalis.* 24 gennaio 1914 (per sum. precum). — Nel paese di Pombia, nel Novarese, esistono due chiese parrocchiali: una di S. Vincenzo, l'altra di S. Maria della Pila. Quella di S. Vincenzo è prepositura, e gode da antichissimo tempo di molte prerogative, fra le quali quella del di-

ritto esclusivo del fonte battesimale, di guisa che il parroco di S. Maria deve recarsi ad essa per battezzare i bambini del proprio popolo, che quindi ivi debbono esser portati. Le chiavi del battistero e dell'Olio Santo, secondo un decreto dell'Ordinario, dato nel 1698, si conservano in una credenza comune, affinchè l'uno e l'altro parroco, anche ad insaputa, possano prenderle al bisogno.

Attualmente il parroco di S. Maria domanda alla S. Congregazione che abroghi l'esclusiva, concedendo anche alla sua chiesa la facoltà del fonte. Stante l'opposizione del parroco prevosto di S. Vincenzo, la questione vien portata dinanzi alla Plenaria.

Sunto della discussione. — Il parroco di S. Maria adduce queste ragioni:

1° Non consta che la parrocchia di S. Vincenzo sia giuridica *matrice* di fronte a quella di S. Maria; vi è nel resto perfetta indipendenza dell'uno dall'altro parroco. Non consta neppure di una matricità *storica*, non potendosi dimostrare, data l'antichità grandissima di entrambe le parrocchie, se l'una abbia dato origine all'altra per dismembrazione, o se siano sorte — com'è probabile — entrambe contemporaneamente dalla comune antica parrocchia di Varallo.

2° Per vari documenti sembra provarsi che in antico, nel XVI secolo almeno, S. Maria ebbe già il suo fonte, e che il privilegio di S. Vincenzo abbia avuto origine dalla disgrazia dell'altra chiesa, la quale, essendo stata distrutta nelle guerre, fu poi riedificata, non si sa perchè, senza il suo fonte.

3° Atteso il pari diritto del parroco di S. Maria di servirsi del fonte che è in S. Vincenzo, anche all'insaputa del parroco di questa chiesa, e di percepire tutti gli emolumenti di stola, diminuiscesi in realtà il privilegio di S. Vincenzo, in guisa che *cessat in contrarium*; divenendo di privilegio una vera servitù, incomoda forse a entrambe le parti.

4° Incomoda è certamente pel parroco di S. Maria, ma ancora ai parrocchiani, attesa l'ubicazione della chiesa di San Vincenzo, situata fuori del paese, su un luogo elevato e di ripida salita; tanto che i parrocchiani, ricusandosi di far compiere quel viaggio a fragili bambini, specie nell'inverno e nei calori estivi, differiscono a lungo il battesimo, come il Vescovo ebbe

testè a deplorare. Ciò è tanto vero che appena fattasi la proposta del nuovo fonte, il popolo spontaneamente e con grande zelo si è offerto a sopportarne tutte le spese, e ormai non s'attende che la decisione della causa, per mettervi mano.

Invece il parroco prevosto di S. Vincenzo fonda la sua opposizione sui seguenti motivi:

a) Non può parlarsi di un *diritto* del parroco di S. Maria ad avere il fonte in questione: 1° non perchè parroco, e ciò è evidente, poichè la parrocchialità non include il diritto del fonte, il quale può riservarsi, e in moltissimi casi è riservato, a chiese più degne, come prova, per esempio, un testo medesimo citato dall'avversario: « Censuit S. Congregatio (Concilii, in una *Urbinaten*, 15 iunii 1824) in omnibus ecclesiis parochialibus debere esse Fontem baptismalem, nisi adsit matrix, etiam imperfecta »; anzi è noto come una specie di matricità si costituisca appunto *ratione fontis*; 2° non perchè *tale* parroco, ossia per le circostanze della sua parrocchia; anzi osta qui il privilegio della cosa giudicata, in quanto che la causa, press'a poco in simile condizione, fu già portata alla Rota, la quale, con sentenza del 26 giugno 1726, negò il diritto preteso dal parroco di S. Maria, specialmente in quanto veniva desunto dalla pretesa *restituzione*, non avendo affatto il parroco provata la reale esistenza del fonte in alcun tempo passato, tanto meno al secolo XVI.

b) Ben riconosce il prevosto che la S. Sede può concedere *ex novo* al parroco di S. Maria il fonte battesimale, senza che questi ne abbia vero diritto; però, per parte sua, è costretto a fare subordinata opposizione osservando in proposito:

« 1° Tra l'attuale Battistero ed il luogo dove vorrebbe istituirsene altro, si hanno meno che 750 *metri* di distanza sulla strada maestra del paese, ossia sopra una strada carrozzabile *quasi piana* con un dislivello massimo di meno di 10 metri dal punto più alto al più basso.

« 2° La distribuzione topografica delle famiglie delle due parrocchie è *promiscua* ed avvicina una parte delle famiglie di S. Maria più alla chiesa di S. Vincenzo, poichè cinque famiglie pertinenti alla chiesa e parrocchia gentilizia di S. Maria abitano nella località detta "Castello,, ossia nella immediata adiacenza della chiesa di S. Vincenzo, e molte altre della stessa parrocchia di S. Maria sono più vicine alla chiesa di S. Maria che a quella di S. Vincenzo.

« 3° Per conseguenza di ciò non solo non esiste quel *grave incommodum populi*, che per antichissima e assolutamente costante regola la Santa Sede ha sempre richiesto per accordare l'erezione di nuovi Battisteri, laddove preesistevano Battisteri con diritto di esclusività, ma nessun vero incomodo del popolo esiste attualmente nell'accesso al Fonte battesimale. Anzi la popolazione del paese preferisce e ritiene più comodo l'accesso per i battesimi alla chiesa di S. Vincenzo che a quella di S. Maria »

E in allegati al ricorso del preposto di S. Vincenzo figurano appunto due documenti, dai quali chiaramente risulta che « la grande maggioranza dei capi-famiglia del territorio si oppone nel modo più fermo e risoluto alla erezione del nuovo Fonte battesimale, dalla quale ritiene lesi i diritti della chiesa prepositurale, senza nessun maggior comodo di accesso al Fonte battesimale (a meno che si volesse tener conto degli otto minuti di più che occorrono al *parroco* di S. Maria, in sei o sette battesimi all'anno), anzi come un peggioramento generale in dette condizioni di accesso ».

Quanto al voto del R.mo Consultore, anch'egli ritiene doversi scindere la questione in « *puncto iuris* », da quello in « *puncto convenientiae* seu opportunitatis ». E circa il primo così argomenta:

« *Matricitas* (praeter illam quae, ut plurimum convenit Ecclesiis cathedralibus) ut scitur, triplicis est speciei: 1ª matricitas *stricta et rigorosa*, habetur, cum una est tantum Paroecia in qua plures sunt ecclesiae inservientes ecclesiae Paroeciali; 2ª est matricitas *latioris* quidem, *proprii* tamen *sensus* quae convenit Ecclesiae Paroeciali respectu illarum ecclesiarum quae ex propriis bonis et redditibus ob augmentum populi in eius adiutorium fuerunt erectae. Istae novae, quae filiae dicuntur, ut apparet, oriuntur ab antiqua. Hae duae priores species matricitatis, praeter honorem et dignitatem Ecclesiae maioris, praeseferunt ex parte Ecclesiarum minorum dependentiam, subiectionem seu subordinationem; 3ª species matricitatis quae *impropria* seu abusiva dicitur, consistit in pluribus honoribus, praerogativis, etc., unius Ecclesiae prae alia; quare illa simpliciter maior, haec minor vocatur. Haec nullam praesefert dependentiam et subiectionem minoris erga maiorem.

« Iamvero matricitas quae Ecclesiae S. Vincentii competit relate ad Ecclesiam Sanctae Mariae de Pila, est illa quae impro-

pria dicitur quae proinde non secum fert veram subiectionem et dependentiam, sed constat dumtaxat quibusdam honoribus et praerogativis.

« Porro huiusmodi praeeminentiae seu praerogativae plures sunt, ut constat ex decretis anno 1698 a Ioanne Baptista Episc. Novariensi latis, ex confirmatione horum decretorum in Curia Romana habita, praesertim per sententiam S. Rotae de anno 1726, et ex aliis documentis quae habentur in Actis, quibus evidenter demostratur Eccl. S. Vincentii illa iura et illas praerogativas competere quibus matricitas impropria dignoscitur et probatur. Inter quas praeeminentias recensetur quoque ius privativum fontis baptismalis. Nam in suprarelata sententia Rotae inter alia indicia matricitatis quarto loco hoc ponitur: « Quartum resultabat eiusdem matricitatis et maioritatis argu- « mentum ex ea circumstantia quod.... Curati pro tempore Ec- « clesiae S. Mariae... ad praefatam Ecclesiam S. Vincentii semper « etiam accesserunt ut infantes propriae Parochiae Sacro bapti- « smatis lavacro abluerent... ».

« Deinde in Actis Visitationis Pastoralis ab Episcopo Novariensi factae anno 1793 sequentia habentur de Parochia S. Mariae: « Siccome si battezza da codesto Parroco nel fonte batte- « simale dell'altra Parrocchia di S. Vincenzo... etc. ».

« Denique certum est, nec hoc negat Parochus S. Mariae, pluribus abhinc saeculis servatum pacifice fuisse in oppido Pombiae morem deferendi ad fontem baptismalem Ecclesiae S. Vincentii etiam infantes Paroeciae S. Mariae; ac proinde si non ex alio titulo, saltem ex titulo *observantiae et praescriptionis plusquam centenariae et immemorabilis* competeret Ecclesiae S. Vincentii ius exclusivum fontis baptismalis.

« Opponit quidem in suis deductionibus Parochus S. Mariae olim etiam in sua Ecclesia extitisse fontem baptismalem; quod probat ex relatione Pastoralis Visitationis 20 Iunii anno 1595. Sed huic animadversioni respondetur imprimis quod quidquid olim fuerit, postea tamen ius illud fontis est amissum et quidem a pluribus saeculis. Subiungit autem ille Parochus quod probabilis causa huius amissionis fuit restauratio Ecclesiae Sanctae Mariae; ideoque potius agitur de suspensione exercitii iuris quam de ipsa iuris amissione. Atvero in primis non constat ex argumentis allatis causam amissionis iuris fuisse Ecclesiae restaurationem. Praeterea quidquid fuerit de causa amissionis iuris baptizandi,

usus et praescriptio plusquam centenaria praerogativam Ecclesiae S. Vincentii firmam et iustam reddit.

« Porro quotiescumque de matricitate sive propria sive impropria, et de iuribus huic matricitati annexis satis constat, S. H. C. illa iura tueri et defendere solet. Quae cum ita sint, statim apparet quid esset respondendum propositae quaestioni, si ad normam stricti iuris resolveretur, nimirum non videretur admittendus recursus Rev. Parochi Sanctae Mariae ».

Per ciò che poi riguarda la questione dell'opportunità, anzitutto è ben chiaro non trattarsi qui di sopprimere un privilegio di matricità, ma tutt'al più di limitarne un effetto, che appare di non grave momento *sive in causa honoris, sive in causa utilitatis.*

In secondo luogo è giudice il più competente a determinar l'opportunità o no di questa concessione il *Vescovo* del luogo. Ora questi, rispondendo alla Congregazione, attesta « la necessità del battistero nella Chiesa di S. Maria, attesa la distanza dalla prepositurale di S. Vincenzo, e la via incomoda, e specialmente le istanze vivissime dei parrocchiani di S. Maria, *si che si rifiutavano di portare i bambini alla Prepositurale* ». E ciò è tanto vero, che il medesimo Vescovo domanda « nel caso in cui non fosse concessa la costruzione del battistero, in qual modo debba provvedere per il battesimo ai bambini di S. Maria, i cui genitori si rifiutano di portarli alla Prepositurale ».

In simili circostanze, interpretando la mente del Tridentino sess. XXIV, de Ref., c. 13, la S. Congregazione facilmente ha concessa l'erezione del fonte *anche in Chiese veramente filiali.* (Monacelli, *Formul.* I, n. 3; Schmalzgr c. 3 *de Eccl. aedif.* X [III, 18] n. 19; Fagnan. in cod. cap. et lib., n. 8; caus. Fulginaten, *fontis bapt.*, 22 iun. 1620 [Ursaya, *Discept.* XXXII, n. 35]; (1) Molto più conveniente sembrerebbe concederla nel presente, in cui non si tratta, com'è pacifico, di stretta e rigorosa matricità.

Proposta dunque *per summaria precum* la causa nella Plenaria del 24 gennaio 1914, gli Em.mi Padri risposero:

Pro gratia, iuxta preces parochi S. Mariae.

---

(1) Puoi aggiungere: Tiburtin. 28 iul. 1906, in cui trattavasi di andar contro il diritto della cattedrale, e Caietan. Erect. fontis, 28 febr. 1903, e 23 iun. 1904. Cfr. *Mon. Eccl.* XIV, 62; XVIII, 291.

Costituzioni
riguardanti la vacanza della Sede Apostolica e la elezione del Romano Pontefice.

(Cont. e fine. Vedi fasc. X, pag. 434).

Capvt VI.

De iis, quae servanda vel vitanda sunt in electione Romani Pontificis.

79. Simoniae crimen, tam divino quam humano iure detestabile, in electione Romani Pontificis omnino sicut reprobatum esse constat, ita et Nos reprobamus atque damnamus (1) huiusque criminis reos poena excommunicationis latae sententiae innodamus; sublata tamen irritatione electionis simoniacae, quam Deus avertat, a Iulio II (vel alio qualicumque decreto pontificio) statuta, ut praetextus amputetur impugnandi valorem electionis Romani Pontificis.

80. Item sub excommunicationis poena prohibemus ne quis, etiamsi Cardinalatus honore fulgeat, vivente Romano Pontefice et eo inconsulto, tractare de ipsius Successoris electione, aut aliquod suffragium polliceri, vel hac de causa privatis conventiculis factis aliquid deliberare et decernere praesumat (2).

81. Quae autem in memorata Nostra Constitutione « *Commissum Nobis* » de civili *Veto* seu *Exclusiva*, uti vocant, in electione Summi Pontificis ediximus et sanximus, hic omni ex parte atque integre renovantes, confirmata esse volumus. Quamobrem iterum in virtute sanctae obedientiae, sub interminatione divini iudicii et poena excommunicationis latae sententiae, omnes et singulos S. R. E. Cardinales, tam praesentes quam futuros, pariterque Secretarium S. Collegii Cardinalium aliosque omnes in Conclavi partem habentes, prohibemus ne, quovis praetextu, a quavis civili potestate munus recipiant

(1) Iulii II Const. « *Cum tam divino* », XIX kal. Febr. 1505.

(2) Symmachus Papa in Synod. Rom. c. 2 D. 79; Pauli IV Const. « *Cum secundum Apostolum* », XVII kal. Ianuar. 1558.

Veto sive *Exclusivam*, etiam sub forma simplicis desiderii, proponendi, ipsumve hoc *Veto*, qualibet ratione sibi cognitum, patefaciant sive universo Cardinalium Collegio simul congregato sive singulis purpuratis Patribus, sive scripto, sive ore, sive directo ac proxime, sive oblique ac per alios, sive ante Conclave sive ipso perdurante. Quam prohibitionem extendi volumus ad omnes interventus, intercessiones aliosque modos quoslibet, quibus laicae potestates cuiuslibet gradus et ordinis voluerint sese in Pontificis electione immiscere.

82. Cardinales praeterea abstineant ab omnibus pactionibus conventionibus, promissionibus aliisque quibuscumque obligationibus, quibus adstringi possint ad suffragium alicui vel aliquibus dandum vel non dandum; quae omnia et singula, si de facto intervenerint, etiam iuramento adiecto, nulla et irrita, neque ad eorum observantiam quemquam teneri decernimus, et contra facientes ex nunc excommunicationis poena innodamus. Tractatus tamen pro electione habendos, Sede vacante, vetare non intelligimus (1).

83. Pariter interdicimus ne Cardinales, antequam ad electionem deveniant, capitula conficiant, seu quaedam communi consensu statuant, ad quorum observantiam sese adstringant, si ad Pontificatum assumantur; quae item, si de facto intervenerint, etiam iuramento adiecto, nulla et irrita declaramus (2).

84. Iisdem denique, quibus Decessores Nostri, vocibus, S. R. E. Cardinales vehementer hortamur ut in eligendo Pontefice, nulla propensione animi vel aversione ducti, nullius inclinati gratia aut obsequio, non intercessione in saeculo potentium, non vi vel metu vel aura populari moti, sed unice Dei gloriam et Ecclesiae bonum prae oculis habentes, in eum sua vota conferant, quem universali Ecclesiae fructuose utiliterque gubernandae prae ceteris idoneum in Domino iudicaverint (3).

---

(1) Greg. X, cap. 3 « *Ubi periculum* », § 4 *de elect.* I, 6, in Sext.; Pii IV Const. « *In eligendis* », § 26; Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 18.

(2) Pii IV Const. « *In eligendis* », § 3; Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* » § 18.

(3) Greg. X, cap. 3 « *Ubi periculum* », § 4 *de elect.* I, 6 in Sext.; Pii IV Const. « *In eligendis* », § 26; Greg. XV Const. « *Aeterni Patris* », § 23; Clem. XII Const. « *Apostolatus officium* », § 5; Pii IX Const. « *Licet per Apostolicas* », VI Idus Septembr. 1874; Leonis XIII Const. « *Praedecessores Nostri* »; Pii X Const. « *Commissum Nobis* ».

85. Cum vero fideles non tam humanae industriae subsidiis, etsi sollicitae, inniti debeant, quam in humilis devotaeque orationis instantia sperare, huic adiicimus sanctioni, ut in omnibus civitatibus, ceterisque locis saltem insignioribus, ubi primum de Pontificis obitu nuncium pervenerit, a Clero et populo, solemnibus pro eo exsequiis celebratis, singulis diebus (donec Romanae Ecclesiae de suo Pastore fuerit provisum) humiles assiduaeque preces fundantur ad Dominum, ut Ipse, qui concordiam facit in sublimibus suis, sic efficiat eorumdem Cardinalium corda in eligendo concordia, ut provisio celeris, unanimis et utilis (prout animarum salus exigit, et totius orbis requirit utilitas) ex ipsorum unanimitate sequatur. Et ne tam salubre praesentis sanctionis edictum, ignorantiae negligi praetextu contingat, praecipimus ut Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi et alii Ecclesiarum Praelati, ceterique, quibus officium est enuntiare verbum Dei, Clerum et populum, propter hoc specialiter frequentius congregandos, in suis sermonibus ad supplicum precum suffragia pro celeri et felici exitu tanti negotii frequentanda solerter excitent, et ipsis eadem auctoritate non solum orationum frequentiam, sed observantiam (prout circumstantiae pensandae suaserint) iciuniorum hortentur (1).

86. Electum vero heredem et Successorem Nostrum rogamus, ne muneris arduitate deterritus ab eodem subeundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat: nam Deus qui imponit onus, manum etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor; et ne sub magnitudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem (2).

Caput VII.

De acceptatione et proclamatione electionis,

nec non de consecratione et coronatione novi Pontificis.

87. Post electionem canonice factam consensus electi per Cardinalem Decanum nomine totius S. Collegii requiratur (3).

---

(1) Greg. X, cap. 3 « *Ubi periculum* ». § 5 *de elect.*, I, 6 in Sext.

(2) Leonis XIII Const. « *Praedecessores Nostri* ».

(3) Caeremoniale Rom., lib. I, *De Conclavi et Electione Papae*, § 34.

88. Hoc consensu praestito intra terminum, quatenus opus sit, prudenti arbitrio Cardinalium per maiorem votorum numerum determinandum, illico electus est verus Papa, atque actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest. Hinc, si quis litteras super negotiis quibuscumque confectas, quae a Romano Pontifice ante coronationem suam emanaverint, audeat impugnare, excommunicationis sententia innodamus (1).

89. Deinde populo expectanti novus Romanus Pontifex a Priore Diaconorum publicatur (2).

90. Quod si electus nondum sit Presbyter vel Episcopus, a Decano Collegii Cardinalium ordinabitur et consecrabitur (3).

91. Tandem per Decanum Cardinalem Diaconum coronatur (4).

Haec igitur, tota rei causa graviter considerata, atque etiam Decessorum Nostrorum exemplis permoti, statuimus et praescribimus, decernentes praesentes has Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes, vel habere praetendentes quomodolibet illis non consenserint, nec ad ea vocati sive auditi fuerint, aut ex quibuslibet aliis causis, impugnari minime posse, sed easdem semper ac perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac iis ad quos spectat et pro tempore spectabit suffragari, et ab eis respective et inviolabiliter observari debere, ac irritum et inane, si secus super his a quocumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Volumus etiam Nostras has Litteras legi coram omnibus in primis Congregationibus post obitum Pontificis haberi solitis, ut supra (n. 11, *a*); rursus post ingressum in Conclave, ut supra (n. 45); item cum quis ad purpurae honorem fuerit evectus, interposito sacramento de religiose retinendis iis, quae in praesenti Constitutione decreta sunt.

---

(1) Clem. V, cap. 4, *de sent. excomm.*, V, 10 in Extravag. comm.

(2) Caeremoniale Rom., lib. I, tit. I, *De Conclavi et Electione Papae*, § 35.

(3) Caerem. Rom., lib. I, tit. II, *De ordin. et consecrat. novi Pontificis*, § 13.

(4) Caerem. Rom., lib. I, tit. II, *De ordin. et consecrat. novi Pontificis*, § 18.

Non obstantibus, quatenus opus sit, per Romanos Pontifices Praedecessores Nostros editis Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, quas omnes et singulas abrogatas, ut supra, declaramus, ceterisque etiam individua ac specialissima mentione et derogatione dignis, contrariis quibuscumque.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, ordinationis, abrogationis, mandati, innodationis, admonitionis, inhibitionis, praecepti, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo quarto, die vigesima quinta Decembris, Christo Iesu in terris nascenti sacra, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIVS PP. X

QUESTIONI.

6. — *Circa gli oneri dell'ufficio dei defunti e le Messe anche per defunti, da soddisfarsi dopo l'ultima riforma delle Rubriche.*

Il Capitolo di B..., gravato di molti legati di Messe con canto e di uffici funebri, dopo le leggi eversive, soddisfaceva, previa facoltà e riduzione, applicando ogni giorno la conventuale e le seconde e terze Messe, comandate dalle precedenti rubriche (in Quaresima, nelle Vigilie, ecc.), cantando altre Messe nei giorni in cui era permessa la Messa di *requie*, e cantando pure l'ufficio dei defunti, come onere di legati. In tutti i detti giorni vi era per gl'intervenuti ordinaria o straordinaria distribuzione. Come fare adesso che, con le nuove rubriche, le seconde e terze Messe delle antiche rubriche non sono corali? Come debbono intendersi le disposizioni delle nuove rubriche, tit. VIII, n. 2, e del decreto della Sacra Congregazione dei Riti 12 giugno 1912 ad VII?

Circa le seconde e le terze Messe prima obbligatorie in Coro, e nel Capitolo di C. applicate in soddisfazione dei legati, è certo che non possono più ritenersi e celebrarsi come prima, desiderando il legislatore l'uniformità in tutti i Capitoli. Infatti può sicuramente arguirsi tale mente del legislatore dal tit. VIII, n. 2, ove, abolen-

dosi ivi l'obbligo, dalle rubriche antiche imposto, della recita in Coro di altri offici e salmi penitenziali o graduali in determinati giorni, viene ingiunto che se tali obblighi per alcuni Capitoli fossero imposti per particolari costituzioni o legati, se ne impetrasse dalla S. Sede la commutazione. Ecco il testo di detta rubrica: « 2. Cessat pariter « obligatio recitandi in Choro, diebus a Rubricis hucusque vigentibus « praescriptis, Officium parvum B. Mariae V., Officium Defunctorum, « nec non Psalmos Graduales ac Poenitentiales. Capitula vero, quae « ad ista officia addititia ex peculiari constitutione aut legato tenen- « tur, a Sancta Sede eorum commutationem impetrabunt ». Ma come può soddisfare agli oneri cui soddisfaceva con quelle seconde e terze Messe il Capitolo di B.? Se nel decreto di riduzione dei legati erano assegnate *tassativamente* quelle seconde e terze messe, occorre chiedere alla Santa Sede la commutazione. Se poi, per autorità propria, il Capitolo di B. introdusse di applicar quelle Messe in soddisfazione dei legati, può da sè soddisfarvi altrimenti, celebrando cioè tante Messe di *requie* con canto e con quella assistenza in giorni dalle rubriche permesse, o chiedendo speciali facoltà, se i giorni liberi non bastassero, giusta il noto principio: « Omnis res per quascumque « causas nascitur, per easdem dissolvitur » (Cap. *Omnis*, 1, *de Reg. Iur.*).

Quanto alla seconda parte del quesito, è certo che tanto il titolo VIII, n. 2, delle rubriche sopra riportato, quanto il citato decreto della Sacra Congregazione dei Riti non riguardano uffici o Messe di obbligo particolare, ma soltanto si riferiscono ad oneri imposti dalle rubriche che, quanto agli uffici aggiunti e salmi graduali, ecc. vengono tolti, e quanto alle Messe di *requie, in prima die mensis libera*, vengono confermati, come si rileva dal testo del citato decreto. « VII. Licet iuxta novas rubricas tit. VIII, n. 2, cessata sit obligatio « recitandi in choro officium defunctorum, nihilominus adhuc servari « debet rubrica missalis tit. V, n. 1 et 2 (1), circa Missam pro de-

---

(1) Ecco il testo della rubrica del Messale citato: « V. De Missis De- « functorum. — 1. Prima die cujuscumque mensis (extra Adventum, Quadrag. « et Temp. Pasch.) non impedita Officio duplici vel semiduplici, dicitur Missa « principalis generaliter pro defunctis Sacerdotibus, benefactoribus et aliis. « Si vero in ea fuerit Festum simplex, vel Feria quae propriam habeat « Missam, aut resumenda sit Missa Dominicae praecedentis, quae fuit impe- « dita, et infra hebdomad. non occurrat alius dies, in quo resumi possit: in « Ecclesiis Cathedralibus, et Collegiatis dicantur duae Missae, una pro De- « functis, alia de festo simplici, vel Feria praedicta. Sed in Ecclesiis non « Cathedralibus, nec Collegiatis dicatur Missa cum commemoratione genera- « liter pro Defunctis ».

« 2. Praeterea Fer. ij. cujusque hebdomadae, in qua Officium fit de Feria, « Missa principalis dici potest pro Defunctis. Si autem fuerit propria Missa

« functis celebrandam, sive in cantu cum praesentia choralium, si « agatur de missa conventuali, sive lectam extra chorum iuxta novas « rubricas tit. XII ».

Può quindi benissimo, nel Capitolo di B., continuarsi a cantare, come prima, uffici di defunti e Messe legate, nei giorni liberi.

mgf.

7. — *Circa l'applicazione della Messa conventuale nei giorni in cui pontifica il Vescovo.*

Nella stessa Cattedrale di B..., tutti i giorni festivi, dopo il Coro, viene celebrata a spese del Capitolo una Messa bassa pei legati ridotti (pro benefactoribus). Basta questa Messa come soddisfazione all'obbligo imposto dal Cerimoniale dei Vescovi, *lib. 1, append. de Miss. conv.*, nei giorni in cui il Vescovo celebra pontificalmente, o deve l'eddomadario celebrar la Messa *pro benefactoribus*, prima o dopo il Pontificale, secondo il disposto del Cerimoniale? Come si deve soddisfare quest'obbligo nel giorno di Natale in cui il Vescovo celebra due volte pontificalmente, devesi cioè applicare due volte la Messa dall'eddomadario, mente le tre Messe conventuali si applicano come sopra pei legati? E nel Giovedì Santo deve pure l'eddomadario applicar *pro benefactoribus*, giacchè il Vescovo celebra pontificalmente?

Quanto alla prima parte crediamo non basti quella Messa che fa celebrare il Capitolo pei legati ridotti; ma deve applicarla *pro benefactoribus* in genere l'eddomadario, giacchè quella è in soddisfazione dei legati. Benedetto XIV nella celebre Costit. *Cum semper oblatas*, per caso analogo, così prescrive: « XII. Itaque date operam, « ut falsam quorundam opinionem eliminetis, quam in aliquibus « Ecclesiis ejusmodi, sive dolo malo, sive per errorem invectam esse « novimus, quod nempe dum Missa Conventualis pro certo aliquo « Ecclesiae Benefactore, vel grati animi ergo, vel ex vi oneris impo- « siti celebratur, et applicatur, satis impletum censeatur debitum « applicationis Missae Conventualis. Etenim hujusmodi debitum non « quidem respicit singulares aliquos Benefactores, sed Benefactores in « genere cujuslibet Ecclesiae cujus servitio addicti sunt, quicumque « in eadem, sive Dignitates, sive Canonicatus, sive Mansionariatus, « sive Beneficia Choralia obtinent, et Missam Conventualem suis res- « pective vicibus celebrant ».

« de Feria, vel de Festo simplici, vel resumenda sit Missa Dominicae pre- « cedentis, ut supra, in Missa de die fiat commemoratio (ut dictum est) pro « Defunctis. Excipitur tamen Quadragesima, et totum tempus Paschale, et « quando per annum Officium est duplex, vel semiduplex, quibus temporibus « non dicitur Missa Conventualis pro Defunctis (nisi in die Depositionis De- « functi, et in Anniversario pro Defunctis), neque pro eis fit commemo- « ratio ... ».

Questo diciamo, purchè il Capitolo di B., colla facoltà di applicar la Messa conventuale, in tutto l'anno, pei legati ridotti, non sia stato esonerato dall'obbligo della Messa *pro benefactoribus* in genere. Chè se così fosse, l'eddomadario dovrebbe far l'applicazione che farebbe se cantasse la Messa conventuale.

Quando alla seconda parte, non comprendiamo come in B., anche pontificando il Vescovo due volte nel dì del Santo Natale, possa il Capitolo celebrar le tre Messe conventuali. Se non è errore dell'esposito re del caso, e davvero si celebrano, coll'assistenza del Capitolo le tre Messe conventuali, nonostante i pontificali, non vi è altro altro obbligo. L'obbligo stretto sarebbe di applicarsi *una sola* Messa conventuale *pro benefactoribus* in genere nel dì del Santo Natale (come nei giorni in cui, secondo le antiche rubriche prescrivevano due o più Messe conventuali) salvo diversa consuetudine di applicarle tutte e tre (Bened. XIV, *Cost.* cit., § XXII).

Per la terza parte non vi è, nè vi può essere obbligo di applicarsi dall'eddomadario la Messa *pro benefactoribus*, quando pontifica il Vescovo il Giovedì Santo, giacchè in quel giorno, come nei due seguenti, *tutti* i Sacerdoti debbono astenersi dal celebrar la Santa Messa privatamente. (S. Rit. Congr., decr. 20 aprile 1707).

mgf.

8. *Circa le indulgenze annesse alla devozione della* « Via Crucis *vivente* ».

Col decreto della Sacra Congregazione delle Indulgenze, emanato il 16 agosto del 1901, che comincia: « Pietate Christifidelium fovendae », in cui si approva la pia Società della *Via Crucis Vivente*, si concedono agli ascritti speciali indulgenze, plenarie e parziali; ma da molti è stato mosso il dubbio, se gli ascritti alla pia Società, oltre le indulgenze descritte nel suaccennato decreto, lucrino ancora tutte le indulgenze annesse al pio esercizio completo. Il dubbio, proposto a parecchie persone dotte ed assennate, fu risolto dalla parte affermativa; qualcuno tuttavia persiste nella parte negativa. Si prega di darne possibilmente una finale e concludente risoluzione.

Coloro che affermano, deducono le loro ragioni dal *fine* che ebbe la Sacra Congregazione nel concedere di poter praticare l'esercizio della *Via Crucis* nel modo descritto nel decreto; facilitarlo cioè alla grande maggioranza dei fedeli, che non può praticarlo completo in chiesa, o perchè occupati negli affari, od infermi di salute; e ciò, perchè non andasse perduta l'abbondanza di quei vantaggi spirituali annessi a questo pio esercizio (decreto cit.). Ora, tra i vantaggi spirituali della *Via Crucis*, sono annoverate senza dubbio le indulgenze annessevi.

Ma ad essi si risponde, che il fine avuto dalla S. C. era precisamente quello di facilitare l'esercizio della *Via Crucis* ai fedeli, per-

mettendo che quello che non si potesse compiere per intero da ciascuno, si eseguisse a parti da diversi: ma non era quello di far lucrare, in questo caso, le medesime indulgenze delle quattordici stazioni: il che si fa evidente dall'avere la S. Sede concesse all'esercizio ridotto indulgenze speciali. Altrimenti avverrebbe questo: che colui il quale fa l'esercizio di una sola stazione godrebbe maggiori indulgenze di colui che lo fa intero cioè quelle comuni a tutti, più quelle della *Via Crucis Vivente*, il che, certo, nessuno può ammettere.

Ma gli oppositori vanno innanzi, e dicono: Dal decreto risulta di più, che con queste vien concesso ai fedeli un privilegio speciale di poter fare, cioè, la *Via Crucis*, visitandone una sola stazione; ma questo privilegio non si scorgerebbe, se in realtà gli ascritti alla *Via Crucis Vivente* non usufruissero dei vantaggi annessi all'intero esercizio della *Via Crucis*, comprese le *indulgenze*.

A ciò si risponde, che il privilegio deve intendersi nei suoi limiti, e non si può estendere alle indulgenze che non gli sono state annesse: e che non vi sieno state annesse le indulgenze dell'intera *Via Crucis*, lo abbiamo provato di sopra.

Da un altro argomento costoro deducono la loro conclusione affermativa, dall'argomento cioè di *parità*. Come risulta dal citato decreto, la *Via Crucis Vivente* è istituita *ad instar Rosarii Viventis*; ora è dichiarato che gli ascritti al Rosario vivente, recitando una sola posta del Rosario, acquistano tutte le indulgenze concesse da Benedetto XIII a tutti indistintamente i fedeli che recitano cinque poste del medesimo Rosario (S. C. Ind. ad Ep. Jaurinen., die 25 maji 1894, *Datis litteris*). Dunque *a pari* deve giudicarsi della *Via Crucis Vivente*.

Non vi è però parità tra il *Rosario Vivente* e la *Via Crucis Vivente*: sia pure *ad instar*, ma non è la stessa cosa. Gli ascritti al *Rosario Vivente* guadagnano le indulgenze di Benedetto XIII, accordate a chi recita la corona di cinque poste, recitandone una sola, perchè così è stato concesso ai detti ascritti; quelli della *Via Crucis Vivente* non guadagnano le indulgenze dell'intero esercizio, facendone una stazione, perchè da nessun Pontefice sono ad essi state accordate.

Che, poi, come taluno asserisce, i fedeli che si ascrivono a questa Società, lo facciano unicamente attratti dal desiderio di lucrare le indulgenze della *Via Crucis intera*, cosa che certamente non farebbero, se sapessero di non acquistarle, ciò non conclude, perchè la legge non debbono farla i fedeli, ma chi ne ha il potere; e se essi la ignorano, ciò certamente non giova loro, nè tanto meno alla tesi.

Concludiamo, che gli ascritti alla *Via Crucis Vivente*, nel compiere l'esercizio della stazione che loro è assegnata, possono lucrare soltanto le indulgenze attribuite alla loro associazione, e non quelle accordate a chi fa l'esercizio intero.

QUESITI MINORI.

42. — *D.* Quando *in die obitus* o *infra annum ad libitum*, si recita, sia in coro sia extra, l'Officio dei morti, quali Lezioni si devono dire? Le antiche oppure le nuove come ordinate nel nuovo Salterio *Divino afflatu*? Su questo ho consultato qualche persona idonea, ma non mi fu data risposta decisiva, giacchè secondo il nuovo Salterio, le Lezioni nuove paiono prescritte per il solo 2 novembre: infatti parlando nell'appendice dell'officio *Defunctorum* esso dice: *In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum*, senza altro; e di più nella divisione dei Notturni non fa menzione delle Ferie, come nell'Officio antico.

R. Dopo la Bolla *Divino afflatu*, si direbbe che l'officio dei defunti ordinario non ha subìto altra modificazione oltre quella della soppressione dei tre Salmi al terzo e quinto luogo delle Lodi; e infatti nelle *Variationes* pubblicate per poter fare uso degli antichi Breviari, non si nota altro. Vi sono però nel novissimo Rituale tipico (Pustet, 1913) e nel novissimo Breviario parimenti tipico (Pustet. 1914) altri punti che hanno subìto mutazioni o aggiunte, sia in forza di decreti, diremo così parziali, sia in forza del decreto di approvazione dei detti nuovi libri. Si noti per esempio il *Pater*, l'*Ave* ed il *Credo* avanti di cominciare l'officio, la modificazione avvenuta nelle orazioni, per un Diacono Cardinale defunto, che avesse carattere sacerdotale, ecc. Ma le Lezioni sono le antiche.

43. — *D.* In una chiesa si vorrebbe adibire una cappella per metterci il SS.mo Sacramento, però è sorto un dubbio: Su di una parte della cappella vi è la stanza dell'economo, mentre sul resto della cappella si passa per accedere alla detta stanza e all'organo. L'altare resta libero dalla stanza. Si domanda: Si può usare questa cappella per tenervi abitualmente il SS.mo Sacramento?

R. Basta che la stanza trovisi sopra la cappella, anche se non arriva sopra l'altare, perchè vi sia bisogno d'indulto della S. Sede per servirsene, qualora non possa farsi altrimenti. Anzi ciò vale per qualunque cappella della chiesa, anche se non vi si conservi il Santissimo, come risulta dal decreto della S. C. dei Riti sotto il n. 756, che non permise l'abitazione del Seminario sopra le cappelle laterali della cattedrale di Caiazzo. Quanto a dispensa in proposito si ha, per esempio, il decreto n. 2812 e n. 3525, II.

44. — *D.* Nella parte del Rituale che tratta della raccomandazione dell'anima, sono state fatte delle variazioni?

R. Nel nuovo Rituale tipico (Pustet, 1913) si ha, nelle deprecazioni *Proficiscere* e *Commendo*, l'inserzione del nome della B. Vergine

Maria, e dopo il *Delicta iuventutis* una raccomandazione alla stessa Madre di Dio: dopo *effusus est*: «in nomine gloriosae et sanctae Dei genitricis Virginis Mariae»: dopo *in sinu Patriarcharum te complexus astringat*: «sancta Dei genitrix Maria suos benigna oculos ad te convertat»; dopo la conclusione del *Delicta*: «Clementissima Virgo Dei genitrix Maria maerentium piissima consolatrix, famuli (*vel* famulae) huius *N.* spiritum Filio suo commendet, ut hoc materno interventu terrores mortis non timeat: sed desideratam caelestis patriae mansionem, ea comite, laetus (*vel* laeta) adeat. R̄. Amen».

In questa nuova edizione del Rituale, tra parentesi, è contenuta sempre la mutazione che si deve fare per una donna, corrispondendo il *famulus* a *famula*, il *servus* ad *ancilla*.

Tra Rituale e Breviario (edizioni tipiche) esiste qualche piccola disparità, cioè: al luogo sopracitato del *Commende*, il nome *Maria* è preceduto da *Virgo*, nel Breviario (Pustet, 1914); alla orazione *Clementissima* nel Breviario manca *huius*.

Le mutazioni al Rituale Romano secondo l'edizione tipica, 11 giugno 1913, si trovano in un libretto edito con questo titolo dal sacerdote Luigi Barin, parroco della diocesi di Rovigo (Roma, Pustet, 1915).

45. — *D.* Mevio, carmelitano, sostiene che non si possono lucrare i favori spirituali ed il privilegio *Sabatino*, annessi alla confraternita della B. V. del Carmine, se nel lato posteriore della medaglia non vi è effigiata proprio la immagine della B. V. così detta del Carmine, portante nella mano gli scapolari, ecc. Tizio, parroco, invece sostiene che qualunque sia l'immagine della B. V., effigiata nella medaglia (purchè sia della B. V.) si possono lucrare tutti i favori spirituali annessi alle singole confraternite, o pie Unioni, cui siasi regolarmente iscritti, non escluso quello dello scapolare della B. V. del Monte Carmelo, che chiamano *Sabatino*. E ciò sostiene basandosi sulle parole stesse del decreto della S. Congregazione del S. Officio, 16 dicembre 1910, che parla in genere dell'immagine della B. V., senza accennare ad alcuna immagine in particolare. Chi dei due ha ragione?

R. Il senso ovvio del decreto ricordato, è quello che propugna il parroco. Di più, una ragione, che si ricava dal testo medesimo del decreto, ci sembra perentoria: ivi si dice, che una sola medaglia basta per far guadagnare tutti i favori spirituali annessi a più scapolari, che taluno abbia ricevuto in piena regola. Ora chi autorizza il Carmelitano a dire, che per i favori del Carmine occorre la medaglia della B. V. del Carmelo; il Servita, che per i favori della B. V. Addolorata occorre la medaglia dei Sette Dolori, ecc.? Se una sola medaglia benedetta dal Carmelitano e dal Servita è atta a far godere dei favori dell'uno e dell'altro rispettivo scapolare, chi vanterà il privilegio del conio della medaglia? o forse vorranno che vi siano in uno stesso verso più immagini della B. Vergine sotto i diversi titoli? E dove è scritto tutto questo? chi può ragionevolmente ammetterlo?

46. — *D.* Nelle domeniche d'Avvento e di Quaresima è tollerato che l'*armonium* soltanto accompagni le parti cantate dell'ufficio e della Messa, al modo che lo è per le parti cantate delle Messe dei defunti?

R. Giusta il decreto della S. C. dei Riti, n. 4265, II, 11 maggio 1911, e l'altro 22 marzo 1912, II, è lecito, « silente organo cum silet cantus », ed « exceptis iis officiorum et Missarum partibus, quae, iuxta liturgicas vigentes leges, sine comitantibus organis debeant penitus decantari », e ciò vale sempre, « sive adhibeatur cantus gregorianus, sive polyphonicus ».

47. — *D.* In una chiesa che non abbia più affatto nel suo Calendario, per esempio, l'ufficio della B. V. del Buon Consiglio, ai 26 di aprile, in cui il rito permette, le Messe votive, si può dirne la Messa? E se si può, la si deve dire *more votivo* senza *Gloria* e senza *Credo*, con la terza orazione, ovvero festiva?

R. Non si può, perchè di tali feste non rimane più alcun vestigio, e si deve osservare la regola generale, che le Messe della B. Vergine sotto speciali titoli non si possono dire come votive, neppure dove ne è concessa la festa, se non è anche concesso che si possa dire come votiva, e nel caso si debba celebrare una di tali Messe, si dovrà dire « una ex votivis B. M. V., in fine Missalis positis pro diversitate temporum, sive sit privata sive solemnis, etiam pro re gravi (S. R. C., n. 3922, V, 1) ». Si celebri pertanto, nel caso, la Messa ordinaria votiva senza *Gloria*, se pure non cada in sabato, senza *Credo*, e con la terza orazione.

48. — *D.* Le parrocchie di una diocesi, aventi il privilegio di cantare *bis in hebdomada* la Messa di Requie, eccetto certi giorni, possono servirsi di questo privilegio (oltre al primo giorno libero in cui le nuove rubriche acconsentono la Messa *pro defunctis*) anche nella Quaresima e anche nelle altre ferie aventi Messa propria?

R. Nessuna novità è stata sino ad ora introdotta in liturgia, circa le Messe *cantate* di Requie, e perciò l'indulto, di cui è parola nel quesito, rimane nella sua integrità, anche nella ferie indicate.

49. — *D.* La preghiera diretta a Dio per ottenere la liberazione dalla morte improvvisa, è di ostacolo, ovvero contro lo spirito dell'atto della rassegnazione alla morte, a cui nel 1904 fu annessa l'indulgenza plenaria, da lucrarsi dopo morte da chi in vita, confessato e comunicato, avrà detto quelle parole, che a un dipresso corrispondono alle seguenti; « Signore, in unione alla vostra morte, io accetto dalle vostre mani la morte mia, quando a voi piacerà di mandarmela, con tutte le circostanze che l'accompagneranno? »

R. Se per liberazione da morte improvvisa s'intende la grazia di non trovarsi impreparato al punto della morte, così che stando in

peccato e morendo senza pentimento, non solo si renda frustranea l'indulgenza, non potendosi rimettere la pena, se non è rimessa la colpa, ma anche, trattandosi di colpa mortale si abbia ad incontrare la dannazione eterna; allora tale preghiera si può fare, ed anzi è sommamente lodevole il farla, senza pregiudizio dell'indulgenza *in articulo mortis*, da guadagnarsi per mezzo della suddetta accettazione. Ciò sarebbe come dire: « Signore, quando a voi piacerà di mandarmi la morte, accompagnata da quelle circostanze che voi vorrete che l'accompagnino, fate che io mi trovi preparato, così che, pentito dei miei falli, possa guadagnare la totale remissione della pena, come mi ha accordato il vostro Vicario in terra ».

Se poi si vuole intendere che il Signore liberi da morte subitanea, cioè non accompagnata da circostanze, che permettano di riflettere a quell'ultimo punto, di disporre prossimamente delle cose spirituali e temporali, ecc., allora, chi così facesse, si troverebbe in contraddizione con sè stesso, come è evidente.

Nota per il proponente. Chi si sente ispirato a fare il così detto voto del purgatorio, o atto eroico, non abbia paura di perderci, perchè, se noi siamo generosi con le anime purganti, Iddio sarà certamente più generoso con noi.

50. — *D.* In una chiesa del titolo di Maria SS. del Rosario esiste sull'altare maggiore, ad essa dedicato, un quadro antico, rappresentante la Vergine sotto il titolo suddetto. Coll'introdursi la devozione della Vergine SS. di Pompei, il cui titolo è del Rosario, è stato posto sull'altare maggiore di detta chiesa un sottoquadro, rappresentante la Vergine di Pompei, e si sono praticati da anni sabati e novene, e celebrate le due feste, di maggio e di ottobre. La S. Congregazione dei Riti ha già dichiarato essere illecito, non solo il porre sull'altare un quadro, come sopra, ma anche il sostituire un quadro della B. Vergine del Rosario, già esistente, con uno nuovo della Vergine SS. di Pompei. Ora però si domanda: 1° Si lucrano le indulgenze concesse dai Sommi Pontefici per le pie pratiche di culto in onore della Vergine SS. del Rosario di Pompei, esponendo di essa un quadro su di un altare, dove ne esiste un altro della Vergine del Rosario? E se negativamente, si può velare l'antico quadro ed esporre il nuovo nel tempo delle pie pratiche soltanto per lucrare le indulgenze? 2° In una chiesa dove esiste una statua della Vergine del Rosario, si può togliere a questa la corona dalla mano, cambiandone il titolo, ed esporre nella chiesa un quadro della Vergine del Rosario di Pompei? Se negativamente, come provvedere se ciò è già avvenuto?

R. 1° Il Rev. proponente, nel trasmettere questo dubbio, giustamente osservava, che sebbene la S. C. dei Riti nel decreto n. 3723, nulla abbia detto sul potersi o no lucrare le SS. indulgenze concesse dai Sommi Pontefici, dandosi anche il caso che, velato il vecchio quadro, si apponga il nuovo sull'altare soltanto nel tempo delle pie

pratiche, precisamente al semplice scopo di lucrare le indulgenze, pure, appoggiandosi al principio generale, che dall'illecito non può derivare vantaggio alcuno, la questione si deve risolvere negativamente anche per le indulgenze. Infatti, dicendo il decreto della S. C. *non licet*, e non prestandosi a restrizione alcuna, ne risulta che è illecito porre il nuovo quadro sull'altare, nelle circostanze suddette, anche nel solo tempo delle pie pratiche, e conseguentemente non si lucrano le indulgenze. Velare il quadro, è lo stesso che sopprimerlo, sia pure temporaneamente: ed avendo la S. C. nel citato decreto dichiarato (*ad V*), che non si lucrano le indulgenze dell'altare del Rosario, visitando l'immagine di Pompei esposta: *a*) in sostituzione dell'antica immagine del Rosario, *b*) aggiunta a questa come sottoquadro, *c*) in altro altare nella stessa chiesa, *d*) in altro luogo della medesima che non sia altare, s'intende che neppure si lucrano se il quadro antico semplicemente si vela, sia pure *ad tempus*.

2° I titoli della B. Vergine si distinguono, nelle sue sacre immagini, a mezzo di aggiunti, o simboli. Il titolo del Rosario si manifesta a mezzo della corona, quale si usa dai fedeli per numerare i *Pater* e le salutazioni angeliche nell'eseguire la pratica appunto del Rosario: togliere adunque di mano ad una statua della B. V. la corona con la quale fu inaugurata, significa sopprimere l'immagine sotto quel titolo e ricade perciò sotto la sanzione del suddetto decreto. Se il fatto è già avvenuto, occorre rimettere le cose *in pristinum*, e non diamo suggerimento di ricorrere alla S. Congregazione per una sanazione, perchè siamo moralmente certi che questa sarebbe negata.

51. — *D.* Un parroco domanda se, avendo levato la *Via Crucis* per rifabbricare la chiesa nuova, la *stessa Via Crucis* dev'essere benedetta ancora prima di essere messa a posto. Perchè alcuni religiosi locali sostengono che bisogna usare tutte le pratiche, come se si trattasse di una nuova erezione.

R. Ecco quanto risulta in proposito dai decreti emanati dalla S. C. delle Indulgenze: Se le croci (si parla di croci e non di quadri, perchè le indulgenze si annettono alle croci soltanto) *de loco primo amoventur, et in alio reponuntur, eo ipso cessant indulgentiae* (S. C. I., 30 genn. 1839, III). *Si penitus tolluntur, aliqua peculiari ratione, et ad tempus tantum, ut denuo eidem loco restituantur, nec erectione nec benedictione opus est, ad indulgentias lucrifaciendas* (ibid., V). Ond'è che nel caso occorre esaminare se la chiesa nuova è una riedificazione sul medesimo luogo, o un edificio eretto altrove; nel primo caso le stazioni si possono rimettere al posto senza nuova cerimonia, nel secondo, si debbono trattare come nuove. Cfr. il decreto, 18 luglio 1712: *Altaris privilegium amittitur, si ecclesia destructa sub alio titulo reaedificatur*; e l'altro, 9 agosto 1843: *Cessat indulgentia, si nova ecclesia aedificatur in coemeterio vel in alio loco, non in loco veteris ecclesiae.*

RECENSIONI.

ROESLER P. Agostino, C. SS. R. *La condizione della donna nell'umana convivenza.* Studio critico del femminismo. Con prefazione dell'Emo Sig. Card. Guglielmo VAN ROSSUM. Torino, cav. Pietro Marietti, 1915; in 8° gr., di pag. XVI-564.

Ci rechiamo a doverosa premura annunziare ai lettori la pubblicazione di questa magnifica e utilissima opera. Composta in una prima edizione, che fu tradotta subito in francese, come confutazione del noto e rovinoso libro del Bebel, *La donna e il socialismo* (il quale ne fu affatto demolito, sotto il riguardo scientifico, nell'estimazione di quanti pesarono imparzialmente le due opere), venne dall'autore (che fu ed è l'anima dell'azione femminile in Austria) interamente rifusa in una seconda, in guisa da offrire, non solo dal lato negativo, ma anche dal positivo, *tutto il necessario* per studiare e risolvere l'ardua questione del femminismo. È di questa seconda edizione, già esaurita nell'originale tedesco, che ci viene offerta la traduzione e l'adattamento pieno e completo alle condizioni di Italia. Lo studio della questione femminile è ivi fatto con magistrale dominio in *tutti* i campi: natura, storia e rivelazione uniscono la loro voce, accertata con la più severa indagine *scientifica*, per indicare la retta via da tenersi dai singoli e dalla società pel maggior bene di entrambi i sessi, sì nella vita isolata, come nella domestica e nella sociale. Questioni pratiche di alto interesse per ciascuno, come quelle del celibato e della vita religiosa, della famiglia e del divorzio, della educazione privata e pubblica, della cultura professionale e universitaria, del salario femminile, della tutela giuridica della donna sola o maritata, del diritto elettorale politico e amministrativo della donna, sono svolte con profondità, sicurezza, novità e genialità di concetti, specie nella prima parte, che potremmo dire *teoretica*; mentre la seconda, quasi *sperimentale*, studia la conferma dei principii e delle soluzioni poste, con una ampia indagine storica, estesa a tutti i tempi e popoli della terra. Quale stupenda e vera « storia del femminismo » in ogni campo, giuridico, pedagogico, sociale e anche letterario ci offre quì il Roesler, al cui paragone appariscono superficiali e quasi ridicole non solo le affermazioni « storiche » del Bebel, ma anche altre pretese storie pubblicatesi recentemente su la questione femminile! Nè questo solo: poichè, nelle ultime pagine di questa sezione storica (447-506), abbiamo un vero *manuale di azione sociale femminile*, nel campo economico, intellettuale, morale, sociale, in tutte le sue forme e iniziative, di cui, volesse il Cielo, che le nostre donne cattoliche sapessero profit-

tare! Infine l'Autore ha messo un superbo fastigio all'opera sua, mostrando come la nostra Religione sublimi la condizione della donna, nella verginità, nel matrimonio, nella società, e nel culto medesimo. Sono pagine elevate, stupende, in cui meravigliosamente si concentrano tutti i più belli accordi trovati dai più eletti ingegni cristiani, dal principe degli Apostoli, da S. Paolo, Tertulliano, S. Gregorio Nisseno, Paolino di Nola, Agostino, fino al Fénelon, Bossuet, Scheeben. Oh, se gli apologisti, e anche i predicatori nell'impaccio frequente di esortare gli sposi novelli, attingessero a queste pagine, quanto utile ne trarrebbero!

Non sapremmo dire di più per mostrare la eccellenza e l'utilità di quest'opera che merita davvero un posto nella letteratura immortale. L'Emo card. Van Rossum, nel dettare la sua elevata prefazione ha ben detto che niuno deve disinteressarsi oggi della questione femminile. Men di tutti a noi sembra se ne possa disinteressare alcun sacerdote, tanto nella sua qualità di apologista, che di maestro, di pastore, di guida delle anime alla loro vera felicità. Se fin quì poteva dare scusa in certo modo la somma gravezza dell'arduo e difficile problema, ormai ogni scusa è resa vana: ecco a sua disposizione un manuale chiaro e sicuro che lo mette in grado di superiorità assoluta di fronte a quanti e quante, nel liberalismo e socialismo, se ne sono occupati. Cresce quindi la sua responsabilità ove non sappia, secondo l'augurio dell'Emo Scrittore « meditarlo e opportunamente servirsene, ad accrescere la gloria di Dio, nel cooperare al vero bene sociale ». Lode speciale merita la solerte casa editrice, per avere saputo trascegliere dalla letteratura internazionale questo libro, e dargli sì nitida veste letteraria e tipografica, condensando in pagine fitte, e pur di bellissima presenza, un volume quasi doppio di materia.

MANNUCCI sac. prof. Ubaldo, Consultore delle S. C. dell'Indice e dei Riti, etc. *Istituzioni di Patrologia*, ad uso delle Scuole Teologiche. Vol. II. *Epoca post-nicena* (325-700), Roma, Tipografia Vaticana, 1914. — Un vol. in 8° di pag. 300, L. 3 (Deposito presso la Libreria F. Pustet).

A brevissima distanza dall'annunzio già dato del primo volume (cfr. pag. 134) siamo lieti di vedere ora compiuto questo aureo manuale. Le lodi che già ne scrivemmo sono state confermate e anche ampliate da autorevoli periodici, quali la *Civiltà Cattolica*, il *Bessarione*, le *Ephem. liturgicae* etc., con la segnatura anche di dottissime persone, tra le quali ci piace ricordare il R. P. Janssens, segretario della Pontificia Commissione Biblica, e l'insigne cultore di studi storici e patristici, mons. N. Marini. Esse andrebbero anche ripetute per questa seconda parte, che è anzi più ampia e di interesse maggiore pel clero, trattando

dei Padri più illustri, quali S. Atanasio, i tre santi Cappadoci, il Crisostomo, S. Ilario, S. Girolamo, S. Agostino, S. Leone Magno etc. La idea che vi si offre della Patrologia, pure in brevi pagine, è però completa, e sebbene maggior ampiezza sia data all'epoca aurea (325-460 come ben conveniva, pure si ha più che sufficiente notizia anche del periodo di decadenza, e non solo dei Padri greci e latini, ma anche siriaci, armeni, copti, etc. Le note sono anche più abbondanti che nel primo volume e attestano una continua cura di tenere il libro al corrente con le pubblicazioni e gli studi più recenti; pure la trattazione di punti e questioni secondarie appare meglio sviluppata, come si vede dalla maggiore ampiezza del testo piccolo. La sicurezza di dottrina, sebbene non manchi certo salutare novità di giudizio, la concisione e chiarezza del dettato ne fanno un testo eccellente per le scuole, e uno strumento indispensabile, che contribuirà non poco al miglioramento della cultura generale del clero. Se ci è lecito formulare un voto, desidereremmo assai che l'Autore ci desse con pari metodo Istituzioni di sacra scrittura e di Storia ecclesiastica, liberando una volta per sempre gli alunni dal faticoso e pericoloso obbligo degli appunti presi in classe. Il libro presente ci sembra sicura garanzia che vi riuscirebbe con plauso e utilità di tutti, degli alunni come degli insegnanti.

S. Thomae Aquinatis, Doct. Ang. *Quaestiones disputatae et quaestiones* XII *quodlibetales*, ad fidem optimarum editionum diligenter recusae. Taurini. P. Marietti, 1913-14. — Cinque volumi di complessive pag. 2000, in 4°, L. 12,50.

Opportuna giunge ora questa bella ristampa del Marietti. Dire dell'opera stessa del grande Aquinate sarebbe cosa vana: tutti ben sanno quale importanza a lato della *Somma* abbiano le suddette *Quaestiones*, nelle quali l'Angelico, libero dal freno, che gli imponeva nella *Somma* la necessaria coordinazione delle parti, sfoggia in maniera pienissima le doti straordinarie di acutezza e profondità della sua mente, fornendo modelli inimitabili di discussione chiara, ordinata, serena, grandiosa e pur discendente ai particolari più minuti. Anche il prof. Seeberg, protestante, scriveva di esse: « Quanto più complicato è l'oggetto, tanto più degna di meraviglia appare la sua assoluta precisione, e la tranquilla e serena chiarezza della sua esposizione. Di qui ben s'intende come un tal disserente sia divenuto maestro della Chiesa intera ». — Per le scuole teologiche lo studio della *quaestiones* è poi tanto necessario, quanto la ginnastica all'atleta.

L'edizione del Marietti ne dà il testo assolutamente scevro da qualsiasi menda di stampa e offre un continuo richiamo ai luoghi paralleli delle altre opere di S. Tommaso; con che crediamo di averne più che asserita la benemerenza.

Gazzo P. A. F. *Novena di discorsi su le anime benedette del Purgatorio.* Roma, Desclée. In-12°, di pag. 132. — L. 1,50.

Trattano: I. Dell'esistenza del Purgatorio; II. Pene di esso; III. Dei motivi di amare le A. S.; IV. Falsa pietà; V. Come suffragarle; VI. Elemosina e mortificazione; VII. Preghiera e sacrificio; VIII. Apparizioni delle A. S.; IX. Gioie del Purgatorio; come chiusa si dà un discorso pel 2 novembre. È dunque un'armonica esposizione delle verità di fede, e delle pie pratiche riguardanti il Purgatorio, ed è fatto in forma chiara e popolare bensì ma assai succosa ed efficace, traendo la materia dalle fonti più pure della Scrittura e della Tradizione. Anche chi sa e può compilare discorsi da sè solo, vi troverà non di rado belle e sentite ispirazioni: assai ricca è la messe dei fatti ed esempi narrati, che ne rende più attraente la lettura.

Gemelli. P. Augustinus O. M. *De Scrupulis.* Psychopathologiae specimen in usum confessariorum. Florentiae, Libreria Edit. Fiorentina, 1913. In 8°, pag. 360. — L. 5.

Il ch. Autore prosegue con questo secondo volume delle sue *Quationes theologiae medico-pastoralis*, il lodevole intento di porre a servigio della *ars artium* i non pochi, nè trascurabili elementi che la scienza medica e la psicologia sperimentale, specie in questi ultimi anni, hanno tratto in luce, e che fin qui non erano a piena cognizione che di pochissimi nel clero. Dopo il suo tanto lodato « Non mœchaberis » tratta in questo, con pari metodo, ma anche — a nostro parere — con maggior profondità e erudizione il grave problema dello scrupolo e della sua cura. Un breve sguardo al contenuto ne dirà l'utilità e la ricchezza. Si comincia dallo studio delle *idee* fisse e del loro progresso fino all'ossessione, e dei corrispondenti *moti* coatti: sono invero questi gli elementi donde sorge lo *stato* dello scrupolo. Segue una ampia descrizione dello stato medesimo (pag. 108-146), e uno studio su le spiegazioni che se ne dànno, concludendo che l'origine dello scrupolo sta in un disquilibrio tra la forza o tensione vitale, e l'apprensione della difficoltà da vincere, al quale uopo intraprende un esame a fondo dei sintomi e delle cagioni o occasioni sperimentali dello scrupolo. Vien poi la parte pratica: diagnosi, e terapia dello scrupolo, fondata quest'ultima, razionalmente, su la doppia necessità di diminuire l'apprensione della difficoltà, e di aumentare la tensione o sforzo vitale. — In questa trama logica e chiara l'A. inserisce una quantità incredibile di dati e osservazioni sperimentali, sia raccolte da altri autori, sia dedotte dal proprio studio e dalla propria clinica; moltissimi e complicatissimi casi di coscienza vi trovano implicita ed esplicita la loro soluzione logica. E con questo è già detto tutto: l'Autore unisce invero quì nella misura più piena quel che può contribuire

un dottissimo medico, e un non men dotto che prudente teologo. Attendiamo con fiducia e gran desiderio le altre prove che ci promette di questa sua doppia eccellenza.

Freppel Mgr. Emilio. *La Vita Cristiana.* Discorsi Prima versione dal francese del can. Alberto De Filippis. Giarre e Napoli. P. Lisi, 1914. In. 8°, di pag. 96. — L. 1,25.

Sono celebri questi discorsi, predicati dal grande oratore francese nella quaresima del 1862. Il pensiero fondamentale è presto detto: tanto alla prima come all'ultima pagina del libro ricorre la parola mirabile di S. Paolo: « Primus homo de terra, *terrenus*; secundus homo de cœlo, *cœlestis* »: dall'innesto della vita di Gesù alla nostra, come pinguedine dell'oliva, sorge il vero concetto della vita cristiana. Or questa ineffabile comunicazione e fusione di vite, la celeste e la terrena, la grazia e l'azione, viene progressivamente trattata ed esposta nella prova, nell'azione e nei suoi sussidi, nell'unione e nel distacco, nella efficacia, nel dolore, nel trionfo finale. Le caratteristiche dell'eloquenza del Freppel, la grandiosità e unità del concetto, la ricchezza e vivacità di immagini e di quadri, l'ampia erudizione patristica e storica, si ritrovano quì, come nelle sue opere migliori; con in più, a loro confronto, una efficacia pratica, quale difficilmente il grande oratore seppe raggiungere in altri discorsi, fatti più per illuminare che per muovere. Opportunissimo è stato quindi il proposito di darne una nitida versione al nostro clero, e ci piace assai constatare, che, non ostante ardue difficoltà, il traduttore vi è riuscito egregiamente, congiungendo all'altezza dello stile, una serenità chiara e piana di dettato.

Wurm Dr. A. *Vom innerlichen Christentum.* (Dall'intimità del pensiero cristiano). Monaco di Baviera, Istituto artistico Ios. Müller (Linprunstrasse 21). In fol. di pag. 67, + 60 finissime tavole fotografiche (32 × 27). — L. 6,25, legato in tela e oro.

L'A., già noto per altri importanti studi di apologetica artistica, ha trovato un modo veramente nuovo ed efficace di *parlare all'anima*. Noi potremmo contestargli, se volesse, come talora sembra, trovare nell'arte l'espressione più sincera e più profonda del sentimento cristiano; ma non possiamo negare che un intimo contatto con le verità, o meglio coi sentimenti che ispirano le verità cristiane, può derivare dall'attenta considerazione di certe opere di vera e spirituale arte sacra. Certo il saggio che ne offre in questo libro, primo d'una serie dal titolo « Arte e Anima », è affatto convincente: il suo bel testo, magnifico e semplice insieme, riesce davvero a indicarci, nelle tavole stupendamente riprodotte che lo accompagnano, un'espressione vera ed efficace della maestosa serietà del cristianesimo, della pro-

fonda sommissione dello spirito alla volontà divina, della lotta fra la libertà vera dello spirito cristiano e il mondo, della devastazione spirituale che produce il peccato, delle glorie della redenzione e della grazia. Esso è diviso in dieci suggestive conferenze dal titolo: I. Della fede; II. « Regnum cœlorum violenza pate »; III. Adorazione in spirito e verità; IV. Peccato e penitenza; V. Redenzione; VI. Cristo e l'anima; VII. Per le vie divine (la grazia); VIII. L'amore al Cristo sofferente; IX. La Madre di Dio; X. Nella pace di Dio. Ciascuna di esse è ottenuta dalla semplice contemplazione delle 60 tavole che ne esprimono il pensiero, e che son raccolte, con scelta veramente abilissima, dalle opere di artisti antichi e moderni: tra quelli primeggiano naturalmente fra Angelico, Donatello, Dürer, Rembrandt; tra questi s'ammirano anche alcuni quadri rarissimi a veder riprodotti, del Kunz, Thoma, M. Denis, Stenle. Ma tutti sono magnifici e illustrano con sì armonica consonanza il testo, che quasi potrebbero prescinderne ed essere parimenti compresi: la bellezza della riproduzione poi veramente meraviglia, specie in confronto della modicità del prezzo. Anche per chi non conosce il tedesco, nè quindi può intendere il testo del Wurm, il bellissimo album formerà una strenna davvero graditissima.

Teol. G. Perardi. *Nuovo Manuale del Catechista ossia spiegazione letterale del Catechismo della Dottrina Cristiana*, pubblicato per ordine di S. S. Pio X, con aggiunta di 700 esempi e delle norme di catechistica. 2ª edizione riveduta e corretta. Volume di 600 pagine. Torino, P. Berruti, 1914. L. 3.

« Il ch. Autore in questo *Nuovo Manuale*, giovandosi della sua speciale esperienza e perizia nell'arte catechistica, ha saputo condensare con grande economia di parole e di spazio e senz'alcun danno della chiarezza logica e tipografica, una materia che poteva allargarsi anche in due o in tre volumi. Le norme pratiche da lui date per l'insegnamento del catechismo secondo le esigenze della didattica e della pedagogia, l'esposizione e la spiegazione dottrinale, la scelta e l'opportunità degli esempi scritturali e profani, antichi e moderni, la divisione e distribuzione ordinata delle singole parti: tutto insomma è ordinato e disposto in guisa tale, da facilitare al catechista l'adempimento del suo gravissimo ufficio, e al discepolo l'intelligenza, l'amore e i frutti salutari del catechismo bene insegnato, intimamente compreso e, per ciò stesso, felicemente praticato ».

Con queste parole l'autorevole *Civiltà Cattolica* (1º novembre 1913) annunziava la prima edizione del Manuale rifatto pel nuovo testo di catechismo. Noi vi facciamo eco ben volentieri annunziandone la seconda edizione riveduta e corretta; particolare lode merita in questa

la bella scelta d'esempi, *tratti per lo più dalla Storia sacra*, ma accomodati con fine discernimento anche al più semplice lettore. Anche la veste tipografica n'è assai migliorata pei caratteri fitti e pur comodissimi all'occhio.

DALLE RIVISTE.

Arte cristiana. *Florete flores!* C. Costantini.

Nel 9° fascicolo di quest'anno della suddetta rivista troviamo un articolo veramente opportuno del suo Direttore, contro l'uso (o meglio pessimo abuso) dei fiori finti su gli altari, in cui caldeggia invece di tornare ai fiori freschi, che — come ben dice il Sinodo fiorentino — *sono verità e bellezza*. Basta enunciare questo proposito, perchè chi ben ama bene ne intenda tutte le ragioni.

Bessarione. Roma, settembre 1914. — *Andreae de Santacruce. Dialogus de Ecclesiae Primatu, in Ludovicum Pontanum.* U. Mannucci.

È un importante testo inedito *del secolo XV*, nel quale in forma di dialogo si propugna la tesi dell'infallibilità del Romano Pontefice, con molti argomenti di Scrittura, di storia, di diritto, vendicandola da molte obbiezioni, tratte dall'autorità dei Concilii. « Summa sententiae Andreae, haec est: si papa *manifesto et indubitate* se proderet haereticum, hoc ipso nullum esset papa; sed in quovis *dubio*, cum papa sentiendum est, etiam adversus quodcumque Concilium, doctorumve numerum » (pag. 193).

— *L'Eucaristia nelle opere di S. Tommaso.* D. Facchini.

Questi articoli formano un importante saggio di divulgazione delle dottrine tomistiche su l'Eucaristia, e sono scritti in forma facile e popolare: nel presente si tratta dello scopo, o degli effetti della S. Eucaristia.

— *La conclusione del Concordato tra S. Sede e Serbia.* N. Marini.

Ne rivela l'importanza, studiandolo non solo nel testo, ma anche nella sua preparazione storica e logica: giustamente osserva che la nobile rivista, il *Bessarione*, ha particolare motivo di felicitarsene.

Civiltà Cattolica, 17 ottobre e 7 novembre 1914. — *Nuove correnti nell'arte cristiana.* P. C. Bricarelli.

Gli articoli contengono una assennata critica delle novità (per lo meno scorrette) del Previati e di altri moderni odiatori del disegno

ed esaltatori del colore, seguaci per lo più della tecnica divisionista. Anche prescindendo dal valore artistico, di cui non siamo forse buoni giudici, sembra pure a noi, da quel che leggiamo, che ve ne sia d'avanzo per negare a quest'arte nuova il nome di sacra o di cristiana, o anche solo di religiosa. « All'occhio del popolo, desideroso d'un linguaggio chiaro ed aperto, quei quadri, esposti sopra gli altari, nulla direbbero... Quivi il mistero sacro è quasi nulla. Quello non è più un quadro religioso, ma un mediocre studio di paesaggio... Speriamo per l'arte italiana e per l'arte sacra in genere, che essa debba risolutamente cambiare strada ».

Divus Thomas, 1 jan.-1 mai,-1 sept. 1914 (Vienna). - *Vaterland und Vaterlandsliebe nach der christlichem Moral* (Patria e amor di patria secondo la morale cristiana). R. Kopp.

Studia dottamente il concetto di patria e d'amor di patria, 1° nei filosofi, specie in Aristotele e Cicerone; 2° nella S. Scrittura, specie del V. T., in cui l'amor di patria è la dedizione di ciascuno per la indipendenza di Israele e per i suoi maggiori beni, specie religiosi, mentre nel N. T., il Signore e gli Apostoli, predicando l'amore anche dei nemici, lo spogliano del particolarismo proprio degli ebrei; 3° negli antichi scrittori cristiani, specie in Prudenzio e in S. Agostino, nei quali trovasi concretato nella devozione alle secolari istituzioni di Roma e del suo impero; 4° in S. Tommaso, che ne precisa nel miglior modo la dottrina: la patria come fine intermedio: la patria è cioè un bene cui tendiamo con ogni forza, ma subordinato al fine ultimo: in essa troviamo l'ambiente *per noi* più opportuno a esercitare i nostri sforzi verso la superna città che cerchiamo. È falso dunque che pel cristiano ogni nazione si equivalga, ma nel fatto non esiste contrasto tra vero amor dell'umanità e vero amor di patria, poichè quest'ultimo non consiste certo nell'odiare e disprezzare le altre nazioni o le altre razze, il che sarebbe invero anticristiano, mentre la religione ci obbliga a amare in Cristo tutti i nostri fratelli, redenti del pari che noi, e come noi tendenti alla stessa patria celeste.

The Ecclesiastical Review, august 1914. — *The religious element in the labor problem in medieval times.* (L'elemento religioso nel problema del lavoro, nel medioevo). I. O'Grady.

Sebbene rispecchi in modo speciale le condizioni dell'Inghilterra, pure il presente studio interessa anche il cultore di sociologia, specie per quanto riguarda le *gilde*, o antiche corporazioni di arte e mestieri. La loro origine non è ancora posta in chiaro, nè si sa se avessero dapprima carattere esclusivamente religioso, piegandosi poi anche a fine economico. Certo però anche quando assunsero carattere economico

ritennero grandemente l'indole religiosa: tutti i componenti solevano partecipare in corpo alle funzioni religiose, avevano un santo patrono, e dovevano contribuire alle spese religiose o di beneficenza. E ben si sa quanto ad esse debba la floridezza proverbiale delle nazioni e comuni dell'età di mezzo.

Estudios Franciscanos. octubre 1914, Barcelona. — *Acerca las indulgencias Apostólicas.* I. S. DE MONTAGUT. O. Cap.

Assai opportunamente, atteso il decreto che riportiamo in questo fascicolo (pag. 485), l'A. ricorda i punti salienti della storia e della disciplina su tale argomento. L'origine di queste indulgenze, chiamate apostoliche, si ha nella costituzione *Laudemus viros* di Sisto V (1° dicembre 1587) con cui il S. Padre concedeva indulgenze ai fedeli che conservavano oggetti da lui benedetti, sotto certe condizioni. Già *ab antiquo* i Pontefici solevano donare ai fedeli oggetti benedetti, ma senza indulgenze: il primo che ad essi le applicò fu Sisto V, nell'occasione dei restauri alla basilica Lateranense, ristrette però appunto ad alcune medaglie d'oro, che si rinvennero in quei lavori. La sostanza del decreto attuale fu fissata in forma assai ampia da Pio IX (14 mart. 1853); Leone XIII lo adottò senza mutamenti (23 feb. 1878); Pio X lo restrinse alquanto (28 agosto 1903) e nella stessa forma, come notammo, è stato pubblicato ora da Benedetto XV. Ad esse si riconnettono i recenti decreti, dati nel *Mon. Eccl.* di quest'anno, pag. 208-211.

Etudes. 5 agosto 1914. — *Le syndicalisme chrétien.* H. DU PASSAGE.

La questione del sindacalismo assume ben diverso senso nei vari paesi in cui la si discute, e non è bene applicare a tutti le speciali norme e disposizioni adottate dalla S. Sede, p. es. in Germania, o in Italia. L'A. studia qui l'uso che di tale espressione si fa specialmente in Francia, e le cautele necessarie affinchè riesca sempre corretto. Bisogna anzitutto determinare la netta contraddittoria opposizione col sindacalismo rivoluzionario, e restringerlo a una istituzione puramente economica, che colmi la dannosa lacuna tra società e famiglia, senza intaccare le caratteristiche dell'una o dell'altra; la tutela dei diritti di classe, che gli è propria, deve assumere la forma corporativa, secondo le norme della *Rerum Novarum*, e tendere all'equilibrio e concordia dei vari interessi, esclusa sempre la lotta di classe. Ma la questione più delicata, e che forse l'A. non risolve interamente, sta nell'attitudine del sindacato di fronte alla associazione professionale e confessionale. Questa lacuna colmano in maniera esauriente gli studi, da noi già indicati a suo tempo, nella *Civiltà Cattolica*.

Revue de le Jeunesse, 10 luglio 1914. — *Les Indulgences.* A. D. Sertillanges.

Bella ed eloquente spiegazione apologetica d'un argomento sì interessante per la vita spirituale: « Uno scapolare, una medaglia, una preghiera, una visita alla Chiesa, una partecipazione a un'opera buona, son cose troppo da poco — dice il razionalista — perchè ci si apra un tesoro di soddisfazioni pei nostri delitti spirituali... ma si pensi, che la concessione delle indulgenze, concessione tutta materna rispetto ai *fanciulli nello spirito* quali noi siamo, suscita nei ferventi degli sforzi interni ed esterni, che ogni uomo retto può constatare, *purchè si spogli del suo orgoglio...* ».

Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 20 aprile 1914. — *L'institution des Sacrements.* E. Hugueny.

L'A. studia particolarmente il gravissimo problema se la determinazione della forma e della materia di *ciascun* sacramento risalga *immediatamente* a Gesù Cristo. Anche al tempo di Benedetto XIV diversi scrittori sostenevano non esser ciò necessario teologicamente, nè dimostrabile storicamente, e adducevano l'esempio dell'ordinazione. Il dottissimo Pontefice non condanna quest'opinione come contraria alla fede, ma non l'accetta però, mentre il Concilio di Trento afferma avere la Chiesa ricevuto il potere di regolare l'amministrazione dei sacramenti, purchè non si tocchi la loro sostanza: « salva illorum *substantia* ». L'Hugueny sembra voler rimettere in onore quella teoria, e conciliarla anzi col Tridentino, asserendo che la *substantia* non è necessariamente la materia e forma, ma la corrispondenza tra l'effetto e il simbolo, poichè i sacramenti debbono significare la grazia che producono. Egli svolge bensì dottamente questa opinione nel suo articolo, e certo essa ha il merito di facilitare assai lo studio storico dei sacramenti; ma a noi sembra ancora più sicuro rimanere nella sentenza di Benedetto XIV. Al Concilio Tridentino fu discusso ampiamente in proposito, e sebbene non si formulasse canone, rimase però fermo per tutti che solo dall'arbitrio del Signore poteva dipendere l'attribuire a *questa* o a *quella azione* l'efficacia sacramentale, che certo nessun altro, neppure la Chiesa, poteva ad esse conferire: e questo argomento sembra assai più concludente per la determinazione *in specie.*

Rivista di filosofia neo-scolastica, 20 settembre 1914. — *Dio e l'odierno pensiero anticristiano.* D. Lanna.

L'A. comincia dal rilevare, che ormai, fallito il naturalismo scientifico, si ritorna quasi da ogni parte allo studio del problema religioso e a riparlare di Dio. Ma è un ritorno apparente, nel campo del pensiero

anticristiano, in quanto che si prosegue la lotta senza quartiere al Dio personale e trascendente del cattolicismo, specie poi del tomismo. Di qui l'A. coglie l'occasione a una vigorosa critica del positivismo, e del neo-kantismo, dimostrando la superiorità logica e dialettica della *philosophia perennis* a tutti i metodi odierni di indagine, che riducono la scienza a un adattamento della realtà attraverso le forme del pensiero.

Roma e l'Oriente, Agosto 1914. — *Pio X e le Chiese Orientali.*

L'A. vuol qui annoverare gli atti del compianto Pontefice in vantaggio delle Chiese orientali, specie nel promuovere l'unione e concordia tra queste. Tali furono l'udienza concessa agli orientali residenti in Roma nell'occasione del Centenario Crisostomiano (1907), la protezione della celebre badia greca di Grottaferrata e il concorso alle feste pel IX Centenario di essa; l'assegnazione di due chiese in Roma alle nazioni russa e rumena, l'istituzione di vescovi per gli orientali del Canadà e degli Stati Uniti, la nomina d'un vescovo greco in Costantinopoli, il concordato Serbo, la costituzione *Tradita ab antiquis*, e il decreto pei ruteni d'America, firmato da lui 10 giorni prima della morte (cfr. p. 385).

Scuola Cattolica, 1° ottobre 1914. — *Di un elemento obliato della Tradizione Cristiana.* (A proposito di antialcoolismo). A. Portaluppi.

L'A. traccia con una facile indagine nella letteratura biblica e patristica, il pensiero cristiano relativamente al problema dell'alcoolismo, per concludere: « La Chiesa cattolica accoglie dunque nel suo seno gli elementi che servono di base e di giustificazione alla più strenua lotta contro l'alcoolismo... Se non che, con essa è d'uopo mantenere la misura ideale della lotta...: l'astinenza è un mezzo, non un fine; un'arma, non una vittoria; un tirocinio, non un ideale:... essa non deve costituire la condanna di alcun dono della natura,... Chi è astinente, non è nemico del sobrio; anzi vorrei dire che, sotto un certo aspetto, il sobrio è l'ideale per l'astinente. O meglio: l'astinenza è l'ideale per l'individuo; la sobrietà è l'ideale per la moltitudine: invero perchè questa sia sobria, quegli deve mirare verso l'astinenza. Entro questi termini la Chiesa, la tradizione cristiana ha continuato a mantenere il lievito dell'astinenza ». Attualmente però, dinanzi al dilagare dell'intemperanza, è necessario che il lievito fermenti in più vasta misura; l'origine dell'odierno movimento anti-alcoolista sta in questa necessità, ben sentita dalla Chiesa, e anzi sentita per prima da essa: non è infatti vero, come si scrive, che l'antialcoolismo si debba al pastore svedese Magrans, nel 1849; già nel 1832 la prima lega era stata costituita dal P. Mathew, cappuccino. Attualmente la *Crux*, federaz. intern. cattolica d'astinenza, conta due milioni di soci.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

I. — Su l'affrancazione di legato (1).

Fatto. — La fu Maria N. con regolare disposizione testamentaria ordinava che nella chiesa della propria parrocchia – nella diocesi di Imola – fossero celebrate in perpetuo dodici messe lette nell'anniversario della sua morte, e soggiungeva « *Per l'adempimento del qual legato ordino, voglio e comando che i miei eredi e i di loro eredi e successori qualunque, paghino annualmente ed in perpetuo al Parroco* pro tempore *di essa chiesa, in una sol rata, la somma di scudi sette da prelevarsi dai redditi del mio podere N. che per la somma capitale di scudi centoquaranta voglio resti specialmente vincolato ed ipotecato pel sicuro adempimento suddetto* ».

La ipoteca per il valore indicato fu accesa a suo tempo sul podere N. e rinnovata sempre nei termini utili.

Ora il proprietario del podere ipotecato – che è anche debitore del legato –, notificò al Parroco di voler affrancare il legato stesso, a norma di legge, mediante offerta reale specializzata in aboliti scudi romani 140, pari ad italiane L. 744,80, somma risultante della capitalizzazione al 100 per 5 dell'annuo canone, non che dall'atto stesso di fondazione.

Il Parroco si oppose, e per mano dell'Ufficiale giudiziario dichiarò al debitore che gli doveva una somma che fosse eguale – come esprime la legge – *all'ammontare dell'annua prestazione:* ciò che non si poteva ottenere con la somma offerta, la quale, per conseguenza, doveva essere elevata.

Quale dei due contendenti sarà maggiormente assistito dalla legge?

Diritto. - Il *jus singulare* in materia è costituito e regolato dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, resa esecutoria dal relativo regolamento approvato con regio decreto 31 marzo 1864, n. 725. A tramite pertanto di questa legge – che non fu abrogata dal Codice Civile (*Cassazione di Palermo*, 3 *dicembre* 1887. *Foro Catanese* 1888, pag. 119) – si può procedere all'affrancazione di canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue sì redimibili che irredimibili a favore del Demanio, Corporazioni, Istituti e di altri Corpi Morali di manomorta, mediante cessione a favore dello Istituto di manomorta creditore, di un'annua rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico al 5 % eguale all'ammontare dell'annua prestazione: e tutto questo anche senza autorizzazione (*legge citata*, art. 1).

(1) Cfr. fascicolo precedente, nota a pag. 473.

E' in base a questo articolo che ciascuno dei due contendenti esplica il proprio asserto diritto.

Il Parroco sostiene, che, per l'affrancazione del legato, gli si deve *un'annua rendita eguale all'ammontare dell'annua prestazione* di L. 37.24, ed invoca anche il disposto dell'art. 6 della citata legge, che dice espressamente: *La rendita da cedersi a norma degli articoli* 1 *e* 3, *sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo Stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione*. Ora, con la somma offerta dal debitore in L. 744.80, non si ottiene *l'annua rendita eguale all'ammontare della prestazione* dovuta, poichè la rendita pubblica oggi è al saggio del 3.50 per cento, e la somma offerta di L. 744.80 non rende le L. 37.24 come *ordina, vuole e comanda* la pia Testatrice: occorrerebbero almeno L. 1064.

Ma queste ragioni del Parroco che potrebbero avere un valore etico ed equitativo, e che senza dubbio lo hanno di fronte alla coscienza religiosa che impone un rispetto profondo alla volontà dei Testatori, massime quando – come nella fattispecie – è espressa con i termini espliciti e tassativi di *voglio, ordino e comando:* queste ragioni, dissi, purtroppo non reggono, a mio parere, alla stregua del disposto nella legge, oggi a favore dei debitori.

Difatto col più volte citato articolo 1°, i debitori di prestazioni potranno esserne liberati mediante cessione a favore dell'Istituto di manomorta creditore di un'annua rendita eguale all'ammontare dell'annua prestazione, ma con rendita INSCRITTA SUL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO AL 5 %. E' chiaro adunque che quando il debitore abbia offerto un capitale che al 5 % renda annualmente la prestazione stabilita e dovuta, l'Ente creditore non ha rivalsa alcuna contro di lui.

Ciò troverebbe una spiegazione nel fatto che, all'epoca della promulgazione della legge, il saggio legale del denaro era precisamente al 5%.

Ma è poi tolto ogni dubbio dalla susseguente legge 22 giugno 1905, n. 268, per la diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale. Con questa legge l'interesse legale fu determinato nel quattro per cento in materia civile, e nel cinque per cento in materia commerciale: però nell'art. 2, al secondo comma, si ha una esplicita riserva che suona così: *resta ferma la misura di capitalizzazione del* 100 *per* 5 *per le affrancazioni, commutazioni, e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.* Ed una delle leggi anteriori è precisamente quella del 1864, che riguarda appunto le affrancazioni a favore di Enti morali di manomorta.

Il Codice Civile e le *Transitorie* per la sua attuazione confermano pienamente il disposto della legge 1864.

Con l'art. 20 delle *Transitorie* 30 novembre 1865, è fatta facoltà

agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie, costituite sotto l'impero delle leggi anteriori, di redimere il fondo o riscattare la rendita giusta le norme rispettivamente stabilite negli art. 1564 e 1784 del nuovo codice, *non ostante qualunque patto in contrario*. Ed il Codice Civile, attuato il 1º gennaio 1866, col citato art. 1564 concesse ai debitori il diritto dell'affrancazione *sulla base dell'interesse legale*, tanto dai canoni dipendenti da un dominio diretto, come da *ogni altra prestazione* perpetua costituita *a qualsiasi titolo* (Codice C., 1783-84-88). Queste disposizioni appaiono così tassative che non interviene mai – che io conosca – interpretazione alcuna di Tribunali di Appello o di Cassazione a chiarire la materia.

Peraltro non possiamo purtroppo dissimularci, almeno in via di fatto, che il legislatore, inspirandosi evidentemente ad un criterio sociale moderno e, direi, di libero scambio, fece rivivere il proposito, già manifestato in diversi Stati italiani e stranieri sul finire del secolo XVIII, e attuato in misura più radicale in Francia, il proposito, dissi, di affrancare i beni immobili dai pesi perpetui che li gravavano sotto forma di canoni enfitenici, livelli, censi, etc., per renderne più assoluto, e certo non devolubile ad altri, il diritto di godimento, per trasformare tale diritto di godimento in diritto assoluto di proprietà, e nello stesso tempo per rendere più facile il trasferimento ad altri di tale diritto di proprietà, o più facile l'assoggettarlo a pesi temporanei e redimibili, o, in poche parole, per rendere i beni immobili più commerciabili.

Questa la mente del legislatore, per cui sembrami meno consigliabile, in linea civile, una opposizione per parte del Parroco della Chiesa legataria diffidata.

Al Parroco non rimane forse che fare appello alla coscienza del suo debitore, richiamandola alla doverosa osservanza delle leggi canoniche in vigore. Le quali, con le apostoliche Lettere 2 aprile 1868 e le istruzioni esplicative della Sacra Penitenzieria 1 giugno 1869, al n. 10, ai rev.mi Ordinari d'Italia, relativamente all'affrancazione di canoni, censi, livelli o prestazioni di qualsiasi specie di loro natura redimibili, prescrivono che l'utile il quale possa eventualmente risultare al momento del riscatto a favore dell'affrancante, sia da questi consegnato al rispettivo Ordinario diocesano da devolvere a favore dell'Opera pia che subì l'affrancazione.

Questo il parere e la pratica che ho creduto suggerire all'egregio Parroco che volle interpellarmi.

II. — Sunto di sentenze e disposizioni.

Legati modali e cappellanie. — Si ha il legato modale quando siasi fatto alla parrocchia, ente riconosciuto, un lascito a cui venga aggiunto il peso di un determinato servizio religioso.

Esiste cappellania, o ente autonomo a scopo di culto, quando il testatore distacca dal suo patrimonio una certa somma, che volle immobilizzata, per la celebrazione in perpetuo di messe a suffragio dell'anima, affidando al parroco *pro tempore* la esecuzione della sua volontà.

Mancando la erezione in titolo, manca la cappellania *ecclesiastica*, ma esiste la cappellania *laicale*.

Escludono il legato modale la esistenza del patronato attivo e passivo e la facoltà di poter costituire la cappellania in sacro patrimonio.

Pel rescritto 23 settembre 1825 non tutte le cappellanie laicali potevano formar titolo di sacro patrimonio, ma soltanto quelle amovibili o *ad nutum* o per giuste cause.

La mancanza della facoltà di costituire una cappellania in sacro patrimonio non fa venir meno la sua qualità di cappellania, ma solo un attributo di essa. — Cass. Roma, 8-27 giugno 1914 — F. C. c. Coppola. (*Dir. eccl. ital.*, serie II, a. VII, pag. 337).

Quando le decime si presumono sacramentali. — Non può presumersi la sacramentalità delle decime dalla sola circostanza di essere la prestazione dovuta ad un ente o persona ecclesiastica.

Sono indizi di dominicalità della decima i fatti di essere dovuta in quota fissa dal proprietario, e non altresì dal colono, di essere estesa oltre il territorio di giurisdizione spirituale, di essere dovuta non ad una parrocchia, ma a un beneficio semplice, e di costituire la sua dotazione.

In mancanza di titoli, dai quali si possa desumere il carattere dominicale o sacramentale delle decime, il magistrato deve fare un esame completo ed accurato di tutte le circostanze dedotte per mettersi in grado di dirimere la controversia.

Potrà solo, a seguito della valutazione di tali circostanze, decidere dell'ammissibilità e necessità della prova orale a maggiore dimostrazione dell'origine dominicale della decima. — Cass. di Roma, 18 maggio 1914 — Cantalamessa c. Buscalferri e Lozzi. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 340).

Supplementi di congrua e spesa pel coadiutore. — La legge 30 giugno 1892 non assegna ai parroci alcun termine per muovere reclamo avverso la liquidazione amministrativa del supplemento di congrua.

L'art. 2 della legge 4 giugno 1899 non è di ostacolo all'esperimento dei diritti nascenti dalla precedente legge 30 giugno 1892.

E perciò sono sempre impugnabili le liquidazioni dei supplementi di congrua eseguite in virtù della legge 30 giugno 1892, salvochè non siasi verificata la prescrizione trentennale della relativa azione.

o non siavi stata espressa accettazione del parroco, ovvero la vertenza non sia stata risoluta per transazione.

Il solo fatto di avere il parroco ricevuto, senza proteste o riserve, le somme liquidate d'ufficio secondo la legge del 1892 non equivale ad accettazione espressa e definitiva della liquidazione.

Quando la decisione del magistrato di merito è conforme a giustizia, la Corte di cassazione può sostituire alla motivazione errata quella che reputi propria ed esatta.

Può bene la sentenza ritenere non provata, in base a certificato della Curia vescovile, la spesa pel coadiutore in applicazione della legge 1899 e dell'art. 12 del relativo regolamento, e ritenerla invece provata pel tempo anteriore alla legge stessa. — Cassaz. di Roma, 23 aprile 1914 — Fondo Culto c. Iacovino. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 342).

Rivendicazione e svincolo di cappellanie laicali. — È sostanziale la differenza che caratterizza e distingue gli effetti e la portata delle precedenti leggi eversive da quella del 15 agosto 1867, avvenendo per le prime che *ipso iure* passasse nei patroni la proprietà dei beni dotanti l'ente soppresso, mentre per quest'ultima la proprietà s'intende devoluta al Demanio dello Stato, restando solo al patrono un diritto di rivendicazione o di svincolo con termine perentorio pel suo esercizio sotto pena di decadenza.

Avvenuto per opera di alcuni dei patroni lo svincolo dei beni formanti la dotazione di una cappellania laicale, da tale momento ha principio la decorrenza della prescrizione estintiva del diritto degli altri compatroni a chiedere la rispettiva parte della dotazione stessa.

La dichiarazione di svincolo da parte del patrono del beneficio, accompagnata dal pagamento del quarto della tassa prescritta, è sufficiente a mutare nell'investito il titolo del possesso dei beni dell'ente, convertendolo da precario in legittimo. — Cass. di Torino, 15 aprile 1913 — Carnevale c. Carnevale. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pagina 345).

Cimiteri e distinzione di culti. — Mentre nelle legislazioni francese ed austriaca era obbligatoria la separazione dei luoghi di sepoltura, secondo i diversi culti, nella legislazione italiana è vigente il principio della obbligatorietà assoluta di un solo cimitero, senza nessun accenno a distinzione di culti.

È per altro in facoltà dei Comuni di avere appositi cimiteri per i diversi culti, o di stabilire per essi riparti speciali in uno stesso cimitero.

Tale facoltà dei Comuni, implicando una complessa valutazione in relazione ai costumi, alle tradizioni, ai bisogni locali, non comporta sindacato in sede di pura legittimità.

Salva la detta facoltà dei Comuni, nessuna comunità religiosa può pretendere esclusivamente per sè un riparto speciale nel cimitero comunale, e tanto meno un apposito cimitero a spese del Comune. — Cons. di Stato, IV Sez., 24 aprile 1914. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 350).

Opere pie, stanziamento di spese, doti, ecc. — È opportuno che lo statuto di una Congregazione di carità, che amministra anche fondazioni aventi in parte fini di culto, fissi, oltre all'ammontare delle vere e proprie spese di culto, anche l'annuo stanziamento per la manutenzione degli edifizi chiesastici, e disponga altresì che gli eventuali avanzi annuali siano accantonati fino ad un dato ammontare per far fronte alle eventuali spese di manutenzione straordinaria.

Nelle disposizioni statutarie per la beneficenza dotalizia non è ammissibile che il fondo annuo sia diviso in tante doti quante sono le concorrenti idonee. Ciò per evitare che le doti divengano tanto esigue da non essere di alcuna efficacia per le dotande.

In mancanza di disposizioni fondiarie che dispongono in tal senso, non è ammissibile stabilire che possono concorrere alle doti soltanto le fanciulle nate e residenti nel Comune, ma devono ammettersi anche quelle che vi abbiano il domicilio di soccorso. — Cons. Sup. di Benefic., 7 marzo 1914. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 352).

– Nello statuto di un'opera pia dotalizia è da stabilire che per il pagamento della dote occorre la celebrazione del matrimonio civile, perchè questo è il solo legalmente riconosciuto.

Si può inoltre, quando è richiesto dalle tavole di fondazione, prescrivere anche la celebrazione del matrimonio religioso.

Non è da ammettere nello statuto la disposizione che fa obbligo alle dotate di sposarsi in un determinato giorno, non essendo possibile privare le dotate della libertà di sposarsi, e questo per varie ragioni, in qualsiasi giorno dell'anno. — Cons. Sup di beneficenza, 19 dicembre 1913. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 353).

Opere pie e lasciti pei catecumeni. – Anche se non occorra la trasformazione prescritta ai sensi dell'art. 90 della legge 17 luglio 1890, devono devolversi ad altra forma di beneficenza i lasciti per i catecumeni non più rispondenti alle attuali esigenze e condizioni sociali.

Può consentirsi in sede di revisione di statuto che una confraternita assuma il titolo di arciconfraternita quando questo gli sia stato accordato dal Pontefice e sia di fatto stato portato per parecchi anni senza opposizione da parte degli altri sodalizi locali.

Nello statuto di una confraternita, in luogo di stabilire l'erogazione del pane a favore dei poveri, è da stabilire che il relativo im-

porto sia erogato in pubblica beneficenza a mente degli art. 55 e 6, lett. *e*, delle leggi 17 luglio 1890 e 18 luglio 1904.

È consigliabile che gli amministratori di una confraternita siano in numero dispari; ad ogni modo non può ammettersi la disposizione che dia prevalenza al voto del presidente nel caso di parità di voti.

Per la validità delle adunanze elettorali di prima convocazione dell'assemblea di una confraternita, è da richiedersi l'intervento di almeno la metà più uno dei confratelli.

Qualora per il notevole numero degli ascritti non siano possibili le convocazioni delle adunanze mediante avviso individuale, devonsi nello statuto indicare i mezzi più adatti per rendere pubblica l'avvenuta convocazione, come l'affissione all'interno della sala del sodalizio ed in altre località più frequentate, l'inserzione in qualche più diffuso giornale locale e simili. — Cons. Sup. di benefic., 4 marzo 1914. (*Dir. eccl. ital.*, l. c., pag. 353).

Suono di campane oggetto di regolamenti comunali. — È legittima la disposizione di un regolamento comunale, il quale stabilisce che per le funzioni religiose e civili il suono delle campane non debba eccedere i due minuti e non possa ripetersi più di due volte e a distanza minore di un quarto d'ora.

Non costituisce abuso il suono a distesa e con più di due campane contemporaneamente, quando sia di breve durata.

Nè è abuso il suono delle campane prima della levata del sole ed un'ora dopo il tramonto.

È eccessivo il divieto assoluto dell'uso delle campane nelle agonie e trasporti funebri.

Al divieto del suono notturno può farsi qualche eccezione, ad esempio nella notte di Natale e per qualche altra solennità.

È ammissibile la limitazione a due minuti del suono delle campane per l'annuncio del sorgere e del finire del giorno, per l'annuncio del meriggio, nonchè il divieto del suono per l'agonia e funzioni funebri in occasione di epidemie.

È in facoltà del sindaco concedere speciali permessi, anche derogando dai regolamenti in vigore, per il suono delle campane in occasione di solennità e festeggiamenti civili straordinari. — Consiglio di Stato, 23 luglio 1913. (*Dir. eccl. ital.*, v. VII, s. II, pag. 331).

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Ben ampio spazio ci occorrerebbe per indicare, anche in uno schematico riassunto, le numerose e importanti udienze accordate dal S. Padre, con meravigliosa instancabile attività anche in questo primo periodo. Degna però di essere specialmente rilevata ci sembra quella concessa *ai parroci di Roma*, essendo evidente come parlando ad essi, il S. Padre voleva far giungere la sua parola e i suoi moniti a tutti i parroci di altre città. I parroci di Roma, gli sono stati presentati dall'Emo Card. Vicario con brevi parole, nelle quali ha ricordato l'attività e lo zelo da loro spiegato nell'esercizio di un ministero, che per le condizioni dei tempi ogni giorno diventa più arduo, ed ha chiesto su di esso la Benedizione Apostolica perchè sia sostenuto nella difficile impresa e reso sempre più fecondo per il bene della città di Roma.

Sua Santità ha risposto alle parole del Cardinal Vicario con un discorso che è stato testimonianza eloquente dell'interesse vivissimo che ha sempre portato al ministero parrocchiale, e che sente ora raddoppiato nella sua qualità di Pastore dei pastori.

Benedetto XV ha esordito esprimendo il suo vivo compiacimento per le parole del Cardinal Vicario che ricordavano la buona volontà e l'attività dei Parroci, sui quali ha affermato di confidare grandemente per il bene del popolo. Essi — ha continuato — sono come le sue braccia che devono continuamente muoversi per giungere al popolo e procurarne i maggiori vantaggi spirituali. Guidate queste braccia dalla mente direttiva e organizzatrice del Cardinal Vicario, e, altrove, da quella dei rispettivi Vescovi, potranno giungre là dove non può arrivare l'opera diretta del Pontefice. Ha ricordato come sempre durante la Sua dimora in Roma, Egli aveva mirato con piacere moltiplicarsi l'attività del ministero parrocchiale, e come, anche dopo che si allontanò dall'eterna città, seguì sempre con interesse le nuove che gli giungevano del rifiorire e dell'intensificarsi dell'opera parrocchiale, mercè l'inesauribile carità della santa memoria di Pio X, che tante cure e tante sostanze profuse nel provvedere alle esigenze spirituali dei fedeli romani. La città, col suo progressivo espandersi nei nuovi quartieri e con l'accrescimento dei suoi abitanti, ha creato nuove condizioni al ministero della parrocchia, ed è a queste nuove condizioni che deve studiarsi corrispondere ogni giorno meglio l'azione dei parroci.

È per questo che il Sommo Pontefice nulla desidera più ardentemente che fiorisca e si sviluppi sempre più rigogliosa ovunque la vita

parrocchiale. Le particolari condizioni della città, oggi fanno sì che anche altri elementi vicino alla parrocchia esercitino la loro attività in bene delle anime. I Parroci in essi vedranno altrettanti cooperatori del loro ministero e si studieranno perchè anche in quelle opere giunga l'efficacia della loro attività e della loro direzione. Essi metteranno altresì ogni cura per riuscire a penetrare nelle famiglie e ad acquistare una larga conoscenza dei propri parrocchiani, così che la presenza del Parroco in una casa non si verifichi soltanto nelle circostanze dolorose della vita, ma il suo consiglio, il suo ammonimento sia ricercato ogni volta che la voce del padre e del pastore potrà giungere utilmente a chi ha bisogno di guida e di richiamo.

« Sono certo — ha conchiuso Sua Santità — che queste parole cadono sul buon terreno. Quando sul buon terreno cade il buon seme è impossibile che non si abbia poi a raccogliere centuplicato il frutto. E perchè questo frutto possa realmente aversi e rallegrare con la sua abbondanza il mio cuore, ecco che io levo le mani verso il cielo invocando la Benedizione del Signore perchè discenda copiosa sempre a fecondare l'opera instancabile che a bene del popolo dovranno sempre spiegare i Parroci ».

NOMINE PONTIFICIE. — Sono stati nominati: il Rmo Monsignor Achille Ratti, *prefetto della Biblioteca Vaticana*, e canonico della Basilica Vaticana:

l'Emo sig. Card. Basilio Pompili, Arciprete della Patriarcale Basilica Lateranense.

Con biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre si è benignamente degnato di annoverare tra i *Consultori della Commissione Pontificia per gli Studi Biblici:* Mons. Giovanni Mac Intyre, Vescovo tit. di Zama, Rettore del Collegio inglese; il Rmo Sacerdote Eugenio Tisserant e il Rmo Padre Michele Hetzenauer, Cappuccino, Professore di Sacra Scrittura nel Pontificio Seminario Romano.

La medesima Santità Sua, volendo dare un nuovo pegno della Sua speciale benevolenza verso la *Pia Società di S. Girolamo, per la diffusione dei Sacri Evangeli*, si è degnata nominarne *Presidente*, Mons. Federico Tedeschini, Sostituto della Segreteria di Stato di S. S.

NECROLOGIO. — *6 ottobre 1914:* Mons. Fulgenzio Torres, Vescovo tit. di Dorilea, Abate *Nullius* di Nuova Norcia e amministratore apostolico del Vicariato di Kimberley in Australia.

11 ottobre. Mons. Ludovico Sueur, Arcivescovo tit. di Gerapoli.

18 ottobre. Mons. Pacifico Carletti, dei Cappuccini, in religione Pacifico da Seggiano, ex-Predicatore Apostolico ed ex-Ministro Generale dei Cappuccini, dal 1° agosto di quest'anno eletto Vescovo di Albenga.

19 ottobre. Mons. Amabile Prospero Berthet, vescovo di Gap (Francia).

RECENTI PUBBLICAZIONI.

Scienze teologiche e giuridiche.

GILLES M. S., O. P. *Les harmonies Eucharistiques*. Essai théologique. Lille, Paris, Bruges: Desclée et C., 1914. Vol. in-12, pag. 184, Fr. 2.

D. HERBIGNY MICHAEL S. J. *Prudens sexdecim linguarum confessarius*. Methodus optica pro confessione integra et Matrimonio. Paris, Beauchesne, 1914. Vol. in-12, pag. 102, Fr. 2.

S. THOMAE AQUINATIS. *Catena aurea in quatuor Evangelia*. Editio VII Taurinensis emendatissima stereotypa. Taurini, typ. P. Marietti, 1915. Due vol. in-8, pagine XXV-618, 650, L. 7.

S. EPHRAEM SYRI OPERA. Textum syriacum graecum latinum ad fidem codicum recensuit, prolegomenis notis indicibus instruxit *S. Joseph Mercati*. Tomus I, fascic. 1: *Sermones in Abraham et Isaac, in Basilium Magnum, in Eliam*. Cum tabula phototypica. Romae, sumptibus Pont. Instituti Biblici (Bretschneider), 1915. L. 12.

FELTEN G. *Storia dei tempi del Nuovo Testamento*. Giudaismo e paganesimo al tempo di N. S. Gesù Cristo e degli Apostoli. Versione italiana del prof. L. E. BONGIOANNI. Vol. IV. *Il paganesimo ai tempi del Nuovo Testamento*. Torino, Libr. Editr. Internazionale, 1914, in 8, 420 pagine I quattro volumi, L. 18.

UBALDI P. e COLOMBO S. *Saggi della Bibbia Volgata*, con introduzione storico-grammaticale, note e illustrazioni. Torino, Libr. Editr. Internaz., 1914, in-8°, p. 162, L. 2.

UTTINI sac. C. d. M. *Corso di scienza liturgica*. Libro primo. Ed. seconda. Imola, Coop. Tip. Ungania, 1914. Vol. in-8, pag. XVIII-508. L. 5. Presso l'autore in Fermo.

BERNARDO P. DA FIVIZZANO. *Guida del sacerdote novello e dei S. Ministri* nella celebrazione della S. Messa. Nuova edizione a cura del P. F. da Vernio. Firenze, Libr. Ed. Fiorent., 1914; in-12 di p. 500, L. 2.50.

PROFUMO LUIGI, S. J. *Corso di Filosofia elementare, a norma dei programmi governativi, per i Licei*. Vol. III: *Etica*. Torino, P. Marietti. 1914. Vol. in-12, pag. XXIV-756, L. 5.

PESCH T. S. J. *Institutiones logicae et ontologiae secundum principia S. Thomae Aq.* Pars I. *Introductio in philosophiam. Logica*. Friburgi Br., Herder, 1914, in-8, pag. XXII-684, L. 15.

RIVET L. S. J. *Institutiones iuris ecclesiastici privati*. Romae, Università Gregoriana. 1914, in-8, 568; p. 124, L. 10.

BOTTO sac. V. *Del valore delle leggi di successione*. Roma, Desclée, 1914; in-8, pag. 228, L. 3.

BASSI avv. SPARTACO. *Il Patronato Scolastico Comunale e le altre opere di assistenza scolastica*, secondo la legge 4 giugno 1911, il regolamento 2 gennaio 1913 e le disposizioni ministeriali. Milano, Tip. Oliva, 1914. Vol. in-8, pag. 90, L. 1.

SYNODUS DIOECESANA RAVENNATENSIS XXII, anno Domini MCMXIII celebrata. Ravennae, ex Sch. Typ. Salesiana, 1914, in-8, di pag. 364.

FERRERES JUAN B. S. J. *Las Religiosas según la disciplina vigente*. Commentarios canonico-morales. Madrid, «Razon y Fé», 1914, in-12, di pag. 654, L. 4.

Oratoria sacra.

BALZOFIORE F. ag. *Bellezza e amore*. Nuovo mese Mariano dedicato alla Madonna di Lourdes. 4ª ed. Napoli, Festa, 1914, in-16. 324 pagine, L. 2.50.

ROSSI G. B., vescovo di Pinerolo. *Selva di conferenze popolari*, per soli uomini. Brescia, Libreria Queriniana, 1914; in-16, pag. 548.

GAZZO A. F. *Novena e discorsi sulle anime benedette del purgatorio*. Napoli, A. Festa, 1914; in-4, pag. 136, L. 1.50.

CARBONE C. *Dell'arte del bel porgere*. Precetti e consigli alla gioventù studiosa. Macerata, Tip. Giorgetti, 1914; in-8, di pag. 300, L. 3.

ASTENGO STEF. O. S. A. *Feste Cristiane* (Saggi). Genova, Tip. Mascarello; in-12, pag. 140, ill., L. 1.50.

PERARDI teol. GIUS. *Il Vangelo e la società moderna*. Omelie sui vangeli. 2ª ediz. Torino, G. Arneodo, 1914. 3 volumi di circa pag. 1200 complessive L. 7.50.

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: FRANCISCUS FABERJ. Vicariatus Urbis Adsessor.

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile*.

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Prima enciclica del S. Padre Benedetto XV.

SOMMARIO. — Il S. Padre esordisce manifestando i primi suoi sensi nell'ascendere al Pontificato, tra i quali primeggia il desiderio di salute di *tutte* le genti, e in particolare rinnova l'esortazione a cessare dalla luttuosa guerra. E poichè la causa radicale dell'odierna dissoluzione è la mancanza della vera, cristiana carità fra gli uomini, nel proposito di restaurare questa, egli stabilisce il programma dell'opera sua. Conseguente causa di dissoluzione è il disprezzo dell'autorità, la quale però mal si regge se ripudia il suo fondamento divino, che le fornisce la religione. Rievoca quindi la dottrina sociale di Leone XIII, specie quanto alla torbida lotta di classe, e come verace rimedio esorta tutti a considerare le cose terrene al lume della Fede, e nella speranza dell'eternità. Rivolgendo poi lo sguardo dalla società alla Chiesa si allieta della floridezza in cui la lasciò Pio X; a prevenire però l'opera del nemico pone sott'occhio alcune speciali previdenze: necessità della concordia e disciplina; divieto di auto-cattedre e di sotto-distinzioni fra cattolici; aborrimento anche dallo spirito del modernismo; incremento delle società cattoliche nell'obbedienza alla autorità; cura speciale del giovane clero, e in tutti i sacerdoti assoluta sommissione al loro Vescovo. Chiude nuovamente auspicando la pace, reclamando la necessaria tutela della libertà del Pontificato, e affidando a Cristo e a Maria SS. la protezione del Suo ministero.

Ai Venerabili Fratelli i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, ed agli altri Ordinari aventi pace e comunione con la Sede Apostolica:

BENEDICTUS PP. XV.

VENERABILES FRATRES, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. — *Ad beatissimi Apostolorum* Principis cathedram arcano Dei providentis consilio, nullis Nostris meritis, ubi provecti sumus, cum quidem Christus Dominus ea ipsa Nos voce, qua Petrum, appellaret, *pasce agnos meos, pasce oves*

meas (1); continuo Nos summa cum benevolentiae caritate oculos in gregem, qui Nostrae mandabatur curae, convertimus; innumerabilem sane gregem, ut qui universos homines, alios alia ratione, complectatur. Omnes enim, quotquot sunt, Iesus Christus a peccati servitute, profuso in pretium suo sanguine, liberavit; nec vero est ullus, qui a beneficiis redemptionis huius exceptione excludatur: itaque genus humanum divinus Pastor partim Ecclesiae suae caulis iam feliciter inclusum habet, partim se eodem compulsurum amantissime affirmat: *Et alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere, et vocem meam audient* (2). — Equidem non vos hoc celabimus, Venerabiles Fratres: ante omnia, divina certe benignitate excitatum, sensimus in animo incredibilem quemdam studii et amoris impetum ad cunctorum salutem hominum quaerendam; atque illud ipsum fuit Nostrum in Pontificatu suscipiendo votum, quod Iesu, mox crucem subeuntis, fuerat: *Pater sancte serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi* (3).

Iam vero, ut primum licuit ex hac arce Apostolicae dignitatis rerum humanarum cursum uno quasi obtutu contemplari, cum lacrimabilis obversaretur Nobis ante oculos civilis societatis conditio, acri sane dolore affecti sumus. Quo enim pacto fieret ut Nostrum communis omnium Patris animum non vehementissime sollicitaret hoc Europae atque adeo orbis terrae spectaculum, quo nullum fortasse nec atrocius post hominum memoriam fuit, nec luctuosius? Omnino illi advenisse dies videntur, de quibus Christus praenuntiavit: *Audituri... estis praelia, et opiniones praeliorum... Consurget enim gens in gentem, et regnum in regnum* (4). Tristissima usquequaque dominatur imago belli; nec fere nunc est aliud quod hominum cogitationes occupet. Maximae sunt praestantissimaeque opulentia gentes quae dimicant: quamobrem quid mirum si horrificis bene instructae praesidiis, quae novissime ars militaris invenit, conficere se mutuo exquisita quadam immanitate contendant? Nec ruinarum igitur nec caedis modus: quotidie novo redundat cruore terra, ac sauciis completur exanimisque corporibus. Num, quos ita videris alteros alteris infestos, eos dixeris ab uno omnes prognatos, num eiusdem naturae,

(1) Ioan. XXI, 15-17. (2) Ioan. X, 16. (3) Ioan. XVII, 11.
(4) Matth. XXIV, 6 7.

eiusdem societatis humanae partecipes? Num fratres agnoveris, quorum unus est Pater in caelis? Dum autem infinitis utrimque copiis furiose decernitur, interea doloribus et miseriis, quae bellis, tristis cohors, comitari solent, civitates, domus, singuli premuntur: crescit immensum in dies viduarum orborumque numerus; languent, interceptis itineribus, commercia ; vacant agri; silent artes; in augustiis locupletes, in squalore inopes, in luctu sunt omnes.

Hisce Nos tam extremis rebus permoti, in primo tamquam limine Pontificatus maximi, Nostrarum partium esse duximus, suprema illa Decessoris Nostri, praeclarae sanctissimaeque memoriae Pontificis, revocare verba, iisque iterandis, Apostolicum officium auspicari; vehementerque eos, qui res regunt vel gubernant publicas, obsecravimus, ut, respicientes quantum effusum iam esset lacrimarum et sanguinis, alma pacis munera reddere populis maturarent. Atque utinam, Dei miserentis beneficio, fiat, ut, quem Angeli in ortu divini hominum Redemptoris faustum cecinere nuntium, idem, ineuntibus Nobis vicarium Ipsius munus, celeriter insonet: *In terra pax hominibus bonae voluntatis* (1). Audiant Nos ii, rogamus, quorum in manibus fortuna civitatum sita est. Aliae profecto adsunt viae, rationes aliae, quibus, si quae sunt violata iura, sarciri possint. Has, positis interim armis, bona experiantur fide animisque volentibus. Ipsorum Nos universarumque gentium amore impulsi, nulla Nostra causâ, sic loquimur. Ne sinant igitur hanc amici et patris vocem in irritum cadere.

At vero, non solum huius cruenti dimicatio belli miserrimos habet populos, Nosque anxios et sollicitos. Alterum est, in ipsis medullis humanae societatis inhaerens, furiale malum; idque omnibus, quicumque sapiunt, est formidini, utpote quod, cum alia iam attulerit et allaturum sit detrimenta civitatibus, tum huius luctuosissimi belli semen iure habeatur. Etenim ex quo christianae sapientiae praecepta atque instituta observari desita sunt in disciplina rei publicae, cum stabilitatem tranquillitatemque ordinis illa ipsa continerent, necessario nutare funditus coeperunt civitates, ac talis et mentium conversio et morum demutatio consecuta est, ut, nisi Deus mature adiuvet, impendere

(1) Luc. II, 14.

iam humanae consortionis videatur exitium. Itaque haec cernimus: abesse ab hominum cum hominibus coniunctione benevolentiam mutuam; despicatui haberi eorum qui praesunt, auctoritatem; ordines cum ordinibus civium iniuriose contendere; fluxa et caduca ita sitienter appeti bona, quasi non alia sint, eaque multo potiora, homini proposita ad comparandum. His quidem quatuor capitibus causas totidem contineri arbitramur, cur societas humani generis adeo graviter perturbetur. Danda igitur communiter est opera, ut pellantur e medio, christianis nimirum principiis revocandis, si vere consilium est pacare communes res recteque componere.

Ac primum Christus Dominus, cum hanc ipsam ob causam de caelis descendisset, ut, quod invidia diaboli eversum fuerat, restitueret in hominibus regnum pacis, non alio illud voluit niti fundamento, nisi caritatis. Quare haec saepius: *Mandatum novum do vobis: ut diligatis invicem* (1); *Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem* (2); *Haec mando vobis, ut diligatis invicem* (3): tamquam si unum hoc suum esset officium et munus, adducere homines ut diligerent inter se. Atque huius rei gratia, quod non adhibuit argumentorum genus? Suspicere in caelum nos omnes iubet: *Unus est enim Pater vester, qui in caelis est* (4). Omnes nullo nationis aut linguae aut rationum discrimine, eamdem docet formulam precandi: *Pater Noster, qui es in caelis* (5); quin etiam affirmat Patrem caelestem, in beneficiis naturae dilargiendis, ne merita quidem singulorum discernere: *Qui solem suum oriri facit super bonos et malos: et pluit super iustos et iniustos* (6). Fratres etiam nos tum dicit inter nos esse, tum suos appellat: *Omnes autem vos fratres estis* (7). – *Ut sit ipse primogenitus in multis fratribus* (3). Quod vero ad fraternum amorem excitandum, vel erga eos quos naturae superbia contemnit, valet plurimum, in infimo quoque suae ipse vult agnosci personae dignitatem: *Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis* (9). Quid, quod sub exitum vitae impensissime rogavit Patrem, ut quotquot in se ipsum essent credituri, omnes caritatis copulatione essent unum? *Sicut tu Pater in me, et ego in te* (10). Denique e cruce pendens, suum sanguinem in nos

(1) Ioan. XIII, 34. (2) Ioan. XV, 12. (3) Ioan. XV, 17 (4) Matth. XXIII, 9. (5) Matth. VI, 9. (6) Matth. V, 45. (7) Matth. XXIII, 8. (8) Rom. VIII, 29. (9) Matth. XXV, 40. (10) Ioan. XVII, 40.

omnes exhausit, unde quasi coagulati compactique in unum corpus, sic amaremus inter nos, quemadmodum inter membra eiusdem corporis summa amicitia est.

Verum longe aliter se habent mores horum temporum. Numquam fortasse fraternitatis humanae tanta fuit, quanta hodie, praedicatio; quin imo non dubitant, Evangelii voce neglecta, operaque Christi et Ecclesiae posthabita, hoc fraternitatis studium efferre, tamquam unum e maximis muneribus, quae huius aetatis humanitas pepererit. Re tamen vera, numquam minus fraterne actum est inter homines, quam nunc. Crudelissima ob dissimilitudines generis sunt odia; gentem a gente potius simultates, quam regiones separant; eadem in civitate, eadem intra moenia flagrant mutua invidiâ ordines civium; inter privatos autem omnia amore sui tamquam suprema lege, diriguntur.

Videtis, Venerabiles Fratres, quam necesse sit omni studio eniti, ut Iesu Christi caritas rursus in hominibus dominetur. Hoc certe semper Nobis propositum habituri sumus, velut proprium Nostri Pontificatus opus; hoc ipsum studete vos, hortamur. Ne desistamus vel inculcare auribus hominum vel re praestare illud Ioannis: *Diligamus alterutrum* (1). Praeclara certe, valdeque commendanda sunt illa, quibus haec aetas abundat beneficentiae causâ institutis; at enim, si quid ad veram Dei et aliorum caritatem in animis fovendam conferant, tum demum solidae utilitatis sunt: quod si nihil eo conferant, nulla sunt; nam *qui non diligit, manet in morte* (2).

Alteram diximus communis perturbationis causam in eo consistere, quod iam non sancta vulgo sit eorum qui cum potestate praesunt, auctoritas. Ex quo enim placuit omnis humanae potestatis non a Deo, rerum conditore et dominatore, sed a libera hominum voluntate deducere originem, vincula officii, quae eos inter qui praesunt et qui subsunt, intercedere debeant, adeo extenuata sunt, ut propemodum evanuisse videantur. Immodicum enim studium libertatis cum contumacia coniunctum, paullatim usquequaque pervasit, idque ne domesticam quidem societatem, cuius potestatem luce clarius est a natura proficisci, intactam reliquit: quin etiam, quod magis dolendum est, in sacros

(1) I. Ioan. III, 23. (2) Ibid. 14.

usque recessus penetravit. Hinc contemptio nascitur legum; hinc motus multitudinum; hinc petulantia reprehendendi quidquid iussum sit; hinc sexcentae repertae viae ad disciplinae nervos elidendos; hinc immania illorum facinora, qui, quum se nulla teneri lege profiteantur, nec fortunas hominum verentur nec vitam perdere.

Ad hanc opinandi agendique pravitatem, qua societatis humanae constitutio pervertitur, Nobis quidem, quibus magisterium veritatis divinitus mandatum est, tacere non licet; populosque admonemus illius doctrinae, quam nulla hominum placita mutare possunt: *Non est potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt* (1). Quisquis igitur inter homines praeest, sive is princeps est sive infra principatum, eius divina est origo auctoritatis. Quare Paulus non quovis modo, sed religiose, id est ex conscientiae officio, obtemperandum iis esse edicit, qui pro potestate iubent, nisi quid iubeant divinis contrarium legibus: *Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam* (2). Congruit cum verbis Pauli, quod ipse Apostolorum Princeps docet: *Subiecti igitur estote omni humanae creaturae propter Deum: sive regi, quasi praecellenti: sive ducibus, tamquam ab eo missis...* (3). Ex quo idem Gentium Apostolus colligit, eum qui homini legitime imperanti contumax obsistat, Deo obsistere ac sempiternas sibi parare poenas: *Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt* (4).

Meminerint hoc Principes rectoresque populorum, ac videant num prudens ac salutare consilium cum potestati publicae tum civitatibus sit a sancta Iesu Christi religione discedere, a qua tantum ipsa potestas habet roboris et firmamenti. Etiam atque etiam considerent, num doctrinam Evangelii et Ecclesiae velle a disciplina civitatis, a publica iuventutis institutione exclusam, civilis sapientiae sit. Nimis experiendo cognitum est, ibi hominum iacere auctoritatem, unde exsulet religio. Quod enim primo nostri generis parenti, cum officium deseruisset contigit, idem civitatibus usu venire solet. Ut in illo, vix voluntas a Deo defecerat, effrenatae cupidines voluntatis repudiarunt imperium: ita ubi qui res moderantur populorum, divinam contemnunt auctoritatem, ipsorum auctoritati illudere

(1) Rom. XIII, 1. (2) Ibid. 5. (3) I. Petr. II, 13-14. (4) Rom. XIII, 7.

populi consueverunt. Reliquitur sane, quod assolet, ut ad turbidos motus comprimendos vis adhibeatur: sed quo tandem fructu? Vi corpora quidem, non animi comprimuntur.

Sublata igitur aut debilitata illa duplici coniunctione, unde efficitur ut omne societatis corpus cohaereat, id est vel membrorum cum membris ob caritatem mutuam, vel eorumdem cum capite ob auctoritatis obsequium, quisnam iure miretur, Venerabiles Fratres, hanc hominum societatem dispertitam in duas tamquam acies videri, quae inter se acriter et assidue digladientur? Stant contra eos quibus aliquam bonorum copiam aut fortuna tribuit aut peperit industria, proletarii et opifices, propterea flagrantes malevolentia, quod cum eamdem naturam participent, non tamen in eadem, ac ipsi, conditione versentur. Scilicet, ut semel infatuati sunt concitatorum fallaciis, quorum ad nutum solent se totos fingere, quis eis persuadeat, non ex eo, quod homines sunt pares natura, sequi ut parem omnes obtinere debeant in communitate locum, sed eam esse singulorum conditionem, quam sibi quisque suis moribus, nisi res obstiterint, comparavit? Ita, qui tenuiores cum copiosis depugnant, quasi alienas hi bonorum partes occuparint, non contra iustitiam caritatemque tantum, verum etiam contra rationem faciunt, praesertim cum et ipsi possint honesta laboris contentione meliorem sibi fortunam quaerere, si velint. — Quae vero quantaque hoc invidiosum certamen ordinum tum singulis tum communitati civium gignat incommoda, dicere nil attinet. Videmus omnes deploramusque crebras cessationes ab opere, quibus civilis publicaeque vitae cursus in ministeriis etiam apprime necessariis repente inhiberi solet: item minaces turbas et tumultus, in quibus non raro accidit, ut armis res geratur et humanus effluat cruor.

Non hic videtur Nobis argumenta repetere, quibus *Socialistarum* aliorumque in hoc genere errores manifesto convincuntur. Egit hoc ipsum sapientissime Leo XIII Decessor Noster in Encyclicis Litteris sane memorandis: vosque, Venerabiles Fratres, pro vestra diligentia curabitis, ut gravissima illa praecepta ne umquam oblivioni dentur, imo in consociationibus ac coetibus catholicorum, in sacris concionibus, in publicis nostrorum scriptis illustrentur docte atque inculcentur, quandocumque res postulaverit. Sed potissimum — neque enim hoc iterare dubitamus — omni argumentorum ope, quae vel Evangelium, vel

ipsa hominis natura, vel publicae privataeque disciplinae ratio suppeditat, studeamus hortari omnes, ut, ex divina caritatis lege, fraternis animis inter se diligant. Cuius quidem amoris non ea certe vis est, ut conditionum, ideoque ordinum distinctionem amoveat, — quod non magis fieri, quam ut in corpore animantis una eademque membrorum omnium actio sit ac dignitas — sed tamen efficiet, ut qui loco superiores sunt, demittant se quodammodo ad inferiores; et non solum iuste adversus eos, quod par est, sed benigne, comiter, patienter sese gerant: hi autem illorum et laetentur prosperitate et confidant auxilio: sic prorsus, uti ex familiae eiusdem filiis minor natu maioris patrocinio praesidioque nititur.

At enim, Venerabiles Fratres, quae hactenus deplorando persecuti sumus, ea radicem habent altiorem: ac, nisi ad ipsam evellendam studia bonorum incumbant, illud profecto, quod est in votis, id est rerum humanarum stabilis et mansura tranquillitas, non sequatur. Ea quae sit, monstrat Apostolus: *Radix... omnium malorum est cupiditas* (1). Etenim, si quis recte consideret, mala, quibus nunc aegrotat humana societas, ex hac stirpe oriuntur omnia. Quandoquidem et perversitate scholarum, quibus aetatula cerea fingitur, et improbitate scriptorum, quibus, quotidie aut per intervalla, imperitae multitudinis mens formatur, et aliarum causa rerum, ad quas opinio popularis exigitur, quando, inquimus, ille infusus est animis perniciosissimus error, non sperandum esse homini sempiternum aevum in quo beatus sit; sed hic licere ei esse beato, divitiis, honoribus, voluptatibus huius vitae fruendis; nemo mirabitur hos homines, natura factos ad beatitatem, ea vi qua ad eorum adeptionem bonorum rapiuntur, eadem quicquid sibi moram in hac re aut impedimentum fecerit, repellere. Quoniam vero haec bona non aequaliter dispertita sunt in singulos, et quia socialis auctoritatis est prohibere, ne singulorum libertas fines excedat alienumque occupet, idcirco et odio habetur auctoritas, et miserorum in fortunatos ardet invidia, et inter ordines civium mutua contentione certatur, nitentibus quidem aliis attingere id quovis pacto et eripere quo carent, aliis autem retinere quod habent, atque etiam augere.

(1) I. Tim. VI, 10

Hoc ipsum Christus Dominus cum prospiceret futurum, in divinissimo illo sermone, quem in monte habuit, terrestres hominis *beatitudines* quae essent, data opera explicavit: in quo christianae philosophiae quodammodo fundamenta posuisse dicendus est. Quae quidem hominibus perquam alienis a Fide, singularem sapientiam et absolutissimam de religione ac moribus doctrinam continere visa sunt: et certe consentiunt omnes neminem ante Christum, qui ipsa est veritas, nec similiter eadem de re, nec pari gravitate ac pondere, nec tanto cum sensu amoris umquam praecepisse.

Iam divinae huius philosophiae illa intima et recondita ratio est, quod quae mortalis vitae appellantur bona, speciem quidem boni habent, vim non habent; ideoque non sunt ea, quibus fruens, homo beate possit vivere. Deo enim auctore, tantum abest ut opes, gloria, voluptas beatitatem afferant homini, ut, si vere hac potiri velit, debeat iis omnibus, Dei ipsius causa, carere: *Beati pauperes... Beati, qui nunc fletis... Beati eritis cum vos oderint homines, et cum separaverint vos, et exprobraverint, et ejecerint nomen vestrum tamquam malum* (1). Scilicet per dolores, aerumnas, miserias vitae huius, si quidem ea toleremus ut oportet, aditum nobis ipsi patefacimus ad perfecta illa et immortalia bona *quae praeparavit Deus iis, qui diligunt illum* (2). Verum haec tanti momenti doctrina Fidei apud plurimos negligitur, apud multos penitus oblitterata videtur. — Atqui necesse est, Venerabiles Fratres, ad eam renovari omnium animos: non alio pacto homines et hominum societas conquiescent. Quicumque igitur quovis aerumnarum genere affliguntur, eos hortemur non oculos demittere in terram, qua peregrinamur, sed tollere ad caelum, quo tendimus: *non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus* (3). In mediis autem rerum acerbitatibus, quibus eorum periclitatur Deus in officio constantiam, saepe reputent, quid sibi paratum sit praemii, cum ex hoc periculo victores evaserint: *Id enim, quod in praesenti est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate aeternum gloriae pondus operatur in nobis* (4). Denique omni ope atque opera eniti ut revirescat in hominibus rerum fides quae supra naturam sunt, simulque cultus, desideratio, spes bonorum aeternorum, hoc debet esse vobis propositum in primis, Venera-

(1) Luc. VI, 20-23. (2) I. Cor. II, 9. (3) Hebr. XIII, 13. (4) II. Cor. IV, 17.

biles Fratres, tum reliquo Clero, tum etiam nostris omnibus qui, vario consociati foedere, Dei gloriam communemque veri nominis utilitatem student promovere. Prout enim haec apud homines Fides creverit, decrescet eorumdem studium immodicum consectandi terrestrium bonorum vanitatem, ac sensim, caritate resurgente, motus contentionesque sociales conticescent.

Nunc autem, si ab hominum communitate ad proprias Ecclesiae res considerandas cogitationem convertimus, est profecto, cur animus Noster, tam magna temporum calamitate percussus, aliqua saltem ex parte reficiatur. Nam, praeter argumenta, quae se dant apertissima, divinae illius virtutis ac firmitatis qua pollet Ecclesia, non parum consolationis ipsa Nobis offerunt, quae Decessor Noster Pius X, cum Sedem Apostolicam sanctissimae vitae exemplis illustrasset, praeclara Nobis reliquit suae actuosae providentiae munera. Videmus enim eius opera inflammatum universe in sacro ordine studium religionis: excitatam christiani populi pietatem; promotam in consociationibus catholicorum actionem ac disciplinam; qua constitutas, qua numero auctas Episcoporum sedes; institutioni adolescentis Cleri tum pro severitate canonum, tum, quoad opus est, pro natura temporum consultum; a magisteriis sacrarum disciplinarum depulsa temerariae novitatis pericula; maiestati sacrorum artem musicam digne servire iussam auctumque liturgiae decus; novis praeconum Evangelii missionibus christianum late nomen propagatum.

Magna sunt ista quidem Decessoris in Ecclesiam promerita, quorum memoriam grate posteritas conservabit. Quoniam tamen ager *Patrisfamilias* semper, Deo permittente, *inimici hominis* malignitati patet, numquam est futurum, ut ibi elaborandum non sit, ne *zizania* luxuriantia bonis frugibus officiant. Itaque, interpretantes dictum quoque Nobis, quod prophetae Deus dixerat: *Ecce constitui te hodie super gentes et super regna, ut evellas et destruas... et aedifices et plantes* (1), quaecumque erunt mala prohibenda, bona provehenda, quantum erit in Nobis, summo usque studio curabimus, quoad Pastorum Principi rationem a Nobis administrati muneris placeat repetere.

Iam nunc igitur, Venerabiles Fratres, cum vos universos primo litteris affamur, commodum videtur Nobis nonnulla at-

(1) Ierem. I, 10.

tingere capita rerum quibus praecipuas quasdam curas adhibere decrevimus: ita, maturantibus vobis vestra opera adiuvare Nostram, maturius etiam optati fructus exsistent.

Principio, quoniam in omni hominum societate, quavis de causa coiverint, ad successum communis causae maxime interest socios in idem summa conspiratione conniti, omnino Nobis faciendum est, ut dissensiones atque discordiae inter catholicos, quaecumque sunt, desinant esse; novae ne posthac oriantur; sed ii iam unum idemque omnes et sentiant et agant. — Probe Dei Ecclesiaeque hostes intelligunt, nostrorum quodvis in propugnando dissidium sibi esse victoriae: quare illam habent usitatissimam rationem, ut cum catholicos homines viderint coniunctiores, tum, callide iniicientes eis discordiarum semina, coniunctionem dirimere nitantur. Quae utinam ratio ne ita saepe ex voluntate eis evenisset, tanto cum religiosae rei detrimento! Itaque ubi potestas legitima quid certo praeceperit, nemini fas esto negligere praeceptum, propterea quia non probetur sibi: sed quod cuique videatur, id quisque subiiciat eius auctoritati, cui subest eique, ex officii conscientia, pareat. — Item nemo privatus, vel libris diariisve vulgandis vel sermonibus publice habendis, se in Ecclesia pro magistro gerat. Norunt omnes cui sit a Deo magisterium Ecclesiae datum: huic igitur integrum ius esto pro arbitratu loqui, cum voluerit; ceterorum officium est, loquenti religiose obsequi dictoque audientes esse. In rebus autem, de quibus, salva fide ac disciplina, — cum Apostolicae Sedis iudicium non intercesserit — in utramque partem disputari potest, dicere quid sentiat idque defendere, sane nemini non licet. Sed ab his disputationibus omnis intemperantia sermonis absit, quae graves afferre potest offensiones caritati; suam quisque tueatur libere quidem, sed modeste sententiam: nec sibi putet fas esse, qui contrariam teneant, eos, hac ipsa tantum causa, vel suspectae fidei arguere vel non bonae disciplinae. Abstineant se etiam nostri, volumus, iis appellationibus, quae recens usurpari coeptae sunt ad catholicos a catholicis distinguendos: easque non modo devitent uti *profanas vocum novitates*, quae nec veritati congruunt nec aequitati; sed etiam quia inde magna inter catholicos perturbatio sequitur, magnaque confusio. Vis et natura catholicae fidei est eiusmodi ut nihil ei possit addi, nihil demi: aut omnis tenetur, aut omnis abiicitur: *Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non po-*

terit (1). Non igitur opus est appositis ad professionem catholicam significandam; satis habeat unusquisque ita profiteri: « Christianus mihi nomen, catholicus cognomen »; tantum studeat se revera eum esse, qui nominatur.

Ceterum, a nostris qui se ad communem rei catholicae utilitatem contulerunt, longe aliud nunc Ecclesia postulat, quam ut diutius haereant in quaestionibus, quibus nihil proficitur; postulat, ut summo opere contendant integram conservare fidem et incolumem ab omni erroris afflatu, sequentes eum maxime, quem Christus constituit custodem et interpretem veritatis. Sunt etiam hodie, nec ita pauci sunt, qui, ut ait Apostolus, « prurientes « auribus, cum sanam doctrinam non sustineant, ad sua desi- « deria coacervent sibi magistros, et a veritate quidem auditum « avertant, ad fabulas autem convertantur » (2). Inflati enim elatique magna opinione mentis humanae, quae progressiones sane incredibiles in exploratione naturae, Deo nimirum dante, fecit, nonnulli, cum prae suo iudicio auctoritatem Ecclesiae contemnerent, usque eo sua temeritate processerunt, ut ipsa Dei arcana et omnia quae Deus homini revelavit, sua intelligendi facultate metiri atque ad ingenium horum temporum accommodare non dubitarent. Itaque exstiterunt monstruosi errores *Modernismi*, quem recte Decessor Noster « *omnium haereseon collectum* », edixit esse et sollemniter condemnavit. Eam Nos igitur condemnationem, Venerabiles Fratres, quantacumque est, hic iteramus; et quoniam non usquequaque oppressa est tam pestifera lues, sed etiamnum hac illac, quamvis latenter, serpit, caveant omnes diligentissime, hortamur, a quavis huius contagione mali; de quo quidem apte affirmaveris quod Iob alia de re dixerat: *Ignis est usque ad perditionem devorans, et omnia eradicans genimina* (3). — Nec vero tantum ab erroribus catholici homines, cupimus, abhorreant, sed ab ingenio etiam, seu spiritu, ut aiunt, *Modernistarum:* quo spiritu qui agitur, is quidquid sapiat vetustatem, fastidiose respuit, avide autem ubivis nova conquirit: in ratione loquendi de rebus divinis, in celebritate divini cultus, in catholicis institutis, in privata ipsa exercitatione pietatis. Ergo sanctam haberi volumus eam maiorum legem: *Nihil innovetur, nisi quod traditum est;* quae lex tametsi inviolate servanda est in rebus Fidei, tamen ad eius normam dirigenda

(1) Symb. Athanas. (2) II. Tim. IV, 3, 4. (3) Iob. XXXI, 12.

sunt etiam, quae mutationem pati possunt; quamquam in his ea quoque regula plerumque valet: *Non nova, sed noviter.*

Iam, quia, Venerabiles Fratres, ad profitendam aperte fidem catholicam atque ad vivendum congruenter fidei, plurimum homines fraternis hortamentis mutuisque exemplis inflammari solent, ideo Nos alias atque alias excitari consociationes catholicorum equidem vehementer gaudemus. Atque illae non solum optamus ut crescant, sed volumus Nostro etiam patrocinio studioque semper floreant: florebunt autem, modo praescriptionibus quas haec Apostolica Sedes iam dedit vel datura eis est, constanter fideliterque obtemperarint. Quotquot igitur, earum participes societatum, pro Deo Ecclesiaque contendunt, ne sinant umquam sibi excidere quod Sapientia clamat: *Vir obediens loquetur victoriam* (1); nisi enim Deo paruerint per obsequium in Ecclesiae ducem, nec divinam sibi conciliabunt opem et frustra contendent.

Ad haec omnia vero – ut eum, quem exspectamus, exitum habeant – nostis, Venerabiles Fratres, illorum necessariam esse prudentem sedulamque operam, quos Christus Dominus *operarios in messem suam* misit, id est clericorum. — Quare intelligitis praecipuam vestram curam in hoc debere versari, ut et qui apud vos de sacro ordine iam sunt, in eis consentaneam sanctimoniam foveatis, et qui sunt alumni sacrorum, eos optimis institutis praeceptisque ad munus tam sanctum rite conformetis. Id vos quam diligentissime facere velitis, – tametsi vestra diligentia hortatione non indiget – hortamur atque etiam obsecramus. Res enim eiusmodi agitur, ut nulla sit maioris momenti ad Ecclesiae bonum: qua de re, cum Decessores Nostri fel. rec. Leo XIII et Pius X egerint data opera, Nos hic plura dicere non habemus. Tantum rogamus, ut illa Pontificum sapientissimorum acta, praesertim Piana *Exhortatio ad Clerum*, suadentibus atque instantibus vobis, ne umquam obruantur oblivione, sed studiosissime observentur.

Unum tamen est, quod praeteriri silentio non debet: quotquot enim sunt sacerdotes, omnes, uti filios Nobis penitus dilectos, volumus admonitos, quam plane opus sit, cum ad propriam ipsorum salutem, tum ad sacri ministerii fructum, eos quidem suo quemque Episcopo coniunctissimos esse, atque ob-

(1) Prov. XXI, 28.

sequentissimos. Profecto ab illa elatione animi et contumacia, quae horum est temporum, non omnes, ut supra deploravimus, vacant administri sacrorum; neque enim raro contingit Pastoribus Ecclesiae, ut dolorem et impugnationes inde inveniant, unde solatium et adiumentum iure exspectarint. Iam vero qui tam misere officium deserunt, etiam atque etiam recogitent, divinam esse eorum auctoritatem, quos *Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* (1); ac si, ut vidimus, Deo resistunt, quicumque potestati cuivis legitimae resistunt, multo magis impie eos facere qui Episcopis, quos Deus suae potestatis sigillo consecraverit, parere abnuant. *Cum caritas*, ita Ignatius Martyr, *non sinat me tacere de vobis, propterea anteverti vos admonere, ut unanimi sitis in sententia Dei. Etenim Iesus Christus, inseparabilis nostra vita, sententia Patris est, ut et Episcopi, per tractus terrae constituti, in sententia Patris sunt. Unde decet vos in Episcopi sententiam concurrere* (2). Quemadmodum autem Martyr illustris, ita omnes, quotquot fuerunt, Patres et Doctores Ecclesiae locuti sunt. — Ad haec, nimis grave, propter difficultates quoque temporum, sacri Pastores ferunt onus; graviore etiam in sollicitudine sunt de gregis concrediti salute: *Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri* (3). Nonne crudeles dicendi sunt, qui eis, obsequium debitum recusando, id oneris, id sollicitudinis augent? *Hoc enim non expedit vobis* (4), diceret istis Apostolus: idque propterea quia *Ecclesia est plebs sacerdoti adunata, et pastori suo grex adhaerens* (5): ex quo sequitur, cum Ecclesia non esse, qui cum Episcopo non sit.

Et nunc, Venerabiles Fratres, in harum exitu litterarum, sponte redit animus ad illud, unde initium scribendi fecimus; atque huius calamitosissimi belli finem, tum societati hominum, tum Ecclesiae, iterum omnibus precibus imploramus: hominum quidem societati, ut, reconciliata cum fuerit pax, in omni civili et humano cultu vere progrediatur: Ecclesiae autem Iesu Christi, ut, nullis iam impedimentis retardata, pergat in quavis ora ac parte terrarum opem et salutem hominibus afferre. — Ecclesia sane iam multo diutius non eâ, qua opus habet, plena libertate fruitur; scilicet ex quo Caput eius Pontifex Romanus illo coepit

(1) Act. XX, 28. (2) In Epist. *ad Ephes.*, III. (3) Hebr. XIII, 18. (4) Ibid. 17. (5) S. Cypr. « Florentio cui et Puppiano » ep. 66 (al. 69).

carere praesidio, quod, divinae providentiae nutu, labentibus saeculis nactus erat ad eamdem tuendam libertatem. Hoc autem sublato praesidio, non levis catholicorum turbatio, quod necesse erat fieri, secuta est: quicumque enim Romani Pontificis se filios profitentur, omnes, et qui prope sunt et qui procul, iure optimo exigunt ut nequeat dubitari, quin communis ipsorum Parens in administratione Apostolici muneris vere sit et prorsus appareat ab omni humana potestate liber. Itaque magnopere exoptantes ut pacem quamprimum gentes inter se componant, exoptamus etiam ut Ecclesiae Caput in hac desinat absona conditione versari, quae ipsi tranquillitati populorum, non uno nomine, vehementer nocet. Hac igitur super re, quas Decessores Nostri pluries expostulationes fecerunt, non quidem humanis rationibus, sed officii sanctitate adducti, ut videlicet iura ac dignitatem Sedis Apostolicae defenderent, easdem Nos iisdem de causis hic renovamus.

Restat, Venerabiles Fratres, ut, quoniam Principum eorumque omnium, qui possunt vel atrocitati vel incommoditati rerum, quas memoravimus, finem imponere, in manu Dei sunt voluntates, ad Deum suppliciter attollamus vocem, atque, universi generis humani nomine, clamemus: « Da pacem, Domine, in diebus nostris ». Qui de se dixit: *Ego Dominus... faciens pacem* (1), Ipse tempestatum fluctus, quibus et civilis et religiosa societas iactatur, nostris conversus precibus ad benignitatem, sedare celeriter velit. Adsit nobis propitia Virgo beatissima, quae ipsum genuit *Principem pacis;* ac Nostrae humilitatem Personae, Pontificale ministerium Nostrum, Ecclesiam atque adeo omnium animas hominum, divino Filii sui sanguine redemptas, in maternam suam fidem tutelamque recipiat.

Auspicem caelestium munerum ac testem benevolentiae Nostrae, vobis, Venerabiles Fratres, vestroque Clero et populo apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die festo Sanctorum omnium, 1 novembris MCMXIV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV

(1) Isai XIV, 6-7.

II.

Grazie e privilegi concessi ai chierici conclavisti dell'ultimo Conclave (1).

BENEDICTUS PP. XV

Motu proprio. — Vixdum, secreto Dei consilio, ad beati Petri Cathedram evecti eramus, cum subiit cogitatio animum, quo pacto possemus iis gratificari ecclesiasticis viris, qui in postremo Conclavi vel Nobis et venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus uti familiares adfuerunt vel commisso sibi peculiari munere sunt sollerter studioseque perfuncti; qua in re cupiebamus non modo decessorum Nostrorum vestigia persequi, sed etiam aliquod edere testimonium caritatis Nostrae erga dilectos filios, qui ea de causa labores vel incommoda sustinuissent. Placuit igitur clericos Conclavistas nonnullis augere gratiis ac privilegiis, quae essent iis non modice profutura. Itaque auctoritate Nostra ac Motu proprio decernimus quae sequuntur:

I. Clerici Conclavistae, qui secuti sunt S. R. E. Cardinales in Urbe degentes aut dioecesibus Italiae regendis praepositos, gratias, provisiones aut commendas quorumvis beneficiorum, si quae forte sibi conferantur, itemque Litteras Apostolicas de iis conficiendas, gratuito, at semel tantum, habeant.

II. Clericis Conclavistis S. R. E. Cardinalium, qui dioeceses extra Italiam moderantur, oratorii privati ius esto, ea tamen lege, ut Ordinarius oratorium ante visitaverit ac probarit. Quo ipso iure, eadem condicione servata, ceteris Conclavistis tum frui liceat, cum infirma sunt valetudine.

III. Idem esto privilegium iis qui comitati sunt S. R. E. Presbyteros Cardinales Iacobum Gibbons Archiepiscopum Baltimorensem, Guglielmum O'Connel Archiepiscopum Bostoniensem et Ludovicum Nazarium Bégin Archiepiscopum Quebe-

---

(1) Sui conclavisti cfr. anche questo vol. pag. 405 e ss. Le medesime grazie erano state già designate da Pio X di f. m., con la condizione del beneplacito del suo successore; l'unico cambiamento è nella gratificazione, lievemente aumentata.

censem, quamvis hi post electionem Nostram advenerint; modo tamen iis ne desint cetera quae in Conclavistis requiruntur.

IV. Gratis prorsus dentur Apostolicae de his privilegiis ac iuribus Litterae.

V. Quoniam vero clericis Conclavistis, qui adfuerunt S. R. E. Cardinalibus in Urbe commorantibus aut dioeceses Italiae regentibus, pro Apostolicae Sedis tenuitate non licet Nobis, quod decessores Nostri consueverunt, perpetuas constituere pensiones, iisdem, ut in hoc etiam genere aliqua voluntatis Nostrae significatio ne desit, trecentas libellas singulis, semel tantum, attribuimus.

Non obstantibus Constitutionibus, Ordinationibus, Nostris ac Cancellariae Apostolicae Regulis, aliisque licet speciali et individua mentione dignis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis specialis et individua habenda mentio, eorumque tenores inserendi forent, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse Motu proprio derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat motu proprio J.

Et cum absolutione a censuris ad effectum etc. Et cum declaratione quod reliqua privilegia et indulta contenta in similibus Motus proprii schedulis a nonnullis Romanis Pontificibus praedecessoribus Nostris favore Conclavistarum alias editis, ob hodiernas rerum ac temporum circumstantias pro nunc in suspenso remaneant. Et quod praesentis Nostri Motus proprii schedulae signatura sufficiat et ubique fidem faciat in iudicio et extra illud, Regula quacumque contraria non obstante; et quod praemissorum omnium et singulorum maior et verior specificatio et expressio fieri possit in Litteris, si videbitur, expediendis, in quibus singulorum Conclavistarum nomina et cognomina exprimi et describi, seu pro expressis et descriptis haberi possint, inter quos Sacrista et Magistri Caeremoniarum Cappellae Nostrae, nec non Secretarius Collegii eorumdem Cardinalium. Volumus autem quod Litterarum super praesentibus conficiendarum ac etiam praesentis Nostri Motus proprii transumptis impressis ac manu alicuius personae in ecclesiastica dignitate constitutae subscriptis et sigillo munitis, eadem fides, tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae originalibus Litteris vel

praesenti Motui proprio originali adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae, aut exhibitus vel ostensus foret. – *Fiat J.*

Datum Romae, apud sanctum Petrum die XVI mensis octobris anno MDCCCCXIV, Pontificatus Nostri primo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Segue l'indice dei 66 Conclavisti.

S. Congregazione dei Riti.

Si concede ai Parroci di Roma l'uso del rocchetto e della bugia.

Romana. — Quo clarus parochorum coetus Urbis eiusque districtus a ceteris inferioribus similisve gradus collegiis et ab aliis ecclesiarum rectoribus seu praepositis, curam animarum non habentibus, aliquo exteriori ac nobiliori signo distinguatur, etiam ob varia sacri ministerii munia, satis ardua, cum multiplici fidelium exemplo ac spirituali bono pie recteque peracta et peragenda, sanctissimus dominus noster Benedictus Papa XV, in auspicatissimo Romani sui Pontificatus exordio, peculiare suae paternae benevolentiae atque pastoralis sollicitudinis pignus ac testimonium ostendere statuit sacerdotibus sibi benevisis, animarum curatoribus inter dilectos suos filios, ex singulari Dei beneficio, Romae commorantes et Beatissimi Petri Cathedrae ac Sanctae Apostolicae Sedi propinquiores. Quapropter eumdem parochorum coetum speciali honoris ac dignitatis signo ac privilegio, sua benignitate ita decorare dignatus est, ut omnes et singuli parochi pro tempore, utriusque cleri tam saecularis quam regularis, Almae Urbis eiusque districtus rochettum inducre et palmatoria uti valeant in sacris functionibus intra fines propriae paroeciae in quibuslibet ecclesiis et oratoriis, numquam tamen in Basilicis Patriarchalibus neque in Ecclesiis filialibus, praesente Capitulo Patriarchalis Basilicae Matricis; servatis de cetero Rubricis ac decretis. Idem sanctissimus dominus noster insuper voluit atque mandavit, ut super enunciato duplici insigni et privilegio praesens edatur decretum valiturum in perpetuum absque ulla Brevis Apostolici expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque etiam speciali mentione dignis. Die 11 novembris 1914.

SCIPIO Card. TECCHI, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

QUESITI MINORI.[1]

52 — In F.. i canonici pretendono la privativa circa la celebrazione delle Messe solenni in cattedrale, e non permettono nemmeno ai mansionarii della stessa cattedrale che le celebrino. Non è questo un abuso?

R. — Se per ispeciale statuto del Capitolo cattedrale di F. o per consuetudine legittima le Messe solenni sono riservate ai soli canonici, non è per nulla abuso. Il Capitolo cattedrale unitamente al Vescovo ha l'uso del maggior tempio della diocesi, e può riservar per sè dei diritti, che non siano in opposizione coi diritti del Vescovo.

Nel caso, dunque, nessun torto vien fatto ai mansionarii per la privativa delle Messe solenni, concorrendo questa al maggior decoro e stima del Capitolo cattedrale. La stessa S. Congregazione dei Riti (decr. n. 2165, 20 marzo 1706) prescrive la diversità dei paramenti e del luogo in sagrestia per pararsi alla celebrazione della Messa a favore dei canonici e degli altri beneficiati minori.

53 — Alberto ebbe conferito un canonicato della cattedrale, e si mette subito in possesso, quantunque senza *R. Placet*, che ottenne dopo 4 mesi. Siccome il Capitolo cattedrale, per convenzione fatta col sub-economo dei beneficii vacanti, deve corrispondere a costui L. 10 mensili durante la vacanza civile di ciascun canonicato, obbliga Alberto a pagare tal somma; inoltre l'obbliga a pagar altre 10 lire mensili per ispese di culto, con apposita deliberazione. Alberto si rifiuta all'uno e all'altro pagamento, dicendo che ogni esito del Capitolo va tolto dalla *massa comune*, cui egli ha diritto come gli altri dal dì del possesso. Chi ha ragione, il Capitolo o Alberto?

R. — È noto che il cosiddetto *R. Exequatur* o *R. Placet* è un abuso dei Governi civili; e che la Chiesa lo tollera, non lo riconosce. Ciò che conferisce il pieno diritto agli ecclesiastici nei beneficii è la legittima collazione, seguita dal canonico possesso. Per questo è che ai canonici statutarii si riconoscono tutti i diritti e doveri dei canonici prebendati (meno la prebenda confiscata), siccome decise la S. C. del Concilio in *Elnen.*, 29 mar. 1890. Alberto quindi è ingiustamente gravato dei due pagamenti mensili, solo perchè privo della ricognizione civile. Abbiamo detto *solo perchè privo della ricognizione civile*; giacchè quanto alle 10 lire mensili per spese di culto, se questa prestazione deve pagarsi da *tutti* i nuovi canonici per un certo tempo, in forza di statuto o di consuetudine legittima, deve anche lui sottostarvi.

---

(1) Il parroco X della Diocesi di Cremona, che ci espone un quesito sul noto *casus perplexus*, è pregato di leggerne la soluzione in Gennari, Consultazioni morali III ed. vol. II, p. 287 ss. (L. R).

54 — I mansionarii della cattedrale di B., sin dalla loro istituzione (1747) prendevano parte alle associazioni funebri assieme col Capitolo, se questo era invitato, ovvero assieme col solo parroco della cattedrale. Soppressa adesso la cura parrocchiale della cattedrale e divisa in tre parrocchie, i mansionarii possono continuare coi parroci quel che facevano nelle esequie prima, insieme col curato della cattedrale? Può opporsi il Capitolo?

R. — Se nel decreto di soppressione e dismembrazione della parrocchia della cattedrale nulla fu stabilito circa l'oggetto del quesito, è chiaro che il diritto dei mansionarii rimane inalterato, e possono associarsi al parroco nelle esequie. Nè il Capitolo può opporsi, non venendo per nulla lesi i suoi diritti, o la dignità del collegio dei mansionarii, non essendo alcuna diversità tra il curato d'una cattedrale, come tale, e il curato di altra chiesa nella città medesima.

55 — Il Capitolo della cattedrale di B., si componeva anticamente di 22 canonici e di 10 mansionarii; e perciò nelle ripartizioni si poneva per *divisore* il numero 54, cioè 22×2 + 10, onde i mansionarii avessero percepito ciascuno la metà di quanto percepiva un canonico, il quale, mentre il mansionario prendeva una sola porzione, poteva prendere due delle 54.me parti. Ridotti adesso, per le leggi eversive, a 12 i canonici, deve continuarsi a dividere per 54?

R. — Se il *divisore* 54 rappresentava 22 porzioni doppie e 10 semplici, essendo ora ridotte le porzioni, è chiaro che non debba rimanere lo stesso divisore: ma cambiarsi in quello che occorre, perchè ogni canonico percepisca il doppio di quel che percepisce un mansionario. Quindi se i canonici son 12 e i mansionarii 6, il divisore deve essere 12×2+6, cioè 30.

RECENSIONI.

Gennari Card. G. Casimiro, *Consultazioni morali*, su materie riguardanti specialmente i nostri giorni. Terza edizione, riveduta e considerevolmente accresciuta. Due volumi in-8° di circa 600 pagine ciascuno, L. 12; presso la libr. Desclée, Roma, 1915.

Lungamente attesa, insistentemente richiesta da tutte le parti, possiamo oggi con filiale compiacimento annunziare ai lettori la nuova edizione del capolavoro del nostro desideratissimo Padre e fondatore. Lo facciamo con piena fiducia, e non senza intima commozione poichè su queste sue pagine appunto la instancabile mano di Lui venne fermata dal lutto che ancora preme su l'animo nostro. E fu questo quando l'opera era pienamente compiuta: il primo volume era allora già pronto tutto intero, l'altro avrebbe lasciato tra brevissimi giorni

torchi; non è stata necessaria altra cura che quella materiale di controllare l'esecuzione delle correzioni già da Lui fatte su le prove degli ultimi fogli, perchè tutto il gran pubblico che la richiedeva potesse giovarsi dell'opera sua. Ed è questa, ne siam certi, la miglior garanzia che il libro possa offrire; chi conosce come noi la religiosa cura che l'E.mo autore poneva in tutte le opere sue, e in questa più che in tutte; chi sa con quanta acutezza e prontezza egli accogliesse nell'animo suo il sentimento dei bisogni del clero e delle anime ai nostri giorni; chi ricorda il tatto squisito e prudente con cui sapeva trascegliere l'ottimo fra il bene; chi ha sperimentato con quale insuperabile chiarezza e lucidità di pensiero, la sua acuta mente, corroborata da una cognizione incomparabile della letteratura teologica e canonica, formulasse e sciogliesse le più intricate e complesse difficoltà; ben avrebbe temuto, se altri avesse posta la mano in una messe lasciata da lui immatura ancora. Per quel che riguarda l'opera che presentiamo non è invece luogo a simile timore: basta paragonare le molte consultazioni *nuove* che qui sono, con quelle offerte nel nostro periodico negli ultimi otto anni, per vedere subito quale superiore trascelta, quale perfetta elaborazione egli abbia saputo ulteriormente darvi. Cose semplicemente abbozzate nel *Monitore* sono qui svolte ampiamente, corroborate con larga erudizione e con ragionamento ancor più sicuro e stringente; altre invece le vediamo ristrette e fuse insieme, accresciute con nuove riflessioni e applicazioni. E anche le molte Consultazioni ch'erano nella seconda edizione hanno subìto un nuovo lavoro di coordinamento, di lima, e talora di trasformazione profonda, che rivela anche all'occhio meno esercitato la perizia del Maestro. Non occorre dire che crediamo fermamente di cooperare ai santi fini propostisi da lui, di giovare al clero e per esso alla salute delle anime, raccomandandone la diffusione. Pei nostri fedeli abbonati esse son poi indispensabili, rappresentando, come abbiamo detto, una revisione e un perfezionamento della parte migliore e più interessante del nostro periodico.

CRONACA ECCLESIASTICA.

SOLENNE UDIENZA DEI ROMANI. — Questo avvenimento, nelle presenti circostanze e nella forma solenne che il S. Padre ha voluto per la sua benignità che rivestisse, e molto più per la bellissima allocuzione da Lui tenuta, ha assunto una importanza eccezionale. Perciò ci affrettiamo a renderne conto ai lettori, sicuri di far loro cosa graditissima.

Alle tre pomeridiane del 22 novembre il S. Padre, circondato dalla sua Nobile Corte in abito di formalità, col consueto cerimoniale discendeva nella Basilica di S. Pietro, ove alla porta della cappella del SSmo veniva incontrato e ricevuto dal Capitolo e Clero Vaticano. Fatta breve adorazione saliva poi in sedia gestatoria e dalla Cappella della Pietà, tra il clangore delle trombe argentee, appariva al popolo immenso (stimato a oltre trentamila persone) che gremiva il Tempio, e che proruppe in ovazioni interminabili.

Giunta la Santità Sua dinanzi alla Confessione discendeva dalla Sedia gestatoria e saliti i gradini del trono ivi eretto, vi si assideva avendo ai due lati i componenti la Nobile Corte. Appressatosi al trono l'E.mo Cardinale Pompilj, Vicario Generale, leggeva il seguente devoto indirizzo.

« *Beatissimo Padre*, Il popolo di Roma, che con tanta esultanza apprese la gloriosa Vostra esaltazione alla Cattedra di S. Pietro, è lieto oggi di stringersi intorno a Voi per mezzo di numerosi suoi rappresentanti di ogni classe e di ogni età, per esprimervi il suo vivissimo affetto e la sua inalterabile devozione. Dopo aver avuto la bella sorte di precedere il mondo cattolico nel salutarvi Padre e Pastore della Chiesa universale e nel ricevere la Vostra prima benedizione, questo popolo, che sa di essere specialmente Vostro, vuole personalmente presentarvi l'omaggio dell'animo filiale pieno di riconoscenza e di speranza, vuole significarvi che ha già compreso tutta la grandezza del Vostro cuore paterno e saprà corrispondere alle Vostre cure: vuole prostrarsi dinanzi al proprio Vescovo ed esser consolato dal suo aspetto, confortato dalla sua parola, e ancor una volta reso forte nel bene dalla sua Benedizione.

« Già prima di ascendere alla sublimità della Sede Apostolica, Voi nella lunga dimora in questa santa città dimostraste la Vostra predilezione per Roma; quando dedicavate tanta parte della Vostra vita al suo morale miglioramento e profondevate a vantaggio dei suoi figli i tesori della Vostra esemplare pietà, della Vostra carità generosa e della Vostra operosità sacerdotale. Noi lieti e grati ricordiamo tutto questo, e mentre benediciamo il Signore che ha stretto la Santità Vostra a Roma con un nuovo, più forte e indissolubile vincolo, Vi protestiamo il nostro amore, la nostra venerazione, il desiderio di essere sempre degni di Voi, la fiducia che la nostra città sotto la Vostra guida sapiente e santa vegga rinnovellare le antiche glorie della fede e dei trionfi cristiani nel pieno e sincero attaccamento al magistero apostolico. E ci gode l'animo che questa protesta possiamo fare quì in questo tempio venerando, che è come la sintesi delle glorie del Pontificato Romano, dinanzi all'avello che conserva le sacre ceneri del primo Papa, di colui che qui presso suggellò col sangue versato per Gesù Cristo le fatiche del suo apostolato, consacrando per la perennità dei secoli l'unione del primato supremo della Chiesa alla Sede Romana.

« Il popolo di Roma, legittimamente orgoglioso della condizione privilegiata assegnatagli dalla Provvidenza, comprende anche i doveri che da questa condizione derivano, e nella sua grande maggioranza tiene viva nel suo petto la fiamma avita della fede, e come in passato anche al presente si onora della sua perfetta e amorosa adesione alla Cattedra della verità e della salute. Noi sappiamo che non può esser figlio degno di Roma chi non è figlio devoto e sottomesso del Romano Pontefice. E per questo siamo oggi quì convenuti per umiliare dinanzi al Vostro trono il nostro filiale ossequio, per dirvi che i Vostri figli Vi accompagnano con i loro voti e con le loro preghiere nell'immane lavoro che in tempi tanto tristi e difficili Iddio Vi ha imposto per la santificazione del mondo, per augurarvi che il Signore compia tutti i Vostri desiderii e Vi conservi per lunghissimi anni ad utilità della Chiesa, per la felicità e la consolazione nostra.

« Degnatevi, Padre Santo, di gradire benevolmente questi nostri sentimenti, e la Vostra Benedizione scenda larga su Roma, forza di perseveranza ed aumento di virtù e di meriti per i fedeli, propiziazione di ravvedimento e di grazia per gli erranti, conforto a tutti e pegno delle benedizioni celesti ».

Al suddetto indirizzo il Santo Padre rispondeva con la seguente **mirabile Allocuzione** di generale interesse:

« L'autorevole parola del Nostro Cardinale Vicario ci ha fatto apprezzare ognor meglio l'eccellenza e la nobiltà dei sentimenti che vibrano nell'anima dei nostri figli di Roma.

« La loro numerosa presenza nel maggior Tempio della cristianità era già per sè stessa eloquente attestato del loro desiderio di stringersi intorno al novello Pastore: ma il legittimo interprete dei loro sentimenti ha con molta opportunità considerata la prossimità dell'avello che racchiude le sacre ceneri del primo Papa e ne ha dedotto il fine, ha posto in chiara luce lo scopo dell'odierno convegno in questo sacro luogo.

« Mirabile armonia tra i sentimenti dei figli e quelli del padre! Imperocchè se Voi, o dilettissimi Romani, avete desiderato di attestare a Noi la vostra filiale devozione, Noi non siamo meno lieti di potervi ora esprimere la vivezza del Nostro paterno affetto. A tutti i figli della Cattolica Chiesa il Papa deve amore, a tutti deve estendere la sua pastorale sollecitudine. Ma se il Papa non è tale se non in quanto è Vescovo di Roma; se la qualità di Vescovo di Roma è quella su cui poggia, e da cui deriva il primato di giurisdizione che al Papa compete su tutta quanta la Chiesa, chi non dirà legittimo il vanto dei Romani nell'affermare che al Papa appartengono in particolar maniera? Chi non dirà giustificato l'interesse singolarissimo che il Papa deve avere per i fedeli di Roma? Ecco o dilettissimi, come al vostro amore di figli corrisponde in Noi la benevolenza di padre, ecco come alla gioia dipinta

ora sui vostri volti per trovarvi alla presenza del novello Vescovo di Roma, corrisponde la soddisfazione dell'animo Nostro nel salutare pubblicamente una così grande ed eletta rappresentanza dei fedeli di Roma! In questo momento tornano alla nostra memoria le nobili parole con le quali San Paolo encomiava la fede degli antichi vostri padri, o diletti figliuoli di Roma. L'apostolo delle genti non rendeva grazie al Signore per la potenza nè per le ricchezze concesse ai Romani, ma lo ringraziava per la loro fermezza nella fede: *gratias ago Deo... quia fides vestra annuntiatur in universo mundo.* Anche noi, o dilettissimi, diamo grazie al Signore perchè oggi voi avete pubblicamente affermato che è viva nei petti vostri l'antica fede romana. Nuova protesta di adesione alla Cattedra di San Pietro dice l'entusiasmo onde avete voluto far corona al novello Pontefice quando in questa sacrosanta Basilica entrava per la prima volta dopo la sua esaltazione. L'eco della vostra protesta giungerà anche ai lidi più lontani, e con ogni ragione Noi dovremo ripetere la parola di Paolo: *gratias ago Deo... quia fides vestra annuntiatur in universo mundo.*

« Ai ringraziamenti che con San Paolo noi indirizzeremo al Signore per averci oggi rallegrati nel sacro tempio con una prova eloquente della costanza dell'antica fede romana, noi congiungeremo, o dilettissimi, l'augurio che questa fede, degna degli antichi vostri padri, Voi sappiate e vogliate mostrare anche fuori del tempio, così fra le pareti domestiche come in mezzo ai commerci e alle industrie, così nella tranquilla vita dei campi, come fra i rumori e l'agitata vita delle grandi città. Vi guidi sempre la fede, alla fede chiedete sempre e dovunque lume e consiglio.

« Nessuno ignora che non è la stessa cosa possedere la fede e vivere di fede. La differenza che passa fra queste due condizioni di vita è simile a quella che passerebbe fra due semi di grano, dei quali l'uno fosse nascosto nella cenere e l'altro in acconcio terreno: nel peso, nella forma, nella sostanza sarebbero due granelli in tutto simili; eppure, mentre l'uno non germinerebbe nemmeno, l'altro darebbe frutto centuplo. Così è del dono della fede: noi lo vediamo infecondo negli uni, fecondissimo negli altri. Ma voi, o diletti figli di Roma, non sarete paghi di « possedere la fede », vorrete ancora « vivere di fede ». Oggi nel sacro tempio avete mostrato di possedere la fede: uscendone, fate vedere al mondo che di fede sapete e volete vivere. La fede vi farà obbedire ai divini precetti perchè vi parlerà del dominio che Iddio ha sopra tutte le creature e dell'obbligo che hanno le creature tutte di obbedire a Dio: la fede vi renderà animosi nell'ora del periglio, vi conforterà anche fra le più terribili tentazioni perchè vi farà riflettere che non siete soli a combattere i nemici dell'anima, che quando il demonio vi assale avete vicino Gesù, il quale vi mette in mano le armi per combattere e vincere: la fede finalmente allevierà le vostre pene, anzi renderà soavi i vostri

patimenti perchè vi mostrerà la corona apparecchiata a chi avrà sempre difesa la verità, a chi sempre avrà custodita l'integrità del costume.

« È lungi dall'animo nostro il timore che alcuno di Voi, o dilettissimi figli, si possa contentare della teoria senza inspirarsi nelle parole e negli atti a costante spirito di fede.

« Nondimeno sappiamo che a gravi pericoli è oggi esposta la fede dei cristiani. Epperò, mentre vi esortiamo a mostrarvi fuori del tempio tanto ispirati dalla fede, quanto alla fede devoti siete apparsi sotto queste magnifiche volte, non indugiamo più oltre a confortarvi con la benedizione apostolica. Scenda sui ricchi e loro insegni a far buon uso delle terrene ricchezze, scenda sui poveri e infonda nel loro cuore sentimenti di pazienza e di rassegnazione. Oh! la benedizione di Dio temperi la baldanza dei giovani e rassereni la fronte dei vecchi, conforti gl'infermi e ai sani accresca vigore, mantenga i giusti nella retta via, e a miglior sentiero adduca gli erranti. La fede dei figli di Roma si incoroni così di nuove glorie, e nuovi titoli, nuove ragioni possiamo aver Noi per ripetere la parola di S. Paolo: *gratias ago Deo... quia fides vestra annuntiatur in universo mundo* ».

Terminato il discorso il Santo Padre impartiva in forma solenne la Benedizione Apostolica. Quindi è stato, spontaneamente, intuonato dai presenti il *Te Deum* in ringraziamento a Dio, e alla fine il Santo Padre intuonava le preci di rito.

Dopodichè la Santità Sua s'intratteneva alquanto coi Vescovi presenti al ricevimento, risalendo quindi sulla *sedia gestatoria*, allevarsi della quale ripetevasi la dimostrazione di vivo affetto al Pontefice fino a quando Egli, salutato, come al Suo apparire, dal suono delle trombe d'argento, commosso e benedicente, scompariva dietro i damaschi della Cappella della Pietà.

NOMINE. — Gli Emi Card. Diomede Falconio, Scipione Tecchi, Michele Lega, *Membri della S. Congr. dei Sacramenti.*

Gli E.mi Card. Antonio Agliardi, Diomede Falconio e Basilio Pompij. *Membri della S. Congregazione Concistoriale.*

L'E.mo Card. Scipione Tecchi, *Pro-Prefetto della S. Congregazione dei Riti.*

Gli E.mi Card. Domenico Serafini e Pietro Gasparri, *Membri della S. Cong. del S. Uffizio;* e gli Ill.mi Mons. Guglielmo Sebastianelli, Federico Tedeschini, *Consultori della medesima.*

NECROLOGIO. — 16 *ottobre* 1914. Mons. Michele Francesco Howley arcivescovo di S. Giovanni di Terranova.

4 *novembre.* Il signor principe D Mario Chigi Albani, Maresciallo del Conclave.

22 *novembre.* Mons. Valerio Laspro, Arcivescovo di Salerno.

24 *novembre.* L' Emo Card. Aristide Cavallari, Patriarca di Venezia.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXVI

ATTI DELLA SEDE.

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO X.

Pag.

Motu-proprio *In litteris*. Circa i Canonici aventi i Privilegii dei Protonotarii, sebbene non siano annoverati tra i Prelati Domestici — 12 dicembre 1913 9

Motu-proprio *Iampridem*. Si istituisce in Roma un Collegio di Sacerdoti italiani per l'assistenza degli italiani emigranti all'estero. — 19 marzo 1914 10

Motu-proprio *Quanta semper*. Abolizione delle Commissioni permanenti presso la Sacra Congregazione dei Riti, e istituzione di una seconda classe di Consultori — 16 gennaio 1914 49

Allocuzione Consistoriale *Ex quo postremum*, del 25 maggio 1914 . 53

Allocuzione ai nuovi Cardinali nell'imporre loro la Berretta, il 27 maggio 1914. 56

Costituzione Apostolica *Susceptum inde* sul governo del Seminario maggiore calabrese — 25 marzo 1914 98

Motu-proprio *Edita a Nobis* su le diocesi Suburbicarie — 5 maggio 1914 103

Lettere di indulgenze pel centenario del ristabilimento della Compagnia di Gesù — 23 gennaio 1914 106

Motu proprio *Doctoris Angelici*, sopra lo studio di S. Tommaso — 29 giugno 1914 145

Breve d'erezione della Confraternita del transito di S. Giuseppe — 12 febbraio 1914 150

Lettera al Sup. Gen. dei Missionari del S. Cuore: indulgenze per la visita delle loro chiese — 20 gennaio 1914 152

Esortazione a tutti i fedeli, in occasione della guerra — 2 agosto 1914 193

Breve al Card. Legato pel Congresso Eucaristico di Lourdes — 12 luglio 1914 194

Al Superiore Gen. dei Carmelitani Scalzi, nel III centenario di S. Teresa — 4 marzo 1914 195

Lettera Apostolica al vescovo di Savona e Noli, nel centenario della prigionia di Pio VII — 20 giugno 1914 241

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENÈDETTO XV.

Pag.
Prima esortazione a tutti i cattolici, in occasione della guerra . . . 337
Lettere Apostoliche: Al vescovo di Tarbes e Lourdes, nel Congresso Eucaristico ivi tenuto – 24 settembre 1914 481
Al Card. Cassetta circa la diffusione dei S. Vangeli – 8 ottobre 1914 482
Al Card. Hartmann, circa la cura dei prigionieri di guerra – 18 ottobre 1914 484
Prima enciclica, *Ad Beatissimi Apostolorum Principis* – 1 novembre 1914 530
Motu-proprio *Vixdum, secreto* sui privilegi dei Conclavisti – 16 ottobre 1914 544
Allocuzione al popolo di Roma, convenuto nella Basilica Vaticana, il 22 novembre 1914 552

APPENDICE.

Costituzioni riguardanti la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice:
I. Bolla *Praedecessores Nostri* di Leone XIII — 24 maggio 1882 339
II. Costituzione *Commissum Nobis* di Pio X sul veto — 20 gennaio 1904. 348
III. Costituzione di Pio X *Vacante Sede Apostolica.* 393, 434, 494
Studio su Pio X e il suo Pontificato 297

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO.

Decreto di scomunica nominale contro il sac. C. Vachère — 22 aprile 1914 108
Nuove orazioni indulgenziate: 1ª a N. S. G. C.; 2ª alla Beata Vergine Maria; 3ª dopo le missioni o esercizi spirituali — 22 gennaio 1914 109
Giaculatorie indulgenziate, id. id. 112
Decreto o dichiarazione circa le persone che possono godere delle indulgenze e grazie spirituali concesse ai promotori dell'opera della propagazione della fede — 26 marzo 1914 153
Decreto circa la confessione richiesta per l'acquisto delle indulgenze — 23 aprile 1914 154
Decreto. Sanazione e dichiarazione circa le ascrizioni dei fedeli a pie Confraternite — 23 aprile 1914 205
Decreto. Indulgenze alle pie Società per la lettura del S. Vangelo — 23 aprile 1914 206
Decreto circa la benedizione di oggetti indulgenziati, con un sol segno di croce — 18 maggio 1914 208

Pag.

Decreto. Indulgenze alle pie Società anti-alcooliche e di temperanza — 21 maggio 1914 208

Dubbio circa la delegazione per impartire la benedizione papale — 28 maggio 1914 210

Decreto circa l'indulgenza *toties quoties* annessa ai crocifissi — 10 giugno 1914 211

Sommario delle indulgenze per l'arciconfraternita « dell'Orazione assidua per il Papa » — 21 maggio 1914 243

Decreto. Si concede una indulgenza plenaria *toties quoties* applicabile solo ai defunti pel 2 novembre — 25 giugno 1914 244

Decreto. Dichiarazione circa le indulgenze parziali (possono lucrarsi *toties quoties*) — 25 giugno 1914. 245

Decreto. Nuova giaculatoria indulgenziata in onore del SS. Cuore di Gesù — 11 luglio 1914 306

Decreto. Si aumenta l'indulgenza per le orazioni in tempo di calamità — 12 agosto 1914 433

Elenco delle indulgenze apostoliche e avvertenze relative - 5 settembre 1914 485

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE.

Decreto *Ethnographica studia*. Nuove e più opportune norme per gli ecclesiastici che desiderano emigrare nelle Americhe e nelle Isole Filippine — 25 marzo 1914 13

Decreto. Si revoca l'interdetto speciale di cui fu colpita la città di Galatina — 12 gennaio 1914. 59

Dichiarazione circa la licenza episcopale necessaria ai sacerdoti candidati nelle elezioni amministrative — 8 giugno 1914 . . . 112

Decreto circa l'elezione del Vicario Generale a consultore diocesano — 27 febbraio 1914 155

Soppressione della confraternita del Carmelo in Catanzaro — 5 maggio 1914 157

Decreto in divieto in Italia ai sacerdoti di partecipare a società e circoli sindacalisti — 20 giugno 1914 157

Dichiarasi incorso nella scomunica il sac. F. Guam, per violazione del privilegio del foro — 15 maggio 1914 213

Indulto apostolico per l'erezione della facoltà teologica nel Seminario pugliese — 20 maggio 1911 300

Regolamento per la collazione dei gradi nella medesima — 15 marzo 1912 309

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

Barcinonen. Interpretazione ed estensione, per la Spagna, degli indulti circa l'astinenza e il digiuno (Crociata e Indulto quaresimale) riguardo ai condimenti di grasso — 24 gennaio 1914. 158

Novarien. Circa l'erezione del fonte battesimale in una parrocchia — 24 gennaio 1914 488

Pag.

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI.

Decreto *Peculiari curae* — Si istituisce una Commissione per l'approvazione dei nuovi Istituti e delle loro Costituzioni — 24 marzo 1914 20
Norme speciali da osservarsi dalla medesima Commissione — 24 marzo 1914 21
Decreto *Cum propositae*. Sul computo dell'anno del noviziato e su l'obbligo di ricominciarlo o completarlo — 3 maggio 1914 61
Parisien. Su l'interruzione del noviziato per effetto del servizio militare — 3 maggio 1914 66
Suessionen et aliarum. Decreto circa l'obbligo imposto dai superiori ai loro Religiosi, di celebrare secondo prescritta intenzione — 3 maggio 1914 113
Romana et aliarum. Estensione ai sudditi di rito orientale e ai noviri, del decreto su la confessione dei Religiosi — 3 maggio 1914 118

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE.

Decreto e norme pei Greci-Ruteni degli Stati Uniti — 17 agosto 1914 385

S. CONGREGAZIONE DEI RITI.

Bellunen. Come si debba amministrare il Battesimo in casa — 17 gennaio 1914 23
Versalien. Circa il Battesimo amministrato fuori della Chiesa — 23 gennaio 1914 24
Dubbi circa la festa della Dedicazione delle Chiese e circa le Ottave — 12 febbraio 1914 24
Decreto su le preghiere riguardanti i Servi di Dio morti in fama di santità — 21 marzo 1914 25
Decreto. Si approva l'edizione tipica del Breviario Romano di Ratisbona — 25 marzo 1914 25
Decreto. Si approva l'Officio e la Messa delle Sacre Reliquie — 1° aprile 1914 26
Dubbi. Si stabilisce il giorno di alcune festività particolari. Quando si possa distribuire la Comunione ai fedeli al Sabato Santo — 28 aprile 1914 28
Decreto. Circa il calendario da usarsi nelle comunità religiose e il posto che debbono avervi le feste locali — 28 febbraio 1914 68
Decreto in divieto dell'uso liturgico di titoli insoliti. (Il S. Cuore Eucaristico) — 28 marzo 1914 119
Dichiarazione circa i « santi » e « beati » non ancora riconosciuti — 28 aprile 1914 169

Pag.

Romana. Approvazione del « proprio » di Roma — 29 maggio 1914 170

Decreto circa le feste proprie degli Istituti religiosi — 22 maggio 1914 171

Decreto di approvazione di alcuni nuovi uffici *de communi* — 22 maggio 1914 174

Dubbi circa l'uniformità degli uffici nelle varie diocesi — 25 maggio 1914 175

Decreto. Approvazione del *libellus variationum* per l'ufficio divino — 14 gennaio 1914 214

Decreto o Dichiarazione. Circa l'obbligo della revisione dei Propri con canto — 3 giugno 1914 215

Dubbio. Ulteriore dichiarazione sul precedente — 25 giugno 1914. 216

Decreto. Su la sostituzione degli uffici del Brev. Rom. ai propri locali — 24 giugno 1914 217

Decreto. Circa l'uso dei lumi elettrici sopra gli altari e loro gradini — 24 giugno 1914 218

Dubbio. Circa l'obbligo delle ottave dei Patroni del luogo, pei Religiosi — 8 aprile 1914 245

Secondo Decreto circa il titolo del S. Cuore Eucaristico di Gesù — 15 luglio 1914 246

Dubbi — Circa la festa della Conversione di S. Paolo, la Messa votiva della B. V. M., i nuovi uffici *de communi* — 7 agosto1914 312

Romana. Si concede ai parroci di Roma l'uso del rocchetto e della bugia 548

S. CONGREGAZIONE DELL'INDICE.

Condanna di vari libri: Maeterlinck, Bergson, Konrad, Avancini, Uribe, Wacker 70

Sottomissioni: Holzhey, Renzetti, Merkle, Coubé 72

S. CONGREGAZIONE DEGLI STUDI.

Approvazione di 24 tesi di metafisica — 27 luglio 1914 254

PONTIFICIA COMMISSIONE PER GLI STUDI BIBLICI.

Dubbi. Circa l'autore e il modo di composizione dell'epistola ad Hebraeos — 24 giugno 1914 313

S. ROMANA ROTA.

Mechoacan. Crediti. 1° Si dichiara nulla per incompetenza una sentenza di Curia Vescovile contro i PP. Agostiniani, essendo esenti. 2° Si dichiara fittizio un debito vantato contro di essi — 4 gennaio 1913 29

Pag.

Trincomalien. Nullitatis matrimonii. Si conferma un matrimonio per non provato impedimento di consanguineità — 1° febbraio 1913 36

Melevitan. Optionis. Si conferma ad un canonico il diritto d'opzione ad una più pingue prebenda — 30 gennaio 1913 39

Treviren. Diffamationis. Di nullità di sentenza e diffamazione — 7 febbraio 1913 120

Vicarius Ap. Tai-ku. Nullitatis matrimonii. Si annulla un matrimonio per violenza usata — 16 gennaio 1913 220

Neo-Eboracen. Nullitatis matrimonii — Si annulla un matrimonio contratto col proposito (condizione) di divorzio — 1° marzo 1913. 222

Gratianopolitana. Nullitatis matrimonii. Si conferma un matrimonio per non provata clandestinità — 8 aprile 1913 260

Ce-li Meridio-occidentalis. Nullitatis matrimonii. Si annulla un matrimonio per vizio di errore — 6 aprile 1913 265

Florentina. Finium parochialium. Si decide una controversia di confini tra due parrocchie — 5 maggio 1913 315

Parisien. Nullitatis matrimonii. Si dichiara nullo un matrimonio stante la clandestinità — 22 aprile 1913 321

Mediolanen. Crediti. Si respinge la pretesa di un credito — 20 febbraio 1913 351

Heliopolitana. Jurispatronatus. Si conferma a una famiglia il diritto di presentazione — 22 novembre 1913 354

Policastren. Crediti. Sui diritti di un vice parroco — 20 dicembre 1913 408

Alexandrina. Jurispatronatus. Si decide del diritto di presentazione controverso fra due famiglie — 12 gennaio 1914 451

Cameracen. Diffamationis. Si nega esistere gli estremi di questa nel caso — 27 gennaio 1914 453

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Ex Audientia SSmi Su la promulgazione delle leggi e costituzioni inserite negli *Acta Pii X* — 26 dicembre 1913 72

ARTICOLI.

Ricerche sui principali ostacoli alla formazione del clero (Contin.). 124

In morte di Sua Santità Pio X ....pagine non numerate avanti la . 247

Pio X. Sua vita e suo pontificato 297

Nell'esaltazione del Sommo Pontefice Benedetto XV 293

CONSULTAZIONI

I. Sui diritti pecuniari dei Parroci per le associazioni funebri . 73

II. Se nel Napoletano vige la devoluzione circa i beneficii 228

III. Su l'onere delle « Messe pro populo » nei benefici curati uniti. 366

IV. Il S. Collegio dei Cardinali e l'Episcopato, *sede vacante* . . . 458

Pag.

QUESTIONI.

1. Sul diritto dei parroci alla doppia porzione 80
2. Della dispensa del concorso pei benefici. 179
3. Circa l'indulgenza della Porziuncola 179
4. Circa la prescrizione dell'obbligo della «Messa pro populo» . . 324
5. Circa l'obbligo di frequenza ai casi morali, per parte dei regolari 461

QUESITI MINORI.

1-5, Pag. 128; 6-8, p. 181; 9-15, p. 269; 16-23, p. 326; 24-28. . 357
29-32, p. 416; 33-41, p. 463; 42-51, p. 503; 52-54 548

DALLE RIVISTE.

Pag. 81, 131, 360, 418, 468, 514.

RECENSIONI.

Martinez J. *L'Ascétisme chrétien pendant les trois premiers siècles de l'Eglise.* 84
Celier L. *San Carlo Borromeo* 84
S. Agostino. *Le Confessioni*, volgarizzate da Mons. E. Bindi . . . 84
Biamonti. *Meditazioni e prediche*, ad uso delle sacre Missioni . . 85
Tanquerey e Quevastre. *Brevior Synopsis Theologiae moralis et pastoralis* 134
Mannucci U. *Istituzioni di Patrologia.* Parte I: Epoca antenicena. Parte II: Epoca postnicena 134, 509
D'Angelo S. *Della sepoltura ecclesiastica e dei diritti funerari* 135
Arvieu A. *Compendio sintetico di teologia dogmatica* 183
Callisto P., della Provvidenza. *Vita della ven. Anna M. Taigi* . . . 184
Falletti L. *Profili Mariani contemporanei* 184
Bucceroni P. G. *Filotea* 185
Gillet P. *Pedagogia e religioni* 185
Lancicio N. *De conditionibus boni Superioris* 186
De la Bouillerie. *Meditazioni su l'Eucaristia* 234
Joseph Ant. a. s. Joanne in Persiceto. *De cultu Boni Pastoris amplificando* 235
Rouvier P. F. *Alla conquista del cielo* 235
Zanecchia-Ginetti A. *La novissima riforma del Breviario* 236
Il nuovo Baldeschi 273
Eymieu A. *Il governo di sè stesso* 273
Guidi P. L. *Principia Philosophica* 274
Martyrologium Romanum (ed. Taurinensis) 275
Ritter S. *Catechismo della diocesi di Basilea* 276
Le Cerimonie pei funerali del Papa 276

Pag.
Auer S. *De moralitate actuum humanorum* 366
Palmieri A. *Theologia dogmatica « orthodoxa »*, II vol. 367
Torelli G. *Corso di meditazioni sul S. Volto* 367
Gazzo A. F. *Discorsi XV sui misteri del Rosario* 367
Klimke F. *Il monismo e le sue basi filosofiche* 368
Fiori del cielo 369
Nurikhan M. *Il servo di Dio ab. Mechitar* 369
† Wernz J. F. *Jus decretalium.* Tomus V. 369
Crosta Cost. *Regulae Juris ad theologiam moralem coordinatae.* . . . 422
Cathrein V. *Filosofia morale.* Vol. I. 423
Manuale liturgico del cristiano 423
Braun G. *I paramenti sacri* 470
Del Corona P. *Fiori di meditazioni per le feste* 470
Di Carlo E. *Intorno ad alcune questioni di filosofia del diritto* 470
Boggio P. *Catechismo e pedagogia* 471
Marcone R. *Historia philosophiae* 471
Pastor L. *Storia dei Papi.* Tomo V. 472
Giardini L. *Nuovo mese di novembre* 472
Antoni A. *La compassione pel genere umano* 473
Roesler A. *La condizione della donna nella umana convivenza* . . 508
S. Thomae Aq. *Quaestiones disputatae* 509
Gemelli A. *De scrupulis.* 510
Gazzo A. F. *Ottavario dei defunti* 511
Freppel A. *La vita cristiana* 512
Wurm. *Dall'intimo pensiero cristiano* 512
Perardi. *Nuovo manuale del Catechista* 513
Gennari. *Consultazioni morali* 547

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Sunti di sentenze. Pag. 43ª 136, 277, 371, 424. 521.
Consultazioni. I. Oneri di beneficio religioso rivendicato 473
II. Affrancazione di legato 519

CRONACA ECCLESIASTICA.

Pag. 46, 85, 139, 186 (Concordato Serbo); — 237 — 282 (Congresso Euc. di Lourdes); 332 (Morte del S. P. Pio X; esaltazione di Benedetto XV); 380, 430, 479, 526, 548.
Atti del Concistoro. Pag. 140, 380.

ATTI PARTICOLARI DEL S. PONTEFICE.

Pag. 139, 237, 286.
Lettere Apostoliche. Pag. 191. 287.

PAG.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE.

Savio Domenico, p. 190; De Hoyos Bern. Franc., p. 190; B. Vianney G., Curato d'Ars, p. 190. – Giuseppe Maria da Palermo, p. 190.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA.

Pag. 93, 237, 286.

NUOVI VESCOVI.

Pag. 94, 142, 381.

NOMINE PONTIFICIE.

Pag. 95, 143, 239, 287, 430, 480, 553.

CARDINALI DEFUNTI.

Emo Giovanni B. Lugari, p. 239; Emo Domenico Ferrata, p. 479; Aristide Cavallari, 553.

NECROLOGIO.

Pag. 95, 143, 191, 287, 432, 526, 553.

RECENTI PUBBLICAZIONI.

Pag. 95, 143, 192, 240, 288, 528.

INDICE ALFABETICO

(I numeri indicano le pagine)

PARTE ECCLESIASTICA.

A

ABITAZIONE sopra la cappella del Ss.mo, 503.

ACCEDE, nel battesimo dell'adulto, 272 s.

ACCESSO nell'elezione del Papa, si abolisce, 449 s.

ACQUASANTA, v. *Aspersione.*

« ACTA PII X », si dichiarano autentici agli effetti giuridici, 72 s.

AGOSTINIANI godono di speciale esenzione di foro, 31.

ALLEGREZZE di M. SS. debbono celebrarsi al 27 agosto, 29.

ALTARE e gradini, fanno corpo, 219.

ALTARE PRIVILEGIATO, si conserva anche celebrando la messa votiva, o corrispondente a un officio solo commemorato, 359.

ALTERNATIVA nella collazione dei benefici, 230 ss.

AMERICA, si restringe l'immigrazione di sacerdoti in A. e nelle Isole Filippine, 12 – Norme da ciò, 14 ss.

AMERICA, chiesa greco-rutena di A. Nuovo ordinamento, 385 ss.

ANNIVERSARIO del Vescovo defunto, se debba commemorarsi nella Cattedrale etc., 465.

ANTI-alcoolismo, 209 s.

APPELLO può darsi anche da una sentenza nulla, al giudice superiore, 33.

APPELLO (Giudizio di) differisce dal giudizio di revisione, 356.

ARMONIUM nelle domeniche d'Avvento e di Quaresima, 505.

ASCRIZIONE dei fedeli a pii sodalizi. Obbligo della registrazione, 205 s.

ASPERSIONE DELL'ACQUASANTA in Coro assistendo il Vescovo, 464.

ASSOCIAZIONI cattoliche, 58 s.

ASSOLUZIONE generale (v. *Benedizione papale*, Terziari).

ATTI INTERNI, se cadano sotto precetto, 114.

B

BATTESIMO DI ADULTO, interpretazione dell' « Accede », 272. s.

BATTESIMO in casa: deve conferirsi con tutte le cerimonie del Rituale Romano, 23 s. – anche in specie 24.

BENEDIZIONE di oggetti, con un solo segno di croce, 208.

BENEDIZIONE DELLE PALME, se e come debba conservarsene il privilegio a una chiesa, 468.

BENEDIZIONE PAPALE ai Terziari, delegazione, 210 s.

BENEFICI CURATI, unione fra loro, 410 ss. – effetti generali, 412 – circa la Messa pro populo, 413 – unione fittizia con soppressione o creazione ex novo, 415.

BISESTILE, computo del B. nell'anno canonico, 62 s.

BREVIARIO ROMANO. Se ne approva l'edizione tipica, 25 s.

BUGÌA (uso della), si concede ai Parroci di Roma, 546.

C

CALENDARIO, dei regolari, 68 ss – quando debbano averlo *proprio*, ivi; – quali feste locali deve contenere, 68, 69.

CALENDARIO regolare, circa le ottave dei santi locali, 245.

CANDELA nel battesimo in casa, 24.

CANONICATI ridotti, computo delle prebende, 549.

CANONICI di nuova nomina, quanto a indulti e privilegi, 40 s.

CANONICI, con diritto ai privilegi dei Pronotarii possono *collegialmente* portare le insegne dei Prelati domestici e usarne da singoli alcuni privilegi (abito e Messa) nella diocesi cui spetta il Capitolo, 10.

CANONICI DELLA CATTEDRALE, circa la riserva delle Messe, 548.

CANONICO PREBENDARIO, rinunziando non può riservarsi il titolo di onorario, 416.

CANONICO SENZA R. PLACET, circa l'obbligo di pagare pel beneficio recante, 548.

CAPITOLAZIONI NEL CONCLAVE si vietano, 495 ss.

CARDINALI sono unici elettori del Rom. Pontefice, 341; 403 – Esclusi assolutamente altri rappresentanti o magistrati, 341 – governano la Chiesa durante la vacanza, 342 – nulla però debbono innovare nel suo stato che debbono trasmettere intatto al successore, 343 – possono interpretare le norme relative al Conclave, 346 s. - non possono farsi latori del *veto* sotto pena di scomunica, 349 – Loro potestà sede vacante, 395 – come si spieghi in confronto all'Episcopato, 458 ss.

CASA CANONICA non può computarsi nei frutti di una prebenda, 410 – Residenza in essa, 410.

CASO MORALE obbligo condizionato dei regolari a parteciparvi, 46.

CASSIERE di confraternita se il sacerdote possa esserlo, 129.

CATECHISMO, nuovo metodo pratico d'insegnarlo, 360 ss.

CATTEDRALE, dedicazione e titolare, deve celebrarsi anche dal clero regolare, 68 e 70.

CATTEDRALE l'uso ne spetta al Capitolo col Vescovo, 548.

CELEBRARE (diritto di), quali limitazioni generali soffra, 454 ss.

CERIMONIERI Pontefici, nella S. C. dei Riti 49 s.

CERIMONIERE VESCOVILE, non deve usare calze e collare violaceo, 272.

CHIERICI, quanti la Chiesa voglia annessi agli Ordini sacri, 124 ss.

CITAZIONE (difetto di) causa di nullità di sentenza, 355.

CITAZIONE, quando sia nulla, 122 s. – come debba citarsi a una persona morale, 123 – un giornale, 123.

CLANDESTINITÀ rispetto al matrimonio, 262 ss.; 322 ss.

CLANDESTINITÀ dopo il *Ne temere*, 328.

COABITAZIONE, non sana il difetto di consenso, 228.

COADIUTO può optare, 42 s.

COADIUTORI DEI PARROCI, secondo il Tridentino, 409 – circa l'obbligo della Messa pro populo, 415.

COMMEMORAZIONE dei Fedeli defunti, indulgenza concessa, 244.

COMUNIONE dei fedeli, nel venerdì e sabato santo, 83.

COMUNIONE nel Sabato Santo può distribuirsi entro o dopo la Messa, 29.

COMMISSIONE per gl'Istituti Novelli, si ripristina, 21 ss.

COMMISSIONI presso la S. C. dei Riti, 50, 51 s.

CONCISTORIALE S. C. Si richiede la sua licenza perchè i sacerdoti italiani possano trasferirsi, anche *ad breve tempus* in America, 14 e 16; 17.

CONCLAVE, leggi per conservarne il segreto e la libertà, 343 – previdenze pel caso che debba tenersi fuori di Roma, 344 ss. – ufficiali del C., 405 – Ingresso in conclave, 434 - sua clausura, 435.

CONCLAVISTI norme da osservarsi nella loro scelta, 406 - nella loro permanenza in Conclave, 407 – grazie e privilegi loro concessi da Benedetto XV, 544 ss.

CONCORDATO NAPOLETANO del 1818 circa i benefici, 229 ss.

CONCORDATO SERBO, 186 ss.

CONCORSI, pubblicazioni dei voti ottenuti, 327.

CONCORSO, per benefici circa la dispensa, 177.

CONDIMENTI DI GRASSO, nella Spagna, 161 ss. – tengono luogo dell'olio, 162.

CONFESSIONE per le indulgenze, 154.

CONFESSIONE, le nuove leggi su la c. dei religiosi riguardano gli orientali e i novizi, 117 ss.

CONFINI DELLA PARROCCHIA, criteri per riconoscerli, 318.

CONFRATERNITA, caso di soppressione, 157.

CONFRATERNITA necessità della registrazione dei nomi, 205 s.

CONFRATERNITA dell'Orazione per il Papa, 243 ss.

CONFRATERNITA del Transito di S. Giuseppe, è eretta a Primaria, 150 s.

CONGREGAZIONI CARDINALIZIE da tenersi sede vacante, 396 ss.

CONGREGAZIONI ROMANE, sede vacante, 401.

CONGRUA sufficiente, non è costituita dai proventi di stola, 410 s.

CONSANGUINEITÀ in IV grado, annulla il matrimonio, 36 – come si provi, 36 s.

CONSENSO matrimoniale: difetto, 266 s.

CONSERVATORI (giudici) degli Ordini Religiosi, 32; oggi non vigono più (ivi).

CONSULTORE DIOCESANO, il Vicario Generale può esserlo, 155.

CONSULTORI, nella S. C. dei Riti, 49 ss. – Nuova classe, 50 ss.

CONSULTORI, per l'approvazione degli Istituti novelli e loro Costituzioni, 21 s.

CONTRATTO (fittizio) conservativo 32 s. – Come debba interpretarsi, 34.

CONVERSIONE DI S. PAOLO, deve commemorarsi a parte anche cadendo nella domenica di Sessuagesima, 312 s.

CORONE, v. *Facoltà*.

COSTITUZIONE d'un Istituto Religioso; nuove norme di procedura per la loro approvazione, 21.

CREDITO, prove necessarie per affermarlo, 353 s.

CRISMA, nel battesimo in casa, 24.

CROCIATA (Bolla), non contiene l'indulto dei condimenti, 163 – per Napoli etc., vi fu incluso per nuova concessione, 167.

CROCIFISSO, circa l'indulgenza pel bacio del Cr., 211 s.

CUGINO in senso stretto e lato, 417 ss.

CUORE EUCARISTICO di Gesù. È un titolo nuovo, da non estendersi senza cautela, ivi; in quale senso resti permesso: e in quale vietato, 247 ss. – Origine della devozione, 247 ss. – Modi di intenderla, 248 ss. – Immagini proibite, 250 – senso dei nuovi decreti, specie di quello del 15 luglio 1914, 252 ss.

CUORE EUCARISTICO DI GESÙ, proibizione del culto liturgico ad Esso, 119 ss.

CUORE DI MARIA (Festa) deve celebrarsi il sabato dopo l'ottava del Corpus Domini, 29.

D

DECANO del S. Collegio, è di diritto vescovo di Ostia, 103 ss.

DECIME, come criterio di pertinenza territoriale a una parrocchia, 320 ss.

DEDICAZIONE, in che giorno debba celebrarsene l'anniversario, 418.

DEDICAZIONE di tutte le Chiese, deve intendersi così che in ciascuna chiesa consacrata si faccia memoria della propria, 25.

DELAZIONE E ACQUISIZIONE D'EREDITÀ obblighi nascenti o esaurientisi nell'intervallo, 326 – Condizione intermedia, 327.

DEVOLUZIONE circa i benefici, 229 ss. – se viga anche nel Napoletano, 229.

DIFFAMAZIONE è ingiuria; distinzione, 454 ss. – elemento principale, l'*animus* o il dolo, 456 – circa fatti e persone pubbliche, 457.

DIRITTO CANONICO, nel programma di studio dei Seminari, 416 s.

DISCESSORIE (lettere), per l'America, 14.

DIVORZIO (proposito di), quando annulli il matrimonio, 225 ss.

DOCUMENTI, la contro-esibizione loro alle parti non è necessaria per la validità del giudizio, 355.

DOMICILIO, doppio, 262 ss. – nozione canonica, 262 s. – elementi: animus e factum, 263 s. – se si presuma, 265.

DOPPIA PORZIONE per parroci delle ricettizie, 73, 80 – per gli altri, 74, 80.

Doppio di seconda e maggiore, come vada assegnato ai santi proprii di Ordini, 173.

Dote per una nuova parrocchia, 327.

Dottori Spagnuoli (SS.) (ufficio da adottarsi per loro), 175.

E

Elettricità, proibizione su gli altari 218 – divieto delle lampadine a colori, 218 s.

Elezioni Amministrative, si vieta a sacerdoti di portarvi candidati senza il permesso del Vescovo, 112.

Elezione del Papa quando si debba stimare avvenuta, 343 – nuove leggi che la reggono, 403 – convocazione dei cardinali, 405 – Forma dell'elezione, 437 – per ispirazione, 438 – per compromesso e sue norme, 438 s. – per scrutinio e sue norme, 439 ss. – abolizione dell'accesso 449 – cose da schivarsi 494 s.; come deve accertarsi compiersi, e pubblicarsi, 497 s.

Emigranti Italiani, 10 ss. – Si lodano i comitati e patronati in loro favore, 11. – Si istituisce un collegio di sacerdoti per l'assistenza loro spirituale, 11 s.

Episcopato e S. Collegio sede vacante, 458.

Erede, obblighi per condizione compientesi prima della sua adizione, 326.

Errore di persona, rispetto al matrimonio, 265.

Esaminatore sinodale, se sia tenuto al concorso nei benefici, 177 – se l'Ordinario possa dispensarnelo, 178 – almeno quanto all'esame di scienza, ivi.

Esenzione dei religiosi dal giudizio dell'Ordinario, 31.

Esequie del R. P., 402 s.

Esposizione del SS.mo nel Corpus Domini, 463 s.

Extra claustra, quando s'intenda un Religioso e. c., 33.

F

Facoltà teologica nel seminario di Puglia, 306 ss.

Facoltà di benedire le Corone, è indipendente dalla facoltà di confessare, 345.

Famiglia (Sacra) deve celebrarsi il 19 gennaio, 29.

Fazzoletto, nel battesimo in casa, 24.

Feste locali, nel calendario di Regolari, 68 ss.

Feste proprie dell'Ordine, nuova classifica e assegnazione di rito, 171 ss.

Filippine (isole) v. *America*.

Fonte battesimale, diritto esclusivo 488 ss. – condizioni per abolirlo, 490 s.

G

Giaculatorie indulgenziate, 112, 306.

Giuspatronato gentilizio agnatizio, 452 – se ammetta le donne, ivi; se valga *in esso* la prescrizione acquisitiva, 453.

Giustizia, l'obbligo di g. importa restituzione, 115.

Gradi accademici, facoltà di conferirli, 307 – regole relative nel seminario pugliese e calabrese, 307 n.

Greci Ruteni nell'America Settentrionale, norme pel loro governo canonico, 385 n. – circa i matrimoni, 390 ss. – estensione del *Ne temere* ad essi, 391.

H

Hebraeos (ep. Pauli ad) responso della Comm. Biblica circa l'autore e il modo di composizione, 313.

I

Indulgenza per una giaculatoria al S. Cuore di Gesù, 306.

Indulgenza in forma della Porziuncola, pel 2 novembre, 244.

Indulgenza pel bacio del Crocifisso, 211.

Indulgenze non si perdono dando oggetti che le hanno, in contraccambio di opere pie prestate, 357.

Indulgenze si perdono col vendere gli oggetti che le hanno annesse, anche a profitto di opera pia, 358.

INDULGENZE, quando si cominciano a lucrare dagli ascritti a pii sodalizii, 205.

INDULGENZE parziali, si lucrano in genere *toties quoties*, 245.

INDULGENZE, si guadagnano dai confessati anche 8 giorni dopo, 154.

INDULGENZE e favori spirituali per i promotori della Propagazione della fede; se ne estende la partecipazione 153 ss.

INDULGENZE APOSTOLICHE, moniti e elenco, 485 ss.

INDULGENZE SOSPETTE, norme per discernerle, 211 s.

INDULGENZE, per l'orazione « *in tempore calamitatis* », 433.

INDULGENZE per gli ascritti a pie società di temperanza, 208 s.

INDULGENZE pei membri della pia società per la lettura del Vangelo, 206 s.

INDULGENZE, pel Centenario di S. Teresa, 204.

INDULGENZE concesse al sodalizio dell'Orazione assidua per il Papa, 243.

INDULGENZE, per nuove orazioni a N. S., 109, 111 – alla B. Vergine 110 s. – per giaculatorie, 112.

INDULTO delle uova e dei latticini, non include quello dei condimenti di grasso, 165 ss.

INDULTO circa il digiuno e l'astinenza, come vada interpretato, 161.

INGIURIA in rapporto alla diffamazione 454; necessità dell'elemento dell'*animus*, 455 s.

INTENZIONE della Messa, se sia atto interno, 114.

INTERDETTO LOCALE, prescrizioni nell'occasione di toglierlo, 60.

ISTITUTI NOVELLI. S'istituisce un anuova Commissione presso la S. C. dei Religiosi per la approvazione loro, 20 ss. Norme da ciò, 21 ss. – Differenze con l'antica Commissione presso i VV e RR., 22 s.

L

LEZIONI CONTRATTE, per santi propri, come nel P. Romano, possono adottarsi altrove, 176 ss.

LEZIONI nell'ufficio dei morti, 503.

LEZIONI EMENDATE del Proprio Romano, *possono* adottarsi altrove, 175 ss.

LIBELLO FAMOSO, 456

LIBELLUS MUTATIONUM nel Breviario Rom. si approva, 214; l'obbligo di seguirlo e relativa dispensa, 215.

LIBRI PROIBITI, 70 s.

LIBRO, quando vada sorretto dal prete assistente, 329.

LUMI ELETTRICI su gli altari, 218 ss.

M

MANDANTE E MANDATARIO, loro relazioni, 352 e obblighi mutui, ivi.

MANSIONARI, circa le Messe solenni e associazioni funebri, 248 s.

MAPPE TOPOGRAFICHE e catastali, loro valore in giudizio, 319.

MARIA SS.MA. Feste del Cuor di Maria Perp. Soccorso; Allegrezze, Consolazioni, Purità e Maternità. Se ne assegnano i giorni, 29.

MARTIROLOGIO, menzione di ufficio traslato, 466.

MATRICE (Chiesa), 489 ss., 491 s. – il privilegio del fonte Battesimale circa v. 9.

MATRIMONIA MIXTI RITUS, 390 s.

MATRIMONI CLANDESTINI, se vadano registrati dal parroco, 328, specie se dispensati, ivi.

MATRIMONIO, nullo per consanguineità, 36; nullo per violenza o timore, 221 ss. – per proposito di divorzio, 226 ss. – per errore in persona, 256 – per clandestinità, 322.

MEDAGLIE SCAPOLARI circa la loro benedizione, 330 – vanno benedette *singillatim*, 208.

MESSA CONVENTUALE, quando debba cantarsi in coro nelle ferie, 128.

MESSA CONVENTUALE pontificando il Vescovo, come debba applicarsi, 500 s.

MESSA PARROCCHIALE è equiparata alle messe con solennità all'effetto dell'omissione delle preci finali, 129.

MESSA DI REQUIE LETTA, pel defunto povero, se si estenda anche al 30°, 463.

MESSE CANTATE DI REQUIE, possono seguitare a dirsi *bis in hebdomada* per indulto, 505.

MESSA PRO DEFUNCTIS, circa lo scambio delle seconde orazioni, 359.

MESSA PRO PAPA da cantarsi nell'anniversario della Creazione e Coronazione, 464 s.

MESSA PRO POPULO non s'estingue l'obbligo per prescrizione, 324, fondamento dell'obbligo, ivi, se di diritto divino, 325.

MESSA PRO POPULO nei benefici uniti, 413, - obbligo dei Vescovi ad essa, 414.

MESSA SABATINA votiva, se ancora sussista, 129.

MESSA VOTIVA de Beata nell'ottava della Natività, 312 ss.

MESSA VOTIVA di festa soppressa, 505, n. 47.

MESSE SOLENNI, se possano riservarsi al capitolo nella Cattedrale, 548.

MIGLIORAMENTI in una prebenda canonicale, come debbano interpretarsi, 400.

MILITARE SERVIZIO, agli effetti della integrità e continuità del noviziato, 66 ss.

MODERNISMO, nuove riprovazioni, 57; anche riguardo al suo spirito, 536 s.

MORTE IMPROVVISA (Liberazione dalla) preghiera relativa, in ordine all'accettazione della morte, 505 s.

N

NEO-SCOLASTICA. 259

NE TEMERE applicato anche ai Greco-ruteni, 391 s.

NOMI DI SANTI nel *suffragium sanctorum*, 467.

NOTORIO, quando si possa adibire la procedura di notorietà, 121 s.

NOVIZIATO, sua importanza, 62 – durata e tempo: disciplina antica, 62 s. disciplina nuova, 61, 63 ss. – interruzione, 64 – licenza di sospenderlo, 64 s., 67 – effetto della sospensione, 65., 67 – obbligo di ricominciarlo, 64 – e di supplire le assenze, 65 – per servizio militare, 67.

NOVIZII, se siano equiparati ai professi, 118 – circa la loro confessione, 118.

NULLITÀ DI MATRIMONIO per clandestinità, 322 s.

NULLITÀ DI MATRIMONIO, per errore di persona, 267.

NULLITÀ DI SENTENZA, quali si ammettano in Rota, 120 ss. – per difetto sostanziale, 121 – specie circa la citazione e il diritto di difesa, 121 ss.

NUOVI UFFICI *de communi, confessorum et sanctarum*, 174 – sono solo facoltativi fuori di Roma, 174 ss.

NUOVI UFFICI de communi, debbono inserirsi nei Proprii, non nel Breviario, 313.

NUOVO UFFICIO delle S. Reliquie, 2

O

OBITO delle educande, se il parroco debba registrarlo, 130.

OGGETTI BENEDETTI dal S. Padre e indulgenze annesse, 485 ss.; con un sol segno di croce, 208 s.

ONERE di Uffici e Messe pei defunti, dopo le nuove Rubriche, 498 ss.

OPERE per gli Emigranti, circa i sacerdoti che vi appartengono, 15.

OPZIONE nelle sedi suburbicarie viene abolito, 105.

OPZIONE, non si perde ottenuta la coadiutoria, 42 – non vige per la prebenda di penitenziere, 40 – condizioni cui può soggettarsi, 40 s.

ORAZIONI a Servi di Dio morti in fama di santità, sottostanno all'approvazione del Vescovo, 25.

ORAZIONI SECONDE (Scambio delle) nelle messe pro defuntis, 359.

OREMUS, dopo il *Magnificat* in fine della funzione di Benedizione. come si concluda, 329.

ORIENTALI circa le leggi della Chiesa, 118 – religiosi, circa la confessione, 117 s.

OTTAVA, del Patrono o titolare, non obbliga il clero regolare, 245.

OTTAVE tra il 19 e 23 dicembre, come reviviscano, 25.

P

PARENTI, si ammettono come testi in causa di consaguineità, 37.

PARROCCHIA, nuova erezione, dote necessaria, 326 s.

PARROCCHIALI, diritti, se possano prescriversi, 76 ss., 80 ss.

PARROCCHIE, come se ne riconoscano i confini, 318 ss.

PARROCI DEL NAPOLETANO se abbiano diritto alla doppia nelle funzioni religiose, 80 – se nelle associazioni funebri, 74 ss.

PARROCI DI ROMA, hanno il privilegio del rocchetto e della bugia, 546.

PARROCO, natura della sua potestà e giurisdizione esterna, 455.

PATRONO DEL LUOGO, deve celebrarsi anche dai regolari, *et quidem* col suo officio proprio, 70.

PENITENZIERE, la prebenda di P. non può ottenersi per opzione, nè per possesso triennale, ma solo per concorso, 40.

PERPETUO SOCCORSO (Festa) è assegnata al 27 giugno.

PLACET REGIO, 548.

POSSESSORE, stato di, in una causa, e suoi vantaggi, 317 – specie nelle controversie di confini, 318.

PRECETTO, se e come pecchi il religioso che vi contravviene, 116 s.

PRECI FINALI nella Messa, possono omettersi nella parrocchiale, 129.

PRECI PUBBLICHE per le presenti calamità 193 – confermate da Benedetto XV, 337 s.

PREGHIERE da ordinarsi *sede vacante*, 496.

PRELATI DOMESTICI. Non vi è *diritto* a tale dignità che dipende solo dalla benevolenza del Sommo Pontefice, 9.

PRESCRIZIONE estintiva in materia di contratto e di debito, 35.

PRESCRIZIONE, circa la Messa pro populo, 324.

PRETE ASSISTENTE, quando sorregga il libro, 329.

PRIVILEGI, non si perdono per non uso, 42.

PRIVILEGIO SABATINO, quale medaglia basti, 604.

PRIVILEGIO SABATINO è ad *instar indulgentiae*, e si perde vendendo lo scapolare, 358.

PROFESSIONE nulla per difetto di noviziato, 62 ss.

PROPAGAZIONE DELLA FEDE, favori concessi ai promotori, si estendono 154.

PROPRII CON CANTO, revisione relativa, 215 ss. – procedura da ciò, 216.

PROPRI CON NUOVI UFFICI, obbligo di revisione, 216.

PROPRIO del Clero di Roma, approvasi, 170.

PROTONOTARII, vedi *Canonici*.

PROVE per la nullità del matrimonio, qual grado debbano raggiungere, 37.

R

RACCOMANDAZIONE DELL'ANIMA, nel nuovo Rituale, 504.

REDAZIONE DI UN GIORNALE, non è sufficientemente citata, 123.

REDENTORE (Festa del SS.mo) deve celebrarsi il 15 luglio, 29.

REGOLARI, se possano obbligarsi a partecipare ai casi morali del clero secolare, 461 s.

RELIGIOSI, circa l'obbligo di celebrare ad intenzione dei superiori, 113 ss.

RELIGIOSI secolarizzati, circa il trasferirsi in America, 15, 18.

RELIGIOSO, quando s'intenda *extra claustra*, 32 s.

RICETTIZIA, il parroco delle R. ha diritto alla doppia nelle associazioni funebri, 73 ss. – se nelle altre funzioni, 80 s.

RINUNZIA d'un canonicato, deve essere pura e semplice, 416.

RITI (S. C. dei) Doppia competenza e attribuzione, 49.

RITUALE ROMANO, deve seguirsi appuntino nel battesimo in casa, *extra urgentem necessitatem*, 23 s.

RITUALE ROMANO, ultime innovazioni 504; circa la raccomandazione dell'anima, 503.

ROCCHETTO, si concede ai parroci di Roma, 546.

S

Sabato Santo, si può distribuire la Comunione dalla Messa (inclusive) in poi, 29.

Sacerdote, se possa portarsi candidato in elezioni amministrative, 112.

Sacerdote, se abbia diritto di celebrare ovunque, 454 s.

Sacerdote, se possa fare da cassiere nelle confraternite, 129.

Sacerdoti in Italia, non possono ascriversi a società sindacaliste, 158.

Sacerdoti di rito Orientale, 13.

Sacerdoti per la assistenza spirituale degli emigranti, 11 s. – Pericoli della emigrazione di S. in America e nuove norme in proposito, 13 ss. – 17 ss. – Circa l'emigrazione temporanea dei S., 16.

Sacerdoti regolari, per la benedizione papale ai terziari, 211.

Sacre Reliquie (Officio e Messa delle) Si approva, 26 ss.

S. Genoveffa, per la Francia, vuole l'ufficio del 1853, 175 s.

S. Teresa, lettera in onore di Lei, 195 ss. - Indulgenze pel suo centenario, 204.

Santi e beati non si riconoscono per la semplice approvazione del calendario proprio, 169.

Santo, celebrato *extra diem obitus*, 173.

Scapolare Facoltà di imporlo e benedire le medaglie, 330.

Scomunica nominale, per pratiche superstiziose e sospetti prodigii, 108; induce l'obbligo di evitare chi n'è colpito, 109.

Scomunica, pei violatori del privilegio di foro: caso di dichiarazione, 213 e sue conseguenze, 214 nota.

Sede Vacante regolamento da seguirsi. 394 – uffici da costituire, 399 uffici cessanti, 490 ss. – preghiere da intimarsi, 496.

Seminario calabrese, sue costituzioni, 984, 101 ss.

Seminario pugliese, circa la collazione dei gradi accademici, 307 ss.

Sentenza dichiarativa di censura, se sia necessaria perchè si abbia la pubblicità del fatto, 457.

Servi di Dio, le orazioni a S. d. D. morti in fama di santità sono soggette all'approvazione del Vescovo, 25.

Simonia, non rende nulla l'elezione del Pontefice, 494.

Simulazione di credito, 343 s.

Sindacalismo, si vieta in Italia ai sacerdoti di parteciparvi, 157 s.

Sindacalismo cristiano, 81.

Sindacati e associazioni miste, 58 s.

Sospensione, s'incorre dai sacerdoti trasgressori delle nuove norme per l'emigrazione in America, 15 e 16.

Sostituzione di un altro al parroco nelle funzioni religiose quali effetti induca, 80 s.

Spese, loro calcolo in un giudizio di rivendicazione, 410.

Sponsali per lettera non valgono, 328.

Studii il loro ordinamento spetta alla S. Sede, 145 ss.

Suburbicarie, diocesi, 103; nuovo ordinamento amministrativo, 104 ss.

Suffragi, nell'ufficio di M. Ss. in sabato, 464.

Summa Theologica, come libro di testo nelle scuole, 148 ss,

T

Temperanza (Pie società di). Indulgenze e favori, 208 s.

Terziari (Benedizione papale ai), 210.

Tesi filosofiche, conformi alla dottrina dell'Aquinate, 254 ss. – se si possano formulare altrimenti, 257 ss., valore del decreto che le approva, 258 ss.

Tipografie approvate per la riproduzione del Breviario Romano, 26.

Tomismo è di nuovo imposto come unica filosofia della Chiesa, 145 ss.

Turiboli nelle processioni del SS.mo 465.

U

Uffici pei defunti, precedenza alla Messa, viceversa, 466.

Uffici proprii, possono costituirsi dagli Ordinari, con gli universali, 217. – V. anche *Nuovi uffici*.

V

VANGELI, circa la diffusione e lettura, 482 s.

VANGELO (Lettura del), Indulgenze, 206 s.

VASECTOMIA, 82 s.

VERGINE (SS.) DI POMPEI, se possa sostituirsi al quadro della Vergine del Rosario, 506 s.

VESCOVO, deve astenersi dal commendare e indulgenziare orazioni a' Servi di Dio, 25.

VESCOVO RUTENO, nuova sua giurisdizione, 392 ss.

VESCOVO, con diocesi unite, circa la Messa pro populo. 414.

VESCOVI E ORDINARII, sono esortati a inviare a Roma sacerdoti idonei per la assistenza degli emigranti, 12; a promuovere collette in favore del nuovo collegio per essi in Roma, 12. Come debbano comportarsi nel dare discessorie perpetue e temporanee per l'America, 14, 16. Come nel ricevere e vigilare i sacerdoti che le hanno ottenute, 15ss.

VETO o esclusiva, severamente vietata nel Conclave, 348 - sotto pena di scomunica, 349 – nuovamente interdetta, 494.

VIA CRUCIS, se debbano ribenedirsi le croci, riedificando la Chiesa o possano senz'altro rimettersi, 507.

VIA CRUCIS VIVENTE, quali indulgenze si lucrino, 501 ss. – non si lucrano quelle di chi fa tutte le XIV stazioni, 502.

VIATICO E OBITO, circa le suore e convittrici, 130.

VICARIO GENERALE, se può essere consultore diocesano, 156.

VINO PER MESSA, se possa farsi maturare col miele, 269 – se al mosto possa aggiungersi alcool, ivi – se possa farsi bollire ivi.

VIOLACEE vesti: collare e calze, 277.

VIOLENZA E TIMORE, circa il consenso matrimoniale, 221 ss.

PARTE CIVILE.

AFFRANCAZIONE – Canone riscosso separatamente dagli utilisti per oltre dieci anni – Riserva dell'azione reale per l'intero canone – Affrancazione parziale, 139.

— Enfiteusi antiche – Leggi anteriori al Codice civile, 279.

— di Legato. Come si computi il capitale necessario (*Consultazione*, 519 ss.).

ARCHIVI vescovili e capitolari – Copia di atti – Cancelliere della Curia – Segretario del Capitolo – Depositari pubblici – Obbligo del rilascio delle copie - Pagamento, 46.

ASSE ecclesiastico. – V. *Leggi, Soppressione.*

ASSEGNI di congrua – *V. Congrua parrocchiale.*

ASSOCIAZIONI religiose – V. *Corporazioni religiose.*

ATTESTATI della Curia Vescovile, - V. *Prova.*

AUTORIZZAZIONE governativa – V. *Enti morali, Enti ecclesiastici.*

BANCHI in chiesa - Natura giuridica – Diritto di servitù – Limitazioni – Poteri del Vescovo – Incompetenza dell'autorità giudiziaria, 277.

BENEFICENZA pubblica – V. *Opere pie.*

BENEFIZI – Allontanamento temporaneo dalla residenza – Autorizzazione dell'Ordinario – Patronato passivo – Decadenza – Rinunzia al beneficio, 371.

— Benefizi soppressi – Assegno agli investiti - Adempimento degli oneri – Competenza giudiziaria, 371 s. – Obbligo della residenza – Sedi suburbicarie – Azione giudiziaria dei Comuni, 371 s.

— Diritti spettanti all'investito in rapporto al patrimonio beneficiario, 374.

— Benefizio rivendicato, 473 ss.

BENEFIZI parrocchiali - V. *Parrocchia.*

BENEFIZI vacanti – V. *Economato dei benefizi vacanti.*

BREVI pontifici – Carattere legislativo, 278, 279 s.

Campane – (Suono di) oggetto di regolamento comunale, 525.

Canone – V. *Affrancazione, Enfiteusi.*

Capitalizzazione del reddito (Norme) 519 s.

Capitoli cattedrali - Massa piccola per distribuzioni corali – Pertinenza – *Ius adcrescendi* - Tassa del 30 per cento, 43.

— Circa la rivendicazione degli oneri religiosi, da parte dei Patroni (*Consultazione*, 473).

Cappellania – Investiti di cappellania soppressa – Adempimento degli oneri – Assegno vitalizio – Competenza giudiziaria, 371 – Obbligo della residenza – Sedi suburbicarie – Azione giudiziaria dei Comuni, 371. In confronto col legato modale alla Parrocchia – C. ecclesiastica e laicale – Titolo di S. Patrimonio, 520 s

Chiesa – Caratteri distintivi – Destinazione al culto pubblico – Apertura e frequenza – Campanile, 378.

Chiese di Titolo Cardinalizio – Beneficio maggiore – Disposizioni del Pontefice – Riduzione a semplice titolo onorifico – Incorporazione in un Monastero - Presa di possesso dei beni, 278.

— Attribuzione della chiesa al Titolo – Sentenza – Acquiescenza dell'Amministrazione, 278.

Chiese parrocchiali - V. *Edifizi servienti al culto, Parrocchia.*

Chiese ricettizie – Decadenza del Comune dalla devoluzione dei beni – Dotazione della chiesa – Supplemento di congrua - Ordine di preferenza, 280.

— Spese di culto e di ufficiatura – Obbligo del Fondo Culto – Limitazione degli oneri – Diminuzione di patrimonio, 280.

— Spese di culto – Assegno corrisposto dalla Congregazione di carità – Giudizio incensurabile, 280.

Cimiteri, separazione e distinzione di culti, 523 s,

Coadiutore – V. *Congrua parrocchiale.*

Competenza – Natura e condizioni giuridiche di un ente morale – Confraternite e congregazioni romane – Art. 11 legge 20 luglio 1890 – Competenza giudiziaria, 136.

— Congrua parrocchiale – Azione del parroco contro il Comune – Leggi borboniche – Reale dispaccio 4 agosto 1787 – Decreto reale emesso a termini dell'art. 208 della legge com. e prov. – Competenza giudiziaria, 278.

— Investito di cappellania soppressa – Adempimento di obblighi – Assegni vitalizi – Vescovo – Competenza giudiziaria, 371.

— Consiglio di Stato – Materia sottratta da nuova legge alla sua giurisdizione – Decisione – Nullità, 280.

— Competenza per valore – Decime ed altre prestazioni, 139.

Comunità religiose – V. *Corporazioni religiose.*

Comunione (Contratto di) Locazione – Invalidità, 373.

Concentramento – V. *Opere pie.*

Confraternite – Restaurazione pontificia – Confraternite delle Marche – Esistenza giuridica – Riacquisto dei loro diritti, 138.

— Trasformazione – Associazione di fedeli a scopo religioso – Trasformazione parziale, 136.

— Rifiuto di consegna di documenti all'autorità amministrativa – Responsabilità penale – Art. 85 legge 17 luglio 1890, 373.

— Revisione di statuto – Erogazioae di pane ai poveri, 525.

— Amministratori, prevalenza di voti in numero dispari, 525.

Confraternite e congregazioni romane – Natura e condizioni giuridiche dell'ente – Art. 11 legge 20 luglio 1890 – Competenza giudiziaria, 136.

Congregazioni religiose – V. *Corporazioni religiose.*

Congrua parrocchiale – Parrocchie aventi meno di 200 anime – Decreto Pepoli 29 ottobre 1860 – Abrogazione, 371 – Determinazione dell'assegno – Incompetenza giudiziaria – Valutazione dei redditi, 277 s. - Facoltà discrezionale del Fondo Culto – Concorso di gravi circostanze di luoghi o comunicazioni – Diritto del parroco all'intiero supplemento, 46.

— Decreto commissariale per l'Umbria 29 ottobre 1860 – Sussidi annui fino a compiere le L. 800 e 1200 di rendita, 138.

— Azione del parroco contro il Comune – Leggi borboniche – R. Dispaccio 4 agosto 1787 – Decreto reale emesso a termini dell'art. 209 della legge com. e prov. – Competenza giudiziaria, 278.

— Riscossione di assegni – Accettazione inesistente, 46.

— Rettifica della liquidazione – Diminuzione della rendita dei fondi – Perizia, 43.

— Liquidazione negativa – Mancata notificazione – Proponibilità dell'azione giudiziaria, 277, 376.

— Liquidazione d'ufficio – Reclamo amministrativo – Partite non impugnate, 376.

— Liquidazione d'ufficio – Mancanza di reclamo amministrativo – Azione giudiziaria – Decadenza – Parroco successore – Onere del coadiutore – Spese di culto, 137 – Presunzione *iuris tantum* di acquiescenza, 280 – Azione giudiziale esperibile, 45, 375 s.

— Aumento di assegno – Riserva del parroco, 376 s.

— Azione promossa dal parroco dopo il decorso del mese – Differenza delle leggi 1892 e 1899, 376.

— Contestazione giudiziale – Redditi – Ottuplo dell'imposta – Presuntivo e reale – Contratti di affitto – Verbale di immissione, 375 s.

— Accertamento delle passività – Denunzia per la tassa di manomorta, 376.

— Diritti di stola – Accertamento – Art. 7 regolamento 25 agosto 1899 – Certificati della Curia vescovile, 44, 522.

— Assegno al Coadiutore – Misura, 138, 371, 523.

— Secondo coadiutore – Cumulo degli assegni coadiutoriali – Eccedenza della rendita della Parrocchia e della congrua, 371.

— Spese di culto – Misura dell'assegno – Facoltà dell'Amministrazione, 138, 278 – Diminuzione – Sentenza – Motivazione, 43.

— Rimborso loro – Somma in blocco, 377 – Fabbriceria – Sentenza – Mancanza di motivazione, 344 – Titoli di credito distinto – Legge 30 giugno 1892 – Effettivo ammontare della spesa, 45 – Attestato della Curia vescovile – Prova – Apprezzamento dell'autorità giudiziaria, 45 – Certificato della Giunta municipale – Regolamento 25 agosto 1899, n. 350, 383.

— Spese di culto sostenute dall'economo curato – Rimborso – Fondo Culto – Economato dei benefizi vacanti, 44.

— Prescrizione quinquennale – Inapplicabilità, 45.

Consiglio di Stato – Opere pie – Provvedimenti che ne negano il concentramento, il raggruppamento, la trasformazione – Ricorsi – Competenza della IV Sezione, 46.

Contratti – Interpretazione – articolo 1136 Cod. civ. – Clausole dubbie, 139.

Corporazioni religiose – Controversie sulla loro sopprimibilità e sulla pertinenza dei loro beni, 219.

— Congregazioni religiose – Congregazione secolare – Professione di voti semplici – Soppressione – Congregazione dei sacerdoti della Missione di Roma, 138.

— Devoluzione dei beni al Demanio – Eccezioni – Riversibilità – Devoluzione dei beni al Comune o ad altri enti morali – Volontà del donante di sottrarre i beni all'incameramento – Sostituzione di altro ente ecclesiastico, 137.

Culto (spese di) – V. *Chiese ricettizie, Congrua parrocchiale, Prestazioni di culto.*

Curia vescovile (attestati della) – V. *Prova.*

Decime ed altre prestazioni – Presunzione di sacramentalità, 373, 522 – Indizi di dominicalità, 522.

— Convenzione tra parroco e Comune – Novazione – Abolizione delle decime, 373.

— Competenza per valore – Cumulo delle annualità, 139.

Diritto canonico – Non abrogazione, 43, 138, 378 s

DISPOSIZIONI a favore dell'anima – Amministrazione dei beni – Amministratore nominato a vita – Validità della disposizione, 373.
— Legato generico – Annua somma da erogarsi in una data chiesa e per una determinata funzione, 44.

ECONOMATI dei benefizi vacanti – Esazione delle rendite – Ruoli esecutivi, 45.

ECONOMO spirituale – V. *Parrocchia*.

EDIFIZI servienti al culto – Restauri – Antiche leggi degli ex Stati – Regie Patenti del 1824 – Abrogazione – Obbligo dei Comuni – Rimborso della spesa – Riparto fra i parrocchiani – Inammissibilità, 281.

ENFITEUSI – Canone riscosso separatamente dagli utilisti per oltre dieci anni – Presunta rinuncia al beneficio della indivisibilità, 139.
— Laudemio – Donazione – Passaggio della enfiteusi, 279, 374
— Laudemio – Alienazioni improprie – Laudemio non dovuto, 279, 374.
— Enfiteusi antiche – Leggi anteriori al Codice civile – Applicabilità – Ordine di successione, 279
— V. *Affrancazione*.

ENTI morali – Corporazione ridotta ad un solo rappresentante, 138 s.
— Uso e abitazione – Costituzione in perpetuo – Riduzione al trentennio – Disposizioni anteriori al Codice civile – Durata non maggiore di cento anni – Estinzione del diritto, 45.
— Trasformazione d'istituto – Breve pontificio – Incensurabilità in Cassazione, 279.

ENTI ecclesiastici conservati – Erezione in titolo – Formula sacramentale, 138, 373 s.
— Alienazioni – Autorizzazione – Difetto – Nullità relativa, 373 s.
— Frutti – Cessione in pagamento – Autorizzazione governativa non necessaria, 44.
— V. *Benefizi, Capitolo cattedrale, Parrocchie, Seminari*.

ENTI ecclesiastici soppressi – Leggi – Diritto dei terzi, 372.
— Testamento – Interposta persona – Giudizio incensurabile, 139.
— V. *Benefizi, Cappellanie, Chiese ricettizie, Rivendicazione e svincolo, Soppressione*.

FONDAZIONE autonoma di culto – Come si costituisca – Non occorre rappresentanza giuridica distinta, 373 s.
— V. *Legati*.

FONDAZIONI – V. *Opere pie*.

GIURAMENTO DECISORIO, circa l'ammontare del reddito di un beneficio, 376.

INGIURIA non costituisce, il rifiuto di amministrare il battesimo, 377 s.

ISTITUZIONE *cum onere o cum modo*, 373 ss.

LEGATI – Richiesta di pagamento al domicilio del debitore – Art. 1249 cod. civ., 34.
— Cosa altrui – Cosa comune – Validità del legato – Condizioni, 372 ss.
— Fondazione autonoma – Indicazione dei beni – Inesistenza della fondazione – Accettazione del legato – Autorizzazione governativa, 372.
— Disposizione generica a favore dei poveri – Legato al parroco – Soccorso degli infermi poveri della Parrocchia, 44.
— Disposizione generica a favore dell'anima – Legato di annua somma – Erogazione in una data chiesa e per una determinata funzione, 44.
— Rinuncia verbale e tacita, 139.
— Legato di annua rendita – Celebrazione di messe – Validità, 372.
— Legato annuo – Più legati – Prescrizione trentennale – Decorrenza, 44.
— Legato di proprietà e non di usufrutto – Ente morale, 373.
— Legato a favore del parroco *pro tempore* – Celebrazione di messe a suffragio dell'anima del testatore, 373.
— Legato modale o Cappellania?, 521 s.

LEGGI – Leggi canoniche – Non abrogazione, 43-138-378 s.
— Brevi pontificî, 278 s.
— Leggi di soppressione – Diritto dei terzi, 372-523.
— Antiche, nel cambiamento di Governo, 374 ss.

Manomorta (tassa di) – Rendita reale o presunta – Archivio parrocchiale ne va esente – L'art. 16 della legge 13 settembre 1874 non contiene menzione tassativa – Locali accessori della Chiesa, 378.

Nomina (diritto di), 374 – Decadenza, 375.

Oneri religiosi di un benefizio rivendicato, 473 ss.

Opere pie – Facoltà dei fondatori – Esclusione di persone dall'amministrazione – Offesa al decoro – Ingiuria – Nullità della disposizione – Apprezzamento di fatto, 44.

— Istituzioni dotali – Riforma dello Statuto – Certificato di povertà e moralità, 279.

— Dote – Misura del loro ammontare – Domicilio di soccorso, 524.

— Provvedimenti che negano il concentramento, il raggruppamento, la trasformazione – Ricorsi – Esame di legittimità – Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, 46.

— Trasformazione – Lasciti di culto – Spese non necessarie al culto – Spese necessarie – Messa festiva, 136.

— Spese di culto, 524.

— Lasciti per catecumeni, 524 s.

Parrocchia e Parroco – Frutti del beneficio – Cessione in pagamento – Autorizzazione governativa non necessaria, 44.

— Parrocchia ex-conventuale – Autonomia – Costituzione in beneficio ecclesiastico – Assegno per spese di culto e di ufficiatura – Fondo Culto – Obbligo inesistente, 137.

— Mantenimento della chiesa e del sotto parroco – Concordato Siculo del 1818, 377.

— V. *Banchi in chiesa, Chiese ricettizie, Congrua, Edifizi servienti al culto, Legati, Tassa di esercizio.*

Patronato – Natura giuridica – Condominio – Fatto di uno dei patroni – Giova all'altro patrono, 138.

— Suo esercizio, 375.

Patroni – Circa l'adempimento di oneri d'un benefizio rivendicato, 473.

Prescrizione – Diritto canonico – Diritto comune – Buona fede – Presunzione – Prova della legittimità del possesso – Rinunzia alla presunzione di buona fede – Insussistenza – Titolo di acquisto, 43.

— Usucapione a danno della Chiesa, 378 s, – Quadragenaria, secondo il D. Canonico, 379.

— Legato annuo – Prescrizione trentennale – Decorrenza, 44.

Presentazione – Nomina dei parroci nel Piemonte, 374 ss. – Decadenza, 375 – Come vada compiuta, 375.

Prestazioni – V. *Decime ed altre prestazioni.*

Processioni religiose – Mancato preavviso – Pubblicità della strada, 279.

Proprietà – Trasmissione di pieno e assoluto dominio *ad tempus* – Non è concepibile – Clausola di riversibilità – Condizione risolutiva, 278.

Prova – Certificati della Curia Vescovile, 46.

Quartiria beneventana, 374.
Quinquagesima romana, 374.

Ricettizie – V. *Chiese ricettizie.*

Riscossione di rendite – V. *Ruoli esecutivi.*

Riunioni pubbliche e conferenze in Chiesa – Obbligo del preavviso, 377.

Rivendicazione e svincolo – Confraternita – Esercizio del diritto di svincolo, 138 s. – Cappellania laicale – Compatroni non svincolanti Titolo di possesso, 525.

Ruoli o quadri esecutivi – Economati dei benefizi vacanti – Esazione delle rendite – Procedura privilegiata, 45.

— Coazione – Menzione del titolo – Causa dell'obbligazione – Scrittura in forma esecutiva, 45.

Seminari – Rappresentanza giuridica – Vescovi – Amministrazione affidata a deputati laici, 280 s.

— Toscana – Decreti granducali – Non derogano alle leggi canoniche, 280 s.

Sepolcro (diritto di) – Sepoltura gentilizia in una chiesa – Proprietà del sepolcro – Servitù, 372.

– Chiesa di ente soppresso – Alienazione – Trasporto e collocamento della tomba nel cimitero – Spese – Espropriazione per utilità pubblica, 372.

Sepultura, pertinenza della Chiesa, i luoghi di S. ritornano a questa cessato l'uso, 378 s.

Servitù – Obbligo di prova, 378.
— Di uso pubblico (sepoltura) non soggette a usucapione, specie se discontinue, 379.

Sopp. ssione – Leggi – Diritto dei terzi. 372.
— Leggi del 1866 e 1867 – Estensione alla città di Roma – Demanio – Fondo Culto, 268.

— Rivendicazione di beni di ente che si sostiene illegalmente soppresso – Domanda subordinata – Spese di manutenzione e di ufficiatura della chiesa. 278.

Spese di culto – V. *Chiese ricettizie, Congrue, Edifizi di culto, Parrocchia.*

Subeconomato – V. *Economato.*
— Interposta persona – Testamento Ente incapace di succedere – Giudizio incensurabile, 139.

Supplementi di congrua – V. *Congrua.*

Svincolo – V. *Rivendicazione e svincolo.*

Tassa di esercizio – Inapplicabile Ministri del culto, (Sent. Cass. Napoli), 425 ss.

Testamento – V. *Successione.*

Titolo Cardinalizio – V. *Chiese di titolo Cardinalizio.*

Trasformazione – V. *Confraternite, Opere pie.*

Ufficiatura – V. *Chiese.*

Vescovo (attestazioni del) – V. *Prova.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

1914
CBPac

Monitor ecclesiasticus
1914
CBPac

1914
15706

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709